N. 2/99 Reg. Sent

N 1/97 Reg. Gen.

N. 990/A/92 Reg. N.R.

N. 44/00 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI _____ Consigliere
3. Sig. ROSA MARIA ANELLI _____ Giudice Popolare
4. Sig. MICHELA LAFURIA _____ Giudice Popolare
5. Sig. GRAZIA CASSARO _____ Giudice Popolare
6. Sig. LUCIA LAZZARA _____ Giudice Popolare
7. Sig. ADRIANA MAIRA _____ Giudice Popolare
8. Sig. SALVATORE LO VETRI _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott.

Roberto Sajeva _____

e con l'assistenza dell' Assistente Giudiziario Di Stefano Michele _____

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro

PROFETA SALVATORE, nato a Palermo il 04/09/1945, in atto detenuto presso la Casa Circondariale Roma Rebibbia

Ord. cust. caut. in carcere il 08/10/93

arrestato il 09/10/1993

DETENUTO - PRESENTE

SENTENZA

In data **23/1/1999**

Depositata in Cancelleria

il 3 - 12 - 1999

Il Direttore di Sezione

Funzionario di Cancelleria
Dott. Ing. Falzone

ART. N. 1123
CAMP CIVILE

Addì 25/7/2001

Redatta _____ scheda _____

N. _____

Art. Camp. Pen.

SCOTTO PIETRO, nato a Palermo il 23/11/1949, in atto detenuto presso Casa Circ. L'Aquila

Ord. cust. caut. in carcere il 28/05/1993

arrestato il 25/05/1993

DETENUTO - PRESENTE

OROFINO GIUSEPPE nato a Palermo il 22/04/1949, in atto detenuto presso Casa Circ. Ascoli Piceno

Ord. cust. caut. in carcere il 28/07/1993

arrestato il 28/07/1993

DETENUTO - PRESENTE

nonchè contro l'imputato non appellante **SCARANTINO VINCENZO** nato a Palermo il 21/10/1965, in atto detenuto presso Casa Circondariale Roma Rebibbia N. C.

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

APPELLANTI

PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE,

nonché

le parti civili (per i soli interessi civili)

AGNESE PIRAINO BORSELLINO - LUCIA BORSELLINO - MANFREDI BORSELLINO - FIAMMETTA BORSELLINO - MARIA PIA LEPANTO BORSELLINO - ADELE BORSELLINO - RITA BORSELLINO - SALVATORE BORSELLINO;

tutti elettivamente domiciliati in Palermo Via Dante n.9 presso lo studio dell'avv. Francesco Crescimanno;

nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe e Scarantino Vincenzo;

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 27 gennaio 1996, la quale visti gli artt. 533, 535, 536 c.p.p., dichiarava Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe colpevoli di tutti i reati ai medesimi ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa dal delitto di strage l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno

per la durata di mesi diciotto e della multa di £. 13.000.000 (tredici milioni), oltre al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiarava i medesimi imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale, nonché decaduti dall'esercizio della potestà di genitori.

Ordinava la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo.

Disponeva la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta sui seguenti quotidiani: Giornale di Sicilia, La Sicilia, Il Corriere della Sera e La Repubblica.

Ordinava la confisca del materiale in sequestro di cui ai processi verbali in data 20/7/1992 (fg.28), 22/7/1992 (fg.29) e 25/7/1992 (fg.117).

Disponeva il sequestro e la contestuale confisca di tutti i reperti appartenenti alla Fiat 126 utilizzata come autobomba, nonché del blocco motore di pertinenza della stessa portante il n. 94065311 ed altresì delle schede Telcoma rinvenute sul luogo del delitto.

Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p.;

condannava Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella separata sede civile, in favore delle seguenti parti civili costituite: Agnese Piraino Borsellino - Lucia Borsellino - Manfredi Borsellino - Fiammetta Borsellino - Maria Pia Lepanto Borsellino - Adele Borsellino - Rita Borsellino - Salvatore Borsellino, tutte rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno, Catalano Giulia, nella qualità di tutrice di Catalano Rosalinda, rappresentata dall'avv. Roberto Avellone, Catalano Emanuele ed Incandela Ippolito Emilia, rappresentate dall'avv. Mimma Tamburello, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Virgilio Loi, Marcello Loi, Maria Claudia Loi, Albertina Loi, Antonio Vullo, tutte rappresentate dall'avv. Alfredo Galasso, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno e Regione Siciliana, in persona dei

rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentate dagli avvocati dello Stato Luigi Correnti e Salvatore Messineo, Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata dall'avv. Rosa Maria Giannone, e Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata dall'avv. Francesco Di Benedetto.

Condannava i medesimi imputati, in solido tra loro, alla rifusione alle suddette parti civili delle spese ed onorari del giudizio che si liquidava in complessive lire 53.655.000 per l'avv. Francesco Crescimanno, lire 12.832.000 per l'avv. Roberto Avellone, lire 15.619.000 per l'avv. Mimma Tamburello, lire 48.610.200 per l'avv. Alfredo Galasso, lire 95.568.000 per gli avv.ti Luigi Correnti e Salvatore Messineo, lire 11.587.000 per l'avv. Rosa Maria Giannone, lire 47.834.000 per l'avv. Francesco Di Benedetto.

Rigettava tutte le richieste di provvisionale avanzate.

Siccome originariamente imputati:

Profeta Salvatore:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 c.p. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per essersi, in concorso con Scarantino Vincenzo e con Candura Salvatore, oltre che con altre persone non identificate, agendo il Profeta e lo Scarantino quali mandanti e istigatori, impossessati per profitto della Fiat 126 targata PA-790936 che materialmente il Candura sottraeva, con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a Valenti Pietrina che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiava sulla pubblica via, agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività di associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

Profeta Salvatore e Orofino Giuseppe

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 646, 61 n. 2 e 11 c.p. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, conv. in L. 12.7.1991 N. 203 per essersi, in concorso tra loro e con Scarantino Vincenzo e altre persone non ancora identificate, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e

assicurativi della Fiat 126 targata PA-878659 di proprietà di SFERRAZZA Annamaria di cui OROFINO Giuseppe aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria; commettendo il reato di abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività di associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

C) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv 110, 367 e 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità di P.S. il 20.7.1992 e l'8.9.1992, affermato falsamente essere avvenuto il furto delle targhe e dei documenti della Fiat 126 targata PA-878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo F) nonchè al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo, il 20.7.1992 e 8.9.1992.

PROFETA Salvatore

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 2 L. 2.10.1967 N.895 - 7 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso con Scarantino Vincenzo e con altre persone non ancora identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 4 - 1° e 2° comma L. 2.10.1967 n. 897, 7 D.L. 13.5.1991 N. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) ed di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

PROFETA Salvatore, SCOTTO Pietro e OROFINO Giuseppe

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 422, 1° e 2° comma, 61 n. 1 e 10 c.p. , 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere - in concorso tra loro, con Scarantino Vincenzo e con altre persone non identificate e, in particolare, lo SCARANTINO e il PROFETA procurandosi la disponibilità della Fiat 126 originariamente targata PA-790936, riempiendola di una notevole carica di esplosivo e collocandola dinanzi all'ingresso dello stabile ubicato in via D'Amelio n. 19 , l'OROFINO procurandosi la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione ed assicurativi della Fiat 126 targata PA-878659 che venivano apposti alla Fiat 126 prima indicata allo scopo di consentirne la libera e sicura circolazione in tal modo rendendo possibile e agevole la collocazione della stessa, riempita di esplosivo, nel sito sopra indicato, lo SCOTTO effettuando interventi sui cavi e sugli impianti telefonici dello stabile di via D'Amelio 19 allo scopo di intercettare e comunicare ai complici il tenore delle telefonate effettuate sull'utenza della famiglia FIORE da cui si poteva ricavare la data e l'ora della presenza del dott. Paolo BORSELLINO nel predetto sito, così rendendo possibile la tempestiva collocazione, dinanzi all'ingresso dello stabile sopra menzionato, dell'autovettura riempita di esplosivo come sopra specificato, agendo tutti al fine di uccidere - compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità che sfociavano nell'esplosione, procurata a mezzo di congegno telecomando, dell' "auto-bomba" sopra indicata nel momento dell'arrivo all'altezza del civico 19 di via D'Amelio del dott. Paolo BORSELLINO, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e del personale di scorta, agenti della Polizia di Stato, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanula LOI ed Eddie Walter CUSINA dei quali tutti veniva causata la morte, causando altresì lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni immobili e mobili, come precisato ai capi che seguono; commettendo il reato in danno di pubblici ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere

criminale dell'associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA di cui essi imputati facevano parte, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata.

In Palermo il 19.7.1992.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 582 e 585-u.c. c.p., per avere, agendo in concorso tra loro, con Scarantino Vincenzo e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo F), cagionato lesioni personali, consistenti in:

- Ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a GENOVESE Antonino;
- Ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a AMATO Vincenza;
- Ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx, mano dx giudicate guaribili in giorni sc, a MERCANTI Antonia;
- Ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a MERCANTI Silvana;
- Ferite lacero contuse diffuse giudicate guaribili in giorni 8 sc, a CAMARDA Giuseppe;
- Ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 8 sc, a CAMARDA Giuseppe;
- Ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 sc, a CRISTELLO Francesco;
- Contusioni multiple al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 sc, a MUSCUZZA Gaspare;
- Ferita lacero contusa diffusa al viso giudicata guaribile in giorni 8 sc, a MERCANTI Rosalia;
- Ferita lacero contusa anca dx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a BELLANCA Claudio;
- Escorazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribili in giorni 7 sc, a PULEO Gianluca;
- Ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribili in giorni 8

sc, a FENECH Elvira;

- Ferite lacero contuse al mento, dorso e torace giudicate guaribili in giorni 8 sc, a LOBALBO Maria Teresa;

- Ferite lacero contuse regione frontale, collo, piede dx, escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni 10 sc, a CATALDO Rosa Maria;

- Ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a MOSCUZZA Maria;

- Ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx, giudicate guaribili in giorni 10 sc, a TREVIS Ivan;

- Ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale dx ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a MUSCUZZA Giuseppe;

- Escorazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc, a NACCI Francesca ;

- Contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a BONETTO Maria;

- Ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a PORRETTO Maria;

nonchè per avere cagionato lesioni personali a:

- MERCANTI Filippo;
- GARBO Gioacchina;
- PORRETTO Nunzia;
- VULLO Antonio;
- RUGGIERI Marco;
- GRECO Antonia;
- AUGELLO Salvatore;

In Palermo 19.7.1992

H) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 635, 1° e 2° comma nn. 1 e 3 c.p. , per avere, agendo in concorso tra loro, con Scarantino Vincenzo e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo F), distrutto, deteriorato e reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine

alla pubblica fede:

I) Fiat Croma Tg. RM-7D9622 di proprietà del Mnistero di Grazia e Giustizia, via Arenula 71, Roma;

2) Fiat Croma Tg. PA-889985 di proprietà del Ministero dell'Interno , Questura, via Francesco Baiardi 11, Palermo;

3) Fiat Croma Tg. PA-A83718 di proprietà di Enti riconosciuti - I - Palermo;

4) Fiat 126 Tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18.8.1941, residente a Palermo in via Ferdinando Ferri, 44;

5) Fiat uno Tg. PA-793188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo l'1.1.1935, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;

6) Mitsubishi Pajero Tg. PA-A06930 di proprietà di CALDERONE Margherita, nata a Palermo il 4.7.1950, residente a Palermo in via Granatiere, 33;

7) Fiat Uno Tg. PA-824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 4.5.1954, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 235;

8) Seat Ibiza Tg. PA-A77A47 di proprietà di MERCANTI Antonia Giuseppa, nata a Palermo l'1.9.41, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 19;

9) Fiat Panda Tg. PA-A37333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 6.8.1925 e residente a Palermo via Mariano D'Amelio;

10) Alfa Romeo Giulietta Tg. PA-599017 di proprietà di INGRASSIA Claudio, nato a Palermo il 17.1.1960 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;

11) Fiat Croma Tg. PA-909151 di proprietà di AMATO Antonio, nato a Cattolica Eraclea il 23.1.1941, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;

12) Triumph Acclaim Tg. PA-775804 di proprietà di PELLITTERI Benedetta, nata a Castelbuono il 10.9.1952, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 68;

13) Fiat 126 Tg. PA-A55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17.3.1964, residente a Palermo via Salvatore Cusa, 1;

14) Fiat 126 Tg. PA-476689 di proprietà di TIPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) IL 20.4.1951, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 19;

15) Austin Rover Tg. PA-824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29.1.1959 residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 66;

16) Ford Fiesta Tg. PA-492727 di proprietà di DI FAZIO Dorotea, nata a Palermo il 31.10.1959, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 58;

17) Citroen AX Tg. PA-913256 di proprietà di PIRAINO Concetta nata a Palermo il 15.4.1965, residente a Palermo via P.D'Aquino, 5;

18) Fiat 126 Tg. PA-520384 di proprietà di ALONGI Maria, nata a Palermo il 17.10.1963, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 21;

19) Fiat Tg. PA-668614 di proprietà di PISCIOTTA Maria, nata a Palermo il 16.4.1950, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;

20) Fiat Uno Tg. PA-687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 4.9.1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;

21) Fiat 500 Tg. PA-322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo l'11.8.1960, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 68;

22) Nissan Patrol Tg. PA-875838 di proprietà della Telesta 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS Fabrizio, nato a Palermo il 25.8.1965, residente a Palermo via Mariano D'Amelio n. 60;

23) Citroen Ibiza Tg. PA-765108 di proprietà di CASARUBEO Rosaria, nata a Palermo il 31.7.1962, residente a Palermo via Mariano D'Amelio n. 21;

24) Fiat Panda Tg. PA-641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mario nato a Palermo il 24.8.1962, ivi residente, via Mariano D'Amelio, 21;

25) Fiat Uno Tg. MI-141397 di proprietà di CANNATI Manuele Nicola, nato a Milano il 28.10.1959, e residente a Palermo in via Vanvitelli, 10;

26) Fiat Panda Tg. PA-936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco Paolo, nato a Palermo il 16.3.1945, ivi residente, via Mariano D'Amelio, 68;

27) Fiat Uno Tg. PA-992633 di proprietà di GENOVESE Antonio, nato a Palermo il 1.1.1935, ivi residente, via M. D'Amelio, 19;
28) Autobianchi Y10 Tg. PA-A85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 2.8.1966, ivi residente, via Mariano D'Amelio, 21;
29) Fiat 500 Tg. PA-516182 di proprietà di LICATA Francesca Maria, nata a Palermo il 12.6.1946, ivi residente via Mariano D'Amelio, 21;
30) Citroen BX Tg. PA-743987 di proprietà di LO BAUDO Maria, nata a Palermo il 2.2.1949, ivi residente, via Mariano D'Amelio, 19;
31) Audi Tg. PA-835426 di proprietà di LUPO Raffaele, nato a Palermo il 26.4.1955, ivi residente in via Mariano D'Amelio;
32) Opel Tg. PA-889773 AIELLO Nicola s.n.c. con sede in Palermo via Mariano D'Amelio, 42-21;
33) Innocenti Tg. PA-776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a Palermo il 22.4.1937, ivi residente via M.D'Amelio, 19;
34) Fiat 126 Tg. PA-A87824 di proprietà di GAMBINO Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo, via Mariano D'Amelio, 21;
35) Autobianchi Y10 Tg. PA-917371 di proprietà di MANCUSO Francesca, nata a Palermo il 23.11.1958, ivi residente via Tasso, 40;
36) Fiat Uno Tg. PA-982967 di proprietà della Research Data System Rds, di Pintus Carlo & C. con sede a Palermo in via Baldissera, 23;
37) Volkswagen Polo Tg. PA-665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a Bologna il 16.10.1948, residente a Palermo, via Mariano D'Amelio, 68;
38) Volkswagen Polo Tg. PA-A29339 di proprietà di BELLANCA Claudio, nato a Palermo il 7.9.1948, ivi residente via Mariano D'Amelio, 21;
39) Seat Marbella Tg. AL-567401 di proprietà di ROSSI Marinella, nata ad Alessandria il 13.10.1949, residente a Casale Monferrato via Isonzo, 33;
40) Opel Corsa Tg. PA-756402 di proprietà di GRECO Antonio, nato a Lascari il 13.2.1913, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 19;
ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti

appartenenti a:

1) GRASSO Vittorio, nato a Modica il 2.1.1910, residente a Palermo via F. Ferri, 18;

2) TOOLSERVICE s.a.s. di Valenza P. & C. con sede in via M. D'Amelio 70-72 Palermo nella persona di Valenza Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo via Delle Alpi;

3) OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27.1.1912 affittuario dell'abitazione di proprietà di Marasà Salvatore sita in Piazza Gentile. A. Cascino, 118/1°;

4) LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento il 1.10.1938, residente a Palermo via Enrico Fazio, 6/2°/7;

5) SO.GE.SI. s.p.a. per l'immobile sito in via E. Morselli 8/10 e via M. D'Amelio 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T. s.p.a. nella persona di TERRACCHIO Stefano, nato a Palermo il 7.3.1946 nella qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi.

In Palermo 19.7.1992

OROFINO GIUSEPPE E SCOTTO PIETRO inoltre:

1) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 624 - 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 cp.7DL 13-5-1991 n. 152 conv. in L. 12.7.91 n. 203, per essersi in concorso tra loro e con Candura Salvatore, oltre che con Scarantino Vincenzo e altre persone non identificate, impossessati per profitto della Fiat 126 Tg. PA-790936 che materialmente il Candura sottraeva, con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a Valenti Pietrino che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via, agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992;

SCOTTO PIETRO inoltre:

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 646, 61 n. 2 e 11 c.p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per essersi, in concorso

con SCARANTINO Vincenzo, PROFETA Salvatore, OROFINO Giuseppe e con altre persone non ancora identificate, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della Fiat 126 Tg. PA-878659 di proprietà di SFERRAZZA Annamaria di cui OROFINO GIUSEPPE aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria, commettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione D'OPERA, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.92

3) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110-367, 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. con L. 12.7.1991 n. 203, per avere, in concorso con SCARANTINO VINCENZO, PROFETA e OROFINO con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità di P.S. il 20.7.1992 e l'8.9.1992, affermato falsamente essere avvenuto il furto delle targhe e dei documenti della Fiat 126 Tg. 878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo F) nonchè al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo, il 20.7.1992 e 8.9.1992.

SCOTTO PIETRO e OROFINO GIUSEPPE inoltre:

4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 61 n. 2 c.p.; 2 L. 2.10.67 n. 895, 7 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con SCARANTINO VINCENZO e PROFETA SALVATORE e con altre persone non ancora identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

5) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 61 n. 2 cp. 4 - 1 e 2 co. L.

2.10.1967 n. 895, 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.91 n. 203 per avere, in concorso con PROFETA Salvatore e SCARANTINO Vincenzo e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

I reati ascritti ai capi 1-2-3-4 e 5 sono stati contestati all'udienza dibattimentale del 25.5.1995.

CAPITOLO I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La Corte di Assise di Caltanissetta, concludendo il giudizio di primo grado il cui svolgimento è stato puntualmente illustrato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1 - 48), con sentenza dell'8.3.1996, ha dichiarato Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe responsabili dei reati loro ascritti e - unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa dal delitto di strage l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. - ha condannato ciascuno degli imputati alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di diciotto mesi e della multa di lire 13.000.000.

La Corte di Assise ha dichiarato Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato d'interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori.

Il giudice di primo grado ha disposto la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, su "Il Giornale di Sicilia", su "La Sicilia", su "Il Corriere della Sera" e su "La Repubblica".

La Corte di Assise di Caltanissetta, con la stessa sentenza, ha dichiarato Scarantino Vincenzo responsabile dei reati a lui ascritti e - unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, escluse l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. dal delitto di strage e quella dell'art. 7 legge 12.7.1991 n. 203 da tutti i reati e concessa l'attenuante dell'art. 8 primo comma della legge 293/91 in misura prevalente su tutte le residue aggravanti contestate, - lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e della multa di lire 4.500.000.

Tutti gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese di mantenimento in carcere e, in solido, a quelle processuali.

Il giudice di primo grado ha dichiarato Scarantino Vincenzo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena, ha escluso l'applicazione nei confronti di questo imputato della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della patria potestà e ne ha disposto la sottoposizione alla misura della libertà vigilata per tre anni dopo la esecuzione della pena.

Con la stessa sentenza è stata ordinata la confisca delle cose in sequestro di cui ai verbali del 20.7.1992, 22.7.1992 e 25.7.1992; sono stati, altresì, ordinati il sequestro e la confisca di tutti i reperti appartenenti alla Fiat 126 utilizzata come autobomba, del

blocco motore della stessa autovettura e delle schede "Telcoma" trovate nel luogo della strage.

Tutti gli imputati sono stati condannati, in solido tra di loro, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore delle parti civili costituite (Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino; Fiammetta Borsellino, Maria Pia Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, rappresentati dall'avv. F. Crescimanno; Catalano Giulia, nella qualità di tutrice di Catalano Rosalinda, rappresentata dall'avv. R: Avellone; Catalano Emanuele e Incandela Ippolito Emilia, rappresentati dall'avv. M. Tamburello; Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Virgilio Loi, Marcello Loi, Maria Claudia Loi, Albertina Loi e Antonio Vullo, rappresentati dall'avv. A. Galasso; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione Sicilia, rappresentati dagli avvocati dello Stato L. Correnti e S. Messineo; il Sindaco del Comune di Palermo, rappresentato dall'avv. R. M. Giannone; il Presidente della Provincia Regionale di Palermo, rappresentato dall'avv. F. Di Benedetto) e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza, sostenute dalle parti civili e liquidate in complessive lire 53.655.000 all'avv. F. Crescimanno, lire 12.832.000 all'avv. R. Avellone, lire 15.619.000 all'avv. M. Tamburello, lire 48.610.200 all'avv. A. Galasso, lire 95.568.000 agli avvocati dello Stato L. Correnti e S. Messineo, lire 11.587.000 all'avv. R. M. Giannone e lire 47.834.000 all'avv. F. Di Benedetto.

La Corte di Assise di Caltanissetta ha, infine, respinto tutte le richieste di liquidazione di una provvisionale.

1.2. Avverso la sentenza di condanna hanno proposto appello, tramite i loro difensori, gli imputati Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe, nonché la parte civile rappresentata dall'avv. F. Crescimanno, chiedendo:

I) PROFETA SALVATORE

1) dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, per il combinato disposto degli art. 178 lett. C, 181, n. 4 e 360 c.p.p., per non avere accolto l'eccezione di nullità delle consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero per violazione dell'art. 360 in relazione all'art. 181 c.p.p.;

2) dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, per il combinato disposto degli art. 178 lett. C, 181, n. 4 e 360 c.p.p., per non avere accolto le seguenti richieste:

a) una perizia sull'esplosivo per accertare la presenza di due ordigni esplosivi sul luogo della strage;

b) l'ispezione dei luoghi e l'esperimento giudiziale per verificare la possibilità di "confabulazioni carcerarie" tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco nella casa circondariale di Busto Arsizio; la possibilità di effettuare colloqui dall'interno delle celle 1, 4 e 5 con i cubicoli destinati "all'aria"; la possibilità di scambio di cibi tra le celle con le modalità descritte da Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco;

c) l'audizione delle persone che erano detenute nella stessa cella di Andriotta Francesco e di Vecchi Giovanni per accertare l'effettiva sussistenza di colloqui tra lo stesso Andriotta e Scarantino Vincenzo;

3) dichiararsi, in subordine, l'inutilizzabilità, a norma dell'art. 191 c.p.p. in relazione all'art. 360 del codice di rito, delle consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero ed eseguite dai consulenti Vassale, De Logu, Cabrino ed Egidi;

4) disporsi, in via subordinata, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai fini di:

a) effettuare una perizia collegiale per accertare tutte le modalità dell'esplosione, anche "sotto il profilo dell'eventuale sussistenza di due cariche esplosive nella strage di via D'Amelio;

b) ammettere, a norma dell'art. 603 comma primo c.p.p., tutte le prove, indicate nelle ordinanze della Corte di Assise di Caltanissetta, e non accolte dal giudice di primo grado;

c) riassumere, a norma dell'art. 603 comma primi c.p.p., tutte le prove già acquisite nel dibattimento di primo grado;

d) acquisirsi tutti gli interrogatori resi dai collaboratori di giustizia davanti al Pubblico Ministero, nell'ambito di altri procedimenti, sulla strage di via D'Amelio;

e) acquisirsi sei cassette contenenti nastri magnetofonici delle telefonate tra Scarantino Vincenzo e "alcuni suoi congiunti", aventi per oggetto la manifestazione di volontà del collaboratore di giustizia di ritrattare le accuse mosse nei confronti degli imputati;

f) acquisirsi una videocassetta, trasmessa dalle reti televisive "Fininvest" il 25 o il 26.7.1995, avente per oggetto la manifestazione di volontà di Scarantino Vincenzo al dott. Mangano Angelo di ritrattare le precedenti dichiarazioni accusatorie;

5) l'assoluzione da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi.

Con motivi nuovi, depositati nella cancelleria della Pretura circondariale di Palermo il 31.5.1997, il difensore di Profeta Salvatore ha chiesto la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale per la produzione delle seguenti prove documentali costituite:

a) dai verbali di confronto tra Scarantino Vincenzo e Cancemi Salvatore, Scarantino Vincenzo e La Barbera Gioacchino, Scarantino Vincenzo e Di Matteo Mario Santo effettuati il 13.1.1995 nell'ambito di altro procedimento penale e non depositati nel fascicolo del Pubblico Ministero in questo processo, nonché del verbale di confronto tra Scarantino Vincenzo e Brusca Giovanni, non ancora depositato dal Pubblico Ministero;

b) dai verbali dibattimentali del processo n. 9/96 R.G. Assise nei confronti di Riina Salvatore ed altri (c.d. D'Amelio bis), in corso di celebrazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta; relativi agli interrogatori resi, a norma dell'art. 210 c.p.p., da Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Scarantino Vincenzo;

c) dai verbali delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche relative a Muratore Francesco;

d) dai verbali delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali relative all'incontro, avvenuto nel 1995 a Latina, tra il dott. Ficari, Basile Rosalia, Messineo Lucia, Mastrolembo Maddalena, Scarantino Pietro e Basile Angelo:

e) dai registri dei luoghi di detenzione di Scarantino Vincenzo relativi al periodo compreso tra il suo arresto e la sua scarcerazione;

f) dalla documentazione attestante l'ubicazione delle celle del carcere di Pianosa dove erano detenuti Scarantino Vincenzo e Biondino Salvatore e i relativi periodi di detenzione;

g) dalle fotografie e dal rullino sequestrati a Di Bona Giovanni;

h) dalla videocassetta, trasmessa dalle reti televisive "Fininvest" il 25.7.1995, in cui è riprodotta una telefonata effettuata da Scarantino Vincenzo al giornalista Mangano Angelo.

Con i motivi aggiunti il difensore di Profeta Salvatore ha, inoltre, chiesto l'assunzione di nuove prove sopravvenute, costituite dall'esame testimoniale, sulle circostanze indicate negli stessi motivi aggiunti, di Di Marco Domenico, Scarantino Rosario, Ulrich Dietz, Volker Dressler, il direttore del giornale "Bild", Scotti Vincenzo, Cossiga

FG

Francesco, Marcelle Padovani, Sinesio, Genchi Gioacchino, Amato Giulio, Mancino Nicola, Priore Rosario, il dirigente del SISDE all'epoca della strage, Ugolini Antonio, Messineo Basile Lucia, Ficari, Scarantino Pietra, Messineo Lucia, Mastrolembo Maddalena e Basile Angelo, Pagano Luigi, Valenti Giampiero, Di Ganci Giuseppe; Bo Mario, i direttori delle case circondariali di Pianosa, di Busto Arsizio e di Mestre, Basile Maria Antonia, Vecchi Giovanni, Andriotta Francesco, Conte Biagio e Lauro Ubaldo.

II) SCOTTO PIETRO

1) dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per "omessa inosservanza" dell'art. 416 c.p., non avendo il Pubblico Ministero depositato il fax, con allegato verbale delle sommarie informazioni rese da Vascelli Gianlorenzo, inviato il 20.7.1992 dal Questore di Arezzo ad alcuni uffici giudiziari di Palermo;

2) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 603, commi primo e secondo, c.p.p., per assumere le seguenti prove:

a) l'esame, ex art. 603 cpv. c.p., dei collaboratori di giustizia Ganci Calogero, Ferrante Giovan Battista, Anzelmo Francesco Paolo; Cancemi Salvatore, Cannella Tullio e Calvaruso Antonio che avevano reso dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio nella fase delle indagini preliminari relative ad altri procedimenti riguardanti lo stesso fatto;

b) l'esame testimoniale, ex art. 603 cpv. c.p.p., di Vullo Antonio, assunto a sommarie informazioni il 13.7.1996 nell'ambito di altro procedimento;

c) l'esame, a norma dell'art. 603 comma primo c.p.p., del consulente di parte, in relazione alle anomalie verificatesi nell'utenza telefonica dei familiari del dott. P. Borsellino e degli impiegati della SIP (il dirigente Carmina Calogero e l'operaio Campo Giuseppe) in relazione agli interventi effettuati, nell'immediatezza dei fatti, nell'armadio di zona 49;

d) l'esame, a norma dell'art. 603 comma primo c.p.p., di "alcuni preposti di agenzie di credito", in relazione alle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado da Trudettino Ignazio (cfr. atto di appello, pag. 8 e 64);

e) l'esame della persona con la quale Scotto Gaetano intrattenne una conversazione telefonica dal suo cellulare (cfr. atto di appello, pag. 62);

FC

f) accertarsi, in relazione alle dichiarazioni rese da Trudettino Ignazio su intercettazioni effettuate dallo stesso Scotto Pietro su linee telefoniche di istituti di credito, le modalità di negoziazione degli assegni, con l'acquisizione dei rapporti giornalieri della società ELTE (alle cui dipendenze lavorava lo Scotto) per stabilire il luogo in cui egli si trovava al momento della negoziazione dei titoli (cfr. atto di appello, pag. 11);

g) accertarsi; in relazione alle anomalie verificatesi nell'utenza telefonica dei familiari del dott. P. Borsellino e alla possibilità di intercettazioni abusive, "se in quel periodo qualche utente non abbia utilizzato il proprio telefono", se fossero state utilizzate linee disattivate e se fossero state occupate o in qualche modo frequentate le unità abitative delle linee che risultavano disattivate (cfr. atto di appello, pag. 30 - 31);

h) accertarsi le modalità e l'epoca di sostituzione del box condominiale che sarebbe rimasto distrutto dopo l'esplosione (cfr. atto di appello, pag. 33)

i) verificare, in relazione alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo sugli incontri con Scotto Gaetano e Scotto Pietro al bar Badalamenti, il tempo necessario per "traghettare nella notte tra il venerdì e il sabato e nella prima mattinata del sabato da Villa San Giovanni a Messina e il percorso inverso per il giorno di sabato" nell'ipotesi che Scotto Gaetano avesse usato l'autovettura); accertarsi (nell'ipotesi di uso dell'aereo) presso l'Alitalia, se Scotto Gaetano avesse viaggiato il 17.7.1992 da Bologna a Palermo e il giorno successivo da Palermo a Bologna; verificare (nell'ipotesi di viaggio in treno) gli orari e i tempi di percorrenza da Bologna a Palermo e da Palermo a Bologna;

3) l'assoluzione da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso i fatti;

4) l'assoluzione da tutti i reati ascrittigli per mancanza di dolo.

Con motivi nuovi, depositati nella cancelleria di questa Corte di Appello il 30.5.1997, il difensore di Scotto Pietro ha chiesto la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale per l'ammissione delle seguenti prove:

a) un nuovo esame di Scarantino Vincenzo, Cancemi Salvatore, Di Matteo Santo e La Barbera Gioacchino, Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco e Brusca Giovanni sulle circostanze indicate nell'atto di impugnazione e nei motivi aggiunti;

b) una perizia per la riproduzione in scala della zona in cui sarebbe avvenuto, secondo le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante, il c.d. "pattugliamento" o, in subordine, l'acquisizione di una cartina topografica.

FC

III) OROFINO Giuseppe

1) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere le seguenti prove:

a) l'esame, previa identificazione, di Pipino Vincenzo, sulle circostanze indicate nell'atto di appello;

b) accertarsi presso la squadra mobile della Questura di Palermo l'esistenza di una fotografia segnaletica dello stesso Orofino Giuseppe, diversa da quella pubblicata in seguito al suo arresto e se vi fosse stata una ricognizione fotografica nei confronti dell'Orofino da parte di Augello Salvatore, all'inizio della collaborazione di costui;

c) acquisirsi le copie di tutti gli interrogatori di Augello Salvatore con le relative individuazioni fotografiche;

c) un nuovo esame di Augello Salvatore, una volta effettuati gli accertamenti indicati nelle precedenti lettere b) e c);

d) l'esame, a norma dell'art. 210 c.p.p., di Scarantino Vincenzo sulle circostanze riferite al Pubblico Ministero il 29.5.1996, nella fase delle indagini preliminari del c.d. "D'Amelio bis";

e) l'esame, a norma dell'art. 210 c.p.p., di Ganci Calogero, Galliano Antonino, Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore e Anzelmo Francesco Paolo in relazione alle dichiarazioni rese sulla strage di via D'Amelio nell'ambito del procedimento N. 2430/93 R.G.N.R. (c.d. "D'Amelio bis");

2) dichiararsi inutilizzabili le dichiarazioni rese, a norma dell'art. 210 c.p.p., da Andriotta Francesco nel giudizio di primo grado, trattandosi di prova irregolarmente assunta poiché l'Andriotta non rivestiva la qualità di imputato di reato connesso bensì di teste ed essendo stata la relativa eccezione sollevata dal difensore nell'udienza del 31.1.1995 in cui la prova è stata assunta;

3) l'assoluzione da tutti i reati contestati con la formula "per non avere commesso il fatto";

4) la qualificazione del fatto contestato come strage nel delitto di favoreggiamento personale.

Con motivi nuovi, depositati nella cancelleria di questa Corte di Appello il 29.5.1997, il difensore di Orofino Giuseppe ha insistito nella richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale già formulata con l'appello principale.

FG

Il difensore ha, inoltre, chiesto l'esame, a norma dell'art. 210 c.p.p., di La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo sulle circostanze riferite negli interrogatori rese al Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari del procedimento N. 2430/93 R.G.N.R. (c.d. "D'Amelio bis"); ha, infine, chiesto disporsi un accertamento per stabilire l'esistenza presso la squadra mobile della Questura di Palermo di "un brogliaccio delle operazioni e delle informazioni assunte in loco" (il 20.7.1992 nella carrozzeria di Orofino e degli Agliuzza) "dal personale intervenuto sulla base del quale è stato redatto il verbale di sopralluogo".

IV) PARTE CIVILE

Ha, inoltre, proposto appello avverso la sentenza del 27.1.1996 della Corte di Assise di Caltanissetta, per i soli interessi civili, il difensore dei familiari del dott. P. Borsellino (Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Salvatore Borsellino e Rita Borsellino, chiedendo la condanna di Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe al rimborso delle spese processuali nella misura richiesta con la nota depositata nel giudizio di primo grado.

1.3. Con decreto del 25.3.1997 il Presidente della Corte di Assise di Caltanissetta ha citato a giudizio gli imputati che hanno proposto appello, nonché Scarantino Vincenzo, parte appellato per gli interessi civili, per l'udienza del 18.6.1997.
Con lo stesso decreto sono state citate le parti civili già costituitesi nel giudizio di primo grado (cfr. decreto di citazione del 25.3.1997, pag. 2 - 5, Vol. I, F. 9 - 12).
All'udienza del 18.6.1997, celebrata alla presenza degli imputati e nell'assenza per rinuncia di Scarantino Vincenzo, dopo la costituzione delle parti (delle parti civili erano presenti l'avv. F. Crescimanno in rappresentanza dei familiari del dott. P. Borsellino e della Provincia Regionale di Palermo, l'avv. Avellone in sostituzione degli avvocati Tamburello e R. Avellone, l'avv. Porru e l'avv. Correnti per i rispettivi assistiti), i difensori degli imputati hanno dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali; astensione cui si sono associati gli imputati (cfr. verb. ud. 18.6.1997, Vol. I, F. 225).

Il Procuratore Generale, prendendo atto della dichiarazione di astensione dei difensori e delle dichiarazioni rese dagli imputati (tutti in stato di detenzione), ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare sino all'udienza di rinvio.

La Corte ha, quindi, rinviato al 15.7.1997, disponendo la sospensione dei termini di custodia cautelare sino all'udienza di rinvio.

Nelle successive udienze del 15, 16, 18 e 23. 7.1997 è stata svolta la relazione da parte del giudice relatore; il processo è stato, quindi, rinviato al 16.9.1997, su richiesta del difensore di Scotto Pietro, cui si sono associati i difensori degli altri imputati, avendo - il suddetto difensore - dichiarato "di essere impegnato in altre udienze per altri procedimenti per tutto il mese di Luglio" e chiesto "un rinvio a dopo il periodo feriale" (cfr. verb. ud. 23.7.1997, pag. 5, Vol. II, F. 753).

Il Procuratore Generale non si è opposto all'istanza formulata dai difensori ed ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare sino all'udienza di rinvio.

La Corte ha, quindi, rinviato al 16.9.1997, disponendo la sospensione dei termini di custodia cautelare sino all'udienza di rinvio.

In questa udienza i difensori degli imputati e il Procuratore Generale hanno formulato e illustrato le eccezioni proposte con gli atti di appello e con i motivi aggiunti e le richieste di riapertura dell'istruzione dibattimentale.

La Corte si è riservata ed ha rinviato al 26.9.1997; udienza nella quale gli imputati Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe, interpellati sulla produzione documentale del Procuratore Generale, hanno prestato il loro accordo (cfr. verb. ud. 26.9.1997, Vol. III, F. 210).

La Corte è, quindi, entrata in camera di consiglio per decidere sulle eccezioni e sulle istanze dei difensori degli imputati e del Procuratore Generale e dopo la decisione ha fatto rientro in aula.

Il Presidente ha dato lettura dell'ordinanza, allegata al fascicolo processuale (cfr. verb. ud. citata, Vol. III, F. 214 - 221), di cui si trascrive il dispositivo:

"1) ammette l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel dibattimento davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, indicati in motivazione alla lettera B) n. 1 e 2, da Ferrante G. B., Gangi Calogero, Scarantino Vincenzo, Onorato Francesco, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Onorato Calogero, Lo Forte Vito, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore e dei consulenti Cabrino, Vassale, Egidi e Delogu;

FL

2) ammette l'acquisizione della lettera dell'Alitalia del 15.2.1996 e dei biglietti dei voli effettuati da Randazzo Salvatore, Scotto Gaetano e Scotta Gaetano, nonché dei tabulati delle telefonate effettuate in entrata e uscita dal cellulare in uso a Ferrante G. B.;

3) dichiara la nullità dell'esame reso nel primo grado di questo giudizio da Andriotta Francesco per le ragioni indicate in motivazione e dispone la rinnovazione dell'atto e l'audizione di Andriotta Francesco secondo le norme che regolano la prova testimoniale;

4) ammette l'esame, a norma dell'art. 210 c.p.p., di Anzelmo Francesco Paolo, Brusca Giovanni, La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Cannella Tullio, Calvaruso Antonino e Galliano Antonino;

5) ammette l'audizione di Romano Maurizio sulle circostanze dedotte dal difensore di Scotto Pietro;

6) respinge, nei limiti di cui in motivazione, le eccezioni di nullità e le altre richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzate dalle parti;

7) riserva la decisione sulle rimanenti richieste non oggetto di esame in questa ordinanza".

Il dispositivo è stato corretto, nella stessa udienza, con "la cancellazione del nome di Onorato Calogero nell'elencazione dei nomi... in quanto detto nominativo è stato duplicato erroneamente rispetto a quello di Onorato Francesco già citato nello stesso elenco" (cfr. verb. ud. citata, Vol. III, F. 214).

Il Procuratore Generale ha, quindi, richiesto, per la complessità del processo, la sospensione dei termini di custodia cautelare, a norma dell'art. 304 cpv. c.p..

La Corte, sentiti i difensori degli imputati che si sono rimessi alla decisione del collegio, ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per tutta la durata del processo ed ha rinviato al 31.10.1997 per l'audizione di Andriotta Francesco.

All'udienza del 31.10.1997 Andriotta Francesco non è comparso perché fruiva di un permesso premio per quattro giorni dal 30.10.1997.

Il Procuratore Generale ha chiesto l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni testimoniali rese il 16.10.1997 dall'Andriotta nel dibattimento davanti la Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del processo n. 9/96 R.G. Assise (c.d. D'Amelio bis) e la revoca dell'ammissione della prova testimoniale, non apparendo più necessaria l'audizione del teste.

FC

I difensori non si sono opposti all'acquisizione del documento richiesto dal Procuratore Generale ma hanno insistito nella richiesta di esaminare il teste.

I difensori di Scotto Pietro e Profeta Salvatore hanno, inoltre, sollevato l'eccezione di nullità del verbale nella parte in cui al teste erano state contestate dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado di questo processo, dichiarate nulle con l'ordinanza del 26.9.1997.

La Corte si è riservata di decidere dopo la lettura del verbale (anche al fine di valutare l'eccezione di nullità) ed ha rinviato il processo per la prosecuzione dell'istruzione al 26.11.1997.

La Corte, nell'udienza del 26.11.1997, ha disposto, su eccezione del difensore di Scotto Pietro, l'estromissione della parte civile "SO.GE.SI." che non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del 27.1.1996 con la quale gli imputati non erano stati condannati al risarcimento del danno in favore della stessa "SO.GE.SI." (cfr. ordinanza citata, Vol. IV, F. 7).

Il Procuratore Generale ha prodotto i verbali delle dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore il 13 e il 14.10.1997, da Cannella Tullio il 17.10.1997 e da Calvaruso Antonio il 18.10.1997 davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "D'Amelio bis" ed ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale era stato ammesso l'esame del Cannella e del Calvaruso (rinunciando alla richiesta di revoca di audizione di Cancemi Salvatore per l'opposizione dei difensori degli imputati che avevano, invece, aderito alla rinuncia all'audizione del Cannella e del Calvaruso).

Il difensore di Scotto Pietro ha prodotto la cartella clinica di Passavanti Maruzza ed ha chiesto la acquisizione d'ufficio dello stato di famiglia di Randazzo Salvatore.

La Corte ha rigettato l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore, a norma dell'art. 238 comma quarto c.p.p. (cfr. verb. ud. 26.11.1997, trascrizioni, pag. 60) e si è riservata sulle rimanenti richieste di acquisizione probatoria, formulate dal Procuratore Generale e dal difensore dell'imputato Scotto Pietro; è stato, quindi, esaminato il teste Romano Maurizio e il processo è stato rinviato alle udienze del 7, 8, 9 e 10.2.1998 presso l'aula bunker di Genova per l'audizione di Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino e Galliano Antonino.

La Corte, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 24.12.1997, ha disposto l'audizione dei collaboratori suindicati presso l'aula bunker di Milano per i giorni

FG

11,12,13 e 14.2.1998, e non già presso quella di Genova, per ragioni di sicurezza (cfr. ordinanza citata, vol. IV, F. 645 - 646).

Il Procuratore Generale, nell'udienza dell'11.2.1998, ha chiesto l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da Cannella Tullio il 17.10.1997, da Calvaruso Antonio il 18.10.1997 (già richieste il 26.11.1997), da Galliano Antonino il 3.12.1997 e da La Marca Francesco e Grigoli Salvatore il 4.12.1997 davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "D'Amelio bis"; acquisizione cui si è opposto il difensore di Orofino Giuseppe.

Il difensore di Scotto Pietro, dopo l'esame di Cancemi Salvatore, ha chiesto di produrre il verbale di confronto del 13.1.1995 tra il Cancemi e Scarantino Vincenzo.

Il difensore di Orofino Giuseppe, a sua volta, ha chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore il 13 e il 14.10.1997 (già chiesta dal Procuratore Generale il 26.11.1997).

La Corte ha acquisito i verbali delle prove assunte davanti la Corte di Assise di Caltanissetta, riservandosi sulla richiesta di acquisizione del verbale di confronto eseguito nella fase delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento c.d. "D'Amelio bis" (cfr. ordinanza citata, Vol. V, F. 390).

Nell'udienza del 12.2.1998 il difensore di Scotto Pietro ha chiesto l'acquisizione di un certificato attestante i periodi di detenzione di Gioè Antonino e ha riproposto la richiesta di acquisizione dei verbali di confronti formulata nella precedente udienza.

Nell'udienza del 13.2.1998 è stato acquisito, sull'accordo di tutte le parti e degli imputati, il verbale delle dichiarazioni rese da Galliano Antonino il 3.12.1997 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta.

I difensori degli imputati hanno, quindi, richiesto l'acquisizione del verbale di confronto tra Di Matteo Mario Santo e Scarantino Vincenzo eseguito il 13.1.1995 nella fase delle indagini preliminari relative al c.d. processo "D'Amelio bis"; all'acquisizione si è opposto il Procuratore Generale che ha insistito nell'audizione di Di Matteo Mario Santo.

Su quest'ultima richiesta istruttoria la Corte si è riservata.

Nelle udienze dall'11 al 13.2.1998 sono stati esaminati Cancemi Salvatore (udienza dell'11.2.1998), La Barbera Gioacchino (udienza del 12.2.1998) e Galliano Antonino (udienza 13.2.1998).

FC

Di Matteo Mario Santo (che avrebbe dovuto essere esaminato il 13.2.1998) ha dedotto una temporanea difficoltà a sottoporsi all'esame a causa della particolare situazione individuale e familiare.

La Corte ha, quindi, rinviato al 24.2.1998 presso l'aula "Costa" di Caltanissetta.

In questa udienza il difensore di Scotto Pietro ha formulato altre richieste istruttorie ed ha depositato una memoria (che è allegata al fascicolo processuale) con la quale ha insistito nelle precedenti istanze ed ha chiesto: 1) l'acquisizione dei tabulati relativi ai telefoni cellulari in uso a Ganci Stefano, Ganci Domenico, Cannella Cristoforo, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni e Gioè Antonino, limitatamente al periodo compreso tra l'1.6.1992 e il 19.7.1992; 2) l'acquisizione del decreto di citazione a giudizio di Brusca Giovanni nell'ambito del processo Agrigento ed altri al solo fine di dimostrare la data degli omicidi ai danni di Milazzo Vincenzo e Bonomo Antonella; 3) l'accertamento dell'esistenza di linee telefoniche inattive nell'armadio di zona 49; 4) l'acquisizione di una planimetria della zona in cui si sarebbe verificato il c.d. "pattugliamento" di cui avevano parlato Cancemi Salvatore, Galliano Antonino e Ferrante Giovan Battista; 5) l'acquisizione di una planimetria della zona della villa di Calascibetta Giuseppe; 6) l'accertamento dello stato di latitanza di Calascibetta Giuseppe dal dicembre del 1989 all'epoca della strage; 7) l'acquisizione della cartella clinica di Passavanti Maruzza e dei certificati di nascita e di matrimonio di Randazzo Salvatore; 8) l'acquisizione delle relazioni autoptiche sui cadaveri di Lucera Luigi e Lucera Santo sui quali aveva riferito Scarantino Vincenzo (cfr. nota citata e documenti prodotti, allegati al verbale d'udienza del 24.2.1998, vol. VI, F. 8 - 140).

Il difensore di Profeta Salvatore ha chiesto l'esame di Abate Orazio.

Il difensore di Orofino Giuseppe ha chiesto un esperimento giudiziale ai fini di accertare "la compatibilità delle versioni dei vari collaboranti con il tragitto indicato dall'autista del dott. Borsellino" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 31 -32).

Il Procuratore Generale ha chiesto un termine per esame; la Corte ha concesso il termine richiesto ed ha rinviato alle udienze del 25, 26 e 27 Marzo 1998 per l'audizione, tramite il sistema della teleconferenza, di Anzelmo Francesco Paolo, Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo, Cannella Tullio e Calvaruso Antonino.

La Corte, con ordinanza del 25.3.1998, ha disposto il rinvio del processo alle udienze del 27, 28 e 29.4.1998 presso l'aula bunker di Genova (cfr. ordinanza citata, anche per le disfunzioni del sistema di collegamento a distanza, vol. VII, F. 414).

Con successiva ordinanza del 18.4.1998, pronunciata fuori udienza, la Corte ha disposto che le udienze, nei giorni già fissati, si svolgessero presso l'aula della Corte di Appello di Caltanissetta e non già presso l'aula bunker di Genova ed ha disposto la traduzione in aula degli imputati detenuti per evitare le disfunzioni verificatesi nell'udienza del 25.3.1998 (cfr. ordinanza citata, vol. IX, F. 3 - 5).

Nell'udienza del 27.4.1998 è stato esaminato l'imputato di reato connesso Anzelmo Francesco Paolo.

Il Procuratore Generale ha rinunciato alla richiesta di audizione di Cannella Tullio (che non si è presentato nella località prescelta per essere esaminato) ed ha chiesto di produrre i verbali delle dichiarazioni rese da Anzelmo Francesco Paolo il 2.6.1997 e da Cannella Tullio il 17.10.1997 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 9/96 R.G. Assise (c.d. D'Amelio bis).

I difensori degli imputati si sono associati alla rinuncia del Procuratore Generale di esame di Cannella Tullio e la Corte si è riservata di decidere.

Nell'udienza del 28.4.1998 il Procuratore Generale e i difensori hanno rinunciato all'esame di Calvaruso Antonio; non si è proceduto all'esame di Brusca Giovanni, essendo costui impedito per motivi di salute (cfr. verb. ud. citata, Vol. X, F. 312).

Nell'udienza del 29.4.1999 l'imputato di reato connesso Di Matteo Mario Santo ha dichiarato "di essere disposto a rispondere alle domande che gli verranno poste in questo processo ma solo dopo essere stato inserito nel programma di protezione" (cfr. verb. ud. citata, Vol. X, F. 346).

La Corte, atteso l'impedimento di Brusca Giovanni e permanendo l'impedimento temporaneo di Di Matteo Mario Santo, ha rinviato alle udienze del 28 e 29.5.1998 per l'esame dei suddetti imputati di reato connesso ed ha fissato la prosecuzione al 30.5.1998 per l'eventuale esame di Cannella Tullio.

Nell'udienza del 28.5.1998 - dopo che il Procuratore Generale e i difensori degli imputati hanno rinunciato all'esame di Cannella Tullio ed hanno reiterato la richiesta di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal Cannella e la Corte ha disposto la revoca della citazione del Cannella per l'udienza del 30.6.1998 - è stato esaminato Brusca Giovanni.

FC

Nell'udienza del 29.5.1998 è stato esaminato Di Matteo Mario Santo; quindi il difensore di Scotto Pietro ha prodotto il verbale di confronto tra Scarantino Vincenzo e Di Matteo Mario Santo del 13.1.1995 (già acquisito nel processo c.d. "D'Amelio bis") di cui la Corte, sull'accordo di tutte le parti, ha disposto l'acquisizione " (cfr. verb. ud. citata, Vol. XI, F. 206 - 207).

Lo stesso difensore ha depositato una memoria illustrativa delle richieste istruttorie formulate in precedenza; ha insistito in tutte le istanze istruttorie ed ha chiesto: 1) l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese il 17.4.1998 dal teste Maniscaldi Vincenzo davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "D'Amelio bis"; 2) la nota, relativa all'elaborazione del traffico dei telefoni cellulari in uso a Cannella Cristoforo, Ganci Domenico, Ganci Stefano e Cannistraro Provvidenza, redatta il 10.10.1996 dal gruppo investigativo "Falcone-Borsellino"; 3) l'esame di Ferrante Giovan Battista, con rinuncia all'esame di tutti gli altri collaboratori di giustizia; 4) l'acquisizione della registrazione della conversazione tra Di Matteo Mario Santo e Castellese Francesca; 5) l'ammissione dei confronti tra Scarantino Vincenzo e Di Matteo Mario Santo, Scarantino Vincenzo e La Barbera Gioacchino; Scarantino Vincenzo e Cancemi Salvatore; Scarantino Vincenzo e Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo e Brusca Giovanni.

Il difensore di Profeta Salvatore ha chiesto l'esame di Scarantino Vincenzo.

Il Procuratore Generale ha chiesto l'esame di Di Carlo Francesco e di Camarda Michelangelo, imputati di reato connesso (cfr. verb. ud. citata, Vol. XI, F. 208 - 211).

La Corte si è riservata la decisione ed ha rinviato all'udienza del 2.6.1998.

In questa udienza la Corte ha pronunciato l'ordinanza con la quale ha deciso sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, disponendo:

1) l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel dibattimento davanti la Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del processo n.9/96 R.G. Assise (D'Amelio bis), dagli imputati di reato connesso Cancemi Salvatore (udienze del 13 e del 14.10.1997), Anzelmo Francesco Paolo (udienza del 2.6.1997), Cannella Tullio (udienza del 17.10.1997), Calvaruso Antonino (udienza del 18.10.1997), Grigoli Salvatore e La Marca Francesco (udienza del 4.12.1997), nonché dal teste Maniscaldi Vincenzo (udienza 17.4.1998);

FC

2) l'acquisizione dei tabulati relativi ai telefoni cellulari di Cannella Cristoforo, Ganci Domenico, Ganci Stefano, Di Matteo Andrea, Di Matteo Mario Santo, Gioè Anna e La Barbera Gioacchino;

3) l'acquisizione, ai soli fini indicati nella parte motiva dell'ordinanza, della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Brusca Giovanni ed altri per il duplice omicidio di Milazzo Vincenzo e Bonomo Antonella;

4) l'acquisizione della cartella clinica di Passavanti Maruzza e del certificato di matrimonio tra Randazzo Salvatore e la Passavanti;

5) l'esame degli imputati di reato connesso Ferrante Giovan Battista, Di Carlo Francesco e Camarda Michelangelo;

6) l'esame dei testi Andriotta Francesco, Campo Giuseppe, Carmina Calogero, Abbate Orazio, Di Pasquale Pietro e della di lui moglie, nonché di Lo Cascio Giovanni e del maresciallo dei carabinieri di Altofonte;

7) l'acquisizione della planimetria della zona di Palermo, descritta nella parte motiva dell'ordinanza (cfr. ordinanza del 2.6.1998, Vol. XII, F. 9 - 14).

La Corte ha, quindi, rinviato all'udienza del 13.6.1998 per l'esame di Ferrante Giovan Battista, di Abate Orazio e del maresciallo dei carabinieri di Altofonte.

Il 13. 6.1998, dopo l'audizione del Ferrante e l'esame dei testi Di Stasio Ferdinando (maresciallo dei carabinieri di Altofonte) e Abbate Orazio, il Procuratore Generale ha chiesto l'acquisizione della sentenza pronunciata dal Pretore di Palermo - sezione distaccata di Monreale - il 27.8.1993 nella causa civile tra Daidone Francesca e Abbate Orazio, il ricorso per reintegra nel possesso della Daidone e la comparsa di costituzione dell'Abbate; il difensore di Scotto Pietro ha chiesto l'acquisizione d'ufficio di tutto il fascicolo processuale relativo alla controversia civile tra la Daidone e l'Abbate, i verbali delle dichiarazioni rese da Maniscaldi Vincenzo il 16 e il 23.4.1998 nel dibattimento del processo c.d. "D'Amelio bis" e il verbale delle dichiarazioni rese da Ferrante Giovan Battista nel dibattimento del processo n. 29/97 R.G. Assise nei confronti di Agate Mariano ed altri (c.d. "D'Amelio ter").

La Corte ha, quindi, rinviato all'udienza del 18.6.1998 per la prosecuzione dell'istruzione dibattimentale.

Il 18.6.1998 sono stati esaminati i testi Carmina Calogero e Campo Giuseppe (il difensore si è riservato di produrre la copia dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi

FG

in sede di indagini preliminari, utilizzati anche per la contestazione) e l'imputato di reato connesso Camarda Michelangelo Domenico.

Il 23.6.1998 la Corte ha dichiarato utilizzabili tutte le dichiarazioni rese da Andriotta Francesco nel processo c.d. "D'Amelio bis" (comprese, dunque, le contestazioni sulle dichiarazioni rese nel primo grado di questo giudizio); é stato, quindi, esaminato l'Andriotta e il processo è stato rinviato al 6.7.1998.

In questa udienza sono stati esaminati l'imputato di reato connesso Di Carlo Francesco e i testi Messina Claudio, Luca Perricone e Sergio Perricone.

Il difensore di Scotto Pietro ha chiesto l'acquisizione dei tabulati relativi alle telefonate effettuate dalle carceri inglesi nelle quali era stato detenuto il Di Carlo e l'audizione della moglie del Di Carlo (cfr. verb. ud. citata, Vol. XIII, trascrizioni, pag. 71 - 74).

Nella successiva udienza del 20.7.1998 il difensore di Scotto Pietro ha chiesto un sopralluogo sulle zone di Palermo dove era stato effettuato "il pattugliamento" e dove era situata la villa Calascibetta; ha insistito nella richiesta di esperimento dei confronti e, in via subordinata, ha fatto istanza di acquisire i verbali dei confronti già effettuati nella fase delle indagini preliminari tra Scarantino Vincenzo, Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino; ha insistito, infine, nella richiesta di effettuare i confronti tra Scarantino Vincenzo e Brusca Giovanni, nonché tra lo stesso Brusca e il Di Matteo.

Il Procuratore Generale non si è opposto alla produzione dei verbali di confronto eseguiti nella fase delle indagini preliminari, si è rimesso alla Corte in ordine alla richiesta della perizia; ha chiesto, invece, il rigetto delle altre istanze istruttorie.

Sono stati, quindi, esaminati i testi Di Pasquale Pietro, Lauria Maria e Lo Cascio Giovanni.

Nella successiva udienza del 22.7.1998 il Procuratore Generale ha chiesto l'esame di Sparacio, titolare dell'officina meccanica, situata in Palermo, via A. Lo Bianco e il difensore di Profeta Salvatore ha chiesto l'audizione di Vecchi Giovanni.

La Corte ha pronunciato l'ordinanza con la quale ha disposto l'acquisizione, a norma dell'art. 238 comma quarto c.p.p., dei verbali dei confronti eseguiti nella fase delle indagini preliminari; ha disposto i confronti tra Scarantino Vincenzo e Brusca Giovanni e tra quest'ultimo e Di Matteo Mario Santo, nonché l'audizione del titolare dell'officina meccanica (Sparacio) cui aveva fatto riferimento il teste Di Pasquale Pietro; ha disposto la perizia richiesta dai difensori ed ha, infine, rigettato le altre richieste per le ragioni illustrate nella parte motiva dell'ordinanza (cfr. ordinanza citata, Vol. XV. F. 517).

FC

Il processo è stato, quindi, rinviato all'udienza del 24 e 25.9.1998 per l'effettuazione dei confronti ammessi dalla Corte.

Il 24.9.1998 è stata depositata la perizia eseguita dagli ingegneri Cataldo Pilato e Filippo Maria Vitale; è stato poi effettuato il confronti tra Scarantino Vincenzo e Brusca Giovanni; quindi, su richiesta del difensore di Scotto Pietro, cui non si sono opposti né il Procuratore Generale né gli altri difensori, si è proceduto all'esame di Scarantino Vincenzo.

Il Procuratore Generale ha chiesto un termine per l'esame e il controesame di Scarantino Vincenzo.

Il 25.9.1998 si è proceduto al confronto tra Brusca Giovanni e Di Matteo Mario Santo; il processo è stato, quindi, rinviato al 19.10.1998 per la prosecuzione dell'istruzione dibattimentale.

Nell'udienza del 19.10.1998 il difensore di Orofino Giuseppe ha chiesto l'acquisizione della informativa n. 501/98 del 3.10.1998 del gruppo "Falcone-Barsellino" e delle indagini preliminari effettuate in seguito all'informativa ed ha fatto riserva di produzione dell'interrogatorio reso da Scarantino Vincenzo al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il 2.9.1998 nel proc. 409/94 R.G.N.R., dell'interrogatorio reso dallo stesso Scarantino davanti la Corte di Assise di Caltanissetta il 15.9.1998 nel processo c.d. "D'Amelio bis" e di una lettera inviata dallo Scarantino nel Dicembre del 1997 al Presidente della Corte di Assise; richieste alle quali si sono associati gli altri difensori e non si è opposto il Procuratore Generale e su cui la Corte si è riservata di decidere (cfr. verb. ud. citata, Vol. XVII, F. 32 - 33 e, per i documenti, F. 254 - 374).

L'istruzione dibattimentale è, quindi, proseguita con l'esame del teste Sparacio Vincenzo e l'audizione di Scarantino Vincenzo.

Nell'udienza del 29.10.1998 i difensori degli imputati hanno chiesto di produrre tutti gli interrogatori resi da Scarantino Vincenzo nella fase delle indagini preliminari (già prodotti dal Pubblico Ministero nel c.d. "Borsellino bis" nell'udienza del 23.10.1998 ed acquisiti, in quel processo, con il consenso di tutte le parti), il verbale di confronto, effettuato nella fase delle indagini preliminari tra Scarantino Vincenzo e Mannoia Marino Francesco e la missiva del 2.12.1997 (cfr. verb. ud. citata, Vol. XVII, F. 177 e trascrizioni, pag. 3- 4).

FG

I difensori hanno, inoltre, depositato una memoria con la quale hanno chiesto l'ammissione di nuove prove in seguito alla "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. citata, Vol. XVII, F. 182 - 192).

La Corte, sentito il Procuratore Generale, ha disposto l'acquisizione della missiva ed ha rinviato la decisione sulle altre istanze istruttorie al 3.11.1998, avendo il rappresentante della pubblica accusa chiesto un termine per l'esame delle richieste istruttorie avanzate dai difensori degli imputati.

Il 3.11.1998 il Procuratore Generale ha formulato il proprio parere e il 4.11.1998 la Corte ha pronunciato l'ordinanza di cui si trascrive il dispositivo:

"Ammette l'acquisizione delle prove di cui ai superiori punti 1 (verbale relativo alle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici Cabrino, Vassale, Egidi e Delogu), 2 (accertamento del periodo di detenzione di Gioè Antonino, 3 (verbale del 28.5.1998 relativo alle dichiarazioni rese da Ferrante G. B.), 6 (verbali del 16.4.1998 e del 23.4.1998, relativi alle dichiarazioni rese da Maniscaldi Vincenzo e nota del 10.10.1996 della Questura di Palermo), 8 lett. C (nomina dei difensori di Andriotta Francesco del 10.4.1998), 11 lett. A (audizione della teste Cannata e di Scarantino Rosario), 11 lett. D (audizione dei direttori delle carceri di Venezia, Roma Rebibbia e Savona) 11 lett. E (audizione del commissario di P.S. di Roma Termini Angeloni) e 11 lett. P (audizione del parroco di San Michele di Sassuolo). Rigetta tutte le altre richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzate dalle parti" (cfr. ordinanza citata, allegata al verbale d'udienza del 4.11.1998, Vol. XVIII, F. 424 - 431).

Nella successiva udienza del 13.11.1998 il difensore di Scarantino Vincenzo ha prodotto le copie degli interrogatori e di altri documenti, cui aveva fatto cenno l'imputato nel corso del confronto con Brusca Giovanni (cfr. verb. ud. citata, Vol. XVIII, trascrizioni, pag. 7 - 8).

Nell'udienza del 14.11.1998 sono stati esaminati i testi Straffi Gabriella e Frontirrè Francesco; quindi la Corte, sentito il parere del Procuratore Generale, ha ammesso, a norma dell'art. 238 quarto comma c.p.p., i verbali degli interrogatori resi da Scarantino Vincenzo nella fase delle indagini preliminari e, a norma dell'art. 238 cpv. c.p.p., i verbali degli interrogatori resi il 15.9.1998 e il 14 e 23.10.1998 nel processo c.d. "D'Amelio bis", nonché il verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Padre Neri Giovanni nell'ambito di quel processo; è stata, altresì, disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dal difensore di Scarantino Vincenzo, rivestendo costui la

FC

qualità di parte appellata per gli interessi civili e, ai fini di stabilire la provenienza dei documenti, è stata disposta l'audizione di Scarantino Vincenzo.

L'istruzione dibattimentale è proseguita nelle udienze del 24 e del 28.11.1998 con l'esame di Scarantino Vincenzo, dell'imputato di reato connesso Scarantino Rosario, del testi Don Ermes Macchioni (parroco di Sassuolo), Barbera Maurizio Renzo e Cannata Maria Antonietta (ud. 24.11), Angeloni Ugo; Mattei Fabrizio; Michele Ribaudo.

Nell'udienza del 22.12.1998 il difensore di Scotto Pietro ha prodotto il verbale di confronto tra Mannoia Marino Francesco e Scarantino Vincenzo; quindi la Corte ha deciso sulle altre richieste istruttorie formulate dalle parti, rigettando, perché ritenute superflue ai fini della decisione, le richieste volte ad ottenere l'audizione di Di Marco Domenico, una perizia grafica sui c.d. "segnalibro" inseriti nei documenti prodotti dal difensore di Scarantino Vincenzo e un accertamento sull'attività di tutela prestata da Mattei Fabrizio e Ribaudo Michele dall'Ottobre del 1994 al Maggio del 1995 in favore di Scarantino Vincenzo (cfr. ordinanza citata allegata al verbale d'udienza del 22.12.1998,

Nell'udienza del 13.1.1999 il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento ed il processo è stato rinviato al 15.1.1999, udienza nella quale ha formulato le conclusioni, come riportate nel relativo verbale, il Procuratore Generale; il 16.1.1999 hanno formulato le conclusioni i difensori delle parti civili, avv. Giannone, avv. Messineo, avv. Tamburello e avv. Crescimanno che hanno depositato le comparse con la nota spese; ha, altresì, concluso il difensore di Scotto Pietro che ha depositato una memoria.

Nell'udienza del 18.1.1999, cui il processo è stato rinviato, hanno formulato le conclusioni i difensori dell'imputato Profeta Salvatore; nella successiva udienza del 19.1.1999 ha formulato le conclusioni il difensore dell'imputato Orofino Giuseppe.

Il processo è stato, quindi, rinviato al 20.1.1999, avendo chiesto il Procuratore Generale di potere replicare.

In questa udienza, dopo la rinuncia alla replica da parte del Procuratore Generale, la Corte si è ritirata in camera di consiglio per deliberare, rimanendovi sino al 23.1999, giorno in cui è rientrata in aula ed il Presidente ha dato pubblica lettura del dispositivo, allegato al fascicolo processuale.

FG

CAPITOLO II

RICOSTRUZIONE DEL FATTO

1. Alle ore 16,58 del 19.7.1992 un'esplosione in via Mariano D'Amelio causò la morte del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta (Catalano Agostino, Limuti Vincenzo, Traina Claudio, Loi Emanuele e Cusina Eddie Walter), il ferimento di numerose persone, la distruzione e il danneggiamento di quaranta autovetture e di alcuni immobili.

Il sovrintendente Vergara Raffaele - recatosi sul luogo, nell'immediatezza della esplosione (circa mezz'ora dopo) e quando già la zona era stata chiusa al pubblico, per eseguire i rilievi fotografici e una planimetria - ha così descritto il quadro che gli si è presentato: "C'era un macello e c'era una strada di 50 - 60 metri all'incirca disseminata di lamiere, vetri, calcinacci, tufo e, oltre, diciamo ai morti, quasi un 50 - 60 macchine in parte sventrate, in parte danneggiate, in parte, non so come... schiacciate... E davanti allo stabile dove abitava il giudice" (si tratta, in realtà, dell'abitazione della sorella del dott. P. Borsellino) "c'era un piccolo incavo nel manto stradale, poteva essere un metro e mezzo di diametro circa, due metri" (cfr. verb. ud. 17.11.1994, pag. 3 - 4).

I fascicoli dei rilievi tecnici e fotografici danno conto dei frammenti ritrovati nell'immediatezza, in una situazione in cui - c'erano già i vigili del fuoco che prestavano i primi soccorsi a persone "rimaste intrappolate in casa" e la strada era ricoperta da "uno strato di calcinacci, tufo, serrande, vetri, pezzi di lamiera" - non era possibile raccogliere tutti i reperti esistenti (cfr. rilievi tecnici, fotografici e planimetria, tra gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento nel primo grado del giudizio, vol. II, F. 452 - 620; cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 13 - 15 e 17, dichiarazioni di Vergara Raffaele il quale, nel sostenere l'impossibilità di avere potuto operare una repertazione completa il 19.7.1992, ha affermato "Sì, noi abbiamo... sarebbe come dire? Essere un po' presuntuosi").

Un gruppo di consulenti tecnici, composto dal colonnello Vassale Roberto, dal dott. Renzo Cabrino, dal dott. Delogu Giovanni e dal perito chimico Egidi Paolo, fu incaricato dai magistrati inquirenti di effettuare prima un sopralluogo nella zona di scoppio e poi di eseguire una consulenza tecnica.

I consulenti accertarono che il cratere - a forma di calotta sferica, del diametro di 2300 mm. x 2150 mm. e della profondità di 340 mm. - era stato formato da una carica esplosa non a contatto del manto stradale:

Essi formularono questa ipotesi sia perché la superficie non presentava "demolizioni talmente combinate degli strati di terreno da far pensare ad una carica appoggiata allo stesso" sia perché gli orli del cratere erano "particolarmente stondati" sia perché sul muretto vicino al cratere le tracce di schegge "si presentavano in posizione orizzontale quasi": tutto ciò dimostrava che la carica aveva un baricentro "piuttosto alto" (cfr. verb. ud. 23.11.1994, pag. 7 e verb. ud. 24.11.1994, pag. 43 - 44, dichiarazioni nel dibattimento di primo grado; cfr., anche, verb. ud. 7.1.1997, pag. 20 - 24, dichiarazioni rese davanti la corte di Assise nel processo c.d. "Borsellino bis" ed acquisite in questo grado del giudizio).

Alle ore 11,00 del 20.7.1992 i consulenti, dopo avere steso una mappa della zona, iniziarono la raccolta dei reperti finalizzata alla ricerca del "contenitore" dell'esplosivo; alle ore 13,00-13,30 essi trovarono, "pressappoco al centro della carreggiata" e vicino a una Fiat Croma azzurra (una delle autovetture di scorta), "un motore di un'autovettura piuttosto demolito", annerito e sporco di olio che usciva dalla testata, certamente "lesionato" (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 8 - 9 e verb. ud. 7.1.1997, pag. 26 - 28).

L'ispettore Egidi con un batuffolo di cotone pulì la superficie del motore dove viene stampigliato il numero di matricola, servendosi di acetone e poté rilevare il numero di matricola del motore.

Fu, inoltre, accertato che il motore rinvenuto non apparteneva a nessuna delle autovetture posteggiate in via D'Amelio (essendo queste tutte munite dei relativi propulsori e cioè dei motori), sicché trovò conferma l'ipotesi, originariamente formulata, che si trattasse del motore dell'autobomba (cfr., anche verb. ud. 24.11.1994, pag. 32 - 34, luogo in cui il dott. Cabrino ha ribadito che "tutte le auto che erano in via D'Amelio, comprese quelle più rovinate come la Marbella, la Panda e le altre vicine al punto di scoppio" avevano il motore e che "la Marbella e la Fiat Panda non avevano danni sufficienti del tipo corrispondente ad una carica che aveva determinato i danneggiamenti presenti in tutta la scena della esplosione").

Attraverso l'aiuto di tecnici, inviati dallo stabilimento della Fiat di Termini Imerese (e, in particolare, del tecnico Bellomonte Ciro), si poté stabilire che il motore apparteneva a una Fiat 126.

Ha, infatti, dichiarato l'ispettore Egidi: "venuto lì sul posto" (il tecnico) "ci ha confermato che era un motore bicilindrico di una Fiat 126" (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 9 - 11 e verb. ud. 7.1.1997, pag. 36 - 38).

La ricerca fu, quindi, indirizzata - con l'aiuto del tecnico Bellomonte Ciro - al ritrovamento di frammenti appartenenti a questa autovettura e proseguì per tutto il pomeriggio del 20.7.1992 (sulla metodologia della ricerca effettuata partendo dal punto di scoppio verso la zona circostante cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 17 e 24 - 26 e verb. ud. 7.1.1997, pag. 38 - 40 e 44 - 46).

Nella stessa area in cui fu rinvenuto il blocco motore (tra una Fiat Uno, la Croma azzurra e una Giulietta) furono anche ritrovate la marmitta e la sospensione destra della Fiat 126 (cfr. verb. ud. 7.1.1997, pag. 41 - 42).

Nel "cratere" furono trovati "pezzi di balestra e tutto quello che sta nella parte inferiore dell'autovettura in corrispondenza del portabagagli" (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 28 e verb. ud. 7.1.1997, pag. 53).

I reperti della Fiat 126 sono stati fotografati dai consulenti tecnici (cfr. relazione, depositata il 19.1.1993, con allegati rilievi fotografici, acquisiti - nella non opposizione delle parti - nel dibattimento di primo grado con ordinanza pronunciata nell'udienza del 23.11.1994: cfr. verb. ud. citata, pag. 94 e 95).

Fu, inoltre, rinvenuta - intorno alle ore 18,00 dello stesso pomeriggio - una targa sotto il vanobagagli di un'Alfa Romeo Giulietta, nel tratto antistante il porticato del palazzo del numero civico 68 di via M. D'Amelio; la targa venne consegnata al responsabile del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 13 - 14; verb. ud. 24.11.1994, pag. 46 in cui il dott. Egidi ha precisato che, rinvenuta la targa "una volta repertata la abbiamo estesa con una pinza, l'abbiamo allargata e resa com'è originariamente; l'abbiamo pulita ed abbiamo letto la numerazione" e verb. ud. 7.1.1997, pag. 46 - 47).

Furono, infine, rinvenute - quel pomeriggio - due schede elettroniche (una ricevente e una di decodifica che facevano parte di un apparato ricevente e di sistema trasmittente, prodotti dalla TELCOMA di Treviso) che, assieme ai cavi di antenna - che saranno

FG

rinvenuti nei giorni successivi - dimostravano l'impiego di un radiocomando (cfr., anche, verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 19, 77, 82 - 86 e 90 - 93).

L'operazione continuò anche l'indomani e proseguì - con l'intervento pure della "F.B.I." - sino al 24.7.1992; furono ritrovati altri reperti della Fiat 126 tra cui - nell'area verde denominata dai consulenti "giardino incolto" e a ridosso del muro perimetrale alle spalle dell'edificio di via M. D'Amelio - un frammento della parte alta della portiera destra che imprigionava un tratto di cavo di antenna; furono anche trovati, sotto le macerie della guardiola, un tratto di antenna radio e, nella scala che conduce all'ingresso principale dell'edificio del n. 19 di via M. D'Amelio, un altro pezzo di antenna con uno spinotto.

Fu trovata gran parte dei frammenti appartenenti alla parte posteriore della Fiat 126, riferibili sia alla carrozzeria sia alla parte meccanica; dai frammenti si poté risalire al colore dell'autovettura.

Ha, infatti, affermato il colonnello Vassale: "Apparve subito evidente il colore, si trattava di un colore bordeaux, e di questi pezzi ne trovammo tantissimi di colore bordeaux" (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 26; cfr., anche, verb, ud, 24.11.1994, pag. 17 - 18, luogo in cui il dott. Cabrino, su domanda di un difensore, ha precisato che "al di sotto della vernice bordeaux non c'era nessun altro strato di vernice", che l'esplosione, ove ci fossero stati degli "stati sovrapposti" di vernice, ne avrebbe provocato il distacco e che non c'era alcuna vernice bianca; pag. 36 in cui il dott. Cabrino ha ribadito che non vi erano "due strati di vernice di colore diverso" ma non era possibile accertare se l'autovettura fosse stata "riverniciata" con lo stesso colore).

Tutto il materiale rinvenuto fu messo in sacchi e trasportato nella sede della polizia scientifica; i "pezzi" consistenti della Fiat 126, rinvenuti dai consulenti, furono il motore, il cambio, tratti di balestre, le ruote, la marmitta e i mozzi (cfr. verb. ud. 7.1.1997, pag. 59).

I frammenti della Fiat 126 vennero, poi, trasferiti a La Spezia dove, con l'aiuto di Bellomonte Ciro, fu ricostruita l'autovettura usata come autobomba.

Ha, infatti, affermato il colonnello Vassale: "A La Spezia, dopo averli esaminati nel dettaglio e sempre con l'aiuto del tecnico della Fiat, si ricostruì, per quanto era possibile, la 126 autobomba. Abbiamo organizzato un telaio, con dimensioni uguali a quelle della 126, e su questo telaio abbiamo riportato tutti i pezzi nella posizione

originale ed è risultato, come poi vedremo, che buona parte della macchina era stata distrutta" (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 26 - 27).

Non furono repertate schegge di metallo ripetitive non riconducibili alla Fiat 126 o involucri di contenitori metallici " (cfr. verb. ud. 24.11.1994 citata, pag. 75).

In relazione all'esplosivo impiegato i consulenti, dopo avere descritto le operazioni di raccolta dei frammenti più vicini al punto di scoppio (e, quindi, più significativi per le analisi tendenti ad accertare il tipo di esplosivo impiegato), della loro conservazione attraverso appositi lavaggi e delle analisi (cromatografia a fase liquida ad alta efficienza e gascomatografia con rivelazione spettrometrica di massa) eseguite sia presso la polizia scientifica sia in un laboratorio inglese di Scotland Yard, hanno concluso per la presenza certa di pentrite, T4 e tritolo (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 27 - 30 e 36, luogo in cui il consulente Delogu afferma: "...noi riteniamo che la stragrande quantità di esplosivo fosse costituita o da un unico tipo di esplosivo che contenesse pentrite e T4 o da esplosivo che contenesse pentrite, altro esplosivo che contenesse T4 in massima parte e poca quantità di tritolo").

Pentrite e T4 si trovavano nell'esplosivo "Semtex-H" di fabbricazione cecoslovacca; erano utilizzati per esplosivi plastici prodotti all'estero e acquistati in Italia da forze militari (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 37 - 38 e 65 - 72).

Esplosivo "Semtex" fu trovato nella villa di Rieti di Pippo Calò, in un deposito di San Giuseppe Iato e in un altro deposito in contrada "Malatacca" (cfr. verb. ud. 7.1.1997 citata, pag. 89).

Non è stato possibile accertare se nella strage di via M. D'Amelio fosse stato impiegato il "Semtex" o fossero stati usati due esplosivi (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 38 e consulenza tecnica, pag. 80).

Il sistema di innescamento dell'esplosivo era il solito: una ricevente che chiudeva un circuito a cui erano collegati, da una parte, i detonatori e, dall'altra, l'alimentatore.

Chiuso il circuito, i detonatori esplodevano e facevano esplodere il resto della carica (cfr., anche per il sistema di innescamento, consulenza citata, pag. 80 - 81).

Stabilito il tipo di esplosivo impiegato e le specie chimiche contenute nell'esplosivo, i consulenti determinarono il peso della carica dell'autobomba, partendo prima da calcoli teorici (in base al volume del cratere scavato e alla demolizione prodotta nella parete di fronte alla Fiat 126) e facendo, poi, delle prove pratiche per verificare l'esattezza dei calcoli.

FG

I consulenti avevano valutato, a un primo esame, la quantità di esplosivo tra i 50 e i 100 chilogrammi e - in base ai resti del motore e al volume di carica - avevano ipotizzato che l'esplosivo fosse stato messo nel portabagagli della Fiat 126 (anche per questo motivo la ricerca fu indirizzata al ritrovamento di frammenti della parte posteriore dell'autobomba; il portabagagli nella Fiat 126 è nella parte anteriore del mezzo).

I consulenti per determinare con certezza la quantità di esplosivo impiegata nella strage fecero tre prove di scoppio (in due furono utilizzati contenitori metallici a forma di parallelepipedo con 50 e con 75 chilogrammi di esplosivo gelatinato ad alto contenuto di nitroglicerina, un po' inferiore in termini di potenza al C4 e di dirompenza paragonabile al tritolo; nella terza prova di esplosione fu impiegata una Fiat 126 e venne usato un plastico al C4 "di dirompenza praticamente analoga a quello ipotizzato di via D'Amelio": cfr., anche, verb. ud. 23.11.1994, pag. 51 - 52).

Fatto esplodere il contenitore con 50 chilogrammi di esplosivo, si accertò che "il cratere aveva parametri inferiori a quelli di via D'Amelio" (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 48).

La seconda prova, con il contenitore di 75 chilogrammi di esplosivo, fece ottenere parametri vicini a quelli di via D'Amelio.

L'esplosivo fu allora messo in una Fiat 126; il colonnello Vassale ha così descritto la prova: "...allora nella 126 abbiamo posizionato novanta chilogrammi di esplosivo plastico. Alla 126 abbiamo asportato la ruota di scorta, quindi il vano bagagli della 126, come ha detto il capitano Delogu, è venuto ad assumere in sezione longitudinale una forma di L. Questa forma di L ha comportato il convogliamento di parte dell'energia su una retta; retta che similmente in via D'Amelio aveva creato sul fondo del cratere un solco parallelo al cordone del marciapiede ed era una cosa estremamente identificante questo solco, perché di lì se n'è dedotto che anche alla 126 impiegata quale autobomba era stata tolta la ruota di scorta, anche per poter mettere i novanta chili di esplosivo. Nello scoppio abbiamo ritrovato un cratere praticamente sovrapponibile a quello di via D'Amelio con un solco uguale".

E più avanti: "La prova di scoppio oltre che definire il peso di carica, sulla base del cratere ricavato, ha avuto anche lo scopo di esaminare la frammentazione della 126 presa a confronto e alla fine abbiamo mappato, cioè riconosciuto sul terreno, nella zona della prova di scoppio, i frammenti generati dall'esplosione, similmente a quanto avevamo fatto in via D'Amelio, abbiamo trovato il motore ed altre parti e abbiamo

FC

ricostruito un'altra 126 con questi frammenti su un altro telaio ed abbiamo confrontato i due risultati che sono risultati, appunto, sovrapponibili. In particolare i due motori, quello di via D'Amelio e quello inerente a questa prova, praticamente erano uguali in termini di dislocazione, distanza e dislocazione dal punto di scoppio e deformazioni in essi osservati" (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 48 - 50, 53 e 58 - 63; cfr., anche, verb. ud. 24.11.1994, pag. 61 in cui il colonnello Vassale ha precisato che da "un'indagine fatta ieri sera ha fatto emergere" il numero di telaio dell'autovettura impiegata nella prova di scoppio ed ha aggiunto che "il numero è nella stessa posizione osservata in quello di via D'Amelio..." e pag. 77 in cui conferma che il numero di matricola del motore dell'autovettura usata nella prova di scoppio è risultato leggibile dopo l'esplosione; cfr. verb. ud. 7.1.1997, pag. 29 - 30, in cui il dott. Egidi conferma tale circostanza e pag. 100 - 115 e in cui il colonnello Vassale conferma che i dati erano "sovrapponibili" e descrive in termini di perfetta analogia "le demolizioni" riscontrate nell'autobomba usata in via D'Amelio e nella Fiat 126 fatta esplodere con la prova di scoppio).

L'esito delle prove consentì di stabilire "con un intervallo di certezza praticamente sicuro" (secondo l'espressione usata dal colonnello Vassale) che la carica era sui novanta chilogrammi (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 36 - 30) e che l'esplosivo era contenuto nel portabagagli della Fiat 126 da cui era stata tolta la ruota di scorta (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 41 - 42 e verb. ud. 7.1.1997, pag. 95 - 99 anche per la descrizione della forma delle "cariche cave", a forma di L.).

I consulenti hanno, poi, dichiarato che l'esplosivo caricato sulla Fiat 126 ben poteva essere trasportato per le strade della città: il rischio di un'esplosione era costituito soltanto da un incidente stradale grave; i sobbalzi del mezzo non davano nessun rischio (cfr., anche, verb. ud. 24.11.1994, pag. 30 - 32).

Per preparare l'autobomba non occorrevano eccezionali capacità ma erano necessarie e sufficienti le competenze di un "fuochino di cava" e di un elettrotecnico; efficiente, invece, doveva essere la squadra che operava sul posto dell'attentato (cfr. verb. ud. 23.11.1994 citata, pag. 73 - 74, 87 e 105 - 106 e verb. ud. 24.11.1994, pag. 11 - 12, 15 - 16 e 20 - 21; cfr., anche, verb. ud. 7.1.1997, pag. 122 - 123).

2. Sulla base del sopralluogo e delle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici nel giudizio di primo grado e nel dibattimento relativo al c.d. "Borsellino bis" (i cui verbali sono stati acquisiti al processo) devono già ritenersi compiutamente dimostrate - nella esecuzione della strage in via M. D'Amelio - le seguenti circostanze:

1) Fu impiegata un'autobomba e, in particolare, una Fiat 126 di colore bordeaux o rosso scuro.

2) Fu utilizzato o un solo esplosivo contenente pentrite e T4 (il Semtex-H) o due esplosivi di cui uno conteneva pentrite e l'altro conteneva, in massima parte, T4 e - in minima quantità - tritolo.

3) L'esplosivo fu collocato nel portabagagli della Fiat 126 e ne fu impiegata una quantità intorno ai 90 chilogrammi.

4) L'esplosivo caricato sulla Fiat 126 ben poteva essere trasportato per le strade della città: il rischio di un'esplosione era costituito soltanto da un urto violento o da un forte impatto; i sobbalzi del mezzo non davano nessun rischio.

5) Fu utilizzato un radiocomando per provocare l'esplosione (questa circostanza, in particolare e come si vedrà in maniera più approfondita in seguito, ha trovato una precisa conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia).

3. Attraverso il numero di matricola del motore rinvenuto vicino alla Fiat Croma (n. 9406531) si poté risalire all'autovettura utilizzata come autobomba: una Fiat 126 - con il numero di telaio ZFA 126000878619 - che era stata inviata dalla FIAT di Torino all'area di Catania ed era stata poi trasferita alla società "SIRVA S.p.A." di Cefalù.

L'autovettura era stata immatricolata il 25.10.1985 a nome di D'Aguanno Maria e ne era stato denunciato il furto da Valenti Pietrina il 10.7.1992.

L'identificazione dell'autovettura consentirà - come si illustrerà in un successivo capitolo - l'individuazione certa dell'autore e dei mandanti del furto.

4. La targa rinvenuta sotto l'Alfa Romeo portava il numero 878659 e apparteneva alla Fiat 126 di Sferrazza Anna Maria.

Della targa - rinvenuta sotto l'Alfa Romeo - era stato denunciato il furto la mattina del 20.7.1992 da Orofino Giuseppe, titolare - assieme ai cognati Agliuzza - dell'autocarrozzeria situata nella via Messina Marine di Palermo, dove il mezzo si trovava per essere riparato.

FC

5. Appare opportuno esaminare, sin d'adesso anche per maggiore chiarezza espositiva, le questioni sollevate con l'atto di appello dal difensore di Profeta Salvatore in ordine alla nullità della consulenza tecnica eseguita dal dott. Cabrino, dal colonnello Vassale, dal capitano Delogu e dal perito chimico Egidi e alle richieste istruttorie di una nuova perizia esplosivistica e dell'esame del consulente di parte, prof. A. Ugolini.

Le questioni relative alla dedotta nullità della consulenza tecnica sono state già affrontate dalla Corte che ne ha rilevato l'infondatezza con l'ordinanza pronunciata il 26.9.1997.

Si era, in quella sede, osservato che anche per il vigente codice processuale penale vale il principio dell'autonomia delle azioni penali secondo cui le nullità per violazione dei diritti della difesa incidono sul rapporto processuale esclusivamente per quanto concerne la parte nei cui confronti si è verificata la violazione di legge e non nei confronti delle altri parti.

Era stato, inoltre, rilevato che dalla certificazione prodotta dal Pubblico Ministero nel primo grado di questo giudizio era emerso che l'unica persona iscritta nel registro degli indagati, sino al momento del deposito della relazione, era l'imputato Scarantino Vincenzo il quale non ha mai sollevato nel giudizio di primo grado alcuna eccezione di nullità in relazione ad eventuali violazioni del proprio diritto di difesa.

Deve, dunque, essere ribadito anche in questa sede che - avuto riguardo al principio dell'autonomia delle azioni penali a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale indipendente dagli altri - l'eventuale nullità, anche assoluta, concernente una delle parti non può essere estesa alle altre.

Nel caso di specie, la dedotta nullità per violazione del diritto della difesa (omesso avviso ai difensori di Scarantino Vincenzo dell'espletamento delle operazioni tecniche da parte dei consulenti nominati dal Pubblico Ministero) avrebbe potuto determinare la inutilizzabilità della relazione di consulenza nei confronti del solo Scarantino e non degli altri imputati, valendo il principio secondo cui le nullità delle violazioni del diritto di difesa incidono sul rapporto processuale esclusivamente contro la parte nei cui confronti si sia verificata la violazione di legge.

Va, peraltro, rilevato che i difensori di Scarantino Vincenzo non hanno mai sollevato - nel giudizio di primo grado - alcuna eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa: eccezione che, anche per carenza d'interesse, non può essere sollevata dai difensori degli altri imputati.

Si osserva, infine, che nei confronti di Scarantino Vincenzo - il quale non ha proposto appello avverso la sentenza del 27.1.1996 della Corte di Assise di Caltanissetta che lo ha ritenuto responsabile del delitto di strage e degli altri reati contestatigli e lo ha condannato alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e lire 4.500.000 di multa - la sentenza è divenuta irrevocabile, sicché, in questo grado del giudizio, non è proponibile da parte di questo imputato alcuna questione concernente le statuizioni penali e, *a fortiori*, l'eccezione di nullità per violazione del diritto della difesa.

6. Il difensore di Profeta Salvatore ha chiesto l'espletamento di una nuova perizia esplosivistica, deducendo genericamente " un palese stridente contrasto tra i C.T. del P.M. ed il C.T. della difesa circa la sussistenza di due diversi ordigni esplosivi, desumibile e documentata fotograficamente, dalle coeve riprese filmate dei luoghi, da parte della polizia di Stato e della RAI, da posizioni aeree" (così nell'atto di appello, pag. 3).

La Corte, con l'ordinanza del 26.9.1997, ha rigettato la richiesta di esperire una nuova perizia e di riesaminare il consulente di parte così motivando: "Appare superflua una perizia sulle modalità dell'esplosione e l'ordigno impiegato, alla luce del complesso probatorio acquisito in primo grado, attraverso l'audizione dei consulenti del Pubblico Ministero e del consulente di parte prof. Ugolini e potendo il contrasto tra i consulenti essere risolto sulla base delle prove già acquisite in primo grado. Per le stesse considerazioni non può essere accolta la richiesta di audizione del prof. Antonio Ugolini già esaminato dalla Corte di Assise nell'udienza del 25.7.1995".

Va confermata la suddetta ordinanza non essendo necessario, ai fini della decisione, assumere le prove richieste dal difensore di Profeta Salvatore, sulla base delle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado dai consulenti e dei verbali delle dichiarazioni rese dagli stessi consulenti anche nel c.d. "Borsellino bis".

Si deve, poi, osservare che i consulenti del Pubblico Ministero, esaminati nell'udienza del 30.11.1995, hanno escluso l'esistenza di un secondo ordigno (una bombola) che sarebbe stato sistemato - secondo il consulente di parte - vicino all'autovettura Audi 80 e avrebbe provocato la proiezione di schegge contro la parte destra della stessa Audi e verso il corpo di Cusina.

FC

I consulenti hanno rilevato che "una bombola piena di gas liquido non detona, non esplode. Si rompe normalmente dando origine a schegge molto grossolane e soprattutto non determina un cratere sul punto in cui essa è posata" (cfr. verb. ud. citata, pag. 44).
A sostegno della loro tesi i consulenti del Pubblico Ministero hanno portato una prova che non lascia adito a dubbi: la registrazione di un apposito esperimento con una bombola di 10 chilogrammi di gas liquido, innescata con una carica di 160 grammi di C4 plastico.
La prova (registrata su una cassetta) ha dato il seguente risultato: "Abbiamo proceduto all'esplosione. La bombola si è rotta in corrispondenza della carica, il gas è fuoriuscito, si è miscelato con l'aria e poi è bruciato ma nessun cratere è stato originato da questo tipo di ordigno né tanto meno schegge" (cfr. verb. ud. citata, pag. 47).
Gli stessi consulenti hanno, inoltre, messo in rilievo l'inconsistenza della tesi del prof. A. Ugolini, secondo cui sarebbe rimasta integra la base della bombola, osservando che - sprigionandosi l'energia dall'alto verso il basso - l'esplosione avrebbe dovuto necessariamente provocare la disintegrazione della base della bombola.
Non dunque della base di una bombola si trattava ma in realtà di un faro di un'autovettura (della stessa Audi 80).
Gli stessi consulenti hanno, poi, dimostrato che sulla fiancata sinistra dell'Audi 80 vi erano fori di entrata da schegge provocate dall'esplosione della 126 (vi era conficcato un mozzo od un semiasse della 126) mentre nella fiancata destra vi erano i fori di uscita, riconoscibili, questi, dagli orli "slabbrati verso l'uscita": anche, in questo caso, l'assunto del consulente di parte secondo cui i fori sulla fiancata destra erano stati prodotti da schegge provenienti dallo scoppio della bombola si è rivelato infondato per la natura dei fori che dimostrava trattarsi di fori d'uscita e non di entrata (cfr. verb. ud. citata, pag. 48 - 53 e 57, luogo in cui si afferma: "Inoltre quello che viene definito come un fondo di bombola è probabilmente la parabola con relativa cornice del faro destro dell'Audi, che si vede mancante di fatti in questa fotografia sopra").
Anche l'affermazione del consulente di parte, secondo il quale i fori nella fiancata destra della autovettura Audi 80 non potevano essere fori di uscita perché le schegge non avrebbero avuto l'energia sufficiente a perforare la parte destra del veicolo, è stata smentita da un esperimento eseguito a Sassetta da cui era emerso che le schegge avevano perforato il guardrail che ha uno spessore di 3,5 millimetri, di gran lunga

FG

superiore a quello della fiancata dell'autovettura il cui spessore è tra gli 0,6 e gli 0,7 millimetri (cfr., in particolare, verb. ud. citata, pag. 51).

Dagli stessi consulenti è stato, poi, messa in rilievo l'inconsistenza dell'opposta tesi secondo cui la bombola avrebbe provocato degli effetti sulla Giulietta (che era più lontana dal secondo ordigno) e avrebbe, invece, lasciato integra proprio la parte di carrozzeria dell'autovettura Audi 80 che era poggiata sul preteso cratere.

I consulenti hanno, inoltre, dimostrato che l'escavazione - attribuita dal consulente di parte ad un cratere - era stata invece causata dallo spostamento e dal trascinamento dell'autovettura Audi con mezzi meccanici per consentire i primi soccorsi, com'era provato anche dal fatto che il veicolo era stato trovato in posizione obliqua rispetto alla strada e non nell'originaria posizione in cui era stata parcheggiata (cfr. verb. ud. citata, pag. 53 - 57 e 101 - 109).

Né va sottovalutato - ai fini di escludere l'esistenza di un secondo ordigno - che se l'esplosione fosse avvenuta nella posizione in cui si trovava la Audi 80 la bombola avrebbe dovuto essere collocata "al centro della strada": in un luogo, vale a dire, facilmente visibile da chiunque si fosse trovato a passare per via D'Amelio e, a maggior ragione, dagli uomini di scorta addetti alla sicurezza del dott. P. Borsellino (una scelta da parte degli esecutori materiali della strage che appare difficilmente comprensibile, data la professionalità da loro dimostrata nella preparazione e nell'esecuzione dell'eccidio).

Sotto il profilo tattico e data come mera ipotesi che l'obiettivo fosse stato l'eliminazione del maggior numero di persone, essendovi il concreto pericolo e, comunque, il rischio che la bombola non esplodesse o che, esplodendo, non producesse schegge, gli autori della strage avrebbero dovuto collocare non già una bombola collogata al primo ordigno (come sostenuto dal prof. A. Ugolini) bensì una diversa carica occulta autonomamente radiocomandata.

A maggior ragione ed essendo il vero obiettivo della strage l'eliminazione del magistrato, la collocazione della bombola come secondo ordigno si rivelava del tutto inutile (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 59).

Sulla base delle argomentazioni dei consulenti (esaminati come testi nel dibattimento di primo grado e dei quali sono stati anche acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese nel processo c.d. "Borsellino bis"), appare, dunque, del tutto superfluo, ai fini della decisione,

FC

disporre una nuova perizia per accertare la presenza di un secondo ordigno o esaminare nuovamente il consulente di parte.

Si deve, infatti e con certezza, escludere la presenza di un secondo ordigno per tutte le considerazioni in precedenza svolte, apparendo le argomentazioni dei consulenti dotate di estremo rigore logico e scientifico e contrastando la presenza di un secondo ordigno - nel luogo e nella posizione indicati dal prof. A. Ugolini - anche con gli esperimenti eseguiti dagli stessi consulenti.

La presenza di una bombola è, inoltre, esclusa dalla mancanza di qualsiasi reperto riconducibile a un tale tipo di ordigno.

La stessa collocazione di un secondo ordigno al centro della strada e in una posizione che avrebbe destato sospetti in chiunque si fosse trovato in via M. D'Amelio e negli uomini addetti alla sicurezza del magistrato e l'inutilità - sotto il profilo tattico e posto che l'obiettivo degli autori della strage era costituito dall'eliminazione fisica del dott. P. Borsellino - di un secondo ordigno depongono, anche sotto il profilo logico, per l'inesistenza di una bombola che - secondo il consulente di parte - sarebbe stata messa in via M. D'Amelio.

E', peraltro, significativo che nell'atto di appello - pur essendo stata avanzata la richiesta di una perizia e dell'esame del consulente di parte - nessun argomento sia contenuto per contrastare le puntuali considerazioni svolte dai consulenti anche sulla base di prove sperimentali e gli argomenti contenuti nella sentenza impugnata.

La completezza e il rigore scientifico delle indagini eseguite dai consulenti sono, inoltre, dimostrati dalla precisione delle risposte date ai rilievi mossi dal prof. A. Ugolini nell'udienza del 30.11.1995, nel corso della quale sono state affrontate tutte le questioni sollevate - a volte contro ogni evidenza fattuale - dal consulente di parte.

La sentenza impugnata ha, invero, dettagliatamente affrontato i rilievi sollevati dal prof. Ugolini Antonio, esaminato in primo grado nell'udienza del 25.7.1995 e non presentatosi alla successiva udienza del 30.11.1995 - nella quale era stato disposto il contraddittorio con i consulenti del Pubblico Ministero - senza addurre un tempestivo impedimento (cfr., al riguardo, verb. ud. 30.11.1995, pag. 45 - 47 e 109 - 111).

Alle pagine della sentenza impugnata (vedi, in particolare, pag. 73 - 91) può, dunque, farsi rinvio relativamente a tutti i punti per i quali non vi sono specifiche contestazioni.

Non appare, tuttavia, superfluo ripercorrere, sia pure per sintesi data la mancanza di specifiche contestazioni, i quesiti posti ai consulenti che hanno così potuto confermare:

FC

1) che l'ottanta per cento dei reperti era costituito da pezzi di lamiera e molti dei pezzi erano di colore bordeaux (il consulente di parte aveva contestato che i reperti fossero del colore indicato dai testi).

"Probabilmente" - hanno osservato i consulenti e la loro considerazione non può che essere condivisa - "il consulente di parte ha visto delle fotocopie in bianco e nero, non ha visto gli originali" (cfr. verb. ud. citata, pag. 2 - 3; 83 - 84, luogo in cui i consulenti escludono di avere repertato frammenti di una Fiat 126 di colore rosso brillante e confermano che i frammenti erano di colore "rosso bordeaux, un rosso un po' più scuro, un rosso vino invecchiato" e 100 - 101).

2) La lamiera trovata dal consulente di parte sul cratere dov'era la Fiat 126 non era - come sostenuto dal prof. A. Ugolini - "imbottita" (vale a dire, stampata sul fondo del cratere) ma era stata solo appoggiata sul cratere; era, inoltre, un "pezzo troppo grosso" per essere una lamiera dell'autobomba.

La lamiera non poteva, infine, essere un contenitore dell'esplosivo perché non sarebbe residuato un pezzo di tale consistenza (la lamiera aveva le dimensioni dai 50 ai 60 centimetri) ed era incompatibile con il cratere così come si era formato.

I consulenti - che avevano notato la lamiera - hanno fondatamente sostenuto che questa era ricaduta sul cratere ed era stata probabilmente spostata la stessa sera dalla strage dalla polizia che aveva fatto "una prima repertazione dei materiali di superficie del cratere".

Essa faceva parte del cofano di una delle autovetture vicine all'autobomba (cfr. verb. ud. citata, pag. 3 - 7).

3) Anche la "grata", trovata vicino al cratere, non aveva influito minimamente sulla formazione del cratere stesso, la cui profondità (poche decine di centimetri) escludeva la possibilità di uno sfondamento delle condutture del sottosuolo, anche per la mancanza di segni di infissione di schegge.

Hanno, infatti, affermato i consulenti: "...non c'era nessuna conduttura schiacciata o rotta né c'era sul fondo del cratere, che abbiamo pulito arrivando al limite di compressione del terreno, alcun segno di sfondamento di condutture esistenti...Questo, quindi comportava che il cratere aveva interessato, e si vedeva chiaramente, solo l'asfalto superficiale, la massicciata sotto l'asfalto ed uno strato di 5-10 centimetri di terreno sottostante alla massicciata. Quindi una stratigrafia era del tutto inutile" (cfr. verb. ud. citata, pag. 7 - 13).

FC

Del tutto ininfluente deve, dunque, ritenersi - alla luce delle considerazioni svolte dai consulenti e ai fini di stabilire la correttezza delle indagini da costoro eseguite - la mancanza di attività di carotaggio del terreno, di analisi dei progetti per la esecuzione delle strade e di verifica dello spessore dei reperti: attività del tutto inutili sol che si consideri che la provenienza dei "pezzi" dalla Fiat 126, utilizzata come autobomba, era stata verificata con l'aiuto dei tecnici inviati dalla FIAT di Termini Imerese.

4) I consulenti hanno, inoltre, escluso la possibilità di una contaminazione dei reperti a seguito di un loro "dilavamento" o dell'incendio seguito all'esplosione, rilevando - tra l'altro - che molti reperti erano stati trovati lontano dal luogo dell'esplosione o dal punto di scoppio e non erano stati, dunque, minimamente interessati dall'incendio.

Essi hanno pure escluso la possibilità di "un inquinamento" nella raccolta dei reperti contenenti tracce di esplosivo non soltanto perché essi avevano raccolto i reperti servendosi di guanti ma anche perché - a differenza dei residui di colpi d'arma da fuoco - le tracce di esplosivo sono aderenti al metallo ed è, dunque, meno probabile un loro spostamento.

I consulenti hanno, soprattutto, osservato che, ai fini di stabilire la posizione della carica, l'eventuale trasporto da un frammento all'altro della 126 sarebbe stato del tutto ininfluente.

Essi hanno, infatti, affermato: "Ma la posizione della carica è stata valutata in base alle proiezioni delle schegge ed in base alle demolizioni che avevano subito i pezzi della 126 una volta che erano bene evidenziate dalla sistemazione sul telaio della 126. E si vedevano proprio le linee di forza di proiezione di questi frammenti, delle linee di rottura, che originavano tutte dalla zona anteriore del portabagagli. Quindi non è la mappatura, diciamo, dei residui di esplosivo che porta alla posizione della carica, ma in quel caso sono proprio gli effetti meccanici e la proiezione delle schegge che portano alla posizione della carica" (cfr. verb. ud. citata, pag. 22 - 29 e 39 - 43).

5) E' stata, inoltre, esclusa la possibilità di fluidificazione dell'esplosivo all'interno della autobomba a causa del caldo.

I consulenti hanno, infatti, osservato che il plastico C4 viene impiegato ad una temperatura compresa tra i meno 49 gradi centigradi e più 70 gradi centigradi.

La temperatura all'interno del cofano dell'autovettura - anche tenendo conto della giornata particolarmente calda - non può superare i 70 gradi centigradi, altrimenti la

FC

persona che sale sul mezzo andrebbe incontro ad ustioni e molti componenti interni in plastica del veicolo non resisterebbero.

I consulenti, a sostegno della loro affermazione, hanno prodotto la registrazione di un esperimento attraverso il quale è stato accertato che il plastico C4, portato in una stufa a una temperatura intorno a 68 gradi centigradi, non si era fluidificato e che la sua forma era rimasta inalterata (cfr. verb. ud. citata, pag. 29 - 38 e 92 - 94).

6) I consulenti hanno, poi, confermato di avere trovato il motore della Fiat 126 nel luogo raffigurato nelle fotografie acquisite alla relazione (accanto alla Fiat Croma celeste targata PA 889985) da loro prodotta senza escludere che, subito dopo la strage, il motore sia stato spostato per consentire le operazioni di soccorso.

Essi hanno, tuttavia, confermato che ciò che il consulente di parte definiva un "ammasso di lamiere grigie" era in realtà il cambio con il differenziale della Fiat 126 da loro, invece, trovato sul marciapiede di via M. D'Amelio opposto a quello dell'ingresso dei numeri civici 19 e 21 (cfr. verb. ud. citata, pag. 62 - 67 e 71 - 72).

7) I consulenti hanno, infine, dichiarato di avere eseguito una prova da cui emergeva che una Fiat 126 ben poteva viaggiare con un carico di esplosivo intorno a novanta chilogrammi.

Ha, infatti, affermato il dott. Cabrino: "...la macchina cammina tranquillamente con 90 chili e più dentro il portabagagli, l'ho guidata per 5 o 6 chilometri, anche veloce, e non ha avuto nessun problema" (cfr. verb. ud. citata, pag. 74).

7. La completezza delle indagini, l'estremo rigore nell'analisi e le convincenti risposte (fondate anche su prove sperimentali) su tutte le questioni loro poste escludono, anche sotto questo profilo, la necessità di una nuova perizia esplosivistica.

Non sussiste, per le stesse ragioni, la necessità di un nuovo esame del prof. A. Ugolini già esaminato dalla Corte di Assise, tanto più se si considera che il consulente - come ha osservato il giudice di primo grado - non si è neppure presentato (e non ha addotto un tempestivo impedimento) nell'udienza fissata per essere esaminato in contraddittorio con i consulenti del Pubblico Ministero.

FC

CAPITOLO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA, A NORMA DELL'ART. 192 C.P.P., CON RIFERIMENTO ALLA CHIAMATA IN CORREITÀ E ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nei due gradi di questo processo e in altri giudizi, di cui sono stati acquisiti con il consenso delle parti i verbali, costituiscono il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire il gravissimo fatto delittuoso, oggetto del processo.

Una disamina dei criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento alla chiamata in correità, è contenuta nella sentenza di primo grado, nella quale sono riportati i risultati raggiunti dall'elaborazione giurisprudenziale nella materia delle prove e del loro apprezzamento.

Alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata può farsi esplicito richiamo, non essendo state prospettate specifiche contestazioni sui criteri generali di valutazione della prova, enunciati dal giudice di primo grado.

Non è, tuttavia, superfluo riaffermare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di chiamata in correità, prima di passare alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia.

Occorre, innanzitutto, ribadire che, secondo l'orientamento della Suprema Corte che può ormai ritenersi consolidato, la chiamata in correità ha valore di prova e non di mero indizio (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998, Civardi ed altro; Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997, Bompressi ed altri).

Tale principio può ritenersi ormai *ius receptum*, sicché non possono essere condivisi gli argomenti enunciati da alcuni difensori, secondo i quali la chiamata in correità costituirebbe un mero indizio.

E' stato, ancora, affermato che tale elemento di prova non è autosufficiente, avendo l'art. 192, comma terzo, c.p.p. sancito la necessità che la chiamata in correità sia assistita da elementi estrinseci idonei a confermarne l'attendibilità (cfr., ancora, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 17.6.1998, n. 7240, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 13.2.1997, n. 1315 - ud. 29.5.1996 - Schemmari ed altro).

La necessità che le dichiarazioni rese, a norma dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., siano

FC

confortate da elementi probatori estrinseci alla chiamata, che ne avvalorino e confermino la veridicità, impone, dunque, la verifica dell'attendibilità intrinseca del chiamante in correità e l'accertamento dell'esistenza di riscontri esterni.

La giurisprudenza prevalente ritiene che il riscontro dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del coimputato debba precedere l'accertamento di eventuali riscontri esterni.

E', dunque, necessario che le predette dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la credibilità soggettiva del dichiarante che, secondo i criteri enunciati dalla prevalente giurisprudenza, si desume, innanzitutto, dalla circostanza che essa provenga da soggetti che possono conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferiscono o siano, almeno, inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.

Altri indici rivelatori della credibilità soggettiva del dichiarante sono stati individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nella spontaneità della dichiarazione, nella specificità, coerenza logica, costanza e ricchezza di dettagli del discorso narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità, nonché nell'assenza di contrasto con altre acquisizioni probatorie o nella mancanza di contraddizioni eclatanti.

Questo principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte le quali, con la sentenza n. 1653 del 22.2.1993 (imputati Marino ed altri), hanno statuito che, ai fini della valutazione della chiamata in correità, il giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità del dichiarante "in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni...".

I principi di diritto enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite sono stati riaffermati da

FC

successive pronunce del giudice di legittimità con le quali è stata sottolineata l'esigenza di una valutazione della personalità del collaboratore di giustizia e tra l'altro delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare per una più esatta comprensione delle dichiarazioni accusatorie, nonché per la valutazione della loro portata e dei loro limiti, ancor prima che si passi alla valutazione dei riscontri esterni (cfr., tra le ultime, Cass. Pen., Sez. I, 17.12.1998, n. 13272 - ud. 5.11.1998 - Alletto ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998 - Civardi ed altro, già citata).

E' poi evidente che tale conoscenza e l'indagine sulla personalità delinquenziale del chiamante in correità (o in reità) - in relazione al ruolo ricoperto all'interno del sodalizio mafioso, a eventuali funzioni decisionali svolte, all'inserimento nel contesto criminale nell'ambito del quale sono stati commessi i fatti-reato raccontati e ai rapporti con i chiamati in correità - sono utili per sventare eventuali manovre ispirate da intenti di depistaggio o di calunnia, che possono trovare spiegazione nel passato del dichiarante e, comunque per smascherarne il mendacio.

Occorre, tuttavia, sottolineare che non necessariamente il mendacio è di portata tale da coinvolgere la globalità delle dichiarazioni, sicché anche sotto questo profilo appare utile il ricorso alla conoscenza della personalità del soggetto per individuare le ragioni che possono aver determinato tale mendacio.

Nell'ipotesi in cui, infatti, la falsa dichiarazione possa essere ricondotta - sulla base di elementi logici e concreti di valutazione desumibili dalle acquisizioni processuali - a motivi che non coinvolgono l'intera personalità del collaboratore, la valutazione negativa va circoscritta alle sole dichiarazioni che risultino soggettivamente inattendibili perchè legati a motivi peculiari, senza che sia lecito procedere a semplicistiche generalizzazioni che coinvolga la personalità del dichiarante e l'intero suo discorso narrativo.

Deve però escludersi che, ai fini di valutare l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, sia necessario accertarne il ravvedimento morale.

Vanno, infatti, abbandonati i criteri di valutazione fondati sull'accertamento di un pentimento reale di natura etica, dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi della risoluzione a rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate.

E' stato infatti recentemente affermato dalla Suprema Corte il principio, secondo cui: "In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. <<pentimento>>, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire

FC

vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. <<pentito>> deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. II, 20.3.1997, n. 36 - c.c. 14.1.1997, Spataro e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che il chiamante in correità risulti generalmente aver fatto parte del mondo criminale - a volte con ruoli di assoluto rilievo - non vale ad escluderne l'attendibilità intrinseca, poiché - come ha chiarito la Suprema Corte - trattasi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

Per quanto, poi, attiene ai criteri dettati dalla consolidata giurisprudenza in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria e di cui si è detto sopra, deve rilevarsi che per spontaneità della dichiarazione deve intendersi che la stessa non sia frutto di imposizione o di condizionamento da parte di terzi bensì che sia il risultato, quanto alla sua esistenza ed al suo contenuto, di una libera scelta del dichiarante.

La specificità e la ricchezza di dettagli attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria, che per assurgere a dignità di prova non può essere generica e priva di riferimenti a circostanze concrete, perché queste hanno la funzione di consentire al giudice sia di valutare la precisione, la valenza ed i limiti della medesima dichiarazione accusatoria sia di verificarne la veridicità proprio mediante il controllo delle circostanze medesime.

Il grado di specificità e di ricchezza dei dettagli che deve richiedersi al fine della verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione varia - naturalmente - a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente ovvero appresi da terzi, dovendosi nel primo caso richiedere una maggiore precisione del racconto, in quanto la genericità del

FC

medesimo può costituire in questo caso un sintomo del mendacio del dichiarante.

Per quanto concerne la coerenza logica della dichiarazione, essa deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

La costanza della dichiarazione va, poi, valutata con particolare attenzione soprattutto al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo, tenendo presente che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria.

Non costituisce, per sé sola, manifestazione d'incoerenza un'eventuale maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese magari alcuni anni prima in altra fase del procedimento.

Non necessariamente, infatti, un successivo ricordo è segno di mendacio piuttosto che di una idonea sollecitazione della memoria.

Su tale materia non possono essere formulate - ad avviso della Corte - regole generali applicabili in modo uguale in tutte le ipotesi, dovendo essere la valutazione fatta caso per caso in relazione alla personalità del chiamante in reità.

Va, peraltro, sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 17.3.1997, n. 6954 - c.c. 19.12.1996 - Cipolletta e altro).

Si deve, poi, rilevare che l'accertamento della sussistenza o l'insussistenza del requisito della costanza delle dichiarazioni, seppure idonea a fornire indicazioni utili, non può avere effetto preclusivo dell'ulteriore vaglio dell'attendibilità della dichiarazione, e che persino una ritrattazione - in taluni casi e qualora di essa non siano fornite giustificazioni valide e convincenti - lungi dall'inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua veridicità (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 15413 del 21/11/90, Mongardi; Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 5536 del 20/05/91, Capece ed altro; Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 8756 del 5/09/91, Giaselli ed altri; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 7524 del 26/06/92, Biava ed altro; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 7627 del 30/07/96, Alleruzzo ed altri).

Per quanto concerne il requisito del disinteresse della dichiarazione va, innanzitutto,

FC

ribadito che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità (o in reità), dandosi per scontati i consequenziali benefici di legge e, cioè, le misure premiali (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 7.6.1997, n. 5401 - ud. 13.5.1997 e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che nella maggior parte dei casi alla base della scelta di collaborare con lo Stato vi siano principalmente motivazioni utilitaristiche non incide negativamente, per sé solo, sulla validità probatoria delle dichiarazioni accusatorie, poiché il disinteresse che costituisce sintomo dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni è quello che deve avere il dichiarante nel fornire una determinata ricostruzione dei fatti criminosi a preferenza di altre e nell'indicare, quali autori dei fatti, determinati soggetti anziché altri.

Il requisito del disinteresse deve considerarsi sussistente allorché dagli atti non emergano elementi concreti che inducano a ritenere che nell'accusare determinate persone o nel riferire una determinata versione dei fatti il dichiarante sia mosso dall'intento di scagionare o attenuare la responsabilità propria o di altri, ovvero di accusare falsamente altri e comunque dall'intento di perseguire vantaggi diversi da quelli conseguibili per effetto della scelta collaborativa.

L'analisi della credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) deve, dunque, essere condotta a partire dalla personalità di ciascuno dei collaboratori di giustizia anche per accertare la possibilità che essi avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi riferiti in ragione del loro vissuto criminale.

Devono, poi, essere indicati i motivi che verosimilmente li hanno indotti a rendere le loro confessioni e chiamate in correità o in reità.

In relazione al contenuto della dichiarazione si deve, poi, osservare che l'esame va condotto separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal dichiarante, senza che sia possibile estendere automaticamente né in positivo né in negativo la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Si ritiene, infatti, che devono sempre essere sottoposti ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova per poi procedere a una valutazione congiunta e comparata degli elementi medesimi e - nel caso in cui si valuti una medesima fonte di prova riferentisi a più fatti del medesimo procedimento o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi - la valutazione della fonte va necessariamente condotta attraverso l'esame dei suoi atteggiamenti con riferimento a ciascun fatto, sicché l'attendibilità o

FG

l'inattendibilità relativa ad un singolo episodio non può essere estesa meccanicamente ad altri fatti, non operando, *in subiecta materia*, la c.d. proprietà transitiva delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboranti.

Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità implica che la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico ma comporta la stessa conseguenza nel caso in cui sia negata l'attendibilità per una parte del racconto: anche in questa ipotesi l'inattendibilità non coinvolge necessariamente le altre parti del discorso che reggano alla verifica giudiziale del riscontro.

Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

Il suddetto principio vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, sicché deve ritenersi pienamente legittima - per tutte le considerazioni svolte - la valutazione frazionata delle medesime (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25.8.1995, n. 9090; Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108; Sez. I, 15.5.1997, n. 4495 - ud. 21.4.1997 - Di Corrado ed altri, secondo cui "E' lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico").

Analogamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato che questa Corte condivide, è legittimo ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

Una volta valutata la credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) è necessario procedere alla verifica attraverso gli elementi di riscontro esterni.

Va, al riguardo, ribadito che gli stessi possono essere di qualsiasi tipo e natura e sono stati individuati dalla giurisprudenza, di volta in volta, nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante, nei legami esistenti tra il chiamante in correità ed altri soggetti facenti parte della stessa associazione criminosa.

Anche di recente è stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che "La chiamata di

FC

correo, che deve avere i requisiti della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata nella sua attendibilità da <<altri elementi di prova>> (che devono essere tanto più consistenti, quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sull'attendibilità intrinseca e viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell'attendibilità; conferma che deve, poi, riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997 - Bompressi ed altri, già citata; Cass. Pen, Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri)

Gli elementi integratori idonei a confermare la chiamata in correità possono essere anche di natura logica e possono consistere in altre chiamate in correità.

La convergenza di più chiamate in correità o di più dichiarazioni accusatorie comporta il loro reciproco riscontro, a condizione che le stesse siano rese in modo indipendente, così da escludere che siano il frutto di previo accordo o traggano origine dalla stessa fonte di informazione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.5.1998, n. 6343 - ud. 31.3.1998 - Avila ed altri, secondo cui i riscontri che devono essere esterni alla chiamata "possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova"; Cass. Pen, Sez. I, 23.4.1998, n. 4807 - ud. 31.3.1998 - D'Amora, secondo cui il riscontro esterno "idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze").

E' stato, inoltre, affermato che neppure l'accertata conoscenza di precedenti propalazioni costituisce un ostacolo all'originalità delle successive dichiarazioni, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 16.6.1992, n. 6992).

FU

Anche la causale del delitto può costituire un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato, sicché - in caso di esito positivo del riscontro - vale a confermare l'attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione (cfr. Cass., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036, già citata).

Il riscontro probatorio estrinseco non deve, poi, costituire prova del fatto da dimostrare, vale a dire avere la consistenza di una prova autosufficiente, ma avere l'idoneità a verificare l'attendibilità del dichiarante.

Quando il riscontro consista in un'altra chiamata in correità non è necessario che questa ultima - a sua volta - riceva la convalida attraverso altro elemento di riscontro esterno, poiché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcun'altra operazione di comparazione o di verifica.

Nell'ipotesi di coesistenza e convergenza di più fonti accusatorie i parametri di valutazione della reciproca attendibilità possono essere individuati nell'autonomia e nella convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali, tanto più significative quanto più i racconti siano ricchi di contenuto descrittivo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, in determinati casi, essere attestative della reciproca autonomia delle diverse dichiarazioni accusatorie, in quanto trovino giustificazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio del dichiarante.

La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità (o in reità) opera anche nel caso di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita alla persona accusata.

In questo caso, il giudice ha l'obbligo di una verifica accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in applicazione del principio di ordine generale stabilito dal comma primo dell'art. 192 c.p.p. e in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 195, richiamato dal successivo art. 210, comma quinto, c.p.p. (cfr., pressoché nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993 n. 11344 - ud. 10.5.1993 - Algranati ed altri).

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che "la chiamata in reità *de relato*, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da

FC

adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 4.5.1998 n. 1515 - c.c. 12.3.1998 - Bellocco e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 30.7.1997, n. 4618 - c.c. 3.7.1997 - Rigo).

Sotto altro profilo è stato messo in rilievo che per la dichiarazione indiretta "è necessaria, per la sua composta natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L'accusa *de relato* abbisogna, quindi, non di un riscontro generico ma di un *quid pluris* più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza" (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17.12.1996 n. 4144 - c.c. 9.10.1996 - Mannolo).

Deve, poi, ritenersi consentita la valutazione comparativa delle dichiarazioni del teste *de relato* e della fonte primaria "in quanto nel codice di procedura penale non figura nessuna norma ostativa che, se fosse, contrasterebbe radicalmente con la regola generale del libero convincimento del giudice, al quale solo compete la scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da privilegiare" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28.10.1998, n. 11320 - ud. 22.9.1998 - Trovato ed altri).

Infine, la chiamata *de relato* - che esige rigoroso controllo sia in riferimento al suo autore, immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo - può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (cfr. Cass. Pen., 30.6.1993, Tornese).

A questi principi generali ed a quelli, che ne costituiscono necessaria conseguenza logica, si è attenuta la Corte nella valutazione delle dichiarazioni, rese nei due gradi di questo giudizio, dagli imputati di reato connesso o collegato o dagli imputati del medesimo reato, a norma degli art. 192 e 210 c.p.p.

FC

CAPITOLO IV

DICHIARAZIONI RESE, A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P., DAGLI IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO O COLLEGATO.

1. DICHIARAZIONI RESE DA FERRANTE GIOVAN BATTISTA.

1.1 Si deve premettere che Ferrante Giovan Battista è stato esaminato anche in questo grado del giudizio (udienza del 13.6.1998); sono stati, inoltre, acquisiti - con il consenso delle parti - i verbali delle dichiarazioni rese dal Ferrante nei processi celebrati: davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis", verbali del 4, 5 e 6.2.1997 e processo n. 29/97 contro Agate Mariano ed altri, c.d. "Borsellino ter", verbale del 28.5.1998) e nel processo davanti la Corte di Assise di Appello di Palermo (processo n. 41/96 R.G. contro Biondino Salvatore e Riina Salvatore, omicidio dell'ing. Luigi Ranieri, verbale del 15.7.1997).

1.2 Ferrante Giovan Battista ha dichiarato di essere stato "uomo d'onore" dal 1980, anno in cui fu ritualmente affiliato o "combinato", secondo l'espressione usata dal collaboratore di giustizia, alla "famiglia" di San Lorenzo della quale avevano già fatto parte il padre e il nonno.
Assieme a lui vennero ritualmente affiliati anche Biondino Salvatore, Biondino Girolamo e un'altra persona di cui non ha fatto il nome, essendovi indagini ancora in corso (nell'udienza del 28.5.1998, nel processo c.d. "Borsellino ter", ha precisato che la terza persona "combinata" si chiamava Isidoro Faraone: cfr. pag. 17).
Suo "padrino" fu Riccobono Rosario, il "padrino" di Salvatore Biondino fu Michele Greco; i "padrini" degli altri due affiliati furono Inzerillo Totuccio e Bontade Stefano.
Al momento dell'affiliazione la "famiglia" di San Lorenzo faceva parte del "mandamento" di Partanna Mondello; "capomandamento" era Riccobono Rosario.
Nel 1983, subito dopo la morte di Riccobono Rosario, "rappresentante" fu nominato Gambino Giacomo Giuseppe, che era "capofamiglia" di San Lorenzo, e San Lorenzo divenne mandamento.

FG

Facevano parte del mandamento di San Lorenzo le "famiglie" di San Lorenzo, Tommaso Natale (quest'ultima comprendeva Cardillo e Sferracavallo), Partanna Mondello (che comprendeva anche Pallavicino), Capaci (che comprendeva anche Isola delle Femmine) e Carini (questa comprendeva anche Villagrazia di Carini).

"Sottocapo" era Buffa Giuseppe; "consigliere" era Troia Mario Tullio; "capodecina" era Biondino Salvatore che di fatto e anche perché "aveva una conoscenza diretta con Riina Salvatore", dopo l'arresto di Giacomo Giuseppe Gambino (avvenuto nel 1986), divenne il "capomandamento" (cfr., anche, verb. ud. 15.7.1997 del processo n. 41/96, pag. 6 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 17 - 23).

Le riunioni, nella maggior parte dei casi, si svolgevano nel "Baglio Biondo" (così chiamato perché vi insistono immobili di proprietà dei Biondo) ma riunioni si sono svolte pure nell'abitazione del Ferrante, in quella di Salvatore Biondo "il corto", in uno scantinato del suocero di quest'ultimo e in casa di Troia Mario: a precedere, in funzione di copertura, l'autovettura del Riina era generalmente Salvatore Biondo "il corto"; Riina Salvatore veniva accompagnato dal Biondino.

Il Ferrante ha precisato che non entrava mai nella stanza dove si teneva la riunione, a meno che non fosse stato invitato o convocato e che non ha mai partecipato a riunioni in cui sono stati decisi omicidi eccellenti o stragi; egli ha, infatti, riferito: "...quindi non ascoltavo mai né io né altri ascoltavamo mai i discorsi che c'erano fra capimandamento o sostituti dei mandamenti o chi doveva parlare per qualsiasi motivo con Pippo Gambino o con Totò Riina (cfr. verb. ud. 5.2.1997, nel processo penale 9/96 R.G.C.A., F. 258 e 266 e verb. ud. 6.2.1997, F. 561 - 563 e 604).

Dopo il 1984, le riunioni erano ristrette a poche persone e Riina parlava a "piccoli gruppi"; egli, più precisamente, ha affermato: "...nel baglio Biondo non venivano dieci persone, veniva una persona, cioè che doveva venire a parlare con, per esempio, Salvatore Riina veniva, andava via, poi nel frattempo uno di noi andava a prendere l'altro, quindi non c'era più molta confusione, nel senso che non venivano tutti assieme, venivano... a gruppi, a piccoli gruppi per evitare tante cose" (cfr. verb. ud. 6.2.1997, F. 603).

Il Ferrante ha escluso che, nel periodo delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, si siano tenute riunioni di esponenti di spicco di "Cosa Nostra" a casa sua o nel "baglio Biondo".

FC

Il collaboratore ha riferito che in una prima fase, risalente al Gennaio del 1996, manifestò soltanto la volontà di dissociarsi.

Ciò spiega il motivo per il quale egli ammise soltanto la sua responsabilità ma non indicò i complici, ad eccezione del Cancemi, di cui gli era già nota la collaborazione con la giustizia.

Egli iniziò a collaborare nel Luglio del 1996 (cfr. verb. ud. 4.2.1997, nel processo penale 9/96 R.G.C.A., F. 5 - 14).

Sulla sua scelta di collaborare hanno influito motivi di carattere strettamente personale (il "pensiero" ai figli e il desiderio di allontanarli dall'ambiente di "Cosa Nostra"; la non condivisione della pratica in "Cosa Nostra" che strideva con i valori inculcatigli in occasione dell'affiliazione) e l'incontro nel carcere dell'Asinara dell'Agosto del 1995 con Scotto Pietro (cfr., anche, verb. ud. 15.7.1997 del processo n. 41/96, pag. 3 - 4 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 24 - 27).

Costui era detenuto nella sua stessa cella dove si trovavano anche Ribisi Pietro e Maltese Vincenzo: erano tutti imputati di avere ucciso dei magistrati ed erano nominalmente sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 18 e 27).

Scotto Pietro gli disse, in relazione alla strage di via D'Amelio, che gli era stato contestato di essersi trovato il pomeriggio della strage in via D'Amelio perché "aveva fatto un'intercettazione" e si protestava innocente, sostenendo che in realtà quel pomeriggio si trovava a Cefalù o a Termini Imerese e, comunque, al mare (cfr., anche, verb. ud. 13.6.1998, pag. 3 - 8, luogo in cui il collaboratore ha riferito che Scotto Pietro si protestava innocente ed ebbe ad affermare: "Io so che tutti siamo innocenti qui perché anch'io sono innocente, quindi sono tutte false le accuse che dicono...").

Scotto Pietro gli confidò che effettivamente era in grado di operare un'intercettazione abusiva ma insisteva nel dire che quel pomeriggio non c'era.

Lo Scotto gli riferì, in particolare "che era una sciocchezza fare le intercettazioni perché bisognava, si potevano mettere due pinzette e con il telefono portatile, perché a quanto pare avevano un telefono portatile, il portatile nel senso che si poteva portare dietro, appunto, con i fili da inserire in una cassetta, si poteva tranquillamente ascoltare la conversazione, però appunto lui diceva che la sera, la domenica pomeriggio lui non si trovava lì" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 20 e verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 615, luogo

FC

in cui il collaboratore ha ribadito: "Sì, presidente, lei ricorderà che ho parlato della cabina anche se tecnicamente io non sono, cioè non so come si chiama quel mobiletto che sta fuori, delle pinzette che si mettevano, quella specie di telefono portatile che loro hanno. Diceva che lui non è andato a scuola. Però quel mestiere lo conosce molto bene perché lavorava lì da tanti anni, solo da poco tempo installava i telefoni, perché prima faceva gli impianti"; verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 27 - 30 e verb. ud. 13.6.1998, pag. 11 - 12 e 58, luogo in cui il collaboratore ha riferito che Scotto Pietro parlò di un solo sistema d'intercettazione abusiva quello "con le pinzette").

Egli ha, ancora, affermato: "Ripeto lui mi negava che aveva fatto queste intercettazioni nella casa di via D'Amelio e mi diceva comunque che le intercettazioni sapeva farle con quel sistema, però mi negava che aveva fatto le intercettazioni lì, diciamo, a casa di via D'Amelio. Anzi, scusi, mi diceva pure che gli dicevano che le intercettazioni erano state fatte con...con dei fili che praticamente dovevano passare...attraverso un piccolo tubo e dovevano essere collegati parallelamente in modo che, diciamo, poteva ascoltare sempre, anche a distanza, ma cose, diciamo, così. Ecco, adesso questi sono piccoli ricordi che ho. Appunto che doveva... diciamo cioè l'accusa gli contestava che lui effettivamente aveva montato dei fili, li avrebbe dovuti passare...dentro un piccolo...un piccolo cavo..., un piccolo tubo e lui diceva che materialmente non era possibile per la sezione dei fili, e che comunque ammetteva che sapeva fare quel tipo d'intercettazione e che era molto semplice farlo" (cfr. verb. ud. 13.6.1998, pag. 68 - 69).

Il Ferrante gli prestò fede, sapendo che effettivamente il pomeriggio della strage Scotto Pietro non si trovava in via D'Amelio.

Egli ha riferito: "In effetti...io ci ho creduto perché chiaramente da domenica pomeriggio mi trovavo, diciamo la persona che ha materialmente visto il corteo di macchine con il dott. Borsellino, sono stato io, e quindi, se l'accusa nei suoi confronti era quella di avere visto ed intercettato la domenica pomeriggio il corteo delle macchine del dottor Borsellino non era possibile perché appunto lo avevo visto io. Francamente non credevo che era giusto che una persona, per me innocente, pagasse un conto così alto" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 21 e verb. ud. 13.6.1998, pag. 15 - 17).

Egli ha, inoltre, ribadito che la convinzione dell'innocenza di Scotto Pietro era fondata esclusivamente su quanto gli era stato riferito dallo Scotto, non conoscendo "tutte le

FC

fasi" della strage (cfr. verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 513 - 514, luogo in cui il Ferrante ha affermato: "In effetti io mi sono limitato a valutare quello che Pietro Scotto mi aveva detto" e F. 608 - 611).

Scotto Pietro gli confidò, inoltre, che in carcere era aiutato da uno dei fratelli che era latitante (Scotto Gaetano); questo fratello era costruttore, aveva anche un ristorante e, nel periodo della strage, lavorava a Bologna, come risultava - secondo il racconto di Scotto Pietro - anche dall'emissione di fatture.

Il collaboratore ha, inoltre, riferito di avere saputo che nello stabile di via D'Amelio abitava la figlia "di una persona del mandamento di Madonia"; questa persona (Galatolo Enzo) gli disse anche che "Pietro Scotto non è uomo d'onore, ma il fratello è uomo d'onore".

Il Galatolo, che gli era stato presentato ritualmente, durante "l'aria comune", riferendosi a Pietro Scotto che faceva ginnastica, gli disse: "Poveretto, a questo chi glielo portava qua?" e fu, in quello stesso contesto, che gli confidò che Scotto Gaetano era "uomo d'onore" ed era l'unico ad aiutare il fratello Pietro e che l'abitazione della figlia, in via D'Amelio, era rimasta distrutta (cfr. verb. ud. 5.2.1997 citata, F. 356 - 357 e verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 631 - 633).

Il Ferrante ha dichiarato che era detenuto perché imputato del reato previsto dall'art. 416 bis e accusato di avere partecipato alla strage di Capaci.

Nella fase di dissociazione ha ammesso le sue responsabilità in ordine ai reati da lui commessi; dopo l'inizio della collaborazione ha indicato anche i correi.

Egli ha confessato di avere partecipato alle stragi di via Pipitone Federico (dott. Chinnici), di Capaci e di via D'Amelio, agli omicidi Lima e Cassarà e ad altri delitti, tra cui gli omicidi dello imprenditore Luigi Ranieri e di una persona (Emanuele Piazza) che "si faceva passare" per un agente dei servizi segreti (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 30 - 31 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 32 - 35).

Il ruolo da lui svolto nell'omicidio Lima e nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio è stato sempre lo stesso: "comunicare" - tramite telefono cellulare - l'arrivo delle persone da eliminare.

Egli, nell'ambito della sua collaborazione, ha dato agli organi investigativi indicazioni precise che hanno consentito il ritrovamento di armi e di esplosivo (in contrada Malatacca), nonché di "appunti" concernenti le estorsioni; ha, inoltre, elencato i beni da

lui acquistati con "i soldi dell'attività di Cosa Nostra" (cfr., anche, verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 35 - 36 e, sul ritrovamento di armi in contrada Malatacca, verb. ud. 15.7.1997 nel processo 41/96, pag. 62 - 64).

Ferrante Giovan Battista ha, quindi, narrato di avere partecipato ad alcune fasi della strage di via D'Amelio (prova del "telecomando", "pattugliamento" e "brindisi" in casa Priolo per festeggiare "il buon esito" dell'operazione).

Il suo ruolo specifico, nella strage, è stato quello di comunicare l'arrivo delle autovetture, tramite un telefono cellulare.

Il Ferrante ha, in particolare, riferito di avere provato - tra il dodicesimo e l'ottavo giorno prima della strage - su richiesta di Biondino Salvatore che aveva pure scelto il posto dove effettuare la prova (Biondino era il suo referente della "famiglia" e del "mandamento" di San Lorenzo, cui apparteneva lo stesso Ferrante) un "telecomando" in un appezzamento di terreno che è di proprietà del barone Bordonaro ed era nella disponibilità dello stesso Ferrante (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 34 e 43 - 44 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 36 - 39).

Il collaboratore non ha saputo indicare con esattezza il giorno in cui Biondino Salvatore gli disse che il sabato pomeriggio avrebbe dovuto essere provato il telecomando ma ciò avvenne "due o tre giorni prima del sabato"; egli ha, inoltre, chiarito che la difficoltà di ricordare con precisione la data era dovuta al fatto che con il Biondino e con Biondo Salvatore si vedeva spesso, anche perché il Biondino abitava a cinquanta metri da casa sua (cfr., anche, verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 552 e 554 - 555 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 37 e verb. ud. 13.6.1998, pag. 18 - 24).

Il terreno è in località Inserra e nella zona di "Case Ferreri" (vicino a via Ugo La Malfa).

Il collaboratore, dopo avere indicato il percorso da seguire per raggiungere il fondo di "Case Ferreri", ha dato una dettagliata descrizione delle case: quelle più grandi risalivano al 1700 e le altre erano allora in costruzione e rimasero disabitate sino al 1993.

Un gruppo di villette, avente autonomo ingresso, si trovava a circa 200 o 250 metri dal luogo in cui avvenne la prova del telecomando, vi abitavano anche "uomini d'onore" come Spina Calogero e Pippo Gambino (e un dirigente della "Forestale", dott. Calandra, che avrebbe favorito il Biondo e il Biondino facendo loro corrispondere la

FC

retribuzione per un'attività lavorativa alle dipendenze della azienda forestale mai svolta) e ne era portiere uno zio del Ferrante.

La zona di "Case Ferreri" era disabitata e controllata dallo stesso Ferrante anche perché vi erano custodite armi della "famiglia" mafiosa (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 36 - 42 e verb. ud. 5.2.1997, F. 244 - 247 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 39 - 42).

Egli ha, quindi, riferito che le "Case Ferreri" erano delimitate da due cancelli posti, l'uno dall'altro, a circa 150-200 metri di distanza e il secondo all'ingresso delle case.

Il primo cancello veniva chiuso il sabato e la domenica (quando ancora non vi erano i lavori di costruzione delle ville) e le chiavi erano custodite dallo stesso Ferrante.

La prova fu eseguita il sabato pomeriggio della settimana precedente la strage (otto giorni prima), quando ancora c'era "parecchia luce".

Fu scelto il giorno di sabato perché non c'erano gli operai che lavoravano nella costruzione delle ville; sul luogo andarono in quattro (il Ferrante, Salvatore Biondino e due cugini, Salvatore Biondo, "il lungo" e "il corto"); Salvatore Biondo "il lungo" portò il telecomando, prelevandolo da una casa di Piazza Maio che era di proprietà del Ferrante e nella disponibilità dello stesso Ferrante e di Biondo Salvatore "il lungo" il quale aveva, pure, una copia delle chiavi.

Si recarono sul posto con tre autovetture: il Ferrante con la sua Mercedes 690; Salvatore Biondo "il corto" e il Biondino che "battevano la strada" con una Fiat Uno celeste o blu ("battere la strada" significa precedere l'autovettura in funzione di copertura e di controllo della strada); Salvatore Biondo "il lungo", che trasportò il telecomando, con un'altra Fiat Uno di colore scuro e a quattro porte (cfr., anche, verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 553 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 42 -48).

Il collaboratore ha, quindi, dato una dettagliata descrizione della prova - riuscita - del telecomando e del telecomando stesso, formato da una ricevente e una trasmittente; dopo la prova Salvatore Biondo "il corto" raccomandò al cugino di essere puntuale all'appuntamento che aveva l'indomani con una persona (della quale non fece il nome), cui doveva consegnare il telecomando (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 51 - 62 e 81 - 88 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 50 -57).

Egli ha precisato, in sede di controesame, che durante la prova del telecomando, Biondino Salvatore disse che l'antenna della ricevente si doveva lasciare sul sedile

FC

dell'autovettura perché la prova doveva essere effettuata in "condizioni estreme" e si doveva essere sicuri del funzionamento dell'apparato, anche in presenza di ostacoli imprevisti (cfr. verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 635).

Il Ferrante ha riferito che essi disponevano di cinque coppie di telecomandi (ciascun telecomando era formato da una ricevente e una trasmittente), custodite nella casa di Piazza Maio: era stato Salvatore Biondino a ordinarne l'acquisto.

L'acquisto fu materialmente eseguito da Biondo Giuseppe (un cugino dei Biondo Salvatore che aveva specifiche competenze nella materia, pur lavorando alla "Forestale") il quale provvide pure a effettuare delle modifiche nell'antenna e nel pulsante.

Il collaboratore ha precisato che il telecomando era stato adeguato - da Biondo Giuseppe che era l'unica persona a conoscenza dalla "famiglia" a saper eseguire le modificazioni necessarie - all'uso cui era destinato ed aveva un aspetto artigianale "soltanto nella giuntura dei fili dell'antenna, nella giuntura del filo dove praticamente si prendeva la corrente, quindi il cavetto che bisognava mettere nel porta accendino. L'aspetto artigianale era nel pulsante chiaramente montato, questo era l'aspetto artigianale, poi le altre cose erano chiaramente originali" (cfr., anche, verb. ud. 5.2.1997 citata, F. 379 - 380, luogo in cui, su domanda di un difensore, il Ferrante ha ribadito di avere visto soltanto le "modifiche nella parte esterna" e di non poter affermare che ~~sono~~ sono state cambiati anche le "frequenze" e il voltaggio del telecomando: voltaggio che, al momento della prova, era di 12 volt; cfr., anche e sempre sulle modifiche, verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 540).

Egli ha, inoltre, riferito che il telecomando "doveva montarlo personalmente lui (cioè Salvatore Biondo "il lungo") o doveva spiegare a qualcuno il montaggio ma ha precisato di non poter dire che sia stato il Biondo a montare il telecomando nell'autobomba (cfr. verb. ud. 5.2.1997 citata, F. 360 - 361, 365 - 368 e 372, luogo in cui il collaboratore ha affermato: "Ma l'unica persona che sapevamo essere in grado di fare queste modifiche era Giuseppe Biondo")

Furono, così, acquistate da Biondo Giuseppe cinque coppie di telecomandi: la somma occorrente (ogni coppia costava intono a lire 800.000) fu prelevata dalla "cassa della famiglia di San Lorenzo", che era tenuta - per le spese correnti - da Salvatore Biondo "il lungo" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 65 - 80).

FC

Delle cinque coppie di telecomandi, una fu utilizzata per la ~~della~~ strage di via D'Amelio (cfr., anche, verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 167); due - dopo la strage di via D'Amelio (ad Agosto o a Settembre) - furono date a Geraci Francesco, "uomo d'onore" della "famiglia" di Castelvetrano, per essere consegnate a Matteo Messina Denaro; le rimanenti due coppie furono distrutte nell'ottobre o nel Novembre del 1993 - assieme a una parte di esplosivo custodito in contrada Malatacca - dallo stesso Ferrante che aveva saputo, attraverso Salvatore Biondo il Corto (il quale, a sua volta, l'aveva saputo da Greco Carlo) di essere sottoposto ad indagini e controllato dalla DIA (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 145 - 150).

Al Ferrante è stato mostrato un album fotografico riproducente un telecomando che egli ha riconosciuto dal "frontale" (cfr. verb. ud. 5.2.1997 citata, F. 285 e 295 - 298, luogo in cui il Ferrante afferma: "La foto n. 3 si riconosce il frontale che è molto simile a quello che ho visto io, chiaramente non posso dire che è lo stesso tipo, la stessa marca, anche perché la marca non la conosco, non sono andato io a comprarlo materialmente il telecomando, ma il frontale è come quello lì").

Il Ferrante non ha ricordato se, nella stessa occasione in cui gli parlò della prova del telecomando, il Biondino gli disse anche di tenersi a disposizione e, più precisamente, se la "raccomandazione" di non allontanarsi gli venne fatta lo stesso giorno in cui fu effettuata la prova del telecomando.

Egli ha, infatti, dichiarato: "Credo che sia nello stesso contesto, però ripeto, molte volte, spesso ci vedevamo con Salvatore Biondino, non era una cosa occasionale vedermi con Salvatore Biondino" ed ha escluso di avere fissato l'appuntamento per telefono (cfr. verb. ud. 6.2.1997 citata, F. 555 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 81, luogo in cui alla seguente domanda del presidente: "La domanda del Pubblico Ministero era questa: può escludere che fosse stato quello stesso sabato in cui...le prove?", il collaboratore ha risposto: "No" e pag. 85, luogo in cui ha dichiarato: "...però se mi disse non allontanarmi da tale giorno a tale giorno, questo non me lo ricordo. Ricordo che mi disse di non allontanarmi perché ci sarebbe stato, diciamo del daffare").

Il collaboratore ha, quindi, riferito che Biondino Salvatore, il venerdì o il sabato successivi (il Ferrante non ha escluso che ciò possa essere avvenuto il giovedì) al giorno della prova del telecomando, gli disse che domenica "avremmo avuto daffare, perché si

FC

doveva fare un attentato" (cfr. verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 86 -87).

In questa "seconda fase" il Biondino gli diede "un numero di telefono con scritto, annotato su un bigliettino, un nominativo " (cfr., anche, verb. ud. 5.2.1997 citata, F. 422, luogo in cui il Ferrante ha ribadito di non potere essere sicuro sul momento della consegna del "bigliettino" che poté avvenire il giovedì, il venerdì o il sabato e, soprattutto, verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 87 - 91).

Si trattava del numero di un telefono cellulare; del "nominativo" - annotato sul bigliettino - (certamente un cognome), il Ferrante non ha conservato il ricordo "perché - ha precisato - non era chiaramente il nominativo della persona che doveva rispondere".

Quel sabato pomeriggio il Biondino gli disse che la domenica mattina si doveva fare l'attentato al dott. Borsellino e gli illustrò il compito che avrebbe dovuto svolgere: avvistato il corteo di autovetture, egli avrebbe dovuto chiamare - con il suo cellulare (avente il numero 967725) - la persona della quale gli era stato dato il numero telefonico (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 89 - 90 e 92 - 96).

Quello stesso sabato pomeriggio il Biondino gli fissò, per la domenica mattina intorno alle ore sette, un appuntamento in via Ugo La Malfa.

All'appuntamento egli si recò con la sua Mercedes 690 e, nel luogo fissato per l'incontro, trovò Biondino Salvatore e Biondo Salvatore "il corto": i due erano arrivati con la Fiat Uno celeste di Biondo Salvatore.

Egli seguì la Fiat Uno, a bordo della quale si trovavano Biondino Salvatore e Biondo Salvatore "il corto" e tutti raggiunsero - dopo cinque o dieci minuti - la piazzetta dove c'è il ristorante "Il Trittico", vicino al punto di vendita "Migliore" e a duecento metri da via delle Alpi (piazza Richard Strauss).

Qui incontrarono Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore che li attendevano a bordo di una Fiat Uno a quattro porte, guidata dal Cancemi che forse in quel periodo portava i baffi (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 100 - 105 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 100 -105)

Quindi Biondino Salvatore scese dall'autovettura e si avvicinò al Ganci e al Cancemi, coi quali s'intrattenne a parlare per "qualche minuto"; lo stesso Ferrante - qualche minuto dopo - scese dalla autovettura per andare a salutare i due e sentì che il Ganci o il

FC

Cancemi diceva al Biondino che "dovevano arrivare lì", senza percepire null'altro del contenuto della conversazione.

Egli, per raggiungere la zona da "pattugliare" da piazza Strauss risalì in via Regione Siciliana e, imboccando una traversa, arrivò vicino a una chiesa e al bar Sicilia 2; girò, quindi, sulla destra e percorse il tratto di strada che conduce in via Sciuti.

Il collaboratore ha dato, quindi, una descrizione delle strade da lui "pattugliate", su incarico di Biondino Salvatore: egli, in particolare, ha riferito che, nelle prime ore del mattino, ebbe a controllare il tratto di strada compreso tra l'incrocio di via delle Alpi (dove si trova il negozio di ceramica Balistreri) e quello di via Sciuti (dove si trova il bar Crystal).

Egli ha, così descritto il tragitto: "Dovevo fare questo pezzo di strada per le prime ore del mattino, quindi diciamo ho fatto diverse volte con la macchina, andavo vicino al bar Crystal, subito dopo il bar Crystal c'è una piccola traversa che risale in via delle Alpi...che è a senso unico e quindi facevo un giro...".

Questa perlustrazione è stata da lui effettuata per due o tre ore (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 106 - 107 e 109 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 106 -113).

Durante i giri di "pattugliamento", si spostava anche a piedi "per dare meno nell'occhio" e, in una di queste occasioni, andò a comprare un giornale in un'edicola che si trova vicino ad una scuola e all'altro ingresso del ristorante "Il Trittico" e che non era raggiungibile con l'autovettura perché la strada era a senso unico (il senso unico era a scendere in direzione di via Sciuti, ponendo come riferimento via Regione Siciliana).

In questa occasione rivide il Cancemi che era a piedi e nei pressi dell'edicola; più volte, durante la perlustrazione, vide lo stesso Cancemi e il Ganci a bordo dell'autovettura guidata dal primo; vide, anche, il Biondino e Biondo Salvatore "il corto" con la loro autovettura.

Successivamente gli fu ordinato di controllare il tratto di strada che va da via delle Alpi a via dei Nebrodi, sino all'altezza del cavalcavia di via Belgio.

Il cambiamento fu determinato dal fatto che "già erano sicuri che a quell'ora il dott. Borsellino era andato via da casa, quindi era già uscito: questo mi è stato detto" (cfr.

FC

verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 112 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 117).

Durante questa fase del "pattugliamento" non rivide il Cancemi ma incontrò nuovamente il Biondino e Salvatore Biondo "il corto".

Il Ferrante non è stato in grado di specificare per quanto tempo effettuò questo controllo, prima che Biondino Salvatore gli disse di sospenderlo e che poteva allontanarsi e andare a mangiare.

Egli, infatti, ha riferito: "E' proprio questo il punto, io non è che posso ricordare effettivamente se abbia sospeso da mezzogiorno alla tre o dalle undici e mezza alle due, questo è il fatto" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 115 e verb. ud. 13.6.1998, pag. 25 - 27).

La sospensione durò un paio d'ore ed egli riprese il "pattugliamento" nel primo pomeriggio, intorno alle 14,30 o alle 15, limitatamente al tratto di strada compreso tra via dei Nebrodi, all'altezza del Monte dei Paschi di Siena, e il cavalcavia di via Belgio.

Eseguì questa fase di "pattugliamento" per alcune ore, prima che avvistasse il corteo di autovetture quando si trovava - o a bordo dell'autovettura o appoggiato a questa - in via Belgio di fronte alla carnezzeria di Spina Calogero, cognato di Raffaele Gangi e di Pippo Gambino.

Il corteo era formato da tre autovetture di cui gli era stato indicato - da Biondino Salvatore o da altri - il colore; egli ricordava il colore (bleu o celeste) soltanto di una di esse; le autovetture avevano, forse, i lampeggianti ma viaggiavano a sirene spente.

Avvistato il corteo delle autovetture blindate che scendevano dal cavalcavia verso via Belgio e si immettevano in via dei Nebrodi, egli telefonò all'utenza telefonica, scritta sul biglietto che gli era stato dato in precedenza da Biondino Salvatore.

Il Ferrante ha ricordato di avere effettuato due telefonate, a intervallo di pochi secondi: una dal suo telefono cellulare; l'altra dalla cabina telefonica che si trova all'angolo tra via Belgio e via dei Nebrodi ed era a circa 20 metri di distanza dal luogo in cui egli si era fermato.

Egli fece due telefonate per essere sicuro che il messaggio era stato effettivamente ricevuto e perché non conosceva il suo interlocutore (il nome segnato sul bigliettino era un nome convenzionale e non corrispondeva all'effettivo interlocutore).

FC

Egli fu certo della ricezione del messaggio quando, alla seconda telefonata, gli fu risposto: "Ho capito, ho capito" (cfr., anche, verb. ud. 5.2.1997 citata, F. 386 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 132 - 134).

Il Ferrante ha spiegato che doveva solo fare il nome (che non corrispondeva al reale interlocutore) senza dire null'altro e l'interlocutore doveva rispondergli: "Ho capito, ha sbagliato" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 123 e verb. ud. 5.2.1997, F. 161 - 162).

Il Ferrante, in relazione alle telefonate risultanti dal tabulato e fatte allo stesso numero telefonico alle ore 0,23 tra sabato e domenica e alle ore 7,36 e 9,46 della domenica mattina, ha riferito - in ordine alla prima - che probabilmente era stata fatta per prova e per accertare "se il numero funzionava".

Delle telefonate di domenica mattina non ha saputo dire nulla, non avendone ricordato il motivo.

Egli ha, infatti, detto: "Perché effettivamente ho fatto quelle telefonate e cosa abbia detto non me lo ricordo" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 125 - 127, verb. ud. 5.2.1997, F. 281 e 330 - 332; verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 139 - 141 e verb. ud. 13.6.1998, pag. 33 - 36).

Prove analoghe aveva effettuato per l'omicidio Lima e per la strage di Capaci allo scopo di accertare se "il cellulare funzionava".

Il Ferrante ha, inoltre, riferito che il 19.7.1992 - nel corso del "pattugliamento" - Salvatore Biondino gli disse che il dott. P. Borsellino era andato a mare dalle parti di Punta Raisi; egli non ha, tuttavia, ricordato se l'informazione gli fu data dal Biondino "di mattina o nel primo pomeriggio o a mezzogiorno" (cfr. verb. ud. 13.6.1998, pag. 36 - 37).

Alcuni minuti dopo avere effettuato le due telefonate incontrò l'autovettura su cui erano Salvatore Biondino e Salvatore Biondo "il corto" (l'incontro avvenne qualche minuto dopo il boato della strage) e la seguì; arrivarono, quindi, in via Regione Siciliana, superarono il Motel Agip e svoltarono a destra, prima di arrivare a Villa Serena, raggiungendo così una villetta, situata a qualche chilometro dal Motel Agip e sul "lato montagna" della circonvallazione.

La casa era in una zona degradata vi si accedeva attraverso un cancello (fuori del quale furono parcheggiate le due autovetture) e sul lato esterno della casa c'erano delle aiuole.

FC

Il collaboratore ha, quindi, precisato che quella zona non era da lui frequentata e che in quella casa si recò solo allora.

Egli, dopo aver dato la descrizione del posto e della casa, ha riferito che nel salone a piano terra, accanto al garage, incontrò diverse persone, tra cui il proprietario della casa.

Il collaboratore ha precisato che nel salone c'erano un mobile bar e - di fronte - un televisore e un divano (cfr. per la descrizione dell'immobile, verb. ud. 4.2.1997 citata, pag. 131 - 132).

L'immobile è stato riconosciuto in dibattimento, nel corso dell'udienza del 4.2.1997 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nell'ambito del processo a carico di Riina Salvatore ed altri (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata, F. 174 - 180).

Il collaboratore ha specificato che Ganci Raffaele chiamò il proprietario e si fece portare una bottiglia di champagne o di spumante per brindare al "buon esito dell'operazione" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata., F. 134 e 137 e verb. ud. 5.2.1997., F. 341).

Nella casa, situata sul "lato monte" di via Regione Siciliana (cosiddetta circonvallazione di Palermo) vi erano circa dieci persone, tra cui il Ferrante ha ricordato con certezza Cancemi Salvatore, Biondo Salvatore "il corto", Biondino Salvatore, Ganci Raffaele; Ganci Domenico e, per la prima volta, un uomo "che era sfrontato" che gli sembrò essere il proprietario, anche perché portò qualcosa da bere e li mise a loro agio.

Con quest'ultimo, assieme a Biondo Salvatore e Ganci Domenico, rimase a parlare nell'atrio della casa.

Tutti attesero che la televisione desse la notizia della strage e si allontanarono, poi, uno alla volta, per non destare sospetti (Ganci Raffaele aveva, comunque, già detto che tutto era andato bene).

Non ci furono commenti sulle persone che si trovavano in via D'Amelio né furono fatti i loro nomi; fu soltanto detto da Salvatore Biondino che l'unica persona o le uniche persone che avevano premuto il telecomando e stavano dietro o vicino al muro avrebbero potuto correre dei rischi in seguito alla esplosione e "alla caduta del muro o qualcosa del genere" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata., F. 135 - 136; verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 160 e verb. ud. 13.6.1998, pag. 38 - 41).

FC

Assieme a Biondino Salvatore commentò, in generale, quanto era successo negli ultimi sei mesi, avanzando perplessità - e su ciò conveniva anche il Biondino - sulla strategia di guerra allo Stato condotta da "Cosa Nostra".

Nel carcere dell'Asinara fu detenuto nella stessa cella con Graviano Filippo; il Ferrante, alla notizia dell'arresto di Vitale Salvatore, si mostrò preoccupato poiché lo conosceva e non ricordava se avesse avuto anche contatti telefonici.

Il Graviano lo rassicurò, dicendogli che il Vitale "con la strage di via D'Amelio non c'entra assolutamente niente".

Da ciò il Ferrante trasse la convinzione che il Graviano "era a conoscenza almeno di una fase della strage di via D'Amelio" anche se egli non l'aveva visto.

Il Ferrante ha, inoltre, riferito che il 23.5.1996 - in occasione di un procedimento per una misura di prevenzione e dopo il trasferimento dal carcere di Palermo al Tribunale del capoluogo siciliano, avvenuto assieme a Graviano Filippo e a Graviano Giuseppe - quest'ultimo, nei locali del Tribunale gli disse, in tono scherzoso, che fra due anni si sarebbero rivisti al bar Roney (un noto locale di Palermo) e, a proposito della telefonata del 19.7.1992, gli domandò: "Tu non hai telefonato a una donna?", facendogli capire che - se fosse stato interrogato sulla strage - avrebbe dovuto dire di avere telefonato a una donna (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata., F. 143 - 144 e verb. ud. 5.2.1997, F. 279 - 282).

Il Ferrante non ha saputo indicare motivi specifici sulla strage di via D'Amelio.

Il collaboratore ha ribadito che non commentò la strage di via D'Amelio con nessuno e non poté, dunque, parlare di eventuali intercettazioni telefoniche; ha, inoltre, aggiunto che, relativamente ad altri delitti cui aveva partecipato, non aveva mai saputo di intercettazioni telefoniche (cfr. verb. ud. 6.2.1997 citata., F. 578 - 580, luogo in cui il Ferrante ha affermato: "...perché quando parlo degli omicidi di cui mi sono autoaccusato, quindi, io in prima persona avrei saputo se ci sarebbero state delle intercettazioni").

Il Ferrante ha, inoltre, precisato che non gli furono mai fatti i nomi di coloro che erano in via M. D'Amelio (cfr.. verb. ud. 13.6.1998, pag. 51).

L'esplosivo, di cui avevano la disponibilità lo stesso Ferrante, i cugini Biondo Salvatore e Biondino Salvatore, era di due tipi: uno a candelotti, utilizzato, peraltro, nell'attentato all'Addaura (marca Brixia o Brexia) l'altro al plastico.

FC

L'esplosivo, assieme a numerose armi (tra cui Kalashnikov), bombe e lanciamissili, era stato acquistato in epoca anteriore al 1986, quando ancora Pippo Gambino era libero.
L'esplosivo fu ritirato presso una ditta di spedizione, vicino al negozio "Trionfante" e venne nascosto in bidoni che furono sotterrati, prima, nelle "Case Ferreri" e, successivamente, in contrada "Malatacca"; il plastico era del tipo "Semtex", come risultava dall'involucro in cui era scritto il nome dell'esplosivo stesso.
Il Ferrante e i due cugini Biondo potevano prelevare l'esplosivo dopo avere informato Biondino Salvatore; quest'ultimo, invece, non aveva l'obbligo di informare gli altri, essendo di fatto il "reggente del mandamento", pur avendo la qualifica di "capodecina" (cfr. verb. ud. 4.2.1997 citata., F. 154 - 167 e verb. ud. 28.5.1998 nel processo c.d. "Borsellino ter", pag. 212 - 213).
Il Ferrante ha precisato che, nell'attentato all'Addaura, venne impiegato l'esplosivo che era nella loro disponibilità; fu, in particolare, Biondino Salvatore a consegnare l'esplosivo a Nino Madonia, dopo averne parlato con Riina.
Al Madonia ne fu dato un bidone intero; il bidone fu portato da Biondino Salvatore nella sua abitazione e il Ferrante, in funzione di copertura, fece da battistrada al Biondino durante il trasporto dell'esplosivo (cfr. verb. ud. 6.2.1997 citata., F. 652 - 653).
Egli non è stato grado di indicare: la provenienza dell'esplosivo impiegato nella strage di via D'Amelio, il luogo in cui venne custodita l'autovettura impiegata come autobomba, le persone che imbottirono di esplosivo l'autovettura né - secondo quanto ha dichiarato - era a conoscenza di altre fasi della strage.
Il Ferrante ha, inoltre, dichiarato che non conosceva Scarantino Vincenzo; ha detto che non gli era stato mai presentato nessuno come "uomo d'onore" della "famiglia della Guadagna" e che non sapeva se questa "famiglia" avesse avuto una ruolo nella strage di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 5.2.1997 citata., F. 395 - 396 e verb. ud. 13.6.1998, pag. 49 - 50, luogo in cui ha ribadito che non conosceva Scarantino Vincenzo e che costui non era conosciuto neppure da Biondino Salvatore e pag. 53 - 54, luogo in cui ha dichiarato che non conosceva Orofino Giuseppe e Profeta Salvatore).
Egli ha, inoltre, dichiarato che non conosceva Di Matteo Mario Santo ed ha riferito di avere visto Cancemi Salvatore nelle fasi preparatorie della strage di Capaci e in via

D'Amelio (in quest'ultima occasione Cancemi portava i baffi), escludendo così di averlo visto nel periodo compreso tra la prima e la seconda strage.
Il Ferrante ha, inoltre, riferito di avere incontrato La Barbera Gioacchino soltanto in occasione e durante la strage di Capaci e di non averlo poi più rivisto.
Egli incontrò Di Maggio Baldassare almeno due volte (la prima volta il Di Maggio portò delle armi; la seconda volta ritirò del danaro) ed esclusivamente nel "baglio Biondo" (cfr. verb. ud. 5.2.1997 citata., F. 566 - 567, 570 - 572 e 576).
Su domanda di un difensore, ha specificato che Biondino e i cugini Biondo appartenevano alla "famiglia" di San Lorenzo, Ganci Raffaele al mandamento della "Noce", Cancemi Salvatore era il "rappresentante" di "Palermo Centro" e Graviano Filippo apparteneva alla "famiglia" di Brancaccio.
Sono stati, infine, riconosciuti fotograficamente dal collaboratore di giustizia la villa Priolo (dove brindarono dopo la strage), le "Case Ferreri", la zona "Inserra" e i luoghi in cui ha eseguito il "pattugliamento".

2. DICHIARAZIONI RESE DA ANZELMO FRANCESCO PAOLO.

2.1 Si deve premettere che Anzelmo Francesco Paolo è stato esaminato anche in questo grado del giudizio (udienza del 27.4.1998); è stato, inoltre, acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni rese dall'Anzelmo il 2.6.1997 nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis").

2.2 Anzelmo Francesco Paolo ha dichiarato di essere stato ritualmente affiliato nel 1980 alla "famiglia" della Noce (allora aggregata al mandamento di Porta Nuova); alla cerimonia - che avvenne in una proprietà di Totò Scaglione situata in una traversa di Villa Adriana e con le consuete modalità del giuramento, della puntura del dito e della bruciatura della "santina" - parteciparono Totò Scaglione e Totò Di Maio (il primo "rappresentante" e il secondo "sottocapo" della "famiglia"), Pippo Calò e Giovanni Lipari (il primo "capo" e il secondo "sottocapo" del mandamento) ed altri "uomini d'onore", tra i quali ha indicato Totò Misseri.

FC

Assieme a lui furono "combinati" Mimmo Ganci, Pippo e Franco Spina, Aurelio Sciarabba, Totò Severino ed Enzo Misseri; suo "padrino" fu Giovanni Lipari.

Egli, prima di essere affiliato e appartenendo a una famiglia di sangue mafiosa, era "vicino a Cosa Nostra"(in particolare allo zio Anzelmo Rosario e a Ganci Raffaele), per conto della quale aveva commesso furti di autovetture (fu lui - assieme a Mimmo Ganci - a procurare, su incarico dello zio Rosario e di Ganci Raffaele che non gli dissero a quale uso era destinato il mezzo, l'autovettura utilizzata nell'esecuzione dell'omicidio di Boris Giuliano) e un duplice omicidio a Belmonte Mezzagno.

Questo delitto fu eseguito assieme a Mimmo Ganci, Leoluca Bagarella ed altri, su incarico di suo zio Saro il quale gli aveva detto di mettersi a disposizione del Bagarella (cfr., anche, verb. ud. 27.4.1998, pag. 7 - 10).

Nel Gennaio del 1983 il "mandamento" da Porta Nuova fu trasferito alla Noce; capo ne divenne Ganci Raffaele, "consigliere" Nino Sciarabba ed egli rivestì la carica di "sottocapo" che mantenne sino al momento d'inizio della sua collaborazione con la giustizia.

Al "mandamento" della Noce erano aggregate le "famiglie" della Noce, di Malaspina e Altarello di Baida.

Egli ha, quindi, affermato che aveva maturato da tempo il proposito di collaborare con lo Stato (fu arrestato nel Giugno del 1993 ed ha iniziato a collaborare il 4.7.1996, solo dopo avere ottenuto il consenso della moglie), poiché non condivideva più "le regole dell'organizzazione" e voleva dare un avvenire diverso al figlio quattordicenne; era rimasto, inoltre, colpito dalle dichiarazioni del Di Matteo sulla morte del figlio e sulle accuse rivolte a Brusca Giovanni (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 20 - 31 e, per le modalità della cerimonia di affiliazione, pag. 140 - 141).

Il collaboratore ha precisato che si trovava detenuto in carcere perché accusato, nel processo c.d. "Agrigento", della scomparsa di una persona e, nel processo c.d. "Tempesta", dell'omicidio di Nino Badalamenti e di un fratello del padre.

Egli, nel corso della collaborazione, ha ammesso i delitti che gli erano stati contestati ed ha confessato gravi reati per i quali non era mai stato sottoposto ad indagini, facendo anche i nomi dei complici e contribuendo all'identificazione degli autori che erano rimasti ignoti ("strage" della circonvallazione, omicidio del generale dei carabinieri

FC

Dalla Chiesa, omicidio del capitano dei carabinieri D'Aleo, strage Chinnici, omicidio del dott. Cassarà, omicidio Insalaco).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di avere indicato anche beni di provenienza illecita che gli sono stati sequestrati in seguito alle sue dichiarazioni.

Agli "omicidi eccellenti" avevano partecipato "uomini d'onore" di più "mandamenti" (all'omicidio Cassarà c'erano - nella fase esecutiva - esponenti dei "mandamenti" della Noce, di Resuttana, di San Lorenzo, di Porta Nuova e di Pagliarelli; alla fase esecutiva della strage Chinnici presero parte i "mandamenti" di San Giuseppe Jato, San Lorenzo, Resuttana e Noce: cfr., anche, pag. 109).

Dell'omicidio Montana si occupò, invece, il "capomandamento" di Ciaculli.

Anzelmo Francesco Paolo ha dichiarato di non avere partecipato alla strage di via D'Amelio e di non essere a conoscenza di fatti specifici riguardanti la fase esecutiva; egli ha ricordato soltanto un incontro avuto nel Maggio del 1994 nel carcere di Termini Imerese con Ferrante Giovan Battista il quale, commentando con lui la scelta collaborativa del Cancemi, gli disse: "Ma com'è che non ci racconta il fatto di via D'Amelio?" (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 39 - 42; 145 - 146 e 222 - 223 e verb. ud. 27.4.1998, pag. 10 e 30 - 32).

Il collaboratore ha riferito che il dott. Falcone e il dott. Borsellino erano stati uccisi perché "inavvicinabili" e ritenuti responsabili dei mandati di cattura e del maxiprocesso.

Egli ha ammesso di avere effettuato "sopralluoghi" per studiare i movimenti del dott. Falcone (i "sopralluoghi" furono eseguiti prima del maxiprocesso e nella villa di Mondello del magistrato) e del dott. Borsellino (nel 1988 quando il magistrato era Procuratore della Repubblica di Marsala).

L'Anzelmo ha, in particolare, riferito che, dopo la sentenza del maxiprocesso, fu organizzata la eliminazione del dott. P. Borsellino - il quale, peraltro, non aveva più la vigilanza fissa nella casa di Palermo - da Ganci Raffaele e Salvatore Cancemi "con lo starbene degli altri capimandamento".

Fu deciso di eseguire l'omicidio di domenica perché solo nel giorno festivo essi avevano la disponibilità di un negozio di mobili da cui il commando sarebbe dovuto uscire, una volta segnalata da Ganci Raffaele e Totò Cancemi, "che dovevano dare la battuta", l'uscita del magistrato.

FC

L'omicidio non fu compiuto (il commando era formato dall'Anzelmo e da La Marca Francesco) perché non arrivarono in tempo (cfr., anche, verb. ud. 27.4.1998, pag. 10 - 14, luogo in cui il collaboratore ha riferito che nel negozio di via delle Alpi erano presenti anche Calogero Ganci, Mimmo Ganci e, forse, Nino Galliano; che la "battuta" doveva essere fatta da Totò Cancemi e Raffaele Ganci che avevano studiato i movimenti del dott. Borsellino il quale la domenica si recava ad acquistare le uova vicino a via Galilei; che l'attività fu svolta per quattro domeniche e che, infine, Ganci Raffaele "tutt'assieme disse: no, non si deve fare più" e 32 - 33, luogo in cui ha riferito che il dott. P. Borsellino avrebbe dovuto essere colpito "o quando andava a comprare il giornale o usciva per andare a Messa che c'era la chiesa vicino a casa sua" o andava a comprare le uova).

L'Anzelmo ricevette l'incarico da Ganci Raffaele che era il suo "capomandamento" e che aveva deciso l'eliminazione del magistrato con la "Commissione".

Il collaboratore ha, quindi, spiegato che rientravano nella competenza della "Commissione Provinciale" la deliberazione degli omicidi "eccellenti", le questioni concernenti la divisione delle "tangenti" degli appalti e quelle concernenti gli appalti pubblici e "il traffico di droga a grande livello" (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 51 - 52 e 88).

Dopo "quattro domeniche" consecutive di appostamento, Ganci Raffaele gli disse che non ~~di~~ doveva fare più niente (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 47 - 55 e 174 - 177).

Il collaboratore ha dichiarato di avere partecipato a una riunione della "commissione" nel 1990, subito dopo la sua scarcerazione.

Ganci Raffaele - nelle prossimità delle feste di Natale - gli disse che Riina Salvatore voleva salutarlo e fargli gli auguri per l'avvenuta scarcerazione e gli indicò che l'incontro era stato fissato nella villa di Guddo ad Altarello di Baida.

Alla riunione - nella quale di discusse di omicidi ai danni di amici e parenti di Contorno - erano presenti Ganci Raffaele, Totò Riina, Salvatore Gambino, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Angelo La Barbera e Totò Cancemi (cfr., anche, verb. ud. 27.4.1998, pag. 14 - 15).

Egli ha, poi, precisato che "riunioni plenarie" si erano tenute nella casa di Ganci Raffaele e ai "dammusi" a San Giuseppe ma che "per motivi di sicurezza" ormai le riunioni erano "a gruppi" separati di cinque-sei "capimandamento", anche se non ha

FC

saputo indicare da quando iniziarono queste riunioni "frazionate" (cfr., anche, verb. ud. 2.6.1997, pag. 225); ha, inoltre, riferito che, quando accompagnava un "capomandamento" ad una riunione, egli non poteva "assolutamente" entrare se non era chiamato (cfr., sul punto, verb. ud. 2.6.1997, pag. 183 - 186 e 291, luogo in cui ha ribadito che anche quando fu invitato da Riina nel 1990 egli entrò nella stanza dopo avere avuto il permesso di entrare e verb. ud. 27.4.1998, pag. 44 - 45).

Il collaboratore ha dichiarato che Riina aveva anche partecipato a riunioni in cui si organizzava un omicidio e che, in questo caso, alla riunione partecipavano anche quegli "uomini d'onore" che non rivestivano alcuna carica ma che avrebbero dovuto prendere parte all'esecuzione del delitto ed ha fatto l'esempio della "strage" della "Circonvallazione", all'organizzazione della quale sovrintese personalmente il Riina (cfr., anche, pag. 178 - 180, luogo in cui ha ribadito che alle riunioni "organizzative" prendevano parte esclusivamente coloro i quali avrebbero dovuto "agire" e verb. ud. 27.4.1998, pag. 18 - 19).

L'Anzelmo ha, inoltre, riferito che agli omicidi potevano partecipare anche persone che non rivestivano la qualità di "uomini d'onore" ed ha fatto l'esempio dell'omicidio Caccamo in cui svolse un ruolo un rapinatore, Aurelio Neri, il quale ebbe il compito di condurre la vittima nel luogo dove avrebbe dovuto essere eliminata (cfr., anche, verb. ud. 27.4.1998, pag. 22).

Il collaboratore ha ammesso di avere partecipato a incontri svoltisi nella casa di Priolo Vito; le riunioni erano tenute in un locale a pianterreno e al piano di sopra; egli, in particolare, partecipò a una riunione con Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, avente per oggetto "problemi collegati a questioni di appalti" (cfr., anche, verb. ud. 27.4.1998, pag. 29 - 30).

Era anche a conoscenza di altri incontri, ai quali avevano preso parte Motisi Giovanni e Sansone Giovanni (quest'ultimo genero del Cancemi).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che Priolo Vito li ospitava ed ha affermato che, pur non essendo questi un "uomo d'onore", il fatto che mettesse a disposizione la sua villa significava che era una persona di assoluta fiducia.

Anzelmo Francesco Paolo ha, inoltre, precisato che anche la macelleria di Priolo Vito era "per gli uomini d'onore" un "punto di riferimento per fissare gli appuntamenti" e che lui stesso, nel periodo di latitanza del Cancemi, vi si era recato per essere messo in

FC

contatto con quest'ultimo, così come avevano fatto La Barbera Angelo e Motisi Giovanni i quali "facevano base" dal Priolo per fissare appuntamenti con il Cancemi.
Con quest'ultimo i rapporti erano buoni e la frequentazione, che era assidua, durò sino a un paio di giorni prima che egli fosse tratto in arresto; il Cancemi portò i baffi dopo essersi dato alla latitanza; prima di allora - ha precisato l'Anzelmo - "non mi ricordo che lui aveva i baffi" (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 141 - 144 e 173;. cfr., anche, pag. 338, luogo in cui il collaboratore ha affermato: "...però non me lo posso ricordare se lui li portava solo quando era latitante o li continua a portare quando non era latitante; cioè però io me lo ricordo a Totò Cancemi con i baffi; però non lo so se li porta...se fu pure mentre non era latitante"; cfr., anche, verb. ud. 27.4.1998, pag. 27, luogo in cui il collaboratore ha ribadito: "Sì, a me risulta che Cancemi portava i baffi, però ora non mi ricordo in quale periodo, però li ha portati i baffi. Mi ci sono incontrato mentre che lui teneva i baffi che tra l'altro i baffi lui li teneva solo quando era nella latitanza, tra l'altro, la maggior parte era quando era latitante" e pag. 29, luogo in cui il collaboratore ha dichiarato di non ricordare se il Cancemi portasse i baffi nel periodo della strage di via D'Amelio).
Egli ha dichiarato che un omosessuale non può diventare "uomo d'onore"; ha, quindi, precisato di non conoscere Scarantino, di non averne mai sentito parlare prima che lo Scarantino fosse divenuto collaboratore e di non avere commentato il suo arresto "perché non ci interessava a noi questo Scarantino, poi a noi non ci toccava proprio..."; ha, inoltre, aggiunto di non avere mai conosciuto Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 149, 208 e 348 e verb. ud. 27.4.1998, pag. 29, luogo in cui ha ribadito di non ricordarsi di avere conosciuto il Di Matteo e il La Barbera, benché il primo - nel corso di un'udienza del processo c.d. "Agrigento" - avesse dichiarato di conoscerlo; pag. 31, luogo in cui ha ribadito di non avere mai commentato l'arresto per la strage degli odierni imputati e pag. 52 - 53 e 60, luogo in cui ha ribadito di non avere conosciuto come "uomini d'onore" Scotto Gaetano, Scarantino Vincenzo e gli odierni imputati Scotto Pietro e Orofino Giuseppe).
Egli ha, quindi, indicato la composizione della "commissione" nel periodo delle stragi e, comunque, nel 1992.
I "capimandamento" erano: Raffaele Ganci (Noce); Pippo Gambino, sostituito da Salvatore Gambino (San Lorenzo); Ciccio Madonia, sostituito in alcuni periodi dai figli

FC

e da Ciccio Di Trapani (Resuttana); Nenè Geraci (Partinico); Bernardo Brusca, sostituito da Giovanni Brusca (San Giuseppe Jato); Pippo Calò, sostituito da Totò Cancemi (Porta Nuova); Pietro Aglieri, sottocapo Carlo Greco (Santa Maria di Gesù); Peppino Farinella (San Mauro Castelverde); Benedetto Spera (Belmonte Mezzagno); i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano (Brancaccio); Buscemi Salvatore, sostituito da Angelo La Barbera (Boccadifalco); Riina e Provenzano (Corleone); Montalto Salvatore, sostituito dal figlio Salvatore (Villabate); Ciccio Intile (Caccamo).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha detto che "l'uomo d'onore", che non riveste alcuna carica, viene chiamato "soldato" ed ha escluso l'impiego di termini come "guardia" o "custode" (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 199 - 200).

Egli ha dichiarato di conoscere come "uomo d'onore riservato" Nino Galliano; il Galliano era stato affiliato come "riservato" perché era "una persona pulita e non aveva problemi con la giustizia" e veniva ritualmente presentato "ai più fidati" come Totò Cancemi, Pippo Gambino, Nino Madonia, Bernardo e Giovanni Brusca (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 230).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che la persona che accompagnava un "capomandamento" ad una riunione con Riina Salvatore veniva "presentata" al Riina.

Egli ha, infatti, affermato: "...può stare tranquillo che ce lo presentava a Totò Riina...Se lo portava dietro vuol dire che quello ci aveva la fiducia...e ce lo presentava sicuramente, sennò non se lo portava" e, ancora: "Io mi riferivo alle persone che entravano da Totò Riina, era automatico che dovevano essere presentati a Riina Totò e se non entravano no, chi è che l'ha detto che per forza dovevano essere presentati" (cfr. verb. ud. 2.6.1997, pag. 287, 353 e 356 - 357).

Salvatore Riina, sino all'arresto di Pippo Gambino e, successivamente, di Raffaele Ganci (vale a dire sino al 1986) "si muoveva sempre o con Ganci Raffaele o con Pippo Gambino"; dopo il 1986 veniva accompagnata alle riunioni da Salvatore Biondino con autovetture di piccola cilindrata; l'autovettura veniva sempre parcheggiata all'interno del cortile o dello spiazzo (cfr., anche, verb. ud. 27.4.1998, pag. 19 - 21).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito di avere partecipato - rimanendo all'esterno - a riunioni ancor prima di diventare "uomo d'onore" e nel periodo in cui le riunioni erano tenute a Borgo Molara.

Egli ha, sul punto, affermato: "Io, mentre che non ero uomo d'onore mi è capitato, diciamo, però se prima c'era stata una riunione di commissione io all'epoca non lo potevo sapere, di partecipare, diciamo, dove c'erano diversi capimandamento anche, diversi uomini d'onore, io ero là, poi si faceva la mangiata, io ero là e restavo a mangiare là e non ero uomo d'onore".

Succedeva anche che Ganci Raffaele, dopo la riunione, gli riferisse quanto era stato deciso anche perché, alcune volte, lui stesso "doveva prendere parte a quella situazione" (cfr. verb. ud. 27.4.1998, pag. 55 - 56).

3. DICHIARAZIONI RESE DA GANCI CALOGERO.

3.1 Si deve premettere che Ganci Calogero è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") e sono stati acquisiti - con il consenso delle parti - i verbali delle dichiarazioni da lui rese il 5 e il 6.3.1997.

3.2 Ganci Calogero ha iniziato a collaborare il 7.6.1996, giorno in cui chiese di parlare con un magistrato della Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Egli ha dichiarato di avere deciso di collaborare perché non condivideva più la strategia dei capi di "Cosa Nostra" ed era rimasto colpito dall'eliminazione del figlio di Di Matteo; ha, inoltre, precisato che la "maturazione di collaborare" fu "sofferta" anche perché egli era consapevole che avrebbe dovuto accusare strettissimi congiunti, come il padre e i fratelli e rivelare che aveva avuto un ruolo anche nell'uccisione del suocero (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 nel processo 9/96 R.G.C.Ass. nei confronti di Riina Salvatore ed altri. pag. 76 - 79 e 90 - 92 e del verbale d'udienza del 6.3.1997, pag. 32 - 34).

Egli, al momento della collaborazione, era detenuto perché imputato soltanto della strage di Capaci, di associazione di tipo mafioso e dell'omicidio Rinzivillo.

Nel corso della collaborazione ha ammesso di avere partecipato a numerosi altri gravissimi reati per i quali non era stato mai sottoposto a indagini (strage di via Pipitone Federico, omicidi Dalla Chiesa, Cassarà, D'Aleo) ed ha fatto i nomi dei correi,

FC

contribuendo, così, a smantellare la famiglia mafiosa della Noce e a provocare l'arresto di numerosi affiliati, tra cui una persona insospettabile (Guglielmino Giovanni).

Il Ganci ha, inoltre, fornito indicazioni specifiche sui beni di provenienza illecita, appartenenti a lui e ad altri esponenti di "Cosa Nostra", facendo sottoporre a sequestro immobili per un valore di circa cento miliardi.

Il collaboratore ha, quindi, affermato di avere fatto parte di "Cosa Nostra" dal 1980 e di essere stato "combinato" come "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce, quando il rappresentante della "famiglia" era Scaglione Salvatore e il "capomandamento" Pippo Calò.

L'affiliazione rituale avvenne in un locale che era nella disponibilità di Salvatore Scaglione ed alla cerimonia parteciparono Scaglione Salvatore, Pippo Calò, Cancemi Salvatore, Nino Sciarabba ("consigliere" della "famiglia" della Noce) e altri "uomini d'onore" della "famiglia".

Giusto Picone fu il suo "padrino".

Nella stessa occasione furono "combinati" La Marca Francesco, Scirasi Domenico e altre persone; dopo la rituale affiliazione gli vennero "presentati" il "capomandamento", il "rappresentante", il "consigliere", il "sottocapo", il "capodecina" e gli altri "uomini d'onore" che avevano partecipato alla cerimonia e gli venne illustrato "come è combinata tutta Cosa Nostra" (cfr., anche, trascrizione del verbale d'udienza del 6.3.1997, pag. 19 - 20).

Egli, prima di essere ritualmente affiliato, fu incaricato di eseguire un omicidio ad Altofonte (aveva appena ventanni).

Nel 1983 - dopo la guerra di mafia - si ricostituì, per volontà di Salvatore Riina, il "mandamento" della Noce - con le "famiglie" di Altarello e Malaspina - e capo del "mandamento" venne nominato il padre che era anche "il rappresentante" della "famiglia".

Il padre (Ganci Raffaele), i fratelli (Domenico e Stefano) e gli zii (Spina Raffaele, Spina Natale e Anzelmo Rosario) erano tutti "uomini d'onore".

"Sottocapo" della "famiglia" era il cugino Anzelmo Francesco Paolo, non potendo tale carica essere rivestita dal figlio o dal fratello del "rappresentante" e del "capomandamento".

Ganci Calogero, dopo avere riferito che il "capomandamento" faceva parte della "Commissione (provinciale) di Cosa Nostra", ha indicato la composizione della "Commissione", facendo i nomi dei "capimandamento" e del loro "sostituti" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 108 - 122) ed ha precisato che la "Commissione" era competente a deliberare gli omicidi "eccellenti" (politici, magistrati e, in genere, "persone pubbliche") e tutte le questioni concernenti gli appalti pubblici più importanti.

Ganci Calogero ha indicato, tra i luoghi di riunione della "Commissione" di "Cosa Nostra" sino all'arresto di Riina Salvatore, le abitazioni della nonna e di un cugino, la casa di Priolo Vito e quella di Guddo Girolamo

Egli, infatti, ha affermato: "Guardi, per dire, Riina ci diceva a mio padre: <Raffaè, dove la facciamo?> e mio padre ci fa: <lo facciamo nel Guddo Girolamo, oppure nel Vito Priolo> oppure, guardi, un altro posto che ieri non ho detto da Giovanni Guglielmino che è sempre nel nostro mandamento" (cfr. trascrizione dei verbali d'udienza del 5.3.1997 e del 6.3.1997 nel processo 9/96 R.G.C.Ass. nei confronti di Riina Salvatore ed altri. pag. 129 e 92 - 93).

Egli ha, inoltre, precisato che il padre s'incontrava abitualmente con Cancemi Salvatore nella casa del Priolo che "era una casa in nostro uso".

Anche il giorno dell'arresto di Riina Salvatore era stata convocata una riunione nella casa di Priolo Vito, secondo quanto il collaboratore apprese dal commento tra il padre, Cancemi Salvatore, Anzelmo Paolo e Sbeglia Salvatore, riunitisi nel negozio di quest'ultimo dopo essere stati avvisati da Biondo Salvatore che Riina era stato arrestato mentre si dirigeva nella casa del Priolo (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 193 - 195).

Anche la macelleria di Priolo Vito, situata in via Perpignano, serviva come luogo per fissare gli appuntamenti con Cancemi Salvatore (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 130).

Il collaboratore ha precisato che Priolo Vito è cugino di Priolo Salvatore, genero di La Mattina Nunzio; i due Priolo sono, poi, cugini di Cancemi Salvatore.

Riina Salvatore era "sempre" accompagnato da Biondino Salvatore con autovetture di piccola cilindrata (una Citroën di colore grigio-topo e una Fiat Uno) che venivano parcheggiate all'interno; faceva da staffetta, in funzione di copertura, Biondo Salvatore.

FC

Il collaboratore ha dichiarato che, in occasione dell'esecuzione di delitti, Riina Salvatore poteva convocare anche persone che non erano "capimandamento" e non erano neppure "uomini d'onore"; egli, tuttavia, non ha ricordato "appuntamenti con persone che non erano uomini d'onore" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 133).

Ganci Calogero ha precisato che Riina Salvatore ebbe a partecipare, qualche volta, alla "fase operativa" dei delitti deliberati: egli ha indicato l'omicidio di Pino Leggio (avvenuto nel 1990), alla cui esecuzione materiale il Riina prese parte, l'uccisione di Santino Inzerillo e Di Maggio Calogero (avvenuto nel 1981), cui partecipò "una quarantina di persone fra uomini d'onore semplici e capimandamento e lui" (il Riina) "era pure lì con noi" e l'omicidio Giordano (sospettato di avere fatto arrestare Bernardo Brusca), al cui interrogatorio e strangolamento prese parte anche Riina Salvatore, accompagnato da Giuseppe Sansone nell'abitazione di Giovanni Marcianò dove la vittima era stata portata (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 6.3.1997 citata, pag. 17 - 18 e 212 - 213).

Ganci Calogero ha, inoltre, dichiarato che in "Cosa Nostra" esiste l'uomo d'onore riservato (tali erano lo stesso collaboratore, il fratello Domenico, Anselmo Paolo e Galliano Antonino) e ne ha delineato la figura nel modo seguente: "Erano persone che ...cercavano sempre di non presentarli a altri uomini d'onore. Però poi col tempo, col tempo purtroppo avviene questa conoscenza..." (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 134) ed ancora "un'usanza diciamo di usare...una riservatezza su certe persone per non fare venire a conoscenza altre persone che quella persona è un uomo d'onore" (cfr. verb. ud. 5.3.1997 citata, pag. 170).

Egli ha confermato che "l'uomo d'onore riservato" - conosciuto soltanto da quelli che avevano partecipato all'iniziazione e da quei rappresentanti della "Commissione" ai quali veniva presentato dal Riina - doveva essere "combinato" e non veniva presentato ritualmente ad affiliati di altre "famiglie", anche se, parlando della propria esperienza, ha affermato che egli rimase "riservato" per pochissimo tempo poiché, essendo scoppiata la guerra di mafia, "per forza maggiore" dovette conoscere altre persone (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 135 - 136 e 170 - 172).

Nell'esecuzione di delitti ci si poteva avvalere - per avere un appoggio logistico - di persone di fiducia che non erano "uomini d'onore" e dei quali la persona che se ne

FC

avvaleva si assumeva la responsabilità; egli ha fatto l'esempio di Ciminello Francesco, che non era "combinato" e al quale fu chiesto di controllare l'ora di rientro di Pipitone Federico e di Cangelosi Giuseppe, un costruttore nell'ufficio del quale si fissavano appuntamenti e che mise a disposizione due box per custodirvi armi e autovetture rubate per essere utilizzate in omicidi (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 136 - 138 e 162 - 164 e del 6.3.1997, pag. 42 e 80 - 81).

Ganci Calogero ha riferito che non tutti pagavano il pizzo; egli ha, infatti affermato: "Per dire, noi come territorio della Noce, non facevamo pagare a tutti i commercianti; noi facevamo pagare a quei commercianti che avevano una certa attività...come si può dire, forte, ecco. Mica pagano tutti... Almeno non abbiamo mai usato, può darsi pure che in altri territori li usino, però noi non li abbiamo mai usate queste...".

Egli ha, inoltre, aggiunto che, una volta effettuata la richiesta di estorsione, soltanto chi aveva "un rapporto di conoscenza, di amicizia" con esponenti dell'organizzazione mafiosa ed era "una persona disponibile" non pagava "il pizzo" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 138 - 147 e 6.3.1997, pag. 46).

Ganci Calogero ha, quindi, dichiarato di non essere stato messo a conoscenza - prima del 19 Luglio del 1992 - di fatti relativi all'eliminazione del dott. Borsellino e di non sapere i motivi per i quali, dopo un primo progetto di eliminare il magistrato risalente al 1986 o al 1987, la strage fu eseguita nel 1992 e a pochi mesi di distanza dalla strage di Capaci.

Soltanto il 28.5.1996 egli ebbe "uno sfogo personale" con il padre che aveva incontrato nell'aula bunker di Palermo per la celebrazione del processo c.d. "Agrigento".

In quell'occasione il padre gli disse: "Meno male che il Cancemi non parla della strage Borsellino".

Da questa espressione egli dedusse che il padre aveva partecipato all'esecuzione materiale della strage e non soltanto alla sua deliberazione (alla fase della deliberazione - ha precisato il collaboratore - il padre aveva dovuto necessariamente prendere parte come "capomandamento").

Il padre gli confidò pure che Biondino Salvatore aveva chiesto "l'apporto" del padre e di Cancemi per "sovrintendere all'organizzazione della strage", fissando loro un appuntamento.

FU

L'incontro avvenne qualche giorno prima della strage in via Ugo La Malfa, davanti al negozio "Cash and Carry" gestito da Ganci Domenico.

Il padre gli disse espressamente di essere a conoscenza della decisione di eliminare il dott. Borsellino.

Il Ganci non ha ricordato il giorno esatto in cui avvenne l'incontro ma gli è stato contestato che, nella fase delle indagini preliminari, aveva dichiarato che l'incontro era avvenuto lo stesso giorno o due giorni prima della strage (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 85 - 88 e 90 e del 6.3.1997, pag. 31 - 34 e 108 - 112).

Ganci Calogero ha riferito, relativamente ai motivi della strage, che Falcone e Borsellino dovevano essere eliminati perché erano considerati i principali nemici di "Cosa Nostra".

Riina, in particolare, ripeteva durante le riunioni tenutesi nel periodo del maxiprocesso: "Non ci dimentichiamo queste persone per tutto quello che hanno fatto a Cosa Nostra. Finché campiamo queste sono persone da uccidere" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 94).

Ganci Calogero ha riferito che il 19.7.1992 egli si trovava a mare nella sua villetta di Carini e che seppe della strage soltanto attraverso la televisione.

Egli ha, inoltre, precisato di non essere a conoscenza di un'apposita riunione della "Commissione" di "Cosa Nostra" deliberativa della strage di via D'Amelio ed ha aggiunto che, nel periodo compreso tra il giorno della strage di Capaci e quello di via D'Amelio, vi furono degli "incontri di commissione" con la partecipazione di 5-6 persone per ciascun incontro e che "il dottor Falcone e il dottor Borsellino già erano predestinati per essere uccisi" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 183 - 190 e 193 e, sulle modalità delle riunioni ristrette a 4 o 5 "capimandamento" ed alle quali non potevano partecipare semplici "uomini d'onore", verbale del 6.3.1997, pag. 70 - 74 e 166).

Il collaboratore ha, quindi riferito del tentativo di avvicinare magistrati "per aggiustare processi" che interessavano "Cosa Nostra" e del progetto, poi abbandonato, di uccidere il dott. P. Borsellino nel 1986 o nel 1987, quando ancora il magistrato era Procuratore della Repubblica di Marsala.

Fu allora predisposto - su ordine di Riina - un servizio di appostamento nel locale di via delle Alpi di Franco Sciarabba, "uomo d'onore" della Noce, essendo stata acquisita la

FC

notizia che il magistrato era solito acquistare il giornale e si recava - la domenica mattina - a piedi e senza scorta nell'edicola che era vicina alla sua abitazione.

Il controllo fu eseguito dallo stesso Ganci Domenico, da La Marca Filippo, da Anzelmo Francesco Paolo, da Ganci Raffaele, da Cancemi Salvatore, dallo Sciarabba e da uno dei Di Napoli (forse Pippo Di Napoli).

Nel momento in cui il dott. Borsellino usciva da casa per comprare il giornale, l'uomo che era appostato in una casa abbandonata e diroccata di fronte all'abitazione del magistrato (in un primo tempo il La Marca e poi l'Anzelmo), con una ricetrasmittente doveva avvisare gli altri.

"E quindi" - ha proseguito il collaboratore - "con un motore, io e La Marca, al momento in cui avremmo intercettato il dott. Borsellino, l'avremmo ucciso per strada".

Una volta il magistrato non fu "intercettato" per "una frazione di secondo", essendo già entrato nel cortiletto che porta all'androne della scala; dopo un paio di tentativi, effettuati sempre di domenica, il progetto fu abbandonato, essendo in corso il maxiprocesso (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 5.3.1997 citata, pag. 99 - 105).

Ganci Calogero ha riferito di avere saputo dal padre, durante il periodo di detenzione, che Cancemi Salvatore era stato sottoposto a controllo da Riina Salvatore il quale si era insospettito del suo comportamento (il Cancemi aveva chiesto l'autorizzazione di eliminare due persone ma poi non aveva portato a termine il progetto e il Riina non riusciva a spiegarsi questo comportamento). ma ha negato di essere a conoscenza di un progetto di "Cosa Nostra" di uccidere il Cancemi.

Il collaboratore, sui rapporti tra i "capimandamento", ha riferito che Gambino Giuseppe, "capomandamento" di San Lorenzo, era cognato del padre e il rapporto tra i due era "più che stretto", con due o tre appuntamenti settimanali; buoni erano anche i rapporti con i mandamenti della Guadagna (Pietro Aglieri) e di Ciaculli (i fratelli Graviano).

I rapporti del padre con Cancemi Salvatore (mandamento di Porta Nuova) erano "fraterni e giornalieri".

Cancemi Salvatore portò i baffi soltanto nel periodo in cui si diede alla latitanza (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 6.3.1997 citata, pag. 116).

Ganci Calogero ha dichiarato che il cognome Tomaselli non gli era nuovo ma che non ricordava se conoscesse o meno Tomaselli Salvatore; egli non conosceva Scarantino

FL

Vincenzo il cui nome "sentì nominare" soltanto dopo la collaborazione dello stesso Scarantino.

Della strage di via D'Amelio non parlò mai con il padre né fece commenti con il fratello, con lo Anzelmo, con il Cancemi (con quest'ultimo si vide l'intera estate del 1992 avendo la villa a mare vicina), con il Galliano o con altri.

Il padre non gli raccontò del ruolo ricoperto nella strage (fatta eccezione per il colloquio in carcere del 28.5.1996 con riferimento al Cancemi e per l'appuntamento con quest'ultimo e con il Biondino in via Regione Siciliana).

Neppure dopo la collaborazione dello Scarantino e l'arresto di Profeta, Orofino e Scotto egli chiese al padre informazioni sul ruolo che lo Scarantino e gli altri arrestati avrebbero ricoperto nella esecuzione della strage né nutrì il timore che costoro avrebbero potuto coinvolgere il padre, anche perché egli riteneva che il padre avesse partecipato alla sola fase deliberativa e non avesse preso parte materialmente alla strage.

Ganci Calogero ha, inoltre, precisato: "Il nome di Profeta l'avevo sempre sentito nominare perché era una persona influente della Guadagna, anche se io non lo conoscevo, molto amico dei Pullarà...non mi interessavo perché erano persone che io non conoscevo, quindi non mi interessavano" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 6.3.1997 citata, pag. 35 - 37 e 83).

Il collaboratore ha escluso che il suo "mandamento" avesse la disponibilità di esplosivo; la "famiglia" aveva, invece, la disponibilità di locali dove poter custodire autovetture o armi (due box di Cangelosi Giuseppe e una stalla di Ciminello Francesco).

4. DICHIARAZIONI RESE DA LA MARCA FRANCESCO.

4.1 Si deve premettere che La Marca Francesco è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 4.12.1997.

4.2 La Marca Francesco ha dichiarato di essere stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova a Settembre o ad Ottobre del 1980.

FL

La cerimonia avvenne in un negozio di viale Strasburgo e vi parteciparono Pippo Calò (che era "capomandamento"), Gianni Lipari (che fu il suo "padrino"), Ignazio Gnoffo, Totò Misseri, Totò Scaglione (che era il "rappresentante della famiglia della Noce"); in quella stessa occasione furono "combinati" Ganci Calogero, Mimmo Cilesi, Giovanni Torrirossa, Enzo Bellina ed un'altra persona e fu seguito il rituale della "punciuta" del dito e della bruciatura della "santina".

Il collaboratore ha precisato che dal 1979 e prima di essere ritualmente affiliato era "avvicinato" e venne impiegato per rubare qualche autovettura da utilizzare in delitti e nell'attentato al dott. Geraci, magistrato che si occupava di un processo contro Pippo Calò.

Egli ha spiegato che il magistrato non doveva essere ucciso ma doveva essere intimidito; in realtà l'agguato (al quale parteciparono anche Gianni Lipari, Salvatore Cancemi, Giovanni Di Giacomo, Vittorio Magliozzo ed altri) non fu consumato perché il Cancemi scivolò e il dott. Geraci fu soltanto sfiorato e non si rese conto di quanto era avvenuto (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1072 - 1077).

Egli, dopo l'affiliazione, compì anche omicidi, su incarico di Cancemi Salvatore che era divenuto "sottocapo", partecipò ad estorsioni e a traffici di sostanze stupefacenti (il collaboratore ha confessato di avere commesso "una quarantina" di omicidi).

Il La Marca ha, in particolare, ammesso di avere partecipato agli omicidi del dott. Cassarà, di uno dei fratelli Puccio, di un certo Brusca a Roma, di Caccamo, di Silvestri e a un duplice omicidio a Borgo Vecchio.

Fu il Cancemi a dirgli di mettersi a disposizione per l'omicidio Cassarà al quale presero parte anche Anzelmo Paolo, Raffaele Ganci e Calogero Ganci (mandamento della Noce), i cugini Biondo Salvatore ("il lungo" e "il corto"), Motisi Giovanni (soprannominato "il pacchione"), Pippo Gambino ("famiglia" di San Lorenzo), Nino Madonia (Resuttana), Galati Giuseppe (Acquasanta) ed altri.

Il collaboratore ha dichiarato di essere detenuto dal 31 Maggio del 1994 e di avere riportato una condanna all'ergastolo in primo grado per l'omicidio Cassarà e di avere iniziato a collaborare - nel Marzo del 1997 - "perché ho visto che è sbagliato quello che abbiamo fatto per la mia famiglia e per i miei figli".

Egli, nel corso della collaborazione, ha confessato i reati che aveva commesso e per alcuni dei quali non era stato neppure sottoposto ad indagini ed ha indicato i nomi dei

FC

correi, consentendone la cattura ed ha anche reso dichiarazioni sui beni di provenienza illecita e sugli investimenti nel settore edilizio, fatti attraverso il costruttore Seidita (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1078 - 1085, 1141 - 1142 e 1168).

I rapporti con Cancemi Salvatore erano "buoni" (incominciarono a raffreddarsi alla fine del 1990 o nel 1991 forse perché Cancemi era "geloso" di Ganci Raffaele che voleva il La Marca "sempre accanto a lui").

Era lui ad accompagnare il Cancemi nelle riunioni dei "capimandamento", quando il Cancemi non vi si recava con Raffaele Ganci o, soprattutto negli ultimi tempi, non si faceva accompagnare da Danotti Giuseppe.

Egli accompagnò il Cancemi anche a Santa Maria di Gesù (non alla Guadagna) quando c'era Ignazio Pullarà (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1088 e 1096).

Il collaboratore ha riferito di avere preso appuntamenti con Carlo Greco - attraverso Pedone Carmelo che aveva un rifornimento di benzina nella Rocca - e di averlo accompagnato anche nella villa di Guddo Girolamo (fine 1991, inizio 1992) e a Boccadifalco da Angelo La Barbera.

Riunioni furono fatte anche nella casa di Priolo Vito (cugino del Cancemi) anche con "uomini d'onore" di altre province; alle riunioni egli non poteva partecipare ed a volte non partecipava neppure il Cancemi (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1099, luogo in cui il collaboratore ha affermato: "No, io non poteva salire sopra quando c'erano queste riunioni ma neanche, certe volte, Cancemi ci saliva, certe volte no" e F. 1158 "Non può entrare quello, il soldato semplice nelle riunioni").

Egli, in occasione delle "riunioni", attendeva nell'autovettura, poiché - ha affermato - "non potevo presidiare dove c'erano seduti loro", essendo "un soldato semplice" ed avendo il ruolo "di aspettare, fuori, quelli che accompagnavano i capimandamento o qualcheduno che aveva gradi"; l'opera di "bonificare la zona" era, infine, svolta da coloro che avevano fissato gli appuntamenti (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1157 - 1158)

Il collaboratore ha, quindi, confermato che l'abitazione di Priolo Vito era luogo abituale d'incontro tra Ganci Raffaele, Ganci Calogero. Cancemi Salvatore e Anzelmo Francesco Paolo; vi si recavano anche i Graviano (egli vide una volta Benedetto e Giuseppe).

FC

Il La Marca ha riferito che Cancemi Salvatore, nei primi giorni di Maggio del 1992, si recò, assieme a Toti Tumminia (il quale era come un fratello per il Cancemi) nel suo magazzino di via Guerrazzi (alla Zisa) che egli stava ristrutturando.

Il Cancemi gli disse di non uscire da Palermo e "di non prendere autostrade" (il Cancemi sapeva che lui aveva una villa a mare a Carini); vi fu, poi, la strage di Capaci.

A Giugno (tra il 15 e il 20) il Cancemi tornò a trovarlo - assieme al Tumminia che non ascoltò la conversazione - nel magazzino della Zisa e gli disse: "Ciccio, un altro ne deve saltare in aria" (uno "grosso"); egli osservò: "Un altro? Ora sequestrano anche la carta che c'è a casa. A tutti li rovinano. Ma tu niente puoi fare?". Il Cancemi rispose che decidevano i "capimandamento" e che lui da solo non poteva fare nulla; egli non chiese il nome della persona che avrebbe dovuto essere eliminata né immaginò che potesse trattarsi del dott. Borsellino (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1090 - 1096).

Dopo la strage di via D'Amelio, rivide il Cancemi (lo incontrò a Carini a mare nel mese di Agosto) ma non vi fu alcun commento su quanto era accaduto.

Egli ha, poi, riferito che il Cancemi, intorno alle ore 6,30-6,45 di un giorno del 1988, lo condusse - dopo avergli fissato un appuntamenti il pomeriggio precedente - in un negozio di mobili di via delle Alpi che era nella disponibilità di "un uomo d'onore della famiglia della Noce".

Nel negozio trovarono Raffaele Ganci, Calogero Ganci, Paolo Anzelmo e un'altra persona; il Cancemi si intrattenne a parlare con loro ed egli percepì qualche parola come "giornalaio"; quel giorno non successe nulla e verso le ore 11 andarono tutti via.

Il Cancemi gli disse di tornare l'indomani verso le ore 7,15-7.30; egli si recò in via delle Alpi e, prima di raggiungere il negozio, incontrò casualmente il dott. Borsellino che stava leggendo un giornale.

Il La Marca capì allora che era il magistrato il bersaglio da colpire e corse ad avvertire Raffaele Ganci il quale si trovava nel negozio di via delle Alpi.

Il Ganci disse allora di prendere "il vespone e le armi" e uscirono subito ma il dott. Borsellino era già rientrato a casa; ritornarono, quindi, in via delle Alpi dove lasciarono le armi.

Non ci furono altri tentativi né al collaboratore furono spiegate le ragioni per le quali non si fece più nulla (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1109 - 1112).

FC

Il La Marca ha dichiarato di non avere conosciuto Cannella Tullio e Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1114).

5. DICHIARAZIONI RESE DA GRIGOLI SALVATORE.

5.1 Si deve premettere che Grigoli Salvatore è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 4.12.1997.

5.2 Grigoli Salvatore ha dichiarato di essere stato arrestato il 19.6.1997, dopo avere trascorso due anni di latitanza per sfuggire ai mandati di cattura emessi nei suoi confronti perché accusato dell'omicidio di Padre Puglisi, della strage di Firenze e di altri reati.

Egli iniziò a collaborare con lo Stato subito dopo l'arresto perché si sentì abbandonato da "Cosa Nostra" e, in particolare, da Spatuzza che era divenuto il "capomandamento" di Brancaccio alla fine del 1996 o all'inizio del 1997 e che aveva l'obbligo, secondo le regole di "Cosa Nostra" di "prendersi cura dei latitanti e dei carcerati".

"E quindi" - ha affermato il collaboratore - "questo cominciò a farmi riflettere e da questo cominciai a pensare io, effettivamente, in quali mano mi ero messo, e se tutto quello che aveva fatto era stato giusto, sbagliato, e da questa mia riflessione cominciai a maturare l'idea di potermi..." (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1172 - 1174).

Il Grigoli ha riferito che faceva parte della "famiglia" di Roccella, compresa nel "mandamento" di Brancaccio ed ha precisato di non essere stato "combinato" perché era "riservato"; era stato il Mangano, nominato "capomandamento" di Brancaccio dopo l'arresto di Giuseppe Graviano e prima che lo diventasse lo Spatuzza, a dirgli che era "riservato" e a precisargli: "Non ti devono conoscere, basta che ti conosce la gente giusta e tanto basta" (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1176 e 1178).

Negli ultimi tempi aveva conosciuto tutti gli "uomini d'onore" del mandamento di Brancaccio: era Nino Mangano a dirgli che si trattava di "uomo d'onore", poiché lui non veniva "presentato" per non fare venire meno la "riservatezza"; in realtà, avendo commesso numerosi reati (oltre trenta omicidi), fu poi conosciuto da molti

FC

Egli ha, quindi, precisato che era stato un "avvicinato", dieci o undici anni prima, di Filippo Quartararo, "uomo d'onore della famiglia di Roccella" e di Nino Mangano e che iniziò a commettere omicidi nel 1986, su incarico di Graviano Giuseppe che gli dava l'ordine direttamente o attraverso Nino Mangano.

Dopo l'arresto del Graviano, era lo stesso Mangano - divenuto "capomandamento" - a dargli l'incarico di eseguire i delitti.

Il collaboratore ha dichiarato di avere commesso reati con "uomini d'onore" di altri "mandamenti" (Benigno Salvatore di Misilmeri; Nino Melodia di Alcamo e Ferro).

Egli ha riferito di essersi occupato - per averne ricevuto l'incarico da Nino Mangano - della latitanza di Matteo Messina Denaro, quando questi era a Palermo (fine del 1992 o inizio del 1993).

Era lui ad accompagnare il Messina Denaro dal Bagarella.

Il Grigoli ha dichiarato di avere incontrato "frequentemente" il Bagarella, Sinagori Vincenzo, Di Trapani Nicolò e Cucuzza Salvatore (che era allora "capomandamento" di Porta Nuova) e di avere fatto parte di un gruppo di fuoco, composto da lui, da Nino Mangano, da Spatuzza Gaspare, da Lo Negro Cosimo, da Giuliano Francesco e, negli ultimi tempi, da Rona Pietro, da Pasquale Di Filippo, da Totino Vittorio e da Giacalone Luigi.

Il collaboratore ha ammesso di avere partecipato all'omicidio di Padre Puglisi e, in particolare, di esserne stato l'esecutore materiale, su ordine di Giuseppe Graviano; l'ordine gli era stato trasmesso da Nino Mangano.

Padre Puglisi fu ucciso "perché si diceva che il Padre era un confidente e una persona che metteva in condizione del personale, delle forze dell'ordine, di infiltrarsi. In chiesa... c'erano delle suore pure e si diceva che aveva infiltrato anche dei poliziotti lì dentro per la ricerca di Giuseppe Graviano che all'epoca era latitante" (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1183).

Il Grigoli ha confessato di avere partecipato al sequestro del figlio di Di Matteo Mario Santo, su ordine di Graviano Giuseppe; il sequestro fu da lui eseguito nel maneggio di Vitale Salvatore (frequentato dal bambino) assieme a Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Lo Negro Cosimo, Giuliano Francesco e Fifetto Cannella, persone tutte appartenenti alla "famiglia" di Brancaccio.

Il bambino fu poi trasferito, prima, a Misilmeri e poi a Lascari.

Il collaboratore ha parlato anche del progetto, coltivato da Nino Mangano, di uccidere i fratelli Vitale (e, in particolare, Salvatore Vitale che sembrava "non starci più tanto con il cervello") per evitare che potessero rivelare "fatti delicati", come il sequestro del piccolo Di Matteo e la strage di via D'Amelio; Nino Mangano gli fece, infatti, capire che Vitale Salvatore aveva avuto un ruolo nella strage.

L'omicidio non fu, poi, eseguito perché non venne mai data "la battuta".

Il Mangano gli disse, in particolare, che se il Vitale avesse parlato, avrebbe rovinato molte persone perché - gli fece intendere - era a conoscenza di "qualcosa sulla morte del dott. Borsellino" per avere dato un contributo alla strage (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1197 - 1208).

Egli ha, infatti, affermato, riferendosi a quanto dettogli dal Mangano: "Io vorrei precisare una cosa...potevo dire benissimo me l'ha detto, siccome, noi, con un gesto alcune volte, almeno, ci capiamo, non c'è bisogno di dire una tale cosa per comunicare, quindi, lui me lo lasciò intendere, non me lo disse apertamente, però come andò il discorso me lo lasciò intendere che lui ebbe un ruolo" (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1207).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che del ruolo che sarebbe stato svolto da Vitale Salvatore ebbe conferma dal fratello il quale gli confidò - durante una battuta di caccia - che Salvatore non aveva dormito a casa (Vitale Salvatore abitava in via M. D'Amelio, nello stesso stabile in cui abita la sorella del dott. P. Borsellino), facendogli così intendere che sapeva che "doveva essere fatta la strage, doveva scoppiare la bomba"; Vitale Nicolò, più in particolare, gli disse che aveva ospitato il fratello perché "doveva esserci l'attentato" (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1209 - 1212 e 1230 - 1232).

Grigoli Salvatore ha dichiarato di avere conosciuto Gaetano Scotto che aveva acquistato la refurtiva (più di 5 chilogrammi di oro) di una rapina commessa da lui, da un cognato di Pietro Scotto e da altri.

In quella stessa occasione conobbe Pierino Scotto che incominciò a frequentare; lo Scotto assieme a Gaetano Castronovo (un rapinatore) andava a trovarlo nell'autosalone che egli, assieme a Giacalone Luigi, aveva prima a Roccella e poi nella zona industriale; egli, inoltre, incontrava spesso Pietro Scotto nella zona di Brancaccio e si fermava a prendere il caffè con lui.

FC

Pietro Scotto "lavorava ai telefoni" e, un giorno, gli disse che "se avevo problemi, lui era in grado di risolverli"; lo Scotto si vantò con lui di avere "intercettato telefonate di donna" (ciò gli fu detto nel 1990 o nel 1991); egli capì, quindi, che lo Scotto "era solito fare queste cose" (cfr. verb. ud. 4.12.1997, F. 1222 - 1224).
Spatuzza Gaspare, che era divenuto "capomandamento" gli disse, inoltre, che i fratelli Scotto si erano avvicinati a Guastella.

6. DICHIARAZIONI RESE DA LA BARBERA GIOACCHINO.

La Barbera Gioacchino ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia" di Altofonte dal 1981 e di essere stato "uomo d'onore semplice" sino al 1985, anno in cui fu nominato da Balduccio Di Maggio (allora "reggente" del "mandamento") "reggente" della "famiglia" di Altofonte.
Egli rivestì questa carica sino al 1988 quando venne "accantonato" per essere richiamato soltanto nel 1992 (il suo "accantonamento" fu conseguenza dell'accantonamento del Di Maggio che era stato accusato da Giovanni Brusca di essersi appropriato dei proventi degli appalti: cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 4 - 5 e 27 - 28).
La "famiglia" di Altofonte era aggregata al "mandamento" di San Giuseppe Jato, del quale furono a capo Bernardo Brusca (sostituito per un periodo da Balduccio Di Maggio) e Giovanni Brusca.
Il La Barbera ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nel Novembre del 1993 e di trovarsi detenuto in regime di arresti domiciliari dopo avere confessato di avere casualmente accompagnato a Roma, nell'Ottobre del 1997, un suo lontano parente che portava con sé illecitamente una pistola; egli ha, inoltre, riferito di avere raggiunto la Sicilia anche dopo l'inizio della collaborazione e quando era già sottoposto a protezione, senza che ne fosse a conoscenza il servizio addetto alla sua sicurezza.
Egli ha, inoltre, ammesso di avere avuto contatti con il Di Maggio da cui, tuttavia, si allontanò quando questi gli propose di tornare in Sicilia per uccidere persone vicine al Brusca (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 5 - 14).
Il La Barbera ha riferito di essere rimasto in Italia settentrionale - dove svolgeva un'attività imprenditoriale nel subappalto di lavori stradali - dal 1990 al 17.1.1992,

FC

giorno in cui fece ritorno in Sicilia per la morte della madre; era stato, già prima, in Sicilia per pochi giorni, nel periodo delle feste di Natale del 1990 e del 1991.

Rientrò definitivamente nell'isola alla fine dell'Aprile del 1992 (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 28 - 29 e 33 - 34).

Dopo la morte della madre ricevette la visita di Leoluca Bagarella il quale gli "fa capire che se scendevo giù il lavoro non mancava" e che non aveva nessun motivo di allontanarsi dalla Sicilia (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 36 - 37).

Egli incominciò, quindi, a frequentare Bagarella e Brusca (allora latitanti ad Altofonte), Di Matteo Mario Santo e Nino Gioè e venne coinvolto nella strage di Capaci: fu lui, in particolare, a trasportare, su richiesta di Brusca e Gioè, dalla casa del Di Matteo a Capaci l'esplosivo utilizzato nell'attentato; partecipò, inoltre, ad altre fasi della strage di Capaci: la prova del telecomando, il caricamento dell'esplosivo nel cunicolo, la comunicazione al Brusca e al Gioè - che dovevano azionare il telecomando - del passaggio dell'autovettura del dott. Falcone; Pietro Rampulla era stato scelto "come persona che si intendeva di telecomandi ed esplosivi" (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 38 - 51).

Nell'estate del 1992 (dopo il 25 Luglio) egli si recò in Spagna per assistere alla gara di Antibo - che è di Altofonte - alle Olimpiadi (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 34, 70 - 71 e 112 - 113).

Il giorno della strage di via M. D'Amelio egli si trovava a Castellammare del Golfo con Giovanni Brusca che era latitante (stavano preparando l'omicidio Milazzo e con il Brusca vi era assidua frequentazione); seppe della strage dalle reti televisive e il Brusca, che era con lui, gli disse: "Presto hanno fatto", facendogli così intendere di esserne a conoscenza.

Il Brusca, seguendo la televisione, gli disse, inoltre, che la strage "l'hanno fatta all'antica" (il collaboratore ha precisato che non capì il riferimento) e aggiunse: "importante che è riuscito".

Quello stesso giorno andò a prendere (su richiesta del Brusca) Nino Gioè che era a mare in una zona vicina; il Gioè ("è rimasto quasi...non incredulo, perché sicuramente lui lo sapeva, ma il fatto che era successo quel giorno", ha osservato il La Barbera) si appartò con Brusca (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 53 - 55 e 104 - 105).

PL

Egli, dopo la strage di Capaci, venne a conoscenza del progetto di uccidere altri magistrati (il dott. Caponnetto e il dott. Grasso) e si mise in contatto, qualche mese dopo la strage di Capaci e assieme al Gioè, con "i catanesi" per l'acquisto di telecomandi; esplosivo fu, inoltre, trasportato "da un punto all'altro"; nessun "discorso specifico" fu fatto davanti a lui sulla strage di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 56 - 58).

Secondo il La Barbera alla fase operativa della strage di Capaci parteciparono i "mandamenti" di San Lorenzo (Salvatore Biondino), di San Giuseppe Jato (Brusca Giovanni), della Noce (Ganci), Porta Nuova (Cancemi) (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 64 - 65).

Egli, dopo la strage di Capaci, si trovò ad accompagnare, più volte, il Gioè nel negozio di manufatti in gesso di Totò Profeta, alla Guadagna; il Gioè faceva delle "ambasciate" orali o consegnava dei "bigliettini" di Brusca per Pietro Aglieri; altre volte - sempre per "ambasciate" tra Brusca e Aglieri - venne Tusa Giovanni, una persona di Villagrazia; del contenuto dei "bigliettini" e delle "ambasciate" del Gioè non fu mai messo a conoscenza (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 77 - 79 e 103).

La Barbera Gioacchino ha precisato che il Brusca aveva comprato e aveva messo a disposizione del "gruppo" - nel 1992 - una motocicletta Honda 600; ha negato di avere partecipato a una riunione nella villa di Calascibetta ed ha ribadito: "No, assolutamente lo escludo, a parte che abbiamo avuto un confronto davanti ai magistrati. Lo escludo, l'ho escluso prima, lo escludo adesso, non...poi fatti che raccontava lo Scarantino riguardo a me che andavo alla Guadagna con una motocicletta, almeno così mi ha detto nel confronto, si riferiva al periodo '90-'91, quando...non ero proprio presente in quel periodo" (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 80).

Egli ha, quindi, dichiarato di non avere mai visto - se non in occasione del confronto - Scarantino Vincenzo ed ha precisato che, avendo in subappalto dalla Fintel un lavoro alla Guadagna, gli era capitato anche nel 1991 di andare alla Guadagna; le visite si intensificarono nel 1992, poiché - egli ha affermato - "a parte gli impegni che avevo con Cosa Nostra, avevo sempre qui lavori, ci andavo alla Guadagna"; si era anche rivolto, tramite un ragazzo di Altofonte estraneo a "Cosa Nostra", a un rivenditore (tale Catalano), che aveva il negozio nella zona sud di Falsomiele, per la vendita di una betoniera (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 83 - 85).

FC

Il collaboratore ha precisato che era chiamato "Gino" (pur avendo il nome di Gioacchino) ed ha escluso che qualcuno lo chiamasse, in dialetto siciliano, "Iachino" (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 86).

Egli ha, quindi, riferito che alla fine del 1992 (il collaboratore - dopo avere riferito che l'incendio era avvenuto in "estate, fine estate del 1992" e, poi, a Settembre o Ottobre e, comunque, dopo l'omicidio Salvo consumato il 17.9.1992 - ha dichiarato, dopo che gli sono state contestate le dichiarazioni rese nel corso del confronto con Scarantino Vincenzo, che l'incendio si era verificato alla fine del 1992: cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 114 - 116) assieme a Giovanni Brusca, incendiò una villa a Rabottone a una persona, della quale ignorava il nome.

Questa persona, dopo avere acquistato un terreno, aveva chiuso il passaggio, installando un cancello nel viottolo che conduceva ad altre ville.

Malgrado gli altri proprietari - tra cui il padre del collaboratore - avessero chiesto di lasciare libero il passaggio, quella persona mantenne il cancello chiuso, sostenendo che il venditore del terreno gli aveva garantito l'esclusiva proprietà del viottolo e si rivolse a un legale.

Fu a quel punto che Brusca decise di incendiare la casa; dopo l'incendio il proprietario si rivolse a Pietro Aglieri il quale chiese informazioni a Brusca; questi gli riferì come erano andate le cose e gli disse che quel proprietario doveva "levare il cancello e dare il passaggio alle persone" (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 88 - 91 e 113 -).

All'episodio prese parte il Gioè che li prelevò con un'autovettura e procurò la benzina per l'incendio.

Secondo il collaboratore, nessuno che non facesse parte di "Cosa Nostra" poteva essere a conoscenza che gli autori dell'incendio, erano stati lui stesso e il Brusca (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 93).

La Barbera Gioacchino ha dichiarato di avere conosciuto Riina nell'estate del 1992 a Mazara del Vallo in un incontro al quale parteciparono Gioè, Brusca, Bagarella, Andrea Mangiaracina ("uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo"), Matteo Messina Denaro, Gancitano Andrea, una persona anziana che aveva accompagnato il Riina e qualche altro.

FC -

Oggetto della discussione, svoltasi in sua presenza, fu l'eliminazione di un uomo; l'uccisione veniva sollecitata dal Riina che ebbe a rimproverare del ritardo le persone che avrebbero dovuto eseguire l'omicidio.

La Barbera Gioacchino ha riferito di avere conosciuto Ignazio Pullarà per essergli stato ritualmente presentato come "reggente" del "mandamento" di Santa Maria di Gesù da Balduccio Di Maggio.

Nel corso della deposizione del La Barbera è intervenuto l'imputato Profeta Salvatore il quale ha reso spontanee dichiarazioni, sostenendo che il La Barbera aveva sentito il suo nome in carcere da Nino Gioè e che alla sua bottega non si era mai recato né il la Barbera né il Gioè; nel primo grado di questo giudizio il La Barbera avrebbe, inoltre, dichiarato di non conoscerlo (cfr. verb. ud. 12.2.1998, pag. 106 - 107).

7. DICHIARAZIONI RESE DA CAMARDA MICHELANGELO.

Camarda Michelangelo ha riferito di avere iniziato a collaborare il 5 Novembre 1997 e di essere detenuto per associazione di tipo mafioso e per omicidi.

Egli ha ammesso di avere partecipato al tentato omicidio di un certo Facellaro a San Cipirrello (luglio 1996) e agli omicidi di Giovanni Gaffri (Agosto 1996) e di Antonino Di Matteo ((cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 96 - 97).

Egli ha dichiarato di non essere mai entrato in "Cosa Nostra" ma di essere stato "vicino a loro" e, in particolare, di avere avuto rapporti con Brusca Giovanni, Gioè Antonino, Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino che vide anche nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 59 - 64 e 74 - 75).

Il collaboratore ha precisato che si trasferì a Milano nel Gennaio del 1992 ma che "ogni mese, ogni venti giorni, ogni quaranta giorni" ritornava ad Altofonte; anche nel periodo compreso tra le due stragi egli rientrò in Sicilia una o due volte (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 61 e 72 - 74).

Ad Altofonte egli vedeva il Brusca in piazza (questi "passeggiava" con Gioè, Di Matteo e La Barbera) e lo vedeva entrare nella casa di Piano Maglio messagli a disposizione dal Di Matteo.

FC

Egli ha, infatti, affermato, riferendosi a Brusca Giovanni: "O lo vedevo entrare lì, nell'entrata per la casa di Di Matteo perché è lì al bivio del Piano Maglio o lo incontravo in piazza tante volte che si soffermava a parlare con il Gioè o con il Di Matteo, con il La Barbera, che loro si trovavano in piazza a passeggiare. Tante volte lui passava dalla piazza, il Giovanni Brusca, e si soffermava là a parlare con loro, lo vedevo tante volte, o con la Jeep o con la macchina" (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 65).

Successivamente, nel 1995, seppe dal Di Matteo che, nella sua abitazione, Brusca Giovanni aveva tenuto delle riunioni alle quali avevano partecipato i fratelli Graviano ("erano sempre lì", ha affermato il collaboratore), Salvatore Biondino, Santo Mazzei (questi era di Catania) e Leoluca Bagarella.

Il Camarda ha ribadito che Giovanni Brusca fu in contatto con il Di Matteo sino all'arresto di quest'ultimo, avvenuto nel Maggio del 1993.

Dopo la strage di Capaci - secondo quanto gli fu riferito dal Di Matteo - Brusca Giovanni si allontanò da Altofonte dove si recava saltuariamente e "per gli appuntamenti"; il La Barbera gli confidò che Brusca si era trasferito nella zona di Castellammare del Golfo (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 69 - 70 e 76 - 77).

Egli, nel 1995, incontrò diverse volte il La Barbera, il Di Matteo e il Di Maggio in Toscana; gli incontri avvenivano perché il Di Matteo cercava di avere notizie sul bambino che gli era stato rapito (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 77 - 80).

Camarda Michelangelo ha, inoltre, dichiarato di avere saputo dal Di Matteo o dal La Barbera che la strage di via D'Amelio "è stata fatta dai palermitani" e che il Brusca e, forse, il Gioè ne erano a conoscenza (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 70 - 71, 83 e 105 - 107).

Erano state anche commentate le dichiarazioni, riportate dalla stampa di Scarantino Vincenzo sulla partecipazione del Di Matteo e del La Barbera a una riunione "in casa di un impresario" (ciò avvenne, secondo il Camarda, alla fine del 1995 o nel 1996); i due dissero di non avere conosciuto lo Scarantino e commentarono così la notizia: "ma a questo chi l'ha conosciuto mai, a questo Scarantino? Chistu sarà quacche latru i iaddini" (questo sarà qualche ladro di galline) "dov'è che ci deve venire a conoscere a noi?" (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 89 - 91 e 109).

Il La Barbera gli confidò, nel 1995, che il dott. Falcone e il dott. Borsellino erano stati eliminati "per le indagini che avevano in corso" (cfr. verb. ud. 18.6.1998, pag. 100).

FC

8. DICHIARAZIONI RESE DA DI CARLO FRANCESCO.

Di Carlo Francesco ha riferito di avere iniziato a collaborare nel Giugno del 1996 e di avere fatto parte di "Cosa Nostra" dalla metà degli anni '60, rivestendo le cariche di "consigliere", "sottocapo" e "rappresentante" della "famiglia" di Altofonte.

Egli fu arrestato in Inghilterra nel 1985 per associazione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti e fu condannato a venticinque anni di reclusione (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 18 - 20).

Egli ha dichiarato che "Cosa Nostra", attraverso alcuni sedicenti collaboratori, cercava di "salvare il salvabile" ed ha affermato: "Ma c'era, c'era tutta una situazione perché cercano di smantellare quella che è la realtà di Cosa nostra, com'era organizzata Cosa Nostra fino a che io l'ho conosciuta e la responsabilità a livello di Commissione, sia provinciale o regionale, cercando nello stesso tempo di salvare il salvabile. In che senso salvare il salvabile, perché Cosa Nostra l'ha fatto sempre questo, fin dagli anni passati e non recenti: cercare di salvare i più giovani, qualcuno meno in vista che si potrebbe liberare; i vecchi ormai che hanno gli ergastoli definitivi, va bene, si cerca di caricare a quelli...E la confusione che è potuta nascere in seguito delle dichiarazioni che ha fatto Brusca o qualche altro, un po' di confusione, vedo che c'è una situazione un po' che porta a quell'indirizzo; però io di concreto su Giovanni Brusca non posso dire niente perché, per carità, io posso contestare solo le cose che dice, che non sono così in Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 4 - 6).

Egli ha, in particolare, asserito che Giovanni Brusca aveva detto - contrariamente al vero perché il Brusca sino all'arresto del Di Matteo aveva frequentato la casa - che il Di Matteo "era stato messo fuori famiglia" dopo la strage di Capaci, per tirarsi fuori dalla strage di via D'Amelio (cfr., anche, pag. 33 - 34, luogo in cui il collaboratore ha affermato che "o posato o messo fuori famiglia o messo da parte è la stessa cosa, ha lo stesso significato").

La frequentazione tra il Brusca e il Di Matteo gli era nota perché gli era stata riferita (il collaboratore era detenuto in un carcere inglese ma aveva la possibilità di comunicare anche per telefono) da parenti che abitavano ad Altofonte che si frequentavano con la moglie del Di Matteo; seppe così che un ragazzo, tale Vassallo, era stato condannato a sette anni di reclusione per associazione di tipo mafioso soltanto per avere

FC

accompagnato il Brusca dalla moglie del Di Matteo, dopo l'arresto di quest'ultimo (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 8 - 11).

Il collaboratore ha ribadito che non corrispondeva al vero quanto riferito da Giovanni Brusca sul Di Matteo ed ha affermato: " Ma Giovanni Brusca c'era andato" (dalla moglie del Di Matteo, dopo l'arresto di quest'ultimo) "c'era andato con Giuseppe Vassallo... Perché dire che Di Matteo era fuori famiglia, per giustificare un'altra cosa? Non è vero, perché Di Matteo...non era vero che era messo fuori famiglia, ha detto quello che sa e ha dato il suo contributo" (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 9).

Egli ha, inoltre, dichiarato (per essere stato informato da un cognato, da altri parenti, da Benedetto Capizzi e dallo stesso Di Matteo con il quale si era sentito per telefono prima dell'arresto di quest'ultimo) di essere venuto a conoscenza del fatto che "prima che arrestassero Santino, Giovanni Brusca abitava o in casa di Di Matteo oppure in qualche casa che ci aveva fatto prendere in affitto Santino Di Matteo" (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 11 - 12).

Di Carlo Francesco ha riferito di avere saputo, una o due settimane dopo la strage di via D'Amelio, dal cugino Nino Gioè - al quale aveva detto che Palermo non era Beirut e che, così facendo, sarebbe andato tutto in rovina - che erano tranquilli perché "avevano u sette i mazzi incasciato" (espressione del dialetto locale che significa avere le spalle coperte) e che la strage di via D'Amelio (cui il Gioè e i suoi "soldati" non avevano preso parte) era opera del "vicinanzu o persone vicine" e, cioè, i corleonesi e i mandamenti più vicini: quelli di Santa Maria di Gesù, di Villagrazia, di San Lorenzo e di Resuttana.

Egli ha, infatti, affermato: "Il vicinanzo vuol dire il mandamento più vicino, che noi altri <u vicinanzu> lo chiamavamo u mandamento di Santa Maria di Gesù, Villagrazia, eccetera; quelli più vicini per me dovevano essere...perché veramente vicini come eravamo noi altri c'erano i Sanlorenzara, con Resuttana e quella zona di là" (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 14 - 15 e pag. 37).

Di Carlo Francesco ha, infine, riferito che si incominciò a "pensare" al dott. Falcone e al dott. Borsellino dopo il 1985 e, in particolare, dopo la collaborazione di Buscetta e durante il maxiprocesso che "stava andando male" e che la decisione fu differita in attesa della definizione del processo (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 42).

9. DICHIARAZIONI RESE DA CANCEMI SALVATORE.

9.1 Si deve premettere che Cancemi Salvatore è stato esaminato anche in questo grado del giudizio (udienza dell'11.2.1998); sono stati, inoltre, acquisiti - con il consenso delle parti - i verbali delle dichiarazioni da lui rese nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") il 4.6.1997, il 13.10.1997 e il 14.10.1997.

9.2 Cancemi Salvatore ha dichiarato di essere entrato a far parte di "Cosa Nostra" nel 1976 "come soldato della famiglia di Porta Nuova".
Fu Mangano Vittorio, componente della "famiglia di Porta Nuova" a proporgli l'ingresso in "Cosa Nostra" (il Mangano lo "curava" e il Cancemi, due o tre mesi prima di essere "combinato", eseguì, su incarico dello stesso Mangano, l'omicidio di Emanuele La Fiura).
La cerimonia dell'affiliazione rituale avvenne in un appartamento di Palermo, situato nelle vicinanze della stazione centrale; l'appartamento era stato procurato da Tommaso Spadaro.
Egli prestò il giuramento; fu bruciata una "santina" e la cerimonia si svolse alla presenza di Pippo Calò (che era il "rappresentante della "famiglia" e il "capomandamento"), di Lipari Giovanni, di Tommaso Spadaro e di tanti altri, tutti della stessa "famiglia" di Porta Nuova (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 6 - 13).
La "famiglia" di Porta Nuova faceva parte del "mandamento" di Porta Nuova; questo "mandamento" comprendeva anche le "famiglie" di Palermo Centro e Borgo Vecchio (quest'ultima "famiglia" era prima aggregata a Pallavicino).
"Rappresentante" della "famiglia" di Palermo Centro era Sorce Vincenzo; di quella del Borgo avevano la "reggenza" Cocuzza Salvatore (questi soltanto per un periodo di tempo, avendogli il Calò "tolto la reggenza") e Cancelliere Girolamo (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 18 - 19).
Il Cancemi rivestì la carica di "capodecina" e, dopo l'arresto di Pippo Calò (avvenuto nel 1985), divenne "sostituto" del Calò e "reggente" del mandamento; egli, dopo alcuni anni, incominciò a partecipare - avendo acquistato la fiducia di Ganci e Riina - a riunioni della "Commissione" (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 15 - 16 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 12 - 16, luogo in cui il collaboratore ha ribadito di avere partecipato a

FC

riunioni di "Commissione": "Ma guardi, io quando Riina, tramite Ganci, mi invitava, io ci andavo: Sicuramente io non ha partecipato a tutte le riunioni, questo credo che non mi dovessi sbagliare")

Dopo l'ingresso in "Cosa Nostra" commise una rapina - per conto dell'organizzazione e non della "famiglia" di Porta Nuova - per la quale fu condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione e rimase in carcere dal 1976 al 1979, prima a Palermo e poi a Campobasso.

Egli trascorse quasi tutto il periodo di detenzione a Palermo nell'infermeria dello Ucciardone, dove erano ristretti gli "uomini d'onore pregiati" e qualche "avvicinato" di "Cosa Nostra".

L'infermeria costituiva una vera e propria sezione per "Cosa Nostra" e vi erano ricoverati, tra gli altri, Buscetta Tommaso, Alberti Gerlando, Mutolo, Davì, i fratelli Micalizzi, Padre Coppola, Scrima Francesco; per un periodo vi fu ristretto anche Profeta Salvatore che era imputato di rapina.

Quest'ultimo, non ancora "combinato", era molto vicino a "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 22 - 24 e verb. ud. 14.10.1997, pag. 6 - 8, luogo in cui il collaboratore ha affermato che Profeta Salvatore "è un uomo d'onore della famiglia della Guadagna" e pag. 15, in cui ha indicato, come "uomini più importanti della Guadagna", Aglieri, Carlo Greco, Profeta e Calascibetta - quest'ultimo gli fu ritualmente presentato dal Profeta - cfr., anche, verb. ud. 11.2.1998, pag. 93 in cui il collaboratore ha ribadito che il Profeta era stato "combinato", faceva parte della "famiglia" della Guadagna ed era "molto vicino" a Pietro Aglieri, pag. 128 e 155 - 156).

Il Cancemi - in seguito al mandato di cattura per l'omicidio Lima - si diede alla latitanza nell'Ottobre o nel Novembre del 1992.

Il mandato di cattura fu, poi, annullato dalla Cassazione, sicché egli rimase libero; successivamente fu, tuttavia, colpito da un altro mandato di cattura perché ritenuto mandante di una serie di omicidi; rimase, quindi, ancora latitante sino al mattino del 22 Luglio 1993, quando decise di costituirsi ai carabinieri di Piazza Verde a Palermo con l'intenzione di collaborare con lo Stato.

Egli trascorse il periodo di latitanza a Palermo in via Perpignano, nei pressi di Villa Serena; via Perpignano ricadeva nel territorio di Altarello di Baida e faceva parte del mandamento della Noce (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 26 - 27).

La spinta a collaborare - che coltivava da alcuni anni per essersi affievolito "il sentimento di partecipazione a Cosa Nostra" - fu determinata dall'abbandono dei valori

FC

di "Cosa Nostra" (il Cancemi era rimasto colpito dall'affermazione di Riina Salvatoredi di dovere "ammazzare fino al ventesimo grado i parenti dei pentiti, cominciando dai bambini di sei anni": cfr., anche, verb. ud. 11.2.1998, pag. 16 - 19).

Egli, inoltre, era stato convocato da Bernardo Provenzano che gli aveva fissato un appuntamento in via Regione Siciliana, nei pressi del ristorante "Baby Luna", dove lo attendeva Carlo Greco per accompagnarlo dal Provenzano.

Il Cancemi - che in una riunione aveva manifestato perplessità sul progetto del Provenzano di eliminare il capitano dei carabinieri ("Ultimo") il quale aveva arrestato Riina Salvatore - ricordò il consiglio di Ganci Raffaele di non recarsi ad appuntamenti e non andò, quindi, all'incontro fissatogli dal Provenzano (cfr., anche, verbi. ud. 11.2.1998, pag. 179 - 180).

Al Cancemi sono state contestate le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari nel corso delle quali aveva riferito di avere temuto per la propria vita; egli ha, tuttavia, ribadito in dibattimento di non avere mai nutrito "nessuna preoccupazione che mi ammazzavano" e che le diverse dichiarazioni rese al Pubblico Ministero erano dovute al fatto che la collaborazione era stata "sofferta" e "travagliata" (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 28 - 47, luogo in cui ha affermato: "Io ho detto quelle là, io posso dire che la verità è quella che vi sto dicendo. Poi la Corte mi giudica come è giusto di giudicarmi" e verb. ud. 11.1.1998, pag. 19 - 22, luogo in cui ha ribadito che la collaborazione è stata "sofferta" e che "lentamente" ammise tutte le sue responsabilità e pag. 29, luogo in cui il collaboratore ha dichiarato: "C'è stato qualche ricordo che è mancato, qualche cosa che non trovavo la forza di ammetterla, questa è la verità, è inutile, la verità è quella che vi sto dicendo io: Alcune cose io non trovavo la forza perché avevo questi travagli dentro di me che a me mi succedeva questo, è questo quello che succedeva a me; signori, questa è la verità").

Egli, durante la sua collaborazione, ha confessato di avere partecipato ad omicidi, ad estorsioni, a traffico di stupefacenti e alle stragi di Capaci e di via D'Amelio; ha, inoltre, consegnato allo Stato i proventi illeciti, costituiti da un deposito in Svizzera di somme di denaro in dollari, per complessivi sei o sette miliardi di lire (provento del traffico di stupefacenti), da beni immobili e da quote societarie (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 52 - 55).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che non era a conoscenza del fatto che avessero iniziato a collaborare Calogero Ganci, il Ferrante e l'Anzelmo quando egli, alla fine di

FC

Maggio del 1996, chiese di essere interrogato dal Procuratore di Caltanissetta per rendere dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio ed ha aggiunto che non confessò subito di avere preso parte alla strage (così come non ammise la sua responsabilità per altri omicidi) perché la sua collaborazione non era stata "semplice" e dentro di lui "c'era una lotta", un "travaglio enorme" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 117 - 125 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 33 - 34).

Cancemi Salvatore ha, inoltre, riferito che "Cosa Nostra" ha sempre cercato di "aggiustare" i processi nei confronti dei propri affiliati ed ha indicato, tra i giudici, il dott. Prinzivalli (che "si è fregato una borsa di soldi per aggiustare il processo del ter, per scagionare la Commissione"), il dott. Barrile (al quale mandava "le cose" lo stesso Cancemi), il dott. Carnevale, il dott. Barreca (che "era pure nelle mani di Salvatore Riina").

Nemici "giurati" di Riina e "di tutta Cosa Nostra", sin dal 1984, erano, invece, il dott. Falcone e il dott. Borsellino (così definiti da Riina Salvatore, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e Pippo Gambino) perché volevano distruggere "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 64 - 65 e verb. ud. 13.10.1997, pag. 125 - 126, luogo in cui ha ribadito che Salvatore Riina riteneva il dott. Falcone e il dott. Borsellino "i nemici numero uno di Cosa Nostra, quelli che volevano distruggere Cosa Nostra").

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che Ganci Raffaele, durante un viaggio in macchina per raggiungere la "villetta di Capaci", ebbe a confidargli che Riina ("u zu Totuccio") si era incontrato "con persone importanti": si trattava di "pezzi dello Stato" e non di "uomini d'onore".

Anche Bernardo Provenzano - che aveva incontrato nel Maggio del 1993 e dopo l'arresto di Riina e con il quale si era discusso della situazione dei "carcerati" (erano presenti anche Ganci Raffaele e Michelangelo La Barbera) - lo tranquillizzò e gli confermò di essere in contatto con persone importanti, dicendogli: "Totuccio, stai tranquillo che siamo a buon punto. Stai tranquillo che io non dormo perché ho delle situazioni importanti" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 127 - 131 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 185 - 186).

Cancemi Salvatore ha, quindi, delineato la composizione della "Commissione Provinciale": era formata dal "capo" (il riferimento di Cancemi è a Riina e a Provenzano che "erano una sola persona": cfr., per questa espressione, verb. ud. 4.6.1997, pag. 31) e da tutti i "capimandamento" della città e della provincia di Palermo.

FC

Ciascun "mandamento" è composto da diverse "famiglie" e si occupa dei fatti illeciti, sia di sangue sia economici, ricadenti nel proprio "mandamento".

Via M. D'Amelio ricade nel "mandamento" di Resuttana, il cui "capo" era Madonia Francesco, "reggente" Madonia Antonino e, nel caso in cui questi era detenuto, il fratello Salvatore (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 65 - 71 e 79).

Il Cancemi ha, quindi, indicato la composizione della "Commissione" nel 1992, anno delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

1) Mandamento della Guadagna (o Santa Maria di Gesù).

"Capomandamento" era Aglieri Pietro; "sottocapo" era Greco Carlo: entrambi, in realtà, "reggevano il mandamento" ("come ha spiegato - ha precisato il Cancemi - Riina più volte") e, quindi, partecipavano - sia separatamente sia assieme - alle riunioni della "Commissione".

2) Mandamento di Brancaccio (prima mandamento di Ciaculli quando era retto da Lucchese Giuseppe e Puccio Vincenzo).

"Capomandamento" erano i fratelli Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano.

3) Mandamento di Boccadifalco.

"Capomandamento" era Buscemi Salvatore; colui il quale, in realtà, reggeva il "mandamento" e partecipava alle riunioni della "Commissione" era La Barbera Michelangelo, essendo il Buscemi detenuto.

4) Mandamento della Noce.

"Capomandamento" era Ganci Raffaele.

5) Mandamento di San Lorenzo.

"Capomandamento" era Gambino Giuseppe il quale, durante il periodo di detenzione in carcere, veniva sostituito da Biondino Salvatore.

6) Mandamento di Corleone.

"Capimandamento" erano Riina e Provenzano.

7) Mandamento di Resuttana.

"Capomandamento" era Madonia Francesco; reggenti erano i fratelli Nino e Salvatore Madonia sostituiti, in caso di detenzione, da Di Trapani Francesco.

8) Mandamento di San Giuseppe Jato.

"Capomandamento" era Brusca Giovanni.

9) Mandamento di Villabate.

"Capomandamento" era Montalto Salvatore e, dopo l'arresto, il figlio Salvatore.

FC

10) Mandamento di Belmonte Mezzagno.

"Capomandamento" era Spera Benedetto.

11) Mandamento di San Mauro Castelverde.

"Capomandamento" era Farinella Giuseppe.

12) Mandamento di Pagliarelli.

"Capomandamento" era Motisi Matteo, il più anziano, non "Matteazzo".

13) Mandamento di Partinico.

"Capomandamento" era Geraci Nené "il vecchio"; il mandamento era anche gestito da Lo Iacono Francesco (tenuto in considerazione da Riina Salvatore).

14) Mandamento di Caccamo.

"Capomandamento era Giuffré Antonino, detto "Manuzza".

15) Mandamento di Porta Nuova.

"Capomandamento" era Pippo Calò il quale era sostituito dal Cancemi, essendo detenuto.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Riina Salvatore più volte aveva detto che a informare i "capimandamento" detenuti avrebbe provveduto lui stesso (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 77 - 78 e 81).

La "Commissione" si occupava di "omicidi eccellenti" (eliminazione di giudici, politici e "pezzi dello Stato"), di traffico di stupefacenti e degli affari più importanti.

Cancemi Salvatore ha dichiarato che Riina e Provenzano potevano riunire tutti i "capimandamento"; per ragioni di sicurezza la riunione si svolgeva anche a "gruppetti" nel senso che non venivano convocati contemporaneamente tutti i "capimandamento" ma Riina e Provenzano li convocavano a gruppi separati.

La "Commissione" ha funzionato per tutto il 1992 e - per quanto era a sua conoscenza - sino alla sua costituzione ai carabinieri (cfr. anche, verb. ud. 4.6.1997, pag. 95 - 96).

Dopo la strage di Capaci, nel mese di Giugno o all'inizio di Luglio del 1992, vi fu un incontro nella villa di Guddo Girolamo, situata dietro "Villa Serena", cui presero parte lo stesso Cancemi, Riina Salvatore, Ganci Raffaele e Biondino Salvatore (della villa, adibita a riunioni sin dal 1987 -1988, il collaboratore ha anche dato una descrizione nell'udienza del 13.10.1997: cfr. pag. 11 - 18).

Riina si appartò con il Ganci nel salone della villa e il Cancemi riuscì a percepire la seguente frase rivolta dal Riina al Ganci: "La responsabilità è mia, stai tranquillo che ci

FC

penso per tutti io"; il Cancemi poté così intuire che si stava preparando "qualche cosa di... di grave, come Falcone"; Biondino non disse "nessuna parola".

Usciti dalla villa (il Riina assieme al Biondino e il Cancemi assieme al Ganci), il Ganci gli disse, riferendosi al Riina: "questo ci vuole rovinare a tutti"; il Cancemi capì che "c'era un'altra strage pronta" e che si doveva uccidere il dott. Borsellino, anche perché il "Riina lo voleva ammazzare prima" (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 88 - 92; verb. ud. 13.10.1997, pag. 70 - 72 e 93 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 42 - 46, luogo in cui ha ribadito di avere capito che Riina si riferiva al dott. Borsellino perché "siccome già c'era stata la strage di Falcone...c'era che prima lui voleva anche uccidere il dott. Borsellino, diciamo tutte queste cose, certo io facevo parte di Cosa Nostra, non è che ero sprovveduto e quindi non capivo, diciamo, le situazioni. Quindi tutte queste cose, io dissi e allora la situazione è pure questa qua...Quindi io l'ho capito e...sono stato in silenzio" e pag. 63, luogo in cui ha ribadito che l'eliminazione del dott. P. Borsellino era "scontata perché già c'era stato un precedente che io ho partecipato pure, diciamo se è stato nell'88, non ricordo bene, che si doveva uccidere il dott. Borsellino. Quindi era come una cosa scontata").

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che il "disegno" di eliminare il dott. Falcone e il dott. Borsellino "è tutto uno", perché ambedue i giudici erano considerati da Riina da cui partì l'ordine delle stragi - "nemici di Cosa Nostra, che volevano distruggere Cosa nostra" (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 183 - 184).

Cancemi Salvatore ha dichiarato di non avere mai partecipato a riunioni - che si sarebbero tenute nel Febbraio - Marzo 1992 - in cui si sarebbe discusso di uccidere il dott. Falcone e il dott. Borsellino (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 21 e 76 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 81 - 84).

Egli ha precisato che, anche nel periodo antecedente la strage (Luglio 1992), i rapporti con Ganci Raffaele erano "buoni" e che con lui si vedeva "spessissimo" sia per motivi di lavoro (entrambi avevano la macelleria, andavano assieme al macello e a comprare animali) sia per affari concernenti "Cosa Nostra" ma ha escluso di avere parlato della strage di via D'Amelio con il Ganci e il Biondino in via Ugo La Malfa, davanti il locali del negozio "Cash and Carry".

Egli ha, infatti, affermato: "Eh...lo devo escludere perché non c'è...nei miei ricordi non c'è diciamo che in questo posto Biondino ha parlato con Ganci e con me della strage di via D'Amelio" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 90 - 91).

FC

Il Cancemi ha dichiarato di non avere mai visto Scarantino Vincenzo se non in occasione del confronto (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 77 e 14.10.1997, pag. 86 - 89, luogo in cui ha ribadito che Scarantino gli era "una persona sconosciuta" e che egli non partecipò a nessuna riunione nella villa di Calascibetta).

Egli ha, inoltre, riferito che aveva conosciuto ed aveva frequentato La Marca Francesco "uomo d'onore" di Porta Nuova, impiegato in omicidi ed in altri reati, ma ha escluso di avergli detto, tra il Giugno e il Luglio del 1992, che doveva "saltare in aria" un magistrato (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 77 - 89 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 73 - 75).

Il giorno precedente la strage - il sabato mattina - rivide Ganci Raffaele il quale gli diede un appuntamento per la domenica mattina in casa del Priolo (cfr., anche, verb. ud. 11.2.1998, pag. 39 e 108 - 109).

Il Cancemi ha così descritto, nell'udienza del 4.6.1997, gli avvenimenti della domenica: "La mattina della domenica siamo andati nell'abitazione di Borsellino... Là abbiamo visto...c'era il figlio Mimmo che era messo in posizione che doveva vedere passare il dottor Borsellino e poi doveva lui, il Mimmo, doveva avvisare a quelle persone che erano là in via D'Amelio che stava passando, che stava andando verso là. E poi abbiamo fatto con Ganci più giri nel palazzo, perché giravamo, non stavamo fermi nel palazzo dove abitava...poi in un giro che abbiamo fatto il Mimmo dice che là non c'era più, non l'ha visto passare, insomma ci è sfuggito, Non so come...non l'ha visto, ha detto questo al padre".

E, nell'udienza del 13.10.1997, egli ha precisato: "Eh, noi siamo arrivati là con la macchina e...quando abbiamo girato c'era...abbiamo visto a Mimmo Ganci fermo in questo...in questa stradina che il Raffaele Ganci ci disse: <Mettiti qua - dice - non ti muovere, appena vedi passare l'avvisi>. Abbiamo fatto questi giri; poi abbiamo visto Biondino Salvatore che è passato pure di là con la macchina e Biondo Salvatore, il Ferrante fermo in un angoletto là... Il Galliano, il parente di Ganci, era fermo là con la macchina che suo zio, suo cugino che ci viene, è sceso dalla macchina e ci è andato a dire una cosa e poi è risalito di nuovo in macchina. Questo è quello...quella mattina è questo qua quello che io ho visto e quello che abbiamo fatto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 98 - 99).

Ed ancora, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero: "No. Guardi quello che è successo e quello che le dico io è oro colato. Siamo arrivati là... dove c'è il carcere dei minorenni, abbiamo fatto questa strada, abbiamo passato davanti il carcere dei

FC

minorenni, più avanti c'è un bar che c'è un rientro così, uno spiazzale, e c'era questo suo nipote fermo con la macchina là. Quindi siamo arrivati, lui si è fermato, ha parlato con questo suo nipote, così un minuto, meno di un minuto, quello che è stato...io nemmeno sono sceso dalla macchina, abbiamo fatto il giro e all'angolo, che qua c'è un giornalaio, un po' più avanti, c'è una stradina stretta e c'era questo suo figlio Mimmo. Quindi si è fermato e ci disse quelle parole: <Se appena lo vedi passare subito comunica eh comunicalo>. E poi noi ci siamo messi a girare intorno al palazzo, facevamo giri larghi perché lui dice: <Giriamo largo perché qualcuno ci può vedere che giriamo qua>. E poi in questi giri che abbiamo fatto abbiamo incontrato a Biondino, a Biondo e a questo Ferrante che era seduto...appoggiato non seduto in un angoletto qua vicino al giornalaio, la parte...di fronte diciamo al giornalaio, un po'...più indietro" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 105 - 107 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 111 - 117)

Cancemi Salvatore, nell'udienza dell'11.2.1998, ha riferito che Raffaele Ganci disse al figlio Mimmo "di mettersi in una via che è vicino all'abitazione del dott. Borsellino che, quando lo vedeva passare doveva dare il via a quelli che si trovavano in via D'Amelio che stava passando".

Il collaboratore, nella stessa udienza, ha precisato che Ganci Raffaele, la domenica mattina, gli disse che il dott. P. Borsellino "stava andando da sua mamma" ma non gli spiegò come era a conoscenza di ciò (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 41 - 42).

Egli ha, poi, riferito che - essendo coinvolto nella strage il Vitale che abitava in via D'Amelio ed essendo questi "nelle mani di Biondino e dei Graviano - il Vitale poteva essere impiegato per "vedere gli spostamenti" del magistrato ed ha ribadito di non "avere sentito parlare" di intercettazioni abusive (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 187 - 188).

Mimmo Ganci era, dunque, appostato all'angolo di una stradina situata in prossimità dell'abitazione del dott. Borsellino ma non vide passare il magistrato (cfr., anche, verb. ud. 11.2.1998, pag. 35, luogo in cui il collaboratore ha ribadito: "Mimmo Ganci ha spiegato a suo padre che non lo ha visto passare di là e, quindi, ce ne siamo andati. Ce ne siamo andati nell'abitazione di Priolo... poi è arrivato anche Biondino, mi ricordo con...Biondo con un altro uomo d'onore della stessa <famiglia>, era venuto a dire che non lo hanno visto, è sfuggito").

FC

Durante i giri di perlustrazione il Cancemi vide Biondino Salvatore e Biondo Salvatore; vide anche Ferrante Giovanni, appoggiato a un muretto (cfr., anche, verb. ud. 11.2.1998, pag. 49 - 51).

C'era anche Galliano Antonino al quale lo zio Ganci Raffaele disse qualcosa (cfr., anche, verb. ud. 13.10.1997, pag. 74 - 76).

Egli svolse l'attività di perlustrazione nei pressi dell'abitazione del dott. P. Borsellino per circa un'ora (dalle 9 alle 10) e, cioè, fino a quando Mimmo Ganci non comunicò di non avere visto passare il dott. Borsellino; allora lo stesso Cancemi e Ganci Raffaele si allontanarono e raggiunsero l'abitazione del Priolo, dove arrivarono - intorno alle 11,00 o alle 11, 30 - pure il Biondino e il Biondo (cfr., anche, verb. ud. 11.2.1998, pag. 118 - 119).

Ganci Raffaele, dopo circa un'ora, andò via a pranzare e ritornò nel primo pomeriggio (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 100 - 102).

Prima che Ganci si allontanasse per andare a pranzare, sentì il Biondino dire che il magistrato "non ci è andato là nell'abitazione dove doveva andare e, quindi, nemmeno lui ha saputo dov'è andato, dov'è andato a finire...non l'ha visto diciamo nemmeno...perché forse l'aspettavano là e, quindi, non l'ha visto. Ha spiegato che non c'è andato là...dopo che c'è stato questi discorsi, il Biondino con Biondo se ne è andato, Ganci se ne è andato a mangiare e poi ci siamo rivisti nel pomeriggio: Questo è quello che è successo" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 103)

Prima di andare via il Biondino disse che stavano cercando di capire dov'era andato il dott. Borsellino e stavano cercando di rintracciarlo (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 108 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 98, luogo in cui il collaboratore ha riferito che il Biondino disse, prima di andare via: "io me ne vado, voglio andare a vedere bene se si trova, vediamo dov'è andato" e pag. 119).

Ganci Raffaele ritornò verso le 15 e con il Cancemi rimase nella stalla del Priolo dove arrivarono, poco dopo le 17, Biondo e Biondino; fu quest'ultimo a comunicare che la strage era stata compiuta, dicendo: "E' tutto a posto"; arrivarono anche gli altri (il Cancemi ha ricordato l'arrivo di Ferrante, Stefano Ganci e Mimmo Ganci) e si fece un "brindisi" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 110 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 95 -99, luogo in cui il collaboratore ha confermato l'episodio del "brindisi" dopo l'esecuzione della strage).

FC

Sui movimenti di domenica mattina (prima che raggiungesse l'abitazione del dott. Borsellino per effettuare i giri di perlustrazione), egli ha dichiarato che Ganci Raffaele andò a prenderlo, con una Fiat Uno di colore scuro, davanti l'abitazione del Priolo intorno alle ore 8,00 o 8,30 (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 93 e 96); seppe, inoltre, che l'attentato doveva essere fatto in via D'Amelio quella stessa domenica mattina.

Il Cancemi ha, infatti, affermato: "Uh...finché io ero con Ganci nella macchina e poi quando la mattina proprio quando ce ne siamo andati poi Ganci Raffaele eh...me l'ha detto. E poi l'ho avuto confermato anche da Biondino Salvatore, perché poi quando non l'hanno visto di dove ha preso diciamo la macchina, là ci è sfuggita, poi Biondino è venuto da Priolo. E quindi...sia da Ganci e sia da Biondino l'ho saputo" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 98).

Egli seppe da Ganci Raffaele, pochi giorni dopo la strage, che vi avevano partecipato anche Aglieri, Carlo Greco, i fratelli Graviano, Ciccio Tagliavia e "un certo Vitale"; il Ganci non gli specificò a quale fase della strage costoro avevano preso parte ma - ha precisato il Cancemi - il Ganci si riferiva certamente con l'impiego del termine "hanno partecipato" alla fase esecutiva (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 132 - 142 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 65 - 66).

Il collaboratore, al quale è stata contestata la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Ecco perché Ganci Raffaele riteneva che quel certo Vitale avesse dato un forte contributo per la fase preparatoria della strage di via D'Amelio in quanto abitava in quello stabile e che meglio di lui poteva fornire le notizie utili sugli spostamenti del giudice Borsellino...?", ha dichiarato che Ganci Raffaele gli disse che il Vitale "doveva dare delle battute" e "aveva avuto un ruolo a partecipare pure a questa strage ed ha avvisato i movimenti" ed ha aggiunto: "Diciamo per dire se quando arrivava il dottor Borsellino là, quando non ci andava, queste cose Ganci mi spiegò".

Il Ganci gli confidò che il Vitale aveva "collaborato" con Biondino e con i Graviano (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 121 - 127).

Cancemi Salvatore ha riferito di avere saputo, dopo l'esecuzione della strage, da Ganci Raffaele e dal Biondino che "ci avevano piazzato una macchina sotto l'abitazione della mamma di Borsellino"; il Biondino gli disse che era una "126".

Il Cancemi ha, inoltre, dichiarato che non gli furono confidati i nomi di coloro che avevano portato l'autovettura in via D'Amelio e che non era a conoscenza di altre fasi della strage, del luogo in cui era stata imbottita l'autobomba e se fossero state effettuate

FC

intercettazioni telefoniche (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 68 - 69 e 92, luogo in cui il collaboratore ha escluso di avere partecipato alla "riunione" nella villa di Calascibetta e pag. 158 - 159 in cui il Cancemi ha riferito di non essersi mai recato nella villa del Calascibetta e di non sapere neppure dove questa sia situata).

Egli ha, poi, ribadito che il Ganci gli fece il nome di Profeta come "uno vicino, molto vicino a Pietro Aglieri, che era nel cuore..." ma nulla gli disse di specifico sulla strage; ha, quindi dichiarato di non conoscere Scotto Gaetano e Scotto Pietro e di non ricordare di averli visti nel luogo in cui egli si incontrava con Bonanno Armando che, durante la detenzione dei Madonia, si occupava del "mandamento" di Resuttana; il Cancemi ha, inoltre, dichiarato di non conoscere Orofino (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 70 - 73 e 181).

Il collaboratore, sulle modalità delle riunioni, ha riferito che Riina Salvatore veniva accompagnato nella villa di Guddo da Biondino Salvatore con autovetture di piccola cilindrata (una Fiat Uno, una Panda, una Clio); l'autovettura del Riina era parcheggiata all'interno, dentro il cancello; gli altri partecipanti alla riunione lasciavano le autovetture all'esterno (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 21 - 22 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 87 - 88).

Alla riunione, tenutasi nella villa Guddo in occasione della decisione di uccidere i fratelli Puccio ed alla quale prese parte anche il Cancemi, c'erano - tra gli altri - Drago Giovanni e "un gruppetto di Corso dei Mille" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 41 - 44).

Drago era stato incaricato di trasmettere al Marchese, che era detenuto in carcere, lo ordine di uccidere Puccio Vincenzo.

Il Cancemi ha, quindi, riferito che poteva succedere che a riunioni partecipasse assieme al "capomandamento" anche un semplice "soldato" ed ha affermato: "Può succedere, come no? Se Riina ci ha la necessità che per ottenere una cosa... (non è che deve avere la carica di capomandamento oppure sostituto, pure un semplice soldato) re quello là è una persona che può fare quella cosa, Riina lo usa. Come no?" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 45 e 49 - 50 e verb. ud. 11.2.1998, pag. 84 - 86).

Anche nella "villetta di Capaci", dove fu preparato l'attentato al dott. Falcone, erano presenti "soldati" come Ferrante Giovanbattista, Battaglia, La Barbera, Rampulla (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 46 - 48).

Il Cancemi ha, inoltre, precisato - nel confermare quanto dichiarato in sede di confronto con Scarantino Vincenzo da lui mai conosciuto prima del confronto - che "il soldato" non può essere presente alla riunione della "Commissione" (cui partecipano i

FC

"capimandamento" o i loro sostituti) ed ha ribadito che "se Riina ha bisogno di un soldato per darci un incarico per fare una cosa, ma quello è il padrone" (cfr. verb. ud. 13.10.1997, pag. 53 - 55 e 59, luogo in cui ha affermato: "Io questo che il Pubblico Ministero ha letto lo confermo al mille per mille che è così. Però questo non significa che cancella che se Riina ha di bisogno un soldato, due soldati, tre soldati, di farli sedere diciamo là...Io là ho spiegato le regole di Cosa Nostra..."; cfr., anche, verb. ud. 11.2.1998, pag. 159 - 161, pagine in cui il collaboratore ha affermato: "Riina faceva quello che voleva, Riina le decisioni le pigliava lui e Provenzano e poi comunicavano quello che c'era da fare. Questo non ci piove che è così, state tranquilli al mille per mille, quindi se Riina aveva una necessità di fare entrare un uomo d'onore mentre c'era una riunione lui lo faceva, perché aveva quella necessità, per dire, che ci doveva dare un incarico, si doveva parlare del da fare, questo era possibile" e pag. 171 - 172, in cui il Cancemi ha ribadito: "Se - Riina - aveva di bisogno, Scarantino, altri dieci uomini d'onore o non uomini d'onore là e li aveva bisogno, lui li usava, non c'era nessuno che ci diceva: <ma Lei, signor Riina, che sta combinando?> Nessuno, non si permetteva nessuno aprire bocca, quindi lui faceva quello che voleva, come ci convenivano le cose meglio di fare").

Tutti i "capimandamento" erano "vicini" a Riina che, tuttavia, prediligeva (e di cui disponeva per commettere gli omicidi più gravi) Biondino, Gambino, i Ganci, la "famiglia" Madonia, i fratelli Graviano (vicini al Biondino), Greco Carlo e Aglieri Pietro. Quest'ultimo era molto vicino anche al Provenzano con cui c'era un filo di parentela.

Facevano parte dello stesso gruppo di "sanguinari" - secondo quanto gli aveva riferito Ganci Raffaele ed era, comunque, risaputo in "Cosa Nostra" - anche Tinnirello Renzino, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca, Tagliavia Francesco.

Altrettanto pericolosi erano considerati Niscemi Giovanni, La Barbera Michelangelo, Biondino Salvatore, i fratelli Calogero e Domenico Ganci, Anselmo Francesco Paolo ed un certo "Madonna", forse cugino di Tinnirello Renzino (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 99 - 104).

Il Cancemi ha, inoltre, riferito di avere saputo nel Luglio del 1992 (dopo la strage di via D'Amelio) da Ganci Raffaele che Ciccio Tagliavia era "bravissimo nel maneggiare l'esplosivo" (cfr. verb. ud. 4.6.1997, pag. 106).

FC

Il collaboratore ha dichiarato di avere portato i baffi nel 1993, dopo essersi dato alla latitanza ed ha precisato che prima di allora non aveva mai portato baffi; ha, inoltre escluso di essersi recato con Profeta Salvatore in una cava che era nella disponibilità del Pipitone (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 129 - 130 e 172).
Il Cancemi, su altre domande dei difensori, ha dichiarato di non avere conosciuto il Di Matteo (non gli è mai stato ritualmente presentato) ma di non potere escludere di averlo incontrato, di non avere conosciuto Scarantino Vincenzo, di non essere stato proprietario di motorini e di non ricordare di essersi recato alla Guadagna a bordo di motorini; ha confermato di avere conosciuto Ciccio Ganci, un parente dei Ganci che non faceva parte di "Cosa Nostra" e che tutti i Ganci erano chiamati i "canazzi arraggiati" (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 131 - 132 e 152 - 155).
Egli ha, quindi, dichiarato di non avere mai conosciuto "un certo Salvino Ingrassia della Guadagna"; ha riferito di avere incontrato Brusca Giovanni dopo circa dieci giorni dalla strage di Capaci e di averlo rivisto in una riunione con Provenzano nel 1993, di non avere incontrato, invece, Gioacchino La Barbera; di avere occasionalmente frequentato un bar della Guadagna dove aveva preso un caffè con Carlo Greco, Profeta Salvatore e, forse Aglieri Pietro ma ha escluso di avere frequentato il bar "Olimpia", la pizzeria "Fontanelle" e un club rosanero e di avere partecipato a riunioni con Tinnirello Lorenzo e Tagliavia Francesco nel 1992 (cfr. verb. ud. 11.2.1998, pag. 136, 141 - 142, 145 - 147).

10. DICHIARAZIONI RESE DA DRAGO GIOVANNI.

10.1 Si deve premettere che Drago Giovanni è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 3.6.1997.

10.2 Drago Giovanni ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia" di Brancaccio, compresa nel "mandamento" di Ciaculli; a questo "mandamento" appartenevano anche le "famiglie" di Ciaculli, di Corso Dei Mille e di Roccella.
Egli fu ritualmente affiliato - con la cerimonia della "punciuta" del dito e della bruciatura di una immagine sacra - alla "famiglia" di Brancaccio di "Cosa Nostra" verso

FC

il 1986, dopo l'arresto di Graviano Filippo e di Di Gaetano Giovanni, detto "U Pachineddu", diventando così "uomo d'onore".

Alla cerimonia erano presenti Graviano Giuseppe che - assieme ai fratelli - l'aveva "cresciuto", Buccafusca Vincenzo, Manuli Salvatore e Savoca Vincenzo.

Drago Giovanni è cugino di Marchese Antonino e di Marchese Giuseppe, ambedue "uomini d'onore", il primo della "famiglia" di Ciaculli ed il secondo della "famiglia" di Corso dei Mille.

Egli, prima di essere ritualmente affiliato, aveva commesso - per conto dei fratelli Benedetto, Filippo e Giuseppe Graviano che lo vollero mettere alla prova - diversi reati (estorsioni, furti e danneggiamenti).

Al momento della sua affiliazione, "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio era Savoca Giuseppe, anche se di fatto comandava Graviano Giuseppe; "capomandamento" era Puccio Vincenzo cui subentrò - dopo il suo arresto - con la carica di "reggente", Lucchese Giuseppe.

Dopo l'omicidio di Puccio Vincenzo, avvenuto nel carcere di Palermo, Lucchese Giuseppe venne eletto "capomandamento".

Drago Giovanni ha dichiarato di avere fatto parte del gruppo di fuoco, dedito ad omicidi, diretto dal Lucchese e composto da Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, La Rosa Filippo, Marino Mannoia Agostino, Salerno Pietro, Tagliavia Francesco, Tinnirello Renzino, Tinnirello Antonino, Giuliano Giuseppe e Grippi Leonardo, tutti appartenenti al "mandamento" di Ciaculli (cfr. pag. 5 - 11).

Tinnirello Renzino (soprannominato "u tucchiceddu") e Tagliavia Ciccio erano "quelli che reggevano la <famiglia> di Corso dei Mille", dopo la morte di Prestifilippo Mario, anche se non rivestivano una carica formale (cfr., anche, pag. 129 e 134).

Fu arrestato l'8.3.1990 per associazione mafiosa e venne detenuto ininterrottamente sino all'inizio della collaborazione (avvenuta nel Dicembre del 1992) e nell'ambito della quale ha confessato gravi delitti, tra cui 40 - 50 omicidi.

Egli ha dichiarato che decise di collaborare, dopo le stragi Falcone e Borsellino, poiché non condivideva più la strategia di "Cosa Nostra", rivolta all'eliminazione anche di persone innocenti e perché voleva rifarsi una vita "come un normale cittadino" con la ragazza che aveva conosciuto.

Una spinta alla collaborazione gli fu data anche dal "pentimento" del cugino Marchese Giuseppe cui era legato sin da "piccolino"; era inoltre preoccupato di eventuali ritorsioni

di "Cosa Nostra" nei suoi confronti dopo il "pentimento" del cugino, dati gli intimi rapporti che aveva con lui e che erano noti nell'ambito di "Cosa Nostra" (cfr., anche, pag. 217 - 220, luogo in cui il collaborare ha ribadito che la spinta a collaborare maturò dopo le stragi del 1992).

Drago Giovanni ha riferito che il 19.7.1992 egli era detenuto nella casa circondariale "Ucciardone" di Palermo e quel giorno trascorse l'ora d'aria pomeridiana con Agate Mariano; questi, dopo il forte boato seguito all'esplosione, esclamò "è saltato Paluzzo".

Dopo avere appreso dal telegiornale della strage di via D'Amelio capì che l'Agate si riferiva al dott. Paolo Borsellino: "Paluzzo" è un'espressione del dialetto siciliano che in italiano significa Paolo (cfr. pag. 16 - 17).

Con Agate Mariano non ci fu una presentazione rituale ma questi sapeva che egli era cugino dei Marchese.

Era notorio, all'interno di "Cosa Nostra", che il dott. Falcone ed il dott. Borsellino erano i nemici "numero uno" da eliminare.

Era necessaria la deliberazione della "Commissione per eseguire gli omicidi "eccellenti", in danno, cioè, di uomini delle istituzioni (cfr. pag. 19 - 21 e 236).

Nel 1989 partecipò a un incontro, tenutosi in una villetta in via Regione Siciliana e nei pressi di Villa Serena qualche tempo dopo l'uccisione di Agostino Marino Mannoia e prima dell'omicidio di Puccio (quest'ultimo omicidio è stato consumato nel carcere di Palermo).

All'incontro erano presenti anche Ganci Mimmo ("uomo d'onore" della Noce), Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Tinnirello Renzino (soprannominato "U Tucchiceddu"), Graviano Benedetto, Riina Salvatore, Lucchese Giuseppe, Madonia Antonino, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo e La Barbera Michelangelo.

Riina Salvatore comunicò loro che la scomparsa di Marino Mannoia Agostino ("uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli) era stata decisa da "Cosa Nostra".

Riina disse, inoltre, che Puccio Vincenzo "era andato via di testa, non voleva più bene né a lui né alle persone che gli erano vicine" e non doveva più essere considerato "uomo d'onore" e chiese allo stesso Drago Giovanni di comunicare ai suoi cugini, Antonino e Giuseppe Marchese, di affrettare l'eliminazione di Puccio Vincenzo, detenuto in una cella del carcere assieme a Di Gaetano Giovanni (cfr. pag. 22 - 26 e 212 - 215).

FC -

Egli eseguì l'incarico, portando ai cugini - in occasione di un colloquio - il messaggio di Riina Salvatore.

Nella stessa riunione Riina Salvatore designò come nuovo "capomandamento" di Ciaculli, al posto di Puccio Vincenzo, Lucchese Giuseppe (cfr. pag. 40).

Drago Giovanni ha riferito che è possibile che un soggetto, non affiliato ritualmente, possa partecipare all'esecuzione di omicidi per conto di "Cosa Nostra" ed ha fatto l'esempio di Fifetto Cannella che fornì un contributo nella consumazione dell'omicidio di Fichera Giuseppe, prima di diventare "uomo d'onore" e di Spatuzza Gaspare che fornì anche informazioni sui parenti di Contorno che dovevano essere eliminati.

Drago Giovanni, relativamente alle estorsioni, ha dichiarato che nel suo mandamento tutti pagavano il "pizzo", a meno che non fossero persone "vicine" e "si mettevano a disposizione degli uomini d'onore", come - secondo l'esempio fatto dal collaboratore - i fratelli Sacco (titolari di un'azienda per la lavorazione di alluminio che favorirono Marchese Antonino, erano soci di Bagarella Leoluca e costruirono un nascondiglio nella villa di Tagliavia Francesco), De Simone Angelo - che metteva a disposizione i suoi capannoni a favore di Graviano Giuseppe - nonché Campanella Giuseppe (cfr. pag. 36 - 40).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, il "mandamento di Ciaculli veniva diretto da Graviano Giuseppe"; "capomandamento" di Santa Maria di Gesù era Aglieri Pietro (con il quale Drago Giovanni commise gli omicidi di Fricano Francesco e Lombardo Giuseppe a Casteldaccia).

Pietro Aglieri era coadiuvato da Greco Carlo ("uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù) e a quest'ultimo essi si rivolgevano in assenza dell'Aglieri (cfr. pag. 41 - 43; pag. 63, luogo in cui il collaboratore ha affermato che Pietro Aglieri e Carlo Greco "erano importanti tutti e due, però preciso Pietro Aglieri era il capomandamento, quindi l'ultima parola spettava a lui" e pag. 107, luogo in cui il collaboratore ha ribadito: "Io dico: come capomandamento è Pietro Aglieri, quindi l'ultima decisione spetta a lui; però Carlo Greco diciamo che è il suo braccio destro...la stessa cosa, sia in italiano che in gergo di Cosa Nostra").

Giuliano Salvatore (soprannominato "u postino") non era "uomo d'onore" ma era una persona "vicinissima" al gruppo e, in particolare, a Francesco Tagliavia; il Giuliano prese parte all'eliminazione di "un ladruncolo" che si era introdotto negli uffici di Abate Giuseppe, "uomo d'onore" e capo della "famiglia" di Roccella, conducendo - su

FC

incarico di Ciccio Tagliavia - la vittima nell'ufficio di Pippo Cosenza, dove fu eseguito lo strangolamento del "ladruncolo" (cfr. pag. 57 - 59).

Drago Giovanni ha, inoltre, riferito di avere accompagnato più volte Graviano Giuseppe a riunioni con Aglieri Pietro e Greco Carlo; vi aveva trovato altri "uomini d'onore" del "mandamento" di Santa Maria di Gesù, tra cui Calascibetta Giuseppe, Profeta Salvatore, La Mattina Giuseppe, Gambino Natale, Bontade Gaetano, Greco Giuseppe (fratello di Carlo) e, qualche volta, l'avv. Zarcone.

A Calascibetta Giuseppe, a volte, si rivolgeva per fissare - per conto di Graviano Giuseppe - appuntamenti con Pietro Aglieri e Carlo Greco e lo andava a trovare a Piazza Guadagna negli uffici di un cugino che erano vicino al club "Rosanero" (cfr. pag. 59 e 62).

L'oggetto di tali riunioni - cui il Drago non partecipava - era costituito dal traffico di sostanze stupefacenti e dalle estorsioni (cfr. pag. 43 - 44).

I rapporti tra i "mandamenti" di Ciaculli e di Santa Maria di Gesù erano stretti ("ci stavano forti legami" è l'espressione usata dal collaboratore) e ad intrattenere i rapporti con Pietro Aglieri e Carlo Greco erano, in particolare, Graviano Giuseppe, Ciccio Tagliavia, lo stesso collaboratore e Renzino Tinnirello anche per la reciproca stima che li legava.

Drago Giovanni, tra le persone - da lui conosciute - più importanti e di assoluta fiducia di Aglieri Pietro e Greco Carlo, ha indicato La Mattina Giuseppe (persona di "massima fiducia"), Profeta Salvatore, Calascibetta Giuseppe, l'avv. Zarcone e Gambino Natale (altra persona cui il Drago si rivolgeva per fissare gli appuntamenti con Carlo Greco e Pietro Aglieri), tutti "uomini d'onore"; tra le persone di fiducia, non presentategli come "uomini d'onore", ha indicato Gambino Antonino, Tanino Murana, il fratello e il cognato di Carlo Greco (cfr. pag. 80 - 81 e 88 - 89).

I luoghi di riunione - situati nel "mandamento" di Santa Maria di Gesù - tra il Graviano e l'Aglieri erano: un "baglio" di via Aloi, dove fu anche arrestato Ignazio Pullarà; una casa di Carlo Greco di via Aloi; una villetta in fondo a via Aloi; un "baglio" vicino all'abitazione dell'avv. Zarcone (cfr. pag. 83).

Aglieri e Greco, per fissare un appuntamento con Graviano Giuseppe, generalmente si servivano di La Mattina Giuseppe e Gambino Natale (che a volte erano accompagnati dal Profeta o dal Calascibetta).

FC

Costoro si mettevano in contatto direttamente - o attraverso Nino Gambino e Tanino Murana - con lo stesso Drago Giovanni che andavano trovare o nell'autosalone di Calderone Onofrio (cugino dei Graviano) o nella fabbrica dei "blocchetti" di proprietà dei fratelli Graviano o a Brancaccio in una sala da barba di Viscuso Francesco.

Nino Gambino e Tanino Murana non fissavano appuntamenti con Graviano (non essendo "uomini d'onore") ma si limitavano a informarlo del fatto che Natale doveva parlare con lui (cfr., anche, pag. 118).

Quando era Graviano Giuseppe a fissare gli appuntamenti con Aglieri e Greco, Drago Giovanni si metteva in contatto con Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Calascibetta Giuseppe o Profeta Salvatore; quest'ultimo veniva rintracciato in una fabbrica di lavorazione del gesso (cfr. pag. 84 - 89).

Anche una persona non ritualmente affiliata ma "vicina all'organizzazione" e alla quale "si può dare fiducia" poteva essere impiegata per fissare gli appuntamenti tra esponenti di "Cosa Nostra" (cfr. pag. 104).

Seppe da Giuliano Giuseppe (soprannominato "u fullaro") che Barranca Giuseppe, "parente di Ciccio Tagliavia" era "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille (cfr. pag. 97 - 98).

Il collaboratore ha spiegato che è "uomo d'onore riservato" colui il quale non viene "presentato" agli altri "uomini d'onore" e ad altre "famiglie" o perché svolge un'attività o ricopre una carica o perché deve mettersi in contatto con parenti detenuti o perché è stato chiamato a far parte di un gruppo di fuoco (cfr. pag. 155 - 156).

Drago Giovanni ha dichiarato di non conoscere Ferrante Giovan Battista; di avere incontrato Cancemi Salvatore soltanto nel 1987 o nel 1988, in occasione della preparazione degli omicidi Fricano e Lombardo; di avere conosciuto Di Filippo Pasquale, che non gli fu presentato come "uomo d'onore" e Di Filippo Emanuele, che sapeva essere "uomo d'onore" anche se non gli fu presentato ritualmente (cfr. pag. 113, 126 - 127, 140 e 230 - 231).

Il collaboratore ha dichiarato di non conoscere Scarantino Vincenzo e di non averne mai sentito parlare come "uomo d'onore"; di non conoscere né gli Agliuzza né Orofino e di non sapere neppure quale attività svolgessero (cfr. pag. 113 - 114, 169 - 173, 233 e 247 - 248, luogo in cui ha precisato che non aveva conosciuto neppure Contorno e Buscetta, di cui aveva, tuttavia, sentito parlare in "Cosa Nostra".

FC

Il collaboratore ha, infine, dichiarato di non avere neppure conosciuto La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo ma ha precisato di avere sentito parlare di un Gioacchino e di un Santino.

11. DICHIARAZIONI RESE DA ONORATO FRANCESCO

11.1 Si deve premettere che Onorato Francesco è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 14.4.1997.

11.2 Onorato Francesco ha dichiarato di essere entrato a fare parte di "Cosa Nostra" nel Novembre del 1980, dopo essere rimasto per tre anni vicino alla "famiglia" di Sant'Anna, (che era "mandamento") e a Riccobono Rosario, "capomandamento" di Sant'Anna.

Egli ha confessato di avere commesso - su incarico del Riccobono e prima di diventare "uomo d'onore" - diversi omicidi, "affogando" le vittime, numerose estorsioni e alcuni furti di autovetture e di motori (cfr. pag. 12 e 15).

Onorato Francesco fu ritualmente affiliato a Partanna - Mondello (a villa Scalea) alla presenza di Riccobono Rosario, Gambino Giuseppe, i fratelli Salvatore e Michele Micalizzi, Pedone Michelangelo, Pino e Bartolomeo Spatola, Lo Piccolo Salvatore, Carollo Gaetano, Buffa Giuseppe ed altri del "mandamento"; suo "padrino" fu Carollo Gaetano il quale era il "sottocapo" di Madonia Francesco ("capomandamento" di Resuttana).

Il collaboratore ha fatto parte della "famiglia" di Partanna - Mondello, "mandamento" fino al 1982 e del quale era "capo" Riccobono Rosario e "sottocapo" Micalizzi Salvatore (cfr. pag. 12 - 13).

In seguito alla soppressione del Riccobono, il "mandamento" passò a San Lorenzo: capo del mandamento fu designato Gambino Giuseppe; la "reggenza" della "famiglia" di Partanna - Mondello fu affidata a Ciletti Giuseppe e Borselli Antonino (cfr. pag. 13 - 15).

Il 30.11.1992 - in un incontro con Gambino Giuseppe e in presenza di Madonia Ciccio, Madonia Nino, Biondino Salvatore, i fratelli Galatolo, Spatola Pino, Lo Piccolo

Salvatore e Buffa Giuseppe - gli fu comunicato che Riccobono Saro era stato ucciso perché "era un crastazzo" e "non si comportava bene in Cosa Nostra" (cfr. pag. 14).

Onorato Francesco ha riferito che, dopo la sua scarcerazione (avvenuta nell'Agosto del 1987), Biondino Salvatore - che sostituiva il "capomandamento" Gambino Giuseppe (il quale era detenuto) - gli affidò la "reggenza" di Partanna - Mondello; carica, questa, di cui era a conoscenza il Gambino (il quale fu informato anche se si trovava in carcere) e che mantenne sino al nuovo arresto, avvenuto il 26.11.1993, dopo un periodo di latitanza (cfr. pag. 16 - 17 e 105).

Tra il 1995 ed il 1996, presso l'aula bunker di Palermo, durante il processo di Lima Salvo, Riina Salvatore e Biondino Salvatore gli dissero di trasmettere l'ordine al "mandamento" di San Lorenzo di uccidere il questore Arnaldo La Barbera perché lottava contro "Cosa Nostra"; delitto, questo, che era stato deliberato sin dal 1992 (cfr. pag. 19 - 20; cfr., anche, pag. 101).

Onorato Francesco ha riferito di avere iniziato a collaborare nel Settembre del 1996 mentre era detenuto perché imputato di associazione mafiosa nel processo Lima e, in un altro processo, dell'omicidio di Badalamenti Nino.

Era stato accusato da Mutolo Gaspare di essere il mandante, in quanto "reggente" della "famiglia" di Partanna - Mondello, dell'omicidio di Lima Salvo, ma era stato scarcerato con provvedimento della Cassazione.

Egli, dopo l'inizio della collaborazione, confessò di essere stato uno degli esecutori materiali dell'omicidio di Salvo Lima e si dichiarò responsabile di avere eseguito altri omicidi (tra cui quello di Piazza Emanuele) e di avere preso parte alla "scomparsa" di altre persone durante la c.d. "guerra di mafia", ammettendo di avere partecipato alla soppressione di 25 - 30 persone, indicando i complici dei delitti e contribuendo alla loro cattura (cfr. pag. 24 - 30).

Onorato Francesco ha riferito che sono stati i suoi bambini (i quali, durante i colloqui, gli avevano detto che stavano organizzando manifestazioni contro la mafia con i compagni di scuola) a fargli maturare la decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria, anche per evitare che un suo figlio dovesse in futuro fare parte dell'organizzazione mafiosa (cfr. pag. 29 - 30 e 92).

Egli ha, poi, dichiarato che "era risaputo in Cosa Nostra che il dott. Falcone ed il dott. Borsellino dovevano essere uccisi".

Il collaboratore ha, in particolare, riferito: "Nel 1984 partiva già l'ordine che si doveva uccidere Falcone nel nostro mandamento, poi successivamente si doveva uccidere anche Borsellino e nel '92 vengo a conoscenza che si deve fare, dopo Falcone, si doveva fare pure Borsellino" (cfr. pag. 32 - 33).

Egli venne a conoscenza di ciò nel 1992 quando Biondino Salvatore, dopo l'omicidio di Salvo Lima, gli fece sapere che si doveva uccidere anche Marcello Lima, figlio di Salvo Lima.

Onorato Francesco incaricò allora D'Angelo Giovanni di studiare le abitudini della vittima e, dopo venti giorni o un mese, comunicò al Biondino che l'omicidio di Lima Marcello poteva essere eseguito, essendo state acquisite le necessarie conoscenze sulle abitudini della persona da eliminare.

Il Biondino gli disse, però, di sospendere "questo lavoro" perché c'erano "cose più urgenti" da fare e - avendo egli dato la sua disponibilità - gli specificò che si dovevano "rompere le corna a Falcone e Borsellino" perché i due magistrati avevano "consumato gli amici nostri che erano in carcere per il fatto del maxiprocesso" e "si dovevano pulire i piedi a tutti quelli che avevano fatto dare le condanne agli amici nostri" (cfr. pag. 32 - 35).

Il Biondino aggiunse che non era necessario il suo aiuto poiché dovevano partecipare altre persone ed era preferibile che non lo conoscessero "perché noi eravamo di un gruppo riservato" (cfr. pag. 32 - 34).

La domenica del 19.7.1992, l'Onorato si trovava con la famiglia alla Perla del Golfo di Terrasini apparentemente per andare a mare ma, in realtà, perché doveva uccidere il questore La Barbera che, quell'estate, alloggiava lì (cfr. pag. 35 e 37).

Biondino Salvatore, assieme alla famiglia, era solito andarlo a trovare alla Perla del Golfo tutte le domeniche, ma uno o due giorni prima della domenica del 19.7.1992, a San Lorenzo, dove si incontravano, il Biondino gli disse che quella domenica non sarebbe andato a trovarlo alla Perla del Golfo, perché "aveva da fare".

Onorato Francesco ha precisato che Biondino Salvatore il 19.7.1992 effettivamente non si recò alla Perla del Golfo (cfr. pag. 35 - 37).

Il collaboratore, su domanda della difesa, ha precisato che il Biondino gli disse ciò il venerdì o il sabato; ha, poi, affermato "il sabato è stato" (cfr. pag. 122).

Nel 1992, nel periodo della strage, gli "uomini d'onore" del "mandamento" di San Lorenzo più vicini a Biondino Salvatore erano i cugini Biondo Salvatore ("il lungo" e

FC

"il corto"), Ferrante Giovanni, lo stesso Onorato Francesco, Battaglia Giovanni, Troia Mariano e Buffa Giuseppe (cfr. pag. 38 - 39).

Non vi fu alcun commento dopo la strage di via D'Amelio anche perché Biondino Salvatore gli aveva fatto sapere di "non parlare dentro le macchine e neanche conversare delle cose che si erano fatte perché c'era la DIA, c'erano gli investigatori di sopra a noi" (cfr. pag. 39).

Onorato Francesco ha, quindi, dichiarato che nel Luglio 1992 i Graziano (uomini "vicini" a Ciccio Madonia e a Gambino Pippo) stavano costruendo un complesso di dieci o dodici palazzi all'Arenella e un palazzo vicino a via D'Amelio (cfr. pag. 40 - 41).

Il collaboratore non ha saputo indicare il luogo in cui si "appostarono" gli autori della strage, anche se ha precisato che Galatolo Giuseppe aveva un terreno di fronte a via D'Amelio, vicino a un campo da tennis, dove erano state occultate una volta anche delle armi e dove venivano parcheggiate autovetture.

Onorato Francesco ha riferito che la "famiglia" di San Lorenzo disponeva di armi e di esplosivo ed ha precisato di esserne a conoscenza perché "eravamo tutti in gruppo e quando si doveva fare un lavoro si andava dove abitava Troia Mariano vicino al Cervello c'erano le armi ...e diverse volte abbiamo preso delle armi qui vicino" (cfr. pag. 43).

Egli ha precisato che le armi venivano acquistate con i fondi della cassa di "Cosa Nostra" e che nel 1990, quando egli era "reggente" della "famiglia" di Partanna - Mondello e in tale sua qualità, versò a Biondino Salvatore la somma di lire centomilioni per l'approvvigionamento di "materiale vario, esplosivo e armi" (cfr. pag. 44).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che "Cosa Nostra" poteva anche usare, nella esecuzione di omicidi, persone che non avevano la qualità di "uomini d'onore" ed ha fatto l'esempio di D'Angelo Giovanni che, in occasione dell'omicidio Lima, guidò la motocicletta e di Cusimano Giovanni che aveva rubato l'autovettura, forse una Croma Turbo, pur non sapendo a cosa doveva servire e che fu impiegato per custodire le armi utilizzate nell'omicidio Lima (cfr. pag. 45 - 50).

Onorato Francesco ha, poi, dichiarato di essere nato e cresciuto all'Acquasanta, all'Arenella, e di conoscere tutti gli "uomini d'onore" di questa "famiglia", tra cui Scotto Gaetano, che nel 1992 era "sottocapo" della "famiglia" dell'Arenella, (compresa nel "mandamento" di Resuttana) con il quale avrebbe dovuto commettere l'omicidio di

FC

tale Corona Matteo che doveva essere "affogato" e che poi fu ucciso con colpi d'arma da fuoco (cfr. pag. 51 - 52).

Onorato Francesco ha, poi, riferito che nel 1987, quando fu scarcerato, seppe dallo zio Graziano Mario che voleva salutarlo Bonanno Armando, il quale trascorreva la latitanza in un terreno dei fratelli Scotto, situato all'Arenella e di cui il collaboratore ha dato la descrizione (cfr., anche, pag. 57 - 60).

Si recò, quindi, a salutare il Bonanno che trovò in compagnia dei fratelli Gaetano e Pietro Scotto; fu in questa occasione che il Bonanno - in quel periodo sostituto dei Madonia i quali erano detenuti - gli disse che Scotto Pietro doveva essere "combinato".

Onorato Francesco ha aggiunto di non avere poi saputo se in seguito Scotto Pietro fosse stato ritualmente affiliato, anche perché non gli venne mai presentato ritualmente (cfr. pag. 53 - 55).

Nel 1987 e in quel periodo Scotto Pietro "lavorava con la cocaina, eroina assieme con suo fratello, assieme con i Fidanzati, assieme con i Galatolo e portavano della cocaina fuori di Palermo, Milano, Napoli e poi era quindi vicino a Bonanno Armando..." (cfr. pag. 54).

Onorato Francesco ha, inoltre, riferito che il Bonanno, sospettando che un certo Cangelosi - titolare di un negozio e di un bar all'Arenella - insidiasse la moglie di un carcerato (Pinto) aveva incaricato Scotto Pietro di intercettargli il telefono.

In effetti quest'ultimo - ha ricordato l'Onorato in seguito a contestazione - effettuò la intercettazione telefonica e accertò che la donna e l'uomo "si telefonavano" (cfr. pag. 54 - 55 e 57).

Il Bonanno gli aveva riferito che "dovevano combinare che lo doveva fare diventare <uomo d'onore> a Scotto Pietro ..."; successivamente il Bonanno era scomparso e "non c'è stato più motivo di sapere se lo è diventato ..." (cfr. pag. 55).

L'Onorato - su incarico di Biondino Salvatore - andava, tutti i giorni, a trovare il Bonanno (successivamente ucciso) per sapere con chi questi si incontrava (il Bonanno faceva parte di un gruppo che contrastava la linea dei "corleonesi" e fu eliminato per questo motivo: cfr., sul punto, pag. 102).

Si recavano a far visita a quest'ultimo, "che funzionava come capomandamento", Lucchese Giuseppe, Cancemi Salvatore che vi andava assieme a Ganci Domenico, Di Trapani Ciccio ("capomandamento" di Cinisi), Nicola Di Trapani, "c'erano sempre i fratelli Scotto", Galatolo Pino, Galatolo Enzo, Favaloro Marco, i Fidanzati (Fidanzati

FC

Tanino vi si recava assieme a Lo Forte Vito; quest'ultimo, a sua volta, faceva visita al Bonanno assieme ai fratelli Scotto: cfr. pag. 60 - 61).

Onorato Francesco ha precisato che Cancemi Salvatore e i fratelli Scotto si conoscevano e, tramite gli Scotto, si poteva arrivare al Bonanno: "...erano tipo quelli che prendevano appuntamenti".

Lo stesso Cancemi doveva perciò rivolgersi agli Scotto per poter incontrare il Bonanno. "Erano Gaetano e Pietro, tutti e due che lo custodivano a stare con Favaloro Marco, però il terreno era di loro e quindi erano loro che prendevano appuntamento" (cfr. pag. 62 - 63).

Il collaboratore ha riferito di avere incontrato, prima dell'estate (tra Maggio e Giugno del 1992) Scotto Gaetano che a lui si era rivolto perché gli procurasse una cabina allo stabilimento balneare dell'Addaura "La Marsa"; cabina che doveva servire "per una donna che era da lui, una certa Cusimano" (cfr. pag. 65 - 66 e 126 - 128).

A Luglio o ad Agosto dello stesso anno, il titolare dello stabilimento balneare "La Marsa", Lucido,. gli disse ripetute volte, di avere visto "Gaetano che era venuto alla Marsa,: <E' venuto, sai c'è stato Tanino qua> ..." (cfr. pag. 66 - 67).

Lo stesso Onorato Francesco incontrò Scotto Gaetano nell'estate del 1992; egli, più precisamente ha riferito di averlo visto a "Luglio '92, dall'inizio luglio non mi ricordo, comunque in estate, sì nell'estate l'ho visto" (cfr. pag. 146).

Il collaboratore ha dichiarato di conoscere Greco Carlo per averlo avuto presentato da Biondino Salvatore nel terreno di Troia Mario, vicino all'ospedale Cervello.

Il Greco "era molto intimo con Biondino Salvatore" (cfr. pag. 67).

Egli ha riferito di non avere conosciuto Aglieri Pietro ma di avere saputo che Scotto Gaetano conosceva l'Aglieri con il quale trafficava in droga.

Glielo disse lo stesso Scotto, durante una comune detenzione nella stessa cella nel 1986, in presenza di Giannusa Sergio (cfr. pag. 68 - 69).

Onorato Francesco ha riferito di avere saputo in carcere, nel 1996, da Galatolo Pino - che l'aveva, a sua volta, saputo da Fiorito Angelo - del progetto di Aglieri e di Scotto Gaetano di uccidere Lo Forte Vito perché era a conoscenza del traffico di stupefacenti e dell'omicidio Corona e perché si preoccupavano di "tante altre cose" (cfr. pag. 70 - 71 e 130 - 131).

FC -

Nel 1983, dentro il bar "Alba" di Palermo, insieme con Galatolo Raffaele e Ribera Enzo, incontrò, per la prima volta, i fratelli Giuseppe e Vito Graviano che gli furono ritualmente presentati come "cosa nostra".

Successivamente li incontrò diverse volte in vari luoghi e, in particolare, nel periodo compreso tra Settembre 1991 ed il 1992 , li rivide a Partanna - Mondello, all'Oasi Verde, (dove i fratelli Graviano avevano acquistato una villa, in corso d'opera, da Pino Giovanni, "uomo d'onore" di San Lorenzo) "e noi della <famiglia> di Partanna - Mondello con la ditta Abramo assieme a D'Angelo, Giovanni Cusimano gli abbiamo mandato gli operai e gliela abbiamo fatta come loro volevano, ...veniva pure Cannella Fifetto" (cfr. pag. 71 - 72).

Secondo l'Onorato la "famiglia" Graviano e la "famiglia" Aglieri erano "tutta una cosa": ciò gli fu confermato anche da Spatola Pino in un periodo di comune detenzione (cfr. pag. 76).

Il collaboratore ha dichiarato di non essere a conoscenza, perché non gli è stato mai presentato, se Vernengo Cosimo fosse "uomo d'onore", ma gli risultava che questi trafficava in cocaina ed eroina, per averlo saputo, nel 1991 - 1992, da Castagna Giuseppe, acquirente del Vernengo (cfr. pag. 74).

Egli ha, inoltre, dichiarato che Urso Franco era "uomo d'onore" e che conosceva Tagliavia Francesco e Tinnirello Lorenzo come "uomini d'onore" (cfr. pag. 75 e 77).

L'Onorato ha riferito di non conoscere Romano Giuseppe e Murana Gaetano, ma di conoscere Barranca Giuseppe che non gli era stato mai presentato come "uomo d'onore", anche se Scotto Gaetano - dal quale il Barranca si riforniva di eroina - gli aveva detto che lo era (cfr. pag. 78).

Egli conosceva Giuliano Salvatore, detto "il postino"; questi era molto vicino a Tagliavia Francesco (cfr. pag. 78 - 79).

Il collaboratore ha dichiarato di non conoscere Vitale Salvatore ma di averne sentito parlare all'Addaura da Biondino Salvatore, Biondo Salvatore e Ferrante Giovanni i quali dicevano che, in seguito alla strage di via D'Amelio, l'appartamento del Vitale aveva riportato dei danni (cfr. pag. 79).

Egli ha, infine, dichiarato di non conoscere La Mattina Giuseppe (cfr. pag. 80).

Onorato Francesco ha indicato D'Angelo Giovanni (ucciso il 19.10.1992), Cusimano Giovanni, Favaloro Marco ("molto intimo" dei Madonia e uno che "sapeva uccidere") e

FC

Scotto Pietro come persone che, pur non essendo "uomini d'onore", compivano azioni delittuose per conto di "Cosa Nostra".

Quest'ultimo - ha affermato il collaboratore - "era sempre a disposizione e non era un <uomo d'onore>" ed era stato presente, insieme con il fratello Gaetano, quando si doveva "affogare" una persona, delitto che non fu eseguito (cfr. pag. 82 - 84).

Egli ha, infine, riferito che le deliberazioni della "commissione provinciale" non potevano essere portate a conoscenza di persone che non erano "uomini d'onore" (cfr. pag. 104 - 105).

12. DICHIARAZIONI RESE DA LO FORTE VITO.

12.1 Si deve premettere che Lo Forte Vito è stato esaminato anche nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 14.4.1997.

12.2 Lo Forte Vito ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nell'Ottobre 1992, dopo essere evaso da Carini (dove si trovava agli arresti domiciliari), per sfuggire agli uomini di Scotto Gaetano ed essersi rifugiato ad Iesolo, dove fu raggiunto dagli uomini mandati dallo Scotto che avrebbero dovuto sequestrarlo ed ucciderlo (cfr. pag. 152 - 153).

Il Lo Forte ha aggiunto che Scotto Gaetano "aveva più di un motivo per ucciderlo", avendo egli confidato nel 1992 a Musso Francesco - arrestato per favoreggiamento di Madonia Salvatore - che, secondo il suo parere, era stato Scotto Gaetano o il Favaloro il responsabile del suo arresto.

Egli, inoltre, aveva assistito all'omicidio di Corona Matteo, consumato nell'Arenella, e l'indomani Scotto Gaetano, cui aveva portato venti milioni di lire per una partita di cocaina, gli aveva confidato che all'omicidio aveva partecipato Madonia Salvatore, sicché - ha concluso il collaboratore - "penso che queste confidenze che mi aveva fatto, in più che io gli avevo detto a Musso che sospettavo che lui aveva fatto arrestare a Madonia, penso questo..." (cfr. pag. 154).

FC

Nell'ambito della collaborazione ha confessato reati per i quali non era stato indagato (traffico di stupefacenti ed estorsione), indicando i correi, tra cui i Fidanzati, gli Scotto, gli Spataro e i Vernengo e consentendo l'avvio di processi penali.

Egli, in particolare, ha indicato il processo "Alex", a carico di quaranta persone, tra cui i fratelli Scotto (cfr. pag. 154 - 156).

Lo Forte Vito ha, quindi, riferito che, pur non essendo "uomo d'onore" per non essere stato ritualmente affiliato, riscuoteva la fiducia ed era "vicinissimo a molti <uomini d'onore>", come i Galatolo (Vincenzo, Giuseppe e Raffaele) e Fontana Giuseppe (nipote dei Galatolo) della "famiglia" dell'Acquasanta, i fratelli Scotto dell'Arenella e tutti i Fidanzati, fratelli e figli. Per questi ultimi, in particolare, egli curava a Palermo la riscossione del corrispettivo della vendita di sostanze stupefacenti che i Fidanzati consegnavano a Milano (cfr. pag. 156 - 158 e 190).

Il collaboratore ha dichiarato di avere conosciuto, nel 1983 o nel 1984, Scotto Gaetano perché gli era stato presentato da Cangelosi Giovanni (cognato di Fidanzati Gaetano) che aveva un bar all'angolo di via San Vincenzo dei Paoli, frequentato da molti "uomini d'onore", tra i quali ha indicato Conte Francesco (genero di Vernengo Antonino), Barranca Giuseppe e Spataro.

Lo Scotto lo introdusse nel "totonero" e nel "calcio scommesse", dove lavorava Mazzara Girolamo.

Al Mazzara, dopo un anno, subentrarono i Galatolo per i quali egli continuò a lavorare con "il calcio scommesse"(cfr. pag. 159 - 161).

L'attività illecita svolta dalla "famiglia" dell'Arenella era costituita dalle estorsioni e dal traffico di sostanze stupefacenti: questo era gestito dai fratelli Scotto (cfr. pag. 161).

Al Lo Forte - dopo l'arresto per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e omicidio - furono concessi, nel Dicembre del 1989, gli arresti domiciliari.

Un giorno ricevette la visita dei figli di Galatolo (Giuseppe e Vincenzo) i quali gli comunicarono, tra l'altro, che Scotto Gaetano era stato eletto "capofamiglia" dell'Arenella, in seguito all'arresto dei loro congiunti (cfr. pag. 162 - 163).

Il collaboratore ha riferito di avere svolto attività illecita assieme a Scotto Gaetano nel traffico di sostanze stupefacenti.

Egli ha, in particolare, dichiarato che nei primi mesi del 1988, i Fidanzati, i Madonia e il Di Trapani avevano "messo una grossa attività di traffico di sostanze stupefacenti" tra Milano e la Sicilia e Scotto Gaetano era il corriere che trasportava lo stupefacente (10 o

FC

20 chilogrammi di cocaina); lo stesso Lo Forte e Fidanzati Giuseppe, figlio di Gaetano, ne curavano la spedizione con un furgoncino (cfr. pag. 163 - 164).

Scotto Gaetano ed il fratello Pietro svolgevano l'attività di traffico di sostanze stupefacenti anche con un certo Giannusa che fu poi arrestato in Piemonte sempre per reati in materia di stupefacenti.

Scotto Pietro si era lamentato del Giannusa con il collaboratore, perché non gli aveva pagato mezzo chilo di eroina.

Il Giannusa, rimesso in libertà, diventò l'uomo di fiducia e l'autista di Scotto Gaetano (cfr. pag. 165).

Lo Forte Vito - dopo avere parlato del traffico di sostanze stupefacenti svolto da Scotto Gaetano anche con Carollo Gaetano, Galatolo Vincenzo, Carollo Antonino e di una truffa all'assicurazione commessa dallo Scotto assieme a Zuccaro Natale (cfr. pag. 166 - 169) - ha riferito sull'omicidio di Corona Matteo, un muratore alle dipendenze di Scotto Gaetano.

Egli ha raccontato di avere assistito, insieme con il socio Carollo Antonino, all'omicidio di Corona Matteo; questi si trovava all'Arenella in compagnia di Scotto Gaetano con il quale conversava davanti al bar Cangelosi.

Il Lo Forte e il Carollo, giunti a bordo di un'autovettura, si fermarono a parlare con lo Scotto e il Corona; dopo un po' di tempo Scotto si allontanò ed entrò nel bar; fu allora che sopraggiunse il killer il quale fece fuoco contro il Corona.

L'indomani, Scotto Gaetano gli raccontò che nei pressi del luogo dell'omicidio c'era Madonia Salvatore (cfr. pag. 171 - 172).

Lo Forte Vito ha dichiarato che Scotto Gaetano svolgeva l'attività di costruttore edile (prima in società con i Fidanzati e, successivamente, in proprio) e che il fratello, l'odierno imputato Scotto Pietro, "faceva quello che gli diceva il fratello" (cfr. pag. 173).

Scotto Pietro, che lavorava alla Sirte, gli aveva anche detto di essere "bravissimo nelle intercettazioni telefoniche".

Gli risultava che Scotto Pietro, per conto della "famiglia" dell'Arenella, aveva effettuato intercettazioni telefoniche.

L'attività illecita dei due fratelli Gaetano e Pietro Scotto, per quanto a sua conoscenza, era legata al traffico di sostanze stupefacenti.

FC

Scotto Pietro, per conto del fratello Gaetano, insieme con Giannusa Sergio, trasportava la cocaina a Roma (cfr. pag. 173 - 174).

I suoi rapporti con Scotto Gaetano sono stati buoni sino al 1991, epoca in cui fu diffidato da Favaloro Marco a non lavorare più con gli stupefacenti; seppe, poi, che i fratelli Scotto avevano chiesto informazioni per accertarsi che egli avesse effettivamente cessato di occuparsi di stupefacenti.

Trovò anche l'autovettura danneggiata e con scritte ingiuriose e capì che Scotto Gaetano ce l'aveva con lui.

Il collaboratore ha, quindi, riferito - in relazione a una domanda sui luoghi di riunione di esponenti di "Cosa Nostra" - di avere accompagnato, nel 1987, Fidanzati Gaetano all'Arenella, in un terreno di Scotto Gaetano, dove trovarono moltissimi "uomini d'onore"; tra le persone da lui viste ha indicato Fidanzati Gaetano, Carollo Antonino, Capizzi Benedetto, Favaloro Marco, Galatolo Giuseppe, Bonanno Armando, Francesco e Nicola Di Trapani e i fratelli Scotto.

Il collaboratore ha precisato che si tenevano riunioni, alle quali egli non prendeva parte ("facevano riunioni, certe volte non ci potevamo andare che c'erano riunioni": pag. 176 - 178 e 206).

Egli ha, inoltre, dichiarato che il suo nome era stato scritto nel libromastro per il traffico di sostanze stupefacenti e che il nome "Tanuzzu", indicato nello stesso libromastro trovato in via D'Amelio, si riferiva a Scotto Gaetano (cfr. pag. 182 e 212).

Il Lo Forte ha, quindi, riferito di avere visto - mentre era in compagnia di Fidanzati Giuseppe e tra il 1988 e il 1989 - Scotto Gaetano all'Arenella assieme ad Aglieri Pietro (cfr. pag. 183 - 184).

Il collaboratore ha dichiarato di avere subito minacce da Scotto Gaetano, subito dopo lo inizio della sua collaborazione; ha narrato, in particolare, di avere visto Scotto Gaetano a Viterbo alla fermata del pullman (l'episodio si verificò nel Maggio o nel Giugno del 1994).

Egli chiese allora al servizio di protezione di essere portato altrove; venne così trasferito a l'Aquila dove vide, in un albergo, persone che aveva già visto a Palermo (ne riconobbe una dell'Arenella) e che erano vicine a Scotto Gaetano.

Fu, quindi, trasferito ad Oristano ma anche in quella città vide più volte Scotto Gaetano: una volta in bicicletta vicino all'albergo e altre volte a bordo di autovetture diverse; ad Oristano gli parve di vedere anche Aglieri Pietro.

FC

Da Oristano venne, infine e su sua richiesta, tradotto in un carcere.
Le minacce gli giungevano anche attraverso il telefono cellulare che era intestato a suo nome, anche dopo che fu cambiato il numero (cfr. pag. 185 - 188 e 198 - 199).

13. DICHIARAZIONI RESE DA DI FILIPPO EMANUELE.

13.1 Si deve premettere che Di Filippo Emanuele è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 4.8.1997.
13.2 Di Filippo Emanuele ha dichiarato di avere fatto parte, dalla fine del 1982, della "famiglia" di Ciaculli.
Egli era un componente del gruppo di fuoco - che era comandato da Marchese Antonino - e si occupava di riscuotere "il pizzo" nella zona industriale di Brancaccio.
Il collaboratore ha riferito di essere stato amico di Marino Salvatore e di Salerno Pietro, entrambi "uomini d'onore" e di avere conosciuto, tramite i due amici, Marchese Antonino, diventato, successivamente, suo cognato per avere sposato sua sorella.
In seguito all'arresto del Marchese, avvenuto nell'Agosto del 1983, il Di Filippo prendeva ordini da Lucchese Giuseppe il quale gli disse di "fare tutto quello che lui mi diceva e dovevo obbedire ai suoi ordini" (cfr. pag. 7 - 8).
Successivamente, verso la metà dell'anno 1985, il collaboratore informò il fratello Pasquale di non volere più commettere delitti (omicidi ed esazione del "pizzo").
Quest'ultimo parlò con il suocero, Spadaro Tommaso; questi era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova che sino al suo arresto, avvenuto nel 1983, "comandava" Porta Nuova, essendosi Pippo Calò trasferito a Roma e avendogli lasciato il comando (cfr. pag. 8 - 9 e, per l'ultima parte, cfr. pag. 87).
Il collaboratore, in seguito all'interessamento del fratello e all'intervento dello Spadaro, conseguì il risultato di essere sollevato dai precedenti compiti ma rimase sempre a disposizione dell'organizzazione (cfr. pag. 9).
Egli ha riferito che, pur non essendo stato affiliato ritualmente, si considerava "uomo d'onore" per tutto quello che aveva fatto, perché "camminava" con il cognato e riceveva gli ordini da Giuseppe Lucchese (cfr. pag. 9).

FC

Il Di Filippo ha dichiarato che, oltre a lui, facevano parte dello stesso gruppo di fuoco Lucchese Giuseppe, Marino Salvatore, Salerno Pietro, Marino Mannoia Agostino, Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", Prestifilippo Mario e Fici Giovanni (cfr. pag. 10).
Egli ha riferito di avere commesso il primo omicidio ai danni di un ragazzo, tale Fiorentino (avvenuto con il sistema della lupara bianca); assieme al cognato Marchese Antonino iniziò a riscuotere anche "il pizzo" dai titolari delle fabbriche, situate nella zona industriale di Brancaccio, tra cui ha indicato il commendatore Di Cristofalo e il Mistretta (cfr. pag. 11).
Dopo l'arresto del cognato, andava lui personalmente a riscuotere "il pizzo" che consegnava a Lucchese Giuseppe il quale, mensilmente, gli versava la somma di quasi duemilioni di lire (cfr. pag. 11 - 12).
Egli ha dichiarato che, come uomo a disposizione di "Cosa Nostra", si occupò del traffico di hashish e del contrabbando di sigarette: insieme con gli Spadaro, e con l'ausilio di Renzo Tinnirello e di Graviano, trafficò in hashish; con Garofalo Paolo e con un diverso gruppo formato da Graviano, da Francesco Tagliavia e da Renzo Tinnirello si occupò di contrabbando di sigarette; con altre persone, estranee a "Cosa Nostra", trafficò anche in cocaina (cfr. pag. 13, 31 e 61).
Egli, nel 1991 e dopo il matrimonio della sorella con Marchese Antonino (celebrato nel carcere di Trapani), mantenne i rapporti tra il cognato - detenuto, successivamente, a Voghera - e Graviano Filippo, cioè a dire portava, ogni quindici giorni, al cognato i bigliettini "sigillati" del Graviano e a costui quelli del cognato (cfr. pag. 13 e 31).
Il Graviano, inoltre, faceva avere alla moglie del Marchese, tramite lo stesso Di Filippo, lo stipendio mensile di lire 4.000.000.
Il Graviano gli consegnava, inoltre, la somma di lire 30 o 40 milioni, in occasione delle festività, precisandogli che "questi soldi glieli mandava lo zio a tuo cognato".(Marchese Antonino gli spiegò che lo "zio" era Riina Salvatore).
Lo scambio dei bigliettini andò avanti per qualche anno e, precisamente, finché il Marchese non fu trasferito all'Asinara (cfr. pag. 13 - 15 e 101).
Il Di Filippo ha dichiarato di essere stato arrestato il 2.2.1994 per associazione mafiosa nell'operazione, denominata "Golden Market", e di avere iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel Maggio del 1995, quando era detenuto a Benevento.
Egli ha dichiarato di avere deciso di collaborare per "farla finita con questo mondo che non ho mai condiviso e non sono mai riuscito a capirlo completamente, perché vive di

FC

regole tutte a parte che non hanno, secondo me, nessuna logica e nessun fine" (cfr. pag. 16 - 17).

Egli, nell'ambito della sua collaborazione, ha confessato diversi reati e, in particolare, omicidi per i quali non era stato sottoposto a indagini; ha, inoltre, fornito informazioni alle forze dell'ordine sui contatti e gli incontri che il fratello Pasquale aveva spesso con Leoluca Bagarella ed ha reso dichiarazioni che hanno consentito la cattura di altri latitanti (cfr. pag. 18).

Il Di Filippo ha, inoltre, riferito che - il lunedì successivo alla strage di Capaci - incontrò Graviano Filippo in un capannone della zona industriale e questi gli disse, tra l'altro: <<U sintisti chi successi?>> "Ma di che cosa stai parlando?" <<U discursu ca successi avant'ieri>>... <<'mpurtante, ah!>> (cfr. pag. 21 - 22).

Il Di Filippo ha, inoltre, riferito di essere stato detenuto a Palermo nella seconda e nella nona sezione.

Nella seconda sezione era con Galatolo Giuseppe, Spina Calogero, Gaeta Giuseppe e Sacco Antonino, i quali si lamentavano dell'inasprimento del regime carcerario e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, in seguito alle stragi Capaci e via M. D'Amelio (cfr. pag. 23).

Egli ha dichiarato che un giorno, mentre era affacciato alla finestra della cella della nona sezione insieme con Gaeta Giuseppe, sentì un detenuto - che scendeva le scale per andare all'aria - chiedere agli altri detenuti se era "tutto a posto" e costoro risposero: "Sì tutto a posto".

Il Gaeta gli spiegò che il detenuto che aveva parlato era Brusca Bernardo e gli chiese: "Emanuele ma che cosa c'è di tutto a posto, che stiamo cuzzando tutti in galera?"; quindi scesero entrambi "nello stesso passeggio" e il Gaeta, proseguì il discorso, dicendogli: <<"u curtu", "u curtu" ni consumò a tutti>> e aggiungendo che, se avesse incontrato Pippo Calò in carcere, lo avrebbe convinto a "scendere a patti con lo Stato" per aiutare i giovani ad uscire dal carcere (cfr. pag. 23 - 26).

Egli ha precisato che conosceva Gaeta Giuseppe, ancor prima della detenzione: l'aveva conosciuto personalmente - tramite Spadaro Giuseppe e il figlio Antonino - in occasione di un contrabbando di sigarette che avrebbe dovuto essere effettuato nel tratto di mare di Termini Imerese.

In quell'occasione lo Spadaro gli disse che era necessario il permesso dei fratelli Alberto e Giuseppe Gaeta che comandavano a Termini Imerese (cfr. pag. 26).

FC

Egli ha, inoltre, dichiarato di essersi recato, un pomeriggio e dietro appuntamento, nello studio dell'avv. Mormino, per conoscere la decisione della Cassazione sul maxiprocesso, istruito dal dott. Falcone, nel quale era imputato il cognato Nino Marchese.

Qui incontrò Spina Raffaele - che già conosceva -, un ragazzo (Marchese Mario) e Bonura Franco, i quali attendevano l'esito del processo che avrebbe dovuto essere trasmesso al legale tramite fax.

La sentenza della Cassazione - giunta, effettivamente, tramite fax e che confermava le condanne inflitte in secondo grado - colse tutti di sorpresa perché, nell'ambiente di "Cosa Nostra", si diceva che "il processo doveva essere addirittura buttato a terra e fatto di nuovo, si doveva fare di nuovo il processo..." (cfr. pag. 28 - 30).

Di Filippo Emanuele ha dichiarato di non avere conoscenze specifiche "sulle modalità e sull'organizzazione della strage" di via M. D'Amelio (cfr. pag. 31).

Egli ha, quindi, riferito di avere conosciuto, tramite Giuliano Antonino, Vitale Salvatore nella fabbrica di bibite che questi aveva nella zona di Roccella e dove il Di Filippo si era recato per la ricerca di un lavoro in favore di una sua amica.

Usciti dalla fabbrica, Giuliano Antonino gli disse che il Vitale era persona di fiducia e a disposizione dei Graviano (cfr. pag. 32 e 36 - 37).

Egli ha spiegato che Giuliano Antonino - fratello di Giuseppe - era fidanzato con la figlia di Tagliavia Francesco, di cui curava la latitanza, e teneva i rapporti tra il fratello Giuseppe (che era detenuto) e i Graviano (cfr. pag. 33).

Egli ha riferito di avere conosciuto Tagliavia Francesco, assieme a Renzo Tinnirello (soprannominato "u tucchiceddu") a Giuseppe Lucchese e ad Agostino Marino Mannoia, con i quali commise l'omicidio, mediante strangolamento, di un ragazzo di Corso dei Mille che faceva il fabbro (cfr. pag. 34 e 69 - 71).

Dopo questo delitto, il ruolo del Tagliavia e del Tinnirello diventò sempre più importante, tant'è vero che negli anni '90 era necessario il loro permesso affinché il Di Filippo e gli Spadaro potessero svolgere il traffico di hashish ed il contrabbando di sigarette nella zona di via Messina Marine e Romagnolo (cfr. pag. 31 e 34 - 35).

Il Di Filippo ha dichiarato che Tinnirello Lorenzo era "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille.

FC

Questi, negli anni 1982 - 1985, si accompagnava sempre con Prestifilippo Mario; il Tinnirello - dopo la morte di Pino Greco ("scarpuzzedda") - insieme con Tagliavia Francesco, comandava la zona di Corso dei Mille (cfr. pag. 43 e 75).

Di Filippo Emanuele ha riferito che, dopo alcuni mesi dall'arresto di Vitale Salvatore per la strage Borsellino, Sacco Antonino (con il quale era detenuto a Benevento), gli disse di avere saputo dai propri congiunti che il Vitale dava segni di squilibri in carcere, "nel senso che non riusciva a farsi bene la galera".

Il Sacco, inoltre, gli disse: "Speriamo che non parla, perché solo questo rovina a tutti"; il Sacco non aggiunse altro se non che il Vitale aveva un appartamento proprio in via M. D'Amelio (cfr. 37 - 38 e 54 - 55).

Il Di Filippo ha dichiarato di avere conosciuto, verso la fine dell'anno 1982, Aglieri Pietro, quando accompagnò Marchese Antonino ad una riunione con Tinnirello Gaetano. All'incontro era presente Spadaro Vincenzo; dopo un po' arrivò un ragazzo che si baciò con il Marchese. Questi gli disse che quel ragazzo era Aglieri Pietro (cfr. pag. 39).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di conoscere Cosimo Vernengo, figlio di Pietro che, dopo l'arresto del padre, prese in mano le redini della "famiglia", insieme con il cognato Urso Francesco.

Quest'ultimo - che si accompagnava sempre con Salerno Pietro e Marino Salvatore (il ragazzo morto in Questura) - si occupava del traffico di stupefacenti e del contrabbando di sigarette e, dopo il matrimonio con la figlia di Pietro Vernengo, era molto considerato all'interno di "Cosa Nostra".

Il Di Filippo ha, poi, dichiarato che Urso Francesco, alla fine degli anni '80, verso il 1989 - 1990 - 1991 e tramite canali calabresi, fece un grosso traffico di cocaina insieme con Scavone Salvatore, tanto da consentire a quest'ultimo di comprarsi un appartamento (cfr. pag. 41 - 42 e 78).

14. DICHIARAZIONI RESE DA DI FILIPPO PASQUALE.

14.1 Si deve premettere che Di Filippo Pasquale è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 15.4.1997.

FC

14.2 Di Filippo Pasquale ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel Giugno del 1995 mentre era in stato di libertà, dopo l'inizio della collaborazione del fratello Emanuele.

Quest'ultimo aveva riferito all'autorità giudiziaria che il fratello Pasquale aveva stretti contatti con Bagarella Leoluca e che, seguendolo, si sarebbe potuto arrivare all'arresto del Bagarella.

Di Filippo Pasquale venne, dunque, controllato con microspie dalla DIA di Roma che, poi, lo fermò a Palermo e gli comunicò che il fratello, divenuto collaboratore di giustizia, aveva riferito che egli avrebbe potuto fare arrestare Bagarella.

Egli, quindi, si convinse a collaborare ed indicò alla polizia il luogo dove si trovavano Bagarella, Calvaruso (che era l'autista del Bagarella) e Mangano Antonino (quest'ultimo era il nuovo "capo" della "famiglia": cfr., anche, pag. 157 - 158 e 162 - 163).

Il Di Filippo, nel corso della collaborazione, ha confessato di avere fatto parte, prima, di un gruppo di fuoco "comandato da Mangano Antonino alle dipendenze del Bagarella" e, successivamente, di un altro gruppo di fuoco diretto personalmente dal Bagarella e composto dal collaboratore e da altre tre persone per eseguire "omicidi riservati".

Egli ha, inoltre, indicato i componenti della "famiglia" mafiosa cui apparteneva ed ha ammesso di avere partecipato a diversi omicidi, tra i quali ha indicato: l'omicidio di Castiglione, quello di due tunisini "dentro la camera della morte" e gli omicidi di Spataro e di un'altra persona della quale non ha ricordato il nome.

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere partecipato ad altri omicidi "riservati" di cui aveva parlato ai magistrati della Procura di Palermo (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 10 - 17).

Di Filippo Pasquale (cognato di Marchese Antonino e genero di Spataro Tommaso, quest'ultimo era la persona più importante della "famiglia" di Porta Nuova, dopo Pippo Calò) ha dichiarato di essere entrato in "Cosa Nostra" nel 1994; ha, tuttavia, precisato che egli, sin dal 1982, era in contatto con "Cosa Nostra", perché accompagnava il suocero - il quale era allora latitante - a "riunioni mafiose" e, assieme a lui, a Cancemi Salvatore, a Pippo Calò e ad altre persone, partecipava a traffici di sostanze stupefacenti (cfr., anche, pag. 170 - 171 per i rapporti con il Cancemi in relazione al traffico di sostanze stupefacenti).

FC

Egli ha, quindi, affermato: "Quanto ad essere io genero di Spataro Tommaso sono anche cognato di Marchese Antonino perché lui è sposato con mia sorella, quindi praticamente il mondo di <Cosa Nostra> bene o male lo conosco, lo conoscevo anche da prima perché durante la mia vita non ho fatto altro che colloqui, portare notizie dal carcere o fuori dal carcere, fare traffici, sto parlando prima del '94" (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 23 - 25 e 89 - 91).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che, dopo l'arresto del fratello - avvenuto nel Febbraio 1994 -, fu convocato dal Bagarella (cognato della sorella Agata) per fare da tramite con i Marchese: il Bagarella gli consegnava dei "bigliettini" che egli consegnava ai Marchese; costoro, a loro volta, gli davano "bigliettini" da fare avere al Bagarella.

Quest'ultimo gli propose, quindi, di creare un gruppo di fuoco, alle sue dirette dipendenze e all'insaputa del Mangano (cfr. verb. ud. citata, anche pag. 87 - 88).

L'incontro avvenne in un appartamento di via Scaglione Pietro ed erano presenti Mangano Antonino e Calvaruso Tony che però rimasero in un'altra stanza.

Il collaboratore rispose che non era "preparato" e il Bagarella gli disse che gliene avrebbe riparlato in seguito

In un successivo incontro con il Bagarella e il Mangano, gli fu detto che "da quel momento in poi" faceva parte della "famiglia" di Nino Mangano e del gruppo di fuoco comandato da costui (il Mangano era a capo della "famiglia" di Ciaculli) e gli dettarono le regole alle quali si sarebbe dovuto attenere.

Egli ha, in particolare, dichiarato di essere entrato in "Cosa Nostra" senza alcuna cerimonia e che gli spiegarono soltanto le regole che avrebbe dovuto rispettare, tra cui lo obbligo di riservatezza, anche all'interno del gruppo di fuoco, sugli omicidi eseguiti (cfr., anche, pag. 92 - 93, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che non vi fu alcuna cerimonia).

Altro gruppo di fuoco di cui fece parte fu quello comandato dal Bagarella; questo gruppo di fuoco "faceva omicidi in tutta la Sicilia" ed egli vi partecipò nel 1995 (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 25 - 31 e 88).

Di Filippo Pasquale ha, quindi, dichiarato che il gruppo di fuoco era composto dallo stesso collaboratore, da Mangano Antonino - che era il capo e gli dava l'ordine di eseguire gli omicidi -, da Vicoli Salvatore, da Badusa Gaspare, da Pizzo Giorgio, da Barranca Giuseppe, da Cannella Cristoforo, da Loing Cosimo, da Faigna Salvatore e da Romeo Pietro.

FC

Un altro gruppo di fuoco, più ristretto, era composto dallo stesso Di Filippo, dal Vicoli, dal Pizzo, dal Mangano e dal Bagarella (quest'ultimo, assieme al Mangano, era colui che gli dava l'ordine).

Faceva parte del gruppo di fuoco anche Giuliano Francesco, con il quale eseguì anche degli omicidi.

Il collaboratore ha riferito che con Bagarella Leoluca potevano parlare soltanto lo stesso Di Filippo, il Mangano, il Pizzo e, talvolta, il Vicoli; gli altri componenti del gruppo di fuoco non avevano la possibilità di parlare direttamente con il Bagarella (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 31 - 33).

Egli ha, poi, riferito di avere saputo da suo suocero (Spataro Tommaso) e dal cognato Marchese Antonino che le stragi di Capaci e di via M. D'Amelio furono deliberate ed eseguite perché il dott. Falcone ed il dott. Borsellino avevano aperto la strada per distruggere "Cosa Nostra" ed erano stati i due magistrati a distruggere "Cosa Nostra".

Il Di Filippo ha dichiarato di avere chiesto al Bagarella - un paio di mesi prima dell'arresto - il permesso di uccidere Aglieri Pietro e altre due persone (Dainotti e Andronico).

Il Bagarella gli diede l'autorizzazione per due persone ma non per Aglieri Pietro.

Egli ha raccontato: "Per quanto riguarda Aglieri Pietro lui mi ha messo le mani in faccia e mi ha detto: <Te lo sei scordato a Borsellino?>, Cioè nel senso...che per lui era una cosa impossibile perché il fatto che il dottor Borsellino lo aveva fatto diventare molto più importante di quanto si pensava. Questo è quello che ho capito io da quello che lui mi ha detto" (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 33 - 35).

Egli ha spiegato che voleva uccidere Aglieri Pietro perché costui "era un miserabile perché lui si era spaventato del carcere di Pianosa e l'Asinara, dopo le stragi", era, inoltre, "uno che comandava, guadagnava soldi e poi alla fine erano gli altri che dovevano andare a fare gli omicidi".

Il collaboratore ha, poi, riferito che un tale Buscemi (una persona sequestrata dal loro gruppo di fuoco, interrogata da Nino Mangano dall'una alle otto) confessò, prima di essere strangolato dal Bagarella, che Aglieri Pietro si era incontrato con Di Peri che apparteneva alla corrente contrapposta ai "corleonesi"(cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 37 - 40).

Egli ha, poi, dichiarato di avere avuto riferito che Aglieri Pietro era stato autorizzato a incontrarsi con il Di Peri: notizia alla quale non diede credito.

FC

Giuliano Francesco, che faceva parte del "gruppo", riferì che il Profeta "era molto dimagrito in carcere perché si sentiva responsabile di tutti i guai che aveva combinato Scarantino, nel senso che Scarantino aveva detto tutto il discorso del dottor Borsellino, e quindi lui era molto scoraggiato perché alla fine lui si sentiva responsabile perché era lui che lo aveva raccomandato in modo che Scarantino potesse far parte di "Cosa Nostra"> (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 41 - 42).

Il collaboratore ha riferito che Giuliano Francesco aveva saputo ciò dal padre che era stato arrestato.

Egli non conosceva il Profeta ma sapeva, per averne sentito parlare anche all'interno del suo gruppo di fuoco, che il Profeta "era una persona importante della famiglia della Guadagna".

Il collaboratore ha aggiunto di avere visto, negli anni '80, Urso Franco assieme al Profeta in via Amedeo d'Aosta dove si incontravano esponenti di "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 68 - 70).

Scotto Pietro e Scotto Gaetano erano "persone di una certa importanza della famiglia dell'Arenella" ed uno dei due ospitò a casa "un grosso latitante" (Gaetano Fidanzati); gli fu anche detto da componenti del gruppo di fuoco che gli Scotto "trafficavano in droga". I fornitori degli Scotto erano Giannusa Sergio e Vinciguerra Armando (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 85 - 87).

Egli ha, poi, riferito che:

a) Greco Carlo e Aglieri Pietro "erano le persone più importanti della famiglia della Guadagna";

b) Barranca Giuseppe - che faceva parte del gruppo di fuoco di Mangano Nino - aveva stretti contatti con Aglieri Pietro e Greco Carlo ed era stato "una persona di fiducia" di Tagliavia Francesco;

c) Calascibetta Giuseppe faceva parte della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (cfr., pure, pag. 122 - 124);

d) Tinnirello Lorenzo e Barranca Giuseppe, su incarico di Tagliavia Francesco (questi era "una persona importante in Cosa Nostra" e comandava la zona di Corso dei Mille), parteciparono ad un traffico di sostanze stupefacenti (tre o quattromila chilogrammi di hashish) destinate ai Graviano (cfr. pag. 50);

e) Giuliano Salvatore, detto "il postino", era vicino a Tagliavia Francesco;

f) Barranca Giuseppe e Tinnirello Renzino trafficavano in droga con Aglieri Pietro;

FC

g) La Mattina Giuseppe era il killer personale di Pietro Aglieri e "una persona molto valida" (sapeva sparare bene e non aveva paura di eseguire omicidi).

h) Natale e Antonino Gambino "gestivano il totonero per la famiglia della Guadagna".

Il collaboratore ha, inoltre, riferito di avere visto spesso il Tinnirello, anche quando costui era latitante, e Barranca Giuseppe in via Messina Marine, nell'autosalone "Autosud" di Castello Rosario, ed in un cantiere di un certo Mondello.

Egli ha riferito che anche il cugino, Buccafusca Vincenzo, organizzava grossi traffici di hashish nel cantiere del Mondello e che il posto era frequentato pure da Spataro Giuseppe, da Guglielmino Marcello, da Franco e Nino Savoca e da Corrao Pietro.

I "veri padroni" dell'autosalone "Autosud", intestato a Castello Rosario, erano Tinnirello Lorenzino e Spataro Antonino e costituiva un luogo di "riunioni" di esponenti di "Cosa Nostra" (Tinnirello Renzino, Battaglia Giuseppe, Giuliano Salvatore "il postino" e Agati: cfr., anche, pag. 115 - 121 e pag. 128 - 129, pagine in cui il collaboratore ha ribadito che l'autosalone era un luogo di riunioni di esponenti di "Cosa Nostra" ed era "a disposizione" di Tinnirello Renzino, di Spataro Antonino e di Barranca Giuseppe).

Di Filippo Pasquale ha narrato che nel 1982 ebbe una lite con Mantione Alfredo.

Il cognato Marchese Antonino (allora latitante, "persona importante" e componente del gruppo di fuoco di Ciaculli con Greco Giuseppe e Lucchese Giuseppe) gli disse che avrebbe ucciso il Mantione.

Questi, avendo intuito il pericolo che correva, si rivolse agli Agliuzza, due ragazzi che avevano una carrozzeria in via Messina Marine (cfr., anche, pag. 132 - 133 e 136 - 138 per la descrizione dell'ingresso, delimitato da un cancello tenuto aperto e l'indicazione dell'ubicazione della carrozzeria, a cento metri dal cantiere navale del Mondello).

Gli Agliuzza fecero intervenire Urso Franco, con il quale "avevano una stretta amicizia"; l'Urso, a sua volta, si rivolse a Vernengo Pietro e la questione fu risolta (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 67 - 68, 71 e 127 - 128).

Il Di Filippo ha riferito che Grigoli Salvatore (da lui definito "uno dei killer più spietati e uomo di fiducia di Bagarella Leoluca") e Mangano Antonio erano "molto preoccupati" che il Vitale, che si era suicidato ed aveva lasciato una lettera, avesse scritto qualcosa di compromettente nei loro confronti (la preoccupazione verteva sul sequestro del figlio di Di Matteo Mario Santo, prelevato dal Grigoli in "un posto di cui erano titolari i Vitale": cfr., anche, pag. 191).

FC

Il Grigoli, con il quale era "molto amico", gli raccontò che il Vitale (quello suicidatosi) aveva un fratello detenuto in carcere il quale "aveva dato segni di cedimento come se si volesse pentire" e gli disse che se costui si fosse "pentito" sarebbe arrivata la "fine di Cosa Nostra", senza aggiungere altro (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 77 - 80 e 192).
Il 19.7.1992 egli si trovava a mare e commentò la strage solo in famiglia; nessun commento ha ricordato di aver fatto, dopo il "pentimento" di Scarantino Vincenzo, con Leoluca Bagarella o con componenti del suo stesso gruppo di fuoco (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 150 - 152 e 156).
Di Filippo Pasquale ha, infine, dichiarato di non avere sentito parlare di Scarantino Vincenzo, prima dell'arresto di costui, e di non conoscere Orofino Giuseppe e di non ricordare di averlo visto nell'autosalone "Autosud" (cfr. verb. ud. 15.4.1997, pag. 109 e 134 - 136).

15. DICHIARAZIONI RESE DA CALVARUSO ANTONIO.

15.1 Si deve premettere che Calvaruso Antonio è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 18.10.1997.

15.2 Calvaruso Antonio ha dichiarato di essere entrato a far parte di "Cosa Nostra" nel 1993, dopo avere conosciuto tra il Settembre e l'Ottobre del 1993 Bagarella Leoluca.
Questi gli era stato presentato, sotto il nome di Franco Amato, da Cannella Tullio al villaggio "Euromare" nell'estate del 1993; il Cannella, che egli conosceva da oltre dieci anni, aveva - presso quel villaggio - la disponibilità di una villetta nella quale aveva ospitato, per tutto il periodo estivo, il Bagarella.
Il compito del Calvaruso inizialmente fu quello di vivandiere del Bagarella, che era latitante; successivamente gli fece anche da autista e lo accompagnava laddove il Bagarella si incontrava con "altri latitanti".
Egli fece così parte di "Cosa Nostra" e si occupò di tutto: omicidi, armi, droga (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 7 - 8 e 87 - 88).
Il collaboratore divenne ben presto l'uomo di fiducia del Bagarella che iniziò ad accompagnare, sin dall'ottobre o dal Novembre del 1993, anche negli incontri che questi

FL

aveva con altri "capimafia" come Brusca Giovanni, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Peppe Ferro e Mico Farinella.

Gli incontri, che avevano una cadenza quotidiana, venivano fissati per mezzo di bigliettini "sigillati" che il Calvaruso recapitava a "persone vicine agli interessati".

L'incontro si svolgeva nel modo seguente: "all'inizio entravano tutti, sia i "capimafia" che gli autisti o altre persone che venivano accompagnate da altre persone. Poi, se il Bagarella doveva parlare con Giovanni Brusca, anche se c'era Matteo Messina Denaro... Mico Farinella, quindi personaggi di grande spicco non era detto che dovevano assistere al discorso che faceva Bagarella con Brusca, o viceversa".

Quando invece facevano "discorsi leggeri" (droga, armi) potevano assistere tutti. "se dovevano fare discorsi un po' particolari... se ne andavano in un'altra stanza, e quindi noi rimanevamo fuori o in un'altra stanza" (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 9 - 12 e 75).

Il Calvaruso ha precisato che conosceva Cannella Tullio da oltre dieci anni, quando costui era ragioniere della ditta Sanseverino di via Malaspina ed il Calvaruso lavorava con un'impresa che aveva la coloritura di un edificio nella stessa via.

In seguito all'amicizia nata con il Calvaruso, il Cannella procurò alla sua impresa anche l'appalto per la coloritura del villaggio "Euromare".

Il collaboratore diventò anche il prestanome del Cannella che lavorava per conto dei fratelli Graviano.

Costoro erano gli effettivi proprietari del villaggio "Euromare" ed egli li conobbe "all'epoca del villaggio <Euromare>", ancora prima di conoscere il Cannella e prima di essere entrato a far parte di "Cosa Nostra" (cfr. pag. 8 - 9, 13 - 14, 31 - 32 e 42 - 44).

Il Calvaruso ha riferito di non essere stato "combinato"; il Bagarella gli disse che la cerimonia dell'affiliazione rituale ("con l'ago e la santina") comportava la partecipazione necessaria di tutti gli altri "capimafia" con la conseguenza che l'affiliato conosceva "tutti gli altri uomini d'onore" e ne faceva i nomi, una volta divenuto collaboratore (cfr. pag. 14 - 15).

Il Bagarella distingueva l'<uomo d'onore> dal <fiancheggiatore>, indicando, nelle presentazioni, il primo come "amico nostro" e il secondo come "un ragazzo vicino a noi".

Egli ha raccontato che, nel periodo in cui faceva da autista al Bagarella, ebbe ad accompagnarlo ad un appuntamento con altri "personaggi"; in viale Regione Siciliana salì nella loro autovettura Matteo Messina Denaro.

FC

Questi aveva iniziato a parlare con il Bagarella il quale subito gli disse: <<"Matteo - dice - Toni è un ragazzo vicino a noi" e Matteo si ammutolì di colpo...>>.

Dopo alcuni mesi <<il Bagarella mi cominciò a presentare come "amico nostro...">> e, da allora, gli esponenti mafiosi parlavano davanti a lui (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 15 - 16).

Il Calvaruso ha dichiarato che era l'unico, assieme a Cannella Tullio, a conoscere il luogo dove si nascondeva il Bagarella e ad accompagnarlo negli spostamenti (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 17).

Egli ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel Gennaio del 1996, mentre era detenuto perché imputato di associazione di stampo mafioso e di un duplice omicidio al quale non aveva preso parte; sulla scelta di collaborare influirono l'essersi "vergognato di stare in Cosa Nostra", il desiderio che i suoi figli intraprendessero una strada diversa e l'essersi sentito "costretto dal Bagarella a rimanere vicino a lui".

Egli, nell'ambito della sua collaborazione, ha confessato diversi delitti per i quali non era stato sottoposto ad indagini, facendo i nomi dei correi ed ha fornito indicazioni utili all'autorità giudiziaria sull'abitazione del Brusca e del Bagarella e dei loro beni (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 17 - 19).

Il Calvaruso ha riferito che il Bagarella parlava molto e spesso con lui e, in particolare, di fatti di sangue: <<"Si deve uccidere questo, si deve uccidere quello. Questi li dobbiamo ammazzare">>, ma non gli parlò mai delle stragi di Capaci e di via M. D'Amelio, in ordine alle quali si limitò a dare qualche giudizio sulle persone che erano rimaste coinvolte.

Così il Bagarella - che "parlava male di tutti i collaboratori" - "calunniava" lo Scarantino - che aveva iniziato a collaborare -, dicendo: <<"Questo sta consumando un sacco di persone... Ma come hanno fatto loro a fargli rubare la macchina a uno come Scarantino">> (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 20 - 23, 67 - 68, 75, 78 - 80).

Il Calvaruso ha, inoltre, riferito che il Bagarella gli parlò anche dei fratelli Scotto ("uno era arrestato e uno era latitante"), di Bono, di Fidanzati, di Enea, dei quali diceva che erano "personaggi vicini ad Aglieri" senza aggiungere altro.

"E siccome" - ha proseguito il Calvaruso - "Aglieri per il Bagarella era un nemico nostro, i commenti su questa gente erano tutti negativi"; di tutti loro diceva che appartenevano al gruppo perdente e che bisognava <<"Rompere le corna">>, cioè ucciderli.

FC

Il collaboratore ha collocato i discorsi del Bagarella nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995 e, comunque, dopo l'omicidio del figlio di Montalto, in seguito al quale ebbe inizio "l'odio sfrenato nei confronti di Aglieri, perché il Bagarella attribuiva ad Aglieri questo omicidio..." (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 23 - 26).

Egli ha dichiarato di non ricordare di avere conosciuto La Mattina Giuseppe il cui nome non gli giungeva nuovo.

Il Calvaruso ha, quindi, narrato l'episodio di una rissa verificatasi alla Guadagna e nella quale erano rimasti coinvolti De Filippi Serafino, cognato di Cannella Tullio e Natale Gambino.

Fu il Cannella a telefonargli e a dirgli di recarsi alla Guadagna dove abitava il De Filippi; si recò alla Guadagna e vide Cannella "senza denti" che si stava "consumando" alla Guadagna, un ragazzo con le spalle coperte di pezzi di legno e un altro ragazzo che allora non conosceva (Gambino Natale) il quale, con la pistola nella cintola, era appostato davanti al portone del De Filippi, aspettando che questi uscisse per spararagli.

Un ragazzo, certo Pippo Lucera o Lucero, riferendosi al De Filippi, gli disse: <<"Toni, eh... quello si è consumato, questo è Natale Gambino, ora chisto l'ammazza">>.

La questione poté essere risolta con l'intervento dei Graviano; il Calvaruso ha, infine, precisato di non avere visto, durante la lite, Scarantino e che nessuno gli disse che questi era stato presente (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 27 - 29, 82 - 83, 107 - 108, luogo in cui ha precisato che non conosceva Scarantino e, per questo motivo, non l'avrebbe notato anche se fosse stato presente alla lite).

Egli ha, ancora, riferito di avere saputo dal Bagarella e dai Graviano ed era, comunque, notorio che alla Guadagna comandava Gambino Natale, i Gambino, "ogni zona lì ci ha i suoi... a Brancaccio c'erano i Graviano... lo sapevano chiunque".

Egli ha, poi, dichiarato di non avere conosciuto e di non avere mai incontrato Aglieri Pietro e di non sapere a quale zona mafiosa apparteneva; ne sentiva parlare, quasi tutti i giorni, dal Bagarella il quale aveva dato l'ordine di ucciderlo.

Il Calvaruso ha detto di conoscere Urso Franco - cognato dei Vernengo - che veniva definito dal Bagarella "un cocainomane"; l'Urso era vicino ad Aglieri Pietro: tutte le persone vicine ad Aglieri, essendo questi un "capo di Cosa Nostra", non potevano che appartenere all'organizzazione mafiosa.

FC

Egli ha dichiarato di non avere mai sentito parlare di Calascibetta Giuseppe e di avere sentito parlare di Tagliavia Francesco, non ricordando, per quest'ultimo, in quali termini.

Il collaboratore ha, quindi, riferito che i rapporti tra Cannella Tullio e il Bagarella erano "abbastanza intimi" ed erano "più che buoni perché, ripeto, mangiavano quasi tutte le sere assieme... la maggior parte delle sere erano sempre assieme..."; il Bagarella parlava esclusivamente con il Cannella di fatti specifici e di personaggi politici corrotti (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 40 - 41).

Su domanda della difesa, il Calvaruso ha confermato che il Bagarella gli diceva di evitare di raccontare al Cannella gli omicidi che commettevano: <<"A Tullio facciamoci fare il costruttore">>; in occasione, tuttavia, dell'omicidio di Crivello Sebastiano - che non fu eseguito - e dell'omicidio dei fratelli Palisti, il Bagarella si rivolse direttamente al Cannella, dicendogli: <<"Trova l'appartamento. Facci trovare i sacchi">> (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 45 - 46 e 58 - 60).

Il Calvaruso ha, inoltre, dichiarato che, in seguito all'arresto dei Graviano, il Bagarella avrebbe dovuto nominare, soltanto a livello organizzativo, il loro successore (<<i "capi" rimanevano i Graviano>>); i candidati erano Nino Mangano, Giorgio Pizzo e Fifetto Cannella.

Quest'ultimo era "in buonissimi rapporti" con i Graviano e, per diverso tempo, fu l'autista di Giuseppe Graviano (cfr., anche, pag. 96 - 97).

Il Bagarella scelse Nino Mangano il quale "scavalcava gli ordini che arrivavano dai Graviano e faceva tutto quello che diceva il Bagarella", tradendo (è l'espressione usata dal Calvaruso) così i Graviano.

Egli ha, inoltre, riferito che il Bagarella - quando qualcuno non gli era più utile - usava la strategia di mettere l'uno contro l'altro e, quindi, con Nicola Di Trapani sparlava il Brusca, con il Brusca sparlava i Graviano e così via, ma il Bagarella "se li teneva amici" tutti i gruppi ed era trattato da tutti come amico (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 51 - 55 e 64).

Il Calvaruso ha confermato che, in seguito alle accuse fatte dal Barbagallo per l'omicidio Montalto (da cui scaturì l'operazione "venerdì nero di Barbagallo") furono arrestati diversi ragazzi di Villabate ed il Bagarella, leggendo il giornale e vedendo le fotografie che vi erano riprodotte, gli disse: <<"che questi, man mano uscivano dal carcere, dovevano essere uccisi">> (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 56 - 57 e 70 - 71).

FC —

Egli ha ammesso di avere accompagnato il Bagarella a riunioni che si tenevano anche in viale Strasburgo e alle quali, solitamente, partecipavano Nicola Di Trapani, Guastella e Nino Mangano; a volte c'era Giovanni Brusca, a volte Matteo Messina Denaro.
Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che il Di Trapani, appartenente alla "famiglia" Madonia, era "un pazzo scatenato...uno degli uomini più efferati che aveva Bagarella nel commettere gli omicidi" (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 72 - 74).
Il Calvaruso ha, infine, precisato, su domanda di un difensore, che c'erano due gruppi di fuoco: il gruppo "più ristretto" era quello di viale Strasburgo, era diretto dal Bagarella ed era composto da Nicola Di Trapani, Guastella e i fratelli Di Natale; l'altro gruppo era quello di Brancaccio, era diretto da Nino Mangano ed era composto dallo stesso Mangano, da Giorgio Pizzo, Giacalone Luigi, Cosimo Lonilo, Gaspare Spatuzza, Vittorio Tutino e Pasquale Di Filippo.
Il gruppo di Brancaccio "era uno dei gruppi di fuoco più forti che c'erano a Palermo all'epoca" (cfr. verb. ud. 18.10.1997, pag. 89 - 90).

16. DICHIARAZIONI RESE DA GALLIANO ANTONINO.

16.1 Si deve premettere che Galliano Antonino è stato esaminato anche in questo grado del giudizio (udienza del 13.2.1998); è stato, inoltre, acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni rese dal Galliano nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis", verbale del 3.12.1997).

16.2 Galliano Antonino ha iniziato a collaborare il 19.7.1996 mentre era detenuto perché imputato della "maxirapina" alle Poste.
Egli ha dichiarato di avere deciso di collaborare perché era "profondamente cattolico" ed aveva fatto parte di "Cosa Nostra" solo perché era parente di Ganci Raffaele e nella abitazione della nonna, dove egli abitava, Salvatore Riina teneva le riunioni.
Ha, quindi, affermato il Galliano: "...e quindi questo contatto ha fatto sì che io fossi affiliato a Cosa Nostra ma non era una mia scelta; tanto è che io non non sono un killer che ha fatto 70, 80 o 100 omicidi. Ho solo partecipato a sei omicidi e mio malgrado ho partecipato anche molto relativamente al pedinamento del dott. Falcone".

Un'ulteriore spinta alla collaborazione gli è stata data dal dott. Savina il quale gli comunicò che gli sarebbe stato notificato un mandato di cattura per la strage di Capaci.
"Allora" - ha proseguito il Galliano - "subito ho deciso di collaborare: Quindi è stata quella la molla che ha fatto...cioè sto cercando di conciliare la mia coscienza con...l'ho riconciliata con Dio ora cerco di riconciliarla con gli uomini, sperandoci" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997 nel processo 9/96 R.G.C.Ass. nei confronti di Riina Salvatore ed altri, pag. 31 - 33 e 187, pagina nella quale, su domanda di un difensore, ha dichiarato che ha avuto "un processo di maturazione all'interno del carcere" che lo portò alla decisione di collaborare con lo Stato).
Il Galliano, nel corso della collaborazione, ha ammesso di avere partecipato ad omicidi per i quali non era stato mai sottoposto a indagini (l'omicidio di Anzelmo Salvatore, l'omicidio Insalaco, l'omicidio di un imprenditore ucciso perché aveva fatto rubare o aveva acquistato i mobili trafugati nella villa di Riina, l'omicidio Albanese) ed ha fatto i nomi dei correi, contribuendo, così, a ricostruire i fatti delittuosi.
Il collaboratore ha ammesso di avere partecipato alla strage di Capaci con il compito - affidatogli da Raffaele Ganci ad Aprile - di controllare, assieme al cugino Domenico Ganci, l'autovettura del dott. G. Falcone: i due dovevano controllare i movimenti dell'autovettura e vedere quando veniva condotta all'aeroporto e quando, invece, in tribunale.
Il "pedinamento" veniva eseguito il sabato e fu da loro effettuato sino alla mattina del giorno della strage di Capaci, per circa un mese (cfr., anche, pag. 95 - 96 e trascrizione verb. ud. 13.2.1998, pag. 21 - 24).
Raffaele Ganci, in precedenza, gli aveva dato l'incarico di controllare il dott. P. Borsellino, il prof. Galasso e il prof. Dimiceli; incarichi che egli non svolse nel senso che non fornì al Ganci le informazioni richieste, pur avendo visto - una sola volta - il dott. Borsellino andare in chiesa a piedi con la moglie, il Dimiceli che si recava da solo e a piedi a fare colazione in un bar e il prof. Galasso raggiungere, di pomeriggio da solo e con la sua autovettura, l'università.
Egli ha affermato: "Infatti Raffaele Ganci mi rimproverò che mi aveva dato due incarichi: l'incarico del prof. Galasso e l'incarico del dott. Borsellino e in tutti e due questi incarichi nessuna cosa era andata per il verso giusto. Cioè perché io sono una persona intelligente e capivo che mettere in atto un omicidio eclatante, una strage, oltre

a essere deleterio per l'umanità, era deleterio anche per Cosa Nostra ed anche perché, per coscienza, non condividevo questa linea di omicidi, di stragi, cioè una cosa assurda"

Egli aveva ricevuto l'incarico di pedinare il Dimiceli perché Riina Salvatore aveva dato l'ordine di eliminare "tutte quelle persone che avevano preso impegni che poi non avevano mantenuto".

Poco tempo dopo avere ricevuto quest'ultimo incarico furono consumati gli omicidi Salvo e Lima e l'incarico gli fu revocato anche perché si stava preparando la realizzazione della strage di Capaci (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 34 - 39).

Egli ha, inoltre, fornito indicazioni specifiche all'autorità giudiziaria di Palermo sui beni di provenienza illecita, appartenenti a lui e ad altri esponenti di "Cosa Nostra".

Il collaboratore ha, quindi, affermato di avere fatto parte di "Cosa Nostra" dall'Ottobre del 1986 e di essere stato "combinato" come "uomo d'onore riservato" della "famiglia" della Noce, da Raffaele Ganci, zio di primo grado perché fratello della madre (il rituale dell'affiliazione, secondo il Galliano, era ancora in vigore alla data del suo arresto: cfr. pag. 179).

Egli fu invitato dallo zio a casa sua; nell'abitazione c'erano, oltre allo zio, Anzelmo Francesco Paolo, che allora ricopriva la carica di "sottocapo della famiglia della Noce, e Di Napoli Giuseppe, "rappresentante della famiglia di Malaspina".

L'affiliazione rituale avvenne in casa dello zio con le modalità della "punciuta" del dito e della "santina che brucia sulle mani"; gli furono illustrate le regole fondamentali e gli fu prescritto di essere fedele all'associazione e di "prendere ordini precisi solo da Raffaele Ganci", essendo stato affiliato come "uomo d'onore riservato" e, quindi, alle dirette dipendenze dello zio.

Questi gli disse che l'avrebbe ritualmente presentato soltanto ad alcuni "uomini d'onore"; aggiunse di non dire niente a nessuno, neppure ai suoi figli ai quali sarebbe stato presentato da lui; cosa che in seguito lo zio fece (cfr., anche, verb. ud. 13.2.1998, pag. 75 - 76 e 82).

Fu, infatti, ritualmente presentato a "parenti stretti che erano componenti della Noce": i suoi cugini (i figli di Raffaele Ganci), Natale Spina e il figlio di quest'ultimo Francesco.

Non fu presentato a un altro figlio di Natale Spina poiché questi era un "uomo d'onore di numero": una persona, cioè, che era stata affiliata soltanto per partecipare alle elezioni, all'interno della "famiglia", del "rappresentante" e delle altre cariche.

Il collaboratore ha precisato che le elezioni non ebbero più luogo dopo l'avvento di Riina il quale provvedeva direttamente a nominare i "capi" e i "sottocapi".

Raffaele Ganci gli disse, inoltre, che era stato affiliato come "uomo d'onore riservato" perché era studente universitario e, avendo un grado elevato di cultura, avrebbe potuto essere impiegato "per potere eventualmente avere contatti con persone al di fuori della organizzazione, tipo medici o avvocato o magistrato o qualche altra cosa" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 14 - 19 e 163, in cui ha precisato: "Riservato non significa che nessuno al mondo mi doveva conoscere, mi dovevano conoscere soltanto chi mi presentava Raffaele Ganci o chi per lui").

Egli, qualche anno prima di essere ritualmente affiliato, fu incaricato di prestare un aiuto ad Anzelmo Francesco Paolo che doveva uccidere lo zio Anzelmo Salvatore.

Il collaboratore non sapeva che l'Anzelmo doveva eseguire l'omicidio, essendogli stato detto da Raffaele Ganci soltanto: " Fatti trovare a Piazza Ingastone, quando vedi Paolo lui ti dà le chiavi della sua macchina, tu gli dai le chiavi del motore e vi scambiate le vetture".

Fu, inoltre, incaricato - prima di essere affiliato - da Raffaele Ganci di accompagnare La Marca Francesco in via Perpignano, dove il La Marca uccise una persona (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 20 - 21)

Nel 1986, epoca della sua affiliazione, la "famiglia" della Noce era "mandamento" (il "mandamento" della Noce comprendeva anche le "famiglie" di Altarello e di Malaspina).

"Rappresentante della famiglia" e "capomandamento" era Raffaele Ganci che mantenne quest'ultima carica anche dopo essere stato arrestato, mandando "ordini dal carcere"; durante la detenzione Raffaele Ganci fu "sostituito" dal figlio Domenico e da Anzelmo Francesco Paolo.

Entrambi furono nominati da Salvatore Riina; l'effettiva direzione del "mandamento" era, tuttavia, in capo a Domenico Ganci che non aveva buoni rapporti con l'Anzelmo, tanto da allontanarlo anche dalla "reggenza" della "famiglia".

All'interno della "famiglia" vi era, infatti, una contrapposizione tra due "gruppi": da una parte stavano Ganci Raffaele, Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo; il gruppo contrapposto era formato da Mimmo Ganci, Stefano Ganci e Franco Spina.

Il collaboratore si sentiva più vicino a Domenico e Stefano Ganci ma aveva "bellissimi rapporti" con l'Anzelmo, tanto da sentirsi "tra l'incudine e il martello".

La frattura si ricompose nel 1991 o nel 1992 per l'interessamento di Di Napoli Giuseppe e di Natale Spina: Mimmo Ganci pretese, tuttavia, "la testa" dell'Anzelmo ed ottenne l'autorizzazione del Riina e di Raffaele Ganci.

Lo stesso Mimmo Ganci gli disse che dopo la strage del dott. Falcone, "il primo omicidio che lui avrebbe fatto sarebbe stato quello di Francesco Paolo Anzelmo perché già aveva avuto il via sia da suo padre che da Totò Riina".

Il collaboratore ha, quindi, aggiunto: "Difatti Francesco Paolo Anzelmo non sa delle stragi, non sa niente, non viene messo al corrente perché già anche Raffaele Ganci mantiene una certa distanza anche con il suo sottocapo" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 21 - 27 e 94 - 95).

Il piano omicidiario non fu realizzato perché Mimmo Ganci e Raffaele Ganci sono stati poi arrestati.

Il cugino Mimmo Ganci gli confidò che nei anni 1989 -1990 vi fu "una specie di seconda guerra" di mafia e che i Puccio ed altri erano stati eliminati perché Bagarella, prima di essere stato scarcerato, aveva formato all'interno del carcere "un'altra cupola" e intendeva prendere il posto del cognato (Salvatore Riina): l'unico al quale avrebbe fatta salva la vita; tutte le persone vicine al Riina, compresi Raffaele Ganci e i figli, avrebbero dovuto, invece, essere uccisi.

Il cugino gli raccontò, inoltre, che - dopo essersi rappacificato con il padre - andava nelle riunioni e s'incontrava con il Riina: "di questo lui si vantava perché, diciamo, acquistava prestigio con tutti gli altri capimandamento, che vedevano questo trattamento un po' speciale che il signor Riina attuava nei confronti di Mimmo Ganci" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 28 - 29).

Mimmo Ganci gli confidò, infine, che alla fine del 1991 aveva avuto contatti - su incarico di Riina e all'insaputa del padre - con persone che ricoprivano alte cariche istituzionali le quali coltivavano il progetto di separare la Sicilia dall'Italia.

Egli ha, infatti, affermato: " ...e mi spiegò che lui era stato fuori dalla Sicilia e che aveva avuto contatti in quel periodo con ministri in carica, con pezzi delle istituzioni, con generali, magistrati. Mi fece i nomi di tutte persone pubbliche e aveva partecipato, dice, a questa riunione perché volevano organizzare quello che non era stato messo in atto ai tempi del bandito Giuliano, cioè staccare la Sicilia dall'Italia: cioè volevano creare... cioè il ricambio era fare uscire tutte le persone dal carcere, soprattutto i grossi mafiosi che a quel tempo erano detenuti e quindi rendere nulla, vana la sentenza del maxiprocesso e favorire queste persone in questo atto separatista che volevano mettere in atto" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 29 - 30).

Il collaboratore ha riferito che Raffaele Ganci nel 1989 (anno cui il collaboratore è risalito collegandolo alla cessazione degli arresti domiciliari del Ganci, avvenuta intorno alla metà del 1988) gli diede l'incarico, in presenza di Cancemi Salvatore, di pedinare il dott. Borsellino: "di vedere se il dott. Borsellino, perché loro sapevano che il dott. Borsellino certe domeniche mattina andava a messa alla chiesa che dista pochi metri da casa sua e si sapeva pure che il dott. Borsellino solitamente, ogni tanto si affacciava dal balcone e se c'era la possibilità, diciamo da una apertura che c'è lateralmente alla chiesa, c'è un cancello laterale alla chiesa, se da lì si poteva effettuare anche eventualmente tramite un fucile".

Il Galliano vide in effetti il magistrato andare in chiesa con la moglie e poi recarsi a comprare le uova in un pollaio a pochi metri di distanza dalla chiesa ma non riferì nulla al Ganci e al Cancemi, tanto che i due si insospettirono e una domenica eseguirono loro il controllo.

L'appostamento venne effettuato anche un sabato (mai negli altri giorni feriali), essendo il Ganci venuto a conoscenza che il magistrato e la moglie si erano recati a fare degli acquisti in via Notarbartolo un sabato pomeriggio senza scorta.

Il commando (formato da Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo, Mimmo Ganci e, forse, La Marca) si era appostato in un negozio di via delle Alpi del fratello di Franco Sciaratta, "uomo d'onore", quest'ultimo, della "famiglia" della Noce.

"Erano già pronti" - ha proseguito il collaboratore - "con un motore di grossa cilindrata, delle armi, pronti per venire nella zona dove abitava il dott. Borsellino per sparare. Poi, dopo un paio di ore, vedendo che non si vedeva nessuno, si è sospeso. Poi Raffaele Ganci mi comunicò di non andarci neanche la domenica e quindi non ci andai più".

FC

Il magistrato doveva essere eliminato - secondo quanto percepì da una conversazione tra Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore - per "problemi inerenti alla sua attività molto incalzante nella zona del trapanese contro le famiglie mafiose e quindi era forse un favore che si doveva fare alla famiglie mafiose trapanesi" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 39 - 43, 96 - 97 e 135 - 136, luogo in cui ha precisato di avere effettuato "il pedinamento" per circa un mese e trascrizione del verbale di udienza del 13.2.1998, pag. 24).

Galliano Antonino ha riferito che nel Luglio del 1992 egli lavorava, svolgendo le mansioni di portiere nelle varie sedi dell'istituto bancario, presso la direzione generale della "Sicilcassa", situata in via Filippo Cordova ed osservava, anche nei giorni festivi, i seguenti turni di lavoro: dalle ore 6 alle ore 13,30; dalle 13,30 alle 21; dalle 21 alle 6.

Il turno comprendeva i giorni dal lunedì alla domenica e, in genere, veniva effettuato per quindici giorni consecutivi nella stessa portineria.

I turni di lavoro erano predisposti, il venerdì di "ogni settimana", da Francesco Gandolfo, che era il capoufficio (tutti venivano a conoscenza del turno il venerdì mattina, intorno alle ore 11) e, in caso di impossibilità di prestare servizio nel turno assegnato, era sufficiente comunicarlo - anche un giorno prima - al caposervizio, che annotava la variazione, e farsi sostituire da un collega.

Egli ha affermato: "Cioè i turni uscivano il venerdì, però quando si faceva servizio la prima settimana in una portineria, la successiva si sapeva che era in quella portineria e bene o male si sapeva il turno: diciamo, per conferma lo sapevamo il venerdì" e "Non c'era un tempo prestabilito, cioè l'importante...si doveva comunicare al caposervizio e ci si metteva d'accordo con il collega, l'importante era non lasciare scoperto il turno".

Raramente succedeva che, durante il turno, l'addetto alla portineria uscisse dalla sede di via Cordova; quando ciò accadeva (mai la domenica e nei giorni festivi e prefestivi se non in casi del tutto eccezionali, dovendo la portineria rimanere chiusa) era necessario informare il caposervizio e, poiché la sostituzione in portineria veniva effettuata dal commesso, il permesso non poteva superare il quarto d'ora: "il tempo di un caffè".

Il collaboratore ha precisato che egli non ebbe mai ad allontanarsi nei giorni festivi dalla sede dell'istituto di credito dove svolgeva il turno di lavoro (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 43 - 48 e 95 - 101).

FC

Galliano Antonino ha, quindi, riferito che, "qualche giorno prima della strage" di via D'Amelio, Raffaele Ganci - alla presenza del figlio Mimmo - gli disse di "tenersi libero la domenica successiva perché dobbiamo pedinare il dott. Borsellino", e di prendersi "libera tutta la giornata, tutta la domenica", specificandogli che quel giorno "si doveva nuovamente pedinare il dott. Borsellino"; egli ritenne che la scelta era caduta su di lui perché aveva in precedenza "pedinato" il magistrato (cfr., anche, trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 102 - 103 e 133 e verb. ud. 13.2.1998, pag. 24 - 26 e 48 - 50, luoghi in cui il collaboratore ha confermato che la richiesta di "pedinamento" del dott. Borsellino per l'intera giornata di domenica gli venne rivolta da Ganci Raffaele all'inizio della settimana, ha ribadito di non ricordare il giorno esatto ed ha dichiarato che aveva già il turno in mano: il turno veniva formato il venerdì e pubblicato il lunedì).

Il Galliano, che già sapeva di dover lavorare quella domenica "perché i turni vanno da venerdì a venerdì, quindi la domenica era comprensiva...", lo fece presente allo zio.

Mimmo Ganci disse: "non è una preoccupazione" ed aggiunse che Galliano Antonino avrebbe potuto essere sostituito dal fratello Stefano, ottenendo l'assenso di suo padre (Raffaele Ganci).

Il colloquio avvenne nella macelleria di via Lancia di Brolo di Raffaele Ganci o in quella di via Francesco Lo Iacono di Mimmo Ganci.

Il collaboratore non ha saputo indicare con esattezza il giorno in cui Raffaele Ganci gli diede l'incarico ed ha affermato: "...qualche giorno prima; non posso essere preciso: lunedì, martedì, mercoledì...".

A Mimmo Ganci - che gli aveva chiesto indicazioni sul modo di "pedinare" il magistrato - disse, con riferimento al dott. Borsellino: "Se lo vedi girare per via delle Alpi, sicuramente andrà verso l'autostrada, forse avrà qualche villino e quindi sicuramente andrà in qualche villino"; agli attentatori - ha aggiunto il collaboratore - "interessava che" (il magistrato) "non prendeva quella strada" e che scendesse per via Principe di Paternò.

Ed infatti, dopo la strage, Mimmo Ganci gli confidò che si era appostato davanti l'Aci "quindi subito dopo la svolta che doveva fare il dott. Borsellino e che più giù c'era il Ferrante e, dice, quella mattina appunto mi spiegò poi Mimmo Ganci che avevano visto uscire molto presto, intorno alle nove, il dott. Borsellino e che quando lui o non so chi,

un altro, videro muovere le macchine, fecero il numero di telefono alle persone che erano sul luogo che dovevano porre in essere l'attentato. Ma quando poi si accorsero che non scendeva per via Paternò ma che girava per via delle Alpi hanno dovuto fare una controtelefonata per smentire la precedente e che, diciamo mi disse: <quello che tu avevi detto si è veramente verificato> perché il Biondino, Salvatore Biondino, pedinando le macchine della scorta in autostrada, era venuto a conoscenza che il dott. Borsellino si era recato realmente in un villino a Carini" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 49 - 52 e 108 - 110, luogo in cui il collaboratore ha ribadito: "Mimmo Ganci mi ha riferito soltanto che la macchina era stata pedinata fino a Carini, al villino dove era andato il dott. Borsellino, dal Biondino: soltanto questo. Cioè se è stato avvisato da Mimmo Ganci non lo so, se il Biondino è stato avvisato da qualche altro non lo so; so soltanto che la macchina è stata esclusivamente pedinata da Salvatore Biondino").

Il Galliano, dopo il colloquio con lo zio e il cugino nella macelleria di via Lancia di Brolo, cambiò il turno di lavoro con un collega, spostandolo dalla mattina al pomeriggio della domenica, per evitare che i cugini Mimmo e Stefano Ganci (costoro sapevano che egli era di turno la domenica mattina) lo cercassero presso l'istituto di credito quella domenica mattina, dovendo egli dare la "reperibilità" a uno dei cugini.

Galliano Antonino ha precisato che si attivò subito per il cambio di turno che ottenne con facilità, preferendo il collega - che era un ragazzo di Terrasini - lavorare la mattina piuttosto che il pomeriggio.

Dal giorno del colloquio alla domenica egli non ebbe più occasione di vedersi con i Ganci.

Il Galliano ha dichiarato che, in effetti, la domenica mattina fu cercato dal cugino Stefano Ganci sia a casa dei genitori sia a casa dei suoceri; non fu, tuttavia, trovato perché era uscito di buon mattino (intorno alle ore 6,45) per recarsi a "correre" - assieme a un collega (Nino Recupero) e ad altri ragazzi, suoi compagni di liceo - alla Favorita.

Egli fece ritorno a casa verso le ore 8,30 e, dopo una doccia, uscì di nuovo, avendogli la madre riferito che lo cercava Stefano Ganci; si recò, quindi, (alle 9 o alle 9,15) a casa dei suoceri - dove si fermò poco, avendo saputo dalla suocera che poco prima Stefano Ganci lo aveva cercato per telefono anche là - e uscì con la fidanzata per andare a fare colazione a Mondello.

Riaccompagnò la fidanzata a casa verso le 11, 30 ed aiutò i suoceri e la fidanzata, che dovevano recarsi a far visita a un loro congiunto, a portare dei pacchi sull'autovettura; fece, quindi, ritorno a casa ma qui non trovò i genitori che erano già usciti per andare a visitare un altro figlio; si recò, allora, al bar Alba per mangiare "qualche arancino" e, poco dopo, andò in banca dove prese servizio verso "l'una", pur avendo il turno 13,30 - 21.

Il collaboratore ha riferito di non avere saputo se il cugino Stefano Ganci l'avesse cercato la domenica mattina anche presso l'istituto bancario dove avrebbe dovuto essere di turno quella mattina; il cugino aveva tutti suoi numeri di telefono ed era pure successo che fosse andato a trovarlo nel luogo di lavoro, così come c'era andato Mimmo Ganci (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 53 - 63).

Il pomeriggio della domenica egli non si allontanò dall'ufficio e svolse il lavoro - essendo soltanto tre persone - tra la portineria e i piani superiori.

Pochi minuti prima dell'esplosione Mimmo Ganci e Stefano Ganci andarono a trovarlo (egli si trovava nella portineria e due erano a bordo di una delle loro autovetture che lasciarono in doppia fila): gli citofonarono e si fermarono davanti la soglia del portone.

"Loro" - ha proseguito il collaboratore - "mi dicono: <Sentiti u botto>. Allora io, diciamo, mi preoccupai e dissi: <Andatevene, è una cosa così pericolosa. Voi siete qua andatevene>. Allora Stefano Ganci sollecitò Mimmo Ganci dicendo: <Andiamocene, andiamocene che papà ci aspetta da Vito Priolo con Cancemi>".

Mimmo Ganci gli disse che si trovava in via Cordova perché "aveva pedinato assieme a Stefano Ganci la macchina" (del dott. Borsellino) "fino al semaforo, tra via Cordova e via Marchese di Villabianca...e quindi lui ritornava indietro da via Cordova a salire. Quindi si sono fermati, diciamo, per farmi capire che loro avevano vinto il trofeo".

Ha, quindi, riferito il collaboratore: "Cioè quando mi dicono loro: <Sentiti u botto>, loro sanno dove deve succedere...Cioè loro sono a conoscenza dove la macchina sta andando: difatti, come ho detto poco fa, a loro interessava sapere se la macchina scendeva per via Paternò. Quindi perché forse sapevano dove la macchina doveva andare a finire, perché dovevano seguire quel tragitto" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 64 - 67 e 166 - 169, luogo in cui ha ribadito quanto dichiarato in dibattimento e non quanto aveva riferito nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 7.5.1997 quando ebbe ad affermare che i cugini andarono a

trovarlo in banca pochi minuti dopo l'esplosione di via M. D'Amelio e trascrizione verb. ud. 13.2.1998, pag. 28 - 31 e 39 - 40).

Egli, dopo che i cugini andarono via, salì all'ultimo piano del palazzo con il collega Pietro Castellana e qualche minuto dopo essere uscito dall'ascensore, "sentiamo tutto il palazzo tremare e ci affacciammo alla terrazza e abbiamo visto una nube di fumo che si levava da quella zona...Ci fu, diciamo, un giro di telefonate; anche la mia fidanzata, perché subito la videro anche in televisione quella notizia, mi telefonò...".

Il Galliano, dopo l'esplosione, non si allontanò dall'ufficio, neppure "per qualche secondo", né telefonò a parenti od amici: le uniche telefonate (e gli unici commenti) furono quelle dei colleghi delle altre sedi che erano in servizio di portineria e della fidanzata (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 72 - 75).

Egli, finito il turno di servizio ("smontò" alle ore 21) andò a casa dei suoceri che erano già rientrati e lì passò la serata.

Il giorno successivo (lunedì 20 Luglio) incontrò Mimmo Ganci nella macelleria di via Francesco Lo Iacono; il cugino gli confermò che quella mattina aveva visto uscire il dott. Borsellino verso le 9,00 e che aveva fatto la telefonata e la controtelefonata.

Il Ganci, in particolare; gli "spiegò che avevano fatto un errore e quindi avevano dovuto, non so chi, non mi spiegò chi, se l'aveva fatta lui o l'aveva fatto qualche altro, che quando avevano visto muovere le macchine del dott. Borsellino avevano telefonato al numero che loro dovevano telefonare e cioè alla persona che si trovava nel luogo dove poi dovevano porre in essere, diciamo, l'attentato e quindi, quando poi hanno visto che la macchina non andava verso via Principe di Paternò, cioè a scendere, aveva girato per via delle Alpi, avevano dovuto fare subito la controtelefonata".

Il cugino (il quale gli confidò che "quel giorno non aveva neanche mangiato, a pranzo non avevano mangiato" e da ciò il collaboratore ha dedotto che "se erano rimasti digiuni, significa che non erano stati neanche a casa, che erano stati impegnati": cfr pag. 85) non gli rivelò l'identità della persona cui erano state fatte le due telefonate (persona che il Ganci conosceva e alla quale doveva inviare la comunicazione con una frase convenzionale) ma gli disse che "le persone che si trovavano sul posto dell'attentato erano persone, diciamo dell'altra parte della città" e gli spiegò che "erano di Brancaccio, Santa Maria di Gesù, cioè come riferimento ai Graviano e Aglieri" mentre "Porta Nuova, la Noce e la famiglia del Biondino di San Lorenzo erano stati adoperati

FC

come "punto di appoggio, di sostegno alle persone che si trovavano già sul luogo dove dovevano porre in essere materialmente l'attentato" (cfr., anche, pag. 132 in cui il collaboratore ha ribadito: "Oltre che Mimmo Ganci mi dice, cioè mi spiega Aglieri e Graviano, quindi le famiglie dell'altro lato, quindi io già comprendo chi sono le famiglie dell'altro lato e mi dice anche, mi fa il nome di Aglieri e Graviano, cioè che sono loro diciamo i punti cardini su cui si poggia Riina per porre in essere questo attentato.").

Mimmo Ganci gli disse che Totò Riina aveva adottato nelle stragi la stessa tecnica impiegata negli omicidi Cassarà e Montana: "l'omicidio Montana era stato fatto dal gruppo di fuoco Graviano-Aglieri e c'erano le famiglie dell'altro lato mentre l'omicidio Cassarà era stato posto in essere dalla famiglia della Noce, Resuttana e San Lorenzo".

Il cugino gli riferì anche che lui "si era messo dietro il palazzo del dott: Borsellino" e che il Ferrante era "più giù"; il fratello Stefano si era appostato vicino al cancello di ingresso a un campetto attiguo alla chiesa del Cottolengo da cui era visibile il palazzo dove abitava il dott. Borsellino; il padre (Raffaele Ganci) e il Cancemi "giravano con la macchina" (cfr., anche, pag. 197 - 198 in cui il collaboratore ha precisato che Mimmo Ganci era appostato in via Principe di Paternò, a ridosso del palazzo dell'ACI che è situato all'angolo di via delle Alpi e via Principe di Paternò e che il Ferrante era oltre l'incrocio con via delle Alpi e verb. ud. 13.2.1998, pag. 32 - 35 e 51 - 54).

I due cugini (Mimmo e Stefano Ganci) avevano la disponibilità di telefoni cellulari (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 75 - 84).

Mimmo Ganci gli confidò, inoltre, che Biondino "pedinò" l'autovettura del dott. Borsellino sino a Villagrazia di Carini ma nulla gli disse su "quello che successe il pomeriggio" dopo l'arrivo del dott. P. Borsellino a Carini e, in particolare, su coloro che avevano effettuato "il pedinamento" da Carini a via M. D'Amelio.

Il collaboratore ha dichiarato nell'udienza del 13.2.1998 che gli autori della strage "forse sapevano" che il dott. P. Borsellino sarebbe andato in via D'Amelio ma non ha saputo indicare come ne fossero venuti a conoscenza (cfr.. verb. ud. 13.2.1998, pag. 79).

Egli, fatta eccezione del colloquio con il cugino Mimmo Ganci del 20.7.1992 nella macelleria di via F. Lo Iacono, parlò della strage del dott. P. Borsellino soltanto con Stefano Ganci in termini generali; Stefano - che, come lui, non condivideva la strategia di sangue di "Cosa Nostra" - commentò la strage così: "suo padre stava mandando tutto

al macello, che si faceva guidare da Riina e non capiva che si stava andando tutti al macello"; nessuno gli disse perché era stata scelta via D'Amelio come luogo dove eseguire l'attentato (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 87 e 171).

Galliano Antonino ha riferito che gli omicidi più importanti "devono essere portati al vaglio della commissione della provincia dove si intrattiene l'omicidio e quindi, in questo caso la provincia di Palermo: quindi gli omicidi Cassarà, Falcone, Borsellino, Montana vengono deliberati dalla commissione" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 93 e 141).

Nessuno dei cugini gli parlò di Scotto Pietro, persona che egli non conosceva, o di Scotto Gaetano né gli parlò di intercettazioni telefoniche per seguire gli spostamenti del dott. P. Borsellino; egli non ha conosciuto né ha sentito parlare di Scarantino Vincenzo; non ebbe neppure occasione di parlare con i cugini della collaborazione di costui anche perché dopo le stragi non li rivide più, essendosi sposato ed essendosi i parenti dati alla latitanza.

Galliano Antonino ha, inoltre, dichiarato di non avere mai sentito parlare di Orofino Giuseppe (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 111 - 113 e 147 e verb. ud. 13.2.1998, pag. 43 - 46 e 64 - 70, luoghi in cui ha confermato che nessun commento fu fatto con i Ganci sull'arresto di Scarantino Vincenzo anche perché i Ganci non lo conoscevano e si erano già dati alla latitanza in seguito al "pentimento" del Marchese e del Di Maggio, sicché egli non li incontrava, fatta eccezione per Mimmo Ganci che incontrò due o tre volte ma con il quale non parlò né dell'arresto dello Scarantino né della strage e pag. 46 e 75, in cui ha ribadito di non avere sentito parlare degli odierni imputati Orofino e Scotto né di intercettazioni telefoniche ed ha dichiarato di non avere sentito parlare di Profeta Salvatore).

Egli, infine, ha affermato: "Cancemi, Ganci e Biondino sono gli uomini più vicini a Totò Riina e che sia nell'uno che nell'altro caso" (strage di Capaci e di via D'Amelio) "sono stati adoperati da un punto di vista logistico diciamo dell'attentato, cioè pedinare prima Falcone e pedinare Borsellino, nelle stesse funzioni" (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, pag. 200).

FC

17. DICHIARAZIONI RESE DA BRUSCA GIOVANNI.

17.1 Si deve premettere che Brusca Giovanni è stato esaminato in questo grado del giudizio (udienza del 28.5.1998); è stato, inoltre, effettuato un confronto tra Brusca Giovanni e Di Matteo Mario Santo (udienza del 25.9.1998) ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale di confronto tra i predetti imputati del processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis", verbale del 15.9.1998).

17.2 Brusca Giovanni ha dichiarato di essere entrato nell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" nel 1976 e di averne fatto parte sino al 20.5.1996, giorno del suo arresto.
Egli ha spiegato che, essendo figlio di Bernardo e figlioccio di Riina Salvatore, ha goduto di privilegi all'interno dell'organizzazione, tanto da essere designato - nello Ottobre del 1989 e in sostituzione del padre - "reggente" del "mandamento" di San Giuseppe Jato; carica, questa, che mantenne sino al suo arresto.
Egli ha, quindi, riferito che nella sua qualità di "reggente" aveva la competenza di decidere gli omicidi da compiere nel suo territorio e di intervenire in altri "mandamenti" in caso di contrasti all'interno di "Cosa Nostra".
Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Quelle che mi competevano erano nel mio territorio, quelle del mio territorio e se c'era un fatto di, che so, di contrasti all'interno di <Cosa nostra> o di contrasto di altri mandamenti, nel senso che, tipo nell'alcamese, nel trapanese che chiedevano una mano d'aiuto... cioè gli davo una mano d'aiuto, in quanto io ne ero stato già incaricato da molto tempo, quindi mi competeva e io cercavo di portare a termine quelli che erano i miei incarichi" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 4 - 6).
Il collaboratore ha dichiarato - relativamente agli omicidi di uomini delle istituzioni - che sino al 1992 egli non partecipò alle relative deliberazioni ma prese parte alla fase esecutiva; ha, così, ammesso di avere eseguito la strage Chinnici e gli omicidi del capitano dei carabinieri Emanuele Basile e del colonnello Russo ed ha aggiunto di avere partecipato a tanti altri delitti (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 6).
Egli ha riferito che nel Marzo del 1992 vi fu una "miniriunione" alla quale presero parte lo stesso Brusca, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Riina Salvatore e il Biondino e

FC

nella quale fu "fatto un progetto di massima per fare la guerra allo Stato"; strategia, questa, che era stata già messa in atto prima della "miniriunione"; erano stati, infatti, stabiliti alcuni obiettivi da colpire subito: il dott. Falcone, Salvo Lima e Ignazio Salvo ed i relativi progetti di eliminazione erano già in fase esecutiva: "e già c'era chi lavorava per eliminarli e io sono entrato a cose fatte, non è che mi è stato chiesto..."; "c'era" - invece - "tutta una rosa di nomi": Mannino, Vizzini, il dott. Borsellino e il dott. La Barbera, sui quali vi era un progetto di massima, la cui eliminazione era stata deliberata ma non era iniziata la fase operativa e di organizzazione esecutiva (cfr., anche, pag. 59 sull'esistenza della "deliberazione" e del "progetto generale" per l'eliminazione del dott. P. Borsellino, di Mannino, di Vizzini e del dott. La Barbera).

Il collaboratore ha, infatti, riferito che egli, quando si assunse l'impegno di portare a termine la strage di Capaci, "già c'erano... dei lavori fatti... in quanto il punto strategico non l'avevo scelto io... non so se Raffaele Ganci o il Biondino, Salvatore Riina, non so chi l'aveva scelto, io solo e semplicemente... l'ho definito, l'ho portato a compimento in maniera, quello che poi è stata la strage"

Gli fu, infatti, detto da Raffaele Ganci, allorché egli venne a conoscenza del "progetto": "Questa volta ci mettiamo mano - dice u zu' Totò - cioè riferendosi a Riina - questa volta ci mettiamo mano e lo portiamo a termine"; erano stati, in precedenza e a partire dal 1983, fatti diversi tentativi di uccidere il magistrato che non furono portati a termine "per un motivo o per un altro" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 6 - 10 e 14).

Egli, con riferimento alla strage di Capaci, ha dichiarato che - tra gli uomini del suo "mandamento" e, in particolare, di Altofonte, vi presero parte: Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino e Gioé Antonino.

Il Di Matteo, assieme allo stesso Brusca, fece da staffetta nel trasporto dell'esplosivo da Altofonte a Capaci e partecipò alla prima prova di velocità sull'autostrada, "... dopodiché Di Matteo" - ha proseguito il collaboratore - non è più venuto".

Il La Barbera fu "attivo dall'inizio alla fine" e fu colui che diede al Gioè "il messaggio definitivo"; comunicò, cioè, che il dott. Falcone viaggiava in autostrada e a quale velocità viaggiava; il Gioé trasmise, quindi, allo stesso Brusca "il via definitivo per io schiacciare il pulsante" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 15 - 17).

Il Brusca ha riferito che, nel periodo della strage di Capaci, avevano la disponibilità di due telecomandi, di cui uno andò distrutto durante le prove e uno fu utilizzato per la

FC

strage ed ha escluso di avere consegnato telecomandi a Di Matteo Mario Santo o ad altri.

Egli ha, inoltre, riferito che un altro telecomando - che avrebbe dovuto essere impiegato nell'attentato al dott. Grasso - fu conservato, insieme all'esplosivo e ad altro materiale, in contrada "Giambascia" dove fu, poi, rinvenuto.

Questo telecomando era stato portato dal La Barbera a Biondino Salvatore per essere modificato; il Biondino fece effettuare le modifiche e glielo restituì (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 34 - 36).

Il Brusca ha riferito che il Di Matteo, dopo avere partecipato al trasporto dell'esplosivo e alla prova di velocità, fu messo da parte perché si pensava "dicesse tutto alla moglie, o perlomeno si confidasse alla moglie"; infatti lo stesso Brusca e il La Barbera si sentivano controllati nei loro movimenti dalla moglie del Di Matteo.

Il collaboratore, in seguito al comportamento del Di Matteo, ebbe con costui, sin dal 23.5.1992, soltanto rapporti "esclusivamente formali" e non "mise più piede ad Altofonte "tranne che per uno o due fatti, qualche appuntamento che è capitato ad Altofonte..."; egli non incontrò, comunque, il Di Matteo, anche se ritornò altre volte ad Altofonte (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 17 - 19).

Il Brusca ha dichiarato di essersi reso latitante lo stesso giorno in cui la Corte di Cassazione pronunciò la sentenza nel primo maxiprocesso e, precisamente, il 31.1.1992 (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 19).

Il Brusca ha, inoltre, affermato che la sera del 23.5.1992 si recò ad Altofonte ed essendo stato avvisato dal Di Matteo di movimenti delle forze dell'ordine vicino allo appartamento da lui occupato e di una perquisizione eseguita nell'abitazione del cognato di Capizzi Benedetto (entrambi gli appartamenti facevano parte dello stesso palazzo), preferì, quella stessa sera, abbandonare per precauzione la casa di Altofonte.

Si fece, quindi, accompagnare dal Di Matteo e dal La Barbera a Piana degli Albanesi a casa di Matranga Giovanni ("uomo d'onore" della "famiglia" di Piana degli Albanesi, compresa nel "mandamento" di San Giuseppe Jato).

La stessa sera da Piana degli Albanesi si recò a San Giuseppe Jato dove rimase per due, tre o quattro giorni; quindi si trasferì nel trapanese e, precisamente, nella zona compresa tra Castellammare del Golfo e Mazara del Vallo (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 20 - 23).

FC

Egli rimase nel trapanese anche nei mesi di Giugno e Luglio del 1992 e, solo qualche volta, si spostò per andare a San Giuseppe Jato, ad Altofonte e a Palermo; città nella quale si recò assieme al La Barbera e al Gioé per incontrare, a San Lorenzo, Biondino Salvatore che era il punto di riferimento di Riina Salvatore.

Il collaboratore non ha escluso di essere potuto andare "di passaggio" alla Guadagna, o di essere andato a trovare "forse qualche volta", sempre alla Guadagna (e accompagnato dal La Barbera e dal Gioé) un suo amico, Michele Traina, <<che non ha niente a che vedere con "Cosa Nostra">> (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 24 - 25).

Egli ha, infatti, precisato di essere talvolta andato a trovare Michele Traina, nell'officina, situata alla Guadagna in via del Levriero, e che il Traina aveva un villino in via Aloi, dove il Brusca si recò il giorno dell'arresto di Riina Salvatore (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 38 - 40).

Il Brusca ha, ancora, dichiarato di non avere mai incontrato, né nell'officina né nel villino del Traina, Pietro Aglieri da solo o insieme con Carlo Greco ed ha escluso di avere parlato della strage di via D'Amelio con Pietro Aglieri e con Carlo Greco in presenza di Di Matteo Mario Santo o di avere parlato con i primi due con Di Matteo "nei pressi" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 40 - 41).

Egli ha precisato che, dopo la strage del dott. Falcone, non è stato mai aiutato, nei suoi spostamenti, dal Di Matteo; ha precisato di non essere mai salito sull'autovettura di quest'ultimo e che neppure il Di Di Matteo era salito sulla sua autovettura.

"No, nella maniera più categorica", egli ha affermato e, a dimostrazione di ciò, ha parlato dell'omicidio di Zicchitella Giovanni, consumato nel trapanese il 15.6.1992, di cui il Di Matteo non ha mai saputo nulla, nonché degli omicidi Milazzo e Bonomo, eseguiti il 15 e il 16 Luglio del 1992, dei quali il Di Matteo venne a conoscenza dalla sorella di Simone Benenati, che era andata a trovarlo a Balestrate (dove il Di Matteo era in villeggiatura con la famiglia) per chiedergli notizie di Vincenzo Milazzo.

Il Di Matteo, sorpreso della richiesta della Benenati, andò a chiedere spiegazioni a Gioé Antonino.

Questi - che insieme con il La Barbera e il Brusca aveva commesso i due omicidi e tanti altri tentati omicidi nel trapanese - gli disse: " <fatti i fatti tuoi, sono cose che non ti interessano>, poi il resto glielo mette lui, tranne che il Gioé non mi racconta cose diverse".

Il Brusca ha, inoltre, riferito di essere stato lui personalmente assieme al Bagarella a "portare i motivi" al Riina per potere eliminare Vincenzo Milazzo.

L'omicidio fu deliberato in una riunione a Mazara del Vallo, avvenuta circa dieci giorni prima dell'esecuzione, e alla quale presero parte lo stesso collaboratore, Leoluca Bagarella, Peppe Ferro, Gioacchino Calabrò, Salvatore Riina, Francesco Messina Denaro ("capoprovincia" di Trapani), il figlio Matteo, Vincenzo Sinagori, Andrea Gangitano (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 26 - 31).

Brusca Giovanni ha precisato che, dopo l'omicidio della Bonomo (avvenuto il 16.7.1992), fu lui stesso, insieme con Matteo Messina Denaro e con Francesco Geraci, a portare l'auto della vittima (BMW 524 o 525 turbodiesel) a Palermo per farla sparire.

Essi fecero, quindi, ritorno a Castellammare e - la sera dello stesso giorno, cioè il 16.7.1992 - il Brusca ritornò ancora a Palermo per andare a cercare il Biondino perché l'aiutasse ad occultare l'autovettura, ma questi gli rispose che "non aveva nessuna possibilità".

Il Brusca, in quell'occasione, disse al Biondino di riferire al Riina che l'omicidio Milazzo era stato eseguito ("fai sapere allo zio che il discorso di Vincenzo Milazzo, tutto a posto"); il Biondino - che era all'oscuro di tutto - fu colto di sorpresa e Brusca gli confermò che il Milazzo era stato eliminato.

Il Biondino, dopo l'iniziale sorpresa, disse al Brusca : "siamo sotto lavoro"; egli si mise a disposizione, ma il Biondino gli rispose: "no, no, non c'è di bisogno che siamo a posto".

Il collaboratore diede, pertanto, incarico a suo cugino, Santino Pullarà, e ad Antonino Gioé di occultare l'autovettura della Bonomo.

Egli ha, quindi, riferito: "a distanza di tempo, il Salvatore Riina mi manda a rimproverare che io avevo dato la confidenza al Biondino dell'omicidio di Milazzo".

Il Brusca rispose al Riina: "va be' non è che ho sbagliato solo io, anche il Biondino mi ha detto che era sotto lavoro, senza che io gli avevo chiesto niente" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 32 - 34 e, per la frase del Biondino: "siamo sotto lavoro", cfr., anche, pag. 57).

Egli ha dichiarato di avere incontrato - soltanto una volta ed occasionalmente, dopo la strage di Capaci - i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano (assieme alle loro fidanzate e ad altri personaggi a lui sconosciuti) al ristorante "Il Pescatore" di Mazara del Vallo,

dove il Brusca si trovava in compagnia, tra gli altri, di Andrea Gangitano e di Vincenzo Sinagori; egli ha precisato di non avere più rivisto i fratelli Graviano fino a dopo l'arresto di Riina Salvatore.

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di avere incontrato Giuseppe Graviano ad Altofonte - venti giorni o un mese prima della strage di Capaci e, comunque, il giorno della scomparsa di Giovanni Matranga e Fisco (avvenuta per strangolamento nella casa di un tale Franco Adornetto, situata nella periferia di Altofonte, e non nella casa di Di Matteo Mario Santo).

Egli ha, inoltre, dichiarato che nel 1991, quando era ancora libero, aveva incontrato ad Altofonte, a casa del Di Matteo, Filippo Graviano.

Il collaboratore ha, invece, escluso - "nella maniera più categorica" - di avere incontrato in casa del Di Matteo i fratelli Graviano nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di via M. D'Amelio (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 36 - 38).

Egli ha precisato di non avere partecipato - fatta eccezione per quella del Marzo 1992 - a nessuna successiva riunione di commissione nella quale si sia discusso dell'eliminazione del dott. Paolo Borsellino ed ha aggiunto che non era necessaria un'ulteriore deliberazione (cfr., anche, verb. ud. 28.5.1998, pag. 12 - 14).

Brusca Giovanni, con riferimento alla strage del dott. Borsellino, ha dichiarato che fu colto di sorpresa: egli si trovava a Castellammare del Golfo assieme a La Barbera Gioacchino quando la televisione diede la notizia dell'avvenuta strage.

Egli, infatti, ha affermato: "sapevo che c'era un lavoro in piedi, però non sapevo chi era" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 14).

Il collaboratore ha riferito di non conoscere personalmente Scarantino Vincenzo ma di averne sentito parlare "giornalisticamente e per bocca di Michele Traina"; questi lo definiva "una cosa inutile, cioè una cosa inutile, una cosa da... da strapazzo" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 41).

Il collaboratore ha dichiarato di non essere in grado di riferire in quale specifica circostanza Michele Traina aveva detto che Scarantino <<"era una cosa inutile">> ed ha aggiunto "perché forse aveva cominciato a fare delle... delle dichiarazioni su Borsellino...".

Egli ha affermato di conoscere Calascibetta Giuseppe ma di non essere mai stato nella sua casa.

Il Brusca ha, inoltre, escluso (ha detto: "No, no ne so niente") di avere partecipato alla riunione, nella quale sarebbe stata organizzata operativamente la strage del dott. P. Borsellino e alla quale avrebbero partecipato lo stesso collaboratore, Tagliavia Francesco, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore, Raffaele Ganci, Salvatore Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Salvatore Biondino, Lorenzo Tinnirello e tale "u zu Di Maggio"; all'esterno della casa si sarebbero invece trovati Natale e Antonino Gambino, Cosimo Vernengo, Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 41 - 42).

Il collaboratore ha ribadito: "io le ho raccontato la minicommissione che abbiamo fatto nel mese di marzo, che è stata in qualche modo sia operativa che in qualche modo deliberativa per le stragi che abbiamo commesso, dove io ho partecipato, e nessun soldato semplice ha partecipato a questa riunione" ed ha affermato che sia il Di Matteo sia il La Barbera non avevano titolo per partecipare alla predetta riunione perché "erano solo e semplicemente ai miei ordini" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 42 - 43).

Il Brusca ha, poi, dichiarato che Scarantino Vincenzo ha riferito "tante bugie" sul suo conto: "ma questo soggetto dice, questo soggetto nei miei confronti dice tante bugie, ... che mi mangio i bambini... purtroppo ho commesso un reato... che riguarda il piccolo Giuseppe Di Matteo, però c'è un motivo, sbagliato, ma c'è un motivo valido". A parte questo fatto, "non ho mangiato altri bambini" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 43 - 44).

Egli ha, poi, dichiarato che nel 1992 - rispetto al momento dell'arresto - pesava dai 5 ai 7 chili in meno "perché al momento che sono stato arrestato ero abbastanza grasso... nel '92 ero ottantacinque, ottantasei, ottantasette chili"; ha aggiunto che dal momento in cui si diede alla latitanza (Febbraio 1992) si era fatta crescere la barba e che, prima del 1992 a volte la portava a volte non la faceva crescere "sì, l'avevo, c'era quando me la facevo crescere, c'era quando non me la facevo crescere" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 44 - 45).

Il Brusca ha affermato di essere parente di Ignazio Pullarà, di essere andato a trovarlo quando quest'ultimo era latitante "nella zona di via Aloi, cioè nel villino... vicino dove c'era il villino... di Michele Traina" e di non ricordare di avere visto Scarantino Vincenzo o Scarantino Rosario (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 46 - 47).

Il collaboratore ha riferito di avere utilizzato il telefonino di Di Matteo Mario Santo soltanto per una settimana o otto giorni, prima della strage di Capaci e fino a quel

giorno "... dopo la strage l'ha adoperato lui... e poi non lo so se l'ha continuato a mantenere... comunque io non l'ho adoperato più".

Egli ha, inoltre, riferito di avere utilizzato, dopo la strage di Capaci, il telefonino di un operaio di La Barbera Gioacchino (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 47 - 49).

Il Brusca ha, anche, riferito di non essere a conoscenza della partecipazione del gruppo della Guadagna alla strage di via D'Amelio ed ha raccontato di avere incontrato Riina Salvatore ma di non ricordare se l'incontro avvenne dopo la strage di Capaci o dopo quella di via D'Amelio e di non potere, quindi, affermare se il Riina si fosse riferito alla prima o alla seconda strage.

Egli ha, quindi, proseguito "proprio riferendomi alla Guadagna, a Pietro Aglieri, gli dico: <ma questi si sono fatti sentire, si sono fatti sotto?> e Salvatore Riina con due parole mi dice: <no, non si... non si sono fatti... non li ho sentiti, non li ho fatti sentire>"(cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 49 - 50).

Al Brusca sono state, quindi, contestate le seguenti dichiarazioni rese nel procedimento "Borsellino bis" il 21.11.1997: "se io accetterei quello che dice Mario Santo Di Matteo mi farei un male prima a me stesso, farei un male all'Autorità Giudiziaria, non si troverebbero i veri responsabili della strage di via D'Amelio e non mi sentirei a posto con la mia coscienza. Glielo dico con molta serenità e franchezza..." Il P.M.: <<Perché non si troverebbero i veri responsabili? Perché Pietro Aglieri non c'entra con la strage di via D'Amelio, per esempio?>> Brusca: <<Io non glielo posso... dimostrare... però io sono convinto che Pietro Aglieri non c'entra, però non glielo posso dimostrare...>> <<no, no, non glielo posso dimostrare... l'unico elemento che gli ho detto quando io a Salvatore Riina gli dico: ma chisti cca, chisti... e mi dice: "no... sono fuori", cioè non sanno niente>>, il collaboratore ha confermato il contenuto di quel verbale.

Egli ha, ancora, affermato - sempre con riferimento alla strage di via D'Amelio - che <<secondo le mie conoscenze, dico esperienza di "Cosa Nostra"... secondo me, Pietro Aglieri e Carlo Greco non c'entrano; secondo me, però questo non è che lo posso dimostrare al cento per cento>> ed ha precisato che questa convinzione gli derivava da quanto dettogli da Riina Salvatore.

Egli aveva chiesto al Riina se Pietro Aglieri e Carlo Greco - che erano molto vicini a Bernardo Provenzano - si "erano fatti sentire, si erano fatti vivi" e il Riina gli rispose:

FC

"No, no, non si è fatto vivo nessuno, cioè non si sono fatti sentire nel domandare, nel chiedere".

Il Brusca ha quindi concluso che per lui la frase del Riina era "una risposta, per me deduzione significa che loro non sapevano niente".

Egli ha, poi, precisato che l'incontro con Riina avvenne certamente dopo la strage di Capaci, verso la fine di Giugno o i primi di Luglio e prima dell'omicidio di Vincenzo Milazzo (e, dunque, prima del 16.7.1992 e della strage di via D'Amelio).

Egli ebbe un incontro successivo con il Riina verso i primi di Agosto.

In quest'ultimo incontro, tuttavia, non si parlò "del fatto di Pietro Aglieri", essendosi egli limitato a chiedere a Riina Salvatore l'autorizzazione per eseguire l'omicidio ai danni di un affiliato del clan "Zicchitella" nel trapanese (cfr. verb. ud. 28.5.1997, pag. 51 - 53, 63 e 67 - 69).

Il Brusca ha dichiarato che, insieme con Gioé Antonino e con Di Matteo Mario Santo (che l'accompagnò con la jeep), si recò - dopo l'omicidio di Salvo Lima e, comunque, nel mese di Marzo - a Villagrazia di Carini, nella proprietà del conte Naselli, dove ebbe un incontro con Pietro Aglieri, Carlo Greco ed altre persone della "famiglia" di Villagrazia per questioni concernenti la definizione del confine tra Altofonte e Villagrazia o Villaciambra, allo scopo di stabilire chi doveva riscuotere "il pizzo" ("i problemi di confine che erano sorti problemi di confine tra territorio, per problemi di pizzo...").

Il collaboratore, in questa occasione, riferì a Pietro Aglieri che qualcuno gli voleva male perché lo indicavano come il responsabile dell'omicidio Lima e l'Aglieri gli rispose: "<<tu non lo sai che io non so niente... che ne so io?>>. Quindi da questo fatto e dalle parole che mi dice Salvatore Riina io sono convinto che per me Pietro Aglieri non c'entra niente... io non ho prove documentali e se io accuserei Pietro Aglieri non mi sentirei a posto con la mia coscienza. Tant'è vero che poi sono stato io a fare arrestare Pietro Aglieri, non è stato nessun altro..." (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 53 - 56).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che non gli risultava che Di Matteo Mario Santo fosse un esperto in esplosivi e fosse in grado di preparare un'autobomba: "... se il Di Matteo Mario Santo tutto in una volta è diventato scienziato, questo non glielo so dire, io non ne so niente" (cfr. verb. ud. 28.5.1997, pag. 56).

FC

Egli ha, pure, riferito di avere saputo da Stefano Ganci che alla strage del dott. Borsellino aveva partecipato anche Cancemi Salvatore: <<... Ste' ma lui c'era o non c'era? - dice - "come! era là a brindare">>; egli ha precisato che Stefano Ganci fu arrestato in seguito alle indagini di polizia, scaturite dalle sue rivelazioni.

Il Brusca ha, inoltre, riferito di non avere saputo da chi e come era stata organizzata la strage del dott. Borsellino né se c'era stato o meno pedinamento del magistrato (cfr. verb. ud. 28.5.1997, pag. 57).

Egli ha dichiarato di non conoscere i fratelli Gaetano e Pietro Scotto ed ha dichiarato che "Cosa Nostra" non si era mai servita di intercettazioni telefoniche nei delitti ai quali egli aveva partecipato, avendo affermato: "in mie esperienze no, ne ho fatta qualcuna strage che... mai adoperato intercettazioni telefoniche" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 57 - 58 e 84).

Il Brusca ha riferito di essersi incontrato, dopo la strage di Capaci, "un paio di volte" con Cancemi Salvatore; una prima volta, una settimana o 8 o 10 giorni dopo la strage e, una seconda volta, dopo altri 10 o 20 giorni al massimo, "però nell'arco di questo periodo, poi non l'ho... non l'ho più visto".

Egli ha, ancora, riferito che le sembianze fisiche del Cancemi erano mutate, rispetto alla strage di Capaci, soltanto quando il Cancemi si presentò ai carabinieri, nel Luglio del 1993 perché allora portava i baffi.

Egli ha, quindi, precisato di non avere mai visto il Cancemi con i baffi ("io con i baffi non l'avevo mai visto") ed ha ricordato di averlo ancora visto senza baffi anche nei dieci o venti giorni successivi all'arresto di Salvatore Riina (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 60 - 62).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di non avere mai parlato con Aglieri e con Carlo Greco "né di Falcone, né di Borsellino né di Lima, né delle stragi del nord, con Aglieri e con Carlo Greco io non ho mai parlato di questi fatti" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 70).

Egli ha riferito che il Riina - nel periodo compreso tra la fine di Giugno e l'inizio di Luglio del 1992 - trascorse la latitanza a Mazara del Vallo, spostandosi quando era necessario.

FC

Egli, infatti, incontrò due volte Salvatore Riina a Mazara del Vallo; in quel periodo, era il Biondino ad accompagnare quest'ultimo con un'autovettura di piccola cilindrata (Citroen, Clio, Fiat Uno).

Il Brusca ha escluso di avere mai visto il Biondino viaggiare a bordo di una Fiat 126 bianca (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 72 - 73).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che ogni "famiglia" di "Cosa Nostra" disponeva di magazzini per custodire le autovetture rubate e che, secondo la sua esperienza, "quando qualcuna non andava si buttava e se ne prendeva un'altra, non interessava né aggiustarla, tranne che non si trattava... della batteria che non funzionava più perché era una macchina conservata da molto tempo, allora... si ce ne metteva una nuova" (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 74).

Il Brusca ha, quindi, riferito di avere avuto la disponibilità di magazzini, per custodire le auto rubate, a San Giuseppe Jato e anche ad Altofonte "in qualche magazzino che avevano a disposizione il Di Matteo e il Gioé..."; egli, limitatamente al periodo della sua latitanza trascorsa ad Altofonte (dal 31.1.1992 al 23.5.1992) custodiva le auto rubate in quella città (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 75 - 76).

Il collaboratore, su domanda del presidente, ha ribadito di non sapere chi aveva partecipato materialmente ed esecutivamente alla strage di via D'Amelio ed ha affermato che era a conoscenza della "strategia contro lo Stato", deliberata da "Cosa Nostra" ai primi di Marzo del 1992 e alla quale aveva personalmente aderito, tanto che "si doveva uccidere, si stava cominciando a lavorare anche su Mannino, e un paio di appostamenti li ha fatti La Barbera e Gioé, poi a un dato punto Biondino mi ha detto: "<leva mano che stiamo pensando noi>, quindi io sapevo che c'era un attacco allo Stato... per me è stata una sorpresa del dott. Borsellino, però poteva essere Mannino... Vizzini..." (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 78 - 79).

Il Brusca, su domanda del P.G., ha ribadito che nella miniriunione di Marzo del 1992 non fu spiegato il motivo per il quale si doveva colpire il dott. Borsellino, <<... ma si parlava di una serie di attentati per colpire persone che in qualche modo... vicine prima a "Cosa Nostra" e che hanno tradito, e quelli che effettivamente contrastavano "Cosa Nostra" quale era il dottor Giovanni Falcone... il dottor Borsellino...">

Egli ha spiegato che il suo punto di riferimento era Salvatore Riina, nel senso che sarebbe stato quest'ultimo a farsi carico di avvertire gli altri "capimandamento" ed ha

FC

precisato di non sapere "se poi Salvatore Riina avvertiva gli altri capimandamento o non li avvertiva, non glielo so dire, io so solo che il progetto era vastissimo. Mi sono attivato per farlo, però ognuno che si prendeva l'incarico si permetteva, si faceva il suo compito, come si suol dire, a compartimento stagno" (cfr.. verb. ud. 28.5.1998, pag. 80 - 81).

Egli ha raccontato che, pur avendo eseguito l'omicidio di Ignazio Salvo a Bagheria - Santa Flavia e, quindi, non nel suo "mandamento", non aveva chiesto il permesso del "capomandamento" della zona - che, invece, regolarmente occorreva - perché era stato autorizzato da Salvatore Riina (<<mi ha detto:"vai">>) ; pensava il Riina ad avvisare il "capomandamento".

Quando, invece, ricevette l'incarico di eseguire il duplice omicidio ai danni di Giovanni Matranga e di Fusco, persone del "mandamento" di Brancaccio o di Santa Maria di Gesù, Salvatore Riina gli impose - contro il suo desiderio - la partecipazione di: Carlo Greco, Pietro Aglieri, Renzino Tinnirello, Giuseppe Graviano e La Mattina (<<"no, vengono i picciotti che devono partecipare assieme a te a questo omicidio">>).

Egli ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù e di non avere commesso "fatti criminosi" con lui.

Il Brusca ha raccontato che nell'anno 1991 o nel 1992 fu rubata l'autovettura di Gioé Antonino; il veicolo fu ritrovato alla Guadagna, in seguito all'interessamento di Profeta Salvatore al quale si era rivolto lo stesso Gioé perché i due si conoscevano.

Egli ha, infine, precisato di avere visto Profeta Salvatore anche assieme ad Ignazio Pullarà ed ha ribadito di non avere commesso fatti delittuosi con lui (cfr. verb. ud. 28.5.1998, pag. 82 - 84).

18. DICHIARAZIONI RESE DA DI MATTEO MARIO SANTO.

18.1 Si deve premettere che Di Matteo Mario Santo è stato esaminato in questo grado del giudizio (udienza del 29.5.1998); è stato, inoltre, effettuato un confronto tra Brusca Giovanni e Di Matteo Mario Santo (udienza del 25.9.1998) ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale di confronto tra i predetti imputati del processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis", verbale del 15.9.1998).

FC

18.2 Di Matteo Mario Santo ha dichiarato di avere fatto parte di "Cosa Nostra" dal 1978 o dal 1979 sino al 1993 e di essere stato "uomo d'onore" del "mandamento" di San Giuseppe Jato; "capomandamento", nel 1992, era Brusca Giovanni.

Il collaboratore ha riferito di avere partecipato alla strage di Capaci e, in particolare, di avere trasportato l'esplosivo da Altofonte a Capaci, quindici giorni prima dell'attentato e di avere, successivamente, effettuato la prova di velocità.

L'esplosivo era stato portato da Agrigento Giuseppe nella casa di campagna di Altofonte, situata in contrada Rebottone, dello stesso Di Matteo.

Da Altofonte fu trasportato a Capaci con tre autovetture: egli, assieme a La Barbera Gioacchino, era sul fuoristrada di quest'ultimo; Bagarella Leoluca e Antonio Gioè erano su un'altra autovettura che seguiva il fuoristrada; Giovanni Brusca e un'altra persona, (forse Rampulla: cfr. pag. 79) con un altro veicolo, precedevano il fuoristrada.

Dopo la prova della velocità, effettuata otto giorni prima della strage, egli non svolse più alcuna attività, "perché" - ha dichiarato il collaboratore - "non avevano di bisogno più di me perché erano in tanti" (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 3 - 7).

Di Matteo Mario Santo ha dichiarato che continuò a vedere Brusca Giovanni, La Barbera Gioacchino e Gioè Antonino anche dopo avere effettuato la prova di velocità e che egli non sapeva a che cosa servisse l'esplosivo; soltanto dopo la strage gli fu spiegato dal Brusca, il quale aveva mandato a chiamarlo tramite il La Barbera, che l'esplosivo era stato utilizzato contro il dott. Falcone (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 7 - 8).

Egli rivide il Brusca anche dopo la strage di Capaci, poiché questi continuò a frequentare - anche se non vi dormiva - la casa che gli aveva messo a disposizione; il Brusca, sino all'omicidio di Ignazio Salvo, "ogni giorno, ogni mattina" era ad Altofonte e si trasferì a Castellammare soltanto nel mese di Agosto, per quindici o venti giorni (il Di Matteo aveva la possibilità di vedere il Brusca Ad Altofonte poiché, pur essendosi trasferito assieme ai suoi familiari a Balestrate, per trascorrervi l'estate, ogni mattina tornava ad Altofonte dove svolgeva l'attività lavorativa alle dipendenze del Comune: (cfr., anche, pag. 58 - 59).

Il Brusca utilizzava l'immobile per gli "appuntamenti" che aveva con "persone sia di Palermo sia della provincia" (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 8 - 12).

FC

Il collaboratore ha dichiarato che, nel periodo compreso tra le due stragi, il Brusca incontrava, prima, Bagarella e, poi, i tre fratelli Graviano; costoro, a volte, venivano assieme e, altre volte, singolarmente; incontrava, anche, Salvatore Biondo e Biondino che "stavano a preparare qualcosa".

Il Brusca incontrava anche Galea Eugenio di Catania, un tale geometra Aiello e "tante altre persone", tra le quali - il Di Matteo - ha indicato il "capomandamento" di Palermo Angelo La Barbera e il "capomandamento" delle Madonie; non vedeva, invece, ad Altofonte Pietro Aglieri e Carlo Greco che il Brusca - nel periodo compreso tra le due stragi - andava trovare a Villagrazia, nella tenuta del Conte Naselli.

Egli accompagnò, più volte, il Brusca a Villagrazia per gli incontri che questi aveva con l'Aglieri, il Greco, Tusa Giovanni e Gioacchino Capizzi; il Brusca non gli raccontò il contenuto dei colloqui ma gli disse: "...debbono fare un lavoro che me l'ha detto mio padrino (che sarebbe Salvatore Riina) glielo deve fare fare, devono fare un lavoro ma lo debbono fare loro" e, cioè, Greco e Aglieri e i fratelli Graviano che, invece, si recavano ad Altofonte (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 16 - 20).

Il Di Matteo ha dichiarato di avere accompagnato, sempre nel periodo compreso tra le due stragi e quindici giorni prima di quella di via D'Amelio, Brusca Giovanni in via Messina Marine, in una villa in campagna vicino al mare, dove c'erano Giuseppe Graviano e uno dei fratelli, forse, Benedetto, il dottor Guttadauro, "uomo d'onore", quest'ultimo, della "famiglia" di Bagheria o di Corso dei Mille e un'altra persona di cui non ha ricordato il nome.

Egli riaccompagnò il Brusca nella tenuta del Conte Naselli anche dopo otto o dieci giorni dopo la strage di via D'Amelio; nella tenuta c'erano Carlo Greco, Pietro Aglieri, Tusa Giovanni, Gioacchino Capizzi ed altre persone; tutti si complimentarono per "il lavoro andato bene".

"Così ho capito" - ha proseguito il collaboratore - "che si trattava della strage di Borsellino. Perché a me lui personalmente non me lo ha detto mai" (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 20 - 26 e 53 - 55, luogo in cui ha ribadito di avere rivisto Carlo Greco dopo le stragi anche dopo che gli è stata contestata una precedente dichiarazione del 6.10.1994 con la quale aveva riferito di avere visto Carlo Greco l'ultima volta in occasione delle nozze del Bagarella e prima delle stragi e pag. 56, in cui ha ribadito di avere incontrato Pietro Aglieri dopo le stragi anche dopo che gli è stata contestata una

FC

precedente dichiarazione con la quale aveva riferito di avere visto l'Aglieri nel 1991 in una riunione presso la tenuta del conte Naselli).

Il Di Matteo vedeva spesso anche La Barbera Gioacchino (che, assieme al Brusca, andava a casa sua) e il Gioè.

Rampulla Pietro, vicino a Santapaola, aveva procurato, prima della strage di Capaci, due telecomandi: uno fu impiegato nella strage, l'altro rimase inutilizzato e "imballato nello scatolo di polistirolo".

Dopo la strage, Gioè Antonino gli consegnò questo telecomando perché lo conservasse; il Gioè ritornò otto giorni prima della strage di via D'Amelio e si riprese il telecomando.

Il Di Matteo, qualche giorno dopo, chiese al Gioè a che cosa servisse il telecomando e questi gli rispose che non lo sapeva e che l'aveva consegnato ai Graviano (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 13 - 16).

Al Procuratore Generale che ha contestato al Di Matteo di avere reso precedenti dichiarazioni nelle quali aveva affermato di "non sapere nulla con riferimento all'omicidio Borsellino", fatta eccezione dell'episodio del telecomando, il collaboratore ha risposto che egli non aveva parlato della strage di via D'Amelio per la vicenda personale legata al sequestro del bambino e per le minacce di morte, rivolte al figlio già vittima del sequestro, durante il dibattimento del processo relativo alla strage di Capaci (la moglie gli portò un giornale con la fotografia del figlio e gli comunicò l'avvertimento che aveva fatto pervenire Brusca di "ritrattare tutto", altrimenti non avrebbe rivisto il bambino).

Egli ha, così, risposto: "c'era il processo della strage di Capaci, lei sa benissimo che c'è stato il sequestro del bambino e allora a questo punto io mi sono, diciamo, bloccato, anche perché pure io non... cioè mica ho avuto nessuna partecipazione anche nel... nella strage di Borsellino, perché tutto quello che è, cioè ci andavo a intuito, vedevo che c'era qualcosa che non funzionava, poi c'era il fatto del bambino in cui mi son bloccato, ho detto: ma io, tanto, mi fermo e basta, per ora vedo, vediamo se posso sbrigare questa cosa del bambino" (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 30 - 31).

Il collaboratore - anche dopo che un difensore gli ha contestato di avere dichiarato il 31.10.1993 e, dunque, prima del sequestro del figlio, di non avere mai parlato con Gioè o con altri della strage di via D'Amelio - ha dichiarato che allora intendeva rendere

FC

dichiarazioni soltanto sulla strage di Capaci, ha insistito nella spiegazione fornita in dibattimento ed ha aggiunto: "Sì, sì, le sapevo però io stavo frenato, presidente, anche perché lei lo sa, quando uno inizia a collaborare con lo Stato non sa ancora come, cioè come si trova, allora stavo, cioè uno stava sul chi va là" (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 45 - 50).

Di Matteo Mario Santo ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, in occasione dell'omicidio di Giovanni Tafuri, commesso - forse nel 1985 o nel 1986 - da Benedetto Capizzi e dallo stesso Profeta che, secondo il Di Matteo, fu l'esecutore materiale, "quello che ha sparato"; successivamente gli fu detto che il Profeta "faceva parte della famiglia della Guadagna"; come appartenenti a questa "famiglia" conosceva anche i fratelli Pullarà, Pietro Aglieri e Carlo Greco (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 33 - 34 e 61).

Egli ha dichiarato di non avere conosciuto Calascibetta Giuseppe ed ha escluso di essere stato in una villa di costui e di avere partecipato a una riunione nella sua villa.

Il Di Matteo ha, inoltre, dichiarato di avere visto Scarantino Vincenzo soltanto in occasione del confronto.

Egli ha affermato: "Guardi, io Scarantino l'ho conosciuto quando abbiamo fatto il confronto, era la prima volta che lo vedevo, non l'ho visto mai e questo gli posso dire... neanche lo conosco...gliel'ho detto quando ho fatto il confronto, gliel'ho detto che io questa persona non l'ho vista mai, tant'è vero che poi ha fatto pure il confronto con La Barbera e La Barbera ha riferito che non lo conosce e non lo conosce nessuno" (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 36 - 37).

Egli ha, quindi, dichiarato di non avere conosciuto Orofino Giuseppe e di non essere mai stato in un'autocarrozzeria di via Messina Marine, di non avere conosciuto Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe e Urso Giuseppe (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 70 - 71).

Egli ha, inoltre, dichiarato di non avere avuto alcuna conoscenza della fase esecutiva della strage di via D'Amelio ed ha affermato che questa strage era stata decisa dalla "Cupola" (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 82 - 84).

Il Di Matteo ha riferito di avere acquistato, otto giorno prima della strage di Capaci, un telefono cellulare che mise a disposizione di Giovanni Brusca.

Questi glielo restituì, tramite Gioè Antonino, otto giorni dopo la strage di via D'Amelio.

FC

Il collaboratore ha escluso di avere partecipato ad azioni delittuose con Brusca Giovanni nel periodo compreso tra le due stragi e di essere un esperto in esplosivi (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 37 - 41 e 68, luogo in cui ha escluso di avere partecipato al caricamento di autovetture usate come autobomba).

Egli ha, inoltre, dichiarato che fu incendiato l'interno del villino di Orazio Abate - che egli neanche conosceva - perché costui impediva il passaggio al padre di Gioacchino La Barbera il quale aveva "un pezzettino di terreno" accanto alla casa di Orazio Abate.

"E allora" - ha proseguito il Di Matteo - "hanno deciso sia La Barbera che Giovanni Brusca, una sera dice che hanno preso una bombola, gliel'hanno messa nella casa e gliel'hanno fatto saltare in aria".

Ciò gli fu raccontato dal La Barbera pochi giorni dopo che si era verificato l'incendio del quale, tuttavia, non ha ricordato il periodo (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 34 - 36 e 74 - 75).

Di Matteo Mario Santo ha iniziato a collaborare nell'Ottobre del 1993 e il figlio gli venne sequestrato un mese dopo l'inizio della collaborazione; fu ammesso al piano di protezione che venne sospeso - nel 1997 - perché trovato in possesso di una pistola.

Egli si è avvalso della facoltà di non rispondere sulla domanda rivoltagli da un difensore in ordine all'imputazione di detenzione di un Kalashnikov (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 41 - 43).

Il Di Matteo ha dichiarato di non avere mai incontrato Pietro Aglieri alla Guadagna e di non avere conosciuto Francesco Marino Mannoia; egli ha conosciuto il fratello di costui, Agostino, che si era recato, assieme a Pietro Salerno, a far visita a Gioè Antonino che era stato scarcerato (cfr. verb. ud. 29.5.1998, pag. 62 - 63).

19. DICHIARAZIONI RESE DA CANNELLA TULLIO.

19.1 Si deve premettere che Cannella Tullio è stato esaminato nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 17.10.1997.

FC

19.2 Cannella Tullio ha dichiarato di avere iniziato la sua collaborazione con la giustizia il 22.7.1995, dopo diciassette giorni di detenzione.

Egli si trovava ristretto in carcere perché imputato di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso.

In seguito alla collaborazione egli ha ammesso di "avere offerto la piena disponibilità a Cosa Nostra", di avere confessato un reato finanziario, reso dichiarazioni su una imputazione di sfruttamento della prostituzione ed ha svelato tutti i fatti, compresi omicidi, dei quali era venuto a conoscenza.

Egli ha, in particolare, dichiarato "ho raccontato... i rapporti tra personaggi che io avevo frequentato di <Cosa Nostra> e pezzi dello Stato o pezzi delle istituzioni o anche referenti politici." (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 10 - 14).

Il Cannella ha dichiarato di avere subito, dopo l'inizio della collaborazione, "ritorsioni di carattere economico-commerciale" e l'aggressione della madre, rimasta viva "per miracolo" e di non avere reso dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, all'inizio della collaborazione, perché aveva paura dell'incolumità dell'anziana madre (cui si erano presentati "finti carabinieri" a chiedere il suo recapito telefonico), che era rimasta a Palermo, ma di essersi deciso a parlare dopo avere ritrovato la tranquillità ~~dopo~~ col essere stato affidato alla protezione del N.O.P. (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 147 - 150).

Egli ha precisato di non essere mai stato formalmente affiliato, di essere cresciuto nel quartiere Brancaccio - Ciaculli dove aveva svolto attività politica presso la locale sezione della Democrazia Cristiana con le funzioni di vicesegretario e di componente del Consiglio di quartiere; aveva così "intrattenuto rapporti" con Michele Greco, Salvatore Greco, Giuseppe Greco (soprannominato "Scarpa"), Pino Di Maggio ("capo della famiglia mafiosa di Brancaccio" sino al 1982-1983), Giacomino Vitale, Stefano Bontade, tale Gaeta, l'avvocato Gaetano Zarcone ("uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù"), con i fratelli Graviano e, da ultimo, con Leoluca Bagarella.

Il Cannella, dopo avere riferito di essersi occupato di politica, ha affermato di avere avuto la gestione di diverse imprese e di essere entrato in "rapporti di carattere economico" con Pino Greco tramite il costruttore Domenico Sanseverino, prestanome di esponenti mafiosi (Pino Greco, Michele Graviano e il padre dei fratelli Graviano).

Egli, dopo l'arresto dell'imprenditore Sanseverino in seguito alle dichiarazioni di Totuccio Contorno, fu incaricato da Giuseppe Greco, allora "capomandamento" di

FC

Ciaculli, di intestare a nome suo e di una sua società il patrimonio del Sanseverino per evitare che fosse sottoposto a sequestro; cominciò, così, ad occuparsi della gestione dei beni intestati a suo nome e a una sua società.

Nacquero, così, i rapporti con Giuseppe Greco (sino al Luglio del 1985); dal 1985 ebbe rapporti diretti e assidui con i fratelli Filippo Graviano e Giuseppe Graviano, ai quali fornì anche ospitalità durante la loro latitanza.

Ebbe anche rapporti, per motivi legati alla sua attività imprenditoriale e alla costruzione a Campofelice di Roccella del villaggio "Euromare", con i Gaeta di Termini Imerese, "famiglia" vicina a quella di Caccamo e legata a Pippo Calò e a Totuccio Cancemi.

Con i Graviano ebbe rapporti, inizialmente di "odio e amore" e, successivamente, "bruttissimi di tipo estorsivo, di minacce continue e di intimidazioni continue"; per un certo periodo egli si vide personalmente con i Graviano; successivamente costoro si servirono di "emissari", come Vittorio Tutino, Giovanni Drago, Giuseppe Drago e Filippo Graviano, cugino dei fratelli Graviano (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 15 - 25).

Cannella Tullio, relativamente alla strage di via D'Amelio, ha riferito che nel Luglio del 1992 si trovava al villaggio "Euromare" ed aveva rapporti commerciali con Messina Giuseppe (una persona che aveva offerto ospitalità a Ignazio Pullarà in villette di sua proprietà o delle quali aveva la disponibilità).

Egli era con Messina Filippo, a bordo della Mercedes di quest'ultimo (una Mercedes acquistata da uno o due mesi e di colore verde scuro metallizzato); la radio diede la notizia della strage di via D'Amelio e il Messina "senza alcun motivo, alcuna ragione" gli disse: "Eh, caro Tullio, Tu devi comportarti bene con i fratelli Graviano e, subito dopo: "I fratelli Graviano, Pietro Aglieri sono "tutta una cosa, sono tutti assieme, stai attento dove metti i piedi" ed alla sua domanda ("Scusa ma che c'entra che tu in questo momento mi fai questa battuta?") il Messina ribatté: "Eh! Ma che sei cretino?! Che fai, non lo capisci?!" (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 45).

Egli ha, inoltre, riferito che nel Luglio o all'inizio di Agosto del 1992 accompagnò in via Ammiraglio Rizzo, a depositare un acquascooter, Vittorio Tutino, una persona di assoluta fiducia dei Graviano e facente parte della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Il Tutino gli disse che portava l'acquascooter da "amici, dove avevano un bel punto di appoggio" e gli fece intendere "in maniera chiara e palese" che aveva avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio con il fare riferimento alla casa della suocera situata vicino

FC

a via D'Amelio, "come punto logistico" utilizzato per la strage (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 78 - 80).

Il Cannella ha, quindi, riferito che il cognato - il quale aveva un appartamento in piazza Guadagna - era rimasto coinvolto in una rissa con cinque o sei persone che spalleggiavano "una persona che primeggiava...tarchiato, robusto insomma, non molto alto", il quale schiaffeggiò il suo parente che non poté subito reagire anche per la presenza di un carabiniere.

Successivamente il cognato, che si trovava nell'autovettura del Cannella, rivide in piazza Guadagna colui che lo aveva schiaffeggiato; scese dall'autovettura, ancora in movimento, e "tempestò di pugni in faccia questo signore" sino a quando Scarantino Vincenzo - che allora non conosceva - non glielo tolse dalle mani; lo Scarantino, allontanandosi, disse: "Ti sei rovinato".

Egli, incontrò, poi, tale Lucera di piazza Guadagna - che egli conosceva per una comune detenzione nel 1987 - al quale chiese chi fosse la persona malmenata dal cognato; il Lucera gli disse che si trattava di Natale Gambino e aggiunse: "Tu lo capisci con chi ti sei messo?, Natale, Pietro Aglieri sono tutti la stessa cosa, sei consumato".

La questione fu, infine, risolta con l'intervento di Benedetto Graviano: il cognato e Natale Gambino si rappacificarono, dandosi una stretta di mano nel negozio di Calascibetta.

Il Cannella, successivamente, incontrò, Natale Gambino nella rivendita di bibite di via dell'Orsa Maggiore, gestita da Giuseppe Urso.

Egli parlò dell'episodio con Bagarella Leoluca, facendogli il nome di Natale Gambino e fu in quella occasione che il Bagarella gli disse che "queste persone facevano parte di questa cosa importante assieme al Fifetto Cannella e quindi ai fratelli Graviano che sono la stessa cosa" " (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 80 - 85 e 181 - 182, luogo in cui ha affermato che soltanto la mattina del dibattimento -il 17.10.1997 - ebbe a ricordarsi che era stato Scarantino Vincenzo a dividere i due litiganti: il cognato e Natale Gambino).

Nelle occasioni in cui ebbe a parlargli della strage, il Bagarella - riferendosi a Scarantino Vincenzo - si chiese, in relazione a via D'Amelio e "alla macchina", come avevano fatto a fidarsi di "questa cosa inutile" (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 111 e 316 - 319, luogo in cui ha affermato anche che il Bagarella non conosceva lo Scarantino e che

FC

costui "per quelli che erano i nostri apprendimenti" non era mai stato "un personaggio importante" della Guadagna).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che nel Luglio del 1993 Bagarella Leoluca, cui si era rivolto per una questione insorta con Franco Urso che aveva forato una rete di recinzione del villaggio "Euromare" per procurarsi un acceso diretto dal suo villino al mare, incaricò Fifetto Cannella perché - gli disse - che "con Franco Urso e Fifetto Cannella hanno un buon rapporto anche perché assieme hanno fatto una cosa importante", riferendosi anche ai fratelli Graviano, al gruppo della Guadagna, a Pietro Aglieri, a Giuseppe La Mattina, a Franco Urso "e a Giuseppe Urso in particolare" (cfr., anche, pag. 68 - 77 e 89 - 90, luogo in cui il collaboratore ha precisato di avere avuto confidato dal Bagarella, con riferimento a Natale Gambino, che "il fatto importante" era la strage di via D'Amelio).

Il Bagarella gli escluse, invece, "ogni sua partecipazione e ogni sua responsabilità nel compimento di questa strage" e gli disse che Riina era stato informato dell'operazione e aveva assunto "il ruolo di Ponzio Pilato" (cfr., anche, pag. 292 - 293); gli confidò, inoltre, che "altri avevano maggiori responsabilità", riferendosi a Natale Gambino e "al gruppo di Pietro Aglieri".

Cancemi Salvatore (il quale aveva rapporti con il generale dei carabinieri Cappuzzo, parente del Di Maio) intratteneva - secondo quanto gli aveva raccontato il Bagarella - rapporti "con pezzi dello Stato", aveva "un ruolo preminente in Cosa Nostra" ed aveva svolto un ruolo di assoluto rilievo nella strage di Capaci e in quella di via D'Amelio.

Il Cannella ha, infatti, riferito di avere conosciuto Cancemi Salvatore come personaggio di spicco di "Cosa Nostra" che avrebbe mantenuto i contatti che Pippo Calò aveva "con pezzi delle istituzioni" e che Andronico, "uomo d'onore" di Porta Nuova, e Di Maio (i quali frequentavano il villaggio "Euromare") incontravano il generale Cappuzzo, sia nel periodo in cui questi era il comandante dei carabinieri (ciò gli fu detto dai due), sia nel periodo successivo, quando il generale si candidò nelle elezioni (cosa che egli ebbe a notare personalmente al villaggio "Euromare": cfr., anche, pag. 364 - 365).

Il Cannella ha aggiunto che i rapporti tra il Cancemi ed i carabinieri erano noti, tanto che il Cancemi veniva chiamato dal Bagarella "Totò Caserma" (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 140 - 142, 184 - 188 e 351 - 352).

Il Bagarella gli confidò pure che i fratelli Graviano si erano "montati la testa" perché "erano stati incaricati di intessere dei rapporti con personaggi del mondo economico-imprenditoriale-politico e talvolta anche con esponenti della massoneria" e che alla strage

FC

di via D'Amelio avevano partecipato "altri personaggi" cui "cosa Nostra" aveva fatto una cortesia (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 52 - 64, 67 e 91 - 97).

Dallo stesso Bagarella o da Nino Mangano il Cannella apprese che Scarantino Vincenzo, su incarico di Pietro Aglieri cui si erano rivolti i Graviano, aveva partecipato allo omicidio di un certo Bonanno di via Oreto, sospettato dai fratelli Graviano di essersi appropriato di "tangenti".

Il collaboratore ha quindi riferito di avere concepito con Bagarella Leoluca il progetto di un movimento politico, ufficialmente autonomista ma in realtà indipendentista ("Sicilia Libera"), da porre sotto il diretto controllo di "Cosa Nostra", e che doveva assumere il ruolo di interlocutore con altri movimenti politici già consolidatisi nel resto dell'Italia settentrionale e meridionale (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 97 - 103, 270 - 274 e 357).

Il progetto fu, poi, abbandonato perché, alla fine di Dicembre del 1993 o all'inizio del 1994 "si seppe ufficialmente" - ha affermato il Cannella - "che non c'erano più problemi, avendo avuto molti contatti con molti deputati eletti nel movimento politico in questione di cui ho detto poc'anzi" (trattasi "del movimento politico guidato dal signor Dell'Utri e dal cavaliere Berlusconi") "avendo quindi referenti che si erano presi determinati e seri impegni, non c'era motivo insomma di essere allarmati" (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 100 - 101 e 275 - 277).

Il Cannella ha, inoltre, dichiarato che il "movente" della strage di Capaci non era quello di via D'Amelio e che, per quest'ultima strage, "qualche garanzia fu data o qualche interesse prioritario che non era solo un interesse di Cosa Nostra fu garantito" (cfr., anche, pag. 188 - 190, 293 - 294, luogo in cui ha affermato che la strage di via D'Amelio è stata il frutto di interessi convergenti di "Cosa Nostra", di "potentati economici e di sette massoniche e 361 - 362).

Altro - ha affermato il Cannella - non poteva dire ma quanto lui aveva riferito era il frutto di colloqui con "determinati personaggi" del mondo economico e politico (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 106 - 107).

Il Cannella ha dichiarato che Urso Giuseppe (che chiamavano "Franco") era "vicinissimo ai fratelli Graviano (lo vide a Brancaccio spesso assieme a Giuseppe Graviano) e a Pietro Aglieri (ciò seppe dal Bagarella e da altri), era "imparentato con la famiglia Vernengo", era "vicinissimo" a Fifetto Cannella, a Calascibetta (con il quale lo vide spesso assieme),

FC

a Gambino Natale e al La Mattina (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 116 - 128).

Il collaboratore ha riferito di avere conosciuto Tagliavia Francesco, "uomo d'onore che aveva la supremazia nella zona di Sant'Erasmo", aveva investito nell'albergo "San Paolo Palace" ed aveva effettuato un'operazione di riciclaggio con tale Guarino e con un nipote di quest'ultimo (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 128 - 132).

Il Cannella ha dichiarato di non avere conosciuto personalmente Pietro Aglieri del quale, tuttavia, aveva sentito parlare dall'inizio degli anni '80 dal signor Crivello come "una persona di tutto rispetto" e dal 1984 da Pino Greco e Filippo La Rosa come persona che aveva un ruolo preminente in "Cosa Nostra"; anche Bagarella gliene parlò come "personaggio di grande spessore fino al 1993" (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 140 - 142).

Il collaboratore ha dichiarato di avere sentito parlare, nella zona della Guadagna in occasione della rissa in cui era rimasto coinvolto il cognato e, successivamente, nel 1993, di Scotto Gaetano "come di una persona vicino all'ambiente mafioso" (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 143 - 144, 151 e 304).

Dal 1993 a decidere erano Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca e Benedetto Capizzi; il Bagarella non gli parlò mai di una "commissione" (cfr. trascrizione verb. ud. 17.10.1997, pag. 290).

20. Sono state riportate, in questo capitolo, le sintesi delle dichiarazioni rese dagli imputati dello stesso reato esaminati in questo grado del giudizio o dei quali sono stati acquisiti i verbali delle deposizioni rese in altri dibattimenti (principalmente nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis"), trattandosi di prove sopravvenute al giudizio di primo grado.

Nei capitoli successivi saranno valutate le dichiarazioni rese da Candura Salvatore, Valenti Luciano, Andriotta Francesco (esaminato come teste in questo giudizio e nel processo c.d. "Borsellino bis) e Scarantino Vincenzo.

Appare, tuttavia, opportuno - prima di passare all'esame delle dichiarazioni rese dai soggetti, in ultimo menzionati - valutare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia esaminati in questo capitolo, anche al fine di ricostruire le fasi della strage che i predetti collaboratori hanno descritto e stabilire l'influenza sulla posizione processuale degli imputati di questo processo.

FC

21. ATTENDIBILITA' INTRINSECA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

21.1 Ferrante Giovan Battista ("soldato" di San Lorenzo) ha fornito un contributo essenziale alla ricostruzione - che è stata dettagliata e precisa - di alcune fasi del momento esecutivo della strage e di quello immediatamente successivo (prova del telecomando, "pattugliamento", avviso ai complici che si trovavano sul luogo in cui era stata collocata l'autobomba e "brindisi" in casa di Priolo Vito per festeggiare "il buon esito" dell'operazione).

La ricchezza dei particolari della narrazione, unita alla precisione e alla coerenza dell'intero racconto, dimostra l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

La sua credibilità soggettiva è provata anche dal confessato coinvolgimento nella strage, dal ruolo rivestito in seno all'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra" e nella "famiglia" di San Lorenzo e dalla stretta collaborazione con Biondino Salvatore che era il "capomandamento" di fatto di San Lorenzo ed assieme al quale venne "combinato" (vedi, *supra*, pag. 47).

Tali circostanze lo legittimano a conoscere compiutamente le vicende da lui narrate che ha vissuto personalmente o ha appreso, in tale sua qualità, da affiliati alla stesso sodalizio mafioso.

Si deve, inoltre, sottolineare che egli ha confessato di avere partecipato a gravissimi delitti (stragi di via Pipitone Federico ai danni del dott. Chinnici, stragi di Capaci e di via D'Amelio, omicidi Lima e Cassarà ed altri omicidi) e l'ampia collaborazione data nella ricostruzione degli episodi delittuosi rende le sue dichiarazioni ancor più affidabili.

Il confessato personale coinvolgimento in gravi reati costituisce, infatti, un ulteriore elemento per affermare l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia.

La giurisprudenza più recente, come si è osservato nel capitolo relativo ai criteri di valutazione delle prove, ha abbandonato quell'indirizzo fondato sulla ricerca di un reale pentimento di natura etica per l'accertamento dell'attendibilità intrinseca; non appare, tuttavia, superfluo osservare che i motivi addotti dal Ferrante in ordine alla decisione di collaborare con la giustizia e, in particolare, il desiderio di allontanare i figli da "Cosa Nostra", cui irrimediabilmente sarebbero stati destinati, e quello di evitare la condanna di una persona che riteneva estranea alla strage (vedi, *supra*, pag. 49 - 51) appaiono degni di essere apprezzati.

FC

Il fatto che egli, in quanto autore di gravi reati per i quali è previsto un duro regime carcerario, abbia potuto ammettere la sua responsabilità anche per usufruire dei benefici previsti in favore dei collaboratori è, ad avviso della Corte, privo di rilievo.

Si deve, infatti, ribadire che, ai fini della verifica della credibilità soggettiva, non ha rilevanza il motivo per il quale il collaboratore ha deciso di autoaccusarsi e di chiamare altri in correità e, tanto meno, è necessario un pentimento di natura etica.

Occorre, invece, fare riferimento ai rapporti con i chiamati in correità e ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la loro coerenza, la specificità del discorso narrativo e il disinteresse all'accusa.

Anche la personalità del chiamante (in genere autore di gravi reati) non vale a escluderne l'attendibilità intrinseca, poiché, come si è già osservato, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti i collaboratori, tenuta presente dal legislatore.

Né, ad avviso della Corte, può incidere negativamente sulla valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore il fatto che costui non abbia saputo indicare il reale interlocutore al quale inviò i messaggi telefonici delle ore 0,23 tra Sabato e Domenica e delle ore 7,36 e 9,46 della Domenica ed al quale diede l'avviso del passaggio e dell'imminente arrivo delle autovetture del dott. P. Borsellino e della sua scorta.

Non si può, infatti, escludere - con assoluta certezza - che egli effettivamente non conoscesse il destinatario dei messaggi ma, soprattutto, non può un'eventuale reticenza su questa circostanza - per il principio della valutazione frazionata della chiamata in correità - avere un'influenza negativa su tutte le altre parti del discorso narrativo.

Anche sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) va rilevato che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Si deve, infine, rilevare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo il Ferrante dichiarato di non avere conosciuto Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore e Orofino Giuseppe ed avendo addotto, tra i motivi che lo spinsero a collaborare, la ritenuta estraneità di Scotto Pietro alla strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 62 e 49 - 51).

FC

21.2 Anzelmo Francesco Paolo era "sottocapo" del mandamento della Noce ed anche nei suoi confronti deve essere espresso un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva. Egli non ha indicato fatti specifici riguardanti la fase deliberativa ed esecutiva della strage di via D'Amelio e la sua conoscenza è limitata all'incontro avuto nel Maggio del 1994 nel carcere di Termini Imerese con Ferrante Giovan Battista il quale, commentando con lui la scelta collaborativa del Cancemi, ebbe a dirgli: "Ma com'è che non ci racconta il fatto di via D'Amelio?" (vedi, *supra*, pag. 65).

L'ignoranza di Anzelmo Francesco Paolo sulla strage di via D'Amelio non appare dettata da reticenza ma trova la sua giustificazione nella contrapposizione, all'interno del "mandamento" della Noce, di due gruppi e nel conseguente allontanamento dell'Anzelmo; allontanamento voluto da Ganci Mimmo (il quale ebbe l'approvazione del padre (Ganci Raffaele) e di Riina Salvatore) che intendeva uccidere l'Anzelmo.

Tale circostanza spiega ampiamente la ragione per la quale il collaboratore non venne messo al corrente della strage, come ha riferito Gallino Antonino che ha pure indicato il motivo: "perché già" - ha affermato il Galliano - "Raffaele Ganci mantiene una certa distanza con il suo sottocapo" (vedi, *supra*, pag. 141).

Anzelmo Francesco Paolo ha, invece, fornito un racconto preciso e ricco di particolari (peraltro esternamente riscontrato, nel nucleo essenziale, dalle dichiarazioni di La Marca Salvatore, Ganci Calogero e Galliano Antonino) del progetto di uccidere il dott. P. Borsellino quando il magistrato era ancora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Particolarmente dettagliate e coerenti sono state, inoltre, le dichiarazioni da lui rese sulla composizione e sulle regole di funzionamento della "Commissione Provinciale" di "Cosa Nostra" e sulle riunioni organizzative dei singoli delitti già deliberati; egli ha, poi, delineato la competenza che quest'organo aveva nella deliberazione degli omicidi "eccellenti" e nelle questioni relative alla distribuzione delle "tangenti" degli appalti pubblici e dei traffici di sostanze stupefacenti "a grande livello" (vedi, *supra*, pag. 66 - 67 e 69).

Si deve sottolineare, anche per questo collaboratore, che egli ha confessato di avere partecipato a gravissimi delitti per i quali non era stato sottoposto ad indagini (strage di via Pipitone Federico ai danni del dott. Chinnici, strage della "circonvallazione", omicidi Dalla Chiesa, D'Aleo e Cassarà ed altri omicidi) e l'ampia collaborazione data

FG

nella ricostruzione degli episodi delittuosi rende ancor più affidabili le sue dichiarazioni.

Degni di positivo apprezzamento sono anche i motivi addotti dall'Anzelmo in ordine alla decisione di collaborare con la giustizia e, in particolare, sul desiderio di dare un diverso avvenire al figlio quattordicenne e di allontanarlo da "Cosa Nostra", cui inevitabilmente, anche per le tradizioni familiari del collaboratore, sarebbe stato affiliato (vedi, *supra*, pag. 64).

Va, infine, rilevato - sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo l'Anzelmo dichiarato di non avere conosciuto Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore e Orofino Giuseppe (vedi, *supra*, pag. 68).

21.3 Ganci Calogero ("uomo d'onore" della famiglia" della Noce) non è a conoscenza di fatti specifici riguardanti la fase deliberativa ed esecutiva della strage di via D'Amelio e si è limitato a riferire di non essere stato messo a conoscenza - prima del 19 Luglio del 1992 - di fatti relativi all'eliminazione del dott. Borsellino e di non sapere i motivi per i quali, dopo un primo progetto di eliminare il magistrato risalente al 1986 o al 1987, la strage fu eseguita nel 1992 e a pochi mesi di distanza dalla strage di Capaci.

Egli ha, tuttavia, confermato la partecipazione del padre (Ganci Raffaele) non soltanto alla fase deliberativa ma anche a quella propriamente esecutiva della strage, con il compito - svolto assieme a Biondino Salvatore e a Cancemi Salvatore - di "sovrintendere all'organizzazione della strage" (vedi, supra, pag. 74 - 75).

Egli ha, inoltre, confermato che il padre era a conoscenza della decisione di eliminare il dott. P. Borsellino ed ha precisato che il dott. Falcone e Borsellino dovevano essere uccisi perché erano considerati i principali nemici di "Cosa Nostra" anche da Riina Salvatore che ripeteva, durante le riunioni tenutesi nel periodo del maxiprocesso: "Non ci dimentichiamo queste persone per tutto quello che hanno fatto a Cosa Nostra. Finché campiamo queste sono persone da uccidere" (vedi, *supra*, pag. 75).

Ganci Calogero ha, inoltre, confermato l'esistenza del progetto di uccidere il dott. P. Borsellino quando il magistrato era ancora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, fornendo un racconto coincidente nel nucleo essenziale e in particolari significativi con quello di Anzelmo Francesco Paolo e degli altri collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sullo stesso episodio (vedi, *supra*, pag. 76).

La mancata conoscenza di ulteriori notizie sulla strage di via D'Amelio appare giustificata dalla sua mancata partecipazione all'episodio delittuoso; egli, peraltro, faceva parte dello stesso gruppo cui apparteneva Anzelmo Francesco Paolo che, come già si è osservato, era contrapposto a quello capeggiato da Ganci Mimmo che aveva voluto ed ottenuto l'allontanamento dell'Anzelmo il quale non venne messo al corrente della strage, come ha riferito Galliano Antonino (vedi, *supra*, pag. 141).

Ganci Calogero ha illustrato la composizione e le regole di funzionamento della "Commissione Provinciale" di "Cosa Nostra" (in maniera coerente con quanto riferito da Anzelmo Francesco Paolo e da altri collaboratori di giustizia) ed ha delineato la competenza che quest'organo aveva nella deliberazione degli omicidi "eccellenti" e nelle questioni relative agli appalti pubblici più importanti, indicando anche i luoghi in cui avvenivano le riunioni (le abitazioni della nonna e del cugino; le case di Priolo Vito e di Guddo Girolamo); egli ha, inoltre, fornito una descrizione puntuale delle riunioni organizzate per attuare la "fase operativa" dei singoli delitti già deliberati, cui aveva partecipato lo stesso Salvatore Riina (vedi, *supra*, pag. 72 - 73).

Il collaboratore ha, ancora, delineato la figura di "uomo d'onore riservato" (tali erano lo stesso Ganci Calogero, il fratello Domenico, Anzelmo Francesco Paolo e Galliano Antonino) ed ha confermato che nell'esecuzione dei delitti ci si poteva avvalere - per avere un appoggio logistico - di persone di fiducia che non erano "uomini d'onore".

Ganci Calogero ha confessato di avere partecipato a gravissimi delitti per i quali non era stato sottoposto ad indagini (strage di via Pipitone Federico ai danni del dott. Chinnici, omicidi Dalla Chiesa, D'Aleo e Cassarà ed altri omicidi) e l'ampia collaborazione data nella ricostruzione degli episodi delittuosi, nell'indicazione dei complici e nel delineare la struttura e la composizione di "Cosa Nostra" (con particolare riferimento alla "famiglia" e "al mandamento" della Noce di cui egli faceva parte e il cui capo era il padre) rende ancor più affidabili le sue dichiarazioni.

FC

Particolarmente degni di positivo apprezzamento sono la sua scelta di collaborare con la giustizia - che egli ha definito "sofferta" per la necessità di accusare anche il padre e i fratelli - e i motivi addotti che hanno sorretto la sua scelta, costituiti dal progressivo allontanamento dai valori di "Cosa Nostra" che gli erano stati inculcati nell'ambiente familiare sin da giovanissimo.

Anche per Ganci Calogero si deve, infine, osservare - sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di parentela, di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo Ganci Calogero dichiarato di non conoscerli e non essendo emersa alcuna ragione di astio nei confronti di Profeta Salvatore, che egli non conosceva ma che aveva "sentito nominare perché era una persona influente della Guadagna".

21.4 La Marca Francesco è stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova.

Il suo organico inserimento in "Cosa Nostra" lo legittima a conoscere le vicende da lui narrate o di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del sodalizio mafioso.

La necessaria frequentazione con Cancemi Salvatore, che era il reggente della "famiglia" e del "mandamento", giustifica ampiamente le confidenze ricevute.

Non vi sono - sotto il profilo della credibilità soggettiva - ragioni di dubitare che effettivamente Cancemi Salvatore, prima dell'esecuzione della strage di Capaci, gli abbia consigliato "di non prendere autostrade".

Non v'è motivo di ritenere che egli non abbia raccontato il vero quando ha riferito sull'incontro nel magazzino della Zisa, dove - tra il 15 e il 20 Giugno del 1992 - il Cancemi tornò a trovarlo e gli diede la notizia di una prossima strage, già decisa dai "capimandamento", ove si consideri che il Cancemi ha partecipato anche alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 80)

FC

Il La Marca, peraltro, aveva partecipato al precedente progetto di eliminare il dott. Paolo Borsellino, assieme a Calogero Ganci, a Raffaele Ganci e allo stesso Cancemi Salvatore e ciò giustifica ulteriormente le confidenze fattegli dal suo "capomandamento".

Il progetto di uccidere il dott. P. Borsellino - è appena il caso di osservare - ha trovato, nel nucleo essenziale, reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero e Galliano Antonino.

La Marca Francesco ha, poi, confessato di avere partecipato a numerosi delitti per i quali non era stato sottoposto ad indagini (tra cui l'omicidio del vicequestore Cassarà) e l'ampia collaborazione data nella ricostruzione dei delitti da lui commessi, nell'indicazione dei complici (esponenti anche di altri "mandamenti" che avevano partecipato alle imprese criminose) e nel delineare la composizione di "Cosa Nostra" (con particolare riferimento alla "famiglia" e "al mandamento" di Porta Nuova, di cui egli faceva parte) rende ancor più affidabili le sue dichiarazioni.

Nel ribadire che la giurisprudenza più recente ha abbandonato i criteri fondati sull'accertamento di un effettivo "pentimento" di natura etica, non appare superfluo sottolineare che i motivi addotti dal collaboratore a sostegno della sua scelta di collaborare con la giustizia - costituiti dal progressivo allontanamento dai valori di "Cosa Nostra" e dal desiderio di dare un diverso avvenire ai figli - vanno positivamente valutati.

Anche per questo collaboratore si deve, inoltre, osservare - sotto il profilo del disinteresse - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Si deve, infine, rilevare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo egli dichiarato di non avere conosciuto Scarantino Vincenzo e gli odierni imputati.

21.5 Grigoli Salvatore era "uomo d'onore" della "famiglia" di Roccella, compresa nel "mandamento" di Brancaccio, pur non essendo stato "combinato" perché avrebbe dovuto rimanere "riservato".

FC

In realtà - ha dichiarato il collaboratore - avendo partecipato a numerosi delitti con "uomini d'onore" di altri "mandamenti" (oltre trenta omicidi, tra cui quello di Padre Puglisi), egli non poté rimanere sconosciuto da diversi affiliati.

Le dichiarazioni di Grigoli Salvatore sulla strage di via D'Amelio sono limitate alla enunciazione del contributo che sarebbe stato fornito da Vitale Salvatore.

Del ruolo di costui gli aveva parlato Nino Mangano ("capomandamento" di Brancaccio) il quale ebbe a dirgli che se il Vitale avesse parlato, avrebbe rovinato molte persone perché - gli fece intendere - era a conoscenza di "qualcosa sulla morte del dott. Borsellino" per avere dato un contributo alla strage (vedi, *supra*, pag. 83).

Il contributo di Vitale Salvatore gli fu confermato dal fratello di costui che, in una battuta di caccia, gli confidò che Salvatore - il quale aveva un appartamento nello stesso stabile di via D'Amelio in cui abitava la sorella del dott. P. Borsellino - non aveva dormito a casa, sapendo della strage.

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di avere conosciuto Scotto Gaetano e Scotto Pietro; quest'ultimo gli confidò di avere intercettato abusivamente "telefonate di donna" (vedi, *supra*, pag. 81 - 84).

L'organico inserimento in "Cosa Nostra" - anche senza la rituale affiliazione - legittima Grigoli Salvatore a conoscere le vicende da lui narrate o di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del sodalizio mafioso.

La necessaria frequentazione con Nino Mangano, che divenne il "capomandamento" di Brancaccio dopo l'arresto di Graviano Giuseppe, giustifica ampiamente le confidenze ricevute sul contributo che sarebbe stato fornito da Vitale Salvatore all'esecuzione della strage di via D'Amelio.

Il Grigoli, che si è autoaccusato di oltre trenta omicidi, non avrebbe, inoltre, avuto alcuna ragione di fornire notizie false sui fratelli Scotto per correre il pericolo di perdere i benefici premiali concessi per l'ampia collaborazione data nella ricostruzione dei numerosi episodi delittuosi cui egli aveva partecipato.

Contribuiscono a rafforzare la sua credibilità soggettiva la confessione di numerosi omicidi e i motivi addotti a fondamento della sua scelta di collaborare, costituiti dall'avere preso coscienza del divario tra i valori enunciatigli e il reale comportamento degli "uomini d'onore" (e, in particolare del "capomandamento" Spatuzza che non si curava - come avrebbe dovuto in base alle regole di "Cosa Nostra"- della situazione dei

FC

carcerati e delle loro famiglie) poiché dimostrano il suo progressivo allontanamento da "Cosa Nostra".

21.6 La Barbera Gioacchino è stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Altofonte, compresa nel mandamento di San Giuseppe Jato; fu "accantonato" dal 1988 - anno in cui rivestiva la carica di "reggente" della "famiglia" - sino al 1992, quando riprese la sua attività in "Cosa Nostra", grazie a Leoluca Bagarella.

Egli, come si vedrà nel capitolo relativo alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, è stato da quest'ultimo incluso tra i partecipanti alla riunione che si sarebbe tenuta nella villa di Calascibetta Giuseppe.

Il collaboratore ha negato recisamente tale circostanza anche in sede di confronto con Scarantino Vincenzo.

Le dichiarazioni del La Barbera incidono sull'attendibilità estrinseca (quanto meno nella parte che direttamente lo riguarda) della chiamata in correità dello Scarantino, della quale si tratterà nei capitoli successivi.

In questa sede - in cui viene valutata la credibilità soggettiva del La Barbera - va, soltanto, rilevato che la sua estraneità alla strage (e quella di Gioè e del Di Matteo) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia (Camarda Michelangelo, Di Carlo Francesco e Di Matteo Mario Santo).

Si deve, poi, osservare - relativamente alle altre dichiarazioni rese dal La Barbera - che il suo organico inserimento in "Cosa Nostra" lo legittima a conoscere le vicende da lui narrate o di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del sodalizio mafioso.

La necessaria frequentazione con Leoluca Bagarella, Antonino Gioè, Di Matteo Mario Santo e Giovanni Brusca, (quest'ultimo "capomandamento" di San Giuseppe Jato), giustifica il ruolo di accompagnatore del Gioè da lui svolto e la confidenza ricevuta da Brusca Giovanni, a Castellammare del Golfo, il giorno della strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 85).

Anche per questo collaboratore si deve, inoltre, osservare - sotto il profilo del disinteresse - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone

FC

chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Si deve, infine, rilevare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo egli dichiarato di non avere conosciuto Scarantino Vincenzo - se non in occasione del confronto - e di avere conosciuto Profeta Salvatore perché, dopo la strage di Capaci, si trovò ad accompagnare, più volte, il Gioè nel negozio di manufatti in gesso di Totò Profeta, alla Guadagna; il Gioè faceva delle "ambasciate" orali o consegnava dei "bigliettini" di Brusca per Pietro Aglieri, senza, tuttavia, riferire fatti specifici sulla strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 86).

21.7 Camarda Michelangelo non è stato mai ritualmente affiliato ma è stato "vicino" a Brusca Giovanni, Gioè Antonino, Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino.

Estremamente scarne sono state le sue dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio: egli, peraltro, ha precisato che le sue conoscenze derivavano da alcune confidenze che gli erano state fatte dal Di Matteo o dal La Barbera.

Sprezzante il giudizio che i due - accusati di avere partecipato alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe - avrebbero dato su Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 89).

Le conoscenze del Camarda sono limitate alle seguenti circostanze:

1) la strage è stata fatta dai "palermitani" e, forse, ne erano a conoscenza Gioè e Brusca (secondo quanto a lui venne riferito dal La Barbera o dal Di Matteo).

2) Il dott. G. Falcone e il dott. P. Borsellino furono eliminati "per le indagini che avevano in corso".

Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del collaboratore che ha riferito ciò che gli veniva confidato dal Di Matteo e dal La Barbera cui era "vicino".

21.8 Di Carlo Francesco ha rivestito, nell'ambito di "Cosa Nostra" le cariche di "consigliere", "sottocapo" e "rappresentante" della "famiglia" di Altofonte; arrestato in Inghilterra nel 1985 per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, egli continuò a mantenere i contatti con esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" e, in particolare, con il cugino Gioè Antonino.

FC

Le cariche da lui rivestite in seno a "Cosa Nostra" e i contatti mantenuti con esponenti di rilievo della "famiglia" di Altofonte giustificano ampiamente le confidenze ricevute, in particolare, dal cugino Gioè Antonino.

Questi gli riferì - in relazione alla strage di via D'Amelio - che "avevano u sette i mazzi incasciato" (espressione del dialetto locale che significa avere le spalle coperte), che alla strage non avevano partecipato né il Gioè né i suoi "soldati", essendo stata opera del "vicinanzu o persone vicine" e, cioè, dei corleonesi e dei mandamenti più vicini: quelli di Santa Maria di Gesù, di Villagrazia, di San Lorenzo e di Resuttana.

Anche per Di Carlo Francesco va rilevato che non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del collaboratore che ha riferito ciò che gli venne confidato dal cugino con il quale è rimasto in contatto anche durante il periodo di detenzione nelle carceri inglesi dalle quali aveva la possibilità di telefonare e di ricevere telefonate anche dall'estero.

21.9 Cancemi Salvatore ("reggente del mandamento" di Porta Nuova) ha fornito un contributo rilevante alla ricostruzione di alcune fasi del momento esecutivo della strage e di quello immediatamente successivo ("pattugliamento" e "brindisi" dal cugino Priolo Vito per festeggiare "il buon esito" dell'operazione).

Significativo è, anche, il suo contributo nell'indicazione delle persone che parteciparono alla esecuzione dell'episodio delittuoso, oggetto di questo giudizio (vedi, *supra*, pag. 99 - 102).

Scarne, invece e probabilmente riduttive, sono state le dichiarazioni sul momento deliberativo della strage (vedi, *supra*, pag. 97 - 98 sul colloquio tra Riina Salvatore e Ganci Raffaele).

Egli ha, inoltre, illustrato la composizione dei "mandamenti", indicandone i "capi" e i sostituti" (vedi, supra, pag. 96 - 97).

Il Cancemi ha, ancora, descritto la composizione della "Commissione Provinciale" di "Cosa Nostra" (cui egli partecipava), ne ha spiegato le regole di funzionamento (illustrando anche le modalità delle riunioni che si tenevano ormai "a gruppetti") ed ha delineato la competenza che quest'organo aveva nella deliberazione degli omicidi "eccellenti" e nelle questioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e gli affari più importanti, indicando anche i luoghi in cui avvenivano le riunioni (le case di Priolo

FC -

Vito e di Guddo Girolamo); egli ha, inoltre, fornito una descrizione puntuale delle riunioni organizzate per attuare la "fase operativa" dei singoli delitti già deliberati, cui aveva partecipato lo stesso Salvatore Riina (vedi, *supra*, pag. 95, 97 e 103 - 104).

La sua credibilità soggettiva è, inoltre, provata dal confessato coinvolgimento nella strage, dal ruolo di assoluto rilievo rivestito in seno all'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra" e nel "mandamento" di Porta Nuova e dalla stretta collaborazione con Riina Salvatore e Ganci Raffaele (questi era il "capomandamento" della Noce).

Tali circostanze lo legittimano a conoscere compiutamente le vicende da lui narrate che ha vissuto personalmente o ha appreso, in tale sua qualità, da esponenti dello stesso sodalizio mafioso.

Si deve, inoltre, sottolineare che egli ha confessato di avere partecipato a gravissimi delitti (stragi di Capaci e di via D'Amelio, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti ed altri delitti) e l'ampia collaborazione data nella ricostruzione degli episodi delittuosi e nell'indicazione del deposito in Svizzera di una consistente somma di danaro, pari a sei o sette miliardi di lire (provento del traffico di sostanze stupefacenti), di beni immobili e di quote societarie, rende le sue dichiarazioni ancor più affidabili (vedi, *supra*, pag. 94).

Il confessato personale coinvolgimento in gravi reati costituisce, infatti, un ulteriore elemento per affermare l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia.

La giurisprudenza più recente, come si è ripetutamente osservato, ha abbandonato quell'indirizzo fondato sulla ricerca di un reale pentimento di natura etica per l'accertamento dell'attendibilità intrinseca; non appare, tuttavia, superfluo osservare che i motivi addotti dal Cancemi in ordine alla decisione di collaborare con la giustizia e, in particolare, il progressivo allontanamento dai valori di "Cosa Nostra", (vedi, *supra*, pag. 49 - 51) non possono che essere positivamente apprezzati, tanto più se si considera che egli volontariamente si presentò ai carabinieri di Palermo quando era in stato di libertà.

Il fatto che sulla sua scelta di collaborare abbia potuto influire il timore di rimanere ucciso non incide negativamente sulla sua credibilità soggettiva, non ponendosi in contrasto con la spontaneità e la volontà di abbandonare il mondo di "Cosa Nostra".

FC

Anche la personalità del chiamante (in genere autore di gravi reati) non vale a escluderne l'attendibilità intrinseca, poiché, come si è già osservato, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti i collaboratori, tenuta presente dal legislatore.

Né, ad avviso della Corte, può incidere negativamente sulla valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore il fatto che egli abbia ammesso la sua responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio dopo avere negato - anche in sede di confronto con Scarantino Vincenzo - qualsiasi sua partecipazione, considerato che - una volta presa la decisione di far luce sull'episodio delittuoso - egli ha fornito indicazioni sui complici e su alcune fasi della esecuzione della strage che hanno trovato riscontro nelle reciproche dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista e di altri collaboratori di giustizia.

Le scarne dichiarazioni sul momento deliberativo della strage (peraltro contrastanti con la chiamata in correità di Brusca Giovanni che lo ha incluso tra i partecipanti alla "miniriunione" del Marzo 1992, assieme a Riina Salvatore, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e allo stesso Brusca: vedi, *supra*. pag. 150) non incidono negativamente sull'attendibilità delle dichiarazioni rese sulla fase esecutiva della strage poiché - per il principio della valutazione frazionata della chiamata in correità e della scindibilità delle dichiarazioni - non può l'eventuale reticenza o inattendibilità su una parte del discorso narrativo trasferirsi meccanicamente sulle altre parti del racconto che abbiano avuto un riscontro positivo.

Anche sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) va rilevato che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Si deve, infine, rilevare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo il Cancemi dichiarato di non conoscere Orofino Giuseppe e Scotto Pietro e di avere conosciuto Scarantino Vincenzo, soltanto in sede di confronto e non essendo emersa alcuna ragione di astio nei confronti di Profeta Salvatore, da lui conosciuto all'infermeria del carcere "Ucciardone" di Palermo alla fine degli anni '70 e indicato come "uomo d'onore" tra i più importanti della Guadagna" (vedi, *supra*, pag. 93, 103 e 105).

FC

21.10 Drago Giovanni ("uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio) è stato componente del gruppo di fuoco diretto da Lucchese Giuseppe e formato, tra gli altri, da Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Renzino Tinnirello e Tagliavia Francesco (questi ultimi due, dopo la morte di Mario Prestifilippo, furono nominati "reggenti" della "famiglia" di Corso dei Mille).

Il collaboratore era detenuto al momento della strage sulla quale ha potuto fornire scarne notizie (vedi, *supra*, pag. 107).

Più dettagliate sono state le dichiarazioni sulla riunione del 1989 alla quale egli partecipò pur essendo un semplice "uomo d'onore", avendo avuto affidato l'incarico di trasmettere in carcere ai cugini Antonino e Giuseppe Marchese l'ordine di eliminare Puccio Vincenzo.

La qualità di "uomo d'onore" del collaboratore e il ruolo di componente il gruppo di fuoco da lui svolto all'interno del sodalizio mafioso lo legittimano a conoscere affiliati di altre "famiglie" e "mandamenti"; tale conoscenza trova ulteriore giustificazione nella funzione specifica svolta dal collaboratore che fissava gli "appuntamenti" tra Graviano Giuseppe e Aglieri Pietro e accompagnava il primo alle riunioni che quegli aveva con lo stesso Aglieri e con Carlo Greco.

Egli ha, così, potuto conoscere Aglieri Pietro come "capomandamento" di Santa Maria di Gesù (con lui, peraltro, aveva commesso gli omicidi di Fricano Francesco e Lombardo Giuseppe) e Carlo Greco, come coadiutore dello Aglieri perché a lui si rivolgevano in assenza dell'altro (vedi, *supra*, pag. 107).

Le dichiarazioni di Drago Giovani appaiono precise e coerenti con il ruolo da lui esercitato e con le funzioni svolte.

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che non sono emersi elementi di astio o di rancore nei confronti di Profeta Giuseppe, da lui conosciuto come "uomo d'onore", e incontrato nelle occasioni in cui si trovò ad accompagnare Graviano Giuseppe a riunioni che questi aveva con Pietro Aglieri, con Carlo Greco e con altri "uomini d'onore".

21.11 Onorato Francesco era " reggente" della "famiglia" di Partanna-Mondello, compresa - dal 1982 - nel mandamento di San Lorenzo; anche nei suoi confronti deve essere espresso un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva.

FC

Egli non ha indicato fatti specifici riguardanti la strage di via D'Amelio e la sua conoscenza è limitata a quanto gli riferì Biondino Salvatore nel 1992.
Questi, dopo avergli dato l'incarico di eliminare Marcello Lima, figlio di Salvo Lima, gli ordinò di sospendere "il lavoro" perché c'erano "cose più urgenti" e gli disse che dovevano essere uccisi Falcone e Borsellino (vedi, *supra*, pag. 113).
La sua credibilità soggettiva è, inoltre, provata dal confessato coinvolgimento nel progetto di uccidere il dott. Arnaldo La Barbera, dall'ammissione di avere partecipato a numerosi omicidi e, in particolare, di essere stato l'esecutore materiale all'omicidio di Salvo Lima (delitto in ordine al quale era stato accusato da Mutolo come mandante ma per il quale era stato scarcerato con provvedimento della Cassazione) e dal ruolo rivestito in seno all'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra" e, in particolare, nella "famiglia" di Partanna-Mondello che gli ha consentito di conoscere "uomini d'onore" o persone "vicine" al sodalizio mafioso (vedi, *supra*, pag. 112).
Tali circostanze, per un verso lo legittimano a conoscere compiutamente le vicende da lui narrate che ha vissuto personalmente o ha appreso, in tale sua qualità, da affiliati alla stesso sodalizio mafioso; sotto altro profilo, il confessato personale coinvolgimento in gravi reati costituisce un ulteriore elemento per affermare l'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia.
Non appare, inoltre, superfluo osservare che i motivi addotti da Onorato Francesco sulla sua decisione di collaborare con la giustizia e, in particolare, il desiderio di evitare la probabile futura affiliazione del figlio in "Cosa Nostra", vanno valutati positivamente (vedi, *supra*, pag. 112).
Precise e compatibili con la carica da lui rivestita appaiono le dichiarazioni rese su Scotto Gaetano (da lui conosciuto come "sottocapo" dell'Arenella e con il quale avrebbe dovuto commettere l'omicidio di Corona Matteo) e sull'odierno imputato Pietro Scotto, implicato assieme al fratello nel traffico di sostanze stupefacenti e in grado di eseguire intercettazioni abusive.
Anche sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) va rilevato che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Si deve, infine, rilevare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, non avendo Onorato Francesco reso dichiarazioni su Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore e Orofino Giuseppe e non essendo emersi motivi di astio o di rancore nei confronti di Scotto Pietro.

21.12 Lo Forte Vito non è stato mai ritualmente affiliato come "uomo d'onore" ma è stato "vicinissimo a molti uomini d'onore", di cui riscuoteva la fiducia:
Egli, in particolare, è stato "vicino" ai Galatolo, ai Fidanzati per i quali riscuoteva il corrispettivo della vendita di sostanze stupefacenti, a Scotto Gaetano che lo introdusse nel "calcio scommesse" e che - secondo quanto gli riferirono i Galatolo - era stato eletto "capofamiglia" dell'Arenella e con il quale trafficava in sostanze stupefacenti.
Le dichiarazioni rese su Scotto Pietro in ordine al traffico di stupefacenti e all'abilità nelle intercettazioni abusive sono puntuali e compatibili con il profilo criminale del collaboratore di giustizia e con la frequentazione che aveva con l'imputato con il quale trafficava sostanze stupefacenti.
Né possono incidere negativamente le accuse rivolte, in particolare, contro Scotto Gaetano per le continue minacce ricevute da Lo Forte Vito, ove si consideri che le minacce sono state rivolte dopo le dichiarazioni rese dal collaboratore sui fratelli Scotto e sono, dunque, la conseguenza e non la causa della sua chiamata in reità nei confronti degli Scotto.
Va, dunque, valutata positivamente l'attendibilità intrinseca di Lo Forte Vito.

21.13 Di Filippo Emanuele, pur non essendo stato ritualmente affiliato, ha fatto parte della "famiglia" di Ciaculli, compresa nel "mandamento" di Brancaccio; egli, sino al 1985, ~~ha fatto~~ componeva un gruppo di fuoco e riscuoteva il "pizzo" alle dirette dipendenze, prima, di Marchese Giuseppe e, poi, di Lucchese Giuseppe.
Il suocero è Spadaro Tommaso, esponente di spicco del "mandamento" di Porta Nuova; Marchese Antonino è suo cognato e Di Filippo Pasquale è suo fratello.
L'affinità con Marchese Antonino gli consentì di mantenere i rapporti con il cognato - detenuto in carcere - e Graviano Filippo, sino a quando il Marchese fu trasferito al carcere dell'Asinara (vedi, *supra*, pag. 123).

FC

Scarne sono le dichiarazioni rese da Di Filippo Emanuele sulla strage di via D'Amelio, essendo limitate a una battuta di Filippo Graviano il lunedì successivo alla strage e alla preoccupazione che Sacco Antonino, con il quale era detenuto a Benevento, gli manifestò in seguito alla notizia di segni di squilibrio di Vitale Salvatore.

Il Sacco, in particolare, gli disse: "Speriamo che non parla, perché solo questo rovina a tutti" e non aggiunse altro se non che il Vitale aveva un appartamento nello stesso stabile di via D'Amelio, in cui abitava la sorella del dott. P. Borsellino.

Non vi sono elementi che portino a dubitare dell'attendibilità intrinseca di questo collaboratore di giustizia (che ha confessato i delitti da lui commessi ed ha contribuito alla cattura di Leoluca Bagarella), anche in considerazione dei motivi da lui addotti a sostegno della sua scelta di collaborare con la giustizia, costituiti dal progressivo allontanamento dai valori di "Cosa Nostra"

21.14 Di Filippo Pasquale ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel Giugno del 1995 dopo avere saputo che il fratello Emanuele aveva, a sua volta, scelto la via della collaborazione con lo Stato.

Egli contribuì, così, all'arresto di Leoluca Bagarella, del suo autista Calvaruso e di Mangano Antonino "capo della famiglia".

Il collaboratore ha fatto parte del gruppo di fuoco diretto dal Mangano e di quello formato dallo stesso Bagarella; nel corso della collaborazione egli ha confessato gli omicidi da lui commessi.

Vicino a "Cosa Nostra" dal 1982 (accompagnava il suocero a "riunioni mafiose") è entrato nell'organizzazione mafiosa nel 1994, senza essere ritualmente affiliato.

L'attendibilità intrinseca è dimostrata dalla precisione del racconto e dalla compatibilità delle sue dichiarazioni con il suo ruolo di componente del gruppo di fuoco.

Ciò spiega la confidenza a lui fatta da Bagarella Leoluca sul coinvolgimento nella strage di via D'Amelio di Pietro Aglieri.

Il Di Filippo, infatti, si era rivolto al Bagarella per avere il permesso di eliminare Aglieri Pietro; alla sua richiesta il Bagarella rispose che Aglieri Pietro non poteva essere eliminato per il contributo dato nella strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 129).

Anche le notizie (e il modo di apprendimento delle notizie stesse) su Profeta Salvatore (che egli già sapeva essere "una persona importante della famiglia della Guadagna") e

FC

sui fratelli Gaetano e Pietro Scotto appaiono puntuali e coerenti con il ruolo svolto da Di Filippo Pasquale che ricevette la confidenza da altri componenti il suo stesso gruppo di fuoco.

Va, infine rilevato - sotto il profilo del disinteresse - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

21.15 Calvaruso Antonio non è stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore" ma è entrato a far parte di "Cosa Nostra" nel 1993, dopo avere conosciuto Leoluca Bagarella che assistette nella latitanza, facendogli da vivandiere e da autista ed accompagnandolo negli appuntamenti che il Bagarella aveva con altri esponenti di "Cosa Nostra".

L'inserimento in "Cosa Nostra" lo legittimano a conoscere le vicende da lui narrate che ha vissuto personalmente o di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del sodalizio mafioso.

La necessaria frequentazione e i rapporti con Bagarella Leoluca del quale era divenuto l'uomo di fiducia (era il solo, oltre a Cannella Tullio, a conoscere il luogo dove si nascondeva il Bagarella), giustifica ampiamente le confidenze ricevute.

Calvaruso Antonio ha, poi, confessato di avere partecipato a numerosi delitti per i quali non era stato sottoposto ad indagini e l'ampia collaborazione data nella ricostruzione dei delitti da lui commessi, nell'indicazione dei complici, nella individuazione dei luoghi dove erano nascosti il Bagarella e Brusca Giovanni e dei beni di costoro rende ancor più affidabili le sue dichiarazioni.

Nel ribadire che la giurisprudenza più recente ha abbandonato i criteri fondati sull'accertamento di un effettivo "pentimento" di natura etica, non appare superfluo sottolineare che i motivi addotti dal collaboratore a sostegno della sua scelta di collaborare con la giustizia, costituiti dal desiderio di dare un diverso avvenire ai figli, vanno positivamente valutati.

Va, comunque, rilevato che il collaboratore sulla strage di via D'Amelio non ha reso dichiarazioni, essendosi limitato a riportare un giudizio negativo di Bagarella Leoluca su Scarantino Vincenzo.

FC

Anche per questo collaboratore si deve, inoltre, osservare - sotto il profilo del disinteresse - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti dei fratelli Scotto, che il collaboratore ha indicato "vicini ad Aglieri" senza aggiungere altro.

21.16 Galliano Antonino ("uomo d'onore" della famiglia" della Noce) ha dimostrato di essere a conoscenza di fatti specifici riguardanti la fase esecutiva della strage di via D'Amelio e, in particolare, del "pattugliamento" cui parteciparono i cugini Stefano e Mimmo Ganci, i quali gli confidarono molti particolari su quanto era avvenuto quella domenica e sulle altre persone che avevano preso parte alla stessa fase della strage.
Egli ha, infatti, dichiarato che i suoi congiunti la domenica della strage seguirono l'autovettura del dott. P. Borsellino sino all'incrocio tra via F. Cordova e via Marchese di Villabianca.
Al "pattugliamento" era stato chiamato da Ganci Raffaele lo stesso Galliano il quale, adducendo impegni di lavoro, ottenne la sostituzione da parte del cugino Stefano Ganci (vedi, *supra*, pag. 143 - 148).
Galliano Antonino ha, inoltre, confermato l'esistenza del progetto di uccidere il dott. P. Borsellino quando il magistrato era ancora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ammettendo la sua partecipazione al "pedinamento" e fornendo un racconto coincidente nel nucleo essenziale e in particolari significativi con quello di Anzelmo Francesco Paolo e degli altri collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sullo stesso episodio (vedi, *supra*, pag. 142 - 143).
Il Galliano ha illustrato la composizione del "mandamento" della Noce ed ha delineato la contrapposizione - all'interno di quel "mandamento" - tra due gruppi; ha, inoltre (in maniera conforme con quanto riferito da altri collaboratori di giustizia), delineato la competenza della "commissione provinciale" nella deliberazione degli omicidi "eccellenti".
Il collaboratore ha, ancora, descritto la figura di "uomo d'onore riservato" (tale era lo stesso Galliano Antonino) ed ha confermato che nell'esecuzione dei delitti ci si poteva avvalere - per avere un appoggio logistico - di persone di fiducia che non erano "uomini d'onore" (egli ha fatto l'esempio dell'omicidio di Anzelmo Salvatore e di un altro omicidio cui lui stesso fornì un contributo prima di essere ritualmente affiliato).

Galliano Antonino ha confessato di avere partecipato a gravissimi delitti per i quali non era stato sottoposto ad indagini (omicidio Anzelmo Salvatore, omicidio Insalaco ed altri delitti), ha ammesso la sua partecipazione alla strage di Capaci, con il compito di seguire i movimenti dell'autovettura del dott. G. Falcone ed ha confessato di avere partecipato al "pedinamento" del prof. Galasso e del prof. Dimiceli contro i quali si preparava un attentato; la collaborazione data nella ricostruzione degli episodi delittuosi, nell'indicazione dei complici, nell'individuazione dei beni illeciti, appartenenti a lui e ad altri esponenti di "Cosa Nostra", rende ancor più affidabili le sue dichiarazioni.

Anche sotto il profilo della ricchezza dei particolari della narrazione e della coerenza dell'intero racconto le sue dichiarazioni appaiono attendibili.

Particolarmente degni di positivo apprezzamento sono la sua scelta di collaborare con la giustizia - sicuramente difficile per la necessità di accusare anche i congiunti - e i motivi addotti che hanno sorretto la sua scelta, costituiti dalla sostanziale estraneità ai valori di "Cosa Nostra" che erano patrimonio dell'ambiente familiare, tanto che egli conosceva da tempo Riina Salvatore perché costui teneva le riunioni in casa della nonna (vedi, *supra*, pag. 137 - 138).

Anche per Galliano Antonino si deve, infine, osservare - sotto il profilo del disinteresse - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di parentela, di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

Nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo il collaboratore dichiarato di non conoscerli (vedi, *supra*, pag. 149).

21.17 Brusca Giovanni è stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore" della "famiglia" di San Giuseppe Jato e dal 1989 è stato reggente del "mandamento".

Esponente, al massimo livello, di "Cosa Nostra", vicinissimo a Salvatore Riina (che è il suo padrino) è coinvolto in numerosi e gravissimi fatti delittuosi (strage di via Pipitone Federico, omicidi del capitano dei carabinieri Basile e del colonnello Russo, strage di Capaci e numerosi altri omicidi).

FC

Egli ha, inoltre, ammesso di avere partecipato alla deliberazione anche della strage di via D'Amelio, nella "miniriunione" del Marzo 1992, quando fu "fatto un progetto di massima per fare la guerra allo Stato" vedi, *supra*, pag. 151).

Le sue dichiarazioni, sul punto, devono, quindi, ritenersi pienamente attendibili, anche se va sottolineato, ancora una volta, come tutti i collaboratori di giustizia - esaminati in questo processo o dei quali sono stati acquisiti i verbali - abbiano reso dichiarazioni riduttive sul momento deliberativo della strage.

Frutto, invece, di una mera deduzione del collaboratore deve ritenersi l'asserita estraneità di Pietro Aglieri alla strage di via D'Amelio, tanto più se si considera che il collaboratore non ha saputo collocare con precisione se Riina Salvatore stesse facendo riferimento alla strage di Capaci o a quella di via D'Amelio e che lo stesso Brusca ha dichiarato di essere completamente estraneo alla fase organizzativa ed esecutiva dell'episodio delittuoso, oggetto di questo processo (vedi, *supra*, pag. 157 - 158).

Del pari attendibile deve essere ritenuto il collaboratore allorché ha escluso la sua presenza (e quella del Di Matteo e del La Barbera) alla riunione che - secondo Scarantino Vincenzo - si è tenuta nella villa di Calascibetta Giuseppe.

Va, dunque, valutata positivamente l'attendibilità intrinseca di Brusca Giovanni che ha confessato numerosi e gravissimi delitti ed ha contribuito alla cattura di Carlo Greco e di Pietro Aglieri e, conseguentemente, va affermata, nei limiti in precedenza indicati, l'attendibilità anche delle dichiarazioni rese in questo processo.

Si deve, infine, rilevare che nei confronti di Scarantino Vincenzo, Orofino Giuseppe e Scotto Pietro nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo egli dichiarato di non conoscerli; nei confronti di Profeta Salvatore - da lui conosciuto come "uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù" che non aveva, tuttavia, commesso "fatti criminosi" - non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore.

21.18 Di Matteo Mario Santo è stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Altofonte, compresa nel "mandamento" di San Giuseppe Jato.

Di Matteo Mario Santo è stato chiamato in correità da Scarantino Vincenzo che lo ha incluso tra i partecipanti della riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe e tra coloro i

FC

quali "imbottirono" la Fiat 126 di esplosivo, attribuendogli, in particolare, il ruolo di "esperto" artificiere.

Il Di Matteo ha negato la sua presenza alla riunione e al caricamento dell'autobomba ed ha escluso di essere un esperto in materia di esplosivi.

Le dichiarazioni, sul punto, devono ritenersi pienamente attendibili anche perché esternamente riscontrate, come si vedrà nel capitolo in cui sarà esaminata la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo.

Scarsamente attendibili appaiono, invece, le dichiarazioni rese dal collaboratore in dibattimento relative alle riunioni che si sarebbero tenute dal conte Naselli, nel periodo compreso tra le due stragi, nelle quali sarebbe stata esecutivamente organizzata la strage di via D'Amelio con l'apporto di Brusca Giovanni.

Il comprensibile rancore di Di Matteo Mario Santo nei confronti del Brusca (responsabile della morte del figlio), emerso sia nel confronto tra i due nel processo c.d., "Borsellino bis" sia in questo grado del giudizio, già inducono a una particolare cautela nella valutazione della credibilità del dichiarante.

A ciò deve essere aggiunto che il collaboratore non ha saputo dare una plausibile giustificazione delle contraddizioni in cui è caduto e che gli sono state contestate.

Non può, dunque, Di Matteo Mario Santo essere ritenuto intrinsecamente attendibile relativamente alla chiamata in correità di Brusca Giovanni e alle dichiarazioni relative alle riunioni che si sarebbero tenute dal conte Naselli nel periodo compreso tra le due stragi.

Si deve, infine, rilevare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, avendo egli dichiarato di non avere conosciuto Scarantino Vincenzo (se non in sede di confronto), Orofino Giuseppe e Scotto Pietro e di avere conosciuto soltanto l'odierno imputato Profeta Salvatore in occasione dell'omicidio di Giovanni Tafuri (che sarebbe stato eseguito materialmente dal Profeta) e di avere successivamente saputo che costui "faceva parte della famiglia della Guadagna".

21.19 Cannella Tullio, che non è stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore", è cresciuto nel quartiere Brancaccio-Ciaculli dove svolse attività politica presso la locale

FC

sezione della Democrazia Cristiana e intrattenne rapporti con esponenti di "Cosa Nostra".

Egli è stato "prestanome" di "uomini d'onore", diede ospitalità a Tagliavia Francesco e Fifetto Cannella e, nel 1993, a Leoluca Bagarella.

Con quest'ultimo instaurò un rapporto di amicizia e, comunque, di assidua frequentazione, avendolo ospitato al villaggio "Euromare".

Tale rapporto giustifica ampiamente le confidenze che il Bagarella gli fece in ordine alla partecipazione alla strage di via D'Amelio di "uomini d'onore" della Guadagna (Franco Urso, Giuseppe La Mattina, Natale Gambino e Pietro Aglieri), di Fifetto Cannella, dei fratelli Graviano e, in posizione di assoluto rilievo, di Cancemi Salvatore che intratteneva rapporti con "pezzi dello Stato" e che il collaboratore ha indicato come l'erede di Pippo Calò nei contatti con uomini delle istituzioni.

Anche il ruolo del collaboratore, imprenditore e "prestanome" in attività economiche di esponenti di "Cosa Nostra", attivista politico e fondatore (con il Bagarella) di un movimento separatista siciliano, spiega le confidenze ricevute da "personaggi" del mondo politico ed economico sulla convergenza di interessi di "Cosa Nostra" e di "potentati economici e sette massoniche" nella strage di via D'Amelio.

Precise, inoltre, sono state le dichiarazioni su singoli fatti (la lite alla Guadagna, il taglio della recinzione nel villaggio "Euromare", le confidenze ricevute da Messina e da Tutino).

Del tutto credibili appaiono, inoltre, i motivi addotti a sostegno della sua scelta di collaborare, costituiti dal timore che - una volta arrestato Leoluca Bagarella che per lui costituiva una "garanzia" - potesse essere eliminato dai Graviano con i quali aveva rapporti difficili.

Va, dunque, valutata positivamente l'attendibilità intrinseca di Cannella Tullio che ha, tuttavia, riferito fatti non percepiti direttamente ma da altri (in particolare dal Bagarella) narratigli; nei limiti in precedenza indicati, va affermata l'attendibilità anche delle dichiarazioni acquisite al processo.

Scarsamente significative sono, tuttavia, le sue dichiarazioni in relazione alla posizione processuale degli odierni imputati sui quali non ha reso dichiarazioni, essendo il suo apporto limitato all'indicazione - per la verità non immediata - della presenza di Scarantino Vincenzo alla lite avvenuta nella piazza della Guadagna.

21.20 La valutazione complessiva sulla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state esaminate in questo capitolo, porta a concludere che le singole dichiarazioni, in relazione al patrimonio cognitivo di ciascuno dei dichiaranti, appaiono del tutto coerenti e aderenti alla struttura dell'associazione criminale "Cosa Nostra", anche con riferimento alla conoscenza di fasi della strage di via D'Amelio.

L'autonomia delle dichiarazioni è dimostrata dalla diversità del bagaglio conoscitivo, anche in relazione al ruolo rivestito da ciascuno dei dichiaranti all'interno dell'organizzazione.

Ciò spiega, ad esempio, la più approfondita conoscenza della riunione deliberativa da parte di Brusca Giovanni che, nella qualità di "capomandamento", vi prendeva parte; la partecipazione al "pattugliamento" spiega, a sua volta, le conoscenze di Ferrante Giovan Battista e di Cancemi Salvatore; il rapporto di parentela o di amicizia e la comune militanza nella stessa "famiglia" giustificano, infine, le confidenze ricevute da Galliano Antonino dai cugini Domenico e Stefano Ganci, da Cannella Tullio da parte di Leoluca Bagarella e da Di Carlo Francesco da parte del cugino Gioè Antonino.

L'originalità delle singole dichiarazioni esclude, poi, la sussistenza di ogni benché minimo elemento che possa far deporre non soltanto per un'improbabile concertazione tra i collaboratori stessi e gli organi inquirenti (non v'è, al riguardo, nessun elemento negli atti processuali) ma anche per una concertazione tra gli stessi collaboratori.

L'eventuale conoscenza di dichiarazioni precedenti da parte di quei soggetti che hanno iniziato la collaborazione in epoca successiva non infirma la loro attendibilità intrinseca, ove si considerino l'originalità delle loro dichiarazioni, la condizione di associati e, per alcuni di loro, il ruolo di vertice o, comunque, di rilievo rivestito all'interno dell'associazione stessa e la partecipazione alla fase deliberativa o a quella organizzativa ed esecutiva della strage di via D'Amelio.

Tutte queste circostanze giustificano ampiamente la conoscenza dei fatti narrati e dagli stessi vissuti personalmente o appresi nell'ambito del sodalizio mafioso e, al tempo stesso, escludono anche l'eventualità di un uso manipolatorio delle dichiarazioni in precedenza rese.

A tali considerazioni occorre aggiungere che gli stessi tempi dell'inizio delle singole collaborazioni escludono una previa concertazione tra i diversi collaboratori; d'altra

FC

parte nessuna prova è stata fornita in ordine a loro contatti in epoca successiva alla collaborazione e precedente le dichiarazioni rese sulla vicenda, oggetto di questo processo.

Nessun serio dubbio, dunque, può porsi sulla spontaneità delle dichiarazioni di ciascun collaboratore e sulla genuinità delle loro chiamate in correità, in considerazione dell'originalità di ogni singolo discorso narrativo.

Anche sotto il profilo del disinteresse - si è già rilevato - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti degli odierni imputati.

Si deve, dunque, concludere che i collaboratori, dei quali sono state riportate le dichiarazioni, sono da ritenere - nei limiti già illustrati - intrinsecamente attendibili.

Peraltro, come subito si vedrà, le loro propalazioni hanno avuto riscontro reciproco (già da solo sufficiente a integrare una prova sicura dei fatti raccontati) ed hanno ottenuto altri riscontri esterni.

Ciò vale, in particolare, per il primo dei collaboratori che ha rilasciato dichiarazioni sulle fasi della strage che vengono esaminate in questo capitolo, considerato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la chiamata in correità successiva alla prima non abbisogna della convalida attraverso altro elemento di riscontro esterno, poiché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcun'altra operazione di comparazione o di verifica.

22. ATTENDIBILITÀ' ESTRINSECA.

L'esame dell'attendibilità estrinseca non può essere estesa a tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ma va limitato a quelle parti del discorso narrativo che cadono su fatti rilevanti ai fini delle decisione.

Riscontri esterni alla chiamata in correità sono costituiti dalle reciproche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno delineato la fase deliberativa e la fase esecutiva - consistita nella prova del telecomando e nel "pattugliamento" - della strage di via D'Amelio.

FG

Si è già rilevato che la chiamata in correità può essere riscontrata da una successiva chiamata in correità.

Le cosiddette dichiarazioni incrociate dei collaboratori di giustizia, essendo ciascuna reciproco riscontro dell'altra, costituiscono prova del fatto da dimostrare.

L'autonomia di ogni singola dichiarazione è già stata valutata positivamente nel precedente paragrafo, nel quale si è evidenziata, tra le altre cose, l'originalità di ciascuna propalazione; anche i tempi diversi della collaborazione depongono per l'autonomia della singola chiamata.

Ciò premesso, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sull'esistenza del progetto di eliminare il dott. P. Borsellino già da quando il magistrato svolgeva le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, sulla deliberazione (nel 1992) e sulle fasi organizzativa ed esecutiva della strage, sulla indicazione dei "mandamenti" che parteciparono alla fase esecutiva e sul movente della uccisione del dott. P. Borsellino (circostanze che, ad avviso della Corte, assumono rilevanza per la valutazione della posizione processuale degli odierni imputati) devono ritenersi positivamente riscontrate.

Soltanto a questi fini, dunque, vengono - *incidenter tantum* - ricostruite le fasi della strage su cui hanno riferito i collaboratori di giustizia dei quali sono state riportate le dichiarazioni in questo capitolo.

1) Deve ritenersi compiutamente dimostrata l'esistenza di un progetto di omicidio ai danni del dott. P. Borsellino risalente al periodo in cui il magistrato rivestiva le funzioni di Procuratore della Repubblica di Marsala.

Univoche, al riguardo, sono state le dichiarazioni di Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, La Marca Francesco e Galliano Antonino.

Il primo ha, infatti, dichiarato - come in precedenza si è visto - di avere effettuato, nel 1988, "sopralluoghi" per studiare i movimenti del dott. Borsellino che non aveva più la vigilanza fissa nella sua abitazione di Palermo.

Il collaboratore ha precisato che il "pedinamento" fu eseguito di domenica e per quattro domeniche consecutive anche perché solo nel giorno festivo essi avevano la disponibilità di un negozio di mobili (in via delle Alpi) da cui il commando sarebbe dovuto partire, una volta segnalata da Ganci Raffaele e da Totò Cancemi ("che

FC

dovevano dare la battuta"), l'uscita del magistrato (il commando era formato dallo stesso Anzelmo e da La Marca Francesco).

Anzelmo Francesco Paolo ha indicato come presenti anche Calogero Ganci, Mimmo Ganci, Cancemi Salvatore e, forse, Nino Galliano ed ha precisato di avere ricevuto l'incarico da Ganci Raffaele, suo "capomandamento", che aveva deciso l'eliminazione del magistrato con la "Commissione" (vedi, *supra*, pag. 65 - 66).

Analoghe sono state le dichiarazioni di Ganci Calogero il quale ha confermato che il servizio di appostamento avvenne nel negozio di via delle Alpi ed ha indicato come complici, tra gli altri, Anzelmo Francesco Paolo, Cancemi Salvatore e Ganci Raffaele, collocando l'episodio nel 1986 o nel 1987 (vedi, *supra*, pag. 75 - 76).

Anche la Marca Francesco ha indicato come base del commando il negozio di via delle Alpi ed ha confermato la presenza di Cancemi Salvatore, Raffaele Ganci, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e di un'altra persona, collocando l'episodio nel 1988 (vedi, *supra*, pag. 80).

Galliano Antonino ha confermato, a sua volta, che il commando si era appostato in un negozio di via delle Alpi e che all'azione avevano partecipato Anzelmo Francesco Paolo, Calogero Ganci, Mimmo Ganci e, forse, il La Marca, collocando l'episodio nel 1989 e precisando di avere ricevuto l'incarico dallo zio Raffaele Ganci, in presenza di Cancemi Salvatore (vedi, *supra*, pag. 142 - 143).

Quest'ultimo, infine, ha ammesso di avere partecipato al "precedente" tentativo del 1988 di uccidere il magistrato (vedi, *supra*, pag. 98).

La diversa indicazione dell'anno non costituisce, ad avviso della Corte, un elemento di riscontro negativo, apparendo tale discrepanza giustificata dal tempo trascorso tra l'epoca del fatto e quella della deposizione.

La convergenza delle dichiarazioni sul nucleo essenziale del racconto e su particolari significativi dimostra, invece, che, già da tempo, era stata decisa l'eliminazione del dott. P. Borsellino perché il magistrato costituiva un nemico di "Cosa Nostra" per il contributo dato all'instaurazione del "maxiprocesso" e perché aveva contrastato le "famiglie" mafiose di "Cosa Nostra" anche della zona del trapanese.

Questo progetto conferma, inoltre, le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia che hanno individuato il movente della strage di via D'Amelio nell'attività di contrasto al sodalizio mafioso, nella "inavvicinabilità" del dott. P. Borsellino e nella vendetta di

FC

"Cosa Nostra" e del suo capo indiscusso che, a ragione, riteneva il magistrato (assieme al dott. G. Falcone) responsabile del "maxiprocesso", e della sentenza della Suprema Corte che il 30.1.1992 aveva rigettato i ricorsi di esponenti di spicco dell'associazione mafiosa, confermando pesanti condanne inflitte dai giudici di merito e, soprattutto, la validità dell'impianto accusatorio del dott. Falcone e del dott. Borsellino.

2) L'esecuzione e l'organizzazione della strage sono state precedute da riunioni deliberative, una delle quali può essere collocata, con certezza, nel periodo compreso tra il Marzo e il Giugno del 1992 e, dunque, in epoca precedente, alla riunione che - secondo le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo - si sarebbe tenuta nella villa di Calascibetta Giuseppe tra il 6 e l'8.7.1992.

Brusca Giovanni ha collocato nel Marzo del 1992 la "miniriunione" nel corso della quale furono individuati alcuni "obiettivi" da colpire e fu definito il "progetto generale" di guerra allo Stato; tra gli obiettivi da colpire, nella complessiva strategia di guerra di "Cosa Nostra", rientrava anche il dott. Paolo Borsellino, considerato acerrimo e irriducibile nemico del sodalizio mafioso (vedi, *supra*, pag. 151, 155 e 160).

La Marca Francesco ha dichiarato che tra il 15 e il 20 Giugno il Cancemi andò a trovarlo - assieme al Tumminia che non ascoltò la conversazione - nel magazzino della Zisa e gli disse: "Ciccio, un altro ne deve saltare in aria" (uno "grosso"); egli osservò: "Un altro? Ora sequestrano anche la carta che c'è a casa. A tutti li rovinano. Ma tu niente puoi fare?". Il Cancemi rispose che decidevano i "capimandamento" e che lui da solo non poteva fare nulla (vedi, *supra*, pag. 80).

Cancemi Salvatore ha, infine, dichiarato che alla fine del mese di Giugno o all'inizio di Luglio (del 1992) vi fu un incontro nella villa di Guddo Girolamo cui presero parte lo stesso Cancemi, Riina Salvatore, Ganci Raffaele e Biondino Salvatore.

Il Riina si appartò con il Ganci e il collaboratore riuscì a percepire la seguente frase rivolta dal Riina al Ganci: "La responsabilità è mia, stai tranquillo che ci penso per tutti io".

Il collaboratore ha precisato che era in preparazione un'altra strage e che dalla frase del Riina riuscì a comprendere che si sarebbe dovuto uccidere il dott. P. Borsellino (vedi, *supra*, pag. 97 - 98).

Si è già osservato che le dichiarazioni di Cancemi Salvatore sulla sua partecipazione alla strage - e, in particolare, alla fase deliberativa - appaiono, almeno, riduttive.

FC

Non si comprende, invero, come egli abbia potuto comprendere dalla frase pronunciata dal Riina e dal commento di Ganci Raffaele ("questo ci vuole rovinare tutti") che vittima della strage sarebbe stato il dott. P. Borsellino.

La stessa giustificazione data dal Cancemi (l'essere stata consumata la strage di Capaci, il fatto che Riina voleva eliminare il dott. P. Borsellino e l'essere il collaboratore organico a "Cosa Nostra" e in grado, dunque, di capire "le situazioni") dimostra tutta la sua fragilità poiché non spiega come egli abbia potuto capire che Riina Salvatore aveva parlato a Ganci Raffaele del dott. P. Borsellino, se lo stesso Cancemi non ne fosse stato già a conoscenza per avere partecipato a una delle riunioni deliberative (vedi, *supra*, pag. 98).

L'incontro con il La Marca dimostra, al contrario, che il Cancemi partecipò alla fase deliberativa della strage di via D'Amelio senza essersi potuto (o voluto) opporre alla decisione degli altri "capimandamento".

Le dichiarazioni di La Marca Francesco costituiscono, quindi, un indubbio riscontro alla precisa chiamata in correità di Brusca Giovanni che ha incluso Cancemi Salvatore tra i partecipanti alla "miniriunione" del Marzo del 1992.

Né va sottovalutato che la riunione "a gruppetti" costituiva ormai la regola che Riina Salvatore - adducendo ragioni di sicurezza - aveva stabilito per le riunioni della "Commissione Provinciale" di "Cosa Nostra".

Deve, dunque, ritenersi dimostrato che la deliberazione della strage di via D'Amelio - adottata in più riunioni di "capimandamento" - risale al periodo compreso tra il Marzo e il Giugno del 1992.

L'esistenza della fase deliberativa dimostra - e ciò rileva ai fini di questo processo - che la riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta, raccontata da Scarantino Vincenzo, non può essere stata né una riunione della "Commissione Provinciale" di "Cosa Nostra" né una riunione puramente deliberativa.

La riunione nella villa Calascibetta ha potuto, semmai, avere avuto carattere organizzativo: ciò può giustificare la presenza di "capimandamento" e di semplici "soldati" di quegli stessi "mandamenti" che avrebbero dovuto svolgere un ruolo esecutivo.

FC

3) La fase della prova del telecomando è dimostrata dalle dichiarazioni rese da Ferrante Giovan Battista e quella del "pattugliamento" dalle dichiarazioni dello stesso Ferrante, di Antonino Galliano e di Cancemi Salvatore.

a) Le dichiarazioni del Ferrante sulla prova del telecomando (che sarà poi utilizzato nella strage) trovano riscontro oggettivo, ad avviso della Corte, nelle ricognizioni di cose (telecomando e zona in cui fu eseguita la prova) effettuate dal collaboratore che di questa fase ha dato una descrizione dettagliata, indicando anche in Biondino Salvatore e nei due cugini Biondo Salvatore ("il lungo" e "il corto") le persone che parteciparono alla prova il sabato della settimana precedente quella della strage.

Salvatore Biondo il "lungo" aveva un appuntamento - l'indomani della prova - con una persona alla quale avrebbe dovuto consegnare il telecomando che fu, poi, installato nell'autobomba o dallo stesso Salvatore Biondo o da una persona da lui incaricata.

Le dichiarazioni del Ferrante escludono che nella strage di via D'Amelio sia stato impiegato il telecomando che il Di Matteo avrebbe consegnato a Gioè Antonino, otto giorno prima della strage e che il Gioè - secondo quanto dichiarato dal Di Matteo - avrebbe consegnato ai Graviano senza sapere a quale uso fosse destinato (vedi, *supra*, pag. 164).

Tali dichiarazioni assumono rilevanza in questo processo poiché confermano che alla fase esecutiva della strage partecipò il "mandamento" di San Lorenzo ma - contrariamente a quanto sostenuto da Scarantino Vincenzo - non vi presero parte uomini del "mandamento" di San Giuseppe Iato e non poterono, dunque, parteciparvi né il Di Matteo né La Barbera Gioacchino, chiamati in correità dallo Scarantino per essere stati entrambi presenti alla riunione che si sarebbe tenuta nella villa di Calascibetta Giuseppe e il primo anche per avere partecipato - come esperto in esplosivi - al "caricamento" dell'autobomba.

b) Il collaboratore non ha escluso che Biondino Salvatore gli abbia detto, quello stesso sabato in cui fu effettuata la prova del telecomando, di non allontanarsi perché "ci sarebbe stato del daffare" ma ha precisato che non era in grado di ricordare se gli furono anche indicati i giorni in cui avrebbe dovuto rimanere disponibile; di rendersi, invece, libero la domenica gli fu detto - sempre da Biondino Salvatore - il venerdì o il sabato (o forse il giovedì) precedenti la strage (vedi, *supra*, pag. 52 - 55 e, per le ricognizioni, pag. 63).

FC

Dalle dichiarazioni rese dal Ferrante - che ha indicato nel venerdì o nel sabato (ma non ha escluso il giovedì) il giorno nel quale il suo "capomandamento" gli aveva detto di rendersi libero la domenica seguente - non è dato desumere, con certezza, il giorno in cui gli fu comunicato che era stata stabilita la domenica per l'esecuzione dell'attentato (tale giorno può, infatti, variare dal giovedì al sabato).

Dalle dichiarazioni di Galliano Antonino risulta, però, con certezza che la data dell'attentato era stata fissata per la domenica già dall'inizio della settimana (vedi, *supra*, pag. 144).

Le dichiarazioni del Ferrante (e, soprattutto, quelle del Galliano) assumono rilevanza ai fini di accertare (come si vedrà nel capitolo relativo all'esame della posizione processuale di Scotto Pietro) la compatibilità di una intercettazione telefonica abusiva nei termini indicati da Scarantino Vincenzo.

c) La descrizione della fase del "pattugliamento" da parte di Ferrante Giovan Battista ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Cancemi Salvatore e in quelle, *de relato*, di Galliano Antonino.

Dal complesso delle dichiarazioni risulta che il "pattugliamento" ebbe inizio prima delle ore 8,00 e si concluse il pomeriggio; il Ferrante, su ordine del Biondino, lo interruppe per due o tre ore e lo riprese nel pomeriggio alle 14,30 o alle 15,00.

A questa fase della strage presero parte lo stesso Ferrante, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore "il corto", (tutti del "mandamento" di San Lorenzo), Cancemi Salvatore, ("mandamento" di Porta Nuova) e Ganci Raffaele ("mandamento" della Noce).

Il messaggio dell'arrivo del dott. Borsellino sul cavalcavia di via Belgio fu inviato dal Ferrante al telefono cellulare intestato a Fifetto Cannella e ciò dimostra il sicuro coinvolgimento del "mandamento" di Brancaccio, i cui uomini dovevano trovarsi necessariamente in via D'Amelio.

Dalle dichiarazioni di Galliano Antonino è emersa anche la partecipazione, oltre alle persone già indicate dal Ferrante, dei cugini Domenico e Stefano Ganci ("mandamento" della Noce) che non interruppero il "pattugliamento" per l'intera giornata, tanto che non andarono neppure a pranzare.

Risulta, poi, che Biondino Salvatore "pedinò" l'autovettura del dott. P. Borsellino sino al villino di Carini (vedi, *supra*, pag. 144 - 147).

Analoghe le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore il quale ha partecipato al "pattugliamento" ed ha indicato la presenza di Raffaele e Domenico Ganci, di Biondino Salvatore, di Biondo Salvatore, di Ferrante Giovan Battista e di Galliano Antonino (vedi, *supra*, pag. 99 - 100).

Non può escludersi che il Cancemi - l'unico a indicare la presenza del Galliano - sia incorso in errore, sostituendo il Galliano al cugino Stefano Ganci, tanto più se si considera che, nell'episodio degli anni precedenti, era stato il Galliano a seguire i movimenti del dott. P. Borsellino.

La descrizione di questa fase della strage è rilevante, ad avviso della Corte, sia ai fini della prova dei "mandamenti" coinvolti nella fase esecutiva della strage sia ai fini di dimostrare la compatibilità con questa attività di una intercettazione telefonica abusiva.

d) Le dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, di Galliano Antonino e di Cancemi Salvatore dimostrano, infatti, che alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio presero parte i "mandamenti" di San Lorenzo, di Porta Nuova e della Noce.

Le dichiarazioni del Ferrante - in ordine all'utenza telefonica cui ha trasmesso il messaggio del passaggio delle autovetture del dottor P. Borsellino - provano anche il pieno coinvolgimento del "mandamento" di Brancaccio, essendo Fifetto Cannella, cui era intestato il telefono cellulare, un appartenente della "famiglia" di Brancaccio (vedi, per tutti, *supra*, pag. 82, dichiarazioni di Grigoli Salvatore).

Le dichiarazioni del Ferrante hanno, inoltre, trovato riscontro reciproco in quelle di Galliano Antonino, secondo cui le persone che erano in via D'Amelio erano di Brancaccio e di Santa Maria di Gesù e che i "mandamenti" di Porta Nuova, della Noce e di San Lorenzo erano stati adoperati come "punto di appoggio".

Il coinvolgimento dei "mandamenti" di Brancaccio e di Santa Maria Di Gesù è stato, ancora, confermato dalle dichiarazioni di Grigoli Salvatore e, soprattutto, di Di Carlo Francesco, Di Filippo Pasquale, Brusca Giovanni e Cannella Tullio.

Il Grigoli ha, infatti riferito di avere saputo da Nino Mangano che Vitale Salvatore, (definito da Cancemi Salvatore un uomo "nelle mani di Biondino e dei Graviano" e da Di Filippo Emanuele una persona di fiducia e a disposizione dei Graviano) era conoscenza di "qualcosa sulla morte del dott. Borsellino" per avere dato un contributo alla strage (vedi, *supra*, pag. 83, dichiarazioni di Grigoli Salvatore; pag. 100 e 102, dichiarazioni di Cancemi Salvatore sul ruolo che avrebbe svolto Vitale Salvatore; pag.

FC

125 - 126, dichiarazioni di Di Filippo Emanuele; pag. 132, dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, secondo cui il Grigoli gli riferì che se Vitale si fosse "pentito" sarebbe arrivata la fine di "Cosa Nostra").

Il Di Carlo ha dichiarato di avere saputo dal cugino Gioè Antonino che la strage era stata opera del "vicinanzu" o "di persone vicine" e, cioè, dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù, di Villagrazia, di San Lorenzo e di Resuttana (vedi, *supra*, pag. 91).

Di Filippo Pasquale ha raccontato che Bagarella Leoluca gli impose di non uccidere Aglieri Pietro per il contributo che costui aveva dato alla strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 129).

Cannella Tullio ha, inoltre, riferito di avere saputo da Bagarella Leoluca che alla strage di via D'Amelio avevano partecipato i fratelli Graviano e il gruppo della Guadagna (Pietro Aglieri, Giuseppe La Mattina, Natale Gambino e Franco Urso) e che un ruolo di assoluto rilievo aveva avuto anche Cancemi Salvatore (vedi, *supra*, pag. 170).

Ferrante Giovan Battista ha, infine, dichiarato che egli, nel carcere dell'Asinara - dove era detenuto nella stessa cella con Graviano Filippo - si era mostrato preoccupato alla notizia dell'arresto di Vitale Salvatore, perché lo conosceva e non ricordava se avesse avuto anche contatti telefonici; il Graviano lo rassicurò, dicendogli che il Vitale "con la strage di via D'Amelio non c'entra assolutamente niente".

Da ciò il Ferrante trasse la convinzione che il Graviano "era a conoscenza almeno di una fase della strage di via D'Amelio" anche se egli non l'aveva visto durante l'opera di pattugliamento.

Il Ferrante ha, inoltre, riferito che il 23.5.1996 - in occasione di un procedimento per una misura di prevenzione e dopo il trasferimento dal carcere di Palermo al Tribunale del capoluogo siciliano, avvenuto assieme a Graviano Filippo e a Graviano Giuseppe - quest'ultimo, nei locali del Tribunale, a proposito della telefonata del 19.7.1992, gli domandò: "Tu non hai telefonato a una donna?", facendogli capire che - se fosse stato interrogato sulla strage - avrebbe dovuto dire di avere telefonato a una donna (vedi, *supra*, pag. 61)

Le dichiarazioni del Ferrante confermano il coinvolgimento del "mandamento" di Brancaccio e, in particolare, dei fratelli Graviano che erano a conoscenza di alcune fasi della strage.

FC

E' già stato rilevato che non possono essere invocate per contrastare le concordi dichiarazioni dei collaboratori, indicate in precedenza, le contrastanti dichiarazioni di Brusca Giovanni che ha negato, sulla base di una risposta datagli da Riina Salvatore, il coinvolgimento di Aglieri Pietro e di Carlo Greco nella strage di via D'Amelio, trattandosi di una mera deduzione del Brusca e non essendovi neppure la certezza che il discorso facesse riferimento alla strage di via D'Amelio e non già a quella di Capaci (vedi, *supra*, pag. 157 - 158).

Va, comunque, rilevato che lo stesso Brusca ha riferito che Biondino Salvatore non poté aiutarlo ad occultare l'autovettura impiegata per l'omicidio Milazzo perché era "sotto lavoro", confermando così il coinvolgimento del "mandamento" di San Lorenzo (vedi, *supra*, pag. 154).

e) Le dichiarazioni di La Barbera Gioacchino e di Brusca Giovanni escludono, inoltre, la partecipazione del "mandamento" di San Giuseppe Jato alla fase esecutiva della strage.

Le dichiarazioni dei due collaboratori hanno trovato, peraltro, conferma in quelle di Camarda Michelangelo e di Di Carlo Francesco.

Il primo ha, infatti, dichiarato di avere saputo dal Di Matteo o dal La Barbera che la strage "era stata fatta dai palermitani" (vedi, *supra*, pag. 89).

Di Carlo Francesco ha indicato nei "mandamenti" vicini gli autori della strage, escludendo, così, il mandamento di San Giuseppe Jato, cui apparteneva lo stesso Di Carlo.

Le dichiarazioni dei collaboratori sui "mandamenti" coinvolti nella fase esecutiva della strage sono rilevanti, ad avviso della Corte, per l'incidenza sulla posizione processuale degli imputati di questo processo e, sotto diverso profilo, assumono significato anche per la valutazione dell'attendibilità di Scarantino Vincenzo che, come si vedrà, ha indicato tra i partecipanti alla riunione che si sarebbe tenuta nella casa di Calascibetta anche Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele.

4) Il movente dell'omicidio è da ascrivere, come già si è accennato, all'attività di contrasto del dott. P. Borsellino (e del dott. G. Falcone) nei confronti di "Cosa Nostra". Non a caso Ganci Calogero ha dichiarato che i due magistrati "erano predestinati" e che Riina Salvatore continuava a ripetere, nelle riunioni tenutesi durante il maxiprocesso:

FC

"Non ci dimentichiamo queste persone per tutto quello che hanno fatto a Cosa Nostra. Finché campiamo queste sono persone da uccidere" (vedi, *supra*, pag. 75).

Anche Di Carlo Francesco ha confermato che la decisione di eliminare i due magistrati risaliva all'epoca dell'istruzione del maxiprocesso e fu differita in attesa della definizione del processo (vedi, *supra*, pag. 91).

Cancemi Salvatore ha dichiarato che, sin dal 1984, Riina Salvatore aveva definito il dott. Falcone e il dott. Borsellino "nemici giurati" suoi e di tutta "Cosa Nostra"; li aveva, anche, definiti "i nemici numero uno, quelli che volevano distruggere Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 95).

Camarda Michelangelo ha riferito, precisando di averlo saputo dal La Barbera, che i due magistrati erano stati uccisi "per le indagini che avevano in corso" (vedi, *supra*, pag. 89).

Anche Onorato Francesco ha confermato che "era risaputo in Cosa Nostra che il dott. Falcone e il dott. Borsellino dovevano essere uccisi" perché i due magistrati - e ciò gli fu detto da Biondino Salvatore - "avevano consumato gli amici nostri che erano in carcere per il fatto del maxiprocesso" (vedi, *supra*, pag. 112 e 113).

Nello stesso senso si muovono le dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, secondo cui le stragi di Capaci e di via D'Amelio furono deliberate ed eseguite perché il dott. Falcone e il dott. Borsellino avevano tracciato la via per distruggere "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 129).

Galliano Antonino, a sua volta, ha riferito che - nel 1989 - il magistrato doveva essere eliminato (secondo quanto aveva percepito da una conversazione tra Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore) per "problemi inerenti alla sua attività molto incalzante nella zona del trapanese contro le famiglie mafiose e quindi era forse un favore che si doveva fare alla famiglie mafiose trapanesi" (vedi, *supra*, pag. 143).

Anche Brusca Giovanni ha confermato che i due magistrati dovevano essere eliminati perché "contrastavano Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 160).

Cannella Tullio ha, infine, dichiarato che la strage di via D'Amelio era stata il prodotto di interessi convergenti di "Cosa Nostra" e "di potentati economici e sette massoniche" (vedi, *supra*, pag. 171).

FC

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerge, dunque, che il movente della strage di via D'Amelio va individuato nell'attività di contrasto, realizzata dal dott. P. Borsellino, contro "Cosa Nostra".

Emerge, inoltre, che l'uccisione del magistrato era inserita - secondo quanto ha dichiarato Brusca Giovanni - in "un progetto generale" teso all'eliminazione di altri uomini delle istituzioni, dopo la decisione della Suprema Corte sul primo maxiprocesso (vedi, *supra*, pag. 151).

Dalle dichiarazioni, infine, di Cannella Tullio e di Cancemi Salvatore risulta che la strage di via D'Amelio fu - per usare l'espressione impiegata dal Cannella - frutto di interessi convergenti di "Cosa Nostra" e "di potentati economici e di sette massoniche".

Non possono, dunque, sorgere dubbi sulla riferibilità al sodalizio mafioso della organizzazione e dell'esecuzione della strage, voluta sia da "Cosa Nostra" - che considerava il dott. P. Borsellino un nemico irriducibile e, per usare l'espressione di Salvatore Riina, il nemico "numero uno" - sia da settori a questa esterni.

L'esistenza di coperture di settori estranei a "Cosa Nostra" è, peraltro, palesemente affermata dal collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco cui il cugino Gioè Antonino poté dire - dopo la strage di via D'Amelio - che erano tranquilli perché avevano le spalle coperte (vedi, *supra*, pag. 91).

Le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia dimostrano, infine, che l'esecuzione materiale della strage fu opera dei "mandamenti palermitani" di "Cosa Nostra" (per usare l'espressione impiegata da Camarda Michelangelo) e, in particolare - per quel che interessa questo processo - anche dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù, di Brancaccio e di Resuttana.

Il risultato probatorio raggiunto rende compatibile la partecipazione di Profeta Salvatore ("uomo d'onore", come si vedrà, della "famiglia" di Santa Maria di Gesù), di Scotto Pietro (legato alla "famiglia" di Resuttana), di Orofino Giuseppe (legato alla "famiglia" di Brancaccio) e di Scarantino Vincenzo alla fase esecutiva della strage, pur non essendo idoneo tale elemento, per sé solo, a dimostrare la responsabilità penale degli odierni imputati.

2.3 La prova della partecipazione alla fase esecutiva della strage da parte di "Cosa Nostra" (e, in particolare, dei "mandamenti" di cui fanno parte o ai quali sono "vicini"

FC

gli odierni imputati) rende del tutto superfluo assumere le prove richieste dal difensore di Profeta Salvatore, tendenti a dimostrare eventuali corresponsabilità nella strage di settori o soggetti esterni a "Cosa Nostra" poiché l'eventuale accertamento positivo non potrebbe essere invocato per escludere la partecipazione di "Cosa Nostra" e dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù e di Brancaccio alla fase esecutiva della strage.

Va, quindi, confermata l'ordinanza di questa Corte con la quale è stata rigettata la richiesta di audizione di Vascelli Gianlorenzo, del dott. Carmineo, di Ulrich Dietz, Volker Dressler, Scotti Vincenzo, Cossiga Francesco, Marcelle Padovani, Sinesio, Amato Giuliano, Mancino Nicola, Priore Rosario, Lauro Ubaldo e il dirigente del Sisde, perché assolutamente ininfluente ai fini della valutazione della posizione processuale degli imputati di questo processo (vedi ordinanza del 26.9.1997, pag. 4 - 5).

CAPITOLO V

1. DICHIARAZIONI RESE DA CANDURA SALVATORE.

Le dichiarazioni rese da Candura Vincenzo sono state riassunte nella sentenza impugnata (vedi, pag. 108 - 120).

Non è, tuttavia, superfluo - per la rilevanza che la sua deposizione ha sulla ricostruzione del furto dell'autovettura, utilizzata come autobomba e per l'incidenza delle sue dichiarazioni sulla individuazione dell'esecutore materiale e del mandante del furto e, dunque, sulla posizione processuale degli odierni imputati - riportare analiticamente le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nell'udienza del 14.12.1994.

Il Candura ha dichiarato di avere vissuto nella zona della Guadagna e di avere conosciuto Scarantino Vincenzo che "spacciava e vendeva sigarette di contrabbando".

Nel tempo nacque un rapporto di amicizia sia con Scarantino Vincenzo sia con il fratello dello Scarantino anche perché, ha affermato il collaboratore: "la mia passione più che altro era fare il fotografo, filmati con videocineprese e cose varie, quando loro avevano di bisogno, di fare delle fotografie, delle cineprese, ovviamente chiamavano sempre a me e con questa cosa è nata... cioè un'amicizia, più diciamo... fiducia, più che altro, così io vedevo tutti loro, i loro malefatti..." (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 3 - 4).

Egli poté così notare che i fratelli Scarantino trafficavano in sostanze stupefacenti, in auto rubate e in contrabbando di sigarette.

Il collaboratore ha dichiarato di avere personalmente rubato autovetture per conto degli Scarantino, portandole nei luoghi che essi gli indicavano.

Egli ha, inoltre, affermato di avere accompagnato gli spacciatori a prendere "delle bustine di eroina" presso un magazzino, il cui proprietario era Tomaselli Salvatore: una persona - ha precisato il Candura - che "lavorava per conto degli Scarantino, come spacciatore".

Il magazzino del Tomaselli, ha testualmente riferito il collaboratore: "è un luogo dove avvenivano tutti gli incontri, dove loro facevano delle festicciole, ché io stesso gli facevo delle fotografie, dei filmini...questo luogo ...è proprio dove sta la casa, diciamo della mamma degli Scarantino, si scende, poi c'è un ponticino, si sale, e di fronte c'è questo magazzino che questa merce ovviamente veniva conservata sul lato sinistro presso una

FC

parete che c'era un blocchetto che si girava e poi dentro c'era tipo una botola, che conservavano tutta questa merce" (bustine di eroina già preparata).

Il magazzino era, in particolare, frequentato da Vincenzo Scarantino, chiamato <'Nzineddu> (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 5 - 6).

Il Candura ha, quindi, dichiarato di avere commesso dei furti di autovetture sia di propria iniziativa sia per conto di Scarantino Vincenzo con il quale era nato un rapporto di fiducia.

A volte i furti venivano eseguiti con copie delle chiavi che lo Scarantino si procurava in un'autorimessa di via Orsa Maggiore.

Lo Scarantino gli dava la copia delle chiavi e gli indicava il numero di targa e l'indirizzo del proprietario; egli, con le chiavi contraffatte, si appropriava del mezzo e glielo portava alla Guadagna.

Scarantino Vincenzo portava, quindi, i mezzi rubati o da Michele Aglieri (titolare di un'officina meccanica che spacciava per gli Scarantino e smontava le autovetture e che si vantava di essere nipote di Pietro Aglieri: cfr., anche, pag. 138 - 140) o dal Paganello che gestiva un'autorimessa, situata in via Orsa Maggiore, presso la quale lo Scarantino si procurava la copia delle chiavi.

Il Candura ha dichiarato di avere rubato per Scarantino Vincenzo e su sua richiesta "una ventina di auto" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 6 - 9).

Egli ha, quindi, riferito che "nei primi di Luglio" (tra il 5 e il 7: cfr. pag. 34), uscendo da casa nel tardo pomeriggio, incontrò Scarantino Vincenzo e Tomaselli Salvatore (cfr., anche, pag. 137, luogo in cui il collaboratore ha confermato che il furto fu consumato nei "primi di Luglio").

Si fermò a salutarli e a parlare con i due e, improvvisamente, Scarantino gli diede l'incarico di procurargli un'autovettura di piccola cilindrata di qualsiasi tipo, anche "scassata, basta che cammina...".

Lo Scarantino gli consegnò uno "spadino" (un "chiavino" che apriva qualsiasi serratura e metteva in moto il mezzo), gli promise la somma di lire 500.000 e gli diede lire 150.000 in banconote (due da lire 50.000 e cinque da lire 10.000: unica somma ricavata dal furto, non avendogli mai dato Scarantino la rimanenza del corrispettivo pattuito: cfr., al riguardo, pag. 34) e una bustina di droga.

Lo Scarantino gli disse che avrebbe potuto rivolgersi ad un tale Franco per far vendere la sostanza stupefacente (egli consegnò, poi, la bustina a tale "Franco" - un ragazzo che

FC

spacciava per Scarantino e del quale fornì i dati identificativi agli organi di polizia e all'autorità giudiziaria - il quale gli promise che l'avrebbe venduta ma non gli fece mai avere il ricavato della vendita: cfr. pag. 34 - 35).

Lo Scarantino diede appuntamento al Candura - per la consegna dell'autovettura - intorno alla mezzanotte "al solito posto dove c'è la femmina", senza fargli il nome della strada.

Egli capì che si trattava di via Ammiraglio Gravina, una traversa di via Roma poiché, più volte, aveva accompagnato lo Scarantino presso l'abitazione di una prostituta della quale il collaboratore non ha potuto dare la descrizione per averla vista una sola volta e di sfuggita.

Lo Scarantino aveva avuto - con questa prostituta - "contatti" ("era la sua donna") che gli avevano causato "grossi problemi" con la moglie la quale aveva manifestato la intenzione di volersi separare (cfr., anche, pag. 78 - 79 del verbale d'udienza citata).

Il Candura ha riferito di essersi molto sorpreso all'indicazione di tale luogo perché, in precedenza, aveva sempre portato le autovetture, rubate su incarico dello Scarantino, alla Guadagna o presso l'officina del Paganello (cfr., anche, pag. 143).

Egli accettò, comunque, l'incarico e fu fissato l'appuntamento in via Ammiraglio Gravina.

Il collaboratore ha così indicato la strada che fece per raggiungere via Ammiraglio Gravina: "ho fatto la via Oreto, poi piazza Giulio Cesare...sono entrato in via Roma, ho camminato un certo tratto con la macchina, e poi c'è dopo il semaforo, traversa, c'è via Ammiraglio Gravina...".

Egli ha precisato che questa via è a destra e dopo la via Cavour, partendo da piazza Giulio Cesare (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 9 - 16 e 77).

Candura Salvatore ha affermato che, allorquando Scarantino Vincenzo gli richiese un'autovettura di piccola cilindrata "pure scassata, importante che cammina", egli pensò subito di andare a prendere quella di Valenti Pietrina che aveva una Fiat 126 "mal ridotta".

Egli ha, inoltre, precisato che rubò quest'autovettura perché, data l'amicizia con lei e con la famiglia con cui trascorreva "la maggior parte delle notti", nel caso in cui i suoi amici o la Valenti si fossero accorti del furto, avrebbe ben potuto dire che stava per riportare indietro l'autovettura che gli serviva per un uso momentaneo (cfr., anche, pag. 74 - 75, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che, se fosse stato scoperto, avrebbe potuto dire

FC

a Valenti Pietrina che l'autovettura gli serviva "per dieci minuti" ed ha affermato che, se fosse stato fermato dalle forze dell'ordine, avrebbe potuto giustificare il possesso del mezzo, adducendo che gli era stato prestato dalla Valenti la quale in lui riponeva "totale fiducia" e avrebbe, quindi, confermato che effettivamente gli aveva dato in prestito l'autovettura).

Egli non era neppure preoccupato di arrecare un danno alla sua amica sia perché l'auto era "malconcia" e la Valenti intendeva cambiarla sia perché, una volta ritrovata la carcassa, avrebbe potuto recuperare, "tramite gli stessi Scarantino", i pezzi mancanti (cfr. verb. ud. citata, pag. 76).

Il Candura ha, quindi, dato la descrizione del furto della Fiat 126 (che sarà utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio).

La sera, a bordo della sua moto si recò nella zona dove abitava la Valenti dopo essere salito da Valenti Roberto (nipote di Valenti Luciano), che abita in via dell'Anitra, dove rimase oltre le ore 22,00 ("alle 22,00 circa e qualche cosa").

Egli, poi, parcheggiò la moto vicino all'abitazione di sua zia che è situata a pochi metri da quella della Valenti e andò a prendere, intorno alle 22,30 - 23,00, la Fiat 126 che era stata lasciata "all'interno del palazzo", laddove c'è l'entrata principale, in un "vicolotto che non spunta" e che era al buio.

Aprì l'autovettura con il "chiavino" che gli aveva consegnato lo Scarantino; mise il cambio in folle e spinse l'auto "un po' indietro"; egli, con lo stesso "chiavino" (o "spadino"), riuscì ad accendere il quadro, anche se incontrò alcune difficoltà perché il bloccasterzo era bloccato; mise, quindi, in moto la Fiat 126, alzando la levetta di accensione e si allontanò dalla zona (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 17 - 19 e 24 - 25).

Il collaboratore ha così descritto, su domanda di un difensore, la messa in marcia della Fiat 126: "Innanzitutto io l'ho messa in folle e l'ho portata indietro la macchina. Poi stentai... perché io di solito quando rubavo una macchina rompevo lo sterzo, i fili, univo i fili e partivo. Siccome essendo che questo era un chiavino particolare, come lui mi aveva detto, che apriva pure, cioè metteva, apriva pure qua, ... le macchine, io stentai a farla partire la macchina, non ha partito subito. Poi comunque dopo prove e controprove riuscii ad accendere il quadro e poi a metterla in moto con la leva, insomma la macchina sembrava un trattore quando camminava, comunque piano piano insomma sono riuscito a camminare poi e portarla al luogo già predisposto" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 129).

Egli procurò l'autovettura la sera dello stesso giorno in cui Scarantino Vincenzo gli diede l'incarico, avendogli - questi - dato l'appuntamento per la mezzanotte.

La Fiat 126 della Valenti, della quale egli si impossessò, era di colore bordeaux (il collaboratore non ha ricordato se il deflettore fosse rotto) e, pur essendo "malconcia" nel senso che aveva bisogno di interventi del meccanico - secondo quanto gli aveva detto la Valenti - "camminava, per camminare camminava" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 17 - 22).

Il Candura giunse sul luogo stabilito, dove già si trovavano Scarantino Vincenzo (che era vicino a un "vespino" bianco) e un'altra persona che egli vide ma non riconobbe subito - anche se gli era una persona che ricordava di avere già visto - perché lo Scarantino gli si fece incontro per proibirgli di incontrare l'uomo che era con lui.

Egli consegnò la Fiat 126 e chiese allo Scarantino di accompagnarlo con "il vespino" ma questi si rifiutò di accompagnarlo e "andò anche su tutte le furie", dicendogli di "arrangiarsi"; il Candura fu, quindi, costretto a raggiungere a piedi il luogo dove aveva parcheggiato la moto.

Lo Scarantino si allontanò con il vespino bianco che il Candura riconobbe come quello appartenente a Tomaselli Salvatore, più volte usato dallo Scarantino che si serviva anche della Fiat 127 dello stesso Tomaselli; questi, peraltro, era ben conosciuto dal collaboratore che gli aveva dato una parte in un film in cui il Tomaselli aveva la stessa vespa.

La persona - che era con lo Scarantino - prese in consegna la Fiat 126, portata dal Candura, e seguì lo Scarantino in direzione di via Messina Marine (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 22 - 24 e 142).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che l'indomani andò a trovare, nella piazza della Guadagna, Scarantino Vincenzo per ottenere il resto del compenso pattuito ma questi gli disse di tornare il giorno successivo e gli raccomandò "di non parlare con nessuno di questa Fiat 126".

Il Candura ritornò l'indomani ma Scarantino Vincenzo rimandò sempre il pagamento e così fece per più giorni, sicché egli comprese che quegli non aveva nessuna intenzione di dargli i soldi e, per non urtare la suscettibilità di Scarantino Vincenzo che "era pure un tipo molto aggressivo nel modo di parlare" ed era violento, vi rinunciò definitivamente (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 25 - 27).

Il collaboratore ha precisato che, nella zona della Guadagna, tutti avevano paura degli Scarantino e, in particolare, di Vincenzo del quale "avevano orrore", anche per la parentela con Peppe Profeta che era "un pezzo grosso" della mafia (tutto ciò gli era stato confidato dallo stesso Scarantino il quale riponeva fiducia in lui anche perché egli lo "copriva" con la moglie e con i fratelli in una relazione extraconiugale).

Lo Scarantino lo invitava, come fotografo, a "mangiate" e "festicciole" che Vincenzo organizzava con persone - anche "pezzi grossi" - da lui non conosciute: cfr. pag. 27 - 29 e 108 - 110, luogo in cui ha ribadito: "E la gente aveva paura di lui, e lo stesso pure io, perché di quello che vedevo, di quello che notavo, le amicizie che aveva, e poi...era assoluto... si sentiva il <padreterno> in quella borgata, non usciva una spilla se non lo sapevano loro, non si faceva una cosa se non lo sapevano loro, chiunque aveva paura...io stavo attento sui punti e le virgole con lui, perché era un tipo... non del tutto normale quando agiva in questo modo" ed ha fatto l'esempio del cognato, Bronzollino Salvatore, massacrato a sangue nel magazzino perché debitore, per una partita di eroina, della somma di lire diecimilioni nei confronti di Scarantino; cfr., anche, pag. 150, luogo in cui ha confermato che il cognato non aveva ammesso di essere rimasto vittima degli Scarantino "per paura").

Il Candura ha, inoltre, riferito di avere ricevuto da Valenti Pietrina la richiesta di recuperarle l'autovettura di cui non aveva ancora denunciato il furto.

Egli, in particolare, andò a trovarla a casa - due giorni dopo il furto - e questa, in presenza di Luciano Valenti e di Roberto Valenti, gli disse: "Sai mi hanno rubato la macchina qua e di là, non so come fare, tu dato che hai delle conoscenze, se tu stesso me la puoi far recuperare perché io ancora non ho neanche fatto la denunzia, anzi ora vado a fare la denunzia".

Il Candura disse, allora, a Valenti Pietrina di non presentare la denuncia ("non fare la denunzia ché la macchina, farò del tutto, te la trovo io, statti tranquilla, anche smontata ma la troviamo" le disse il collaboratore) e le promise che avrebbe ritrovato la sua Fiat 126.

Del ritrovamento il Candura era effettivamente convinto poiché le "carcasse" delle autovetture rubate, una volta smontate le auto, venivano abbandonate in fondo alla via Oreto o in via Messina Marine; egli era, inoltre, sicuro di trovare la carcassa dell'autovettura perché lo stesso Scarantino gli aveva detto che la Fiat 126 serviva ad un suo amico per prelevare dei pezzi.

FC

Il Candura, dopo avere dato assicurazione alla Valenti, si mise alla ricerca del mezzo assieme a Valenti Luciano, con il quale si recò in via Messina Marine, in via Oreto Nuova e sotto il ponte di via Oreto vecchia; la ricerca, tuttavia, non ottenne alcun risultato.

Egli riferì, quindi, a Valenti Pietrina di non avere trovato la Fiat 126 ma la tranquillizzò, assicurandole che avrebbe parlato con qualcuno.

Il Candura avendo, poi, intuito che la donna nutriva dei sospetti nei suoi confronti, confidò a Valenti Roberto (nipote di Pietrina e intimo amico suo) di essere stato lui l'autore del furto affinché il suo amico convincesse la zia che il Candura era estraneo al fatto.

Da Valenti Roberto ricevette l'assicurazione che avrebbe fatto opera di persuasione sulla zia; egli, frattanto, si recò da Scarantino Vincenzo per cercare di recuperare la Fiat 126 ma questi gli fece capire "che non c'erano speranze di trovare la macchina".

Valenti Pietrina, non avendo recuperato il mezzo, ne denunciò il furto (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 30 - 33).

Il Candura si recò, quindi, a Termini Imerese, assieme ai familiari, per andare al mare; ritornato una domenica a Palermo, a casa seguì un servizio televisivo sulla strage di via D'Amelio, nel corso del quale venne data la notizia che l'autovettura usata come autobomba, "non si sapeva se si trattava di una 126, di una 127, di una Fiat Panda o di Marbella, cioè una cosa del genere" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 36 e 144).

Ebbe subito il sospetto che nella strage fosse stata impiegata la Fiat 126, da lui rubata a Valenti Pietrina, sia perché sapeva che i fratelli Scarantino avevano rapporti con "uomini d'onore" (secondo quanto gli aveva raccontato Scarantino Vincenzo che gli avevano indicato esponenti della criminalità organizzata) ed erano implicati in grossi traffici illeciti in materia di armi e di stupefacenti sia perché, contrariamente al solito, Scarantino Vincenzo gli aveva detto di portare la Fiat 126 in un luogo diverso dalla Guadagna e dal magazzino del Paganello (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 36 - 37).

Il Candura ha dichiarato che il giorno successivo andò da Scarantino Vincenzo al quale chiese, a mo' di battuta, se nella strage fosse stata impiegata proprio la Fiat 126 da lui rubata, avendo il notiziario televisivo parlato di una Fiat 126 o di una Marbella.

Lo Scarantino ebbe la reazione di un "pazzo scatenato" e gli disse "sei pazzo...non ti permettere, stai attento a quello che dici, ti raccomando non parlare con nessuno".

FC

"Ora - ha proseguito il collaboratore - il suo modo di fare, il suo modo di agire nei miei confronti come se mi voleva aggredire cioè mi ha fatto, mi ha dato un po' di conferma che questa macchina è stata autorizzata" (da leggere utilizzata) "per questa cosa" (cfr., anche, pag. 99, luogo in cui il collaboratore ha ribadito: "...Io ho detto che lo Scarantino nel modo in cui ha risposto alla mia domanda della 126, mi ha fatto intendere che la macchina era servita per commettere tale crimine, perché mi diceva: <non dirlo a nessuno, ti raccomando>, poi la telefonata a casa: <se dici il fatto della 126 ti ammazziamo>. Cioè tutto mi ha dedotto che allora questa macchina era servita per questo. E la mia preoccupazione non era più della 126, la mia preoccupazione era che mi eliminavano, perché io, avendo saputo che questa macchina, sospettato era servita per questo, questi a me mi ammazzavano, perché conoscendo i fratelli Scarantino, erano capaci di tutto, e loro per potermi eliminare sicuramente, per essere sicuri di me erano pure... ad ammazzarmi. E lo facevano senz'altro").

Il Candura trovò conferma del sospetto che aveva nutrito quando Scarantino, al quale aveva chiesto di dirgli la verità perché così avrebbe "bloccato" la denuncia della proprietaria, andò su tutte le furie, gli raccomandò di stare tranquillo e gli disse: "Non ti preoccupare, tu non parlare a nessuno di questa macchina, lo sappiamo io, tu e Tomaselli".

Egli, anche nei giorni successivi, si recò da Scarantino Vincenzo che continuava ad andare su tutte le furie e a tranquillizzarlo.

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, dopo avere incontrato lo Scarantino, ricevette telefonate mute (ciò gli fu riferito dalla moglie la quale gli disse che avevano bloccato il telefono tre o quattro volte) e una telefonata di minaccia (alla quale rispose lui stesso) in cui gli fu detto "... se parli del fatto della macchina ti ammazziamo...".

Egli ritornò, allora, da Scarantino Vincenzo, accusandolo esplicitamente di avere ordinato le telefonate fatte a casa sua; questi, tuttavia, negò di essere stato l'istigatore e gli disse che si trattava di uno scherzo.

Il Candura ha riferito che il comportamento dello Scarantino e le telefonate ricevute lo impaurirono; cercò, quindi, di convincere la moglie ad andare via da Palermo, adducendo il pretesto che la casa era umida e danneggiava la salute della bambina, sofferente di bronchite, e che egli non voleva più abitare nella zona della Guadagna.

La moglie, alla quale non aveva detto nulla, non condividendo le ragioni da lui addotte, si rifiutò di seguirlo; rimasero, così, a Palermo.

FC

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato di essere stato colto da angoscia, essendo consapevole che gli Scarantino "erano capaci di tutto", tanto da rivolgersi al Tomaselli - al quale disse esclusivamente che a Vincenzo Scarantino aveva lanciato "una battuta" e che Vincenzo aveva tenuto un comportamento strano - perché assicurasse gli Scarantino sulla sua condotta e dicesse loro che lui non avrebbe mai parlato con nessuno.

Il Candura da allora (gli incontri di cui ha parlato avvennero nel mese di Luglio) non andò più dallo Scarantino; nel mese di Agosto si recò al mare con i suoi familiari " (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 36 - 42).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che il 4.9.1992 (periodo in cui non era tranquillo, aveva degli incubi e non riusciva più a "connettere") fu fermato dai carabinieri di Partanna Mondello e - non avendo saputo dare alcuna giustificazione del motivo per il quale si trovava in quel luogo e dati i precedenti penali - fu condotto in caserma perché sospettato di avere partecipato ad una rapina in danno di un autotrasportatore (dalla rapina venne subito scagionato e fu, poi, rilasciato).

Giunto in caserma, fu colto dal desiderio "di parlare", di raccontare tutto sulla Fiat 126 e di chiedere protezione per sé e per la sua famiglia per liberarsi da tutti i suoi incubi; si trattenne, tuttavia, dal parlare ed ebbe una crisi di disperazione", si mise ad urlare e a dire: "non li ho ammazzati io, non li ho ammazzati io", ritenendosi moralmente responsabile della strage di via D'Amelio; non ebbe, tuttavia, il coraggio di dire altro, nonostante i carabinieri gli avessero detto: "ma di che cosa stai parlando? Fatti capire (cfr. verb. ud. citata, pag. 43 - 45 e 96 - 98).

Il Candura fu arrestato, il giorno successivo, dalla Squadra Mobile di Palermo perché accusato del reato di violenza carnale e di rapina in danno di una ragazza, in concorso con Valenti Luciano e con Valenti Roberto (cfr., anche, pag. 95 del verbale d'udienza citata).

Anche in questa circostanza, trovandosi presso gli uffici di polizia, ebbe l'impulso di raccontare ciò che sapeva e sentì un gran "bisogno di parlare con qualcuno"

"Così" - ha proseguito il collaboratore - "iniziai subito ad accennare qualche cosa, soltanto la Fiat 126, ho detto <guardi io ho rubato una 126...>, però non ho più detto altro" (cfr. verb. ud. citata, pag. 45).

Il Candura - che si trovava ristretto nella casa circondariale di Palermo - venne subito trasferito, assieme alla sua famiglia, in una località segreta di Bergamo e, successivamente, in carcere.

FL

A Bergamo fu interrogato da un magistrato della Procura di Caltanissetta al quale riferì, in un primo momento, che era stato Valenti Luciano l'autore del furto della Fiat 126.
Il Candura ha giustificato l'iniziale comportamento e l'ingiusta accusa nei confronti del Valenti con l'intento di proteggere la sua famiglia.
Egli ha, infatti, affermato: "...per il semplice fatto che io abitante nella zona della Guadagna a vicino contatto con la famiglia degli Scarantino, la mia grande paura era che mi trucidavano la famiglia. E per questo avevo dichiarato, cioè tutte le responsabilità gliele avevo attribuite al Valenti Luciano" (cfr. verb. ud. citata, pag. 46 - 47).
Il collaboratore ha, quindi, riferito che riuscì a convincere - dopo un'iniziale resistenza - Valenti Luciano, che con lui era detenuto in una stessa cella del carcere di Bergamo, ad assumersi la paternità del furto, dicendogli che era disperato e che Scarantino avrebbe sterminato i suoi familiari.
Egli, per convincerlo, gli disse inoltre: "Non ti preoccupare, tu dirai queste dichiarazioni, tanto a te e alla tua famiglia non faranno niente, anche perché sanno che voi siete tutti pazzi" (i fratelli della Valenti sono malati di mente); gli assicurò, inoltre, che la autoincolpazione sarebbe stata momentanea perché egli, una volta messe in salvo "tutte le famiglie", avrebbe confessato di essere stato lui l'autore del furto (cfr. verb. ud. citata, pag. 47 - 50, 82 - 83 e 86 - 89, luogo in cui il collaboratore ha affermato, rispondendo alla domanda di un difensore: "le sto dicendo, anche se io rimanevo in carcere, a me la cosa che mi interessava è che la mia famiglia si trovava lontano da Palermo, la portavano lontano da Palermo. Io non ho fatto il collaboratore perché io volevo uscire dal carcere o volevo fare o volevo dire, io ho collaborato con la giustizia perché l'ho ritenuto giusto e opportuno, era una cosa che mi portavo già da tempo" ed ha negato di avere ricevuto promesse di scarcerazione e di ricompense in denaro).
Il Candura illustrò, quindi, a Valenti Luciano l'episodio, fornendogli ogni particolare sull'incontro con Scarantino, sull'incarico da costui datogli, sulle modalità del furto e sul luogo di consegna della Fiat 126; gli diede, anche, la descrizione dell'aspetto fisico di Scarantino Vincenzo - che il Valenti non conosceva - e, per maggiore sicurezza e avendo il Valenti difficoltà di ricordare ciò che gli raccontava, fece scrivere allo stesso Valenti un "promemoria" delle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere ai magistrati; "promemoria" che gli fece rileggere più volte fino a quando il Valenti non le imparò a memoria.

FC

Il Candura, per fare meglio comprendere al Valenti l'ubicazione del posto in cui egli aveva consegnato a Scarantino la Fiat 126 ed il percorso che aveva seguito, fece anche una planimetria ("gli ho fatto uno schizzo, gli ho fatto una planimetria...").

Il collaboratore ha, quindi, riferito di essersi determinato a dire la verità, a "raccontare tutta la verità per come stavano i fatti", perché non gli era sembrato giusto addossare a Valenti Luciano la responsabilità del furto; questi, inoltre, non era in grado di guidare un'autovettura per la sua elevata miopia e non conosceva neppure Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 - 52 e 79).

Il Candura ha dichiarato che, nell'ambito della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, ha confessato tutti i reati che aveva commesso, chiamando in correità i complici che non erano stati individuati ed ha precisato che aveva già deposto in dibattimento all'aula bunker di Palermo in un processo sul riciclaggio di auto rubate (cfr. verb. ud. citata, pag. 52 - 54).

Egli ha precisato, su domanda di un difensore, che in quel dibattimento affermò di non essere stato mai incaricato da Scarantino Rosario e da Scarantino Domenico di rubare autovetture per paura (Scarantino Rosario era in aula) e "per sbrigarsi il più presto possibile" (cfr. verb. ud. citata, pag. 117 - 120 e 145 - 147).

Il Candura - apparso emozionato (il presidente del collegio ha dato atto che "ha le lacrime agli occhi e ha dei momenti di esitazione") - ha riferito che, nella località segreta in cui era protetto assieme alla moglie e ai figli, disponeva di un telefono cellulare che utilizzava, prevalentemente, per mettersi in contatto con il suo avvocato.

Egli, più volte, poté constatare, rientrando in camera, che la moglie telefonava con il cellulare.

Costei, non appena si accorgeva della sua presenza, bloccava subito la linea e al marito, che gli chiedeva con chi avesse parlato a telefono, rispondeva che si trattava della sorella e che quest'ultima le aveva detto che era in contatto con gli Scarantino i quali avevano dato il via libera al loro ritorno alla Guadagna e avevano promesso che non avrebbero fatto alcun male al cognato e, cioè, allo stesso Candura Salvatore (questi episodi si verificarono prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo).

La sorella della moglie si chiama Francesca Bronzollino ed era la convivente di Guaggenti Carmelo, abitante in via Guadagna, n. 73: "proprio a dieci metri dalla famiglia Scarantino" (cfr. verb. ud. citata, pag. 54 - 56).

FC -

Egli ha, ancora, riferito che già gli stessi funzionari addetti alla protezione si erano accorti che sua moglie era in contatto con Palermo ed aveva, persino, svelato alla sorella ed al cognato la località segreta dove vivevano.

Fu, per questo motivo e per ragioni di sicurezza, che venne trasferito, assieme ai familiari, altrove; anche nella nuova sede, tuttavia, la moglie si mise in contatto "con la famiglia, con il cognato" e continuò a fargli pressione affinché egli ritrattasse, tanto da indurlo a telefonare alla cognata Francesca Bronzollino, chiamandola all'utenza di una sua inquilina, per dirle di non mettersi più in contatto con la sorella e di non telefonare più (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 58).

La moglie, tuttavia, continuò a tenere i contatti con la sorella e a fare pressioni su di lui che le rispondeva: "tu non fai niente, lasciami stare perché sono cose che ormai devono stare così... non posso ritrattare perché sono cose vere, io non posso vivere con questo rimorso di coscienza..."

Un giorno la moglie gli disse che, per le festività natalizie, sarebbe andata a Bologna a trovare la sorella Maria Concetta e che avrebbe fatto ritorno dopo qualche giorno.

La moglie si recò a Bologna con i bambini ma, contrariamente a quanto gli aveva promesso, non rincasò dopo le festività di Natale e di Capodanno.

Egli le telefonava ogni giorno per dirle di ritornare, le chiedeva quando sarebbe rientrata e la moglie gli rispondeva "Sai vengo domani, telefono domani", ma non tornava.

La chiamò, allora, per dirle che aspettava lei e i bambini ma la moglie gli rispose: "No, - dice - io non ti voglio più - dice - dimenticati - dice - a me e i figli".

Il Candura ha aggiunto che, nel corso di una di queste telefonate, gli rispose sua figlia Mary la quale gli disse: <<"ciao papà ciao, sai c'è - dice - Carantino" (certamente - ha aggiunto il collaboratore - la bambina, che aveva sette anni al momento della deposizione del Candura, si riferiva allo Scarantino, anche perché Scarantino Rosario fu arrestato a Modena).

Egli al telefono sentì piangere sua figlia - che gli aveva ripetuto che c'era lo Scarantino - perché qualcuno le aveva dato uno schiaffo.

La comunicazione telefonica venne interrotta subito dopo (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 60 e 141).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che - temendo che la moglie potesse svelare ancora una volta ai parenti e agli Scarantino dove si trovava - si mise in contatto con il magistrato.

La moglie non fece più ritorno alla località segreta da Bologna ma scese a Palermo, insieme con la sorella Francesca ed il cognato Guaggenti Carmelo che già si trovavano a Bologna, dove l'aspettavano per riportarsela indietro.

La moglie, assieme ai figli, rimase a vivere a Palermo nella casa del padre e senza alcuna scorta, avendo rifiutato il programma di protezione.

Egli ha precisato di avere continuato a "sentirsi" con la moglie, anche se i rapporti non erano affatto buoni; una volta vi fu anche una lite per telefono e la moglie gli disse di ritrattare e lo apostrofò come "pentito", "infame" e come una persona che "aveva consumato una famiglia" e altre persone.

Egli, volendo scoprire chi fosse l'istigatore della moglie e volesse farlo ritrattare, le disse al telefono, fingendo, che intendeva ritrattare e le chiese quali garanzie avesse da parte degli Scarantino.

La moglie gli rispose: <<Non ti fanno niente, stai tranquillo, ti prendiamo l'avvocato, pure che ti portano in carcere sarai assistito>> (cfr., anche, pag. 150 - 153).

Questa telefonata fu registrata dallo stesso Candura che ne comunicò il contenuto all'autorità giudiziaria per dimostrare che i veri motivi per i quali la moglie l'aveva abbandonato erano state le pressioni ricevute dagli Scarantino (cfr. verb. ud. citata, pag. 61 - 63 e 100 - 107 per i rapporti con la moglie e per i sospetti di una relazione con il cognato Carmelo scaturiti anche dal fatto che, nel corso di una lite per telefono, la moglie - istigata da altri - gli aveva detto che lui non era in realtà il padre della figlia Francesca).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di conoscere "abbastanza bene" Rosario e Domenico Scarantino, fratelli di Vincenzo e di sapere che Domenico Scarantino trafficava in stupefacenti e operava nel contrabbando di sigarette.

Egli ha, inoltre, dichiarato: "...perché gli affari che facevamo con le famiglie di Scarantino erano quelle dell'auto, quelle dei fratelli Scarantino. Perciò poi quando me lo ordinava 'Nzineddu (cioè Vincenzo) era lo stesso come l'avrebbe detto Rosario (da lui chiamato Sariddu) o Domenico, perché quando io portavo l'auto sul luogo vi si trovavano a volte Domenico, a volte Rosario, a volte mi dicevano dove dovevo portarla, insomma erano sempre questi a fare..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 63 - 65).

Il collaboratore ha riferito che conosceva i fratelli Scarantino da quattro o cinque anni, sin da quando, cioè, aveva trasferito l'abitazione da Falsomiele alla Guadagna; li conobbe attraverso Tomaselli che abitava vicino a lui e, a poco a poco, incominciarono a

FC

frequentarsi, tanto che - ha affermato il collaboratore - "eravamo sempre assieme" (cfr. verb. ud. citata, pag. 116).

Candura Salvatore ha dichiarato di avere lavorato, al momento della scarcerazione del 1986, alle dipendenze del cognato Guaggenti Carmelo, autore di un'estorsione e di un incendio ai danni di un ristorante di Bolognetta (in realtà - secondo quanto riferito dal collaboratore - il cantiere del cognato fungeva da copertura per il traffico di sostanze stupefacenti ed era luogo di incontro anche di latitanti e di spacciatori, tra cui gli Scarantino: cfr. pag. 131 - 136).

Egli fece, poi, parte di una cooperativa di ex detenuti che aveva una convenzione con il Comune di Palermo e dal 1990, non essendo stata rinnovata la convenzione, iniziò a svolgere l'attività di fotografo nella zona della Guadagna e a "rubacchiare macchine per poter tirare avanti" per conto degli Scarantino i quali, peraltro, non gli pagavano "i filmini" che faceva su loro ordine e che costituivano l'attività prevalente di fotografo.

Il collaboratore ha, inoltre, riferito - relativamente alla rapina commessa ai danni della gioielleria Palumbo di corso Calatafimi - che all'inizio egli non aveva ammesso di avere partecipato alla rapina per evitare "grossi problemi"; egli aveva, tuttavia, dato "il resoconto" non soltanto della rapina al Palumbo ma anche di un'altra rapina commessa da Michele Aglieri nella borgata di via Oreto.

Il Candura ha precisato di avere successivamente ammesso la sua responsabilità, consegnando anche un anello che proveniva dalla gioielleria Palumbo e che egli, in precedenza, aveva sostenuto essergli stato venduto da Aglieri Michele.

Il collaboratore ha, inoltre, escluso di avere confessato la partecipazione alla rapina perché era stata trovata un'impronta sul banco del negozio: circostanza della quale - egli ha sostenuto - non era mai venuto a conoscenza (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 - 125).

Candura Salvatore ha, infine, dichiarato di avere avuto un rapporto di amicizia con Meola Luigi ma ha escluso di avere avuto rapporti di tipo omosessuale (cfr. verb. ud. citata, pag. 136).

2. DICHIARAZIONI RESE DA VALENTI LUCIANO.

Valenti Luciano ha dichiarato che, prima di essere stato arrestato, svolgeva l'attività di venditore ambulante di fazzoletti e cerotti.

FC

Egli ha confermato che la sorella Pietrina possedeva una Fiat 126 ("Persol") di colore "bordeaux, rosso bordeaux" che era stata acquistata, nuova, dalla madre in via Oreto quattro anni prima.

Il collaboratore ha dichiarato che "il motore stentava a partire perché perdeva olio, spesso e volentieri, però camminava poco poco" e che l'autovettura non era stata mai riparata; ha, inoltre, precisato che il motore era quello originario e non fu mai sostituito, anche se ne avevano avuto l'intenzione.

Egli, infatti, volendo sostituire il motore, si era rivolto a "don Ciccio" Muratore il quale, però, gli disse che, in quel momento, non disponeva di motori di Fiat 126.

Il Valenti ha, quindi, affermato che la Fiat 126 della sorella, al momento del furto, aveva il motore originario e non aveva subito incidenti stradali tali da danneggiare il motore.

Egli ha precisato che la carrozzeria dell'autovettura presentava graffi sulle due fiancate ed aveva uno specchietto rotto.

La Fiat 126, prima della morte della madre, era munita di una radio ma, poiché la sorella non se ne serviva per il fastidio che le arrecava, il collaboratore non è stato in grado di precisare se l'autoradio ci fosse ancora (cfr. verb. ud. 14.12.1994, pag. 154 - 157 e 198 - 200).

Egli ha, quindi, affermato che l'autovettura, da quando era morta la madre, era stata guidata soltanto dalla propria sorella Pietrina.

Il Valenti ha dichiarato che la Fiat 126 fu rubata nei "primi giorni di Luglio"; il veicolo era parcheggiato in "via Oreto Nuovo", via Bartolomeo Serillo, 5", in prossimità della abitazione della sorella: "sotto la scala proprio, perché sennò la metteva sempre nascosta lì dietro... di vederla pure ogni tanto che si affacciava dalla parte della stanza da letto".

La sorella, accortasi del furto (che non denunciò subito; la denuncia fu presentata dopo alcuni giorni "alla Stazione Oreto, proprio cinque, seicento metri dall'abitazione di mia sorella, sul lato destro"), pensò di rivolgersi a Candura Salvatore - che già conosceva - per ritrovare la Fiat 126; questi le disse di non presentare la denuncia e le promise che avrebbe fatto del tutto per ritrovare l'autovettura.

Il Valenti ha precisato che la sorella si rivolse al Candura "perché lui era conosciuto come diciamo, ragazzo di carcere, usciva entrava, si litigava sempre nella zona, era conosciuto abbastanza anche per le liti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 157 - 159).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che sua sorella, il giorno successivo alla scoperta del furto, si rivolse al Candura <<perché non è che aveva confidenza con altre persone, quel

FC

po' di confidenza l'aveva con lui, tramite me e io ho detto "sai Salvatore... ti puoi interessare, mi hanno rubato la macchina..." mi sono messo in macchina con lui... Salvatore gli ha detto a mia sorella "Piera non fare la denuncia - dice - ora con tuo fratello faccio un giretto, vediamo in via Messina Marina, in via Oreto vecchio, Falsomiele,. abbiamo girato... anche io poi a secondo tempo ho pure girato con la motoretta, stavo uscendo pazzo">>.

Egli ha aggiunto: <<Salvatore era ottimista, ottimista - dice - "la dobbiamo trovare la macchina, non ti preoccupare - dice - non fare denunce per due tre giorni - dice - perché la macchina stai tranquillo che si trova">>.

La ricerca dell'autovettura fu effettuata prima della strage di via D'Amelio ed egli non sapeva che l'autore del furto era stato il Candura (cfr. verb. ud. citata, pag. 162 - 163, 165 e 191 - 192, luogo in cui il collaboratore, su domanda di un difensore, ha ribadito che il Candura si mise alla ricerca della Fiat 126).

La sorella, non essendo stata ritrovata la Fiat 126, denunciò il furto il 9 o il 10 luglio del 1992 (cfr. verb. ud. citata, pag. 192).

Egli ha riferito che conosceva il Candura, sin da piccolo; lo perse di vista per "un po' di anni" e lo rivide "dopo sei sette anni, cinque, sei, sette anni", per averglielo fatto incontrare il nipote Valenti Roberto, in occasione del film "Ragazzi di strada" che fu girato a fine Maggio o a Giugno del 1992, il cui regista fu Candura Salvatore e nel quale egli ebbe un piccolo ruolo (cfr., anche, pag. 183 - 185).

Il collaboratore ha aggiunto che la sorella Pietrina conosceva da molto tempo Candura Salvatore il quale frequentava sia il collaboratore sia, soprattutto, Valenti Roberto con cui usciva spesso (cfr. verb. ud. citata, pag. 159 - 161).

Egli, il giorno della strage di via D'Amelio, si trovava a casa; fu arrestato, perché accusato di violenza carnale, il 5 Settembre del 1992 e venne rinchiuso nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, dove rimase in isolamento per 4 o 5 giorni; fu, quindi, trasferito nel carcere di Belluno - dove occupava una cella singola - e, successivamente, nel carcere di Bergamo per effettuare un confronto con Candura Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 163 - 165).

Il Valenti ha riferito che, soltanto nel carcere di Bergamo, il Candura gli confessò di essere stato l'autore del furto della Fiat 126 della sorella.

Con il Candura fu detenuto (dopo un confronto nel quale egli aveva escluso di essere l'autore del furto così come lo aveva escluso il Candura) nella stessa cella assieme ad una

persona anziana, malata di cuore, che faceva "il lavorante", lo "spesino", si faceva chiamare "Pichetto" ed, essendo solo, si spediva delle cartoline. (cfr. verb. ud. citata, pag. 165 - 166, 186 - 187 e 201 - 202).

Candura Salvatore gli confidò, inoltre, di avere mentito ai giudici e di averlo accusato del furto della Fiat 126 soltanto per proteggere la sua famiglia.

Il Candura gli chiese, quindi, di addossarsi la paternità del furto e riuscì a convincerlo perché, più volte, gli disse di avere paura che gli uccidessero i figli.

Gli chiese di confessare di essere l'autore del furto "perché dice sennò mi ammazzano la famiglia, perché Scarantino - dice - è un tipo pericoloso - dice - comanda la zona Guadagna - dice - è pericolosissimo - dice se faccio una dichiarazione - dice - mi ammazzano la famiglia - dice - mi ammazzano" (cfr. verb. ud. citata, pag. 167 - 168).

Il Candura gli spiegò, allora, che era stato Scarantino Vincenzo a commissionargli il furto dell'autovettura della sorella, gli raccontò ciò che era successo e gli fece scrivere, sotto dettatura, le dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere all'autorità giudiziaria.

Il collaboratore ha, infatti, dichiarato che il Candura gli fece scrivere, sotto dettatura: "che io ero salito dalla Guadagna dopo che avevo finito di lavorare, che lo Scarantino a me mi aveva chiamato, che poi non lo conosco, mi aveva chiamato offrendomi centocinquantamilalire, due pezzi da cinquanta e cinque da dieci, di portarci la macchina in via Cavour una traversa prima della via Cavour vicino alla Vetrata... ".

Gli spiegò, inoltre, dove era stata consegnata l'autovettura rubata alla sorella e "... dove sta la via Cavour, in via Roma a Palermo" e gli preparò anche una planimetria.

Ha, infatti, affermato il Valenti che sull'ultimo foglio dello scritto "c'era anche la piantina che l'ha fatta pure lui la piantina" , dove era indicata "sì, la prima traversa a destra ci ha messo, non mi ricordo la via (cfr. verb. ud. citata, pag. 166 - 173).

Il Valenti, al quale sono stati mostrati "i fogli" di cui aveva parlato, esibiti nel dibattimento di primo grado dal Pubblico Ministero, ha confermato che si trattava di quelli scritti di suo pugno, su dettatura del Candura e contenenti la dichiarazione resa ai magistrati.

Il collaboratore ha, inoltre, riconosciuto la piantina ed ha confermato che questa era stata disegnata dal Candura.

Egli ha ribadito il contenuto della dichiarazione ed ha affermato che gli era stato dettato: "... io salivo dalla Guadagna, che lo Scarantino mi aveva chiamato mi aveva offerto centocinquantamila... occorreva una macchina di bassa cilindrata, anche se non

FC

camminava, di farcela trovare tra lì una traversa di Via Cavour dove c'è la Vetrata dove vendono liquori e cose ... tutto quello che doveva dire lui, me lo ha fatto scrivere tutto qua" (cfr. verb. ud. citata, pag. 173 - 176).

Egli ha, inoltre, confermato che il Candura - prima che arrivassero i magistrati chiamati dallo stesso Candura - gli aveva fatto leggere, più volte, la dichiarazione perché la imparasse a memoria ("... me l'ha fatta mettere un pochettino in mente me l'ha fatta mettere!").

Il Valenti ha, quindi, dichiarato di avere accettato di autoaccusarsi del furto "perché è sicuro... non conosco, non conosco nessuno dottoressa, io sono sofferente, la mia famiglia pure... cose psichiatriche" e, dunque, non avrebbe potuto avere gravi conseguenze.

Il Valenti ha, inoltre, riferito di essere stato convinto dal Candura perché <<... si è messo a piangere, era disperato, dice "fammi sto' favore, dice, mi ammazzano la mia famiglia, dice", ... era anche un fuso di mente... sì... la faccia io ho detto, basta che a me non succede niente, dice, "no non ti preoccupare, non ti succede niente">>(cfr. verb. ud. citata, pag. 176 - 178).

A Bergamo dichiarò, quindi, ai magistrati di essere stato l'autore del furto della Fiat 126, anche se ciò non corrispondeva al vero ("No, no, non sono stato io, lui è stato...", il collaboratore ha confermato in dibattimento); egli si autoaccusò soltanto perché - ha affermato - Candura "mi aveva istigato a fare la dichiarazione...".

Il collaboratore ha escluso, su domanda di un difensore, che il Candura gli abbia detto che, se si fosse addossata la paternità del furto e avesse fornito la versione dettatagli, sarebbe stato scarcerato e avrebbe potuto ottenere una ricompensa in denaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 192 - 193).

Da Bergamo lo stesso Valenti e il Candura furono trasferiti in una caserma di Mantova; qui egli implorò il Candura perché dicesse la verità: "... Salvatore, ti prego diglielo, perché poi un domani al processo, non so cosa dirci, perché non lo conosco lo Scarantino..., poi come mi debbo comportare io a un processo...; io non capisco niente...", finché il Candura - ha dichiarato il Valenti - "mi abbraccia, si è messo a piangere" e gli promise che avrebbe detto la verità ai magistrati.

Il Candura, in effetti, si appartò in un angolo, scrisse su dei fogli e chiese di parlare con gli inquirenti e con l'autorità giudiziaria ai quali raccontò la verità (cfr. verb. ud. citata, pag. 179 - 181).

Lo stesso Valenti ammise - davanti ai magistrati inquirenti - che si era autoincolpato del furto dietro istigazione dal Candura; questi - ha affermato il collaboratore - conosceva Scarantino Vincenzo perché abitava nella zona della Guadagna "a qualche 10 - 15 metri" dalla casa degli Scarantino (cfr. verb. ud. citata, pag. 181 - 182).
Il collaboratore ha, infine, riferito di avere un solo precedente penale per un furto commesso quando era ancora "ragazzino" e di essere soprannominato "Zuino".
Questo soprannome gli era stato dato da piccolo perché era stato il solo tra gli amici a prendere un uccello che chiamavano lo "Zuino" (cfr. verb. ud. citata, pag. 182).

3. ATTENDIBILITA' INTRINSECA.

3.1 Appare opportuno premettere, prima di passare all'esame dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia, che - in seguito al ritrovamento in via D'Amelio del motore dell'autobomba, nel quale era ancora impresso il numero di matricola - si poté risalire alla proprietaria della Fiat 126 e si poté accertare che il furto dell'automobile era stato denunciato da Valenti Pietrina il 10.7.1992 (vedi, *supra*, pag. 28).
Furono, quindi disposte dall'autorità giudiziaria ed eseguite dalla polizia giudiziaria intercettazioni sul telefono intestato al marito di Valenti Pietrina.
Dalle conversazioni telefoniche emersero indizi del reato di violenza carnale, consumato ai danni di Angiuli Cinzia, nei confronti di Valenti Luciano (fratello di Valenti Pietrina), Valenti Roberto (nipote di Valenti Pietrina) e un terzo soggetto di nome Salvatore (successivamente identificato in Candura Salvatore).
Per il delitto di violenza carnale i due Valenti e Candura Salvatore furono tratti in arresto il 5 Settembre 1992 (in seguito all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo) e furono condotti nell'ufficio della squadra mobile della Questura di Palermo.
In quell'ufficio il Candura tenne un comportamento che, per la sua stranezza, attirò l'attenzione degli agenti di polizia: il Candura si mostrava, infatti, oltremodo preoccupato per la sua incolumità personale e scoppiò a piangere.
Analogo atteggiamento egli aveva tenuto il giorno precedente, allorché era stato fermato dai carabinieri a Partanna Mondello perché sospettato di avere preso parte a una tentata rapina ai danni di un autotrasportatore.

FC

Il Candura scoppiò, anche allora, in lacrime e continuava a dire ai carabinieri: "No non sono stato io. Non li ho uccisi io".

La frase - ha riferito il teste Pelosi Alessandro che aveva proceduto, assieme agli altri componenti la pattuglia, al fermo del Candura - preoccupò i carabinieri che ritornarono sul luogo dove era stato commesso il delitto, avendo temuto che qualcuno fosse rimasto ucciso o ferito nel corso del tentativo di rapina.

E, poiché nessun fatto di sangue era stato consumato, quella frase - ha precisato il teste - rimase allora incomprensibile.

Dalle intercettazioni telefoniche erano, inoltre, emerso il sospetto che il Candura fosse l'autore materiale del furto della Fiat 126; tali sospetti erano stati, infatti, esplicitamente avanzati a Valenti Pietrina dalla cognata Sbigottiti Paola.

La Valenti, commentando a telefono la strage di via D'Amelio con la cognata, le aveva detto che là c'era la sua automobile; la Sbigottiti, in una successiva telefonata dell'1.8.1992, le disse che poteva essere stato proprio Salvatore a rubare la Fiat 126.

3.2 Fatta questa premessa, si osserva che il giudice di primo grado ha valutato positivamente, e in maniera approfondita, l'attendibilità intrinseca di Candura Salvatore; alle pagine della sentenza impugnata può, dunque, farsi rinvio nelle parti che non sono state oggetto di specifica impugnazione da parte dei difensori degli imputati (cfr. sentenza citata, capitolo III, pag. 134 - 146 e 154 - 157).

Non appare, tuttavia, superfluo, riesaminare l'attendibilità dei due collaboratori di giustizia, in considerazione delle osservazioni contenute nell'atto d'impugnazione e nella memoria difensiva dell'imputato Profeta Salvatore.

3.3 La credibilità soggettiva di Candura Salvatore è, innanzitutto, dimostrata dai rapporti che egli aveva con gli Scarantino e, in particolare, dall'amicizia e dalla fiducia che lo legava a Scarantino Vincenzo, per conto del quale rubava autovetture e grazie al quale poteva svolgere nel quartiere della Guadagna l'attività di fotografo e di cineasta amatoriale.

L'amicizia fu facilitata dal fatto che il collaboratore e Scarantino Vincenzo abitavano nello stesso quartiere della Guadagna e che gli Scarantino favorivano l'attività di

fotografo del Candura che chiamavano ogni qualvolta se ne presentasse l'occasione (vedi, *supra*, pag. 210).

Tali circostanze (la disponibilità del collaboratore in favore dello Scarantino per il furto di autovetture, l'amicizia e la fiducia tra i due, dovute anche all'attività di fotografo, svolta dal Candura prevalentemente su richiesta degli Scarantino e, comunque, con il loro consenso) legittimano il collaboratore a conoscere compiutamente le vicende da lui narrate che ha, peraltro, vissuto personalmente.

Si deve, inoltre, sottolineare che egli ha confessato di avere commesso gravi delitti, tra cui l'omicidio Ciaramitaro (vedi, *supra*, pag. 220 e 223); ciò, come ripetutamente si è osservato nel capitolo precedente, rafforza l'affidabilità delle sue dichiarazioni

La giurisprudenza più recente - si è già rilevato - ha abbandonato i criteri fondati sull'accertamento di un reale pentimento di natura etica ma non appare superfluo osservare che i motivi addotti dal collaboratore a sostegno della sua decisione di collaborare con la giustizia (il rimorso per avere procurato l'autovettura utilizzata come autobomba) appaiono degni di essere positivamente apprezzati (vedi, *supra*, pag. 219, luogo in cui è riportata la seguente risposta data dal Candura al difensore di un imputato: "Le sto dicendo, anche se io rimanevo in carcere, a me la cosa che mi interessava è che la mia famiglia si trovava lontano da Palermo. Io non ho fatto il collaboratore perché io volevo uscire dal carcere o volevo fare o volevo dire, io ho collaborato con la giustizia perché l'ho ritenuto giusto e opportuno, era una cosa che mi portavo già da tempo"; cfr., anche, verb. ud. 15.3.1995, dichiarazioni di Meola Luigi il quale ha affermato che il Candura gli confidò di essersi profondamente pentito del furto della Fiat 126 e gli disse che non l'avrebbe mai fatto se avesse conosciuto l'uso al quale il mezzo era destinato).

Il fatto che il chiamante in correità - in quanto, a sua volta, autore di reati - abbia potuto ammettere la sua responsabilità per usufruire dei benefici previsti in favore dei collaboratori è, ad avviso della Corte, privo di rilievo.

Si deve, infatti, ribadire che, ai fini della verifica della credibilità soggettiva, non ha rilevanza il motivo per il quale il collaboratore ha deciso di autoaccusarsi e di chiamare altri in correità e, tanto meno, è necessario un pentimento di natura etica.

Occorre, invece, fare riferimento ai rapporti con i chiamati in correità e ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la loro coerenza, la specificità del

discorso narrativo e il disinteresse all'accusa (il Candura, peraltro, è estraneo alla strage, avendo consumato esclusivamente il furto dell'autovettura della quale non conosceva l'impiego).

Anche la personalità del chiamante (in genere autore di gravi reati) non vale a escluderne l'attendibilità intrinseca, poiché, come si è già osservato, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti i collaboratori, tenuta presente dal legislatore.

I rapporti del Candura con la persona chiamata in correità (Scarantino Vincenzo) giustificano ulteriormente la conoscenza delle vicende riferite.

Le sue dichiarazioni appaiono del tutto coerenti e aderenti al profilo criminale del Candura, all'attività illecita da lui svolta in favore di Scarantino Vincenzo e al rapporto di fiducia che lo legava a quest'ultimo, tanto da essere depositario di confidenze sui luoghi in cui lo Scarantino custodiva armi e sostanze stupefacenti (il magazzino di Tomaselli Salvatore) o le autovetture rubate (le officine del Muratore e del Paganello).

La ricostruzione del furto è, inoltre, ricca di dettagli, completa e dotata di interna coerenza, muovendosi dall'incarico datogli da Scarantino Vincenzo e dalla descrizione del furto per arrivare alle modalità di consegna del mezzo e al luogo dell'appuntamento con Scarantino Vincenzo e Tomaselli Salvatore.

La spontaneità delle dichiarazioni accusatorie è dimostrata dal comportamento tenuto dal collaboratore in occasione dell'arresto avvenuto il 5 Settembre 1992 per fatti del tutto estranei al furto della Fiat 126 (il Candura fu, infatti, arrestato perché accusato, in concorso con Valenti Luciano e Valenti Roberto, di violenza carnale ai danni di Angiuli Cinzia).

Egli scoppiò in lacrime e manifestò la preoccupazione per la sua incolumità personale, adducendo che temeva per la sua vita per avere fatto arrestare tale Filangieri e, soprattutto, perché aveva chiesto informazioni sul furto di una Fiat 126.

Il comportamento del collaboratore e l'accenno sulla Fiat 126, secondo quanto ha dichiarato il teste La Barbera Arnaldo, convinsero gli inquirenti della necessità di trasferire il Candura in un carcere dell'Italia Settentrionale.

Al magistrato, giunto nella casa circondariale di Bergamo, il collaboratore diede una descrizione dettagliata del furto della Fiat 126, indicando anche in Scarantino Vincenzo il mandante e tacendo soltanto di esserne stato l'autore materiale.

FC

Di tale comportamento egli ha fornito, nel corso delle indagini preliminari e in sede dibattimentale, plausibili ragioni: il timore per l'incolumità della sua famiglia che si trovava ancora a Palermo ed era concretamente esposta alla vendetta da parte degli Scarantino, una volta che costoro fossero venuti a conoscenza della sua collaborazione con lo Stato.

Il collaboratore, peraltro, dopo aver convinto Valenti Roberto ad autoaccusarsi di essere stato l'autore materiale del furto, confessò di essere stato, invece, lui l'esecutore e tale versione ha sempre mantenuto nel corso del processo.

Egli, peraltro, sin dalle prime dichiarazioni ha indicato lo stesso mandante del delitto, sicché - sotto questo profilo e in applicazione del principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie - non può ulteriormente dubitarsi della coerenza e della costanza della sua chiamata in correità nei confronti di Scarantino Vincenzo, quale committente del furto dell'autovettura.

La spontaneità e l'originalità delle sue dichiarazioni esclude, poi, la sussistenza di ogni benché minimo elemento che possa far deporre non soltanto per un'improbabile concertazione tra il collaboratore e gli organi inquirenti (non v'è, al riguardo, nessun elemento negli atti processuali) ma anche per una concertazione tra lo stesso Candura e Scarantino Vincenzo che, come si vedrà, ha confessato di avere commissionato il furto dell'autovettura a Candura Salvatore.

A tali considerazioni occorre aggiungere che gli stessi tempi dell'inizio delle singole collaborazioni (Candura Salvatore ha iniziato la collaborazione nel Settembre del 1992; Scarantino Vincenzo nel Giugno del 1994) escludono una previa concertazione tra i due collaboratori; d'altra parte nessuna prova è stata fornita in ordine a loro contatti in epoca successiva alla collaborazione e precedente al periodo delle dichiarazioni rese sulla vicenda, oggetto di questo processo.

Nessun serio dubbio, dunque, può porsi sulla spontaneità delle dichiarazioni di Candura Salvatore e sulla genuinità della sua chiamata in correità nei confronti di Scarantino Vincenzo, in considerazione dell'originalità del discorso narrativo, della coerenza del suo racconto, dell'adeguatezza all'attività illecita svolta ed al profilo criminale del collaboratore e della costanza della chiamata in correità nei confronti dello Scarantino.

Anche sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) va rilevato che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare

l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti di Scarantino Vincenzo o, più in generale, degli Scarantino: è stato già sottolineato il rapporto di amicizia e di fiducia tra l'imputato e Scarantino Vincenzo legato al collaboratore da vincoli di frequentazione anche per l'attività di fotografo e cineasta svolta dal Candura nel quartiere Guadagna.
Analoghe considerazioni valgono per Valenti Luciano, completamente estraneo al furto dell'autovettura, cui il Candura si era rivolto perché si autoaccusasse del reato, fornendogli, per questo motivo, la ricostruzione dell'episodio e confidandogli che il committente del furto era stato Scarantino Vincenzo.
Peraltro, come si vedrà nel paragrafo successivo relativo all'attendibilità estrinseca, le loro propalazioni non soltanto hanno avuto riscontro reciproco ma hanno ottenuto altri riscontri nelle stesse ammissioni di Scarantino Vincenzo.
Questi, infatti, ha confessato di avere dato a Candura Salvatore l'incarico di procurargli un'autovettura ed ha confermato che il Candura gli consegnò la Fiat 126.
Si deve, dunque, concludere che Candura Salvatore è da ritenere intrinsecamente attendibile, non potendo essere condivisi, per le ragioni che saranno subito illustrate, gli argomenti, contenuti nell'atto di appello e nella memoria difensiva del difensore dell'imputato Profeta Salvatore, tendenti a screditare la credibilità soggettiva del Candura.

4. MOTIVI DI APPELLO SULL'ATTENDIBILITA' INTRINSECA DI CANDURA SALVATORE.

4.1 Il difensore dell'imputato Profeta Salvatore ha sostenuto, nell'atto di appello e nella memoria difensiva del 18.1.1999, che Candura Salvatore non dovrebbe essere ritenuto soggettivamente credibile per l'irrazionalità della genesi a collaborare con la giustizia.
Il difensore, in particolare, ha osservato che "non è accettabile il fatto" che il Candura - in seguito al fermo dei carabinieri - abbia potuto dichiarare: "Non li ho uccisi io. Non li ho uccisi io" e che sarebbe da considerare "strana" la presenza del Candura in quel luogo, distante dalla sua abitazione e a notte inoltrata.
L'argomento, ad avviso della Corte, è privo di consistenza, ove si consideri che le dichiarazioni di Candura Salvatore hanno trovato riscontro nella testimonianza del carabiniere Pelosi Alessandro.

FC

Questi ha, infatti, confermato quanto dichiarato dal collaboratore, ha precisato di avere temuto - in seguito alla frase da costui pronunciata nella caserma dei carabinieri dove era stato condotto - che qualcuno fosse rimasto ucciso o ferito nel corso della tentata rapina ed ha aggiunto di essere tornato sui luoghi per accertare se fosse effettivamente avvenuto un fatto di sangue.

Il teste ha, infine, riferito che la frase pronunciata dal Candura gli era rimasta allora incomprensibile e, soltanto dopo avere appreso attraverso un servizio televisivo che questi era stato arrestato per violenza carnale e che il suo nome era stato messo in relazione alla strage di via D'Amelio, egli si rese conto dello sfogo del Candura e ritenne opportuno redigere, il 6.9.1992, un'apposita relazione di servizio (cfr. verb. ud. 14.3.1995, dichiarazioni del carabiniere Pelosi).

Sull'attendibilità del teste Pelosi Alessandro non sono emerse ragioni di dubbio, nessun interesse potendo egli avere avuto a raccontare, se non fosse stato vero, che Candura Salvatore pronunciò, in un momento di sconforto, la frase riferita e a descrivere il comportamento da quest'ultimo tenuto nella caserma dei carabinieri.

4.2 Il difensore ha, inoltre, sostenuto che il Candura - e ciò emergerebbe dalle intercettazioni ambientali tra il collaboratore stesso, Valenti Luciano e un altro detenuto - aveva un interesse economico a collaborare con lo Stato.

L'assunto è privo di qualsiasi fondamento poiché non risulta, dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite nella casa circondariale di Bergamo, depositate il 4.10.1995 e ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento, che siano state mai fatte promesse di denaro a Candura Salvatore.

Gli unici accenni a benefici sono contenuti nella conversazione del 14.9.1992, quando il Candura riferisce al suo interlocutore (individuato in Giancarlo Pichetti) che un poliziotto, al momento del suo arresto, gli disse: "il giudice, poi (?) ti cambiano lavoro (?) ora gli diamo lavoro, (?) famiglia. Danno lavoro, casa (?), una località segreta a lei con tutta la famiglia (?) e ha la facoltà di non presenziare in Tribunale (cfr. trascrizione delle intercettazioni ambientali, depositata il 4.10.1995, pag. 2).

Dalla lettura del brano è agevole ricavare che nessuna promessa è stata fatta al Candura, essendosi limitato l'agente di polizia a illustrargli i benefici di legge previsti, in generale, per tutti i collaboratori di giustizia.

FC

Gli altri brani delle conversazioni tra il Candura, il Pichetti e Valenti Luciano in cui è contenuto un riferimento a somme di denaro (in parte incomprensibili a causa del rumore di fondo e, quindi, trascritti in modo frammentario) sono due e sono quelli indicati nella memoria difensiva.

Il primo è relativo a una conversazione tra il Candura e Giancarlo Pichetti ed è così trascritto (il punto interrogativo indica parole non riportate perché incomprensibili).

Giancarlo Pichetti: "C'era il problema di diventare un'altra persona: non ne vale la pena".

Candura Salvatore; "Sì" (?).

Giancarlo Pichetti: (?).

Il trascrittore dà, quindi, atto che "si ode il televisore (i due soggetti comunicano con qualcuno che si trova al di fuori della cella)".

La conversazione prosegue ma, a causa del volume alto del televisore, risulta ancora incomprensibile; vengono, quindi, trascritti i seguenti spezzoni di frasi:

Candura Salvatore: "(?) un 300 - 400 mila lire iu la pagaiu" (io l'ho pagata) "(?) così (?) 5 milioni".

Giancarlo Pichetti: (?)

Il trascrittore dà, quindi, atto che le voci sono coperte da rumore dell'apparecchio televisivo (telegiornale, incontro di calcio).

Vengono, poi, registrate le seguenti frasi:

Candura Salvatore: "(?) mi faccio una copertura. (?) mi piglio un appartamento".

Giancarlo Pichetti: (?)

Candura Salvatore: "Ed allora io mi devo servire di una persona che mi (?)"

Giancarlo Pichetti: (?)

Candura Salvatore: "Mah, (?) così facilmente (?) appartamento"

Giancarlo Pichetti: (?)

Candura Salvatore: "Io (?) a lavorare"

Giancarlo Pichetti (?)

Candura Salvatore: "Io con i miei soldi non (?) tutti questi soldi che ho... ho tanti soldi, però (?)".

La conversazione è, poi, incomprensibile e non viene, quindi trascritta; essa riprende con Candura Salvatore il quale dice: "Lavorava con me (?) Gli facevo fare, tipo...

FC

diciamo, come (?) pratico di lavoro e cose varie (?) mangiava pure a casa mia, (?) a casa mia (?) e con sua moglie ed i due figli" (cfr. trascrizione delle intercettazioni ambientali, depositata il 4.10.1995, pag. 15 e 16).

Dalle conversazioni, appena riportare, non è dato, in nessun modo, desumere che al Candura siano state fatte promesse di denaro né si ricava - anche per la difficoltà di comprendere il contesto nel quale vennero pronunziate dai due interlocutori i frammenti riportati - il motivo per il quale Candura Salvatore sembra affermare di non avere particolari difficoltà finanziarie.

L'ultimo brano di conversazione dal quale, secondo l'assunto difensivo, emergerebbe che Candura Salvatore iniziò la collaborazione "soltanto a fini economici" (cfr., anche, memoria difensiva, pag. 11 - 12) è il seguente:

Candura Salvatore: "U vidi si dici accussì, già nuantri siamo fuori. Io siamo fuori ed io riprendo i miei lavori, i miei impegni e tante, tante altre cose. Hai capito che t'ho detto io? Usciamo, andiamo subito...

Valenti Luciano: "500 mila lire a (?)

Candura Salvatore: "Subito, immediatamente nni niscimmu" (usciamo). Va be' che lui (?)

Giancarlo Pichetti: " (?) ma da domani... io ieri sera volevo dirti (?) com'era (?) me l'ero immaginato".

Candura Salvatore: "Se lui fa questa dichiarazione come ha fatto ora a noi, domani ci danno 58, 58! Tutto sta a lui ora, perché loro vogliono la conferma che lui (?). Ed io da Palermo scappo, scappo! Compro subito (?) piccioli, ora, perché ora sono tutti inguaiati (?)" (cfr. trascrizione delle intercettazioni ambientali, depositata il 4.10.1995, pag. 107).

La conversazione, al pari delle altre frammentaria, contiene un accenno a soldi ("piccioli") ma nessun riferimento, neppure vago, vi è a promesse che sarebbero state fatte al Candura.

L'inesistenza di tali promesse è, peraltro, dimostrata - ad avviso della Corte - dal fatto che gli inquirenti, i quali già sospettavano che l'esecutore materiale del furto della Fiat 126 fosse Candura Salvatore, nessun interesse avrebbero potuto mai avere ad ottenere una confessione da parte di Valenti Luciano e, dunque, a promettere somme di denaro al Candura perché convincesse il Valenti ad autoaccusarsi del furto.

FC

Al contrario, come ha correttamente osservato il giudice di primo grado sulla base delle prove testimoniali acquisite al processo, le intercettazioni ambientali nel carcere di Bergamo furono disposte per chiarire la posizione processuale del Candura che, pur avendo già dato una descrizione dettagliata del furto e avendo indicato in Scarantino Vincenzo il committente, non aveva voluto ammettere di esserne stato l'esecutore materiale (circostanza, peraltro, che emerge chiaramente dalle stesse intercettazioni ambientali da cui risulta che il Candura, al contrario del Valenti, era a conoscenza del furto, dell'incarico dato da Scarantino Vincenzo, del corrispettivo pattuito, delle modalità esecutive del reato e del luogo della consegna del veicolo rubato).

Si deve, poi, osservare che l'indicazione del numero "58" non contiene - al contrario di quanto sembra sostenere il difensore - alcun riferimento a somme di denaro poiché, come risulta inequivocabilmente da altri brani di conversazioni, riportate nella trascrizione delle intercettazioni ambientali, esso indica il numero delle persone che, secondo il Candura, sarebbero state arrestate per la strage di via D'Amelio in seguito alle dichiarazioni di "un pentito" (cfr. trascrizione delle intercettazioni ambientali, depositata il 4.10.1995, pag. 172).

Non è, comunque, superfluo ribadire che il fatto che il chiamante in correità abbia potuto ammettere la sua responsabilità per usufruire dei benefici previsti in favore dei collaboratori è, ad avviso della Corte, privo di rilievo ai fini di escludere l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

E, dunque, anche se l'assunto del difensore fosse stato provato (ipotesi non ritenuta da questa Corte per tutte le considerazioni appena svolte), sarebbe, comunque, inidoneo a dimostrare che il Candura abbia detto il falso quando si è autoaccusato del furto della Fiat 126 ed ha indicato come mandante Scarantino Vincenzo.

4.3 Il difensore ha, inoltre, sostenuto che Candura Salvatore non è credibile per le contraddizioni in cui sarebbe incorso nell'indicare il luogo di consegna della Fiat 126 e le modalità della consegna e per il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle di Scarantino Vincenzo sul tempo e il luogo di consegna dell'autovettura e sulle modalità di sottrazione del veicolo.

FC

Nessuna contraddizione, ad avviso della Corte, è dato cogliere nell'indicazione - da parte di Candura Salvatore - del luogo di consegna della Fiat 126, indicato nell'udienza del 14.12.1994 (vedi, *supra*, pag. 212).

Esatta è l'indicazione che la via Ammiraglio Gravina si trova dopo la via Cavour, per chi proviene da piazza Giulio Cesare (stazione centrale) e da via Roma; la via Ammiraglio Gravina è, infatti, una parallela sia di via Cavour (che parte dal teatro Massimo) sia di via Emerico Amari (che parte dal teatro Politeama) ed è compresa tra queste due vie che, a loro volta, sono parallele tra di loro.

Esatta è, ancora, l'indicazione dell'incrocio tra via Cavour e via Roma che deve necessariamente attraversare colui il quale proviene dalla stazione centrale, a differenza dell'incrocio tra via Emerico Amari e via Roma che è posto dopo via Ammiraglio Gravina e che, dunque, non è raggiunto da colui il quale arriva in via Ammiraglio Gravina da piazza Giulio Cesare.

Nessuna contraddizione è, dunque, dato ravvisare nelle dichiarazioni del collaboratore che ha indicato via Ammiragli Gravina come luogo di consegna a Scarantino Vincenzo della Fiat 126.

Si deve, poi, osservare che l'eventuale inesatta indicazione della via nella "piantina" (prima e non dopo la via Cavour) nessuna incidenza negativa può avere sulla credibilità soggettiva di Candura Salvatore.

Questi ha, infatti, riferito, sin dalla prima dichiarazione, che si trattava della via in cui abitava la prostituta, frequentata da Scarantino Vincenzo e in via Ammiraglio Gravina è stata individuata dalla polizia giudiziaria l'abitazione della prostituta, situata, peraltro, quasi all'angolo di via Roma.

Il punto di riferimento del Candura non è mai stato il nome della strada ma l'abitazione della prostituta che è via Ammiraglio Gravina e, dunque, vicino sia alla via Cavour sia alla via Emerico Amari.

Non possono, in senso contrario e per sostenere l'inattendibilità di Candura Salvatore, essere, poi, invocate le dichiarazioni di Valenti Luciano, non avendo costui partecipato alla consegna dell'autovettura rubata dal Candura.

Egli ha, così, potuto dare un'indicazione approssimativa del luogo di consegna (riferitogli dal Candura), confermando, tuttavia, che la zona era quella di via Cavour e,

FC

per questo motivo, ponendo come punto di riferimento il negozio con una "vetrata" che egli conosceva e che effettivamente si trova nella zona.

Si deve, inoltre, osservare che il Candura non avrebbe potuto fornire un dettaglio tanto specifico (e reale), come quello dell'abitazione della prostituta frequentata dallo Scarantino, se - come sostenuto del difensore - egli non avesse effettivamente in quel luogo consegnato l'autovettura.

Nessun motivo, infatti, avrebbe avuto di "inventare" - come sembra sostenere il difensore - un falso luogo di consegna della Fiat 126 e incorrere in contraddizioni quando avrebbe potuto adagiarsi su dichiarazioni più generiche.

La specificità dell'indicazione del luogo e la conferma estrinseca che effettivamente vi abitava la prostituta depongono per la credibilità soggettiva di Candura Salvatore.

Destituito, infine, del benché minimo elemento probatorio è l'affermazione, contenuta nella memoria difensiva, di un allineamento delle dichiarazioni di Candura Salvatore a quelle rese da Scarantino Vincenzo al Pubblico Ministero il 12.8.1994, non risultando da nessun atto processuale che il Candura fosse a conoscenza di tali dichiarazioni.

La divergenza sulle modalità di accensione del motore della Fiat 126 che sarebbe avvenuta, secondo il Candura, attraverso l'utilizzazione di "uno spadino" mentre, secondo quanto riferito da Scarantino Vincenzo, l'autovettura, sin da quando gli era stata consegnata, si poteva mettere in moto, collegando i fili di accensione (e tale inconveniente assieme al difetto del bloccasterzo sarebbe stato eliminato attraverso una riparazione effettuata nella carrozzeria di Orofino Giuseppe) non incide, ad avviso della Corte, sul nucleo essenziale delle dichiarazioni del Candura e dello Scarantino relative all'incarico, dato dal secondo al primo, di sottrarre l'autovettura e al luogo di consegna del veicolo rubato, da entrambi indicato in via Ammiraglio Gravina.

Tale divergenza, comunque, non può avere influenza negativa sull'attendibilità intrinseca di Candura Salvatore, tanto più se si considera che Scarantino Vincenzo, chiamato in correità dal Candura, ha reso, anche sul punto, dichiarazioni non sempre e del tutto coincidenti, avendo a volte indicato nel Tomaselli la persona che si mise alla guida della Fiat 126 per trasferirla da via Ammiraglio Gravina al magazzino del quartiere della Guadagna ed altre volte posto sé stesso alla guida dell'autovettura.

Ritiene, dunque, la Corte che la divergenza tra quanto dichiarato dal Candura e quanto affermato da Scarantino Vincenzo debba essere risolta nel senso di privilegiare la

FC

versione fornita dal Candura, per la sua costanza e la sua reiterazione, e non quella di Scarantino Vincenzo che, anche su questo punto, come meglio si vedrà nel capitolo successivo, ha fornito versioni non sempre coincidenti.

Analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine alla divergenza tra quanto dichiarato reiteratamente da Candura Salvatore sul momento della consegna della autovettura rubata (la stessa sera dell'avvenuto furto) e quanto affermato da Scarantino Vincenzo (dopo due o tre giorni dal furto).

Tale divergenza, peraltro, è di scarso significato ai fini di escludere l'attendibilità di Candura Salvatore, avendo per oggetto un fatto marginale rispetto alla dichiarazione complessiva del collaboratore di giustizia.

Il difensore ha, inoltre, sostenuto che dalle intercettazioni ambientali emergerebbe che Candura Salvatore non sarebbe stato l'autore del furto della Fiat 126 ed ha, a tale scopo, riportato nella memoria difensiva (pag. 9) un brano di una conversazione tra il Candura e Pichetti Giancarlo.

Tale brano non è, tuttavia, idoneo a dimostrare l'estraneità di Candura Salvatore al furto dell'autovettura, ove si consideri che, in quel contesto, nessun interesse poteva avere il collaboratore di raccontare la verità a una persona (Pichetti Giancarlo) che gli era estranea e che aveva appena conosciuto perché detenuto nella stessa cella.

Dal complesso delle intercettazioni ambientali emerge, invece e in senso contrario a quanto sostenuto dal difensore nella memoria, la sicura riferibilità della materialità del furto a Candura Salvatore, posto che costui fu in grado di fornire a Valenti Luciano (che nulla conosceva della sottrazione dell'autovettura della sorella) indicazioni precise sull'incarico avuto da Scarantino Vincenzo, sulle modalità del furto e sul luogo di consegna del mezzo: queste circostanze - è agevole osservare - potevano essere conosciute soltanto da colui il quale aveva materialmente partecipato alla sottrazione della Fiat 126 (cfr.. per le indicazioni date dal Candura al Valenti, trascrizione delle intercettazioni ambientali, depositata il 4.10.1995, pag. 39 - 42, 78 - 80 e, ancora, pag. 82 - 86, 103, 194 - 196).

Anche le discrasie sulle condizioni di efficienza della Fiat 126 tra le dichiarazioni di Candura Salvatore e quelle di Valenti Pietrina appaiono scarsamente significative, essendo incontroverso che il veicolo era - così come gli era stato chiesto da Scarantino Vincenzo - "marciante".

FC

Ciò è inequivocabilmente dimostrato dal fatto che l'automobile fu, prima, portata in via Ammiraglio Gravina e, poi, al magazzino del quartiere della Guadagna (vedi, *supra*, pag. 214).

La difficoltà di messa in moto del veicolò è da mettere in relazione con il metodo di accensione e non già - come sostenuto nella memoria difensiva - a "inefficienza" dell'autovettura; inefficienza che non trova riscontro in nessuna delle dichiarazioni di Candura Salvatore.

La stessa Valenti Pietrina ha, peraltro, ammesso che il bloccasterzo era inserito e che non era visibile il mancato funzionamento del deflettore perché riusciva a chiuderlo, "pressandolo" (cfr. verb. ud. 17.11.1994, pag. 80 - 81).

Va, inoltre, sottolineato che, pur avendo la teste affermato di avere fatto "lucidare" dal carrozziere l'autovettura e di avere sostituito il cambio, non ha saputo (o voluto) fornire il benché minimo elemento idoneo a individuare il carrozziere che avrebbe effettuato la sostituzione e operato altre piccole riparazioni (cfr. verb. ud. 17.11.1994, pag. 61, 65, 67 - 69 e 77 - 78).

Nessun interesse poteva, infine, avere il Candura a sostenere - e ciò si ricava anche dalle intercettazioni ambientali - che Valenti Pietrina aveva denunciato il furto sei giorni dopo averlo subito, se ciò non fosse stato vero.

La circostanza narrata dal Candura è, peraltro, del tutto plausibile e risponde a criteri di razionalità, ove si consideri che la Valenti si rivolse al Candura, per recuperare la Fiat 126 (fatto ammesso dalla stessa teste), evidentemente prima di inoltrare la denuncia ai carabinieri.

Non trova riscontro nel verbale d'udienza del 14.12.1994 (né risulta tale dichiarazione essere stata oggetto di contestazione) l'assunto difensivo secondo cui il collaboratore avrebbe dichiarato che la persona presente, assieme allo Scarantino, in via Ammiraglio Gravina, nel momento in cui fu consegnata la Fiat 126, era Tomaselli Salvatore.

Tale dichiarazione e l'indicazione del Tomaselli sarebbe, tuttavia, inidonea a screditare la credibilità soggettiva del collaboratore per un duplice ordine di motivi.

Va, innanzitutto, osservato che nessuna contraddizione può cogliersi nelle dichiarazioni rese dal collaboratore che ha sempre riferito della presenza di un'altra persona (oltre allo Scarantino) al momento della consegna della Fiat 126, specificando che si trattava di una persona da lui già vista, sicché il nuovo dato fornito costituisce un

completamento di quello precedente con il quale non è in contrasto (vedi, *supra*, pag. 214).

La legittimità di un'integrazione della chiamata in correità, che può arricchirsi nel tempo e attuarsi in progressione, è stata, peraltro, riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, citata nel capitolo terzo, relativo ai criteri di valutazione della prova, cui si rinvia (vedi, *supra*, pag. 41).

E', poi, da sottolineare che, in applicazione del principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, la successiva specificazione nel Tomaselli della persona presente al momento della consegna dell'autovettura non può incidere negativamente sulla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, indicato, sin dalla prima dichiarazione come il committente del furto della Fiat 126 né può costituire elemento idoneo a dimostrare un intento calunniatorio da parte del Candura (vedi, *supra*, pag. 43 per i richiami giurisprudenziali sul principio di diritto enunciato).

Nessuna inverosimiglianza è, infine, ravvisabile nel racconto di Candura Salvatore sul rimprovero e sulle minacce ricevute da Scarantino Vincenzo il quale - contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nella memoria difensiva - non aveva nessuna necessità di attendere notizie da altri sull'impiego dell'autovettura utilizzata come autobomba nella strage, essendo ben consapevole - per la sua diretta partecipazione al grave episodio delittuoso - che si trattava della Fiat 126, consegnatagli dal Candura.

4.4 Il difensore ha, inoltre, sostenuto che Candura Salvatore non potrebbe ritenersi attendibile "per la sua elevata propensione ad accusare gli altri, calunniando" ed ha citato l'accusa rivolta al cognato Guaggenti Carmelo di estorsione ai danni del titolare di un ristorante di Bolognetta e di traffico di sostanze stupefacenti, nonché l'accusa rivolta alla moglie di adulterio con il cognato e quelle nei confronti dei parenti della moglie, abitanti in provincia di Bologna, di avere ospitato uno dei fratelli Scarantino.

Gli argomenti del difensore non possono essere condivisi, non essendo stato fornito il benché minimo elemento di prova sul fatto che il Candura abbia rivolto accuse ingiuste nei confronti del cognato (l'eventuale mancato riscontro alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore nei confronti del cognato non implica che le dichiarazioni non siano vere).

Dell'accusa rivolta alla moglie il collaboratore ha fornito una plausibile giustificazione, affermando che i sospetti erano in lui scaturiti dal fatto che, nel corso di una lite per telefono, la moglie - la quale poi gli confidò di essere stata istigata da altri - gli aveva detto che lui non era il vero padre della figlia Francesca (vedi, *supra*, pag. 222).

E', poi, indimostrato l'assunto difensivo, secondo cui il collaboratore avrebbe detto il falso allorché ha affermato che la figlia, parlandogli al telefono da Bologna, gli fece il nome di Scarantino (vedi, *supra*, pag. 221).

La presenza nell'Italia settentrionale degli Scarantino e, in particolare, di Scarantino Rosario ha invece, ad avviso della Corte, trovato riscontro oggettivo, essendo stato accertato che Rosario aveva una relazione con Cannata Maria Antonietta e che, assieme alla donna, lo Scarantino si era recato più volte a Bologna da Reggio Emilia (Scarantino Rosario sarà poi arrestato il 7.7.1993 a Marzaglia, luogo di abitazione della Cannata).

Va, inoltre, rilevato che soltanto nelle festività del Natale 1992 i coniugi Guaggenti Carmelo e Bronzollino Francesca furono ospitati a Bologna dalla sorella di quest'ultima, Maria Concetta, sicché - come ha osservato il giudice di primo grado - risponde a criteri di razionalità che i due coniugi si erano spostati dalla Sicilia per incontrare a Bologna la moglie di Candura Salvatore e convincerla a ottenere la ritrattazione del marito.

La presenza a Bologna di Scarantino Rosario - il quale aveva un interesse diretto alla ritrattazione del Candura che aveva chiamato in correità e aveva contribuito all'arresto del fratello, Scarantino Vincenzo - appare, dunque, dettata da un'esigenza concreta e, in conseguenza, riveste i caratteri della plausibilità e della credibilità.

Il fatto che Scarantino Rosario potesse essere sottoposto a misura di prevenzione non esclude che egli da Marzaglia abbia potuto recarsi a Vado, in provincia di Bologna, né la presenza dello Scarantino in quella città può essere esclusa dalla negazione di Montalto Pietro e della moglie, ove si consideri che i due testi non avrebbero potuto ammettere che la loro congiunta (Bronzollino Francesca) si era prestata a un piano rivolto a ottenere la ritrattazione di Candura Salvatore.

Vanno, inoltre, condivisi gli argomenti contenuti nella sentenza impugnata in relazione alla ininfluenza, ai fini della valutazione della credibilità soggettiva, dell'originaria chiamata in correità di Candura Salvatore di soggetti che erano estranei alla rapina

FC

consumata ai danni del titolare della gioielleria Palumbo, tanto più se si considera che si tratta di fatti completamenti estranei a questo processo.

Ha, infatti, rilevato il giudice di primo grado - sulla base delle dichiarazioni dei testi La Barbera Salvatore e Ricciardi Vincenzo - che la confessione del Candura fu spontanea e intervenne prima dell'acquisizione dei risultati della perizia dattiloscopica con la quale fu possibile accertare l'appartenenza al Candura dell'impronta palmare lasciata da uno dei rapinatori sul bancone della gioielleria.

Vanno, infine, condivisi gli argomenti contenuti nella sentenza impugnata - non oggetto di specifica impugnazione - sulla irrilevanza, ai fini della valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore, delle dichiarazioni rese in altro processo dal Candura sui fratelli Rosario e Domenico Scarantino (cfr. sentenza di primo grado, pag. 143 - 146)

5. ATTENDIBILITÀ' ESTRINSECA.

Valutata positivamente l'attendibilità intrinseca del collaboratore, anche in relazione ai motivi di impugnazione proposti dal difensore di Profeta Salvatore, si osserva che la chiamata in correità di Candura Vincenzo nei confronti di Scarantino Vincenzo ha trovato conferma nelle dichiarazioni accusatorie di Valenti Luciano, nella confessione dello stesso Scarantino e in tutti gli altri riscontri esterni diffusamente analizzati dal giudice di primo grado.

Alle pagine della sentenza impugnata può, dunque, farsi rinvio nelle parti che non sono state oggetto di specifica impugnazione (cfr. Sentenza di primo grado, capitolo III, pag. 147- 178).

Tra i riscontri, indicati nella sentenza impugnata, appare opportuno sottolineare i seguenti:

1) Le dichiarazioni di Valenti Luciano e di Meola Luigi e la confessione di Scarantino Vincenzo.

Si è già rilevato che la chiamata in correità può essere riscontrata da una successiva chiamata in correità.

Le cosiddette dichiarazioni incrociate dei collaboratori di giustizia, essendo ciascuna reciproco riscontro dell'altra, costituiscono prova del fatto da dimostrare.

FC

L'autonomia delle singole dichiarazioni è stata valutata positivamente nel precedente paragrafo, nel quale si è evidenziata, tra le altre cose, l'originalità di ciascuna propalazione; anche i tempi diversi della collaborazione del Candura e di Scarantino Vincenzo depongono per l'autonomia della singola chiamata.

a) Valenti Luciano, come si è visto, ha confermato che la Fiat 126 della sorella Pietrina fu rubata "nei primi di Luglio" e che il veicolo era stato parcheggiato in prossimità della abitazione della Valenti.

Egli ha, inoltre, confermato che la sorella si rivolse effettivamente a Candura Salvatore per ritrovare l'automobile e che, su richiesta del Candura, ritardò a presentare la denuncia di furto.

Valenti Luciano ha, ancora, riferito che il Candura, nel carcere di Bergamo, gli confidò di essere stato l'autore del furto della Fiat 126 della sorella e di avere ricevuto l'incarico da Scarantino Vincenzo e lo convinse ad assumersi la paternità della esecuzione materiale del reato.

Il Valenti ha, infine, confermato di avere scritto, sotto dettatura di Candura Salvatore, le dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere all'autorità giudiziaria sull'incarico ricevuto da Scarantino Vincenzo, sulle modalità del furto e della consegna dell'autovettura rubata, sul luogo in cui il mezzo fu consegnato a Scarantino Vincenzo, riconoscendo come suoi i documenti acquisiti al processo e come formata dal Candura la "piantina" del luogo di consegna dell'autovettura.

Il Valenti, infine, ha confermato che il Candura finì con il convincersi a confessare di essere stato lui in realtà l'autore del furto (vedi, *supra*, pag. 223 - 228).

La credibilità soggettiva di Valenti Luciano è stata già positivamente valutata: la completa estraneità al furto (già desumibile dalle intercettazioni ambientali nella cella del carcere di Bergamo) e la sua autoincolpazione, determinata dalle implorazioni del Candura che voleva mettere in salvo la famiglia, costituiscono un ulteriore elemento che rafforza l'attendibilità di questo collaboratore.

b) Meola Luigi ha confermato il rapporto di amicizia con Candura Salvatore ed ha dichiarato che costui, dopo il suo arresto e in occasione del Natale del 1992, gli confidò di avere effettivamente rubato la Fiat 126 su incarico di Scarantino Vincenzo e gli confermò che il veicolo era stato utilizzato per la strage.

FC

Il Meola ha aggiunto che il suo amico gli disse che era profondamente pentito del furto e che non avrebbe sottratto e consegnato la Fiat 126 a Scarantino Vincenzo se avesse conosciuto l'uso cui era destinata l'autovettura.

Il Meola, per avere incontrato il Candura, fu ripetutamente minacciato e sollecitato a disinteressarsi del suo amico.

Positivo deve essere il giudizio sull'attendibilità intrinseca del Meola che si è limitato a riferire ciò che gli era stato confidato dal suo amico e che nessuna ragione di astio aveva nei confronti del Candura e di Scarantino Vincenzo.

c) Scarantino Vincenzo, come meglio si vedrà nel successivo capitolo, ha confessato di essere stato lui a incaricare del furto il Candura, riscontrando, cosi, la chiamata in correità del Candura.

Sul punto non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità della confessione dello Scarantino, per la verità già chiamato in correità da Candura Salvatore.

2) Gli inviti a ritrattare, rivolte al Candura dalla moglie, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della stessa moglie.

Costei ha, tuttavia, affermato di avere cercato di convincere il marito, perché stanca della vita blindata ma è incorsa in palese contraddizione, posto che la stessa ha potuto viaggiare, per tre volte nell'arco di un mese e senza alcuna scorta e si è recata dalla località segreta nella provincia di Bologna, dove abitavano la sorella e il cognato.

3) La presenza di Guaggenti Carmelo e della moglie Bronzollino Francesco in provincia di Bologna, nel periodo in cui vi si era recata anche la moglie di Candura Salvatore, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Bronzollino Maria Concetta che, nel dibattimento di primo grado, ha confermato questa circostanza e ha dichiarato che i suoi congiunti non erano mai stati suoi ospiti negli anni precedenti né lo furono successivamente al 1992.

4) La presenza in provincia di Bologna di Scarantino Rosario deve, ad avviso della Corte, ritenersi positivamente riscontrata, essendo stato accertato che Rosario aveva una relazione con Cannata Maria Antonietta e che, assieme alla sua donna, si era recato più volte a Bologna da Reggio Emilia (Scarantino Rosario fu, peraltro, arrestato il 7.7.1993 a Marzaglia, luogo di abitazione della Cannata).

5) Valenti Roberto, seppure reticente, ha dovuto ammettere che con il Candura si davano del padrino e del figlioccio, che costui gli aveva regalato un braccialetto d'oro,

che avevano trascorso parte delle vacanze estive in un campeggio, confermando, così, l'amicizia tra i due di cui aveva parlato il Candura.

6) E' stato individuato il magazzino nella disponibilità di Tomaselli Salvatore, utilizzato dagli Scarantino per tenervi incontri e feste e per custodirvi armi e sostanze stupefacenti.

L'immobile risponde alla descrizione data dal collaboratore, anche in ordine alla presenza di una botola e di un vano sotterraneo.

7) I rapporti tra Tomaselli Salvatore e gli Scarantino, di cui ha parlato Candura Salvatore, sono stati confermati dalle relazioni di servizio della polizia di Stato che il 15.1.1992 ha controllato il Tomaselli e Scarantino Emanuele a bordo di una Peugeot e il 31.8.1992 il Tomaselli e Scarantino Vincenzo a bordo di una Renault 19.

8) Ha trovato riscontro oggettivo, negli accertamenti disposti a norma dell'art. 507 c.p.p. dalla Corte di primo grado, la disponibilità, di cui ha parlato il Candura, di un vespino bianco e di una Fiat 127 da parte di Tomaselli Salvatore.

9) Ha trovato riscontro oggettivo, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nelle deposizioni dei testi Notargiacomo e Maniscaldi e nelle stesse dichiarazioni di Tagliavia Rosa, l'indicazione data dal collaboratore sull'abitazione della prostituta frequentata da Scarantino Vincenzo in via Ammiraglio Gravina (la stessa Tagliavia Rosa), anche in ordine alla corrispondenza della descrizione - fornita dal collaboratore - dell'immobile abitato dalla prostituta.

10) E' stato confermato quanto dichiarato da Candura Salvatore sull'incendio del ristorante situato a Bolognetta, i cui titolari erano Vitrano Antonino e Sclafani Antonino (quest'ultimo marito di una cugina di Guaggenti Carmelo), essendo stato accertato che l'incendio fu effettivamente appiccato la notte tra il 2 e il 3 Giugno 1986 e produsse danni notevoli.

11) Il "Franco", cui il collaboratore si è rivolto per la vendita della bustina di eroina datagli da Scarantino Vincenzo, è stato identificato in Sanfilippo Francesco, un soggetto tossicodipendente della Guadagna.

12) Sono stati individuate l'officina del Muratore (che, secondo le indicazioni di Candura Salvatore, era usata dagli Scarantino per il ricovero e lo smontaggio delle autovetture rubate) e quella del Paganello (anche questa costituiva un luogo di ricovero delle autovetture rubate su incarico di Scarantino Vincenzo).

FC

Sul profilo criminale del Muratore (arrestato per ricettazione) e del Paganello (colpito da ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti assieme a Barranca Giuseppe, Carollo Antonio, Enea Roberto, Fidanzati Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fontana Stefano, Galatolo Giuseppe, Galatolo Raffaele, Galatolo Vincenzo e i fratelli Scotto Pietro - odierno imputato - e Scotto Gaetano) hanno riferito, nel dibattimento di primo grado, i testi Zerilli e Bò Mario.
E' stato, inoltre accertato, attraverso la testimonianza del dott. M. Bò, che, già dal 1989, l'officina del Paganello era nella disponibilità degli Scarantino (Scarantino Domenico veniva chiamato sul telefono dell'officina) ed era frequentata da esponenti di rilievo della criminalità organizzata.

6. CONCLUSIONI.

La confessione di Candura Salvatore, che ha ammesso di essere stato l'autore materiale del furto dell'autovettura di Valenti Pietrina, e la chiamata in correità nei confronti di Scarantino Vincenzo, intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate, dimostrano che il committente del furto della Fiat 126 - eseguito dal Candura - è stato Scarantino Vincenzo.
Le minacce da costui rivolte al Candura, che gli aveva chiesto se l'autovettura da lui rubata fosse stata usata nella strage di via D'Amelio, costituiscono la prova della consapevolezza da parte dello Searantino dell'uso cui era destinata la Fiat 126 fatta rubare al Candura.
La responsabilità penale di Scarantino Vincenzo in ordine al furto dell'autovettura e al delitto di strage è stata, peraltro, accertata, con la sentenza di primo grado che è divenuta irrevocabile, non avendo lo Scarantino proposto appello.
Tali circostanze costituiscono un altro elemento di conferma della riferibilità del furto della Fiat 126 a Candura Salvatore, come esecutore materiale e a Scarantino Vincenzo come committente del furto; esse implicano, inoltre, la necessità di un mandato da parte di esponenti di "Cosa Nostra" del "mandamento" di Santa Maria di Gesù a Scarantino Vincenzo - che certamente non era ai vertici di "Cosa Nostra" anche ad ammettere una sua appartenenza al sodalizio mafioso - perché procurasse (o facesse procurare) un'autovettura da utilizzare come autobomba.

FC

CAPITOLO VI

A) DICHIARAZIONI RESE DA SCARANTINO VINCENZO.

1. Le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nel dibattimento del primo grado di questo giudizio sono state riportate nella sentenza impugnata alle cui pagine può, sul punto, farsi rinvio (cfr. sentenza impugnata, capitolo quarto, pag. 229 - 252).

Nel corso del dibattimento di questo grado del giudizio sono state acquisite, con il consenso di tutte le parti e dopo la "ritrattazione" dello Scarantino, le dichiarazioni da costui rese davanti al Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari relative a questo processo ed agli altri due processi (c.d. "Borsellino bis" e "Borsellino ter") sulla strage di via D'Amelio.

Il nuovo difensore - nominato dopo la "ritrattazione" - ha, inoltre, prodotto copie di interrogatori di Scarantino Vincenzo, muniti di "segnalibro" e di un "promemoria" e contenenti annotazioni, provenienti dallo stesso Scarantino.

Tra queste copie è stata prodotta anche quella del verbale d'interrogatorio del 5.10.1994 che non era stata prodotta dai difensori degli odierni imputati, non essendo in loro possesso per non essere stato sino ad allora depositato.

Appare opportuno - per la complessità delle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo rese al Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari relative ai processi sulla strage di via D'Amelio e ai fini di valutare l'attendibilità intrinseca del dichiarante - riportare, per ampia sintesi, le dichiarazioni, suddividendole a seconda degli argomenti.

Va, inoltre, premesso che sono stati acquisiti - con il consenso delle parti - anche i verbali delle dichiarazioni rese in dibattimento da Scarantino Vincenzo nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis", verbali del 7, dell'8.3.1997, del 12, 13,14 e 15.5.1997).

Anche del contenuto di questi verbali, per una più completa valutazione della attendibilità dell'autore delle dichiarazioni, sarà fatto cenno alla fine di ogni singolo paragrafo nel quale sono state riportate le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo al Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari dei procedimenti relativi alla strage di via D'Amelio.

FC

2. PROFILO CRIMINALE E AFFILIAZIONE.

2.1 Scarantino Vincenzo ha dichiarato, nel corso del primo interrogatorio reso a magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, di essere "uomo d'onore" e di essere stato "combinato" due anni prima della cattura per l'accusa di avere partecipato alla strage di via D'Amelio.

La "cerimonia" di affiliazione fu tenuta nella sala di Pasquale Tranchina, in via Villagrazia, dove fu organizzato un pranzo al quale parteciparono Pietro Aglieri, Carlo Greco, Pino La Mattina, Natale Gambino, Salvatore Profeta, Pinuzzo Gambino, Tanino Murana ed altre persone di cui lo Scarantino non ha conservato il ricordo.

Durante il pranzo, fu detto <<Enzino è "uomo d'onore", Enzino è "uomo d'onore", tutte queste cose>>; tutti quindi si baciarono, gli fecero gli auguri e andarono via.

Ha, così, concluso lo Scarantino: "Io, diciamo, ero uomo d'onore".

Alla fine del pranzo gli fu detto che era "un uomo d'onore riservato" ("a me m'hanno messo riservato", è l'espressione del collaboratore) per rimanere ignoto alle forze dell'ordine e ad altri "uomini d'onore" estranei alla "famiglia"; per questa ragione egli non veniva "presentato" a nessuno.

"Ero un riservato" - ha proseguito lo Scarantino - "che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro Aglieri con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose, si parlava di altre cose, prima della strage si è deciso di omicidi che dopo parlerò di questi omicidi... verso Giugno, Giugno 25/24 (dell'anno 1992) non ricordo il giorno preciso".

2.2 Scarantino Vincenzo ha ripercorso il suo curriculum criminale nel successivo interrogatorio del 28.7.1994, narrando di avere commesso delle rapine già a undici anni. Egli ha, inoltre, riferito di avere ricevuto in regalo da Pullarà Giovanni la somma di lire 200.000 per il comportamento tenuto nell'istituto di rieducazione dopo il suo arresto (egli non aveva fatto i nomi dei complici maggiorenni che non erano stati arrestati nella flagranza del reato).

Il collaboratore ha, ancora, affermato di avere frequentato assiduamente esponenti di "Cosa Nostra", come i fratelli Pullarà, Pietro Aglieri, Carlo Greco (oltre al cognato Profeta Salvatore); essi non avevano nessun problema di parlare in sua presenza perché contavano sulla sua "totale riservatezza".

FC

Scarantino Vincenzo ha riferito, infine, che era "un gingillo", soprattutto, di Ignazio Pullarà e di Pietro Aglieri, che era stato utilizzato per compiere omicidi ancor prima di essere ritualmente affiliato e che aveva dato prova "di essere un buon killer e di essere una persona che eseguiva gli ordini senza battere ciglio" (cfr. verbale d'interrogatorio del 28.7.1994, pag. 5).

2.3 Il collaboratore, nel successivo interrogatorio del 18.11.1994, oltre a confermare di avere iniziato la sua attività delinquenziale all'età di 11 anni, ha precisato di avere commesso due rapine ai danni di gestori di servizi di rifornimento di carburante, uno dei quali era situato nei pressi di piazza Leoni e l'altro a Mondello.
Complici delle rapine erano stati Gianni Calascibetta (forse un cugino - ha precisato lo Scarantino - di Peppuccio Calascibetta), Lipari Francesco, Lucido Pietro e Vincenzo Tuttoilmondo che erano maggiorenni.
Per le rapine furono arrestati (oltre allo Scarantino) il Calascibetta e il Lipari; uscito dall'istituto di rieducazione in cui era stato ristretto, Scarantino Vincenzo ricevette le "congratulazioni" e il regalo di duecentomila lire da Giovanbattista Pullarà che aveva apprezzato il suo silenzio sui complici non individuati dalle forze dell'ordine.
Il comportamento, tenuto in occasione del fermo per le rapine, aumentò il suo prestigio nell'ambito della Guadagna e gli valse la stima anche di "uomini d'onore" che a lui si rivolgevano per individuare gli autori di furti o rapine commessi ai loro danni o ai danni di loro amici.
E, poiché "comandava" nel quartiere, gli era facile trovare i responsabili che costringeva a consegnare la refurtiva e puniva, "ammazzandoli a legnate".
Fu così che crebbe la stima degli "uomini d'onore" del quartiere e, in particolare, del Pullarà e di Aglieri Pietro, uomo emergente della Guadagna per l'appoggio che aveva da Giovanbattista Pullarà e per essere il nipote di un "uomo d'onore" della vecchia mafia, chiamato "u signorinu" (soprannome che portava anche il nipote).
Pietro Aglieri incominciò a impiegarlo come corriere per il trasporto di eroina, sin da quando egli aveva quindici anni; per il trasporto dello stupefacente, destinato a Tonino Esposito (un napoletano che abitava a Voghera) Scarantino Vincenzo si serviva del treno e nascondeva la sostanza in una valigia che poggiava nel bagagliaio dei sedili posti di fronte al suo per evitare, nel caso in cui fosse stata trovato lo stupefacente, di

FC

essere individuato come il possessore della valigia e, dunque, come detentore della sostanza.

Egli trasportò eroina e, alcune volte, cocaina a Voghera da Tonino Esposito per quasi due anni; ogni volta ne portava circa due chilogrammi e per ogni viaggio veniva ricompensato da Aglieri Pietro con la somma di seimilioni di lire.

Egli partecipò anche, su richiesta di Aglieri, al trasporto da Siracusa di duemila casse di sigarette di contrabbando, ricevendo il corrispettivo di duemilioni di lire (cfr., per la descrizione della vicenda, verbale d'interrogatorio del 18.11.1994, pag. 4 - 5).

Scarantino Vincenzo ha affermato che, ancor prima di essere ritualmente affiliato, iniziò, in proprio, il traffico di sostanze stupefacenti e, in particolare di eroina scura, del tipo "Brown", che egli riusciva ad acquistare in Lombardia tramite Tonino Esposito e che trasportava a Palermo attraverso Giovanni "Travoltino", un ragazzo del quartiere della Guadagna, così soprannominato perché frequentava assiduamente le discoteche ed era un buon ballerino.

Il collaboratore ha affermato che, nello stesso periodo e intorno alla metà degli anni '80, trafficava anche in eroina bianca che acquistava da Carlo Greco.

Egli, per lo smercio delle sostanze stupefacenti, utilizzava "piccoli spacciatori" che operavano in diversi quartieri della città.

Lo Scarantino ha aggiunto che, assieme al traffico di sostanze stupefacenti, gestiva anche un traffico di sigarette di contrabbando e che quest'ultima attività gli serviva da copertura per il più lucroso traffico di stupefacenti e, nello stesso tempo, per dare lavoro a molti ragazzi del quartiere, così da accrescere il suo prestigio e la sua "importanza" nell'ambito della Guadagna.

Egli ha, poi, spiegato che poteva svolgere tali traffici, pur non essendo ancora "uomo d'onore", perché sapeva ben comportarsi, seguiva le direttive di Pietro Aglieri, di Carlo Greco e di altri "uomini d'onore" ed "era tenuto in buona considerazione", essendo il cognato di Profeta Salvatore e riuscendo a non invadere il raggio d'azione degli esponenti della "famiglia" mafiosa del quartiere.

La fiducia di Pietro Aglieri e di altri esponenti di "Cosa Nostra" crebbe nei suoi confronti anche per il coraggio da lui dimostrato in occasione di una perquisizione della Guardia di Finanza in un magazzino vicino a un locale in cui Pietro Aglieri custodiva un'autovettura e dei motoveicoli di provenienza illecita, tanto che lo stesso Pietro

Aglieri lo aveva indicato, per la "famiglia" della Guadagna, come la persona idonea a partecipare alla rapina di un furgone portavalori; rapina che non fu, poi, eseguita poiché, a causa della collaborazione di Francesco Marino Mannoia, Pietro Aglieri si era dato alla latitanza e altri "uomini d'onore" erano stati tratti in arresto.

Scarantino Vincenzo ha dichiarato che, prima di essere stato affiliato, eseguì il duplice omicidio di Lucera Santino e di Lucera Luigi (avvenuto nel 1989 o all'inizio del 1990) e prese parte alla soppressione del cadavere (sciolto nell'acido fornito dal Romano) di tale Bonanno il quale era stato ucciso da Salvatore Profeta, Pietro Aglieri, Calascibetta Giuseppe e La Mattina Giuseppe.

Egli, dopo l'affiliazione, partecipò agli omicidi di Santino Amato, un Bonanno (fratello del Bonanno di cui aveva soppresso il cadavere) e un Lombardo e "alla fase organizzativa" della strage di via D'Amelio.

Scarantino Vincenzo ha, quindi, riferito che, nella primavera del 1990 e dopo l'omicidio dei Lucera, Pietro Aglieri si recò a casa di Profeta Salvatore dove c'era lo stesso Scarantino.

Il cognato gli disse, "manifestando una evidente soddisfazione", che tra qualche giorno si sarebbe organizzata una cerimonia per festeggiare il suo ingresso nella "famiglia" della Guadagna.

Scarantino Vincenzo e il cognato, dopo qualche giorno, si recarono a pranzo nella sala per trattenimenti "Boomerang" (già ristrutturata), il cui titolare (Tranchina Pasquale), pur non essendo "uomo d'onore", era "a disposizione" della "famiglia".

Al pranzo parteciparono numerosi "uomini d'onore", forse, tutti quelli della Guadagna (Pietro Aglieri, Carlo Greco, Profeta Salvatore, Natale Gambino, Ninuzzo Gambino, Peppuccio Calascibetta, Pino La Mattina, Tanino Murana ed altri).

Il collaboratore ha così descritto la cerimonia: <<Dopo avere lautamente pranzato, Pietro Aglieri si alzò in piedi dicendo che da quel momento "Enzuccio Scarantino era uomo d'onore". Nella stessa occasione richiamò i principi che dovevano ispirarci nella nostra attività dicendomi che dovevo considerarmi una cosa sola con tutti gli altri e che, come tutti gli altri, quando ve ne fosse stato bisogno, dovevo privilegiare su ogni altro mio interesse di natura individuale quello, superiore, della "famiglia">>.

FC

Alla fine del discorso tutti i convitati brindarono e si baciarono ma non furono recitate formule né lo Scarantino fu invitato a prestare giuramento (circostanza, questa, che egli notò ma di cui non chiese spiegazioni).

Aglieri Pietro, alcuni giorni dopo si recò a casa del Profeta, dove si trovava anche il collaboratore e disse, con piglio autoritario, che Scarantino Vincenzo era "riservato", nel senso che non doveva essere presentato come "uomo d'onore" a nessun altro che non fosse della "famiglia" cui lo stesso Scarantino apparteneva.

In questo modo, spiegò Aglieri, l'organizzazione poteva contare su un affiliato che "avrebbe avuto l'opportunità di conoscere tutti senza essere conosciuto da nessuno", nel caso in cui fosse scoppiata una guerra all'interno dell'organizzazione; il nome di Scarantino non sarebbe stato fatto (e ciò rafforzava la "famiglia") nel caso di nuovi collaboratori di giustizia.

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che dal momento della sua affiliazione fu mensilmente retribuito con la somma di lire settecentomila che Peppuccio Calascibetta ritirava dal titolare di una rivendita di ferramenta e colori di via Orsa Maggiore, sottoposto a estorsione.

Egli, inoltre, riceveva - attraverso il cognato Salvatore Profeta che gliele consegnava personalmente - consistenti somme di denaro (dai dieci ai ventimilioni), soprattutto in occasione di festività.

La sua attività in favore del sodalizio è stata da lui descritta nell'interrogatorio del 19.11.1994 e consisteva nella cura della fase preparatoria delle estorsioni commesse ai danni di imprenditori e negozianti della zona e nella funzione di "guardare le spalle" al cognato Profeta Salvatore il quale costituiva, al pari di altri "uomini d'onore", un bersaglio di Giovannello Greco e dei suoi accoliti.

Il Greco, che era ricercato dalle forze di polizia ed era latitante, era pure uno "scappato" cui dava la caccia la "famiglia" della Guadagna a causa di contrasti insorti dopo lo omicidio di Stefano Bontade.

Scarantino Vincenzo aveva anche il compito di scoprire il luogo dove si nascondeva il Greco e di eliminarlo.

Egli, nella veste di "guardaspalle" del cognato, lo accompagnava in riunioni che questi aveva anche con "uomini d'onore" di altre "famiglie"; alle riunioni, tuttavia, egli non partecipava e non aveva modo, quindi, di conoscere l'oggetto degli incontri.

Gli omicidi commessi dopo l'affiliazione (già indicati nell'interrogatorio del giorno precedente) furono da lui eseguiti su incarico della "famiglia" e, in particolare, di Pietro Aglieri che era il "capofamiglia".

2.4 Dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quelle rese nella fase delle indagini preliminari sono state rese da Scarantino Vincenzo nel dibattimento davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo 9/96 R.G. Assise (c.d. "Borsellino bis"), i cui verbali sono stati acquisiti con il consenso di tutte le parti.

Egli ha, infatti, ripercorso la sua carriera criminale, confermando di avere partecipato a due rapine ai danni di titolari di servizi di distribuzione di carburante di Mondello e di piazza Leoni e di avere ricevuto attestati di stima dal Pullarà e da altri per il suo silenzio sui complici maggiorenni.

Scarantino Vincenzo ha inoltre confermato di avere trasportato sostanze stupefacenti da Palermo a Voghera, per conto di Pietro Aglieri, di avere partecipato al trasporto di sigarette di contrabbando da Siracusa a Palermo.

Egli ha, inoltre, confermato di avere partecipato al duplice omicidio di Santino e Luigi Lucera, di cui ha dato un'ampia descrizione, chiamando in correità, nell'esecuzione materiale, Natale Gambino e Giuseppe La Mattina e, come mandante, Pietro Aglieri (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 78 - 85).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, confermato di avere partecipato all'omicidio di Santino Amato, su incarico di Pietro Aglieri ed ha chiamato in correità, come esecutori materiali, il cognato Profeta Salvatore, Compagnone Gaspare, Natale Gambino, Peppuccio Calascibetta e Peppuccio Lucera e fornendo, anche di questo delitto, una dettagliata descrizione (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 86 - 93).

Il collaboratore ha, ancora, confermato di avere partecipato alla soppressione del cadavere di un Bonanno e all'omicidio di Antonino Bonanno, fratello della persona fatta scomparire, chiamando in correità, per il primo episodio, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta e Profeta Salvatore e, per l'omicidio di Bonanno Antonino, Natale Gambino e Pino Greco, fratello di Carlo Greco, come esecutori materiali e Pietro Aglieri, come mandante (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 93 - 97).

Analoga conferma hanno avuto la partecipazione all'omicidio di Salvatore Lombardo, ucciso su disposizione di Pietro Aglieri, dallo stesso collaboratore che ha chiamato in

correità il cognato Profeta Salvatore, Giuseppe Calascibetta e Gasparino "pio- pio" (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 98 - 102).

Egli ha, inoltre, confermato di essere stato affiliato durante un pranzo svoltosi nel locale di Pasquale Tranchina senza cerimonie e riti particolari.

Egli ha, tuttavia, dichiarato di non averne saputo nulla sino al pranzo cui era stato invitato dal cognato Salvatore Profeta il quale gli aveva detto che Pietro Aglieri li voleva nella sala di Pasquale Tranchina.

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che già alla fine del pranzo gli fu detto da Pietro Aglieri che era "un uomo d'onore riservato" (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 73 - 74).

Scarantino Vincenzo ha, infine, confermato di avere ricevuto dal sodalizio mafioso la retribuzione di lire settecentomilalire al mese che gli veniva consegnata da Calascibetta Giuseppe e che costituiva il frutto di un'estorsione consumata ai danni del titolare di un negozio di ferramenta e colori di via Orsa Maggiore, specificando che, dopo la detenzione, la somma veniva versata al fratello Domenico; ha, invece, escluso di avere ricevuto, anche saltuariamente, altre somme di denaro dall'organizzazione mafiosa (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 105 -106).

3. GENESI E MOTIVI DELLA COLLABORAZIONE.

3.1 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 5.10.1994, ha dichiarato di avere iniziato a maturare l'idea di collaborare con lo Stato sin da quando era detenuto nel carcere di Busto Arsizio e che "proprio in tale ottica" (questa è l'espressione usata dal collaboratore) egli si confidò con Andriotta Francesco, ritenendolo "una persona di un certo spessore".

Con l'Andriotta parlò della strage, delle sue conoscenze e delle sue frequentazioni, di Peppuccio Contorno e "di tante altre cose".

L'intenzione di collaborare si poneva, tuttavia, in conflitto con la preoccupazione per il futuro della sua famiglia e con la consapevolezza di dovere accusare il cognato Profeta Salvatore: "una persona" - ha affermato lo Scarantino -, "cui sono profondamente affezionato; non potevo infatti dimenticare che mio cognato mi ha cresciuto e mi ha

FC —

fatto da padre e addirittura una volta mi ha salvato da morte sicura" (cfr. verbale d'interrogatorio del 5.10.1994, pag. 1).

Anche l'avere vissuto in "Cosa Nostra", il senso di protezione che ne aveva ricevuto e il terrore di uscirne e di mettersi contro il sodalizio mafioso determinava in lui una situazione conflittuale, poiché: "Uscire da questo mondo per metterglisi contro" - ha affermato Vincenzo Scarantino - "è cosa tremendamente difficile e la decisione di fare ciò, specie nei primi tempi, è sempre accompagnata da angosce e timori" (cfr. verbale d'interrogatorio del 5.10.1994, pag. 2).

3.2 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 21.10.1994, ha confermato di avere maturato l'intenzione di collaborare con lo Stato "vari mesi" prima della fine del Giugno del 1994.

Egli non aveva realizzato subito la sua intenzione perché era combattuto dalla preoccupazione di dovere necessariamente accusare il cognato Profeta Salvatore cui - ha precisato ancora il collaboratore - "ero e sono particolarmente legato".

Nel periodo in cui egli era combattuto tra l'idea di collaborare e la preoccupazione di dovere accusare il cognato, subiva anche "la pressione psicologica" dell'avv. Petronio (che allora era anche il suo difensore) il quale gli assicurava che il processo "sarebbe andato bene".

Il difensore, dopo la cattura di Salvatore Profeta in seguito alle dichiarazioni di una persona della quale non si faceva il nome nell'ordinanza di custodia cautelare, gli chiese con chi avesse parlato in carcere; lo Scarantino - sapendo che la persona di cui si parlava nell'ordinanza era l'Andriotta - disse al suo legale che era solito parlare ad alta voce anche da solo e che il carcere era pieno di "spioni" e gli fece a caso dei nomi, compreso quello dello stesso Andriotta.

Il difensore, durante l'udienza preliminare, gli chiese se avesse reso dichiarazioni che non aveva portato a sua conoscenza e lo Scarantino, che già meditava di intraprendere la collaborazione, gli rispose, "per sviarlo", che pensava "di fare il falso pentito fornendo dichiarazioni parzialmente vere ed altre false".

"In pratica" - ha proseguito il collaboratore - "io capivo che l'avvocato e i miei familiari avevano intuito che mi accingevo a iniziare una vera e propria collaborazione e intendevo tranquillizzarli sotto questo aspetto".

FC

Non l'abbandonava, tuttavia, il timore che il difensore - con il quale aveva "a quel tempo" avuto numerosi colloqui - potesse servirsi, per tutelare la posizione di Profeta Salvatore di cui era rimasto difensore, delle conoscenze acquisite attraverso lo stesso Scarantino e infangarlo "come uomo e come collaboratore", soprattutto nel corso del dibattimento in cui era imputato della strage di via D'Amelio.
Anche Profeta Salvatore, che andava a trovarlo nel carcere di Busto Arsizio, gli diceva di non collaborare; gli stessi messaggi ("prima ti fanno parlare poi ti ammazzano") il Profeta gli faceva arrivare attraverso Basile Angelo, anche questo cognato di Scarantino Vincenzo.

3.3 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 18.11.1994, ha confermato la sua determinazione di collaborare con l'autorità giudiziaria ed ha precisato di avere raggiunto la serenità perché lo Stato aveva mantenuto le "promesse", assicurando a lui e alla sua famiglia l'incolumità.
Egli ha, quindi, affermato che le dichiarazioni da lui rese corrispondevano "nella sostanza" alla realtà dei fatti di cui era stato "testimone e protagonista"; "le incertezze, le esitazioni, le titubanze", contenute nei suoi precedenti interrogatori, "possono essere dipese" - ha affermato il collaboratore - "dalla condizione di scarsa tranquillità d'animo in cui versavo e... dal travaglio derivante dal passaggio dal sistema di vita cui ero abituato, avendo sin da piccolo assorbito la cultura mafiosa, ad un diverso sistema che è quello dell'adesione alle regole ed ai principi dello Stato".
Lo Scarantino, dopo avere confermato di avere avuto l'intenzione di intraprendere la scelta di collaborare durante la detenzione a Busto Arsizio e di essersi, per questa ragione, "sfogato" con l'Andriotta, ha dichiarato che molteplici sono stati i motivi del suo "pentimento": il rimorso per gli omicidi commessi e, in particolare, per avere partecipato alla strage di via D'Amelio, la consapevolezza che la via del crimine era senza uscita e l'avrebbe condotto a una morte violenta e il desiderio di dare ai figli "un futuro migliore".
Il collaboratore ha confermato che profonda angoscia gli provocava il dovere accusare il cognato Profeta Salvatore il quale, ha precisato, ancora una volta, lo Scarantino "oltre ad essere mio cognato, per me e per tutti i familiari aveva rappresentato un punto di

FC—

riferimento preciso quasi come un padre" (cfr. verbale d'interrogatorio del 18.11.1994, pag. 2).

Le minacce di morte, inviategli da Profeta Salvatore attraverso Basile Angelo e la situazione di estremo disagio in cui egli si trovava, non vedendo "una via d'uscita", lo gettarono in uno stato di "sconforto" tale da condurlo a gesti di autolesionismo e al tentativo di impiccagione nel carcere di Busto Arsizio.

3.4 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 26.7.1995, ha ribadito la sua "ferma volontà di collaborare" ed ha spiegato di avere telefonato alla madre per comunicarle che intendeva ritornare in carcere e di averle "avventatamente" detto che intendeva ritrattare e che ciò che aveva riferito all'autorità giudiziaria non era vero, a causa del "forte turbamento" dovuto alla situazione "problematica" della permanenza nella località protetta e ai disagi causati dai rinvii del trasferimento in una nuova sede.

"I continui rinvii" - ha precisato il collaboratore - "di questo mio trasferimento e i disagi conseguenti mi hanno particolarmente turbato anche perché ho avuto per un po' l'impressione che lo Stato mi trascurasse. Questa sensazione mi fa fatto anche temere che i giudici avessero dei dubbi sulla mia attendibilità, per cui ho finito per credere che ero prossimo a perdere quei benefici e quella sicurezza che mi erano derivati dalla mia collaborazione con la giustizia. Tutto ciò mi ha condotto ad uno stato di tensione e soprattutto a cercare di sfogarmi con i miei familiari" (cfr. verbale d'interrogatorio del 26.7.1995, pag. 1).

Scarantino Vincenzo ha dichiarato che, su invito della madre, telefonò all'avvocato Petronio e a un giornalista, manifestando loro la volontà di ritrattare e che della gravità del suo comportamento era consapevole ma intendeva ribadire "la scelta di lealtà nei confronti dello Stato" (cfr. verbale d'interrogatorio del 26.7.1995, pag. 2).

Egli, nel successivo interrogatorio del 16.10.1995, ha riferito di avere telefonato alla madre, all'avvocato Petronio e al giornalista, manifestando loro la volontà di non collaborare più con la giustizia e sostenendo che le dichiarazioni da lui rese all'autorità giudiziaria erano false, a causa delle pressioni della moglie, che minacciava di gettarsi dal balcone assieme ai bambini se non avesse ritrattato e in seguito alla notizia che la madre era in coma o, comunque, gravemente ammalata (cfr. verbale d'interrogatorio del 16.10.1995, trascrizioni, F. 216 - 217).

FC -

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, precisato di avere saputo dalla moglie dei tentativi fatti dai suoi familiari e dalla difesa di Profeta Salvatore per incrinare la sua attendibilità di "uomo d'onore", facendolo apparire come omosessuale.

Egli ha ammesso di avere avuto un rapporto, all'età di sedici anni, con "Margot" ma ha escluso di avere avuto altri rapporti omosessuali e di avere conosciuto Gagliano Giuseppe, chiamato "Giusy".

Scarantino Vincenzo ha, infine, mostrato di essere preoccupato per i figli, avendogli la moglie riferito che l'organizzazione mafiosa era in grado di fare sparire i bambini e la stessa moglie.

3.5 Scarantino Vincenzo ha dichiarato, nel dibattimento davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo 9/96 R.G. Assise (c.d. "Borsellino bis"), di avere iniziato a collaborare il 24 Giugno 1994 durante la detenzione nel carcere di Pianosa ma di avere pensato a una collaborazione "un mese... un mese e mezzo dopo" il suo arresto, avvenuto il 26 Settembre 1992 (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 106).

Egli ha confermato che la paura di perdere la moglie e i figli, la madre, i fratelli e il cognato Salvatore Profeta costituirono una remora alla sua immediata collaborazione.

Della sua intenzione aveva parlato alla moglie nel Febbraio del 1994, constatando il suo dissenso per le minacce "psicologiche" che ella riceveva dall'ambiente familiare, consapevole che la sua collaborazione avrebbe rovinato tutti (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 107 - 109).

La paura di essere abbandonato dalla moglie e dai figli, dalla sua famiglia d'origine e da Profeta Salvatore lo ha portato a contraddirsi nel primo interrogatorio reso all'autorità giudiziaria.

Ha, infatti, affermato il collaboratore, dopo avere dichiarato di avere detto la verità: " Io ho parlato pure perché era stanco e se ho fatto delle contraddizioni è stato sia per la preoccupazione della mia famiglia, sia mia moglie e i miei figli, che non dovevo vedere più i miei figli e mia moglie, secondo perché era stanco e avevo detto tante cose, non è che..." (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 110).

Egli ha, inoltre, confermato che il cognato Salvatore Profeta - attraverso Angelo Basile, il quale andava a visitare in carcere lo Scarantino (il Basile è cognato del collaboratore)

FC

- gli aveva fatto sapere che sarebbe stato ucciso in carcere se avesse incominciato a collaborare o "a dire una minima cosa" (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 113).

4. RIUNIONE NELLA VILLA DEL CALASCIBETTA CON L'INDICAZIONE DEI PARTECIPANTI E DEL LORO RUOLO. FATTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA RIUNIONE.

4.1.1 Scarantino Vincenzo, nel primo interrogatorio reso ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha dichiarato che Profeta Salvatore gli aveva chiesto di accompagnarlo alla villa di Peppuccio Calascibetta; in quella villa vide lo stesso Calascibetta, Pietro Aglieri, Pinuzzo La Mattina e Natale Gambino.

Il cognato gli disse di ritornare al negozio per andare a prendere e accompagnare nella villa del Calascibetta anche Renzino Tinnirello; lo Scarantino, al suo ritorno, trovò nella villa Ciccio Tagliavia, Totò Riina e Giuseppe Graviano i quali "si sono salutati e si sono seduti, nel tavolo".

Scarantino Vincenzo ha dichiarato che non aveva mai visto prima Riina Salvatore, del quale "aveva sentito parlare"; nessuno gli disse che c'era Riina, ma si sapeva che era lui, "u zu' Totò".

Alla seguente domanda del Pubblico Mistero: "Quando poi...è stato arrestato Riina e lì vedendo le sue fotografie..." Scarantino Vincenzo ha così risposto: "Sì... l'ho conosciuto, per questo ho fatto casino a Busto Arsizio... perché l'ho conosciuto che era lui, non volevo che mi chiedessero se lo conoscevo (ho preso colpo avanti!) per non dire... però io lo conoscevo che era lui, Totò Riina... l'ho visto là, alla villa".

Il collaboratore ha dichiarato che le persone presenti alla riunione erano: Totò Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Ciccio Tagliavia, Giuseppe Graviano, Pietro Salemi, Giuseppe La Mattina, Natale Gambino, Peppuccio Calascibetta, Salvatore Profeta e Renzino Tinnirello ed altri che, in quel momento, non ricordava anche perché c'era qualcuno che egli non aveva mai visto in precedenza e che era, tuttavia, in grado di riconoscere in fotografia ("i nomi sono tanti, non è che posso ricordare subito tutti i nomi", egli ha dichiarato).

FC

Il collaboratore ha precisato che di Pietro Salemi aveva sentito parlare come di uno che ha le "corna dure"; conosceva, invece, benissimo Pietro Aglieri e Renzino Tinnirello anche perché erano i suoi fornitori di sostanze stupefacenti.

Riina Salvatore arrivò con una Fiat 126 bianca accompagnato da Biondino o da Ciccio Ganci (quasi sicuramente il Biondino, ha riferito lo Scarantino che ha, tuttavia, precisato di non ricordare bene).

Il collaboratore ha riferito che anche la persona che aveva accompagnato Riina Salvatore partecipò alla riunione e che egli aveva conosciuto il Biondino alla "Noce" dove si era recato per sistemare una questione relativa a un bar del suocero del fratello, situato nelle vicinanze di via Lancia di Brolo.

Egli, assieme ad un ragazzo, del quale non ha voluto fare il nome (si tratta di Totò Garofalo il cui nome è stato fatto dal collaboratore nell'interrogatorio del 6.9.1994), si recò alla Noce perché doveva parlare con Raffaele Ganci e andò a trovare in un campo di calcetto, dietro la Noce, Ciccio Ganci che era assieme al Biondino.

La riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe si tenne tra il 20 e il 24 Giugno del 1992.

Lo Scarantino ha, quindi, dato la seguente descrizione della villa del Calascibetta: "Appena si entra, appena si entra nel cancello, che c'è il telecomando, che ci sono due entrate, c'è l'entrata da una parte che dà nella strada dove ci sono delle ville per deposito di Natale Gambino, ed una strada piccola che si entra di là, si entra e si esce, quando c'è movimento di persone...".

Egli ha dichiarato di non avere partecipato alla riunione ma di avere sentito i partecipanti discutere ("parlavano, parlavano"), Riina Salvatore esclamare: "A questo cornuto si deve fare saltare in aria peggio di quel cornuto, il primo che abbiamo ammazzato che questo cornuto stava pure rimanendo vivo, pure questa fortuna aveva e per poco restavamo fregati" e Pietro Aglieri assentire: "Va be', non resterà vivo".

Scarantino Vincenzo ha precisato che nessuno dei presenti poteva contraddire Riina Salvatore e Aglieri Pietro "perché Totò Riina li strozza là stesso" e perché nessuno poteva "mettere in dubbio la parola di Totò Riina".

Lo Scarantino ha, quindi, precisato: "Poi noi per educazione, diciamo io, Pino La Mattina ci siamo messi fuori, fuori che si sentiva e noi per non sentire ci siamo spostati".

FC

La riunione ebbe la durata di due o tre ore e si svolse di mattina.
Alla fine della riunione andarono via tutti ad eccezione di "quelli della borgata": lo stesso Scarantino, Pietro Aglieri, Pino La Mattina, Natale Gambino, Profeta Salvatore, Peppuccio Calascibetta, detto "Kalashnikov", Cosimo Vernengo e Carlo Greco.

4.1.2 Pietro Aglieri, alla presenza di Profeta Salvatore e Cosimo Vernengo, gli disse di andare da "Peppuccio il Romano" per prendere "una bombola d'ossigeno", in modo che l'esplosione fosse così potente da non fare trovare neppure le "bucce" e gli diede anche un "bigliettino" con su scritto il prodotto.
Pietro Aglieri, in particolare, gli disse: <<"Insomma si deve capitare una bombola d'ossigeno", dice, "così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente" dice "Enzino vai con Peppuccio, là sotto da Peppuccio il fabbro">>.
Egli si recò, quindi, assieme a Peppuccio Calascibetta in corso dei Mille nella fabbrica di "Peppuccio il Romano", portandosi il bigliettino che gli aveva dato Pietro Aglieri.
La bombola aveva un nome dove c'era la lettera "C" ed era una "bombola potente, potentissima, è un prodotto potentissimo...".
Peppuccio il Romano gli disse che si sarebbe informato presso la fabbrica per sapere se fosse possibile avere la bombola senza fattura; gli fece, poi, sapere che non era possibile acquistare la bombola senza fattura e senza la consegna di "un vuoto" ma che era possibile rubarla in un cantiere messo su per la costruzione di una stazione ferroviaria o della metropolitana e situato vicino alla villa di Pietro Aglieri.
Il cognato Profeta Salvatore, cui comunicò quanto riferitogli da Peppuccio Romano, gli disse: "Non fare più niente per quel discorso".
Lo Scarantino ha mostrato di essere certo che a rubare la bombola - dopo cinque giorni dalla riunione - furono Natale e Nino Gambino, Tanino Murana e Peppuccio Romano perché Natale Gambino gli disse che "neanche le bucce si sono trovate della 126... è stata una cosa potente".
Al furto avrebbe dovuto partecipare lo stesso Scarantino che, tuttavia, non vi prese parte perché in quei giorni non era reperibile.

FC

Il collaboratore ha, subito, aggiunto: "No... non è che ho la certezza che poi la bombola l'hanno trovata... ma come ne parlavano... Natale, Peppuccio (Calascibetta), ne parlavano come se ce l'avessero messa, Peppuccio... andava e veniva...".

Scarantino Vincenzo ha precisato che, tre mesi prima della riunione nella villa del Calascibetta, c'era stata una riunione in casa di Profeta Salvatore alla quale avevano partecipato Giuseppe Graviano, Pietro Aglieri e Pino La Mattina.

Il collaboratore ha dichiarato che Aglieri Pietro e Profeta Salvatore non gli parlarono del progetto di eliminare il dott. P. Borsellino prima della riunione nella villa del Calascibetta.

Egli ha precisato che coloro che presero parte alla riunione erano della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, fatta eccezione per il Graviano che era di Brancaccio, del Tagliavia e del Tinnirello che erano di via Messina Marine - Sant'Erasmo.

Il collaboratore ha dichiarato di non essere sicuro della presenza del Graviano alla riunione nella villa del Calascibetta ma di essere certo che Graviano Giuseppe aveva partecipato, assieme ad Aglieri Pietro e a Pino La Mattina, alla riunione tenutasi nell'abitazione del cognato tre mesi prima, per essere stato lo stesso Scarantino ad accompagnarlo dall'autosalone di via Oreto a casa del cognato e a riaccompagnarlo nel luogo in cui il Graviano aveva lasciato una Fiat 850.

4.2.1 Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 29.6.1994, ha confermato integralmente le dichiarazioni rese nel precedente interrogatorio del 24.6.1994, con particolare riguardo alle modalità con le quali lo stesso Scarantino e le altre persone, da lui chiamate in correità, avevano compiuto le azioni delittuose che culminarono nella strage di via D'Amelio.

Egli ha, tuttavia, precisato che la riunione nella villa di Peppuccio Calascibetta si era svolta tra la fine di Giugno e i primi di Luglio del 1992, modificando così la data del 20 - 24 Giugno, indicata nel primo interrogatorio.

Il collaboratore ha, inoltre, aggiunto che, oltre a Salvatore Biondino ed ai soggetti già citati nell'interrogatorio del 24.6.1994, avevano partecipato alla riunione anche Nino Gambino ed altre tre o quattro persone, i cui nomi - che gli erano stati fatti da La Mattina Giuseppe - egli non ricordava; ha, ancora, precisato che a indicargli Salvatore Riina era stato lo stesso La Mattina.

FC

I partecipanti alla riunione "erano all'interno del salone, seduti attorno a un tavolo..."; "a capotavola sedeva Riina Salvatore".
Lo stesso Scarantino, La Mattina Giuseppe, Nino Gambino, Natale Gambino e Cosimo Vernengo erano rimasti fuori.

4.2.2 Il collaboratore ha precisato - in relazione alla bombola della quale aveva parlato nel precedente interrogatorio - che gli era stato detto trattarsi di "un contenitore di una sostanza dotata di terribile forza esplosiva tale cioè <<da far saltare una montagna>>" (espressione, questa, usata dal Romano).
Egli ha confermato che il nome della sostanza era stato scritto su un biglietto da Pietro Aglieri ed ha precisato: <<era un nome complicato nel quale ricorrevano delle "C" o delle "K">>.
Il collaboratore ha, inoltre, confermato che il Romano - forse il giorno dopo - lo cercò alla Guadagna e gli comunicò che per avere quel tipo di bombola era necessario avere un "vuoto" e registrare il nome dell'acquirente.
Scarantino Vincenzo ha riferito - nello stesso interrogatorio del 29.6.1994 - di avere conosciuto Graviano Giuseppe qualche mese prima della strage di Capaci (quando egli "faceva da scorta" al cognato Profeta Salvatore).
Il Graviano gli fu presentato dal Profeta in uno degli incontri tra il cognato e Graviano Giuseppe; incontri cui partecipavano anche Carlo Greco, La Mattina Giuseppe e Cosimo Vernengo, detto "u testone".
Egli ha, inoltre, precisato che dei fratelli Graviano aveva conosciuto - prima della presentazione da parte del cognato di Graviano Giuseppe - soltanto Graviano Benedetto.

4.2.3 Il collaboratore, tra le persone da lui date presenti nella villa di Calascibetta, ha riconosciuto - in sede di ricognizione fotografica effettuata il 29.6.1994 - Tinnirello Renzino, Greco Carlo, Vernengo Cosimo, Biondino Salvatore, il cognato Profeta Salvatore, Tagliavia Francesco, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Gambino Natale; egli, in quella stessa sede, non ha riconosciuto Graviano Giuseppe e Calascibetta Giuseppe; la foto di Graviano Benedetto gli ricordava, invece, Graviano Giuseppe ma non era sicuro del riconoscimento di quest'ultimo che aveva una

FC

capigliatura più folta e diversamente acconciata rispetto a quella della persona raffigurata in fotografia.

Scarantino Vincenzo, nella ricognizione effettuata il 15.7.1994, ha riconosciuto Gambino Natale, Calascibetta Giuseppe, Vernengo Cosimo, Gambino Antonino e Urso Giuseppe.

Egli, il 15.7.1994, non ha riconosciuto Graviano Filippo; il volto ritratto nella fotografia n. 13 (raffigurante Graviano Giuseppe) non gli era sconosciuto ma non riusciva "a dargli un'esatta collocazione").

Scarantino Vincenzo, dopo che gli venne fatto il nome di Graviano Giuseppe, ha spontaneamente dichiarato: "Ora che mi dite le generalità della persona ci tengo a precisare che la persona che appare ritratta in questa fotografia è molto diversa dal ricordo che ho io di Giuseppe Graviano ed infatti quest'ultimo quando io l'ho conosciuto portava i capelli corti e all'indietro e sicuramente aveva un volto più giovane mentre invece in questa fotografia sembra, almeno per me, che abbia 50 anni..."

Egli ha, infine, confermato di avere conosciuto Graviano Giuseppe nelle circostanze indicate negli interrogatori precedenti.

4.3.1 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 15.7.1994, ha confermato che alla riunione erano presenti altre tre o quattro persone - i cui nomi gli erano stati fatti da La Mattina Giuseppe e da Natale Gambino - che non erano sicuramente della Guadagna perché, ha affermato il collaboratore, essendo vissuto sempre nel quartiere, "di quel territorio conosco tutti e sarei in grado di riconoscere anche le pietre".

Egli ha, quindi, dichiarato di essere in grado di riconoscere le persone di cui gli avevano parlato il La Mattina e il Gambino, vedendone le fotografie.

Il collaboratore ha precisato che si trattava di persone che non aveva mai visto prima della strage e che non rivide successivamente.

Egli ha aggiunto di non avere mai notato queste persone in compagnia di Pietro Aglieri, di Carlo Greco, di Profeta Salvatore e di Giuseppe Calascibetta ma non ha escluso che costoro potessero, invece, conoscere quelle tre o quattro persone, di cui non ricordava i nomi, che avevano partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta.

FC

Si trattava, comunque, di persone importanti perché Giuseppe La Mattina usò l'espressione "avianu i corna comu l'acciaiu".

Scarantino Vincenzo ha riferito che non era in grado di dare una descrizione fisica dei soggetti di cui aveva parlato, essendo costoro seduti; ha, soltanto, precisato che si trattava di "uomini maturi" e non di ragazzi come lui o come Aglieri Pietro ed ha aggiunto: "... ho un ricordo di loro come persone apparentemente normali che comunque ripeto di poterli riconoscere qualora vedessi delle loro fotografie".

Il collaboratore ha confermato che il La Mattina gli fece anche il nome di Pietro Salemi, indicandoglielo come uno "con le corna dure" ed ha precisato che anche questa persona non era del quartiere della Guadagna.

4.3.2 Scarantino Vincenzo ha ribadito che il biglietto, consegnatogli da Pietro Aglieri che aveva annotato (a memoria) il nome del prodotto da richiedere al Romano, conteneva una "parola molto complicata" nella quale ricorrevano le seguenti lettere: <<una "C", una "L" e una "K">>.

Egli ha, inoltre, riferito che il Romano forniva gratuitamente "a tutto il mandamento della Guadagna" l'acido in cui venivano sciolti i cadaveri, in cambio di favori ed ha aggiunto che di ciò era certo per avere lui stesso accompagnato (e aiutato), in qualche occasione, il Calascibetta a prelevare bidoni di 200 litri.

4.3.3 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 21.10.1994, ha riferito che il giorno successivo alla strage di via D'Amelio ebbe modo di commentarla con Accetta Raffaella alla quale disse che, per esserci stata una simile esplosione, era stata utilizzata una bombola d'ossigeno.

Egli, nell'interrogatorio del 19.11.1994, ha confermato che Aglieri Pietro gli diede un bigliettino con scritto il nome di una sostanza chimica che avrebbe dovuto reperire da Peppuccio Romano.

Aglieri Pietro gli disse anche che la sostanza era contenuta in una bombola che il Romano avrebbe potuto facilmente trovare.

Lo Scarantino non ha ricordato il nome scrittogli da Aglieri Pietro; si trattava di un nome "complicato" che conteneva, tra le lettere iniziali, delle "K" e delle "G".

FC

Il collaboratore ha, quindi, confermato quanto dichiarato nei precedenti interrogatori sulla difficoltà di reperire la "bombola", essendo necessario consegnarne una vuota e lasciare il nome per la fattura, sull'indicazione del Romano di un cantiere da cui poteva essere sottratta la bombola e sull'invito di Profeta Salvatore a "lasciar perdere".

4.3.4. Scarantino Vincenzo ha dichiarato che Peppuccio Romano - per quanto egli sapeva - non era "uomo d'onore"; non ha, tuttavia, escluso che questi potesse essere stato anche ritualmente affiliato senza che egli ne fosse a conoscenza.
Egli ha, infatti, dichiarato di non potere escludere che il "Romano sia stato combinato in epoca successiva al suo arresto...".
Il collaboratore ha, infine, affermato che il Romano era certamente "un uomo a disposizione di Cosa Nostra ed in particolare di Giuseppe Calascibetta" ed aveva ottimi rapporti anche con lui; ha, infine, ribadito che Peppuccio Romano aveva fornito l'acido che serviva per sciogliere i cadaveri e - ha aggiunto - che l'acido veniva utilizzato per la lavorazione di eroina (interrogatorio 11.8.1994).

4.4.1 Scarantino Vincenzo - nell'interrogatorio del 6.9.1994, ha dichiarato che il Mattia o Matteo indicato dall'Andriotta come l'esperto in esplosivi, era Santino Di Matteo.
Egli, per la prima volta, ha riferito che le altre persone presenti alla riunione erano lo stesso Santino Di Matteo, Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino.
Il collaboratore ha aggiunto che c'erano anche Raffaele Ganci e "u zu' Di Maggio" (quest'ultimo è stato descritto come una persona di circa 60 anni, robusto e molto stempiato).
Scarantino Vincenzo ha spiegato di non avere parlato prima dei tre collaboratori perché temeva di non essere ritenuto credibile, non avendo questi collaboratori mai reso dichiarazioni sulla strage e non avendo mai ammesso di avervi preso parte; non aveva, invece, parlato di Ganci Raffaele - da lui ben conosciuto - per paura e per timore di ritorsioni e di vendette trasversali, perché il Ganci, ha affermato il collaboratore, "è uno che si mangia una persona a muzzicuna" (a morsi), "è un uomo pericolosissimo ed estremamente sanguinario e vendicativo".

FC

4.4.2 Egli ha affermato di avere conosciuto - tramite Ciccio Ganci - Ganci Raffaele alla Noce dove si era recato, assieme a Totò Garofalo, per parlargli di una questione di natura economica prospettatagli dal suocero del fratello Domenico che aveva contrasti con il precedente gestore del bar.

Lo Scarantino e il Garofalo, assieme a Ciccio Ganci, erano andati nella macelleria di via Lancia di Brolo di Raffaele Ganci.

Il figlio (una persona alta quasi due metri e robusta, secondo la descrizione di Scarantino) disse che il padre si trovava in un campo di calcetto alle spalle di via Lancia di Brolo.

Essi trovarono Ganci Raffaele in un terreno, attiguo al campo di calcetto, dove si giocava a bocce.

Scarantino Vincenzo ha, quindi, precisato di non avere rivisto Ganci Raffaele fino alla riunione nella villa del Calascibetta.

Il collaboratore ha ricordato che in quella riunione "il Ganci era seduto ad uno dei due capi della tavola rettangolare e che all'altro capo si trovava Salvatore Riina".

Egli ha, ancora, affermato che deliberatamente non aveva voluto riconoscere Ganci Raffaele in fotografia (la fotografia gli era stata mostrata il 29.6.1994 e il 28.7.1994).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, precisato che non conosceva Pietro Salemi e "u zu Di Maggio", dati come presenti alla riunione.

4.4.3 Egli ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto Cancemi Salvatore per averlo incontrato casualmente nella pizzeria "Fontanella".

Il locale della pizzeria era in fase di ristrutturazione ed egli vi era entrato per curiosità, conoscendo il proprietario (Salvino Ingrassia).

All'interno della pizzeria, oltre all'Ingrassia, c'erano Pietro Aglieri, Carlo Greco e un'altra persona.

Egli salutò l'Ingrassia, l'Aglieri e il Greco (che conosceva) e diede la mano, presentandosi con il suo nome, alla persona che era con i tre; questi gli disse che era "Totò".

Il collaboratore rivide il Cancemi alla Guadagna in compagnia del cognato Profeta Salvatore e di Carlo Greco; i tre erano al bar "Olimpia".

FC

Era anche entrato nel bar Pietro Aglieri il quale andò via subito dopo averli salutati; Scarantino rimase con il cognato e gli altri due per "circa una mezz'oretta".

Il Profeta gli disse, in seguito, che la persona che era nel bar con lui e con Carlo Greco, era Cancemi Salvatore che definì una persona "serissima"; il cognato, successivamente, gli confidò che il Cancemi faceva parte di "Cosa Nostra".

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, dichiarato di avere rivisto più volte il Cancemi nella bottega di Profeta Salvatore.

Egli ha pure raccontato che nel 1990 o nel 1991 accompagnò il cognato a Villagrazia e si fermò con l'autovettura - su ordine del Profeta - in un terreno non recintato dove, dopo circa cinque minuti, arrivò una Jeep con a bordo due persone: Pipitone Antonino, persona da lui conosciuta e Cancemi Salvatore.

Il cognato salì sulla Jeep e i tre si allontanarono; ritornarono dopo tre o quattro ore; egli si allontanò, allora, con il cognato e gli altri due andarono via con la Jeep.

Profeta Salvatore non gli riferì nulla dell'oggetto dell'incontro.

Scarantino Vincenzo ha, quindi, dichiarato di avere ancora rivisto il Cancemi nella villa del Calascibetta, in occasione della riunione per la strage di via D'Amelio.

Il cognato gli confidò, inoltre, di avere casualmente incontrato Cancemi Salvatore al ristorante "Charleston" di Mondello.

Lo Scarantino ha affermato che il Cancemi si trovava già nella villa di Calascibetta quando egli vi accompagnò il cognato; il Cancemi aveva "dei baffetti".

Il Cancemi - per quanto gli risultava - non aveva avuto alcun ruolo "nella fase preparatoria ed esecutiva della strage".

"Certamente" - egli ha precisato - "non era presente il giorno 18 quando fu preparata l'autobomba nella carrozzeria di Orofino né la mattina successiva quando fu portata la macchina verso via D'Amelio".

Egli ha, infine, riferito di non essere mai stato presentato ritualmente al Cancemi.

Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 12.9.1994, ha riferito l'episodio della ditta catanese di autotrasporti "Puma" o "Spina", in cui sarebbe stato coinvolto Cancemi Salvatore.

Egli ha dichiarato che il fratello Scarantino Rosario aveva rapporti di subappalto con questa ditta ed ha precisato che il fratello - che possedeva dei camion ed era in società

FC

con un'altra persona, di cui non conosceva il nome - effettuava dei trasporti per conto della ditta "Puma" (o "Spina").

Verso il 1989 o il 1990, la ditta catanese - che aveva dei depositi anche a Palermo - voleva assicurarsi la "protezione" sul posto.

Ne parlò, quindi, tramite il proprio dirigente, con Scarantino Rosario il quale, a sua volta, si rivolse al collaboratore che ne parlò con il cognato Profeta.

Questi gli disse di "lasciare perdere tutto" perché la ditta catanese sicuramente godeva già di "protezione", essendo una grossa ditta che da diverso tempo operava a Palermo.

Scarantino Vincenzo ne parlò, tuttavia, con Pietro Aglieri - che prese anche degli appunti - il quale gli disse che avrebbe dovuto parlarne con Totò Cancemi.

Pietro Aglieri, dopo qualche giorno, gli fece sapere - tramite il cognato Profeta - che "di quella cosa non se ne doveva fare più niente" e che doveva riferire al fratello Rosario di "lasciare perdere tutto" e di dire ai dirigenti della ditta che non era in grado di mettersi in contatto.

Il collaboratore ha precisato di non sapere se Pietro Aglieri fosse giunto a questa conclusione dopo avere parlato con il Cancemi.

4.4.4 Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere incontrato, per la prima volta, il Di Matteo nel 1987 o 1988 e, comunque, dopo l'evasione dal carcere di Francesco Marino Mannoia; egli lo vide "sul viale della Guadagna" in compagnia di Pietro Aglieri e del Marino Mannoia.

Lo rivide un anno dopo "sempre alla Guadagna" mentre egli si trovava in compagnia di Pietro Aglieri.

Il Di Matteo, che arrivò a bordo di un'autovettura, si fermò a salutare Pietro Aglieri il quale glielo presentò come "Santineddu".

Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere rivisto più volte il Di Matteo alla Guadagna e, soprattutto, nella bottega del cognato Profeta Salvatore.

Egli ha riferito che nell'ambiente di "Cosa Nostra" della Guadagna "girava voce" che il Di Matteo fosse "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia.

Scarantino Vincenzo ha aggiunto di avere visto il Di Matteo, sempre da solo, girare per la Guadagna a volte con una Panda azzurra e altre volte con un ciclomotore Peugeot.

FC

Egli, alcuni mesi prima della riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, accompagnò il Di Matteo a casa di Profeta Salvatore dove c'era "un puntamento" tra il Profeta, il Di Matteo, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Graviano Giuseppe e Vernengo Cosimo.

L'incontro avvenne di mattina, alle ore 9,00, ed ebbe la durata di un paio d'ore.

Scarantino Vincenzo accompagnò alla riunione anche Cosimo Vernengo e Giuseppe Graviano.

Egli, con la Fiat 126 del cognato e su indicazione di questi, andò a prendere Di Matteo Mario Santo al "Bar dei Sogni" di Falsomiele; il Di Matteo sopraggiunse a bordo di una Fiat 127 di colore chiaro.

Quest'ultimo, durante il percorso, gli chiese soltanto della salute di Profeta Salvatore.

Scarantino non partecipò all'incontro, ma rimase nella casa del cognato e, alla fine dell'incontro, accompagnò prima il Di Matteo, poi Vernengo Cosimo e, per ultimo, Graviano Giuseppe che lasciò "nei pressi dell'arco di fronte alle giostre", dove questi aveva parcheggiato la sua 850 di colore beige.

Il collaboratore ha dichiarato di non sapere nulla dell'oggetto di quell'incontro.

Egli rivide il Di Matteo nella bottega del cognato e notò che vi era "familiarità" tra i due; la stessa "familiarità" vi era tra Aglieri Pietro e il Di Matteo.

Scarantino Vincenzo ha riferito che quest'ultimo, alla fine della riunione tenutasi nella villa di Giuseppe Calascibetta, nello spiazzo davanti l'ingresso della sala lo salutò e gli diede "una pacca sul braccio".

Fu allora che il collaboratore sentì La Mattina Giuseppe spiegare a Natale Gambino che <<Santineddu era specialista in "bummi", diceva che era uno con "le corna dure">>; sentì, inoltre, i due parlare di telecomandi ed ha aggiunto: "ma non posso essere più preciso perché in quel momento era un argomento che non mi riguardava".

Egli ha, inoltre, affermato che tra il La Mattina, il Natale e il Di Matteo vi era "un rapporto di familiarità", tanto che i tre si salutarono e si baciarono.

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere rivisto il Di Matteo - dopo la riunione nella villa di Calascibetta - soltanto il sabato pomeriggio (che precede la strage) nel garage di Giuseppe Orofino che il Di Matteo raggiunse a piedi.

Nel garage già c'era Vernengo Cosimo che era entrato con la Jeep.

Scarantino Vincenzo vide il Di Matteo passare per la Guadagna (quasi sempre da solo, a bordo di un'autovettura) anche dopo il giorno della strage.

FC

Egli ha descritto il Di Matteo come persona di circa 44 anni, più basso di lui, robusto, capelli scuri, occhi chiari.

Il collaboratore ha affermato che il Di Matteo, in sua presenza, si è sempre espresso in dialetto palermitano, ma meno rozzo del suo.

Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 12.9.1994, ha giustificato il mancato riconoscimento di Di Matteo Mario Santo con il fatto che, quando lo aveva conosciuto, questi aveva i capelli un po' lunghi e mossi e, in precedenti incontri, lo aveva visto ora con la barba ora con i baffi.

Il Di Matteo, nella riunione alla villa di Calascibetta, aveva la barba che, anche se non lunga, era già ben visibile e "non dava certo l'impressione di chi non si è rasato da qualche giorno".

Egli ha confermato di avere sentito Pino La Mattina e Natale Gambino (oltre a lui c'erano anche Tanino Murana e Nino Gambino) parlare di "bummi" e anche di telecomandi e fare riferimento a "Santineddu"; sentì, anche, fare i nomi di "Iachino" La Barbera e Totuccio Biondino.

Il collaboratore, in seguito a contestazione per non avere indicato che il La Barbera (che egli non aveva riconosciuto in fotografia) aveva gli occhi chiari, si è così giustificato: "Io sono molto timido e difficilmente guardo in faccia le persone e quindi non presto attenzione ai particolari del volto" (interrogatorio del 12.9.1994, pag. 1 - 2).

4.4.5 Scarantino Vincenzo ha dichiarato che anche il La Barbera aveva partecipato alla riunione e di ciò era certo " anche per il fatto" - egli ha precisato - "che mi è sembrato di riconoscerlo nella foto che ho visto nel corso di un telegiornale".

Egli lo aveva visto - ancor prima della riunione - alla Guadagna, a bordo di una autovettura di piccola cilindrata e in compagnia di "un ragazzo biondo con i capelli a caschetto".

Il La Barbera era con Pietro Aglieri (prima della latitanza di quest'ultimo); questi lo chiamava Gioacchino.

Scarantino Vincenzo lo rivide più volte, sempre alla Guadagna e sempre con Pietro Aglieri, al club, al biliardo, in trattoria.

Scarantino, un anno prima di essere arrestato, aveva visto il La Barbera anche al bar "Giallo" di Villagrazia, dove questi era arrivato a bordo di una motocicletta.

FL

Aglieri Pietro, che si trovava a passare con una Fiat Uno bianca, vide il La Barbera e lo chiamò con il nome di Gioacchino; il La Barbera si avvicinò all'autovettura di Pietro Aglieri e scambiò qualche parola.

Il collaboratore ha, infine, dichiarato di avere assistito a colloqui tra Pietro Aglieri e Carlo Greco, nel corso dei quali si parlò di Gioacchino; Carlo Greco chiese ad Aglieri a chi si stesse riferendo e questi gli rispose che si trattava di La Barbera.

4.4.6 Egli, nell'interrogatorio del 12.9.1994, ha - con riferimento al Di Matteo e al La Barbera - raccontato l'episodio dell'incendio del villino di Orazio Abbate, narrando di avere saputo da Peppuccio Calascibetta che la villa (o il villino) di Orazio Abbate veniva utilizzata - a insaputa di questi - da latitanti.

Il Calascibetta gli disse, in particolare, che attraverso la proprietà dell'Abbate era possibile accedere ad una "scorciatoia" che consentiva ai latitanti di sfuggire ad eventuali controlli delle forze dell'ordine.

Abbate Orazio, accortosi di ciò, ne parlò con il Calascibetta al quale manifestò il suo dissenso, rappresentandogli che non voleva che la villa o, comunque, la via di accesso del suo fondo fosse utilizzata da latitanti.

L'atteggiamento dell'Abbate non fu gradito e gli fu incendiata la villa.

Il collaboratore ha riferito che il Calascibetta gli fece capire di non avere informato Pietro Aglieri ed aggiunse che l'Abbate "l'aveva fatta grossa"; gli disse, inoltre, che ad incendiare la villa furono "uomini di Di Matteo e La Barbera".

Lo Scarantino ha precisato di non avere parlato della vicenda né con l'Aglieri né con Carlo Greco; un accenno fece al cognato, al quale si era rivolto l'Abbate per avere spiegazioni sull'incendio.

Il cognato non gli disse nulla e gli fece capire che "non se ne doveva parlare".

Il collaboratore ha datato l'incendio in epoca precedente alle stragi di Capaci e di via D'Amelio ed ha aggiunto che Pietro Aglieri, in quel periodo, era già latitante.

Il collaboratore ha riferito - per averlo saputo dallo stesso Abbate - che il villino incendiato si trovava "dalle parti di Villa Ciambra".

4.5.1 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 5.10.1994 davanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, ha dichiarato, in relazione alle persone (quattro o

FC

cinque) che non aveva riconosciuto: "Premetto che queste persone, a causa della posizione in cui si trovavano sedute rispetto al mio angolo visuale le potevo osservare di profilo, vedendole di fronte solo per brevissimi attimi. In proposito ribadisco che la mia timidezza fa sì che io non sia uso guardare in faccia le persone con cui non ho confidenza; la conseguenza di ciò é che, pur ribadendo quanto già riferito in merito alle occasioni in cui avevo incontrato Di Matteo, La Barbera e Cancemi, non avevo mai avuto modo di osservarli direttamente ed a lungo".

"Tornando al giorno della riunione" - ha proseguito lo Scarantino - "debbo dire che quel giorno non riuscii a capire chi fossero e desidero precisare che, in detta occasione, il La Mattina ed il Natale Gambino accennarono alla presenza di <Santineddu> e <Iachinu> diverse volte, senza però fare cognomi. Non si accennò agli altri ma mi parve di riconoscere in uno di essi il Cancemi che pensai fosse quello che portava i baffetti. Quando mi allontanai dal luogo della riunione sulle persone suddette nulla di più di quanto ho testé detto sapevo" (cfr. verbale d'interrogatorio del 5.10.1994, pag. 2).

Lo Scarantino ha, quindi dichiarato che, essendogli state mostrate - "diverso tempo dopo" l'inizio della sua collaborazione - delle fotografie dei "tre personaggi" ed essendogli "sembrato" di riconoscerli tra i partecipanti alla riunione che non era riuscito a identificare, nel tentativo di "aiutare al massimo" l'autorità giudiziaria riferì le sue "impressioni".

"Onestamente " - ha proseguito Vincenzo Scarantino - "però debbo prendere atto che non sono riuscito ad identificare, in seguito, alla presenza dei magistrati, né il La Barbera né il Di Matteo. Desidero quindi precisare alla S.V. che si è trattato da parte mia di una impressione che nulla ha a che vedere con i fatti di cui sono certo al cento per cento...".

Egli ha, inoltre, dichiarato che l'altra persona da lui non riconosciuta in fotografia era Ganci Raffaele ed ha precisato che il mancato riconoscimento era stato intenzionale per timore che il Ganci gli massacrasse tutta la famiglia.

"Ribadisco" - ha proseguito il collaboratore - "quanto già dichiarato e desidero precisare che ho ragione di temere più Ganci che Riina, nel senso che se Riina dovesse disporre per ritorsione contro la mia collaborazione il massacro della mia famiglia, altrettanto dovrebbe fare, avuto riguardo alla analoga posizione del collaboratore

FC

Marchese, nei confronti della famiglia di quest'ultimo e cioè nei confronti della famiglia dello stesso Bagarella. Il Ganci invece non ha siffatti condizionamenti".
Scarantino Vincenzo ha, infine, affermato di avere potuto parlare all'Andriotta del La Barbera, del di Matteo e del Cancemi solo come di "elementi rappresentativi di Cosa Nostra e non a proposito di singoli fatti delittuosi" (cfr. verbale d'interrogatorio del 5.10.1994, pag. 3).

4.6 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 25.11.1994, ha dichiarato che la riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe si era svolta intorno al 6 o al 7 Luglio 1992 ed ha precisato che della data della riunione era certo "perché" - egli ha affermato - "esattamente il giorno dopo questa riunione, io diedi l'incarico a Salvatore Candura di rubare la macchina ben nota" (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 2).
Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Profeta Salvatore, la sera del giorno prima di quello della riunione, gli chiese di accompagnarlo l'indomani mattina nella villa del Calascibetta.
Egli, l'indomani intorno alle ore 8,15, si recò dal cognato e lo accompagnò - facendogli da staffetta con la sua Renault 19 - presso il negozio di gesso del Profeta; lasciò quindi la sua autovettura e, alla guida della Fiat 126 del cognato, i due andarono nella villa del Calascibetta.
Nello spiazzo antistante la villa, dove scese Profeta Salvatore, egli vide Pietro Aglieri, Giuseppe La Mattina, Nino e Natale Gambino, Tanino Murana e Calascibetta Giuseppe.
Scarantino Vincenzo ritornò, quindi, nel negozio del cognato per andare a prendere Renzino Tinnirello che, verso le 9.15 - 9, 20, accompagnò - sempre con la Fiat 126 del cognato - dal Calascibetta.
Renzino Tinnirello era arrivato con una Fiat Panda azzurra che parcheggiò vicino al negozio (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 3).
Scarantino Vincenzo, arrivato dal Calascibetta, parcheggiò la Fiat 126 nello spiazzo a destra dello scivolo della villa dal quale si accede al salone "seminterrato" dove si svolgeva la riunione (in quello stesso spiazzo era parcheggiata una Fiat 126 bianca con la quale - poi seppe - era arrivato Riina Salvatore).
Il Calascibetta aprì il cancello con il telecomando e, percorso lo scivolo, lo Scarantino, il Tinnirello e lo stesso Calascibetta giunsero davanti alla porta d'ingresso del salone.

FC -

Questa porta "era aperta e... rimase aperta per tutta la durata della riunione" (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 3).

All'esterno, e davanti alla porta d'ingresso, c'erano Nino e Natale Gambino, Cosimo Vernengo, Tanino Murana e Pinuzzu La Mattina.

Lo Scarantino si unì a costoro, rimanendo "in prossimità della porta d'ingresso per tutto il tempo della riunione durata intorno alle due ore, due ore e mezza"; Renzino Tinnirello e Calascibetta Giuseppe entrarono, invece, nel salone della villa.

Di questo salone il collaboratore ha dato una descrizione particolareggiata, specificando che conosceva bene il luogo per esserci stato "tante volte sia prima che dopo quella riunione" (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 3).

Egli ha riferito che, almeno una volta, entrò nel salone per prendere una bottiglia d'acqua dal frigorifero e passò vicino al tavolo intorno al quale erano sedute le persone che partecipavano alla riunione.

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, precisato che egli poteva vedere le persone riunitesi nel salone; poté, così, riconoscere Pietro Aglieri, accanto al quale c'era Carlo Greco; accanto al Greco era seduto Salvatore Profeta; occupavano i due lati lunghi del tavolo anche Cancemi Salvatore (seduto accanto a Profeta Salvatore), Giuseppe Graviano, Salvatore Biondino, Renzino Tinnirello, Francesco Tagliavia, Brusca Giovanni (dato, per la prima volta, presente alla riunione), Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo e Giuseppe Calascibetta.

Erano seduti a capotavola Riina Salvatore (che gli fu indicato da Natale Gambino e Giuseppe La Mattina), accanto al quale si trovava Pietro Aglieri; di fronte, e all'altro capo del tavolo, c'era Ganci Raffaele che dava le spalle alla porta d'ingresso.

Erano, inoltre, presenti anche altre due persone (Salemi o Salerno e "zio Di Maggio") che lo Scarantino non aveva mai visto.

Aglieri Pietro e Carlo Greco erano dotati di radioricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze delle forze di polizia.

Di tale circostanza il collaboratore ha affermato di avere avuto cognizione diretta perché era stato controllato dalla polizia di Stato, qualche anno prima della strage, e Aglieri Pietro ne era a conoscenza per avere intercettato la comunicazione via radio della polizia).

FC

Scarantino Vincenzo ha ribadito che, stando sulla soglia del salone, udì <<i presenti parlare della reazione dello Stato contro "Cosa Nostra">> e, quando entrò nel salone per prendere una bottiglia d'acqua, sentì Salvatore Riina fare "esplicito riferimento alla necessità di assassinare il Dr. Borsellino".

Nessuno dei presenti aveva manifestato qualche dissenso alla proposta di Riina Salvatore; Pietro Aglieri, in particolare, "sosteneva con i gesti e con qualche parola le affermazioni del Riina".

Il collaboratore, inoltre, udì qualcuno dei presenti fare dei commenti del tipo "qui succede un bordello e simili".

Egli ha dichiarato che - soltanto nel corso della riunione e avendo ascoltato quanto già riferito - comprese quale fosse l'oggetto di quell'incontro; si trattava di "una riunione preparatoria dell'omicidio del giudice Borsellino" (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 5).

Nulla prima gli era stato detto da Salvatore Profeta né successivamente il cognato gliene parlò mai esplicitamente, così come non ne parlò con altri.

Scarantino Vincenzo ha ribadito che il nome del dott. P. Borsellino, quale vittima designata, fu fatto espressamente da Riina Salvatore ed ha aggiunto che, in quel momento, la persona del magistrato era considerata <<come quella del maggiore nemico di "Cosa Nostra" dopo l'uccisione del Dr. Falcone>>.

Ed ha aggiunto il collaboratore: <<... era fin troppo chiaro per tutti, e quindi anche per me, che quando Salvatore Riina parlava di "questo cornuto" che bisognava far saltare per aria come il suo amico, stava riferendosi appunto al Dr. Borsellino>>.

Egli ha precisato che da quel momento ebbe la consapevolezza che qualunque cosa gli veniva richiesta dal cognato o da altri, "come la disponibilità dell'auto, il reperimento della bombola, le perlustrazioni intorno all'autobomba, la staffetta alla stessa auto la mattina della domenica", era finalizzata alla realizzazione dell'omicidio del dott. Borsellino (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 5).

Scarantino Vincenzo ha spiegato che le persone rimaste fuori dal salone, pur essendo "uomini d'onore", non avevano, tuttavia, titolo a partecipare alla riunione.

Egli ha, infatti, affermato: <<eravamo tutti "picciuttieddi" e, in particolare, la nostra presenza sul posto era dovuta al fatto che eravamo addetti all'accompagnamento ed a fare da guardaspalle ad alcuni dei protagonisti della riunione>> ed ha specificato: <<lo

FC

guardavo le spalle a Salvatore Profeta; Nino Gambino, Pinuzzo La Mattina e Tanino Murana erano gli uomini di fiducia di Pietro Aglieri; Natale Gambino era venuto con Carlo Greco e Cosimo Vernengo, almeno credo, doveva essere stato richiesto di venire direttamente da Pietro Aglieri che lo ha molto in considerazione>> (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 6).

Egli ha, inoltre, dichiarato di non avere in precedenza indicato - tra le persone presenti alla riunione - Giovanni Brusca perché <<non è un "amico fidato" di mio cognato Salvatore Profeta, anzi a mio cognato non lo può proprio vedere ed è il primo che sarebbe felice di fare del male a tutti i miei familiari a cominciare dai miei nipoti, cioè proprio dai bambini>>.

Egli ha, infine, affermato che, pur avendo accusato persone altrettanto feroci come il Graviano, il Tagliavia, il Tinnirello e lo stesso Salvatore Riina, da costoro non temeva alcuna vendetta, essendo sicuro che non avrebbero fatto mai del male a parenti di Salvatore Profeta; temeva, invece, la ritorsione dal Brusca, per gli stessi motivi per cui aveva paura di Ganci Raffaele.

Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere incontrato Brusca, prima della riunione nella villa del Calascibetta, una sola volta quando, nel 1988 o nel 1989, lo vide uscire dall'abitazione del fratello Rosario che ospitava Pullarà Ignazio, allora latitante; questi si serviva della casa del fratello per incontrarsi con altri capimandamento ed esponenti di spicco di "Cosa Nostra".

Fu il fratello Rosario a dirgli che la persona, uscita dalla sua abitazione, era Brusca Giovanni e a specificargli che si trattava di "un uomo di rango".

Scarantino Vincenzo ha dato del Brusca la seguente descrizione fisica: "E' alto circa un metro e settantacinque, magro e, quando l'ho visto la prima volta, aveva capelli mossi, neri, con la riga laterale, di media lunghezza e senza barba".

Egli ha, inoltre, precisato che il Brusca, in occasione della riunione, "aveva la barba curata ed appena accennata".

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, dichiarato che aveva intenzionalmente dichiarato di non avere riconosciuto Brusca Giovanni, in sede di individuazione fotografica, pur avendolo "riconosciuto perfettamente", per "paura".

Egli ha, infine, reso la seguente dichiarazione: "Sono perfettamente consapevole che le incertezze e le precisazioni successive su alcuni punti relativi alle mie conoscenze sui

FC

fatti ed in particolare su tutte le persone che hanno partecipato alla riunione in casa di Peppuccio Calascibetta, potrebbero indurre a dubitare sulla mia sincerità. Ribadisco però che quella fornita in questi ultimi interrogatori è la verità su tutto quello che io so sulla strage; spero di avervi chiarito i motivi che mi hanno precedentemente indotto a non rivelarvi pienamente tutto quello che io sapevo" (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 8).

4.7 Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio in data 1.12.1994, ha confermato la partecipazione di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo alla riunione nella villa del Calascibetta; ha ribadito di averli conosciuti nelle circostanze indicate nei precedenti interrogatori e di avere saputo da Giuseppe La Mattina e Cosimo Vernengo - che il Di Matteo aveva dichiarato di non conoscere - che costui era esperto di "bombe".
Quest'ultima circostanza gli era stata confermata anche da Natale Gambino.

4.8 Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 24.2.1995, ha dichiarato che il Cancemi, il Di Matteo e il La Barbera, con i quali aveva sostenuto dei confronti, erano "con certezza assoluta" presenti alla riunione nella villa del Calascibetta, malgrado costoro negassero la loro partecipazione.
Ha, ancora, affermato il collaboratore: "Infatti, non appena li ho visti, in occasione dei confronti, li ho immediatamente riconosciuti ed ho avuto ancor più netto il ricordo della loro presenza alla riunione. Sono consapevole della possibilità di non essere creduto ma non voglio più fare l'errore di collaborare parzialmente e, quindi, non posso nascondere una circostanza così importante come quella relativa alla presenza di questi collaboratori alla famosa riunione" (cfr. verbale d'interrogatorio del 24.2.1995, pag. 1).
Scarantino Vincenzo ha, poi, dichiarato che Salvatore Profeta gli aveva chiesto, una settimana prima dello svolgimento della riunione nella villa del Calascibetta, le chiavi della casa che la suocera ha nel quartiere "ZEN" senza, tuttavia, specificargli la ragione della richiesta.
Egli non poté procurargli le chiavi per il rifiuto della suocera che, avendo intuito che la casa serviva per fatti illeciti, disse che non poteva mettere a disposizione l'abitazione perché il marito era gravemente ammalato.

FC —

Profeta Salvatore, al quale comunicò il rifiuto della suocera, gli disse "di lasciar perdere perché si sarebbe provveduto diversamente".

Scarantino Vincenzo ha, infine, dichiarato: <<Mi rendo conto che vi può sembrare molto strano come, solo oggi, stia parlando di questo episodio. In effetti non lo ritenevo molto importante e, comunque, volevo evitare di "coinvolgere" mia suocera in possibili, future testimonianze. Volevo in sostanza evitare che qualcuno andasse a chiedere spiegazioni a mia suocera di questo fatto>> (cfr. verbale d'interrogatorio del 24.2.1995, pag. 2).

4.9 Scarantino Vincenzo ha confermato, nel dibattimento davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo 9/96 R.G. Assise (c.d. "Borsellino bis"), che la suocera, cui si era rivolto, si rifiutò di mettere a disposizione la casa che aveva nel quartiere "ZEN" e che egli accompagnò, nella villa del Calascibetta, il cognato Profeta Salvatore e Renzino Tinnirello (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 164 verb. ud. 12.5.1997, trascrizioni, pag. 218 - 219).

Egli, nell'udienza dibattimentale del 7.3.1997, ha dato la descrizione della villa e del salone, in modo sostanzialmente identico a quello degli ultimi interrogatori resi al Pubblico Ministero ed ha confermato la presenza di tutte le persone che aveva indicato nell'interrogatorio del 25.11.1994.

Ha, inoltre, il collaboratore confermato di avere udito la frase pronunciata da Riina Salvatore nei confronti del dott. P. Borsellino e il fatto che egli entrò nel salone, in cui si svolgeva la riunione, per prendere dell'acqua (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 122 - 132, 137 e 186 e verb. ud. 8.3.1997, trascrizioni, pag. 127 - 128).

Egli ha, poi, confermato che la riunione si è svolta tra il 5 e l'8 Luglio 1992 e che non aveva fatto i nomi dei collaboratori per timore di non essere ritenuto attendibile, non avendo costoro reso dichiarazioni sulla strage e ammesso di avervi partecipato.

Non aveva, invece, fatto i nomi di Giovanni Brusca e di Ganci Raffaele per paura che i due, che sapeva essere particolarmente sanguinari, potessero sterminare la sua famiglia (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 142 - 143 e 166 - 169).

Scarantino Vincenzo ha, infine, confermato la partecipazione alla riunione di Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino e Brusca Giovanni.

FC

5. FURTO, TRASFERIMENTO E CARICAMENTO DELLA FIAT 126.

5.1 Scarantino Vincenzo ha riferito, nell'interrogatorio del 24.6.1994, che il cognato Salvatore Profeta e Calascibetta Giuseppe dissero che era necessario procurare una autovettura di piccola cilindrata.

Egli offrì la propria disponibilità, specificando: "va be', la macchina la vado a fare io, una 126 gli ho detto, porto una 126".

Ha, poi, proseguito il collaboratore: "però io già la 126 ce l'avevo, me l'ha portata Candurra e Valenti che gli ho dato 150.000 più gli davo la droga, gli davo buste di droga, e questa macchina non è che l'ho presa per andare a fare la strage, l'ho presa così per farla aggiustare, per fare cambiare i pezzi e l'ho messa là sotto al fiume, accanto al magazzino di Ciccio Tomasello accanto..." (cfr. verbale del 24.6.1994, trascrizioni, pag. 9).

Scarantino Vincenzo ha precisato di avere incaricato del furto il Candura e il Valenti e che la Fiat 126 gli fu consegnata da Candura Salvatore nel mese di Luglio (egli non ha ricordato in quale giorno).

Egli disse a Candura Salvatore - che sapeva trafficare in autovetture rubate - di portargli le auto di cui si impossessava; il Candura gli offrì la Fiat 126-e lo Scarantino gli diede, lire 150.000 lire e "tre pezzi di roba" (eroina).

La consegna avvenne di pomeriggio alla Guadagna e l'autovettura gli fu portata - lo Scarantino era da solo - dal Candura e dal Valenti.

Egli la parcheggiò in una traversa della borgata e, per evitare che fosse notata, la trasferì, poi, "al fiume... più avanti del garage di Ciccio Tomasello"; qui la Fiat 126 rimase per due o tre giorni.

Il collaboratore ha escluso di avere dato agli esecutori del furto strumenti per "aprire" la Fiat 126 ed ha precisato che il veicolo rubato era di colore ruggine, "tipo ruggine più sul rosso", non era bordeaux.

Scarantino Vincenzo, il giorno successivo alla richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata, disse al cognato: "la 126 l'ho fatto, la 126 l'ho fatto" "e due giorni, tre giorni prima" (della strage), "è venuto Cosimo Vernengo e Tanino gliel'ha detto mio cognato e Peppuccio prendiamo questa 126 e la portiamo in via Messina Marine non subito nel garage di Giuseppe Orofino, l'abbiamo messo in via Messina Marine

FC

posteggiata normale... Il Sabato hanno preso la macchina e l'hanno entrata là dentro questo garage".

L'autovettura fu, quindi, portata dallo Scarantino - subito dopo la consegna da parte del Candura e del Valenti - vicino al magazzino dei Tomaselli e, due o tre giorni prima della strage, fu trasferita dallo stesso Scarantino, da Cosimo Vernengo e da Tanino Murana in via Messina Marine e parcheggiata sulla strada.

La Fiat 126 fu portata nel garage di Orofino Giuseppe soltanto il sabato pomeriggio (precedente la strage) da Gambino Natale e da Renzino Tinnirello ("hanno preso la macchina e l'hanno entrata là").

Orofino Giuseppe, quel sabato, aprì il cancello alle ore 16, 30 - 17,00.

Nel garage arrivarono pure Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Franco Urso, Scarantino Vincenzo e Gaetano Murana.

Lo Scarantino, il Murana e Natale Gambino rimasero fuori in funzione di copertura e di opera di bonifica ("giravamo con il peugeottino là, sempre in via Messina Marine se vedevamo sbirri, li dovevamo avvisare o gli si sparava...", ha affermato il collaboratore).

Cosimo Vernengo arrivò "con una Jeep ed è entrato con tutta la Jeep nel garage..." (nell'interrogatorio del 15.7.1994 lo Scarantino ha precisato che la Jeep di Cosimo Vernengo, della quale non ricordava il colore, era di marca Suzuki e con la targa di Palermo; nel successivo interrogatorio del 28.7.1994 egli ha affermato che la Jeep - di cui gli era stata mostrata la fotografia - pur essendo nella disponibilità di Vernengo Cosimo, non era quella che era entrata nel garage di Orofino quel sabato pomeriggio (18.7.1992); quest'ultima era di colore bianco, era chiusa "da una cappotte di gomma" e gli sembrava di "ricordare che il mezzo sulle fiancate esterne presentava delle strisce rosse..."; Scarantino Vincenzo ha, inoltre, precisato: "Ho visto spesso Cosimo Vernengo alla guida del mezzo (Suzuki) anche in epoca prossima al mio arresto" ed ha affermato: "Facendo un raffronto con il fuoristrada che ho visto nella foto il Suzuki è sicuramente di dimensioni più contenute"; nell'interrogatorio dell'11.8.1994 e del 6.12.1995, egli ha confermato di avere visto, più volte, Vernengo Cosimo alla guida della Jeep bianca, portata nella officina di Orofino Giuseppe e ha dichiarato che anche il cognato del Vernengo, Urso Giuseppe, aveva un fuoristrada Suzuki ma non ha saputo dire se fosse quello che vide entrare nell'officina).

FC

La Fiat 126 fu riempita di esplosivo nell'officina di Orofino Giuseppe e il caricamento fu effettuato il sabato pomeriggio e, cioè, il giorno prima della strage.

Scarantino Vincenzo ha dichiarato di non essere a conoscenza del tipo di esplosivo usato; egli ha, inoltre, riferito che l'esplosivo era stato, probabilmente, portato da Cosimo Vernengo; di ciò egli era convinto perché aveva visto entrare il Vernengo, con una jeep e a marcia indietro, nell'officina di Orofino Giuseppe.

Nel garage le persone da lui indicate rimasero sino alle ore 21,30 o alle 22,00.

Effettuato il caricamento e usciti dal garage, "Tagliavia, Pietro Aglieri e Tinnirello se ne sono andati perché sono latitanti... noi siamo scappati pure... il garage si è chiuso... sistemato..." (cfr. verbale del 24.6.1994, trascrizioni, pag. 26).

L'autovettura rimase nel garage di Orofino "tutta la notte là... io ho detto che abbiamo chiuso, gli altri se ne sono andati..., Orofino ha chiuso bene... Poi Orofino se ne è andato, tutti ce ne siamo andati..."; egli si allontanò con il suo motorino, "un Bravo" (cfr. verbale del 24.6.1994, trascrizioni, pag. 9 - 10 e 26).

Ha, ancora, dichiarato il collaboratore: "C'era (Orofino) diciamo hanno chiuso, sistemato con il catenaccio, lucchetto grosso" (annotazione, questa, riportata solo nella copia prodotta dal difensore di Scarantino, dopo la sua ritrattazione e non in quella prodotta dall'avv. Scozzola).

Egli ha, poi, dichiarato che l'Orofino aveva montato il bloccasterzo che era rotto e che consentiva di poter "portare la macchina"; ha, inoltre, precisato che furono sostituite le targhe della Fiat 126 ma non ha saputo dire dove furono prese le nuove targhe (cfr. verbale del 24.6.1994, pag. 28).

Scarantino Vincenzo ha aggiunto che il cognato partecipò alla riunione ma non "all'imbottita" perché era sottoposto alla sorveglianza speciale e non poteva rientrare tardi"; nel garage era entrato anche Urso Francesco che lui sapeva essere "uomo d'onore" ed aveva la specializzazione di elettricista (cfr. verbale del 24.6.1994, pag. 28 e 30).

5.1.2 Scarantino Vincenzo ha precisato, nel successivo interrogatorio del 29.6.1994, che, essendo il bloccasterzo della Fiat 126 rotto ed essendo stato riparato soltanto il sabato pomeriggio (18.7.1992), egli, per mettere in moto l'auto,"stabiliva il contatto collegando tra loro i fili della accensione".

FC –

Il collaboratore ha spiegato di avere messo a disposizione la Fiat 126 procurata dal Candura perché "contava sul fatto che a seguito dell'esplosione non ne sarebbe rimasta traccia alcuna. Le cose invece andarono diversamente".

Egli ha precisato che l'incarico di trovare, oltre alla bombola, una macchina di piccola cilindrata - "che, ovviamente, doveva essere utilizzata come autobomba" - gli fu dato da Pietro Aglieri, Profeta e Calascibetta subito dopo la riunione e che, non avendo ancora dato una risposta dopo tre o quattro giorni dall'ultimo incontro con "Peppuccio il fabbro", il cognato Profeta e Calascibetta Giuseppe gli ricordarono che "bisognava procurare una macchina possibilmente piccola".

Egli mise allora a disposizione la Fiat 126, già rubata dal Candura con le modalità da lui descritte nel precedente interrogatorio.

Il collaboratore ha dichiarato, relativamente al giorno in cui trasferì la Fiat 126 in via Messina Marine: "Preciso altresì che quando portai la 126 in via Messina Marine, lasciandola ivi posteggiata, era il venerdì precedente la strage e che erano passati circa 7 giorni dal momento in cui l'avevo messa accanto al magazzino di Ciccio Tomasello".

Egli ha aggiunto che quello stesso venerdì, al suo rientro alla Guadagna, ricevette una visita da Natale Gambino il quale gli disse "che l'indomani pomeriggio, verso le 4, avrei dovuto insieme a lui e Tonino Morana effettuare una serie di giri e di controlli nella zona di via Messina Marine al fine di ricoverare all'interno dell'officina di Orofino la 126" (cfr. verbale d'interrogatorio del 29.6.1994, pag. 5).

Il collaboratore ha, infine, confermato le modalità di spostamento dell'auto e le persone presenti nell'officina ed ha ricordato anche la presenza di Graviano Giuseppe (cfr. verbale d'interrogatorio del 29.6.1994, pag. 5 - 6).

5.1.3 Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 15.7.1994, ha precisato che, quando Candura gli consegnò la Fiat 126, era in compagnia di Salvatore Tomaselli (lo Scarantino, per la verità, lo ha sempre chiamato Tomasello), conosciuto con il nome di "Totò".

Lo Scarantino ha riferito che alla guida della Fiat 126 si mise il Tomaselli ed egli si allontanò con un "Bravo" ed ha confermato che l'autovettura fu portata nel posto indicato nei precedenti interrogatori.

FC

Il collaboratore ha, inoltre, confermato che egli aveva già la disponibilità della Fiat 126, ma che non lo disse a Profeta Salvatore e a Pietro Aglieri, poiché era convinto che dell'auto non sarebbe rimasto nulla.

5.1.4 Lo Scarantino ha dichiarato, nell'interrogatorio del 28.7.1994: "Evidentemente mi sono confuso quando ho reso il secondo interrogatorio: Graviano Giuseppe non partecipò, come avevo già detto in una mia prima dichiarazione, alla preparazione dell'autobomba. Egli fu presente alla riunione nella villa di Calascibetta che precedette l'esecuzione della strage" (cfr. verbale d'interrogatorio del 28.7.1994, pag. 6).

5.1.5 Il collaboratore ha riferito, nell'interrogatorio dell'11.8.1994: "la mattina dello stesso sabato 18 Luglio io scortato da Cosimo Vernengo e Gaetano Murana condussi la 126 rubata dal magazzino dov'era custodita in una strada nei pressi dell'auto carrozzeria, sentii il Vernengo dire al Murana che dovevamo portare la macchina "da Giuseppe" che appunto è il nome di Orofino. Di fatto furono il Vernengo ed il Murana ad indicarmi poi il luogo dove dovevo parcheggiare la 126, per cui ritengo che entrambi ben conoscessero la autocarrozzeria dell'Orofino".
Egli ha precisato di avere visto Renzino Tinnirello recarsi nella carrozzeria di Orofino. che era frequentata da Barranca Peppuccio, "uomo d'onore" vicino al Tinnirello.

5.1.6 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 12.8.1994, ha rettificato il luogo e l'ora della consegna della Fiat 126, avvenuta non più alla Guadagna, "ma in una traversa di via Roma, cioè in pieno centro di Palermo verso le 11,00 - 11 e mezzo della sera".
Era stato lui stesso ad indicare al Candura quel posto e, non conoscendo il nome della via, gli aveva dato come punto di riferimento quello dove c'era una prostituta (una traversa di via Roma, sulla destra per chi viene dalla stazione, prima del semaforo che si trova all'incrocio con via Enrico Amari) che anche il Candura ben conosceva.
Il collaboratore ha, così, spiegato il motivo per il quale aveva chiesto al Candura di non portare l'autovettura alla Guadagna (come solitamente avveniva) ma in un'altra zona: "Avevo detto al Candura di non portarmi la macchina alla Guadagna, come altre volte aveva fatto con altre macchine rubate, perché frattanto mi era venuta la richiesta di

FC

procurare un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nell'attentato al giudice Borsellino per come ho dichiarato nei precedenti interrogatori. Per questo motivo quando il Candura mi disse se volevo prendere quella 126 di cui lui si era impadronito, ritenni che fosse più opportuno non farmela portare nel mio quartiere dove sono ben conosciuto e molti mi avrebbero potuto vederlo" (cfr. verbale d'interrogatorio del 12.8.1994, pag. 2).

Lo Scarantino si recò nella traversa di via Roma con Tomasello Salvatore (persona di cui si fidava assolutamente), forse con il suo "Bravo" o molto più probabilmente con il vespino del Tomaselli, considerato che si fece accompagnare da quest'ultimo.

Scarantino Vincenzo ha affermato che il Candura gli mise a disposizione la Fiat 126 senza che egli gli avesse chiesto di rubarla.

Egli ha precisato che anche al Candura (come ad altri ragazzi) aveva dato degli "spadini" ("coltelli tagliati e affilati"), ma ha escluso di avergliene consegnato uno in occasione del furto della Fiat 126.

Il collaboratore ha dichiarato che fu lui stesso "a prendere in consegna la 126 ed a portarla via"; il Tomasello andò via con il suo ciclomotore; Candura andò via a piedi.

Egli ha spiegato il cattivo ricordo del luogo di consegna con l'abitualità dei furti e l'uso di prendere in consegna i mezzi alla Guadagna.

5.1.7 Nell'interrogatorio del 12.9.1994 è stata contestata a Scarantino Vincenzo la contraddizione tra quanto riferito il 24 e il 29.6.1994 (e, cioè, che egli già disponeva di un'autovettura quando gliene fecero richiesta Pietro Aglieri ed il cognato Profeta) e quanto dichiarato il 12.8.1994 (e, cioè, che la consegna dell'autovettura era avvenuta nei pressi di via Roma perché egli sapeva che sarebbe stata usata per la strage).

Egli ha confermato di avere detto la verità nei primi interrogatori, ha dichiarato che l'autovettura gli era stata portata alla Guadagna "vicino ad un tabacchino che si trova nei pressi della piazza" ed ha, così, spiegato le contrastanti dichiarazioni del 12.8.1994: "per non dire cose diverse da quelle ~~da quelle~~ che aveva detto Candura", avendogli il difensore detto che il Candura aveva dichiarato di avere consegnato la Fiat 126 in una traversa di via Roma.

Ma subito dopo lo Scarantino ha confermato che la consegna dell'autovettura avvenne nella traversa di via Roma ed ha precisato che non era affatto vero che egli aveva il

FC -

possesso della Fiat 126 quando ricevette l'incarico di rubare un'autovettura da Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro.

Egli aveva reso questa dichiarazione per non apparire poco credibile, data la leggerezza di avere fatto rubare un mezzo "così importante" al Candura che era "un drogato"

La verità - ha affermato lo Scarantino - è "che due o tre giorni dopo che Profeta ed Aglieri, al termine della riunione, mi avevano chiesto di procurare una macchina di piccola cilindrata, io avevo chiesto a Candura di rubare per mio conto un'autovettura di questo genere. Dopo un paio di giorni il Candura mi disse che aveva trovato una 126 e mi chiese se andava bene. Risposi di sì. Candura mi chiese dove doveva consegnarmela ed io, per le ragioni che ho già raccontato nel precedente interrogatorio, preferii non farmela portare alla Guadagna e gli dissi di portarmela in via Roma. Il luogo esatto della consegna fu stabilito con il riferimento alla <pulla> di cui ho già detto. Confermo che al momento della consegna io ero in compagnia di Totò Tomasello che si mise alla guida della 126. Io me ne ritornai con il vespino del Tomaselli..." (cfr. verbale d'interrogatorio del 12.9.1994, pag. 7 - 8)

Egli ha confermato di avere ricompensato il Candura - che altre volte per ottenere della "droga" aveva procurato delle autovetture rubate - con la somma di lire 150.000 (versata dallo stesso Scarantino) e con tre grammi di eroina che furono consegnati al Candura dal Tomasello il quale spacciava sostanze stupefacenti per conto dello stesso Scarantino Vincenzo.

Il collaboratore ha riferito che il Candura lo cercò ripetutamente per manifestargli la sua preoccupazione, avendo temuto che la Fiat 126 usata nella strage fosse quella da lui rubata.

Egli lo aveva mandato via "in malo modo" ma il Candura continuò a insistere e a chiedergli notizie della Fiat 126 anche davanti al Tomaselli; fu, così, che lo Scarantino, in un momento di esasperazione, confermò a quest'ultimo che il mezzo rubato dal Candura era stato effettivamente usato nella strage e che egli intendeva "affucari" (strangolare) il Candura.

Scarantino Vincenzo ha, infine, ribadito che nutriva assoluta fiducia nel Tomaselli che, pur non essendo un "uomo d'onore", era una "persona serissima", era stato coimputato di Pietro Aglieri ed aveva fatto da autista - dopo la cattura dello stesso Scarantino - al Profeta Salvatore sino all'arresto di quest'ultimo.

FC

5.1.8 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 19.11.1994, ha dichiarato che Pietro Aglieri, finita la riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta, alla presenza di Profeta Salvatore e di Calascibetta Giuseppe, gli chiese di procurare "una macchina di piccola cilindrata", senza specificargli lo scopo per il quale serviva ma che egli conosceva, avendo ascoltato ciò che era stato detto nella riunione.

Egli, il giorno successivo alla riunione, rintracciò Candura Salvatore e lo incaricò di rubare un'utilitaria.

Il Candura, dopo due o tre giorni, lo incontrò e gli chiese se andava bene una Fiat 126; la sua risposta fu positiva e fu fissato il luogo di consegna, per la sera di quello stesso giorno, in una traversa di via Roma, vicino all'incrocio con via Cavour, ad entrambi noto perché vi abitava una prostituta.

Il collaboratore ha dichiarato che non volle che l'autovettura fosse portata alla Guadagna "perché, sapendo quale fosse la destinazione finale della stessa, non volevo correre il rischio che qualcuno che mi conosceva potesse notare le circostanze della consegna".

L'autovettura gli fu portata la sera, intorno alle ore 23,00 (sei o sette giorni prima della strage) da Salvatore Candura; lo Scarantino si recò sul luogo di consegna con Tomaselli Salvatore e a bordo del vespino di quest'ultimo.

Lo stesso Scarantino portò la Fiat 126 nei pressi del fiume Oreto; il Tomaselli andò via con il vespino e il Candura con un autobus.

La Fiat 126 era di colore "ruggine" e con il bloccasterzo rotto, tanto che lo stesso Scarantino, per metterla in moto, collegò i fili di accensione.

Egli ha, infine confermato che aveva deciso di dare l'incarico al Candura perché nella riunione aveva sentito che "della macchina non sarebbero rimaste neanche le bucce".

La Fiat 126 rimase posteggiata nei pressi del fiume per una sola notte; il giorno successivo fu trasportata in un garage del Tomaselli, situato in via Guadagna e utilizzato per nascondervi merce rubata, stupefacenti e sigarette di contrabbando.

Il collaboratore ha precisato che, nei precedenti interrogatori, non aveva riferito questa circostanza perché allora non se ne era ricordato.

Nel magazzino l'autovettura rimase per qualche giorno; nel frattempo Natale Gambino gli aveva detto che l'autovettura doveva essere spostata soltanto quando l'avrebbe richiesto Cosimo Vernengo.

FC

Il venerdì, precedente la strage, Cosimo Vernengo e Tanino Murana lo chiamarono (Scarantino era nella piazza della Guadagna) e, con un'autovettura guidata dal Vernengo, lo accompagnarono a prendere la Fiat 126.

Questa fu messa in moto collegando i fili di accensione; lo Scarantino seguì l'automobile del Vernengo fino a quando, giunti in via Messina Marine, il Vernengo posteggiò la sua autovettura e gli fece cenno di posteggiare la Fiat 126 "in uno spazio vuoto a non più di dieci metri di distanza, sul marciapiede prospiciente la suddetta strada - lato mare - a non più di 50 - 100 metri dalla autocarrozzeria di pertinenza di Orofino Giuseppe" (cfr. verbale d'interrogatorio del 19.11.1994, pag. 4).

5.1.9 Scarantino Vincenzo, dopo avere raccontato nell'interrogatorio del 21.11.1994 l'incontro, avuto con Scotto Gaetano e Scotto Pietro la mattina del sabato davanti al bar Badalamenti, ha dichiarato che, intorno alle 16,00 - 16,30, Natale Gambino e Tanino Murana andarono a chiamarlo.

I tre, a bordo di ciclomotori (lo Scarantino con il "Bravo", il Murana con il "Peugeottino" e il Gambino forse con una "Vespa"), si recarono nei pressi del luogo dove, il giorno precedente, avevano lasciato in sosta la Fiat 126 e, più precisamente, vicino a un'autocarrozzeria "leggermente rientrata (e spostata in direzione mare) rispetto alla via Messina Marine".

Egli poté così notare uno dei titolari dell'officina, che conosceva come "Giuseppe il lattoniere", aprire il portone in ferro dell'officina stessa.

Lo Scarantino ha precisato che aveva in precedenza visto Renzino Tinnirello parlare con l'Orofino; era, inoltre, a conoscenza - per averlo saputo da Barranca Giuseppe - che l'Orofino era "un picciotto a disposizione", perché amico del Tinnirello.

Poco dopo il loro arrivo, giunse Renzino Tinnirello che, assieme a Natale Gambino chiamato con un cenno, spinse a mano la Fiat 126 nell'officina dell'Orofino; sopraggiunse, dopo qualche minuto, anche Pietro Aglieri, forse insieme con Pinuzzo La Mattina; fu lo stesso Aglieri ad affidare allo Scarantino, a Natale Gambino e a Tanino Murana "il compito di perlustrare la zona a bordo dei ciclomotori".

Scarantino Vincenzo ha dichiarato che tutti e tre erano armati (egli aveva una calibro 38).

FC

La perlustrazione fu effettuata nel raggio di 200 - 300 metri dal piazzale antistante l'officina e il loro compito, nel caso in cui fosse passata una pattuglia delle forze dell'ordine, era quello di "sparare sulla macchina", in modo da farsi inseguire e da distogliere l'attenzione delle forze di polizia dall'officina.
Egli, durante l'opera di perlustrazione e mentre faceva la spola tra il piazzale e la strada, vide arrivare Ciccio Tagliavia, Giuseppe Graviano, Franco Urso e Cosimo Vernengo, quest'ultimo a bordo di un fuoristrada Suzuki forse di colore bianco e con strisce laterali rosse che introdusse nel garage dopo che fu spalancato il portone in ferro.
Le persone, entrate nel garage tra le 17,00 e le 17,30, vi rimasero sino alle 21,00 - 21,30.
Egli, ritornato alla Guadagna, fu avvertito dal Gambino di farsi trovare l'indomani mattina, alle 5,00, con l'autovettura nella piazza della Guadagna.

5.1.10 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 25.11.1994, ha dichiarato che egli diede l'incarico di rubare un'autovettura a Candura Salvatore il giorno successivo alla riunione nella villa del Calascibetta (datata intorno al 6 o 7 Luglio 1992).
Il Candura gli consegnò la Fiat 126 dopo "uno, due o al massimo tre giorni"; l'autovettura rimase nella disponibilità dello Scarantino per circa sette giorni e venne custodita nel magazzino vicino al fiume Oreto.
L'autovettura fu portata in via Messina Marine il venerdì 17 Luglio 1992.
Il collaboratore ha confermato che Di Matteo Mario Santo era presente nel garage di Orofino Giuseppe il pomeriggio del sabato precedente il giorno della strage di via D'Amelio; di ciò egli si è detto sicuro per averlo visto entrare nella carrozzeria dove già si trovavano gli altri (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 8).
Egli ha, inoltre, dichiarato di essere certo che l'esplosivo era stato fornito da Cosimo Vernengo, Francesco Tagliavia e Renzino Tinnirello perché <<questi tre hanno contatti "con l'estero" ed hanno quindi la concreta possibilità di venire in possesso di ingenti quantitativi di esplosivo>> (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 1).

5.1.11 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 26.7.1995, ha dichiarato che Tomaselli Salvatore fu presente sia quando egli diede l'incarico a Candura Salvatore di procurargli un'autovettura rubata sia quando il Candura gli consegnò la Fiat 126.

FC

Egli ha, inoltre, dichiarato di avere guidato il vespino bianco del Tomaselli e che quest'ultimo si pose alla giuda della Fiat 126.
L'autovettura fu parcheggiata, per una sola notte, vicino al fiume Oreto e fu, poi, custodita nel magazzino del Tomaselli (cfr. verbale d'interrogatorio del 25.11.1994, pag. 3).

5.2 L'autovettura fu imbottita il sabato pomeriggio perché il sabato mattina "Tanuzzu" un ragazzo (una persona "giovane") era andato al bar "Badalamenti" della Guadagna ed aveva riferito a Natale Gambino e a Cosimo Vernengo che "per la rapina, dice mio fratello, tutto a posto, tutto a posto quel discorso".
Il Gambino e il Vernengo gli dissero che poteva parlare tranquillamente perché lo Scarantino era "la stessa persona"; a quel punto, Tanuzzu comunicò loro: "... c'è cascato con l'intercettazione del telefono" (cfr. verbale del 24.6.1994, trascrizioni, pag. 11 - 13).
Lo Scarantino ha dichiarato di avere visto "Tanuzzu... Gaetano" (che era un amico di Cosimo Vernengo e che egli non ha saputo descrivere ma ha riconosciuto in fotografia in Scotto Gaetano il 29.6.1994) sempre al bar "Badalamenti" e di non essere in grado di descriverlo, avendolo visto "una volta... due volte... tre volte... non mi posso ricordare" (cfr. verbale del 24.6.1994, trascrizioni, pag. 12 - 13).
Il collaboratore, in sede di individuazione fotografica di Scotto Gaetano del 29.6.1994, ha dichiarato: "Scotto Pietro l'ho conosciuto circa una settimana prima della strage di via D'Amelio in quanto l'ho incontrato al bar Badalamenti. In tale occasione era in compagnia del fratello Gaetano. I due giunsero al bar a bordo di un'autovettura Peugeot. Scotto Gaetano entrò nel bar e parlò con Cosimo Vernengo; si trattennero non più di 10 - 15 minuti" (cfr. verbale d'interrogatorio del 24.6.1994, pag. 8).
Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 15.7.1994, ha confermato di avere incontrato Scotto Gaetano al bar "Badalamenti" il sabato mattina (giorno precedente la strage) e di non averlo più visto nella borgata (così come non rivide il fratello Scotto Pietro) fino alla data del suo arresto.
Egli ha aggiunto che, in quel periodo, incontrò Scotto Gaetano nel quartiere Arenella soltanto una volta e casualmente e di non averlo neppure salutato.

FC

Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 28.7.1994, ha confermato che il 18.7.1992 Scotto Gaetano gli fu indicato come "uomo d'onore".

Egli, nell'interrogatorio del 21.11.1994, ha dichiarato che il sabato mattina, intorno alle ore 10.30 - 11,00, era davanti all'ingresso del bar Badalamenti assieme a Cosimo Vernengo e a Natale Gambino con i quali conversava.

Il bar, trovandosi accanto alla macelleria di Natale Gambino, costituiva "un luogo di abituale ritrovo di molti uomini d'onore della <famiglia>".

Davanti al bar si fermò un'autovettura di piccola cilindrata (una Fiat 127 o una Panda) che era guidata da Pietro Scotto (dallo Scarantino conosciuto per averlo incontrato nel quartiere Arenella che egli frequentava per motivi legati al traffico di sostanze stupefacenti).

La persona, seduta accanto al posto di giuda, scese dall'automobile e andò a salutare, con un abbraccio e un bacio sulla guancia, Cosimo Vernengo e Natale Gambino.

"Tanuzzo" - così era stato chiamato dal Vernengo e dal Gambino - fece un cenno a quest'ultimo come se volesse parlargli da solo ma il Gambino disse, riferendosi allo Scarantino, che "era la stessa cosa".

"Tanuzzo" ruppe allora gli indugi e disse: "Quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato"; lo Scarantino, udita quella frase, si allontanò - anche "per non dare l'impressione di essere intrigante" egli ha affermato - ma poté notare che il "Tanuzzo" (identificato in Scotto Gaetano e riconosciuto in fotografia dal collaboratore) rimase a parlare con gli altri due per circa altri dieci minuti.

Allontanatosi Scotto Gaetano e ripartita l'autovettura guidata da Scotto Pietro, il Gambino gli disse di non muoversi dalla Guadagna perché "da un momento all'altro" dovevano andare via.

Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 25.11.1994, ha dichiarato di avere visto i fratelli Pietro e Gaetano Scotto, sempre al bar "Badalamenti" sia il 18.7.1992 sia "una settimana prima della strage di via D'Amelio".

Egli ha precisato che Scotto Pietro rimase in auto (forse una Peugeot) e che il fratello Gaetano entrò nel bar dove si trattenne per "alcuni minuti" con Cosimo Vernengo.

FC -

5.3.1 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 24.6.1994, ha dichiarato che la domenica mattina, intorno alle ore 6,00 - 6,30, rivide Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Tanino Murana, Natale Gambino, Pinuccio La Mattina, e, forse, Carlo Greco.

La Fiat 126, carica di esplosivo, fu trasferita dal garage di Orofino Giuseppe da Renzino Tinnirello che si mise alla guida del veicolo; facevano da staffetta lo stesso Scarantino, a bordo della sua autovettura Renault 19; Pino La Mattina, con una Fiat 127 bianca; Natale Gambino, a bordo della sua Fiat 126 e Tanino Murana con una Fiat 127 azzurra.

Pietro Aglieri li attendeva a piazza "Leoni".

Arrivati a piazza Leoni, ha proseguito il collaboratore, "ci hanno fatto segnale che noi potevamo andarcene, questa macchina non l'avevano portata subito in via D'Amelio, o l'hanno messa in un garage o in qualche box da quelle parti, non sono sicuro se questo Peppuccio Contorno ha il box, perché abita in quelle vie, di viale Lazio, abita in queste vie, noi ce ne siamo andati..." (cfr. verbale del 24.6.1994, pag. 11).

Lo Scarantino lasciò Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia a piazza Leoni.

Il collaboratore ha, nel corso dello stesso interrogatorio, dichiarato che l'Orofino "la domenica mattina ha aperto il cancello... hanno uscito la macchina... e Pietro Aglieri si è portato la macchina perché l'unico che la poteva portare era lui, almeno perché vi ha messo le mani lui, e Tagliavia, camminava pure davanti, avanti avanti... però Tagliavia e Renzino, poi siamo arrivati ai <<Leoni>> appena abbiamo girato la rotonda... ci hanno fatto capire, <<ve ne potete andare>> e ce ne siamo andati" (cfr. verbale del 24.6.1994, pag. 27).

Scarantino Vincenzo, lasciata la Fiat 126 a Piazza Leoni, alle 7,30 andò a lavorare; poi, verso le 8,30 - 8,40, si recò al bar, dove prese dei caffè e dei cornetti per gli operai.

Qui incontrò Profeta Salvatore al quale disse che tutto era a posto.

Lo Scarantino organizzò il lavoro agli operai e, tra le ore 10,00 e le 11,00, si recò in chiesa assieme agli stessi operai, per sedare una rissa; intorno alle ore 13,30 telefonò ad una ragazza.

Il pomeriggio, verso le ore 17,00 - 17,30, apprese che era stato ucciso il dott. Borsellino; andò, quindi, a casa del cognato Profeta Salvatore che stava seguendo il telegiornale sulla strage (cfr. verbale del 24.6.1994, pag. 13).

FC

Scarantino Vincenzo, lasciata la casa del cognato, si recò all'albergo "Vetrana", in compagnia di una ragazza, diversa da quella cui aveva telefonato nella mattinata.
Egli alla ricezione dell'albergo diede il suo nome mentre la ragazza fu registrata con il nome di Lucera Mariella.
Lo Scarantino ha precisato che ad Orofino Giuseppe fu detto da Renzino Tinnirello, quella stessa mattina della domenica: "Appena ce ne andiamo noi, lo chiudi e lo rompi, il portone, diciamo il lucchetto...l'ha rotto lui" (cfr. verbale del 24.6.1994, pag. 27).

5.3.2 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 21.10.1994 ha precisato: "Ricordo perfettamente che alla richiesta fattagli da Renzino Tinnirello, l'Orofino rispose: <<Ma spirugghiu iu (me la sbrigo io) >> "In verità però andammo tutti via subito dopo e l'Orofino rimase solo. Ritengo pertanto che abbia provveduto lui stesso a rompere il lucchetto anche se io non l'ho visto" (cfr. verbale del 21.10.1994, pag. 2).
Il collaboratore ha dichiarato che conosceva Orofino Giuseppe come "Giuseppe il lattoniere" e che era stata scelta la sua officina "perché è una strada che veniva lunga e più aperta", perché "si poteva avere fiducia e poteva cambiare il bloccasterzo" e perché per l'Orofino rispondeva Renzino Tinnirello.

5.3.3 Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 21.11.1994, ha confermato che l'indomani (domenica mattina) egli, il Murana e Natale Gambino, a bordo di tre autovetture, si recarono nell'officina di Orofino Giuseppe.
Questi era assieme a Renzino Tinnirello il quale chiese a Giuseppe "se per quella cosa ci pensava lui", alludendo - ha precisato il collaboratore - alla necessità di lasciare tracce che potessero comprovare un furto nell'autocarrozzeria"; l'Orofino rispose che ci avrebbe pensato lui.
Renzino Tinnirello si mise, quindi, alla guida della Fiat 126; lo Scarantino, il Murana e il Gambino, con le loro tre autovetture, seguirono la Fiat 126; imboccata via Messina Marine, il Gambino si spostò davanti alla Fiat 126 (il corteo era così composto: il Gambino era davanti a tutti con la sua automobile di grossa cilindrata di colore scuro; seguiva la Fiat 126 guidata da Renzino Tinnirello; quindi lo Scarantino con la sua Renault 19 e, ultimo, il Murana alla guida della sua autovettura).

FC

Scarantino Vincenzo ha così descritto il percorso effettuato dal corteo delle quattro autovetture: "Abbiamo percorso la via Messina Marine fino al cavalcavia nei pressi del mercato ortofrutticolo, ivi giunti abbiamo svoltato a sinistra e, superato il semaforo, abbiamo imboccato quella strada larga che lei mi dice in questo momento chiamarsi via Duca della Verdura; al primo semaforo abbiamo svoltato a destra così imboccando la via Marchese di Villabianca, arrivando infine, dopo avere attraversato la piazza Don Bosco, a piazza Leoni, guidando quindi in direzione dello stadio. Giunti però in quella piazza abbiamo svoltato a sinistra, in direzione della <statua>" (piazza Vittorio Veneto).

Qui si trovavano Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia; il primo, con movimenti delle braccia, disse loro di tornare indietro e di non scortare più la Fiat 126 (potevano essere le 6,00 o le 6,30)

Lo Scarantino tornò alla Guadagna, passò dal cognato Profeta Salvatore per dirgli che "per quel discorso era tutto a posto" e si recò dagli operai; ha, quindi, riferito come ha trascorso quella domenica negli stessi termini dei precedenti interrogatori, aggiungendo che il Profeta gli aveva raccomandato di non fare lavorare gli spacciatori perché le forze dell'ordine, dopo la strage, avrebbero setacciato anche il quartiere della Guadagna.

5.4 Scarantino Vincenzo ha dichiarato che a premere il telecomando furono Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia che avevano sicuramente la disponibilità di appartamenti nella zona, "... perché Pietro Aglieri è uno importante... dove arriva lui, si aprono i cancelli, dove arriva Pietro Aglieri...".

Fu Natale Gambino a dirgli che ad azionare il telecomando erano stati "tre con le corna d'acciaio" e che i tre (Aglieri, Tagliavia e Tinnirello) avevano utilizzato un loro appartamento perché, ha affermato il collaboratore: "... hanno appartamenti là... possono stare tranquilli... non è che è una zona...".

Lo Scarantino ha ribadito che le tre persone da lui indicate avevano appartamenti dovunque e non solo "ai Leoni" ed ha dichiarato "Sì... sicuramente appartamenti loro, o di Pietro Aglieri o di Tagliavia o di Renzino" (cfr. verbale del 24.6.1994, trascrizioni, pag. 17).

Il collaboratore, nell'interrogatorio del 21.11.1994, ha dichiarato: <<Ho comunque avuto modo di notare la particolare soddisfazione per la perfetta riuscita della strage che

FC

Natale Gambino manifestava quando eravamo tra di noi. A proposito ricordo che diceva che in via D'Amelio avevano agito tre persone "con le corna dure come l'acciaio". Ovviamente non ho chiesto a Natale chi fossero, ma nella mia mente ho pensato subito a Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia. Ciò perché la mattina della strage avevo visto il Tagliavia e l'Aglieri attendere l'arrivo della 126 guidata dal Tinnirello>> (cfr. verbale d'interrogatorio del 21.11.1994, pag. 5).

5.5 Scarantino Vincenzo ha indicato in Sbeglia Salvatore, che egli sapeva essere "uomo d'onore", la persona che procurò i telecomandi.
Costui era titolare di un negozio di mobili, dove Scarantino Vincenzo - su indicazione di Pietro Aglieri - si era recato ad acquistare una cameretta per i bambini.
Egli ha descritto Sbeglia Salvatore come una persona alta, che portava gli occhiali, sui 45 - 46 anni ed aveva la disponibilità di un'autovettura "Audi 80" (cfr. verbale del 24.6.1994, pag. 17 - 19).
Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 29.6.1994, ha precisato di avere indicato in Sbeglia Salvatore colui il quale aveva procurato il telecomando perché - attraverso la lettura dei giornali - aveva saputo del ruolo che lo Sbeglia aveva avuto nella strage di Capaci.
"In effetti" - ha ammesso il collaboratore - "io non so chi ha procurato i telecomandi usati in via D'Amelio" (cfr. verbale del 29.6.1994, pag. 15).

5.6 Il collaboratore ha dichiarato di avere parlato dell'uccisione del giudice Borsellino sia con il cognato (con costui poche volte, poiché "il Profeta non era un tipo chiacchierone, quello è riservato..., è il classico tipo... Totò Riina, non parla mai...è uno serio..." ha sottolineato il collaboratore) sia con Pietro Aglieri che accompagnava nella villa del Calascibetta e a casa del cognato.
Questa villa era utilizzata dall'Aglieri per incontrarsi con il Profeta, con Carlo Greco e con altre persone e vi fu consumato l'omicidio Bonanno (cfr. verbale del 24.6.1994, trascrizioni, pag. 14).

5.7 Scarantino Vincenzo ha confermato, nel dibattimento davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo 9/96 R.G. Assise (c.d. "Borsellino bis"), che l'incarico di

FC

rubare "una macchina di piccola cilindrata" gli fu dato da Pietro Aglieri e dal cognato Profeta Salvatore, alla presenza di Peppuccio Calascibetta (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 204 - 206).

Egli, a sua volta, incaricò, quello stesso pomeriggio, Candura Salvatore di procurargli un'autovettura di piccola cilindrata (Scarantino Vincenzo, nell'udienza del 13.5.1997 ha precisato che l'incarico al Candura fu da lui dato il giorno successivo e non già lo stesso giorno in cui si svolse la riunione: cfr. verb. ud. 13.5.1997, pag. 39).

Il collaboratore ha chiarito di essersi rivolto al Candura perché costui aveva in precedenza rubato e consegnato a Tomaselli Salvatore, per conto dello Scarantino, altre autovetture (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 206 - 208; verb. ud. 12.5.1997, pag. 250 - 251).

Il Candura, due o tre giorni dopo avere ricevuto l'incarico, gli disse che aveva procurato l'autovettura e, su domanda dello Scarantino, gli confermò che l'autovettura era stata "fatta nelle parti di Palermo centro".

Il collaboratore si fece consegnare l'automobile in via Roma (dove esercitava la prostituzione una donna conosciuta da entrambi) la stessa sera, intorno alle 22, 40 - 23,00.

Scarantino Vincenzo ha precisato di avere indicato questo luogo di consegna per non far capire al Candura che l'autovettura gli "serviva per la Guadagna".

A ritirare la Fiat 126 andarono lo stesso Scarantino e Tomaselli Salvatore; l'autovettura fu portata dal Tomaselli di fronte al magazzino che questi aveva sotto il ponte del fiume Oreto e che veniva utilizzato per nascondervi sigarette di contrabbando, armi e sostanze stupefacenti.

Scarantino Vincenzo andò via con il vespino del Tomaselli e il Candura per conto suo (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 208 - 211 e 214 - 216).

Scarantino Vincenzo comunicò al cognato Profeta Salvatore di avere procurato la autovettura che gli era stata chiesta; il cognato gli disse di nasconderla in un magazzino ed egli preferì, pur avendo disponibilità di altri locali, quello del Tomaselli "essendo che era là sotto il fiume che non vedeva niente nessuno".

L'autovettura rimase in questo magazzino sino al venerdì pomeriggio precedente il giorno della strage.

FC -

Scarantino Vincenzo ha spiegato di avere detto, in precedenti interrogatori, che la consegna della Fiat 126 era avvenuta nel quartiere della Guadagna per la seguente ragione: "Ora, siccome a me non mi risultava questo discorso, io, parlando con ... con l'ex avvocato mio - sarebbe l'avvocato Petronio - mi ha detto che questo Candura diceva che la macchina me l'ha portata alla Guadagna, in Piazza Guadagna. Ora io, per paura, essendo che l'avvocato mi aveva detto queste cose, per paura che i magistrati... non mi potrebbero credere a me, il fatto che io gli dicevo un'altra cosa diversa da Candura, mi sono convinto di dire queste cose, perché l'avvocato Petronio mi aveva detto queste cose. Non lo so perché l'avvocato perché me le ha dette, però me le ha dette e io gli ho detto ai pubblici ministeri queste cose. Ma dopo tutto quello che ho detto, signor presidente, è tutta la verità (cfr. verb. ud. 7.3.1997, trascrizioni, pag. 217 - 218 e verb. ud. 12.5.1997, pag. 260 - 261).

Il collaboratore ha confermato che il Valenti era estraneo al furto dell'automobile; non ricordava, invece, se in quell'occasione avesse consegnato "spadini" al Candura che ne era, tuttavia, provvisto per averli ricevuti in precedenza dallo stesso Scarantino.

Scarantino Vincenzo ha confermato che il Candura, dopo la strage, gli chiese ripetutamente della Fiat 126, tanto che egli aveva pensato di eliminarlo; cosa che non fece soltanto perché il Candura fu arrestato.

Egli ha, inoltre, affermato che lo stesso Candura e il Valenti avevano rubato, per suo conto, autovetture che, però, consegnavano al Tomaselli (cfr. verb. ud. 8.3.1997, trascrizioni, pag. 35 - 36)

La mattina del venerdì, precedente il giorno della strage, incontrò al bar Badalamenti, dove egli si recava abitualmente, Natale Gambino che gli disse di non muoversi dalla Guadagna.

Il Gambino, verso le 13,00 - 13,30, gli comunicò che più tardi (alle 16,00 - 16.30) sarebbero passati Cosimo Vernengo e Tanino Murana per spostare la Fiat 126 e "lasciare la macchina là".

All'orario fissato i due arrivarono e gli dissero che l'autovettura doveva essere trasferita da "Pinuzzu u lattoniere".

La Fiat 126 fu, quindi, spostata dal magazzino del Tomaselli e lasciata sul marciapiede, lato mare, a 50 metri dalla carrozzeria di Orofino Giuseppe.

FC —

Egli, l'indomani mattina intorno alle 10,00 - 10,30, andò al bar Badalamenti che era abitualmente frequentato da Nino Gambino, Tanino Murana, Peppuccio Contorno, Peppuccio Calascibetta e Cosimo Vernengo.

Lo Scarantino era assieme a Natale Gambino, Cosimo Vernengo ed altri; verso le 10,30 - 10,45, arrivarono Scotto Gaetano e Scotto Pietro, a bordo di una Fiat 127.

Il primo scese dall'autovettura e disse al Gambino. "...Ha detto mio fratello che la rapina tutto a posto".

Il Gambino gli disse che Scarantino Vincenzo "è tutta una cosa, è la stessa cosa" e Scotto Gaetano gli comunicò: "Mio fratello - dice - l'intercettazione del telefono della madre di Borsellino è tutto a posto".

Lo Scotto andò, quindi, via e Natale Gambino disse allo Scarantino di non allontanarsi dalla Guadagna; lo incontrò successivamente e gli diede un appuntamento per le 16,30 - 17,00 perché lo stesso Gambino, lo Scarantino e il Murana dovevano, servendosi dei ciclomotori, recarsi nell'officina di Orofino Giuseppe.

Scarantino Vincenzo ha confermato che i due fratelli Scotto si erano recati nello stesso bar "una settimana prima"; anche allora Scotto Pietro era rimasto in macchina (una Peugeot rossa) e Scotto Gaetano era entrato nel bar per parlare con Cosimo Vernengo e Natale Gambino.

Il collaboratore ha precisato che aveva già visto Gaetano e Pietro Scotto all'Arenella e che dei due, come di persone che smerciavano stupefacente di infima qualità, gli avevano parlato "Angeluzzo e un certo Umberto"; di Scotto Gaetano sapeva che "apparteneva a Ciccio Madonia, nella famiglia di Ciccio Madonia" (cfr. verb. ud. 8.3.1997, trascrizioni, pag. 6 - 14).

All'orario fissato lo Scarantino (che aveva preso una pistola, su indicazione dello stesso Gambino), il Murana e Natale Gambino si recarono, con i loro ciclomotori, in via Messina Marine dove li aspettavano Renzino Tinnirello e Orofino Giuseppe.

Il Tinnirello e Natale Gambino spinsero la Fiat 126 sin dentro la carrozzeria dello Orofino.

Il collaboratore ha quindi confermato di avere svolto, assieme al Murana e a Natale Gambino, l'attività di "bonifica" davanti alla carrozzeria; ha, inoltre, indicato le persone, che entrarono nel garage, in Orofino Giuseppe, Pietro Aglieri, Urso Franco, Santino Di Matteo, Francesco Tagliavia, La Mattina Giuseppe, Graviano Giuseppe,

FC —

Vernengo Cosimo (che portò la Jeep dentro l'officina) e Profeta Salvatore (questi entrò nell'officina ma vi rimase poco tempo).

Scarantino Vincenzo ha precisato di avere riferito, nell'interrogatorio del 28.7.1994, che Graviano Giuseppe non era nell'officina, perché non era tranquillo e aveva paura per l'incolumità della sua famiglia.

Egli ha, inoltre, dichiarato che le persone, da lui viste entrare nell'officina, uscirono verso le 8,30 o le 9,00 di sera, dopo avere "imbottito la macchina" (ciò gli fu detto da Natale Gambino).

Questi gli diede, poi, l'appuntamento per le 5,30 - 5,40 dell'indomani mattina alla Guadagna.

L'indomani si recarono in via Messina Marine: lo Scarantino con la Renault 19, Murana con l'Opel e Gambino con la Lancia integrale a strisce, ultimo tipo e a iniezione.

In via Messina Marine trovarono Tinnirello e Orofino Giuseppe; Tinnirello uscì dal garage alla guida della Fiat 126 e disse all'Orofino: "Leva tutte queste cose - dice - in mezzo ai piedi - dice - sistema tutte 'e cose".

Orofino gli rispose che se la sarebbe sbrigata lui; andarono, quindi, tutti via senza che egli abbia potuto vedere se l'Orofino avesse chiuso la carrozzeria.

Natale Gambino, con la sua autovettura, si mise davanti a tutti; lo seguiva, con la Fiat 126, Renzino Tinnirello; quindi, in successione, il Murana e lo stesso Scarantino, ciascuno con la propria automobile.

Si recarono, quindi, a Piazza Leoni - dove si trovavano Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia - facendo il percorso descritto nel precedente interrogatorio del 21.11.1994.

Natale Gambino, alcuni giorni dopo la strage, gli confidò che il telecomando era stato azionato da "tre con le corna d'acciaio", che alla Fiat 126 erano state cambiate le targhe e che era stato detto ad Orofino Giuseppe di simulare il furto e di presentare la denuncia il lunedì successivo alla strage.

Il collaboratore ha precisato che dei tre, di cui aveva parlato Natale Gambino, egli aveva visto Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia e che il terzo "poteva essere Tinnirello".

Egli ha, inoltre, giustificato la difformità con la dichiarazione del 24.6.1994 sulla sostituzione delle targhe con il fatto che era detenuto nel carcere di Pianosa (cfr. verb. ud. 13.5.1997, trascrizioni, pag. 61 - 62).

FC.—

6. RAPPORTI CON ANDRIOTTA FRANCESCO.

6.1 Scarantino ha affermato, nell'interrogatorio dell'11.8.1994, che Andriotta Francesco aveva reso dichiarazioni in "buona sostanza corrispondenti alla verità".

Egli ha dichiarato che con l'Andriotta si era creato un rapporto di fiducia e di "notevole confidenza", tanto che se ne serviva per portare all'esterno "biglietti e informazioni" da fare avere ai suoi familiari.

Fu così che egli confidò all'Andriotta "la partecipazione alla strage da parte del cognato Profeta Salvatore".

Egli ha confermato che manifestò all'Andriotta una "qualche preoccupazione" quando apprese dell'arresto di Orofino mentre non mostrò alcuna preoccupazione in occasione della cattura di Scotto perché - ha affermato lo Scarantino - quest'ultimo "è persona molto più sicura di sé e scaltra di quanto non mi sembrasse Orofino che temevo potesse avere qualche cedimento".

Scarantino ha, inoltre, confermato che all'Andriotta parlò delle intercettazioni effettuate da Scotto Pietro sulle telefonate del dott. Borsellino.

Il collaboratore ha fornito la seguente spiegazione sul riferimento, da lui fatto, alla apertura dell'armadio SIP: "Il riferimento all'apertura dell'armadio SIP lo feci perché mi sembrava ovvio che Scotto Pietro che sapevo lavorare o avere lavorato alla ELTE, disponesse degli strumenti necessari per accedere a questo apparato. Si trattava, in pratica, di una mia intuizione derivante dalla consapevolezza che lo Scotto, come avevo appreso da suo fratello Gaetano, aveva eseguito l'intercettazione sulle utenze del dott. Borsellino" (cfr. verbale d'interrogatorio dell'11.8.1994, pag. 5).

Scarantino Vincenzo ha confermato di avere confidato all'Andriotta, parlando di Scotto Pietro, che Scotto Gaetano era "uomo d'onore" e di avergli detto che Orofino Giuseppe aveva atteso il lunedì per denunciare il furto delle targhe applicate nell'autobomba (la circostanza gli era stata raccontata - ha precisato il collaboratore - da Natale Gambino qualche giorno dopo la strage).

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Insomma è vero che con Andriotta ho avuto molta confidenza e, come avete avuto modo di verificare, la maggior parte delle cose che l'Andriotta ha riferito ai giudici prima ancora che iniziasse la mia collaborazione, rispondono al vero" (cfr. verbale d'interrogatorio dell'11.8.1994, pag. 6).

FC

6.2 Scarantino Vincenzo ha confermato, nel successivo interrogatorio del 12.9.1994, di essersi fidato di Andriotta e di avergli raccontato: "la mia partecipazione alla strage" - ha affermato il collaboratore - "e alcune circostanze tipo il furto della 126, il coinvolgimento di mio cognato Profeta Salvatore, il coinvolgimento di Orofino e il coinvolgimento di Di Matteo".

Egli ha precisato che di quest'ultimo gli aveva anche dato il cognome e gliene aveva parlato in maniera approfondita; gli aveva anche detto di avere sentito dal La Mattina che il Di Matteo era uno "con le corna dure" ed era esperto in esplosivi e in "bombe" e gli aveva specificato che il Di Matteo parlava in "modo più pulito" di lui, nel senso - ha riferito il collaboratore che: "anche se parlava in siciliano si esprimeva in un modo meno rozzo di me" (cfr. verbale d'interrogatorio del 12.9.1994, pag. 4).

Egli ha, inoltre, dichiarato di avere confidato all'Andriotta la riunione, cui aveva partecipato Riina Salvatore, narrandogli anche la frase pronunciata da Salvatore Riina e facendogli i nomi di altri partecipanti alla riunione, come Cosimo Vernengo, Pino La Mattina , Nino Gambino e Tanino Murana (cfr. verbale d'interrogatorio del 12.9.1994, pag. 4 - 5).

Scarantino Vincenzo ha spiegato che riusciva a comunicare con Andriotta Francesco (durante la comune detenzione-in una stessa sezione del carcere di Busto Arsizio) o attraverso le finestre (e ciò avvenne nel periodo in cui i due furono ristretti in celle contigue) o durante l'ora d'aria (e ciò avvenne quando Andriotta fu trasferito in un'altra cella), affacciandosi la cella dell'Andriotta sul cortile dove egli faceva l'aria.

Egli, peraltro, faceva l'aria generalmente da solo e il controllo degli agenti non era "costante" (lo Scarantino ha affermato che, trattandosi del periodo estivo, aveva diritto a tre ore d'aria dalle ore 15,00 alle ore 18,00).

Fu, parlando con l'Andriotta, che poté apprezzare la "serietà" di quest'ultimo e, a poco a poco, entrare in confidenza con lui.

L'Andriotta gli confidò di avere partecipato a "traffici di armi e di droga" con personaggi "importanti" (di cui lo Scarantino non ricordava i nomi) e gli raccontò che in questi traffici erano coinvolte anche persone di origine siciliana.

L'Andriotta gli confidò, inoltre, di essere responsabile dell'omicidio per il quale era stato condannato all'ergastolo.

FC

Scarantino Vincenzo gli confidò, a sua volta, quanto aveva già riferito ed ha aggiunto: "Mi rendo conto che l'avere raccontato tante cose e con tanti particolari all'Andriotta può sembrare come una leggerezza da parte mia, soprattutto se si tiene conto che io ero un uomo d'onore. Tuttavia desidero far presente che io attraversavo, quando ero detenuto a Busto Arsizio, un periodo di forte scoraggiamento e comunque ero molto preoccupato per le sorti del mio processo ed anche per gli sviluppi che l'indagine stava avendo in particolare con l'arresto di Orofino. In pratica vivevo uno di quei momenti in cui un uomo ha bisogno di sfogarsi e di cercare una persona capace di ascoltarlo" (cfr. verbale d'interrogatorio del 12.9.1994, pag. 5).
Egli ha confermato, nel corso dello stesso interrogatorio, di avere fatto all'Andriotta i nomi dei partecipanti alla riunione nella villa di Calascibetta, tra cui quelli di Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera, Pietro Aglieri e Carlo Greco.

6.3 Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 5.10.1994, ha riferito, dopo avere dichiarato di avere iniziato a maturare l'idea di collaborare con lo Stato sin da quando era detenuto nel carcere di Busto Arsizio, che egli "proprio in tale ottica" (questa è l'espressione contenuta nel verbale) si confidò con Andriotta Francesco, che riteneva "una persona di un certo spessore".
Con l'Andriotta parlò della strage, delle sue conoscenze e delle sue frequentazioni, di Peppuccio Contorno ("uomo d'onore della Guadagna") e "di tante altre cose".
Egli ha, inoltre, affermato di avere fatto all'Andriotta i nomi di Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, come di "elementi rappresentativi di Cosa Nostra" e non già in relazione a specifici fatti delittuosi.
Il collaboratore, anche nel corso dell'interrogatorio del 18.11.1994, ha dichiarato di avere maturato l'intenzione di collaborare con lo Stato durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio e di essersi, per questo motivo "sfogato" con Andriotta Francesco.

6.4 Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 22.11.1994, ha confermato di essersi "sfogato" con l'Andriotta: circostanza, questa, che potrebbe apparire inspiegabile - ha affermato il collaboratore - soltanto se non si considerasse il suo particolare stato d'animo, "combattuto" tra l'intenzione di collaborare e la preoccupazione di dovere accusare il cognato Profeta Salvatore e di poter perdere, in

FC

seguito alla scelta di "pentirsi", l'affetto di tutti i suoi cari e, in particolare, della moglie.

Egli ha, inoltre, confermato di avere, quasi immediatamente, stabilito un rapporto di reciproca fiducia con l'Andriotta il quale gli raccontò delle sue vicende giudiziarie e della condanna all'ergastolo che gli era stata inflitta per un omicidio.

L'Andriotta gli aveva, inoltre, parlato di rapporti con esponenti di rilievo della "Sacra Corona Riunita" e della criminalità organizzata palermitana (tra cui "Pinuzzu u luongu") e gli aveva raccontato di avere trasportato armi a Palermo.

A rinsaldare i legami con l'Andriotta contribuì la disponibilità di costui a scrivergli lettere per i familiari e la moglie e a trasmettere all'esterno, con l'aiuto della moglie, biglietti indirizzati da Scarantino Vincenzo ai suoi familiari.

Il collaboratore ha precisato che riusciva a dare i biglietti all'Andriotta "o quando lui passava davanti alla mia cella per andare <all'aria> o al colloquio oppure, allungandoglieli mediante la scopa in dotazione a ogni cella, in modo che lui li potesse prendere allungando la mano dalla sua".

Scarantino Vincenzo ha ricordato, tra i "bigliettini" consegnati all'Andriotta, quello con il numero telefonico dell'avvocato Condoleo (al quale avrebbe dovuto rivolgersi la moglie dello Scarantino per evitargli il trasferimento nel carcere di Pianosa) e quello con il numero telefonico del negozio "Verde Acqua", di cui era titolare Salvatore Garofalo e di cui lo Scarantino era socio occulto.

La moglie dell'Andriotta avrebbe dovuto telefonare al Garofalo e dirgli di far avere alla moglie dello Scarantino la somma di lire 300.000 alla settimana.

La fiducia, riposta nell'Andriotta, lo portò a confidargli fatti relativi alla strage di via D'Amelio; gli raccontò, in particolare e "abbastanza analiticamente", che aveva ricevuto dal cognato Profeta Salvatore, del quale gli aveva fatto il nome e il cognome, l'incarico di reperire un'autovettura e gli narrò di avere commissionato il furto dell'auto a Candura Salvatore, manifestandogli anche di essere consapevole della sua "leggerezza" per avere dato l'incarico a "un drogato" come il Candura.

Il collaboratore ha, inoltre, ricordato di avere ironizzato sulla notizia, diffusa su organi di stampa, secondo cui la Fiat 126 era bianca, dicendo all'Andriotta che "i giornalisti l'avevano verniciata".

FC

Scarantino Vincenzo ha riferito di avere anche confidato all'Andriotta i nomi delle persone che avevano assistito alla "imbottitura" della Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe e di quelle che avevano fatto da staffetta all'autobomba sino a Piazza Leoni.
Egli ha, infine, dichiarato: "Posso affermare con sicurezza che, comunque, quello che riferivo ad Andriotta corrispondeva alla verità che, successivamente al mio pentimento, vi ho raccontato negli interrogatori che mi avete fatto. Forse posso aver omesso qualche particolare a mia conoscenza nel raccontare i fatti ad Andriotta, perché capitava di essere interrotti nelle nostre conversazioni dall'arrivo di una guardia e, non sempre quando era possibile, riprendevo il discorso prima interrotto. Sottolineo però che, seppure in maniera qualche volta frammentaria, all'Andriotta in sostanza ho riferito la verità dei fatti".

6.5 Scarantino Vincenzo, nel successivo interrogatorio del 24.2.1995, ha confermato di avere detto la verità sui rapporti con Andriotta Francesco, intrattenuti durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, e di avergli confidato fatti relativi alla strage di via D'Amelio.
Gli parlò anche della "porcilaia" e gli riferì che vi nascondevano stupefacenti, sigarette di contrabbando e armi; non gli disse mai che nella "porcilaia" avevano nascosto dell'esplosivo né questa circostanza a lui risultava.
Il collaboratore ha affermato che, pur essendo sottoposto nel carcere di Busto Arsizio al regime dell'art. 41 bis, aveva la possibilità di leggere giornali; i giornali gli venivano procurati da Piero Corrao, di origine palermitana, che era detenuto al secondo piano del carcere e che egli conosceva prima del suo arresto.
Il Corrao gli faceva avere i giornali, gettandoglieli dalla sua finestra nel giardino retrostante la cella dello stesso Scarantino; dal giardino il giornale veniva raccolto da qualcuno dei "lavoranti" che glielo passava attraverso le sbarre della finestra.
Il collaboratore ha, così, ricordato di avere letto su "Il Giorno" la notizia dell'arresto del fratello Rosario, su "Il giornale di Sicilia" quella dell'omicidio, avvenuto alla Guadagna, di Di Salvo e su "Panorama" la notizia del suicidio in carcere di Gioè e della lettera che, prima di morire, aveva scritto.
Scarantino Vincenzo ha riferito di avere saputo dell'arresto di Orofino Giuseppe dal cognato Basile Angelo, durante il colloquio e, il giorno precedente o quello successivo

FC

al colloquio, da un detenuto che, dal secondo piano, aveva gridato che per la strage di via D'Amelio, era stato arrestato Orofino.

La notizia dell'arresto di costui lo preoccupò poiché, non essendo l'Orofino "uomo d'onore", avrebbe potuto cedere e parlare nel corso degli interrogatori da parte degli inquirenti e questa sua preoccupazione egli manifestò all'Andriotta.

L'Andriotta - ha inoltre affermato il collaboratore - avrebbe potuto acquistare giornali poiché non era sottoposto al regime del "41 bis" ma in realtà non li acquistava per non spendere soldi in cose che non lo interessavano.

Egli ha, infine, dichiarato che, data la frammentarietà delle conversazioni, non aveva riferito all'Andriotta tutti i particolari della strage ed ha precisato "di non avere mai volutamente detto cose false ad Andriotta, né in riferimento alla strage né su altre vicende" che gli raccontava.

6.6 Scarantino Vincenzo ha confermato, nel dibattimento davanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo 9/96 R.G. Assise (c.d. "Borsellino bis") di avere instaurato un rapporto di fiducia con Andriotta Francesco che, trasferitosi nel carcere di Busto Arsizio, gli aveva portato i saluti di "Cucuzza", una persona di origine palermitana che si chiamava Battaglia e che era lo zio della moglie dello Scarantino.

Egli ha, inoltre, confermato che - dopo avere fatto amicizia e avergli raccontato altri episodi delittuosi - gli consegnò dei "bigliettini" e parlò con l'Andriotta della strage, manifestandogli anche la preoccupazione per l'arresto di Orofino Giuseppe che poteva "farsi sbirro subito" (cfr. verb. ud. 8.3.1997, trascrizioni, pag. 39 - 49).

Il collaboratore ha confermato le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari sulle modalità con cui avvenivano i colloqui con l'Andriotta e venivano trasmessi i "bigliettini" ai suoi familiari (cfr., anche, verb. ud. 14.5.1997, pag. 146 - 150).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, dichiarato di non avere mai detto ad Andriotta Francesco che la Fiat 126 era stata "imbottita" nel magazzino del Tomaselli, situato sotto il ponte del fiume Oreto alla Guadagna, che l'esplosivo era stato prima portato in quel magazzino e poi nella carrozzeria di Orofino Giuseppe e che al Candura egli aveva dato l'incarico di rubare una Fiat 126 di un determinato colore.

Certamente - ha dichiarato Scarantino Vincenzo - Andriotta Francesco aveva capito male (cfr. verb. ud. 13.5.1997, trascrizioni, pag. 65 - 66).

FC

B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' DI SCARANTINO VINCENZO.

1. Non è superfluo ribadire che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il riscontro dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del coimputato deve precedere l'accertamento di eventuali riscontri esterni.
E', dunque, necessario che le dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la credibilità soggettiva del dichiarante.
L'attendibilità intrinseca si desume, innanzitutto, dalla circostanza che essa provenga da soggetti che possono conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferiscono o siano, almeno, inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.
Altri indici rivelatori della credibilità soggettiva del dichiarante sono stati individuati dalla giurisprudenza nella spontaneità della dichiarazione, nella specificità, coerenza logica, costanza e ricchezza di dettagli del discorso narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità, nonché nell'assenza di contrasto con altre acquisizioni probatorie e nella mancanza di contraddizioni eclatanti (vedi, *supra*, pag. 36).
La costanza della dichiarazione deve, poi, essere valutata con rigore per comprendere, soprattutto, se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo, ove si consideri che in momenti diversi è fisiologica qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria e che non costituisce, per sé sola, manifestazione d'incoerenza una maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese anche alcuni anni prima in altra fase del procedimento (vedi, *supra*, pag. 41 e, in generale, sui criteri di valutazione della chiamata in correità, il capitolo terzo di questa sentenza).

2. E', tuttavia, necessario - prima di esaminare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Scarantino Vincenzo - valutare la "ritrattazione" delle accuse da lui mosse nei confronti degli imputati di questo processo.
E' evidente, infatti, che - nell'ipotesi in cui la "ritrattazione" dovesse essere ritenuta genuina - nessuna valenza probatoria potrebbe avere la precedente chiamata in correità di Scarantino Vincenzo.

FG

Nel caso in cui, invece, la "ritrattazione" dovesse essere ritenuta inattendibile, è necessario procedere alla valutazione dell'attendibilità delle precedenti dichiarazioni del chiamante in correità.

Ha, infatti, affermato la Suprema Corte che la ritrattazione non costituisce di per sé elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, allorché risulti l'assoluta inattendibilità, che deve essere congruamente motivata dal giudice di merito, delle controdichiarazioni (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 31.1.1996, Alleruzzo).

Il giudice di legittimità ha, inoltre, affermato il principio - condiviso da questa Corte - secondo cui l'accertata inattendibilità della ritrattazione non vale di per sé ad attribuire alle originarie accuse di un coimputato valore probatorio a prescindere dalle regole valutative imposte dalla natura del mezzo ed in particolare dall'art. 192, comma 3 c. p. p. Il giudice, cioè, pur a fronte di un contesto simulatorio, non è esonerato dall'indagine relativa all'attendibilità intrinseca ed estrinseca della primitiva dichiarazione, indagine che anzi, proprio alla luce della comunque rilevata mancanza di costanza da parte dell'accusatore, si impone come particolarmente accurata e rigorosa (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 27.3. 1996, Urio).

3. Fatta questa premessa, si osserva che Scarantino Vincenzo, nel corso dell'esame del 24.9.1998 (cui è stato sottoposto dopo la conclusione del confronto con Brusca Giovanni) e del controesame, sostenuto il successivo 19 Ottobre, ha affermato di non avere mai detto la verità nei precedenti interrogatori perché, in realtà, egli non era a conoscenza di nulla.

Scarantino Vincenzo ha aggiunto di avere riferito al dott. La Barbera che egli era in grado di rendere dichiarazioni sul traffico di "droga"; su questo argomento egli incontrò, tuttavia, l'assoluto disinteresse dei funzionari di polizia (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 45 - 46, 96 - 97, luogo in cui ha affermato che non sapeva nulla della Fiat 126 e che nessun incarico gli era stato dato da Profeta Salvatore e pag. 135 - 136, in cui Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere riferito agli inquirenti: "con la droga io sono capace di fare arrestare mezza Palermo").

Egli ha, inoltre, affermato che non rispondeva al vero quanto da lui riferito sulle minacce che il cognato Profeta Salvatore gli aveva fatto pervenire nel carcere di Busto Arsizio ed ha aggiunto di non avere fatto nessuna confidenza sulla strage - di cui non sapeva nulla - ad Andriotta Francesco.

FC

Questi - secondo Scarantino Vincenzo - aveva attinto le notizie, poi riferite all'autorità giudiziaria, soltanto attraverso l'ordinanza di custodia cautelare e il provvedimento del Tribunale in sede di riesame che egli gli aveva offerto in lettura.

L'Andriotta aveva, inoltre, raccolto informazioni sulla base di quanto da lui narratogli sulla sua vicenda giudiziaria durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 47 - 54 e 217 - 220).

Anche Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo erano stati da lui ingiustamente accusati soltanto perché i magistrati della Procura della Repubblica gli avevano chiesto se alla riunione nella villa del Calascibetta avessero partecipato altri collaboratori, oltre a lui.

Scarantino Vincenzo ha, in particolare, affermato di avere accusato i collaboratori per i seguenti motivi: "ci ho detto infame io, infami tutti, che era un infame, un bugiardo, perché..." e, poco oltre, "io pure accusai a loro per fargli dire la verità che io non c'entrassi niente" e di non averli, in sede di individuazione fotografica, riconosciuti - fatta eccezione per Cancemi la cui fotografia aveva visto nei giornali - perché effettivamente si trattava di persone che non aveva mai visto (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 56 - 59).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, riferito di avere partecipato ad alcuni confronti con i tre collaboratori, durante i quali aveva mentito; erano stati invece gli altri collaboratori a dire la verità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 151 - 155).

Egli aveva, invece, accusato Ganci Raffaele per vendetta, avendolo costui tacciato, quando si trovava nel carcere di Termini Imerese, di essere uno "sbirro" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 123 - 124).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, dichiarato di non avere mai conosciuto Scotto Gaetano e di averlo individuato in fotografia nel corso dell'interrogatorio del 29 giugno 1994, perché Scotto Pietro e Scotto Gaetano "Se la facevano all'Arenella" (notizia - ha affermato, peraltro, lo stesso Scarantino - da lui appresa "tramite il giornale e cose processuali"; (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 159 - 161).

Egli ha, poi, dichiarato che casualmente aveva individuato in fotografia una carrozzeria con "il portone azzurro" ma che durante il sopralluogo, effettuato dopo l'individuazione fotografica, egli non riconobbe la carrozzeria di Orofino Giuseppe, pur avendo attraversato via Messina Marine ed essere passato, con un furgone della polizia, davanti a quella carrozzeria.

FC

Questa, in realtà, gli venne indicata da un assistente della polizia il quale gli disse: "Vice', stacci attento perché - dice - è qua la carrozzeria" e "Enzo vedi che è quella la carrozzeria".

Scarantino Vincenzo non conosceva neppure Orofino Giuseppe con il quale scambiò il saluto per la prima volta durante il trasferimento da Termini Imerese a Caltanissetta per partecipare all'udienza preliminare e all'interno del furgone con il quale erano stati tradotti (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 60 - 64).

Egli ha, inoltre, affermato di essere "innocente" e del tutto estraneo alla strage di via D'Amelio e di avervi coinvolto suo cognato Profeta Salvatore unicamente perché dagli investigatori gli era stato spiegato che, non accusando il cognato, le sue dichiarazioni non avrebbero avuto il crisma della credibilità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 84 e 89 - 93).

Scarantino Vincenzo ha, ancora, dichiarato che ripetute volte aveva manifestato agli inquirenti e, per telefono, ai magistrati (a costoro non aveva il coraggio di dirlo di presenza, se non in un caso) di voler ritrattare ma era stato costretto (e ciò, in particolare, avvenne nel Luglio del 1995) dagli investigatori, anche con minacce e violenze, e dai magistrati della Procura della Repubblica a fare marcia indietro.

Fu costretto, quindi, a smentire sua moglie, Basile Rosalia, quando questa venne chiamata a deporre in dibattimento.

Egli fu presente all'udienza in cui fu esaminata la moglie per decisione dei magistrati, i quali, dopo avere tentato inutilmente di convincere la Basile ad astenersi dal deporre o ad addurre un fittizio impedimento a comparire, lo avevano fatto condurre in aula nella speranza che egli riuscisse a modificare la posizione della moglie (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 94 e 164 - 168).

Egli ha, ancora, dichiarato di avere mentito anche a proposito della propria responsabilità in omicidi e nel grosso traffico di eroina, essendo stato unicamente coinvolto nel contrabbando di sigarette e nel piccolo spaccio di stupefacenti (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 156 - 157).

Egli ha, pure, riferito che gli inquirenti gli avevano consegnato copie di atti del processo, prima del suo interrogatorio in dibattimento, affinché potesse studiarli; gli era stata, persino, fornita una copia di un libro sulle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta perché potesse acquisire il linguaggio tipico di un "uomo d'onore", dato che questo

linguaggio gli era ignoto, non essendo mai stato affiliato a "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 127 - 134).

Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere chiesto inutilmente al suo difensore di impugnare la sentenza di condanna della Corte di Assise; il difensore, tuttavia, preferì, d'intesa con i magistrati del Pubblico Ministero, prestare acquiescenza alla sentenza di condanna e farla passare in giudicato per aumentare la sua credibilità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 143 - 145).

Egli ha, ancora, dichiarato di essere stato ingiustamente accusato da Candura Salvatore di avergli commissionato il furto dell'autovettura per vendetta, poiché questi riteneva che gli insidiasse la moglie; ha aggiunto che la Fiat 126 era stata, in realtà, imbottita di esplosivo dalla polizia che l'aveva fatta esplodere a "Bellolampo" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 207 - 211 e 224).

Egli ha, inoltre, affermato di non essere mai stato un "uomo d'onore" e di non avere mai detto di essere "riservato", termine che gli era stato suggerito dal dott. La Barbera il quale gli aveva anche detto che il cognato Profeta Salvatore era "capodecina" (cfr., anche, verb. ud. 14.10.1998 del processo n. 9/96 - c.d. "Borsellino bis" - trascrizioni, pag. 75 - 82).

Scarantino Vincenzo ha affermato di avere ingiustamente accusato gli imputati di questo e di altri processi all'unico scopo di sottrarsi ad un regime detentivo durissimo cui era stato sottoposto nel carcere di Pianosa, cedendo alle pressioni alle quali era stato sottoposto da funzionari del Gruppo investigativo della Polizia di Stato Falcone-Borsellino, ed in primo luogo, del suo dirigente del tempo, dott. Arnaldo La Barbera e del collaboratore di questi, dott. Mario Bò.

Si era, poi, arreso alle sollecitazioni degli investigatori anche perché era esasperato dalle illazioni degli agenti di custodia sulla condotta morale che sua moglie, essendo egli detenuto, avrebbe finito con il tenere e dalle minacce che gli stessi agenti di custodia formulavano, ripetendogli che gli sarebbe finita come Antonino Gioè, vale a dire che la Polizia l'avrebbe impiccato in carcere, simulando un suicidio, cosa che, del resto, avrebbe fatto con tutti gli imputati delle due stragi del '92.

Egli ha, infine, affermato che aveva inutilmente chiesto l'erogazione di una forte somma di denaro ai magistrati ed agli organi investigativi, volendo realizzare un suo vecchio progetto, quello di aprire una tabaccheria e che se la sua richiesta fosse stata esaudita non avrebbe ritrattato le sue accuse.

FC

4. Ritiene la Corte che la "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo sia da considerare inattendibile per molteplici ragioni.

Si deve, in primo luogo, osservare che le sue controdichiarazioni tendono a negare, a volte senza alcun criterio di plausibilità e di ragionevolezza, tutte le circostanze in precedenza riferite, comprese quelle positivamente riscontrate

Egli ha, infatti, negato, nel corso del suo controesame del 19 Ottobre 1998, di avere intrattenuto qualsiasi rapporto con Pietro Aglieri, sostenendo che quest'ultimo neppure rispondeva al saluto che lui rispettosamente gli rivolgeva quando lo incontrava per le strade della Guadagna.

L'assunto di Scarantino Vincenzo si pone, innanzitutto in evidente contraddizione con le precedenti e dettagliate dichiarazioni da lui rese sui rapporti con gli "uomini d'onore" della Guadagna e, in particolare, con Pietro Aglieri dal quale era stimato e di cui, per usare l'espressione dello stesso Scarantino, era "un gingillo", tanto da essere scelto, per la "famiglia" della Guadagna, per partecipare alla rapina di un furgone portavalori (vedi, *supra*, pag. 250 - 252).

L'affermazione di Scarantino Vincenzo si pone, poi e soprattutto, in netto contrasto con quanto dichiarato da Augello Salvatore e Francesco Marino Mannoia.

Augello Salvatore, esaminato nel corso del dibattimento di primo grado, ha riferito di avere frequentato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1985, piazza Guadagna e di "essere divenuto un ragazzo di fiducia" di Scarantino Vincenzo che lo utilizzò, per circa un anno, come corriere per lo smercio di consistenti quantità di sostanza stupefacente, mezzo chilogrammo di eroina a settimana (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 3 - 7).

Augello Salvatore ha precisato di avere frequentato Piazza Guadagna sino al suo arresto, avvenuto nel 1991 e di avere potuto vedere assieme Scarantino Vincenzo, il cognato Profeta Salvatore e Aglieri Pietro (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, anche pag. 13 e 26, luogo in cui conferma di avere visto insieme Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore e Aglieri Pietro).

Ha, in particolare, dichiarato l'Augello: "C'era, c'è un buon rapporto perché io ogni tanto li vedevo insieme a prendere il caffè, insieme allo Scarantino, Profeta e Aglieri, anche che io pagavo certe volte il caffè, io non potevo prendere il caffè insieme a loro ... loro (lo) prendevano insieme, parlavano e poi ognuno andava per sé dovevano andare ... ".

E, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se "il prendere il caffè assieme" avesse, in quell'ambiente, un significato particolare, il collaboratore ha così risposto: "Certamente, perché uno come me, che non sono un uomo d'onore, non sono un affiancato, non potevo stare a prendere il caffè insieme a loro, perché se io ero un affiancato oppure un uomo d'onore prendevo il caffè assieme a loro..." ed ha portato, come esempio, un episodio verificatosi nella discoteca "Cerchio" di viale Strasburgo.
Egli vide entrare Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Calascibetta ed altri e fece portare al loro tavolo una bottiglia di champagne.
Il cameriere - ha proseguito il collaboratore - "porta la bottiglia di champagne neanche io mi ci avvicinavo al tavolo per chiedere se potevo oppure no, la mandavo solo, loro sia la volevano accettare sia non la potevano accettare, siccome mi conoscevano e l'accettavano volentieri" (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 10 - 13).
La frequentazione tra Scarantino Vincenzo e Pietro Aglieri è stata confermata da Francesco Marino Mannoia che, posto a confronto con lo Scarantino il 12 Gennaio 1995, ha dichiarato: "Adesso che lo vedo di persona riconosco perfettamente Vincenzo Scarantino, che ricordo di avere più volte incontrato alla Guadagna, anche in compagnia di Pietro Aglieri, oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere".
L'attendibilità intrinseca di Augello Salvatore è stata positivamente valutata dal giudice di primo grado ed è stata riconosciuta dalla sentenza (divenuta irrevocabile) con la quale Scarantino Vincenzo, da lui chiamato in correità per traffico di sostanze stupefacenti, è stato condannato a nove anni di reclusione.
L'attendibilità intrinseca di Francesco Marino Mannoia è stata riconosciuta anche nell'ambito di altri processi per gravi reati, cui egli ha dato un contributo determinante, sicché - è da ritenere - nessun motivo il Marino Mannoia poteva avere di dire il falso quando ha affermato di avere visto Scarantino Vincenzo in compagnia di Pietro Aglieri.
La duplice indicazione dei due collaboratori di giustizia dimostra, al di là ogni dubbio, la effettiva frequentazione di Scarantino Vincenzo con Pietro Aglieri, e in conseguenza, il mendacio di quanto dallo Scarantino affermato, in sede di controesame e dopo la "ritrattazione", sulla mancanza di rapporti con il suo "capomandamento" Pietro Aglieri.
Scarantino Vincenzo ha, inoltre, affermato che non corrispondeva a verità quanto da lui in precedenza dichiarato sulle funzioni di "corriere", per il trasporto di sostanze stupefacenti, svolto in favore di Aglieri Pietro.

FC

Egli ha, in particolare, negato di avere da Palermo trasportato in treno eroina e di averla consegnata a Voghera a Tonino Esposito; ha pure negato che, in attesa della consegna del prezzo della sostanza stupefacente da parte dell'Esposito, era solito alloggiare in una bisca clandestina di Mariano Randazzo e che, in epoca successiva, organizzò in proprio un traffico di stupefacenti – eroina di tipo Brown – con Tonino Esposito, servendosi come corriere del genero di Gaspare Amendola, da lui indicato come "Giovanni Travoltina", pur avendo, anche dopo la ritrattazione, affermato: "Io della strage non so nulla, ma quanto a traffico di droga vi posso far arrestare mezza Palermo".

Scarantino Vincenzo, nel corso del controesame del 19 ottobre 1998, ha, infatti, negato di avere conosciuto Tonino Esposito ed ha affermato di averne sentito il nome da terzi; ha affermato di avere incontrato una sola volta a Palermo e non per motivi illeciti il Randazzo; ha sostenuto di avere chiamato in correità nel traffico di stupefacenti "Giovanni Travoltina" per ragioni di astio ed ha ammesso soltanto di essersi dedicato ad un piccolo traffico di droga, acquistando modesti quantitativi di eroina da Nino Silvestro, persona già deceduta.

Anche in questo caso l'assunto di Scarantino Vincenzo - oltre a porsi in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni confessorie sul traffico di consistenti quantità di sostanze stupefacenti (vedi, *supra*, pag. 251- 252) è contraddetto da riscontri oggettivi acquisiti al processo.

Augello Salvatore, nel dibattimento di primo grado, ha confessato il suo coinvolgimento nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti, chiamando in correità Scarantino Vincenzo e sostenendo che l'attività illecita era diretta e gestita nel quartiere della Guadagna da Vincenzo Scarantino che, grazie al fatto di essere cognato di Salvatore Profeta, poteva commerciare tutta "la droga" che voleva, tanto che, soltanto attraverso lo stesso Augello, ne smerciava circa mezzo chilogrammo a settimana (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 7 - 9).

Augello Salvatore, come già si è osservato, ha chiamato in correità Scarantino Vincenzo nell'ambito di un altro processo penale e le sue dichiarazioni hanno contributo alla affermazione di responsabilità dello stesso Scarantino e del fratello di costui, Umberto, per traffico di sostanze stupefacenti e alla condanna (divenuta definitiva) alla pena di anni nove di reclusione.

Hanno, poi, trovato riscontro oggettivo i rapporti tra lo Scarantino e Tonino Esposito, di origine napoletana e trasferitosi a Voghera.

FC

L'Esposito, che è stato identificato in Esposito Antonio nato a Napoli il 29 luglio 1938 e residente a Voghera, ha specifici precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti ed è coniugato con Tres Eleonora, tratta in arresto il 18 febbraio 1984 per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di consistenti quantità di eroina e cocaina, assieme ad altre persone, fra cui Randazzo Mariano, soggetto di cui aveva parlato lo Scarantino.

L'esistenza di rapporti e contatti fra i coniugi Esposito e Tres ed i fratelli Vincenzo e Rosario Scarantino ha trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche disposte nello ambito di indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Palermo nell'anno 1991 a carico dei fratelli Scarantino, dalle quali è emerso che Scarantino Rosario, durante un periodo di permanenza in Milano presso l'abitazione della suocera, aveva contattato l'utenza cellulare intestata a Tres Mauro, in uso alla figlia Tres Eleonora.

E' emerso, inoltre, dall'esame del tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato a Basile Angelo ed in uso a Scarantino Vincenzo, che lo Scarantino, il 28 giugno 1992, aveva contattato per due volte l'utenza cellulare intestata a Tres Eleonora.

E' stata, altresì, individuata la persona indicata da Scarantino Vincenzo come Giovanni "Travoltina", genero di Gaspare Amendola, che lo Scarantino aveva dichiarato di avere più volte utilizzato come "corriere" per l'acquisto di sostanze stupefacenti da Tonino Esposito, in quel di Voghera.

Il "Travoltina" è stato identificato in Corsale Giovanni, nato e residente a Palermo, coniugato con Mendola Vincenza, figlia per l'appunto di Mendola Gaspare, emigrato nel 1969 presso il Comune di Voghera.

Corsale Giovanni è stato più volte controllato dalle forze di polizia in compagnia di stretti congiunti di Scarantino Vincenzo.

I riscontri oggettivi alle originarie dichiarazioni del collaboratore dimostrano la effettiva frequentazione con Tonino Esposito e con le altre persone per le ragioni indicate da Scarantino Vincenzo e, in conseguenza, il mendacio di quanto da costui affermato in sede di controesame e dopo la "ritrattazione".

Anche su altri specifici punti è stato possibile accertare il mendacio di Scarantino Vincenzo

Lo Scarantino aveva sostenuto nelle sue prime dichiarazioni di avere conosciuto i fratelli Scotto in quanto aveva trafficato in droga anche con persone dell'Arenella; in realtà - egli ha affermato con la "ritrattazione" - non aveva mai conosciuto Scotto Gaetano e aveva visto per la prima volta Scotto Pietro all'udienza preliminare tenutasi nell'ambito

FC

di questo processo, e, dunque, di avere mentito allorché aveva affermato di avere incontrato al bar "Badalamenti" della Guadagna l'11 e il 18 Luglio 1992 i fratelli Gaetano e Pietro Scotto.

Va, tuttavia, rilevato che lo Scarantino, nel corso dell'interrogatorio del 29 Giugno 1994, ebbe ad individuare in fotografia Scotto Gaetano.

E, contestatagli tale circostanza nell'udienza del 19 Ottobre 1998, egli ha sostenuto che la fotografia di Scotto Gaetano era inserita in un album fotografico che gli venne mostrato dal dott. La Barbera all'aeroporto di Boccadifalco prima dell'interrogatorio del 29 Giugno 1994.

Egli, con quest'ultima affermazione, ha smentito la sua precedente affermazione del 24 Settembre 1998, quando nell'aula bunker di Rebibbia e su domanda di uno dei difensori, negò di avere visto prima del 29 Giugno 1994 fotografie di Scotto Gaetano (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 158).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, sostenuto di avere accusato ingiustamente Ganci Raffaele di avere partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta per vendetta, essendosi ritenuto offeso dal Ganci che, nel carcere di Termini Imerese e davanti a Biondino Salavatore, lo definì "sbirro".

Anche questa affermazione è smentita con il fatto che, in sede di ricognizione fotografica, egli non ebbe a riconoscere Ganci Raffaele: comportamento, questo, che contrasta con la volontà di vendetta di cui lo Scarantino - contraddicendosi - ha parlato soltanto nella "ritrattazione".

Ha, inoltre, negato lo Scarantino di avere richiesto a Candura Salvatore di rubare una autovettura e di avere ricevuto in consegna la Fiat 126 sottratta a Valenti Pietrina; egli ha, inoltre, sostenuto che questa autovettura fu fatta esplodere, non già in via D'Amelio dagli autori della strage, ma dalla polizia a Bellolampo.

~~Ha, inoltre,~~ voluto aggiungere di essere stato accusato dal Candura perché sospettato di insidiargli la moglie.

La falsità di queste controdichiarazioni di Scarantino Vincenzo ~~emerge~~ è, ad avviso della Corte, dimostrata dai rilievi tecnici e dalle prove di scoppio eseguiti dal collegio dei consulenti nominati dal Pubblico Ministero, da cui risulta, con assoluta certezza, che fu utilizzata come autobomba la Fiat 126 rubata dal Candura a Valenti Pietrina.

FC

L'operazione descritta da Scarantino Vincenzo, il quale ha affermato che la Fiat 126 fu fatta esplodere a "Bellolampo" e che, dopo l'esplosione, i reperti furono da Bellolampo trasportati in via D'Amelio, è del tutto improbabile e ai limiti dell'impossibile.

Tale operazione, innanzitutto, è smentita dalla presenza, sul luogo della strage e subito dopo l'esplosione, di forze dell'ordine che presidiavano la zona e impedivano l'accesso a chiunque, sicché non sarebbe potuta sfuggire la collocazione di reperti di un'autovettura - fatta esplodere altrove - sul luogo dell'attentato e di pezzi di una balestra di una Fiat 126 nel cratere stesso dell'esplosione.

L'impossibilità dell'operazione, supposta dallo Scarantino, è, poi, dimostrata dalla dislocazione dei frammenti della Fiat 126 in una vasta zona attorno al cratere dell'esplosione e dal rinvenimento di "pezzi di balestra e (di) tutto quello che sta nella parte inferiore dell'autovettura in corrispondenza del portabagagli" da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero (vedi, *supra*, pag. 22 - 24), nonché dall'effettuazione delle prove di scoppio che hanno consentito di stabilire che il cratere, formatosi in seguito alla prova, era praticamente sovrapponibile a quello di via D'Amelio, che "in termini di dislocazione, distanza e deformazioni" il motore usato per la prova era uguale a quello della Fiat 126 rinvenuto in via D'Amelio e che le "demolizioni" riscontrate nell'autobomba, usata in via D'Amelio, erano perfettamente analoghe a quelle osservate sull'autovettura usata per la prova di scoppio (vedi, *supra*, pag. 25 - 28).

Gli accertamenti tecnici dimostrano l'inconsistenza della supposizione di Scarantino Vincenzo che non spiega come abbia potuto fare la polizia non soltanto a trasportare frammenti della Fiat 126 (che, secondo lui, avrebbe fatto scoppiare a Bellolampo) in via D'Amelio, ma anche a collocarli, con esattezza e con metodo scientifico, nel cratere dell'esplosione e nella zona attorno al cratere e a ripulire via D'Amelio e la zona colpita dai frammenti dell'altra autovettura (esplosa, secondo lo Scarantino, al posto della Fiat 126) sul luogo dell'attentato senza che di tale operazione nessuno si sia accorto.

La supposizione dello Scarantino non spiega, infine, per quale motivo la polizia giudiziaria avrebbe, se ciò fosse stato vero, riferito di avere rinvenuto in via D'Amelio il motore, con il suo numero di matricola, della Fiat 126 di Valenti Pietrina e molti frammenti della stessa autovettura.

Privo di consistenza - oltre ad essere sfornito del benché minimo elemento probatorio - è, poi, l'affermazione di Scarantino Vincenzo di essere stato accusato da Candura Salvatore

FC

per vendetta, essendo stato sospettato di insidiargli la moglie, ove si consideri che tale affermazione non dà nessuna giustificazione razionale del motivo per il quale lo stesso Scarantino Vincenzo ha, a sua volta, confessato di avere dato l'incarico di rubare l'autovettura a Candura Salvatore ed ha chiamato in correità il cognato Profeta Salvatore.

Il fatto è che egli è ben consapevole che la prova della sua responsabilità in ordine al furto era stata raggiunta indipendentemente dalla sua confessione e sulla scorta delle concordi dichiarazioni del Candura e di Valenti Luciano; per questo motivo egli ha falsamente affermato di essere stato accusato dal Candura per vendetta e, non potendo negare che fu usata come autobomba la Fiat 126 di Valenti Pietrina, ha imbastito il racconto secondo cui la polizia di Stato, con un'attività di fraudolenta sostituzione di reperti, ha fatto apparire come esplosa in via D'Amelio la Fiat 126 che, invece, era stata fatta esplodere - secondo il racconto dello Scarantino - a "Bellolampo".

Si può, sul punto, affermare - condividendo l'osservazione del Procuratore Generale - che Scarantino Vincenzo ha negato di essere coinvolto nel furto dell'autovettura perché non intendeva più confermare l'identità delle persone che gli avevano conferito l'incarico di procurare la Fiat 126 e, cioè, perché non intendeva più accusare il cognato Profeta Salvatore, da lui indicato, nelle precedenti dichiarazioni e durante il periodo della sua collaborazione, come colui il quale, assieme ad Aglieri Pietro, gli aveva dato l'incarico di procurare l'autovettura.

Le considerazioni, appena svolte, consentono già di pervenire alla conclusione che nessuna attendibilità può essere riconosciuta alla "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo il quale, nel negare per intero le sue precedenti dichiarazioni accusatorie, spesso senza alcun criterio di plausibilità e razionalità, ha dimostrato che le sue controdichiarazioni sono inserite in un contesto simulatorio.

Tale conclusione è rafforzata da ulteriori acquisizioni processuali e, in particolare, dalla testimonianza di Padre Giovanni Neri, parroco di Marzaglia.

Dalle dichiarazioni del teste risulta che su Scarantino Vincenzo, soprattutto a partire dal Giugno del 1998, furono esercitate forti pressioni perché ritrattasse le dichiarazioni accusatorie rese in precedenza; risulta, inoltre, che - nella seconda metà di Giugno del 1998 - Scarantino Rosario, fratello di Vincenzo, ebbe con il parroco uno sfogo e gli confidò che "si era fatto garante per Vincenzo" con "quelli di giù", vale a dire con persone di Palermo (certamente inserite in un contesto mafioso).

FC

Scarantino Rosario aveva, cioè, garantito, mettendo a rischio la propria vita, che il fratello Vincenzo avrebbe ritirato le proprie accuse.

Ha, infatti, affermato il teste: "Perché (Scarantino Rosario) si era impegnato... si era impegnato affinché Vincenzo dicesse la verità, così diceva lui, e se non lo faceva rischiava la vita. Questo lo disse" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 46).

Il teste non ha, tuttavia, saputo precisare verso chi avesse assunto impegni Rosario Scarantino né glielo chiese, anche se il suo "primo pensiero" fu quello di pensare alla "mafia" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 92).

Egli ha, comunque, confermato che lo stesso Scarantino Rosario gli disse: "Mi sono reso garante per... mi sono reso garante di fronte a quelli di giù sul fatto che Vincenzo dicesse la verità, ritrattasse".

<<"Sì, questo discorso c'è stato;" - ha proseguito il teste - "così come c'è stato il fatto che dopo... che in un certo periodo del mese di giugno in cui Rosario si aspettava probabilmente qualcosa da Vincenzo, cioè che incominciasse a parlare, Rosario fece questa confidenza, cioè parlando disse: "Speriamo che faccia quel...", cioè che non mi freghi, in pratica io la capisco così, "perché temo per la mia vita". Basta, sono io che lego il discorso probabilmente in modo logico, però non... non è importante forse in fase processuale... a minacce dirette>> (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 93).

Padre Giovanni Neri non ha saputo neppure indicare per quale ragione soltanto nel mese di Giugno del 1998 la questione della ritrattazione di Scarantino Vincenzo avesse cominciato a destare forti preoccupazioni nel fratello Rosario che, ha sostenuto il teste, nel corso dei loro precedenti rapporti, protrattisi per un anno e otto mesi, aveva mantenuto un atteggiamento tranquillo e sereno...

L'impegno assunto da Scarantino Rosario nei confronti di "quelli di giù", del cui mancato assolvimento avrebbe potuto essere chiamato a rispondere anche con la vita, dimostra l'esistenza di pressioni esercitate dall'esterno per ottenere la ritrattazione di Scarantino Vincenzo, anche se non vi è prova - sulla base delle dichiarazioni di Padre Giovanni Neri - di minacce esercitate direttamente sul collaboratore per "portarlo alla ritrattazione" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis",

FC

trascrizioni, pag. 89; luogo in cui il teste ha affermato: "non ho mai sentito che qualcuno avesse minacciato Vincenzo per portarlo in ritrattazione. Questo non l'ho mai sentito.").

L'esistenza di pressioni esterne dimostra che la "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo è stata sicuramente frutto di intimidazioni esterne ma non prova che le pressioni siano state causa esclusiva della "ritrattazione" stessa.

Si deve, infatti, rilevare che il teste Padre Giovanni Neri - oltre a riferire dello stato d'animo di Rosario Scarantino il quale era così preoccupato da temere per la sua vita dopo avere garantito la "ritrattazione" del fratello Vincenzo che aveva promesso di ritirare le accuse ma non aveva ancora assolto l'impegno preso - ha pure dichiarato che Scarantino Vincenzo minacciò il fratello Rosario, affinché quest'ultimo procedesse al più presto alla vendita di suoi beni immobili intestati a prestanome, corrispondendogli il ricavato che Vincenzo intendeva destinare ai bisogni della propria famiglia in vista della revoca del programma speciale di protezione che avrebbe fatto certamente seguito alla sua "ritrattazione" nei processi per la strage di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 49 e 77).

Scarantino Vincenzo, incontrando difficoltà nella vendita dei suoi immobili "perché non le comprava nessuno", aveva preteso che il fratello Rosario liquidasse i suoi beni personali, con promessa di futura compensazione quando fosse stato possibile mettere in vendita gli immobili a lui appartenenti (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 96, 102 e 120).

Scarantino Vincenzo - dopo avere ricevuto, nell'estate del 1998, dal fratello Rosario la somma di 40 milioni di lire, equivalente al prezzo, in tutto o in parte, di un proprio immobile (e ciò provocò una violenta lite tra Rosario e la sua convivente che aveva considerato ingiustificata, data la precaria situazione finanziaria del nucleo familiare, tale corresponsione a Vincenzo) ed avere dato sicurezza economica alla famiglia, che fece trasferire in Germania - si preparò a "ritrattare", trasferendo - in previsione del suo arresto che avrebbe necessariamente fatto seguito alle sue controdichiarazioni - i mobili dal parroco di Marzaglia, presso cui, domenica 13 Settembre, si riunirono "tutta la famiglia di Vincenzo, tutta la famiglia di Rosario, Domenico, la signora Profeta e la mamma di Rosario" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 49 - 50, 57 - 62).

Può, dunque, affermarsi - sulla base della testimonianza di Don Giovanni Neri - che la "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo fu il prodotto di pressioni e minacce riconducibili

FC

con certezza al contesto mafioso palermitano ("quelli di giù", secondo l'espressione di Padre Neri), interessato all'esito dei processi sulla strage di via D'Amelio e, dunque, ad ottenere la sua ritrattazione.

Lo Scarantino si piegò alle pressioni dopo avere ottenuto la disponibilità di una somma di denaro, ricavata dalla vendita di un immobile del fratello Rosario.

La "ritrattazione" dello Scarantino del Settembre 1998, pur costituendo l'unico fatto che ha interrotto bruscamente la sua collaborazione con lo Stato, non è, tuttavia, il primo episodio in cui egli manifestò la volontà di ritirare le accuse nei confronti delle persone che aveva chiamato in correità nella strage di via D'Amelio.

Ed infatti, nel 1995, si mise in contatto con una rete televisiva, a diffusione nazionale, per dichiarare che le persone da lui accusate di strage non erano colpevoli; nel 1996, per due volte, chiese di rinunciare al programma speciale di protezione, che a lui e ai suoi familiari era stato accordato, e di essere associato in carcere per espiare le pene inflittegli dalla Corte di Assise di Caltanissetta e le altre alle quali è stato definitivamente condannato; nel Dicembre del 1997 inviò una lettera (acquisita al processo) al presidente della Corte di Assise del processo c.d. "Borsellino bis" con la quale manifestava l'intenzione di non volere più collaborare con lo Stato.

I fatti del 1995 e del 1997 sono incontroversi e sono, comunque, dimostrati da prove documentali, acquisite al processo.

Gli episodi del 1996 sono provati dalle dichiarazioni testimoniali rese dai direttori delle case circondariali di Venezia e di Roma (Rebibbia).

La teste Gabriella Straffi, direttrice della casa circondariale di Venezia, esaminata il 14.11.1998, ha riferito che il 20 febbraio 1996, cioè meno di un mese dopo la deliberazione della sentenza, che ha definito il primo grado di questo giudizio, ha dichiarato che Scarantino Vincenzo si presentò al carcere di Venezia; fu effettuato dall'ufficio matricola del carcere ~~un controllo,~~ diretto a verificare l'esistenza di ordini di custodia cautelare o di esecuzione di pena, che ebbe esito negativo.

Scarantino Vincenzo accettò di uscire dalla casa circondariale dopo molte ore e soltanto a seguito di laboriose trattative che coinvolsero i locali vertici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri ed un magistrato che colloquiò telefonicamente con lui.

Lo Scarantino, dunque, manifestò, subito dopo la conclusione del primo grado di questo giudizio, la volontà di essere arrestato e di rinunciare al programma speciale di protezione.

Il teste Barbera Maurizio, direttore della casa circondariale di Roma (Rebibbia), ha, a sua volta, dichiarato che, nel corso dello stesso anno 1996, Scarantino Vincenzo una sera si è presentato al carcere e gli ha manifestato la volontà di essere arrestato.

E, poiché non esisteva nessun titolo di detenzione, il teste spiegò allo Scarantino che non poteva essere associato al carcere; trascorsero molte ore e fu necessario l'intervento di agenti del commissariato di zona, dei carabinieri della stazione di San Basilio e degli agenti dello SCO prima che Scarantino Vincenzo si convincesse a lasciare il carcere e ad affidarsi ancora una volta agli agenti del Servizio centrale di protezione (cfr. verb. ud. 24.11.1998, trascrizioni, pag. 51 - 63).

Nel corso del 1997, lo Scarantino, che pure aveva manifestato l'intenzione di non volere più collaborare con lo Stato, fu lungamente esaminato davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino bis" (a Marzo e a Maggio) e ribadì tutte le accuse precedentemente lanciate nei confronti delle persone chiamate in correità per la strage di via D'Amelio..

Consegue - da quanto sin qui esposto - che Scarantino Vincenzo, accanto alla determinazione di collaborare con lo Stato e nel corso della sua collaborazione, manifestò più di una volta la volontà di tornare indietro.

Il ripetuto tentativo di costituirsi in carcere e di ritirare le accuse non è, per sé solo, idoneo a dimostrare l'autonomia di questa scelta, ben potendo la stessa essere stata determinata dalle pressioni del suo stesso nucleo familiare e del contesto mafioso palermitano; pressioni - come si è visto - concretamente esercitate e culminate, nel Settembre del 1998, nella completa "ritrattazione" del collaboratore.

Questi ripetuti tentativi dimostrano, tuttavia, che la scelta di collaborazione di Scarantino Vincenzo non è stata mai salda e definitiva, essendo stata contrassegnata da comportamenti contraddittori, determinati dalla sua incapacità di resistere alle pressioni esterne e dalla conseguente necessità di orientare la sua condotta su scelte provvisorie.

Non a caso lo stesso Scarantino Vincenzo non ha escluso, davanti a questa Corte, di potere in futuro revocare la sua ritrattazione e confermare le dichiarazioni accusatorie in precedenza formulate, quasi a voler indicare che la sua "ritrattazione" – sicuramente frutto dell'adagiarsi dello stesso Scarantino a pressioni provenienti dal suo stesso nucleo familiare e da soggetti inseriti nel contesto mafioso – non era per nulla genuina ed obbediva a una scelta contingente cui non si era potuto o voluto sottrarre.

5. Alla ritenuta inattendibilità della "ritrattazione" dello Scarantino non può, tuttavia, conseguire meccanicisticamente la formulazione di un giudizio di piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore stesso.

Ed infatti, come già si è osservato, l'accertata inattendibilità della ritrattazione non vale di per sé ad attribuire valore probatorio alle originarie accuse di un coimputato a prescindere dalle regole valutative dettate dall'art. 192, comma terzo c.p.p., dovendo il giudice, pur a fronte di un contesto simulatorio, procedere all'indagine relativa all'attendibilità intrinseca ed estrinseca della primitiva dichiarazione; indagine che, alla luce dell'accertata mancanza di costanza da parte del chiamante in correità, si impone come particolarmente accurata e rigorosa.

Occorre, dunque e innanzitutto, procedere alla valutazione della credibilità soggettiva di Scarantino Vincenzo, muovendo dal profilo criminale dello stesso collaboratore e ciò al fine di stabilire se egli potesse effettivamente conoscere i fatti sui quali ha reso le dichiarazioni accusatorie.

Orbene, la caratura criminale dello Scarantino è stata illustrata dai collaboratori di giustizia Candura Salvatore, Augello Salvatore e Marino Mannoia Francesco, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente.

1) Candura Salvatore, le cui dichiarazioni sono state riportate nel capitolo precedente, ha riferito che conosceva i fratelli Scarantino da quattro o cinque anni, sin da quando, cioè, aveva trasferito l'abitazione da Falsomiele alla Guadagna; li conobbe attraverso il Tomaselli che abitava vicino a lui; così, a poco a poco, incominciò a frequentarsi con gli Scarantino, tanto che - ha affermato il collaboratore - "eravamo sempre assieme".

Nel tempo nacque un rapporto di amicizia sia con Scarantino Vincenzo sia con il fratello dello Scarantino; egli poté così notare che i fratelli Scarantino trafficavano in sostanze stupefacenti, in auto rubate e in contrabbando di sigarette.

Il Candura ha dichiarato di avere personalmente rubato autovetture per conto degli Scarantino, portandole nei luoghi che essi gli indicavano e di avere accompagnato gli spacciatori a prendere "delle bustine di eroina" presso un magazzino, il cui proprietario era Tomaselli Salvatore: una persona - ha precisato il Candura - che "lavorava per conto degli Scarantino, come spacciatore".

A volte i furti venivano eseguiti con copie delle chiavi che lo Scarantino si procurava nell'autorimessa del Paganello, situata in via Orsa Maggiore.

FC

Lo Scarantino gli dava la copia delle chiavi e gli indicava il numero di targa e l'indirizzo del proprietario; egli, con le chiavi contraffatte, si appropriava del mezzo e glielo portava alla Guadagna.

Scarantino Vincenzo portava, quindi, i mezzi rubati o da Michele Aglieri (titolare di un'officina meccanica che spacciava per gli Scarantino e smontava le autovetture e che si vantava di essere nipote di Pietro Aglieri) o dal Paganello che gestiva un'autorimessa, situata in via Orsa Maggiore, presso la quale lo Scarantino si procurava la copia delle chiavi.

Il Candura ha dichiarato di avere rubato per Scarantino Vincenzo e su sua richiesta "una ventina di auto".

Egli - dopo avere affermato che Scarantino Vincenzo lo invitava, come fotografo, a "mangiate" e "festicciole" che organizzava anche con "pezzi grossi" - ha così descritto la figura dello Scarantino: "E la gente aveva paura di lui, e lo stesso pure io, perché di quello che vedevo, di quello che notavo, le amicizie che aveva, e poi... era assoluto... si sentiva il <<padreterno>> in quella borgata, non usciva una spilla se non lo sapevano loro, non si faceva una cosa se non lo sapevano loro, chiunque aveva paura...io stavo attento sui punti e le virgole con lui, perché era un tipo... non del tutto normale quando agiva in questo modo".

Ed ancora: "Sì, sì, (Scarantino Vincenzo) è abbastanza rispettato, non lui ma pure i frate... cioè oltre a lui pure i fratelli, c'era la gente della zona della Guadagna avevano orrore di lui. Basta sentire u <<'Nzineddu>> (Vincenzo), oppure gli Scarantino, infatti ogni questione, ogni problema che c'era in quella borgata sempre loro presenti che discutevano, aggiustavano la situazione, insomma erano delle persone insomma in quel quartiere abbastanza rispettate, ma non rispettate perché la gente li rispettava perché li voleva rispettare, li rispettavano perché la gente aveva paura..." (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 27).

Gli Scarantino erano, inoltre, imparentati con Profeta Salvatore di cui si diceva, nella zona, che "faceva parte insomma della mafia, era un pezzo grosso, come si suol dire in verbo siciliano..." (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 28 - 29).

Candura Salvatore ha, infine, affermato che i fratelli Scarantino avevano rapporti con "uomini d'onore" (secondo quanto gli era stato raccontato da Scarantino Vincenzo il quale gli aveva indicato esponenti della criminalità organizzata) ed erano implicati in

FC

grossi traffici illeciti di armi e di stupefacenti (vedi, *supra*, pag. 210 - 211, 215 - 216 e 222 - 223).

L'attendibilità intrinseca di Candura Salvatore è stata valutata positivamente nel capitolo precedente cui, sul punto, può farsi rinvio (vedi, *supra*, pag. 229 - 233).

2) Augello Salvatore, esaminato nel primo grado di questo giudizio, ha riferito di avere frequentato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1985, piazza Guadagna e di essere divenuto "un ragazzo di fiducia" di Scarantino Vincenzo (che conobbe attraverso il fratello Augello Roberto) il quale lo utilizzò, per circa un anno, come corriere per lo smercio di consistenti quantità di sostanza stupefacente, mezzo chilogrammo di eroina a settimana.

Egli ha precisato di avere continuato a frequentare Piazza Guadagna sino al suo nuovo arresto, avvenuto nel 1991 e di avere, così, potuto vedere assieme Scarantino Vincenzo, il cognato Profeta Salvatore e Aglieri Pietro i quali prendevano il caffè.

Egli, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se "il prendere il caffè assieme" avesse, in quell'ambiente, un significato particolare, ha risposto: "Certamente, perché uno come me, che non sono un uomo d'onore, non sono un affiancato, non potevo stare a prendere il caffè insieme a loro, perché se io ero un affiancato oppure un uomo d'onore prendevo il caffè assieme a loro..." ed ha portato, come esempio, lo episodio verificatosi nella discoteca "Cerchio" di viale Strasburgo, riportato nelle pagine precedenti (vedi, *supra*, pag. 313 - 314).

Augello Salvatore, come già si è rilevato, ha confessato di avere partecipato all'attività di traffico di sostanze stupefacenti e ha chiamato in correità Scarantino Vincenzo, sostenendo che l'attività illecita era diretta e gestita nel quartiere della Guadagna da quest'ultimo che, grazie al fatto di essere cognato di Salvatore Profeta, poteva commerciare tutta "la droga" che voleva (vedi, *supra*, pag. 315).

Egli ha, in particolare, riferito di avere svolto attività di intermediazione fra lo stesso Scarantino, che gli forniva la sostanza stupefacente, e gli acquirenti di eroina, cui consegnava la quantità da loro richiesta; provvedeva, inoltre, a riscuotere il corrispettivo della vendita della sostanza stupefacente che, alla fine della settimana, lo stesso Scarantino si recava a prelevare dalla sua abitazione.

Il collaboratore ha specificato che smerciava circa mezzo chilogrammo di eroina a settimana e che Scarantino Vincenzo non aveva alcuna difficoltà a trovare la sostanza stupefacente, anche perché, essendo cognato di Profeta Salvatore, "... poteva avere più

FG

possibilità di averne di più", vale a dire, "aveva in più, diciamo droga a quantità quanta ne voleva".

Augello Salvatore ha, inoltre, dichiarato che, a suo giudizio, lo Scarantino Vincenzo, per il suo modo di comportarsi rozzo e violento, non era un "uomo d'onore".

Ha, infatti, affermato il collaboratore " ... fino a nel '91 prima che io venivo arrestato, sempre ci vedevamo, perché io andavo sempre alla Guadagna, ci vedevamo spesso con Enzo, per questo io dico che secondo me Scarantino non é uomo d'onore, secondo me, perché un uomo d'onore cambia aspetto di tutto, quando viene battezzato, perché io conosco certe persone, sono stato in carcere con certe persone, uomini d'onore, hanno ... cambiano aspetto, cambiano stile di parlare, invece Scarantino fino al '91 era rozzo, non sa mettere un discorso in piedi per aggiustare qualche faccenda, qualche cosa ..." (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 9 - 10).

Lo Scarantino era, secondo il collaboratore, un "affiancato" a "Cosa Nostra", nel senso che non soltanto godeva della fiducia di "uomini d'onore", come Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, ma costoro si mostravano in pubblico con lui.

Augello Salvatore ha, infatti, dichiarato che più volte, nel corso degli anni 1988 e 1989 aveva visto Scarantino Vincenzo prendere il caffè al bar della Guadagna assieme a Profeta Salvatore e a Pietro Aglieri ed ha sottolineato, come già si è rilevato, il significato del gesto nell'ambiente mafioso, spiegando che egli, non essendo "uomo d'onore" o "affiancato", non poteva prendere il caffè con Pietro Aglieri e Salvatore Profeta e, più in generale, con "uomini d'onore", ai quali poteva semmai offrirlo e citando il comportamento da lui tenuto nella discoteca di viale Strasburgo dove non poté sedersi al tavolo di Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Calascibetta e Pilo Pietro e bere con loro ma poté soltanto offrire una bottiglia di champagne, rimanendo in disparte e senza potersi avvicinare.

Il collaboratore ha, quindi, riferito che Scarantino Vincenzo era molto legato al cognato Profeta Salvatore e che, in realtà, il potere ed il prestigio di cui lo Scarantino godeva nel quartiere della Guadagna erano conseguenza del rapporto di affinità con Profeta Salvatore.

Ha, infatti, affermato Augello Salvatore: " si fondava che, per esempio se Profeta ci diceva a Vincenzo fammi questo, lui lo faceva, anche a fare l'omicidio, per esempio. lo Scarantino è capace di buttarsi anche dal quinto piano per suo cognato, questo detto da

FC

tutti, perché lui a me meno dimostrava suo cognato come un Padre Eterno" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 10 e 14).

Lo stesso Scarantino gli aveva confidato che non aveva bisogno di chiedere "permessi" per commettere reati nel quartiere perché era cognato di Salvatore Profeta e questi era "forte"; lo Scarantino si "vantava", inoltre, del fatto che Profeta era un "uomo d'onore" molto influente e che era stato implicato nel maxi processo di Palermo istruito dal dr. G. Falcone (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 6, 10 -11 e 26, luogo in cui il collaboratore ha affermato, riferendosi ai fratelli Scarantino: "No, non erano importanti è il personaggio che c'era dietro a loro che era importante, il Profeta, gli Scarantino si avvalevano del nome del Profeta, non è che erano importanti, sì erano riconosciuti nel quartiere per una famiglia che può dare terrore, però tutta l'importanza era Profeta").

Augello Salvatore ha, inoltre, riferito di avere avuto modo di constatare personalmente che il Profeta era un "uomo d'onore" di grande spessore, in quanto lo aveva visto frequentare personaggi come Pietro Aglieri; anche dai Lucera, che di Profeta Salvatore parlavano con "terrore", aveva appreso che costui rivestiva la qualità di "uomo d'onore" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 13, 18 e 57, luogo in cui il collaboratore ha precisato, su domanda di un difensore, di avere visto Profeta Salvatore alla Guadagna "negli anni '88 - '89").

Egli ha, poi, riferito di avere conosciuto personalmente Pietro Aglieri anche perché questi era stato imputato in un processo per traffico di eroina con suo fratello Augello Roberto e di avere appreso dal fratello che Pietro Aglieri era stato ritualmente affiliato negli anni '80 da Pietro Lo Iacono ed aveva un ruolo di primissimo piano all'interno di "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 11, 14 e 18 - 19).

Augello Salvatore ha, inoltre, dichiarato che il fratello Roberto aveva partecipato ad un "grosso" traffico di sostanze stupefacenti fra Palermo e Genova, diretto da Pietro Aglieri e nel quale erano coinvolti anche i fratelli Lucera (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 17).

Costoro erano membri di una famiglia che aveva contato diverse vittime per mano mafiosa fra i suoi componenti; uno di questi Lucera, Liborio, era scomparso negli anni '70, un altro fratello di nome Santo era stato ucciso nel 1985 e nel 1990 altri due componenti della stessa famiglia, uno zio ed un nipote, erano stati uccisi proprio da Scarantino Vincenzo, con il quale erano entrati in contrasto per questioni relative al traffico degli stupefacenti.

FC

Augello Salvatore ha, inoltre, dichiarato che, ancor prima di accostarsi allo Scarantino, chiese, attraverso Lucera Giuseppe, il permesso a Pietro Aglieri di commettere una rapina nella gioielleria "Quagliata" di corso Calatafimi; ottenuto il permesso, eseguì la rapina e Pietro Aglieri si recò a casa sua a vedere la refurtiva che egli gli aveva offerto in vendita (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 23 - 26).

Augello Salvatore, a riscontro della effettiva sussistenza della frequentazione con Scarantino Vincenzo, ha descritto l'abitazione della madre dello Scarantino e la casa e un villino, situato a "Piano Stoppa", dello stesso Scarantino (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 27 - 30).

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che non aveva avuto modo di constatare, almeno sino al suo arresto avvenuto nel 1991, che Scarantino Vincenzo si fosse occupato di furti di autovetture ed ha escluso che, per il prestigio di cui godeva la famiglia Scarantino nel quartiere, Scarantino Vincenzo potesse occuparsi personalmente di una attività di così basso livello; semmai, ha precisato Augello Salvatore, lo Scarantino si sarebbe servito per far rubare le autovetture di cui aveva bisogno di delinquenti comuni (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 35 - 37).

L'attendibilità intrinseca di Augello Salvatore è stata positivamente valutata dal giudice di primo grado ed alle pagine della sentenza impugnata può, sul punto, farsi rinvio, in mancanza di una specifica impugnazione (cfr. sentenza impugnata, capitolo terzo, pag. 169 - 174).

Si deve, inoltre, sottolineare che l'attendibilità del collaboratore è stata riconosciuta dalla sentenza del 23.11.1992 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile, con la quale Scarantino Vincenzo, chiamato in correità per traffico di sostanze stupefacenti dallo Augello, è stato condannato a nove anni di reclusione.

L'irrevocabilità della sentenza costituisce prova dell'effettivo e comune coinvolgimento di Augello Salvatore e dello Scarantino nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, del ruolo svolto dallo Scarantino e dei rapporti illeciti intrattenuti tra i due, sui quali ha riferito il collaboratore

3) Il profilo criminale di Scarantino Vincenzo e dei suoi prossimi congiunti delineato da Candura Salvatore e, con maggiore ricchezza di informazioni e di dettagli, da Augello Salvatore, corrisponde, infine, a quello tracciato dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia Francesco, la cui intrinseca attendibilità é stata più volte riconosciuta in sentenze passate in cosa giudicata.

FC

Il Marino Mannoia è stato interrogato il 2 aprile 1993 in sede di commissione rogatoria internazionale e il relativo verbale è stato ritualmente acquisito in primo grado agli atti di questo processo.

Il collaboratore ha, come già si è osservato, confermato i rapporti tra Scarantino Vincenzo e Pietro Aglieri; posto, infatti, a confronto con lo Scarantino il 12 Gennaio 1995, egli ha dichiarato: "Adesso che lo vedo di persona riconosco perfettamente Vincenzo Scarantino, che ricordo di avere più volte incontrato alla Guadagna, anche in compagnia di Pietro Aglieri, oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere".

Francesco Marino Mannoia, inoltre, dopo aver riconosciuto in fotografia Profeta Salvatore e Scarantino Rosario ed avere indicato nelle foto di Scarantino Vincenzo, Umberto e Domenico, i fratelli di Rosario Scarantino, di cui non conosceva i nomi, ha precisato che aveva avuto rapporti soltanto con Scarantino Rosario, che sapeva essere "uomo d'onore" e cognato di Profeta Salvatore, mentre conosceva soltanto di vista gli altri fratelli.

Egli ha, quindi, dichiarato: " Mi risulta che la famiglia Scarantino, almeno le persone effigiate nelle foto n. 1, 2, 3 (e cioè Scarantino Vincenzo, Rosario ed Umberto) rubavano auto per conto di Salvatore Profeta. Faccio presente che alcune delle auto che Profeta Salvatore faceva rubare servendosi dei fratelli Scarantino sono state usate per la commissione di delitti; a rubare le auto era soprattutto Saruzzu. Posso riferire un episodio che mi coinvolge personalmente, attinente proprio la sottrazione di un'auto, in particolare una Fiat 128, se non ricordo male, rubata da Saruzzu per conto di Carlo Greco, molto intimo di Salvatore Profeta che in quel periodo era in stato di detenzione. Quell'auto fu appunto utilizzata da me, Carlo Greco ed altre persone per uccidere un rappresentante di libri ".

Il rappresentante di libri è stato identificato in Pipitone Sebastiano, il cui cadavere, attinto da diversi colpi di arma da fuoco, è stato rinvenuto il 7 aprile 1984 a Palermo, nella via dell'Antilope.

L'autovettura usata per la consumazione dell'omicidio era stata allora identificata in una Fiat 128 di colore bianco, targata PA 515945.

L'attendibilità intrinseca di Francesco Marino Mannoia è stata riconosciuta anche nell'ambito di altri processi per gravi reati, cui egli ha dato un contributo determinante,

FC

sicché - è da ritenere - nessun motivo il Marino Mannoia poteva avere di dire il falso quando ha affermato di avere visto Scarantino Vincenzo in compagnia di Pietro Aglieri.

4) Lo stabile inserimento di Scarantino Vincenzo in un circuito malavitoso e la sua appartenenza ad un nucleo familiare tutto interno al contesto criminale mafioso della Guadagna erano peraltro dati acquisiti agli apparati di sicurezza già prima del coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui è processo.

Il teste dott. M. Finocchiaro, che all'epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito su di una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

In particolare si evidenziava nella nota in questione che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente - come si vedrà nel capitolo relativo all'esame della posizione processuale dell'imputato - della "famiglia" di Santa Maria di Gesù; una zia paterna dello Scarantino, a nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello di Profeta Salvatore; una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio.

Il Lauricella è nipote di Madonia Francesco, cugino omonimo del più noto capo del "mandamento" mafioso di Resuttana.

Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della "famiglia" di Corso dei Mille: la sorella Giuseppa è, infatti, sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia; un'altra sorella, di nome Angela, è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della stessa "famiglia" mafiosa e già condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino e veniva sottolineato, in particolare, che i fratelli di Scarantino Vincenzo – Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele – avevano riportato diverse denunce, anche per reati gravi (associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro); la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario, aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione; un'altra cognata, Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per

FC

associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto.

La nota del SISDE metteva ancora in evidenza che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, del contesto familiare di Scarantino Vincenzo era il cognato Profeta Salvatore (già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, delitti in materia di armi, traffico di stupefacenti e per altri reati minori), implicato nel cosiddetto blitz di Villagrazia e successivamente imputato nel maxiprocesso di Palermo.

L'esame del profilo criminale di Scarantino Vincenzo dimostra, ad avviso della Corte, che egli era legittimato - per gli stretti rapporti con Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" (l'Aglieri è il "capomandamento" di Santa Maria di Gesù, il Profeta ne un esponente di spicco), per l'inserimento nel contesto criminale della Guadagna e per la propensione a dedicarsi ai più svariati traffici illeciti e a commettere reati di specie diversa - a partecipare ad una parte, almeno, della fase esecutiva della strage di via D'Amelio o, più precisamente, il suo spessore criminale, i suoi stretti rapporti con i vertici del sodalizio mafioso, il rapporto di affinità con Profeta Salvatore e l'inserimento nella criminalità della Guadagna rendono compatibili il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso in esame.

6. L'attendibilità intrinseca di Scarantino Vincenzo deve, una volta accertata la credibilità della sua partecipazione a una parte della fase esecutiva, essere esaminata in base ai criteri della costanza e della coerenza delle dichiarazioni accusatorie e della mancanza di contrasto o di contraddizioni eclatanti con altre acquisizioni probatorie.

E', dunque, necessario - nel rinviare alle pagine nelle quali sono state riportate le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo - ripercorrere tutte le dichiarazioni rese dallo stesso Scarantino, secondo il contenuto delineato nella prima parte di questo capitolo, per verificare la sussistenza o l'insussistenza dei requisiti appena indicati.

Scarantino Vincenzo, sin dal primo interrogatorio, ha dichiarato che la strage di via D'Amelio fu preceduta da una riunione che si svolse nel salone della villa di Calascibetta Giuseppe tra il 20 e il 24 Giugno 1992 (nell'interrogatorio del 24.6.1994), alla fine di Giugno o nei primi giorni di Luglio dello stesso anno (nell'interrogatorio del 29.6.1994),

intorno al 6 o 7 Luglio, sempre del 1992 (nell'interrogatorio del 25.11.1994) e tra il 5 e l'8 Luglio (nell'interrogatorio del dibattimento del primo grado di questo giudizio e in quello del processo c.d. "Borsellino bis").

Lo Scarantino ha, inoltre, indicato - nelle dichiarazioni del 24.6.1994 - la partecipazione di Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Profeta Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tinnirello Renzino, Tagliavia Francesco, Gambino Natale, Biondino Salvatore (la persona che quasi sicuramente accompagnò il Riina, l'altro accompagnatore indicato, con minori probabilità, dal collaboratore è Ciccio Ganci), Pietro Salemi (questi non è stato mai identificato) ed altri di cui non ricordava i nomi.

Aspettavano fuori dal salone lo stesso Scarantino Vincenzo, La Mattina Giuseppe e Vernengo Cosimo.

Scarantino Vincenzo, nelle dichiarazioni del 29.6.1994, ha confermato la presenza delle persone compreso Biondino Salvatore, già indicate nel precedente interrogatorio ed ha precisato che avevano partecipato alla riunione altre tre o quattro persone e che c'era anche Nino Gambino.

Aspettavano fuori dal salone lo stesso Scarantino Vincenzo, La Mattina Giuseppe, Vernengo Cosimo, Nino e Natale Gambino.

Il collaboratore ha precisato, il 15.7.1994, che le tre o quattro persone, di cui aveva parlato nell'interrogatorio precedente, non erano sicuramente della Guadagna; nelle successive dichiarazioni del 6.9.1994, ha indicato quelle persone nei collaboratori di giustizia Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e in Ganci Raffaele e in "u zu' Di Maggio" (quest'ultimo mai identificato).

Scarantino Vincenzo, nelle dichiarazioni del 12.9.1994, ha indicato per la prima volta tra le persone che si fermarono all'esterno del salone, Tanino Murana.

Il collaboratore, il successivo 5.10.1994 e dopo un'individuazione fotografica negativa (della quale si tratterà in seguito), ha precisato che aveva avuto soltanto l'impressione di riconoscere nei tre collaboratori di giustizia le persone di cui non ricordava i nomi; il successivo 25.11.1994 ha confermato che avevano partecipato alla riunione Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Profeta Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tinnirello Renzino, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Ganci Raffaele, Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Pietro Salemi o Salerno e "u zu' Di Maggio" (gli ultimi due mai identificati) ed ha indicato, per la prima volta, Brusca Giovanni come partecipe della riunione

FL

All'esterno c'erano - secondo lo Scarantino - Nino e Natale Gambino, Cosimo Vernengo, Tanino Murana e Giuseppe La Mattina.

La presenza alla riunione dei tre collaboratori di giustizia, di Brusca Giovanni, di Ganci Raffaele e delle altre parsone chiamate in correità è stata confermata da Scarantino Vincenzo nei successivi interrogatori dell'1.12.1994 e del 24.2.1995, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio e in quello del processo c.d. "Borsellino bis".

Ciò premesso in fatto, appare opportuno iniziare la valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni dello Scarantino dalla sua chiamata in correità nei confronti dei tre collaboratori di giustizia, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, formulata, per i primi quattro, nell'interrogatorio del 6.9.1994 e, per Brusca Giovanni, soltanto in quello del 25.11.1994.

Sull'attendibilità intrinseca di questa chiamata in correità dello Scarantino sorgono notevoli perplessità per molteplici ragioni.

a) Trattasi, in primo luogo, di una chiamata tardiva, non avendo lo Scarantino fatto alcuna menzione, nelle dichiarazioni che precedono l'interrogatorio del 6.9.1994, dei tre collaboratori di giustizia e di Ganci Raffaele e in quelle che precedono l'interrogatorio del 24.11.1994, di Brusca Giovanni.

b) Le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei tre collaboratori di giustizia non sono, inoltre, dotate del requisito della costanza poiché, come si è già rilevato, lo Scarantino, nell'interrogatorio del 5.10.1994, ha affermato, in palese contrasto con le precedenti dichiarazioni del 6.9.1994, di avere avuto "l'impressione" di avere riconosciuto tra i partecipi della riunione i tre collaboratori di giustizia.

c) La chiamata in correità di Brusca Giovanni e di Ganci Raffaele non appare dotata del requisito della coerenza, non essendo stati i due riconosciuti in sede di individuazione fotografica e non apparendo plausibile e razionale la giustificazione del riconoscimento mancato che è stata fornita da Scarantino Vincenzo.

d) Il racconto del collaboratore sull'incendio del villino di Abbate Orazio, diffusamente ricostruito dal Procuratore Generale, è emblematico sotto il profilo della mancanza di costanza delle dichiarazioni e del modo e del tempo dell'apprendimento della notizia da parte dello Scarantino.

e) Il Di Matteo, il La Barbera e il Brusca hanno escluso ogni loro partecipazione alla esecusione della strage ed il Cancemi, pur avendo ammesso nel 1996 di avere preso parte alla fase del "pattugliamento", ha continuato a negare di essere stato presente nella villa

FC

di Calascibetta Giuseppe in occasione della riunione durante la quale, secondo il racconto di Scarantino Vincenzo, era stata discussa l'uccisione del dott. Borsellino.

f) La partecipazione alla fase esecutiva della strage del "mandamento" di San Giuseppe Jato (di cui facevano parte il La Barbera, il Di Matteo e lo stesso Brusca) è stata, poi, esclusa non soltanto dalle dichiarazioni degli stessi La Barbera, Di Matteo e Brusca ma anche da quelle di altri collaboratori di giustizia e, in particolare, di Di Carlo Francesco e Camarda Michelangelo, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata positivamente valutata in precedenza (vedi, *supra*, capitolo quarto e, in particolare, pag. 84 - 91, 150 - 166, 181 - 183, 192 - 194 e 206 cui si rinvia per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la valutazione della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca).

La tardività delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Ganci Raffaele e Brusca Giovanni non è indice, per sé sola, dell'inattendibilità della chiamata in correità, poiché - come già si è osservato - la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "la chiamata in correità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti" (vedi, *supra*, pag. 41).

Nel caso in esame, peraltro, Scarantino Vincenzo aveva sin dalle prime dichiarazioni (e soprattutto nell'interrogatorio del 29.6.1994) indicato altre persone presenti alla riunione ed aveva precisato che si trattava di persone che non erano della Guadagna (vedi, *supra*, pag. 261 e 264).

Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Gioacchino La Barbera (e Brusca Giovanni che è stato catturato nel Maggio del 1996) hanno, con decisione, negato di avere preso parte alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe.

E', tuttavia, opportuno osservare che il fatto che questi collaboratori di giustizia, chiamati in correità da Scarantino Vincenzo, abbiano negato di avere partecipato alla strage di via D'Amelio non implica, per sé solo, che essi siano rimasti effettivamente estranei all'episodio delittuoso in esame.

Né può ritenersi risolutiva del contrasto tra le dichiarazioni accusatorie dello Scarantino e la negazione dei tre collaboratori di giustizia la considerazione che essi, avendo ammesso di avere partecipato alla strage di Capaci ancor prima delle dichiarazioni accusatorie rivolte dallo Scarantino nei loro confronti per la strage di via D'Amelio, non avrebbero potuto avere nessun valido motivo per negare la loro partecipazione alla

FC

seconda strage, unico essendo il contesto criminale nel quale gli attentati del 1992 erano maturati.

Non si può, infatti, escludere che, per ragioni non conosciute, i collaboratori abbiano deciso di ammettere la loro partecipazione alla prima strage e di tacere quanto, invece, era a loro conoscenza sulla strage di via D'Amelio.

Cancemi Salvatore, peraltro, ha ammesso di avere avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio soltanto nel 1996 e dopo avere reiteratamente negato qualsiasi partecipazione all'episodio delittuoso in esame anche dopo il confronto con Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 92 - 105 per le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore e pag. 183 - 185 per la valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni).

La confessione di Cancemi Salvatore potrebbe apparire come una conferma della chiamata in correità formulata dallo Scarantino nei suoi confronti ma non può essere sottovalutato - in senso contrario - il fatto che il Cancemi, dopo avere ammesso di avere preso parte alla fase esecutiva e, in particolare, al "pattugliamento" e dopo avere reso dichiarazioni sulla fase deliberativa della strage, ha continuato a negare recisamente - e senza una plausibile ragione se effettivamente vi avesse partecipato - la sua presenza nella villa del Calascibetta in occasione della riunione che, secondo lo Scarantino, vi si sarebbe svolta.

Anche il La Barbera, il Di Matteo e il Brusca hanno, come si è già detto, escluso di avere preso parte a quella riunione ed hanno, al pari del Cancemi e degli altri collaboratori di giustizia - fatta eccezione per Francesco Marino Mannoia - dichiarato di non avere mai conosciuto Scarantino Vincenzo e di non avere neppure saputo che costui fosse "uomo d'onore" (vedi, *supra*, pag. 62, 68, 76, 81, 86, 89, 99 e 105, 110, 132, 134, 149, 155 e 165 e 169, dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, La Marca Francesco, La Barbera Gioacchino, Camarda Michelangelo, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni, Di Filippo Pasquale, Calvaruso Antonio, Galliano Antonino (secondo cui i Ganci non conoscevano lo Scarantino), Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo e di Cannella Tullio (secondo cui fu lo Scarantino a intervenire da paciere nella lite tra il cognato e Natale Gambino).

Il contrasto tra Scarantino Vincenzo (che ha dato presenti alla riunione i tre collaboratori di giustizia in precedenza indicati, Brusca Giovanni, il quale ha iniziato a rendere dichiarazioni nel 1996 e Ganci Raffaele) e le persone da lui chiamate in correità (che

FC

hanno negato di avere partecipato alla riunione) deve, tuttavia, essere risolto a favore dei secondi per le considerazioni che seguono.

E' da ritenere, infatti, che le dichiarazioni accusatorie formulate da Scarantino Vincenzo nei confronti di Salvatore Cancemi, di Gioacchino La Barbera, di Di Matteo Mario Santo e di Brusca Giovanni, nonché di Ganci Raffaele non corrispondano a verità o, più precisamente, che Scarantino Vincenzo li abbia accusati, pur ignorando se gli stessi avessero mai avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio e pur essendo certo che alla riunione non avevano preso parte.

Scarantino Vincenzo ha affermato di avere temuto che poteva rimanere soccombente in un confronto con i tre collaboratori e che aveva paura di non essere ritenuto attendibile nel momento in cui chiamava in correità il Di Matteo, il La Barbera e il Cancemi poiché costoro non avevano reso nessuna dichiarazione sulla strage di via D'Amelio e, per le convergenti dichiarazioni nel procedimento relativo alla strage di Capaci, erano stati già ritenuti ampiamente credibili dai magistrati inquirenti.

Tale giustificazione, che potrebbe apparire plausibile relativamente e limitatamente ai tre collaboratori, è del tutto priva di senso logico con riferimento alla chiamata in correità e al mancato riconoscimento fotografico di Brusca Giovanni (il cui nome è stato fatto per la prima volta dallo Scarantino il 25.11.1994) e di Ganci Raffaele (chiamato in correità il 6.9.1994 assieme al Cancemi, al Di Matteo e al La Barbera).

Né il motivo addotto per la tardiva chiamata in correità del Brusca e del Ganci (il timore di una vendetta nei confronti dei suoi familiari per essere i due persone "feroci", pericolosissime e capaci di "uccidere una persona a morsi o mangiare anche i bambini") appare credibile poiché non spiega razionalmente la mancanza di un'analoga paura nei confronti di Salvatore Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Graviano, Tinnirello Renzino, Tagliavia Francesco e Biondino Salvatore, definiti e tutti inseriti da Cancemi Salvatore nello stesso gruppo dei "sanguinari" di "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 104, dichiarazioni di Cancemi Salvatore).

Le dichiarazioni accusatorie dello Scarantino non sono, inoltre, credibili perché, pur avendo egli dichiarato di avere visto molte volte Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, alla Guadagna o "sul viale della Guadagna" (vedi, *supra*, pag. 271 - 274), ha finito, nell'individuazione fotografica eseguita durante l'interrogatorio del 6.9.1994, di riconoscere il La Barbera in una fotografia (numero 7) che ritraeva il Di Matteo.

FC

Esibitegli, inoltre, le fotografie (n. 7 e 12) dei due collaboratori, Scarantino Vincenzo ha affermato di avere individuato una maggiore somiglianza con la persona da lui conosciuta come Gioacchino La Barbera nella fotografia numero 7 che, invece, ritraeva Di Matteo Mario Santo; mostratagli una fotografia (numero 13) che ritraeva Rampulla Pietro, coinvolto nella strage di Capaci, lo Scarantino rispose che si trattava del Di Matteo.

Lo Scarantino, infine, riconobbe il Di Matteo in una fotografia (numero 8) che ritraeva, invece, Ferrante Giovan Battista.

La mancata individuazione fotografica - che, come ha osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, si risolse in un inquietante scambio operato dallo Scarantino tra le persone del Di Matteo e del La Barbera - dimostra, ad avviso della Corte, che Scarantino Vincenzo non conosceva affatto i due collaboratori da lui chiamati in correità o, almeno, che di loro aveva una conoscenza così superficiale da non ricordare neppure le loro sembianze.

Tale conclusione è rafforzata dalla giustificazione da lui data sul mancato riconoscimento nell'interrogatorio del 12.9.1994, nel corso del quale gli fu fatto rilevare che egli, pur avendo riferito di avere notato più volte il La Barbera, non aveva fatto alcun cenno ad un particolare fisico che avrebbe dovuto attirare la sua attenzione e rimanergli impresso nella memoria: il colore azzurro degli occhi di La Barbera Gioacchino (un particolare, peraltro, non comune in terra di Sicilia e, in particolare, nella Sicilia occidentale).

La risposta dello Scarantino è stata la seguente: "Apprendo da voi che Gioacchino La Barbera ha gli occhi chiari; non li avevo mai notati. Faccio presente che io sono molto timido e difficilmente guardo in faccia le persone e quindi non presto attenzione ai particolari del volto".

Questa risposta appare, tuttavia, poco plausibile, tanto più se si considera che egli del Di Matteo ha, invece, fornito particolari che denotano una sua più attenta e meno timida osservazione: "... ha circa 44 anni, è più basso di me di statura ... corporatura robusta, capelli di colore scuro, ricci, occhi chiari ed ... un grosso naso".

Ed ancora: "Desidero precisare che il Di Matteo, quando l'avevo conosciuto aveva i capelli un po' lunghi e mossi. Inoltre, in occasione dei primi incontri ... se non ricordo male portava la barba. Quando invece lo accompagnai in macchina a casa di Profeta ... aveva i baffi. Quando infine l'ho rivisto alla riunione in casa di Calascibetta, il Di Matteo, ricordo con certezza, aveva nuovamente la barba".

FC

Lo Scarantino mostra, in verità, di non conoscere né il La Barbera né il Di Matteo del quale ha, pure, fornito una descrizione meno generica.

Non soltanto, infatti, Di Matteo Mario Santo ha sempre sostenuto di non aver mai portato barba o baffi (e la sua affermazione non risulta essere stata contraddetta nel corso del processo) ma soprattutto Francesco Marino Mannoia, nel corso del confronto con lo Scarantino del 12 gennaio 1995 (acquisito al processo con il consenso di tutte le parti), ha negato di essersi incontrato, alla Guadagna, con Pietro Aglieri e con Di Matteo Mario Santo tra il 1987 e il 1988, come, invece, aveva raccontato Scarantino Vincenzo (il Marino Mannoia nel 1987 e nel 1988 era detenuto e non poteva, quindi, trovarsi con Pietro Aglieri e Di Matteo Mario Santo alla Guadagna, essendo stato arrestato il 1985 e detenuto ininterrottamente sino alla sua collaborazione e al successivo trasferimento negli Stati Uniti d'America).

Francesco Marino Mannoia - dopo avere dichiarato, come si è visto in precedenza, che riconosceva Vincenzo Scarantino per averlo più volte incontrato alla Guadagna anche in compagnia di Pietro Aglieri - ha affermato che l'incontro cui aveva fatto riferimento lo Scarantino e al quale avrebbe partecipato Di Matteo Mario Santo, non avrebbe potuto, in ogni caso, essersi verificato tra il 1987 e il 1988, ma molti anni prima e durante la sua prima latitanza, vale a dire, tra il 1981 e il 1983.

Il Marino Mannoia ha, comunque, dichiarato che non ricordava di avere conosciuto il Di Matteo, anche se non poteva escludere di averlo incontrato in qualche occasione che avrebbe potuto anche essere quella riferita dallo Scarantino.

Va, inoltre, sottolineato che il Di Matteo veniva da tutti chiamato "Santino" e non "Santineddu", come affermato, invece, dallo Scarantino.

Anche l'individuazione di Cancemi Salvatore da parte di Scarantino Vincenzo suscita perplessità, posto che egli lo individuò in quella foto più volte diffusa dai grandi mezzi di comunicazione – e dunque nota al pubblico – che lo ritraeva con i baffi.

Lo Scarantino, inoltre, ha dichiarato che il Cancemi nella riunione nella villa del Calascibetta aveva i baffi.

Cancemi Salvatore ha dichiarato di essersi fatto crescere i baffi solo dopo le stragi e la sua affermazione ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Ganci Calogero e di Anselmo Francesco Paolo, entrambi collaboratori di giustizia (vedi, *supra*, pag. 68 e 76, dichiarazioni di Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo; vedi, anche, pag. 56 e 63, dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista il quale ha affermato che forse il 19.7.1992 il

FC

Cancemi aveva i baffi ma ha escluso di averlo visto in tutto il periodo compreso tra la fase preparatoria della strage di Capaci e il 19.7.1992, giorno della strage di via D'Amelio).

Il Cancemi, inoltre, ha precisato - nel confronto con Scarantino Vincenzo nel corso del quale gli ha pure contestato che la descrizione fisica da costui fatta corrispondeva a quella delle fotografie pubblicate nei giornali - che i carabinieri gli "avevano fatto una ripresa" da cui risultava che egli non aveva portato baffi sino al periodo in cui si diede ala latitanza (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, pag. 11 - 12 e 34, luogo in cui Cancemi Salvatore ha ribadito: "Senti, io non ho portato i baffetti nella mia vita, io non ho portato mai i baffetti nella mia vita!!, io non ho portato i baffetti nella mia vita, hai capito?!! Nel periodo che dici tu ci sono le riprese dei Carabinieri, che mi hanno ripreso qua, ce l'hanno loro, e sono senza baffi, non ho portato mai nella mia vita, i baffi li ho portati quando sono andato latitante e fino a quando mi sono consegnato hai capito?!! Non ho mai portato i baffi nella mia vita, a chi le vendi queste bugie!? A chi le vendi!? Queste vedi che sono persone intelligenti e ti capiscono abbastanza bene che tu sei un falso, hai capito?!").

Né le dichiarazioni accusatorie nei confronti di La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo possono essere ritenute positivamente riscontrate dall'episodio dell'incendio del villino di Orazio Abbate su cui lo Scarantino ha fornito dichiarazioni che appaiono emblematiche sotto profili diversi (l'incostanza delle dichiarazioni e il loro allineamento alle acquisizioni processuali e la fonte di conoscenza del collaboratore).

Il racconto che Scarantino Vincenzo ha fatto su questo episodio nell'interrogatorio del 12.9.1994, è stato riportato nelle pagine precedenti cui, sul punto, si rinvia (vedi, *supra*, pag. 274).

Si può qui aggiungere che lo Scarantino ha precisato che l'Abbate, pur non essendo "uomo d'onore", era vicino ad alcuni esponenti della famiglia mafiosa della Guadagna, ed in particolare ad Emanuele Mazzola, soprannominato "Milincianedda", e a Salvatore Zarcone, detto "Sassolino", di cui era stato socio in affari.

Scarantino Vincenzo ebbe, infine, a precisare: "Per quanto riguarda il periodo in cui c'è stato l'incendio della villa o del villino dell'Abate, non posso essere preciso; ricordo soltanto che è avvenuto prima delle stragi di Capaci e via D'Amelio".

FC

Ed ancora: "Calascibetta non mi ha detto chi erano i latitanti che si servivano di quell'immobile, né ho saputo altre circostanze dell'episodio da altri uomini d'onore del mio mandamento".

Dalle dichiarazioni, rese da Scarantino Vincenzo il 12 settembre 1994, risulta, dunque, che il villino fu incendiato perché Abbate Orazio si era rifiutato di dare a persone latitanti libero accesso alla sua proprietà; che l'incendio fu eseguito da "uomini di Di Matteo e La Barbera" prima delle stragi dell'anno 1992; che lo Scarantino ricevette le notizie sullo incendio esclusivamente da Giuseppe Calascibetta e, per quel che aveva potuto intuire, che Pietro Aglieri non era stato informato dell'affare.

La vicenda costituì oggetto del confronto, svoltosi il 13 gennaio 1995, fra Scarantino Vincenzo e La Barbera Gioacchino.

Lo Scarantino ha ribadito, in quella sede, le dichiarazioni rese in precedenza ed ha precisato di avere saputo dal Calascibetta che l'incendio era stato appiccato da "Iachinu" La Barbera e "Santineddu" Di Matteo (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 23).

Il La Barbera ammise il fatto, commentando che era l'unica cosa vera che aveva detto Scarantino Vincenzo: "... forse risulta l'unica cosa a verità e ne debbo dare atto ...".

Il La Barbera affermò di non avere rivelato in precedenza l'episodio perché lo aveva dimenticato, trattandosi di un fatto trascurabile nell'ambito della sua attività criminale, costellata di delitti gravi e talora eclatanti, ed estraneo a interessi di "Cosa Nostra".

Il La Barbera ebbe, però, a precisare che il danneggiamento era stato eseguito non per punire il proprietario che avrebbe impedito l'accesso di latitanti (come sostenuto da Scarantino Vincenzo) ma per questioni di "vicinato" e, in particolare perché l'Abbate aveva, a torto, chiuso con un cancello una stradella su cui i proprietari di fondi limitrofi esercitavano un diritto di passaggio; l'incendio fu eseguito esclusivamente per convincere l'Abbate a ripristinare la servitù di passaggio.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "... e poi i motivi non erano quelli dei latitanti, per cui poteva essere meno importante, ma era un passaggio per i proprietari dei terreni, perché non era una stradella... è 20 metri e poi arriva, per cui latitanti là non ne passano, è una stradella di servizio per accedere ad altri terreni, non so come si chiama, adesso sta dicendo Orazio" (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 24).

-FC-

Il La Barbera ha, inoltre, precisato di avere personalmente appiccato il fuoco all'interno della casa assieme a Giovanni Brusca ed ha aggiunto che Antonino Gioè aveva procurato la benzina ed il gasolio necessari per l'incendio.

Egli ha, inoltre, precisato: "... questa villa è stata bruciata, so che era di appartenenza di uno della Guadagna, però i contatti si sono tenuti con un certo Tusa Giovanni... per cui siccome non c'erano contatti diretti con Pietro Aglieri...i contatti li aveva un certo Tusa Giovanni e lui tramite Gioè ci portava i messaggi perché questo (il proprietario) ancora non ottemperava ad aprire, perché doveva essere una via libera, siccome questa chiave non arrivava, una sera Giovanni Brusca ha deciso distruggiamo la casa e vediamo se... Sì Pietro Aglieri, sempre tramite Giovanni Tusa, si è lamentato perché è stato fatto sto' coso, e gli si è spiegato che il motivo è stato... siccome non arrivava questa chiave per aprire questo cancello che la gente doveva passare ed era nata pure qualche... si sono rivolti agli avvocati, era nata qualcosa del genere... lo stesso proprietario della villa che è della Guadagna ma non l'ho mai conosciuto, Giovanni Brusca aveva deciso di dare fuoco a questa casa... Quando Pietro Aglieri si è risentito, Giovanni Brusca, sempre tramite il Tusa, gli ha spiegato i motivi e non hanno... ha detto avete fatto bene a bruciare la casa. Da allora non si è più parlato, niente. Anzi ha detto adesso, visto che si tratta di questo, lo faccio andare via da lì, gli dico che se la vende questa terra e se ne va in un altro posto..." (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 25 - 26).

Ha, infine, precisato il La Barbera di ricordare bene il periodo in cui il danneggiamento era stato eseguito: "... Questo lo ricordo, questo è stato l'ultimo periodo del '92, se non inizi del '93" (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 25).

Scarantino Vincenzo ha dichiarato, all'udienza del 12.5.1997 nell'ambito del processo c.d. "Borsellino bis" deponendo sullo stesso episodio, che a lui si era rivolto Abbate Orazio perché lo accompagnasse dal cognato Salvatore Profeta, modificando, così, la sua precedente dichiarazione secondo cui egli aveva saputo dell'incendio da Calascibetta Giuseppe e non aveva avuto nessun ruolo nella vicenda.

Scarantino Vincenzo ha affermato - in contrasto con le precedenti dichiarazioni e con quanto aveva sostenuto nel confronto con La Barbera Gioacchino sull'estraneità di Pietro Aglieri - in dibattimento, così allineando le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera, che "il discorso era andato a finire nelle mani di Pietro Aglieri".

Inoltre e dopo avere dichiarato che il danneggiamento era stato eseguito perché l'Abbate impediva il transito di latitanti sulla sua terra, egli ha affermato in dibattimento, anche in

questo caso allineando le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera, che l'Abbate era stato punito per avere impedito il passaggio su una stradella ad alcuni proprietari dei fondi vicini.

Ed ancora - dopo avere lo Scarantino sostenuto che il danneggiamento era stato eseguito prima da "uomini di Di Matteo e La Barbera" e poi dagli stessi Di Matteo e La Barbera - ha, sempre in dibattimento, incluso tra gli esecutori Gioè Antonino, così allineando ancora le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera.

Ed infine - dopo avere lo Scarantino sostenuto, nel confronto con il La Barbera, che contro una persona vicina a "Cosa Nostra, come era l'Abbate, non sarebbe stato possibile compiere un danneggiamento per un motivo banale come quello riferito dal La Barbera - ha affermato, allineando anche su questa circostanza le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera, che all'Abbate era stata incendiata la villa perché, essendo all'oscuro delle regole di "Cosa Nostra", aveva ritenuto, soltanto perché era socio di un "uomo d'onore", di poter fare ad Altofonte quello che voleva.

Il La Barbera, esaminato nell'udienza del 12 Febbraio del 1998, ha, invece, confermato le dichiarazioni rese in precedenza, precisando di non ricordare con esattezza il periodo dell'incendio ma di essere certo che il danneggiamento era stato eseguito sicuramente in epoca successiva al 17 settembre 1992, data dell'omicidio di Ignazio Salvo poiché, fino a quella data, lui e il Brusca erano stati impegnati in cose più importanti; egli ha, infine, dichiarato che presumibilmente il danneggiamento fu eseguito alla fine del 1992.

Il teste Di Staso Ferdinando, comandante della stazione dei carabinieri di Altofonte dal 1996, ha riferito che nulla risultava agli atti dell'ufficio né era a conoscenza del suo predecessore il danneggiamento subito dall'Abbate (cfr. verb. ud. 13.6.1998, pag. 79 - 80).

Abbate Orazio ha dichiarato di avere avuto una controversia con i proprietari di fondi vicini per una "stradella" ma ha negato di avere subito il danneggiamento della propria casa di campagna nella contrada Rebottone di Altofonte e di averne, quindi, potuto parlare con Scarantino Vincenzo che conosceva come uno della "borgata" o con Aglieri Pietro che conosceva come "u signurinu" ma che non vedeva da molti anni (cfr. verb. ud. 13.6.1998, pag. 83 - 93).

L'incendio nella casa dell'Abbate risulta compiutamente dimostrato dalle convergenti dichiarazioni del La Barbera, di Giovanni Brusca e di Di Matteo Santo.

FC

Quest'ultimo, esaminato nell'udienza del 29 Maggio 1998, ha, infatti, dichiarato di avere appreso del danneggiamento qualche giorno dopo la sua esecuzione (vedi, *supra*, pag. 166).

Deve, dunque, ritenersi - una volta dimostrato che l'incendio si è verificato - che lo Abbate non ne abbia fatto denunzia all'autorità, tanto più se si considera che egli si era rivolto a "uomini d'onore" della Guadagna.

La mancata denuncia spiega il motivo per il quale i carabinieri di Altofonte non abbiano acquisito in altro modo la notizia dell'incendio che, peraltro, si è sviluppato all'interno della casa, senza conseguenze all'esterno, come riferito anche da Di Matteo Mario Santo che, ~~per~~ dopo avere avuto notizia del danneggiamento, non aveva notato danni alle strutture del fabbricato che aveva spesso occasione di vedere, essendo proprietario di una casa nella medesima contrada, situata a circa un chilometro dalla casa dell'Abbate.

Sono stati esaminati, nell'udienza del 6 luglio 1998 i legali che avevano rappresentato nel giudizio civile le parti tra le quali era insorta la controversia in seguito allo spoglio operato dall'Abbate.

L'avvocato Luca Perricone, in particolare, ha ricostruito la cronologia delle diverse fasi della procedura, riferendo che, in seguito al ricorso a tutela del possesso della servitù di passaggio su un viottolo carrabile attraverso cui le sue clienti, Daidone Francesca e Lo Nigro Elisabetta, raggiungevano i propri fondi confinanti con quello dell'Abbate - il quale della servitù le aveva spogliate erigendo un cancello sul viottolo - il pretore di Monreale aveva emesso il provvedimento di reintegra nel possesso il 28 Marzo 1992 nei confronti di Abbate Orazio.

Fissate le modalità dell'esecuzione, si è proceduto - con l'aiuto di un fabbro e con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e dei carabinieri, tra il novembre e il dicembre del 1992 e nell'assenza del resistente (l'Abbate) - all'immissione in possesso mediante la sostituzione del lucchetto apposto al cancello eretto dall'Abbate.

Questi, tuttavia, sostituì di nuovo il lucchetto, impedendo così l'esercizio della servitù di passaggio alle controparti.

Il difensore, avvisato dalle sue clienti, si rivolse all'avvocato Messina, che tutelava le ragioni dell'Abbate, minacciando una denuncia in sede penale e un nuovo ricorso in sede civile.

FC

Il 19 gennaio 1993 l'avvocato Messina gli scrisse e mise a sua disposizione le chiavi del lucchetto che lo stesso avvocato Perricone andò a ritirare nello studio del suo collega (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 49 - 62).

Sulla base delle prove acquisite al processo possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) vi è la certezza (attraverso le convergenti dichiarazioni di La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni e Di Matteo Mario Santo) che fu appiccato il fuoco all'interno della casa di Abbate Orazio;

b) Abbate Orazio, in seguito al danneggiamento, si rivolse, personalmente o tramite altri, a Pietro Aglieri per ottenere un suo intervento;

c) Aglieri Pietro - chiesti e ottenuti i chiarimenti sull'episodio da Giovanni Brusca - fece conoscere la sua disapprovazione per il comportamento tenuto da Abbate Orazio che impediva l'esercizio della servitù di passaggio ai proprietari dei fondi interclusi;

d) il danneggiamento non può avere preceduto l'ultimo atto di spoglio posto in essere dall'Abbate il quale - è da ritenere - non ha potuto esercitare, una volta subito il danneggiamento, turbative del possesso nei confronti dei propri vicini, senza attendere le decisioni del suo "capomandamento" (Aglieri Pietro);

e) il danneggiamento, dunque, seguì la sostituzione del lucchetto operata dal resistente (l'Abbate) dopo l'accesso dell'ufficiale giudiziario e ne costituì proprio la sanzione;

f) Abbate Orazio, nel Gennaio del 1993 e dopo l'intervento di Pietro Aglieri, mise a disposizione delle controparti, pur in assenza di nuove iniziative legali (che erano state soltanto minacciate dall'avvocato Luca Perricone), le chiavi del cancello;

g) l'esecuzione in forma specifica intervenne tra il Novembre e il Dicembre del 1992, il danneggiamento, come è stato riferito da La Barbera Gioacchino, fu eseguito tra la fine del '92 e l'inizio del '93, e, dunque, molto tempo dopo la cattura di Scarantino Vincenzo che fu arrestato quale autore della strage di via D'Amelio il 26 settembre 1992.

Si è ritenuto opportuno ricostruire diffusamente l'episodio dell'incendio del villino di Abbate Orazio perché appare emblematico dell'inserimento, da parte dello Scarantino, di elementi sicuramente falsi all'interno delle sue dichiarazioni accusatorie.

Ed infatti, la ricostruzione dell'incendio del villino, operata da Scarantino Vincenzo nell'udienza del 12.5.1997, è palesemente diversa da quella operata dal collaboratore nell'interrogatorio del 12.9.1994 ma, soprattutto, è strutturata in conformità al racconto fatto da La Barbera Gioacchino durante il confronto con lo stesso Scarantino.

Ciò dimostra la mancanza di costanza delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo e la consapevolezza del suo mendacio e dimostra, dunque, che non corrisponde al vero quanto da costui riferito - per confermare la tesi della sua conoscenza di attività criminali di La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo (quest'ultimo, peraltro, estraneo all'episodio dell'incendio ai danni dell'Abbate) - in ordine al danneggiamento in esame.

L'elemento, tuttavia, più significativo è costituito, ad avviso della Corte, dal fatto che dalle prove acquisite al processo emerge che Scarantino Vincenzo non ha potuto apprendere da Calascibetta Giuseppe del danneggiamento del villino dell'Abbate e, tantomeno, egli ha potuto accompagnare Abbate Orazio dal cognato Profeta Salvatore (come ha dichiarato lo Scarantino alla Corte di Assise di Caltanissetta) poiché, come correttamente ha osservato il Procuratore Generale, quando la vicenda Abbate si è dipanata egli era certamente detenuto.

Tale conclusione implica, come necessaria conseguenza, che la notizia dell'incendio e degli esecutori dell'incendio fu fatta pervenire a Scarantino Vincenzo quando questi era già detenuto e che vi era, dunque, un interesse - certamente del contesto mafioso della Guadagna - a far sì che Scarantino Vincenzo riferisse agli inquirenti notizie vere (incendio del villino Abbate ascrivibile al La Barbera) e notizie false (conoscenza del La Barbera e del Di Matteo).

E', dunque, da ritenere attendibile anche Di Matteo Mario Santo (oltre che La Barbera Gioacchino) il quale ha continuato a negare strenuamente di aver mai conosciuto Scarantino Vincenzo, di avere partecipato alla riunione nella villa di Calascibetta e, come si vedrà, di avere conosciuto Orofino Giuseppe, di avere lavorato alla preparazione dell'autobomba nella sua officina e di essere un esperto in esplosivi, così come hanno negato di conoscere Scarantino Vincenzo - fatta eccezione per Francesco Marino Mannoia - tutti gli altri collaboratori di giustizia.

L'inattendibilità di Scarantino Vincenzo, relativamente alla chiamata in correità dei tre collaboratori di giustizia, è ulteriormente dimostrata dalle dichiarazioni rese dallo stesso Scarantino il 5.10.1994, un mese dopo avere chiamato in correità il Cancemi, il La Barbera e il Di Matteo.

Il collaboratore - di fronte al procuratore della Repubblica di Caltanissetta che gli chiedeva di parlargli in maniera completa delle quattro o cinque persone che all'inizio della collaborazione aveva riferito di aver visto ma non riconosciuto durante la riunione nella villa del Calascibetta - ha sostenuto che gli era sembrato di riconoscere nei tre

collaboratori – che avevano dato un contributo fondamentale per la ricostruzione della strage di Capaci – tre dei partecipanti alla riunione nella villa Calascibetta nel corso della quale era stato messo a punto il progetto dell'omicidio del dott. P. Borsellino, fatto al quale – come egli sapeva per averlo anche letto sui giornali – i tre collaboratori si erano dichiarati estranei.

Aveva, così, voluto mettere a conoscenza di questa sua "impressione" l'autorità giudiziaria (vedi, *supra* e *amplius*, pag. 274 - 276).

Tali dichiarazioni si pongono in evidente contrasto con quanto dallo Scarantino ammesso negli interrogatori precedenti (e con quanto ammetterà negli interrogatori successivi) in cui aveva affermato che anni prima aveva ripetutamente incontrato i tre collaboratori di giustizia.

Le dichiarazioni del 5.10.1994 contrastano, inoltre, con l'affermazione dello Scarantino, secondo cui egli, durante la riunione, aveva avuto la possibilità di osservare per alcune ore anche i collaboratori e, soprattutto, con l'affermazione dell'interrogatorio del 6 Settembre 1994 quando ebbe a dichiarare: "Al momento dell'uscita" (alla fine della riunione) "ho salutato tutti quanti i partecipanti, dando la mano a tutti; ho avuto modo così di rivedere Santino Di Matteo che mi salutò dandomi anche una pacca sul braccio" e ad affermare di avere rivisto il Di Matteo nel pomeriggio del 18 luglio 1992 entrare nell'officina di Orofino Giuseppe.

Scarantino Vincenzo, come già si è osservato, negli interrogatori successivi a quello del 5 Ottobre 1994, ha confermato le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei tre collaboratori e il 25 Novembre 1994 ha aggiunto Brusca Giovanni ai partecipanti alla riunione nella villa del Calascibetta, giustificando il mancato riconoscimento nel modo seguente: "Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni Brusca in una delle fotografie esibitemi; ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella "paura" che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere di non riconoscere in sede di individuazione fotografica il Di Matteo e il La Barbera".

La mancanza di costanza nella chiamata in correità nei confronti del Cancemi, del Di Matteo e del La Barbera è di tutta evidenza, tanto più se si considera che lo Scarantino il 12 Settembre 1994, di fronte ai magistrati che gli avevano contestato il mancato riconoscimento del Di Matteo e del La Barbera, si era giustificato, affermando che, a

FC

causa della sua abituale timidezza, non ne aveva osservato e memorizzato i tratti del volto; il 5 Ottobre 1994 egli aveva, invece, ammesso di non essere riuscito ad individuarli fotograficamente perché probabilmente non si trattava di persone presenti alla riunione e, infine, il 25 Novembre 1994 aveva sostenuto di avere deliberatamente mancato di riconoscerli "perché - ha affermato lo Scarantino - "avevo paura di essere bollato come collaboratore <<inattendibile>> nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilità in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio".

E', dunque, necessario concludere, sulla base delle considerazioni svolte e se l'analisi delle acquisizioni processuali è esatta, che la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo e Brusca Giovanni è inattendibile perché negativamente riscontrata.

Si tratta, in particolare, di una chiamata tardivamente formulata (il ritardo nei confronti di Ganci Raffaele e Brusca Giovanni non ha alcuna plausibile giustificazione) e corredata di una mancata individuazione fotografica del Di Matteo, del La Barbera, del Brusca e di Ganci Raffaele (del mancato riconoscimento, come si è detto, sono state date spiegazioni non plausibili e prive di senso, oltre che contraddittorie) e dell'indicazione, per i quattro chiamati, con riferimento al giorno della riunione in casa Calascibetta, di tratti fisici non corrispondenti alla realtà (il Di Matteo con una barba che quest'ultimo non ha mai avuto; il La Barbera di cui non aveva notato gli occhi azzurri e che chiamava "Iachino" - termine siciliano corrispondente all'italiano Gioacchino - quando, in realtà, il La Barbera veniva chiamato Gino; il Cancemi con baffi che allora non portava; il Brusca descritto come magro mentre all'epoca delle stragi pesava, pur essendo alto metri 1,75, non meno di 85 chili).

Va, inoltre, sottolineata l'erronea indicazione di circostanze che hanno trovato sicura smentita nelle altre acquisizioni processuali, come l'attribuzione al Di Matteo di particolari cognizioni nella materia degli esplosivi che questi non ha mai avuto e dell'abitudine del Di Matteo di esprimersi in italiano e non in dialetto anche nelle conversazioni con persone del suo ambiente, tanto da farne lo "specialista italiano" in esplosivi: indicazione, quest'ultima, smentita dallo stesso Di Matteo e da tutti i collaboratori di giustizia (vedi, per tutti, *supra*, pag. 158 dichiarazioni di Brusca Giovanni il quale ha escluso che il Di Matteo fosse in grado di preparare un'autobomba

FC

ed ha aggiunto, significativamente, su domanda di un difensore: "Se il Di Matteo Mario Santo tutto in una volta è diventato scienziato, questo non glielo so dire, io non ne so niente").

Dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Scarantino Vincenzo costituisce ulteriore prova la mancata partecipazione alla fase esecutiva della strage del "mandamento" di San Giuseppe Jato, cui appartenevano il La Barbera, il Di Matteo e il Brusca.

Tale circostanza si rivela un elemento di contrasto insanabile con la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti delle persone suindicate, apparendo evidente che dalla mancata partecipazione alla strage del "mandamento" consegue l'impossibilità per gli uomini che di quel "mandamento" facevano parte di partecipare alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe.

Anche nei confronti di Ganci Raffaele (la cui partecipazione alla fase deliberativa ed esecutiva della strage di via D'Amelio è provata, tra l'altro, dalle dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore, del figlio Ganci Calogero e del nipote Galliano Antonino) la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, che lo ha incluso tra i partecipi della riunione nella villa del Calascibetta, è del tutto inattendibile, non trovando una razionale giustificazione la presenza del solo "capomandamento" della Noce (e non di altri uomini di quel "mandamento") in una riunione operativa.

L'accertata inattendibilità della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele non implica, tuttavia, l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità (vedi, *supra*, pag. 43, anche per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte).

La valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità deve, poi, ritenersi ammissibile, quando non esista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del discorso, ritenuta falsa e le rimanenti parti della narrazione che siano intrinsecamente attendibili e che reggano alla verifica giudiziale del riscontro.

L'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza delle medesima serie, si verifica soltanto quando quella componente della serie sia collegata

FC

all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia antecedente logico dell'altra.

Ciò premesso, si osserva che Scarantino Giovanni, negli interrogatori precedenti quello del 6.9.1994, ebbe a dichiarare che alla riunione in casa Calascibetta avevano partecipato Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Calascibetta; egli precisò che alla riunione era pure intervenuto un tal Salemi o Salerno ed erano state presenti altre 4 o 5 persone la cui identità non era in grado di specificare e spiegò quale era stato l'oggetto della riunione, attribuendo il ruolo di protagonista assoluto a Salvatore Riina e quello di comprimario, in funzione meramente adesiva a Pietro Aglieri.

L'originaria narrazione di Scarantino Vincenzo, prima dell'inclusione tra i partecipanti alla riunione di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele, presenta un'autonomia fattuale e logica che la rende insensibile all'accertata inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti delle persone indicate nei successivi interrogatori.

Ne consegue che la chiamata in correità nei confronti di Profeta Salvatore (imputato in questo processo) e delle altre persone originariamente accusate, mantenendo la sua autonomia fattuale e logica non può in sé essere considerata intrinsecamente inattendibile soltanto perché Scarantino Vincenzo non è stato ritenuto credibile nelle dichiarazioni accusatorie relative ad altri soggetti (diversa è la questione - che sarà trattata nei capitoli relativi alla posizione processuale degli imputati - della verifica del riscontro esterno alla chiamata in correità ritenuta intrinsecamente attendibile).

Si deve, ~~poi~~ infatti, osservare che l'inclusione del Cancemi, del La Barbera, del Di Matteo, del Brusca e di Ganci Raffaele non è il frutto di mancanza di discernimento del dichiarante o di una sua assoluta incapacità di organizzare i propri ricordi (ciò lo renderebbe del tutto inattendibile) ma obbedisce ad una strategia di settori esterni che interferirono nel percorso collaborativo di Scarantino Vincenzo, in ciò agevolati dalla tendenza del collaboratore; già presente sin dalle prime dichiarazioni, a operare una commistione di elementi veri e di elementi falsi (egli, non a caso, pur ammettendo di avere incaricato il Candura di rubare la Fiat 126, ha sostenuto che l'automobile gli fu consegnata in un luogo diverso da quello indicato dal Candura stesso; egli ha modificato, nel corso degli interrogatori, la data dello svolgimento della riunione dal Calascibetta; ha indicato in Sbeglia Salvatore il fornitore del telecomando; ha indicato ora in Pietro Aglieri ora in

FC

Tinnirello Renzino, il conducente dell'autobomba trasferita la domenica mattina, ha parlato di una bombola d'ossigeno che non ha trovato riscontro).

La tendenza dal collaboratore a incorrere in deliberate contraddizioni nasce dalla genesi stessa della sua scelta di collaborare con lo Stato.

Si deve, infatti, considerare che lo Scarantino ha iniziato a collaborare, durante la detenzione nel carcere di Pianosa quando era sottoposto a un trattamento severo e con la prospettiva o del carcere a vita per la condanna, in seguito alla duplice chiamata in correità di Candura Salvatore e Valenti Luciano o a una probabile vendetta di "Cosa Nostra", nell'ipotesi di una sua eventuale scarcerazione, per l'inaffidabilità da lui dimostrata nell'avere incaricato il Candura del furto dell'autovettura da utilizzare come autobomba e che avrebbe dovuto reperire lui stesso, come aveva assicurato ad Aglieri Pietro e al cognato Profeta Salvatore.

Scarantino Vincenzo scelse l'alternativa di collaborare con lo Stato ma, come già si è osservato nelle pagine precedenti, la sua scelta non fu mai salda e la sua collaborazione fu contrassegnata, prima della completa "ritrattazione", da ripetuti tentativi di ritirare le dichiarazioni accusatorie (prima della sentenza di primo grado) e anche di costituirsi in carcere (dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per lui divenuta irrevocabile in seguito alla mancata impugnazione).

Egli, nel corso di questa sua collaborazione, ha incluso tra i partecipanti alla riunione tre collaboratori di giustizia (dichiarando per la verità, in un solo interrogatorio, che si trattava di una sua "impressione"), Ganci Raffaele e Brusca Giovanni, pur essendo consapevole che le persone da lui accusate non erano presenti alla riunione.

Egli era, in particolare, cosciente del fatto che se i collaboratori di giustizia, dello spessore, peraltro, di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo (che avevano reso dichiarazioni sulla precedente strage di Capaci e che, come ha osservato lo stesso Scarantino nel giustificare l'omessa menzione nelle dichiarazioni precedenti, erano ritenuti attendibili) avessero negato di avere preso parte alla riunione tale atteggiamento avrebbe quasi sicuramente comportato la definitiva perdita della sua credibilità davanti ai magistrati inquirenti.

Conviene, a questo punto, riportare testualmente il verbale dell'udienza del 7 Marzo 1997 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (nel processo c.d. "Borsellino bis"), nella parte in cui lo Scarantino ha giustificato la tardiva chiamata in correità di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo:

Domanda P.M. *Lei tutti questi nomi (quelli dei partecipanti alla riunione in casa Calascibetta) li ha fatti fin dall'inizio quando ha cominciato a collaborare con la nostra Procura oppure ... ?*

Risposta *No*

Domanda. *Quali sono stati i nomi che ha fatto solo successivamente ?*

Risposta *I nomi che ho fatto successivamente sono stati i nomi di ... di altri collaboratori.*

Domanda *Cioè, li dica, signor Scarantino ...*

Risposta *Diciamo ... ho fatto il nome di Cancemi, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera, Brusca e u zu' Raffaele Ganci, che non è ... non è un collaboratore a quanto risulta.*

Domanda *Ma perché non aveva fatto i nomi di Di Matteo, La Barbera e Cancemi ?*

Risposta ***Perché io non ... vedo che nessuno ne parlava di questa strage; essendo che io ne ero al corrente che loro sono stati, uno che ha partecipato direttamente, e due che ... e tre che sono partecipati nella strage di via D'Amelio, nella riunione. Io avevo delle ... dei timori che i Magistrati non mi potrebbono credere. Queste cose me le ho tenute nascoste.***

Omissis

Domanda P.M. ***Spieghi bene, ci spieghi bene come faceva lei a sapere che né Cancemi, né Di Matteo, né La Barbera avevano parlato della strage di via D'Amelio.***

Risposta ***Ché io non l'ho sentito a nessuna parte che ... perché a me sia che non me l'hanno mai contestate queste cose, poi io ho letto qualche giornale pure e, pure parlando con i miei familiari di 'ste cose, che non ne parlava nessuno di questa strage di via D'Amelio, e io ho avuto dei timori di parlare di questi collaboratori, perché avevo paura che i Magistrati non mi credessero.***

Omissis

Domanda *Lei oggi è sicuro che c'erano questi tre soggetti?*

Risposta *Sì.*

FC

Scarantino Vincenzo, nell'udienza del 24 Settembre 1998, ha così giustificato, dopo la "ritrattazione", la falsa chiamata in correità di Cancemi Salvatore, di La Barbera Gioacchino e di Di Matteo Santo:

Domanda *... lei ad un certo punto ha accusato anche Di Matteo, Cancemi e La*
Difesa *Barbera di avere partecipato alla riunione in casa Calascibetta ...*
Risposta *Sì.*
Domanda. *Lei si ricorda che ha fatto dei confronti con persone ... ?*
Risposta *Sì, sì*
Domanda *E nei confronti, lei ha detto la verità o la verità la dicevano La Barbera, Di Matteo e Cancemi ?*
Risposta *Tutti e tre, io tante bugie ho detto, tante bugie, perché questo è il discorso ... di La Barbera e di Di Matteo, uguale, siccome me ne accusavo diciotto ed erano pochi, però ne avevo messi cinque, diciamo, a disparte, che non mi ricordavo il nome, sebbene c'era qualcuno che fa comodo piglia e si ci mettono i diciotto, eh..(r) e dopo, diciamo, dopo tanti interrogatori che l'avevo messi cinque a parte a PIANOSA, dopo tanti interrogatori c'erano dei Pubblici Ministeri che mi dicevano che ... di dire la verità, e c'erano altri collaboratori, ma quali altri collaboratori, ma quali altri collaboratori, ma quali altri collaboratori, dopo io sempre ero sempre con la rabbia, perché mi era accusato una cosa troppo brutta che le persone mi odiassero, che ... di quello che io non sono, mi odiano di quello che io non sono e dopo accusai a Di Matteo, Cancemi e La Barbera e volevano che accusassi pure a Gangi, però non l'ho voluto accusare a Gangi perché*
Domanda *Gangi chi ?*
G.A.L.
Risposta *A Gangi Raffaele ... uhe ... Gangi Calogero il collaboratore pure di Giustizia ...*
Domanda *Ma lei perché si è persuaso di ...*
Difesa
Risposta *Ci ho detto infame io, infami tutti, che era un infame, un bugiardo, perché ...*

FC

Domanda *Quindi voleva fare apparire come bugiardi anche Cancemi, La Barbera e Di Matteo ?*

Risposta *No ... io pure accusai a loro per fargli dire la verità, che io non c'entrassi niente.*

Domanda *Ah, cioè accusando ...*

Domanda *Ma perché lei sapeva che Cancemi, La Barbera ...*

G.A.L.

Risposta *No, no.*

Voce *Consigliere al microfono*

In realtà, come si è dimostrato nelle pagine precedenti, né il Cancemi, né il La Barbera né il Di Matteo presero parte alla riunione che si sarebbe svolta nella villa di Calascibetta Giuseppe; né vi presero parte Ganci Raffaele (chiamato in correità assieme ai tre collaboratori di giustizia) e Brusca Giovanni (indicato, per la prima volta, come partecipe della riunione, il 25.11.1994).

Ne consegue che la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo è falsa.

La falsa chiamata in correità nei confronti dei tre collaboratori di giustizia, più volte indicati nelle pagine precedenti, può avere una sola spiegazione che risponda, per un verso, al criterio della ragionevolezza e, sotto altro aspetto, risulti fondata sulle acquisizioni probatorie di questo giudizio.

E' da escludere, innanzitutto, l'ipotesi secondo cui lo Scarantino ha lanciato false accuse perché, resosi conto di essere l'unico a rendere dichiarazioni accusatorie sulla strage di via D'Amelio e avendo temuto di non essere ritenuto credibile nei confronti delle persone accusate, abbia pensato di chiamare in correità gli altri collaboratori di giustizia, che avevano già reso dichiarazioni sulla strage di Capaci, perché potessero venirgli in aiuto e confermare le sue dichiarazioni sulla riunione nella villa del Calascibetta.

Tale ipotesi, tuttavia, contrasta con il fatto che, come ha affermato lo stesso Scarantino, egli non era a conoscenza di un'eventuale partecipazione dei tre collaboratori alla strage di via D'Amelio (era, invece, ben consapevole della loro estraneità alla riunione) e con il dato, processualmente accertato, che egli era già stato ritenuto credibile, tanto che, nell'estate del 1994 e, dunque, poco prima delle dichiarazioni accusatorie da lui rese nei confronti dei tre collaboratori di giustizia, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare contro le altre persone da lui chiamate in correità negli interrogatori precedenti.

FC

Scarantino Vincenzo, dunque, se avesse voluto rafforzare la propria credibilità nessun motivo avrebbe potuto avere di rendere false dichiarazioni accusatorie nei confronti dei tre collaboratori di giustizia che non avevano partecipato alla riunione in casa del Calascibetta e che lo avrebbero, come in effetti è avvenuto, necessariamente sconfessato.
L'unica spiegazione plausibile è, dunque, la seguente: Scarantino Vincenzo, sviluppando la tendenza, già presente sin dall'inizio della sua tormentata collaborazione, di raccontare solo in parte la verità e di aggiungere dati falsi a circostanze veritiere (vedi, *supra*, pag. 350 e i paragrafi successivi) ha lanciato false dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri collaboratori di giustizia, che sapeva essere estranei ai fatti da lui raccontati (riunione nella villa del Calascibetta e presenza di Di Matteo Mario Santo nel garage di Orofino Giuseppe), con il deliberato proposito di inquinare le prove e di rendere le sue propalazioni contraddittorie.
E' ragionevole ritenere che la decisione di Scarantino di formulare le false accuse non sia dovuta ad un'autonoma ed esclusiva iniziativa del collaboratore ma sia stata influenzata e determinata da interventi esterni, tanto più se si considera che, in seguito alle sue dichiarazioni accusatorie, furono emesse, nell'estate del 1994, numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti delle persone da lui chiamate in correità.
Il suggerimento a Scarantino Vincenzo non può che essere stato dato da soggetti interessati allo sviluppo e all'esito dei procedimenti di strage (questo processo e il cosiddetto "Borsellino bis") e, dunque, da esponenti di "Cosa Nostra".
L'interferenza esterna è stata accolta dallo Scarantino che, come si è già osservato, sin dall'inizio della sua scelta di collaborare, ha narrato circostanze vere ed altre false ed ha fornito dati che dimostrano la commistione di elementi in parte reali e in parte frutto della sua fantasia, sicché l'intervento dei suggeritori esterni nel percorso collaborativo dello Scarantino era particolarmente agevole.
Di tale interferenza sono, ad avviso della Corte, significativi elementi di riscontro la informazione fatta pervenire in carcere dell'incendio del villino di Abbate Orazio (che lo Scarantino non poteva conoscere, essendo, al momento dell'incendio, detenuto), lo scambio di persona tra il Di Matteo e il La Barbera in sede di individuazione fotografica del 6 Settembre 1994 (che dimostra, da una parte, la mancata conoscenza da parte dello Scarantino del La Barbera e del Di Matteo e, per altro verso, che egli aveva in precedenza visto le loro fotografie), le pressioni esercitate su Scarantino Vincenzo anche

FC

in epoca successiva con la "garanzia" data dal fratello Rosario a esponenti palermitani di "Cosa Nostra").

In questa ottica di deliberato inquinamento probatorio trova una plausibile spiegazione la chiamata in correità di Ganci Raffaele (e, successivamente, di Brusca Giovanni) la cui presenza rendeva incompatibile, per le considerazioni già svolte, la riunione nei termini e con le forme originariamente descritti da Scarantino Vincenzo.

Anche le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 5.10.1994 (quando ebbe ad affermare di avere avuto soltanto "l'impressione" di avere riconosciuto i tre collaboratori di giustizia nella riunione in casa di Calascibetta Giuseppe) incidevano negativamente sulla sua credibilità soggettiva poiché portavano a dubitare della serietà della sua collaborazione.

Ed è significativo che egli non sia stato in grado di dare una plausibile giustificazione della chiamata in correità dei tre collaboratori di giustizia, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni neppure dopo la "ritrattazione".

La prima risposta, come si è visto, di Scarantino Vincenzo è stata quella di accusare i magistrati inquirenti di averlo sollecitato a coinvolgere nella strage il Cancemi, il La Barbera e il Di Matteo.

Egli ha, infatti, affermato di avere chiamato in correità i tre collaboratori per non avere più potuto resistere alle pressioni dei magistrati ed ha sostenuto che gli stessi magistrati avrebbero voluto che egli coinvolgesse nelle dichiarazioni accusatorie anche il collaboratore Ganci Calogero che, come risulta dagli atti acquisiti al processo, cominciò a collaborare con lo Stato soltanto il 7 giugno 1996.

Scarantino Vincenzo ha, poi, affermato, invero senza alcun criterio logico, di avere chiamato in correità i collaboratori di giustizia poiché egli stava mentendo e potevano mentire anche gli altri collaboratori.

Egli ha, infine, sostenuto che aveva accusato il Cancemi, il La Barbera e il Di Matteo, sperando che costoro, ammettendo la loro responsabilità nella strage di via D'Amelio, lo scagionassero poiché egli era innocente; ha, tuttavia, subito dopo riconosciuto che egli non aveva alcuna informazione su un coinvolgimento nella strage dei tre collaboratori, dimostrando, così, l'inconsistenza della sua precedente affermazione.

Ne consegue che l'unica spiegazione logica alle false accuse rivolte dallo Scarantino al Cancemi, al La Barbera e al Di Matteo è, quella data in precedenza, di un deliberata volontà di inquinare le prove, nel tentativo di fare apparire inattendibili anche le

FC

dichiarazioni relative alla porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva effettivamente partecipato.

Anche la spiegazione da lui data, in sede di "ritrattazione", sulla chiamata in correità di Ganci Raffaele come già si è detto, è priva di una plausibile giustificazione, ove si consideri che egli ha affermato, in palese contrasto con il mancato riconoscimento della persona accusata, di avere incluso Ganci Raffaele nella riunione della villa del Calascibetta per motivi di vendetta (vedi, *supra*, pag. 317).

Ancor più inconsistente è la giustificazione da lui data, in sede di "ritrattazione" della falsa chiamata in correità di Brusca Giovanni che sarebbe stato da lui accusato soltanto per aumentare il numero dei partecipanti alla riunione che alla polizia sembravano pochi (cfr. verb. ud. 15.9.1998, pag. 233 - 235, dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nel processo n. 9/96 R.G. Assise c.d. "Borsellino bis").

La false dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Ganci Raffaele e Brusca Giovanni costituiscono, dunque, lo sviluppo di un'originaria tendenza di Scarantino Vincenzo di fornire dati reali commisti a elementi che erano frutto della sua fantasia, reso agevole dall'intervento di suggeritori esterni che interferirono nel percorso collaborativo dello Scarantino e gli fornirono strumenti più raffinati per inquinare le prove.

Ne consegue che - una volta dimostrata l'autonomia fattuale e logica delle prime propalazioni rispetto alle successive false dichiarazioni (delle quali si è ampiamente trattato e di cui si è indicata la fonte nell'interferenza esterna sul percorso collaborativo dello Scarantino) - deve essere esaminata l'originaria narrazione del collaboratore, per valutarne, sulla base dei criteri della coerenza e della costanza, l'intrinseca consistenza, tenendo, tuttavia, conto del fatto che egli ha inserito elementi non veri all'interno del suo discorso narrativo e che egli è caduto in contraddizione o quando si è allontanato dalla vicenda cui ha partecipato direttamente (richiesta di Profeta Salvatore e di Aglieri Pietro di trovare un'autovettura di piccola cilindrata e incarico da lui dato al Candura) o quando ha cercato di colmare le lacune delle sue conoscenze con vere e proprie supposizioni (indicazione in Sbeglia Salvatore del fornitore del telecomando e impiego nell'esplosione di una bombola d'ossigeno) o quando ha tentato di dare un fondamento al racconto di circostanze prive di riscontro.

Espressione significativa di quest'ultimo atteggiamento è la contraddizione sulla data di svolgimento della riunione, collocata - come si è visto - tra il 20 e il 24 Giugno 1992,

FC

nella prima dichiarazione resa dal collaboratore nel carcere di Pianosa il 24 Giugno 1994; tra la fine di Giugno e i primi di Luglio del 1992 nell'interrogatorio reso il 29 Giugno 1994; tra il 6 e il 7 Luglio del 1992 nel successivo interrogatorio del 25 Novembre 1994 e tra il 5 e l'8 Luglio nell'interrogatorio reso nel dibattimento del primo grado di questo giudizio e in quello del processo c.d. "Borsellino bis" (vedi, *supra*, pag. 261 - 282 e 332 - 333).

Il giudice di primo grado ha ritenuto plausibile la giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 24 Febbraio 1995, sulle diverse indicazioni della data della riunione.

In quest'ultimo interrogatorio il collaboratore, per la prima volta, sostenne che la contraddizione era stata determinata dal fatto che quella riunione si sarebbe dovuta in effetti svolgere, "circa una settimana prima", presso l'abitazione che sua suocera aveva, a Palermo, nel quartiere "ZEN".

Lo Scarantino ha precisato che fu il cognato Profeta Salvatore a chiedergli di procurarsi la disponibilità delle chiavi dell'abitazione della suocera; chiavi che egli non poté ottenere per il rifiuto opposto da sua suocera, sicché fu necessario spostare la riunione a una data successiva; la riunione fu, poi, tenuta nella villa del Calascibetta.

In quello stesso interrogatorio lo Scarantino ebbe ad affermare che non aveva riferito questa circostanza negli interrogatori precedenti sia perché non la riteneva "importante" sia perché voleva evitare di "coinvolgere" la suocera (vedi, *supra*, pag. 280 - 281).

Ritiene questa Corte che la contraddizione in cui è caduto Scarantino Vincenzo non possa trovare valida giustificazione in una difficoltà del collaboratore di ricordare con esattezza, a causa del tempo trascorso tra l'episodio e l'epoca degli interrogatori, la data della riunione, tanto più se si considera che lo stesso Scarantino ha dichiarato di non averne parlato in precedenza perché riteneva la circostanza non "importante" e perché non voleva "coinvolgere" la suocera, ma non ha mai affermato di avere dimenticato l'episodio a causa del tempo trascorso.

Va, poi, rilevato che la giustificazione - fornita da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 24 Febbraio 1995 - non spiega come una riunione, del genere da lui descritta, che doveva svolgersi tra il 20 e il 24 Giugno 1992 (secondo la versione data nel primo interrogatorio) e alla fine di Giugno o ai primi di Luglio (secondo la versione data nel successivo interrogatorio), che fu, secondo il racconto dello stesso collaboratore, presieduta da Salvatore Riina e alla quale parteciparono "capimandamento" ed esponenti

FC

di assoluto rilievo di "Cosa Nostra" e che aveva per oggetto l'organizzazione dell'uccisione del dott. P. Borsellino, sia stata ritardata di almeno "circa una settimana" (secondo l'affermazione dello stesso Scarantino) per l'ostacolo frapposto dalla suocera di Scarantino Vincenzo, quasi che nel 1992 - nei quartieri della Guadagna e di Brancaccio - Pietro Aglieri e i fratelli Graviano non potessero avere disponibilità di immobili dove tenere una riunione importantissima per "Cosa Nostra".

La rettifica della data obbedisce, invece, all'esigenza di Scarantino Vincenzo non già o non soltanto di allineare le sue dichiarazioni a quelle del Candura, il quale aveva indicato tra il 5 e il 7 Luglio (vedi, *supra*, pag. 211) la data del furto della Fiat 126 (denunciato da Valenti Pietrina il successivo 10 Luglio 1992), ma soprattutto di dare coerenza al suo racconto sulla riunione, posto che egli aveva posto un collegamento diretto tra la riunione e l'incarico del furto, avendo dichiarato di avere ricevuto dal cognato Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro l'incarico di procurare un'autovettura di piccola cilindrata subito dopo la riunione.

E, poiché l'epoca del furto - sulla base delle dichiarazioni del Candura e della denuncia di Valenti Pietrina - costituiva un dato certo che non poteva essere modificato, dovendo essere necessariamente collocata nei giorni precedenti e vicini al 10 Luglio 1992, Scarantino Vincenzo ha dovuto necessariamente rettificare la data della riunione che non poteva rimanere ferma al 20, al 24 Giugno o alla fine di Giugno, apparendo poco verosimile che egli abbia potuto impiegare due settimane o "circa una settimana" (secondo lo stesso Scarantino) per portare a compimento l'incarico, che non presentava particolari difficoltà e che, nello stesso tempo, era di assoluta importanza perché connesso a un delitto "eclatante", di trovare un'autovettura; incarico che gli era stato affidato dal cognato Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro, "capomandamento" di Santa Maria del Gesù (vedi, *supra*, pag. 109, dichiarazioni di Drago Giovanni sui luoghi di riunione di "Cosa Nostra" a Santa Maria di Gesù).

Né può essere condiviso l'assunto secondo cui Scarantino avrebbe potuto, sin dall'inizio, rendere dichiarazioni coincidenti con quelle dell'altro collaboratore che gli erano o dovevano essergli note sin dal primo interrogatorio, ove gli aggiustamenti fossero stati operati nella prospettiva di far coincidere la propria ricostruzione dei fatti con quella proposta dal Candura.

E' agevole, al riguardo, osservare che Scarantino Vincenzo - sino all'interrogatorio del 12 Settembre 1994 - aveva affermato che egli aveva già la disponibilità dell'autovettura

FC

prima ancora di avere ricevuto l'incarico da Pietro Aglieri e dal cognato Profeta Salvatore.

Lo Scarantino, dunque, sino a quando fornì questa ricostruzione del furto, vale a dire, sino a quando sostenne che egli aveva la disponibilità di una Fiat 126 ancora prima di ricevere l'incarico da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore, non aveva necessità di spostare la data della riunione, ben potendo questa essersi svolta tra il 20 e il 24 Giugno (interrogatorio del 24.6.1994) o tra la fine di Giugno e i primi di Luglio (interrogatorio del 29.6.1994) o tra il 5 e l'8 Luglio e, cioè, in un giorno qualsiasi.

Divenne, invece, necessario rettificare la data della riunione quando Scarantino Vincenzo fece propria la ricostruzione del furto operato dal Candura, il quale ha sempre dichiarato di avere ricevuto l'incarico nei primi giorni di Luglio e, precisamente, il 5 o il 6 Luglio, essendo soltanto allora divenuto contraddittorio sostenere che la riunione si era svolta tra il 20 Giugno e il 24 Giugno o alla fine di Giugno, che l'incarico era stato dato allo Scarantino subito dopo la riunione e che questi aveva consegnato l'autovettura, di cui conosceva l'uso al quale sarebbe stata destinata, con notevole ritardo.

Tale necessità poté sorgere soltanto dopo il 12 settembre 1994, poiché solo con quest'ultimo interrogatorio lo Scarantino fece propria la ricostruzione del Candura.

Egli, infatti, resosi conto dell'incongruenza e dell'incompatibilità tra la data della riunione, originariamente indicata e quella del furto (quest'ultima era un dato certo), nell'interrogatorio del 25.11.1994 spostò la data della riunione intorno al 6 o al 7 Luglio (facendo, dunque, coincidere le date della riunione, dell'incarico ricevuto e del furto della Fiat 126) e, nelle dichiarazioni del 24.2.1995, diede la sua giustificazione, invero poco plausibile, della tardiva rettifica della data della riunione.

La scarsa credibilità della giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo sulla rettifica della data della riunione e la necessità che il collaboratore aveva di spostare la data per dare coerenza al suo racconto, lo rendono scarsamente attendibile sulla parte delle dichiarazioni concernenti la riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe nei termini e nelle forme descritti dallo stesso Scarantino, tanto più se si considera che, come si vedrà nel successivo capitolo, lo svolgimento della riunione non trova riscontro neppure nelle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo.

La mancanza di costanza e di coerenza nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo non si riscontra mai nella parte delle dichiarazioni relativa alla richiesta rivoltagli dallo Aglieri e

FC

da Profeta Salvatore e all'incarico di rubare un'autovettura, dato a Candura Salvatore dal collaboratore stesso, ma investe altre parti delle sue dichiarazioni in cui egli opera la commistione di dati veri e di elementi falsi: comportamento, questo, riconducibile - come si è già osservato - alla stessa genesi della scelta di collaborazione dello Scarantino.
Scarantino Vincenzo ha, infatti, sempre dichiarato di avere ricevuto da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore la richiesta di procurare un'automobile di piccola cilindrata da usare nella strage e di avere incaricato Candura Salvatore di rubare il veicolo.
Egli ha, invece, dato diverse versioni sul luogo di consegna del mezzo e sui tempi del furto della Fiat 126, avendo affermato, nei primi interrogatori, che l'autovettura gli era stata consegnata alla Guadagna ed era già in possesso del mezzo sin da quando gli fu fatta la richiesta e, nelle dichiarazioni successive, di avere dato incarico al Candura dopo avere ricevuto la richiesta del Profeta e di Pietro Aglieri (vedi, *supra*, pag. 282 - 301).
Il prospetto che segue dimostra in quali parti del discorso narrativo lo Scarantino è stato coerente e in quali, invece, ha fornito versioni diverse:

Interrogatorio del 24 Giugno 1994	***La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata fu fatta da Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.*** ***Scarantino Vincenzo rispose che avrebbe provveduto lui a rubare una Fiat 126; egli, in realtà, ne aveva già la disponibilità perché gliela avevano consegnata, nel mese di Luglio, il Candura e il Valenti, alla Guadagna.*** *L'autovettura fu lasciata accanto al magazzino di Tomasello Ciccio.* *Egli, il giorno successivo, comunicò a Profeta Salvatore che aveva già rubato l'autovettura.*
29 Giugno 1994	*La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata, che "doveva essere utilizzata come autobomba, gli fu rivolta da Aglieri Pietro, Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.* *Scarantino Vincenzo finse di avere dimenticato l'incarico a lui affidato, perché non aveva intenzione di occuparsi dell'affare. Dopo tre o quattro giorni il cognato Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe gli ricordarono di procurare l'automobile*

FC

e, poiché disponeva già di una Fiat 126 rubata dal Candura con le modalità descritte nel precedente interrogatorio, la mise subito a disposizione.

15 Luglio 1994 — *Scarantino Vincenzo ha ribadito la versione della pregressa disponibilità della Fiat 126, aggiungendo che, al momento della consegna del veicolo, era in compagnia di Tomaselli Salvatore e che egli non aveva detto a Profeta Salvatore e ad Aglieri Pietro di avere già la disponibilità della Fiat 126 perché era convinto che nulla sarebbe rimasto dell'auto dopo l'esplosione.*

12 Agosto 1994 — *Candura avrebbe dovuto consegnargli una Fiat 126 - di cui già disponeva - per averla rubata senza richiesta di Scarantino Vincenzo e, poiché nelle more della consegna aveva ricevuto l'incarico di rubare una macchina da impiegare nella strage, per ragioni di cautela, chiese al Candura di consegnargliela in una traversa di via Roma, dove abitava una prostituta conosciuta da entrambi.*

12 Settembre 1994 — *Scarantino Vincenzo, cui era stata contestata la contraddizione tra la dichiarazione resa il 12.8.1994 e quelle rese nei precedenti interrogatori, ha confermato di avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e Aglieri Pietro ed ha dato le seguenti versioni:*

1) Quando Pietro Aglieri e Profeta Salvatore dopo la riunione gli diedero incarico di procurare l'auto, già disponeva della Fiat 126 rubata dal Candura che gli era stata consegnata alla Guadagna.

2) Egli, due o tre giorni dopo avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro, chiese al Candura di rubare un'autovettura piccola cilindrata. Due giorni dopo il Candura gli disse di avere trovato una Fiat 126 e gli chiese dove consegnargliela. Egli gli disse di portarla in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.

FC

19 Novembre 1994 *Scarantino Vincenzo ha dichiarato che Aglieri Pietro, in presenza di Profeta Salvatore e di Calascibetta Giuseppe, alla fine della riunione, gli chiese, di procurare un'auto di piccola cilindrata. Egli, l'indomani della riunione, diede incarico al Candura di rubare un'auto; il Candura, due o tre giorni dopo, gli offrì una Fiat 126 che consegnò allo Scarantino - il quale era assieme a Tomaselli Salvatore - la stessa sera verso le ore 23,00 in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.*

Scarantino Vincenzo ha, nell'interrogatorio del 25 Novembre 1994, confermato di avere dato l'incarico a Candura Salvatore di rubare un'autovettura il giorno successivo alla riunione e che il Candura gli consegnò la Fiat 126 dopo "uno, due o al massimo tre giorni"; l'autovettura rimase nella disponibilità dello Scarantino per circa sette giorni e venne custodita nel magazzino vicino al fiume Oreto.

Quest'ultima versione è stata sostanzialmente confermata in dibattimento (vedi, *supra*, pag. 297 - 299, dove è riportata la giustificazione data dal collaboratore, nel corso del processo c.d. "Borsellino bis", sull'originaria indicazione della Guadagna come luogo di consegna della Fiat 126: egli aveva indicato la Guadagna perché, tramite il suo difensore, aveva saputo, che tale luogo aveva indicato il Candura).

Il prospetto dimostra che Scarantino Vincenzo ha costantemente affermato, dal primo interrogatorio e sino all'udienza dibattimentale del processo c.d. "Borsellino bis", che l'incarico di rubare l'autovettura gli fu dato da Aglieri Pietro e Profeta Salvatore (in un solo interrogatorio sembra avere affermato che gli fu dato da Aglieri Pietro, in presenza del cognato: sul punto, vedi, *infra*, pag. 443) e che la Fiat 126, che sarà usata come autobomba, gli fu procurata dal Candura; le contraddizioni, interne alla narrazione di Scarantino Vincenzo, cadono su elementi diversi (luogo di consegna del mezzo e momento in cui ne ebbe la disponibilità) che non incidono sul nucleo del racconto relativo alla richiesta da lui ricevuta e all'incarico da lui dato al Candura.

Il collaboratore ha giustificato la contraddizione sul luogo di consegna, sostenendo - con scarsa plausibilità - che egli aveva parlato della Guadagna per adeguarsi alle dichiarazioni del Candura che, secondo quanto gli era stato riferito dal difensore dell'epoca, aveva indicato nella Guadagna il luogo della consegna dell'autovettura (vedi, *supra*, pag. 299).

FC

Egli ha, inoltre, affermato che aveva la disponibilità della Fiat 126 ancor prima di ricevere la richiesta perché non voleva apparire poco credibile nel dichiarare di avere dato incarico ad un "drogato" di rubare l'autovettura da utilizzare come autobomba (vedi, *supra*, pag. 289).

Scarantino Vincenzo, in realtà, doveva necessariamente sostenere - sino a quando ha affermato che aveva la pregressa disponibilità della Fiat 126 - che la consegna era avvenuta alla Guadagna, non avendo alcun senso che l'autovettura (una tra le tante rubate per suo conto) fosse stata portata in un luogo inconsueto (la traversa di via Roma).

Scarantino Vincenzo non aveva, invece, più motivo di sostenere che la Fiat 126 era stata consegnata alla Guadagna (e non già nel luogo indicato dall'altro collaboratore) nel momento in cui ha ammesso di avere dato l'incarico del furto al Candura solo dopo avere avuto la richiesta da parte del cognato e di Aglieri Pietro i quali lo avevano messo a conoscenza dell'uso cui sarebbe stata destinata l'autovettura.

L'incoerenza delle dichiarazioni - indipendentemente dalle giustificazioni date dal collaboratore - dimostra, ad avviso della Corte, la tendenza di Scarantino Vincenzo a operare la commistione di circostanze vere (richiesta ricevuta da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore; incarico dato al Candura; corrispettivo pagato) con elementi non veri (la pregressa disponibilità della Fiat 126) e di sostenere poi, per dar forza all'elemento non vero, un'altra circostanza falsa anche se in palese contrasto con le altre risultanze processuali.

Così lo Scarantino, per rafforzare l'affermazione della pregressa disponibilità della Fiat 126, ha dovuto aggiungere un altro dato falso (il luogo di consegna alla Guadagna), anche se questo dato si poneva in palese contrasto con l'indicazione del reale e vero luogo di consegna fatta da Candura Salvatore.

La falsità della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Di Matteo Mario Santo, relativamente alla partecipazione della persona accusata alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, è stata esaminata nelle pagine precedenti.

Va, soltanto, sottolineato che - nell'interrogatorio del 6.9.1994 - Scarantino Vincenzo ha affermato che il "Matteo o Mattia", indicato dall'Andriotta come l'esperto in esplosivi che si esprimeva in italiano e non in dialetto siciliano, era Santino Di Matteo (vedi, *supra*, pag. 268).

FC

E' stato già in precedenza sottolineato che il Di Matteo non ha mai posseduto alcuna competenza specifica in materia di esplosivi e che egli non aveva l'abitudine di esprimersi nel suo ambiente in lingua italiana (vedi, *supra*, pag. 268).

L'argomento viene qui ripreso per sottolineare l'incoerenza nelle dichiarazioni rese sul punto da Scarantino Vincenzo che si era già reso consapevole strumento di un deliberato inquinamento probatorio di elementi esterni, riconducibili a "Cosa Nostra".

Egli, infatti, nell'interrogatorio del 6 Settembre 1994, al pubblico ministero che gli aveva chiesto se il Di Matteo si esprimeva in dialetto (siciliano) o in italiano, ha così risposto:

"Almeno in mia presenza si è sempre espresso in dialetto palermitano, anche se non come lo parlo io, nel senso che io ho un modo rozzo di esprimermi, mentre Santino pur parlando in dialetto è meno rozzo" (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 10).

Il 13 Gennaio 1995, nel corso del confronto con il Di Matteo (acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso di tutte le parti), egli ha, invece, affermato, adeguando le sue dichiarazioni a quelle di Andriotta Francesco, che il Di Matteo si esprimeva in italiano:

Domanda (P. M.)	*Scarantino lei il signor Di Matteo l'ha sempre sentito parlare in questo modo (cioè in italiano) o in dialetto ?*
Risposta	*In italiano.*
(più oltre)	
Domanda	*Ma lei quando l'ha sentito parlare ?*
Risposta	*Io ho detto: non lo sentivo parlare spesso, però non è che questo era muto, parlava, però parlava in italiano ...*

Le contraddizioni, che è possibile cogliere nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nell'indicazione della persona che si mise alla guida dell'autobomba (prima Pietro Aglieri e poi Renzino Tinnirello) e nella composizione della "staffetta" della Fiat 126, costituiscono, ad avviso della Corte, la manifestazione dell'inattendibilità del collaboratore sulla parte della narrazione relativa al trasferimento dell'autobomba, tanto più se si considera che, provenendo da via Messina Marine e dovendo raggiungere via D'Amelio, la via da percorrere - come risulta dalla tavola "A", allegata alla relazione della perizia disposta in questo grado di giudizio - è via Monte Pellegrino che immette in via Autonomia Siciliana e, quindi, in via D'Amelio che di quest'ultima via è una traversa.

FC

Non c'era, dunque, motivo di raggiungere via Marchese di Villabianca ma, anche ad ammettere che il corteo delle autovetture abbia raggiunto questa via, percorrendo un tratto più lungo, è certo che esso, per raggiungere via D'Amelio, non doveva arrivare sino a piazza Leoni (e girare, poi, per la "Statua" e, cioè, per piazza Vittorio Veneto), posto che via D'Amelio si trova a un incrocio che precede di molto piazza Leoni e che, in conseguenza, il corteo delle autovetture sarebbe stato costretto a tornare indietro per raggiungere via D'Amelio.

Né ha trovato il benché minimo riscontro l'affermazione di Scarantino Vincenzo, contenuta soltanto nel primo interrogatorio e subito abbandonata, secondo cui la Fiat 126 non fu portata direttamente in via D'Amelio ma fu messa in un garage di via Lazio o "di quelle parti" perché vi abitava Peppuccio Contorno; affermazione che appare priva di coerenza logica, ove si consideri che via Lazio non è vicina a via D'Amelio e che la pericolosità del trasporto di un'autobomba sconsigliava agli autori della strage un duplice trasferimento nella stessa giornata.

Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 24 Giugno 1994, ha, prima, dichiarato che alla guida dell'autobomba la domenica mattina si era posto Tinnirello Lorenzo e che Pietro Aglieri aspettava il corteo delle autovetture a piazza Leoni (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 11).

Facevano da staffetta lo stesso Scarantino, a bordo della sua autovettura Renault 19, Pino La Mattina, con una Fiat 127 bianca; Natale Gambino, a bordo della sua Fiat 126 e Tanino Murana con una Fiat 127 azzurra.

Egli, nel corso dello stesso interrogatorio, ha, però, affermato che Pietro Aglieri si era posto alla guida della Fiat 126, "perché l'unico che la poteva portare era lui, almeno perché vi aveva messo le mani lui" e che Tagliavia Francesco e Renzino Tinnirello precedevano di molto l'autobomba (vedi, *supra*, pag. 294).

Lo Scarantino, nell'interrogatorio del 21 novembre 1994, ha dichiarato che la Fiat 126 era guidata da Renzino Tinnirello e che Pietro Aglieri e Tagliavia Francesco erano fermi in piazza Leoni.

Facevano da staffetta Natale Gambino con la sua automobile di grossa cilindrata di colore scuro; Scarantino Vincenzo con la sua Renault 19 e il Murana con la sua autovettura (vedi, *supra*, pag. 295).

Dimostra, invece, la tendenza del collaboratore a colmare le lacune della sua conoscenza di alcune fasi della strage la supposizione, invero subito abbandonata, da lui avanzata

FC

nell'indicare in Sbeglia Salvatore il fornitore del telecomando che, oltre a non avere avuto nessun riscontro probatorio, si pone in contrasto con le dichiarazioni rese, sul punto, da Ferrante Giovan Battista (vedi, *supra*, pag. 54, dichiarazioni del Ferrante e pag. 297, dichiarazioni dello Scarantino).
Anche l'indicazione dell'impiego di una bombola d'ossigeno, nell'esplosione della autobomba, si è rivelata il prodotto di una mera deduzione dello Scarantino che non ha trovato alcun riscontro obiettivo (vedi, *supra*, pag. 263 e 265).

C) CONCLUSIONI.

1. Si possono, a questo punto, formulare le conclusioni sulla credibilità di Scarantino Vincenzo, in relazione alla sua personalità, ai suoi rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi della sua risoluzione alla confessione e all'accusa nei confronti dei coautori e complici.
Vanno, poi, tratte le conclusioni sull'intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità.

2. Va, innanzitutto, ritenuta del tutto inattendibile la "ritrattazione" che Scarantino Vincenzo ha fatto, come risulta dal verbale acquisito al fascicolo del dibattimento, nella udienza del 15.9.1998 (nell'ambito del processo n. 9/96 R.G. Assise c.d. "Borsellino bis") ed ha reiterato davanti a questa Corte il successivo 24.9.1998 e il 19.10.1998.
La "ritrattazione" è inattendibile perché è stata il risultato di pressioni esterne esercitate sul collaboratore, attraverso il suo nucleo familiare (non a caso il fratello Rosario si era reso "garante"), da elementi inseriti nel contesto mafioso palermitano e perché è caduta anche su circostanze che avevano trovato compiuta conferma in altre acquisizioni probatorie (vedi, *supra*, pag. 308 - 323 cui si rinvia per l'illustrazione delle questioni relative alla "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo).

3. La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Cancemi Salvatore, di La Barbera Gioacchino, di Di Matteo Mario Santo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, relativamente alla partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, non è attendibile poiché, come già si è rilevato, è una chiamata tardivamente

FC

formulata (il ritardo nei confronti di Ganci Raffaele e Brusca Giovanni non ha alcuna plausibile giustificazione) e corredata di una mancata individuazione fotografica dei Di Matteo, del La Barbera, del Brusca e di Ganci Raffaele (del mancato riconoscimento, come si è detto, sono state date spiegazioni non plausibili e prive di senso, oltre che contraddittorie) e dell'indicazione, per quattro dei chiamati e con riferimento al giorno della riunione in casa Calascibetta, di tratti fisici non corrispondenti alla realtà di quel momento e di particolari smentiti da altre acquisizioni processuali (il Di Matteo con una barba, che quest'ultimo non ha mai avuto; il La Barbera di cui non aveva notato gli occhi azzurri e che chiamava "Iachino" - termine del dialetto siciliano che traduce il corrispondente nome "Gioacchino" della lingua italiana - quando, in realtà, il La Barbera veniva chiamato Gino; il Cancemi con baffi che allora non portava; il Brusca descritto come magro mentre all'epoca delle stragi pesava, pur essendo alto metri 1,75, non meno di 85 chili).

La chiamata in correità nei confronti del Di Matteo, anche relativamente alla presenza nel garage di Orofino Giuseppe al momento del caricamento dell'autobomba, non è attendibile perché lo Scarantino ha indicato circostanze che sono state smentite da altre acquisizioni processuali, come l'attribuzione al Di Matteo di particolari cognizioni nella materia degli esplosivi che questi non ha mai avuto e dell'abitudine del Di Matteo di esprimersi in italiano e non in dialetto, anche nelle conversazioni con persone del suo ambiente, tanto da farne lo "specialista italiano" in esplosivi; indicazione, quest'ultima, smentita dallo stesso Di Matteo e da tutti i collaboratori di giustizia (vedi, *supra*, su tutti questi punti, pag. 334 - 349 e 364 - 365).

4. L'accertata inattendibilità della "ritrattazione" non implica, per sé sola, l'attendibilità delle dichiarazioni rese in precedenza da Scarantino Vincenzo, poiché non vale ad attribuire valore probatorio alle originarie accuse a prescindere dalle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 c.p.p.

E neppure la falsità della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele, implica - come già si è detto - l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che possano reggere alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità, che siano dotate del requisito della

FC

autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata la inattendibilità.

Tale requisito sussiste, come si è dimostrato nelle pagine precedenti, nella chiamata in correità di Profeta Salvatore e degli altri imputati di questo processo, tanto più se si considera che le dichiarazioni accusatorie, delle quali è stata accertata l'inattendibilità, sono state determinate dall'interferenza nel percorso collaborativo dello Scarantino di esponenti del sodalizio mafioso, mirata al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall'originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere (vedi, *supra*, pag. 349 - 357).

5. L'autonomia fattuale e logica delle prime propalazioni, rispetto alle successive false dichiarazioni, consente l'esame dell'originaria narrazione del collaboratore, per valutarne, sulla base dei criteri della coerenza e della costanza, l'intrinseca consistenza, tenendo, tuttavia, conto del fatto che egli ha inserito elementi non veri all'interno del suo discorso narrativo e che egli è caduto in contraddizioni.

La genesi della collaborazione e il conflitto - mai risolto - tra la scelta intrapresa nel Giugno del 1994 e il tormento di una scelta non condivisa dalla moglie e dagli altri suoi familiari e di avere accusato il cognato Profeta Salvatore, cui era ed è rimasto sempre profondamente legato, e della immanente preoccupazione di poter perdere i figli, sono all'origine delle contraddizioni, della mancanza di coerenza e di costanza e delle imprecisioni contenute negli interrogatori di Scarantino Vincenzo.

Il conflitto spiega, inoltre, i ripensamenti che hanno accompagnato la scelta di Scarantino Vincenzo durante la sua collaborazione e che, alla fine, sono sfociati nella definitiva "ritrattazione" ma dimostra, sotto altro profilo, la spontaneità dell'originaria scelta del collaboratore (vedi, *supra*, pag. 256 - 261, sulla scelta di collaborazione e sulle preoccupazioni dello Scarantino, pag. 322 - 323, sui suoi ripensamenti e pag. 357 - 366, sulle contraddizioni dello stesso Scarantino).

La mancanza di costanza e le contraddizioni contenute nelle sue dichiarazioni, pur consentendo di apprezzarne l'attendibilità intrinseca, impongono una particolare cautela nella valutazione delle sue dichiarazioni e la ricerca di adeguati riscontri individualizzanti (cfr., sulla necessità dei riscontri esterni individualizzanti che devono riguardare direttamente la persona dell'incolpato, in relazione ai fatti specifici che gli vengono addebitati, Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998 - ud. 16.4.1998 - Craxi e Civardi).

FC

Non vi sono, tuttavia, motivi di dubbio sulla spontaneità della scelta di collaborare con lo Stato da parte di Scarantino Vincenzo, tanto più se si considera che la sua scelta è stata particolarmente tormentata e perennemente avversata dalla sua famiglia d'origine e dalla moglie.

Né il requisito della spontaneità può venir meno per il fatto che lo Scarantino intendeva sottrarsi al rigido regime del carcere di Pianosa, potendo tale circostanza costituire la occasione o avere contribuito sulla sua scelta di collaborare ma non essere un motivo di coazione; né la ricerca di benefici premiali può configurare, come sembra ritenere il difensore di Profeta Salvatore, un mezzo di coazione della scelta di collaborare, potendo, piuttosto, rappresentare il fine perseguito dal chiamante, indipendentemente dal carattere spontaneo (o coatto) della collaborazione.

6. L'autonomia della chiamata in correità degli imputati di questo processo consente di apprezzare l'attendibilità di Scarantino Vincenzo, soprattutto in relazione alla porzione della fase esecutiva della strage cui egli ha sicuramente partecipato (richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata rivoltagli da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore, incarico dato dallo Scarantino al Candura di rubare l'autovettura e consegna della Fiat 126 che lo stesso Scarantino mise a disposizione degli altri esecutori della strage).

Il profilo criminale di Scarantino Vincenzo, delineato nelle pagine precedenti, dimostra che egli era legittimato - per gli stretti rapporti con Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, **esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" (l'Aglieri è il "capomandamento" di Santa Maria di Gesù, il Profeta ne è un esponente di spicco), per l'inserimento nel contesto criminale** della Guadagna e per la propensione a dedicarsi ai più svariati traffici illeciti e a commettere reati di specie diversa - a partecipare ad una parte, almeno, della fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

Il suo spessore delinquenziale - indipendentemente dall'effettivo possesso della qualità di "uomo d'onore" - è compatibile e rende coerente il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso in esame (vedi, *supra*, 324 - 332).

Vanno, a questo punto, richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno confessato di avere partecipato a delitti di "Cosa Nostra", pur non essendo stati ancora affiliati ed hanno indicato che il sodalizio mafioso si avvaleva dell'apporto di soggetti ad esso estranei per il compimento di azioni delittuose (vedi, *supra*, capitolo quarto, pag. 64 e 67, 71 e 73 - 74, 78, 106 e 108, 111 e 114, 140, dichiarazioni di

Anzelmo Francesco Paolo, di Canci Calogero, La Marca Francesco, Drago Giovanni,, Onorato Francesco e Galliano Antonino).

Si deve, poi, sottolineare che la sua partecipazione al furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba nella strage, è compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie, rivolte nei suoi confronti, da Candura Salvatore e da Valenti Luciano (la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata positivamente valutata nel capitolo precedente) e dalla confessione dello stesso Scarantino che, sin dal primo interrogatorio, ha confermato che la Fiat 126 era stata rubata dal Candura ed era stata messa a disposizione degli autori della strage dallo stesso Scarantino.

Si deve aggiungere che la responsabilità penale di Scarantino Vincenzo, in ordine al furto dell'autovettura e alla sua partecipazione alla strage, è stata definitivamente accertata con sentenza divenuta irrevocabile.

La sentenza costituisce una definitiva conferma della partecipazione di Scarantino Vincenzo a questa porzione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio e, a norma dell'art. 238 bis c.p.p., deve essere utilizzata ai fini della prova del fatto in essa accertato e valutata a norma degli art. 187 e 192 comma terzo del medesimo codice di rito, nei confronti degli imputati di questo processo.

Va, ancora, rilevato che la partecipazione dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù (cui appartiene la "famiglia" della Guadagna), di Brancaccio e di Resuttana è dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia - fatta eccezione per Brusca Giovanni - e ciò costituisce un indubbio riscontro alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, capitolo quarto e, in particolare, pag. 204 - 208).

La partecipazione dei suddetti "mandamenti" è ulteriormente dimostrata dai seguenti elementi:

1) la Fiat 126 impiegata nella strage è stata rubata dal Candura su incarico di Scarantino Vincenzo che, come si è dimostrato, è legato alla "famiglia" mafiosa della Guadagna;

2) le targhe, apposte sulla Fiat 126 imbottita di esplosivo sono state fornite, come si vedrà, da Orofino Giuseppe, legato alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio;

3) il prospetto relativo ai tabulati di telefoni cellulari redatto dal Gruppo Investigativo Falcone-Borsellino il 10 Ottobre 1996, confermato ed illustrato dall'ispettore Vincenzo Maniscaldi nel dibattimento del processo via D'Amelio-bis, dimostra che la telefonata di avviso dell'avvistamento e dell'imminente arrivo in via D'Amelio del dott. Borsellino fu fatta da Ferrante Giovan Battista alle ore 16,52 del 19 luglio ad un telefono cellulare – lo

FC

0337/899976 – intestato a Cristoforo Cannella, inteso Fifetto, "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio e che da questo cellulare intestato a Cannella, alle ore 17,11 del 19 Luglio, poco dopo la consumazione della strage ed evidentemente quando la perfetta riuscita dell'attentato era stata constatata, partì una telefonata diretta ad altro telefono cellulare, intestato a tale Cannistraro Provvidenza, in uso a Graviano Giuseppe.

Si deve, infine, osservare che le contraddizioni sul luogo di consegna dell'autovettura e le altre sul furto della Fiat 126, in precedenza esaminate, non incidono sul nucleo fondamentale della parte del discorso narrativo, relativa alla circostanza (vero oggetto del racconto) che l'autovettura, utilizzata per l'esecuzione della strage, fu procurata dallo Scarantino (vedi, *supra* e *amplius*, pag. 360 - 364).

L'incontrovertibilità di questa circostanza ha fatto sì che Scarantino Vincenzo, quando ha ritrattato tutte le sue precedenti dichiarazioni ed ha pure negato di essere coinvolto nel furto della Fiat 126, ha dovuto sostenere - consapevole delle schiaccianti prove di colpevolezza a suo carico - che la Fiat 126, rubata dal Candura a Valenti Pietrina, era stata fatta esplodere, non già dagli autori della strage in via D'Amelio, ma dalla polizia a "Bellolampo" e che la stessa polizia - ha, poi, sostenuto il collaboratore-aveva raccolto i reperti dell'auto in via D'Amelio: una tesi di cui si è dimostrata la totale inconsistenza (vedi, *supra*, 317 - 318).

La partecipazione di Scarantino Vincenzo, in qualità di committente, del furto della Fiat 126, implica la necessità - posto che egli, anche ad ammetterne l'appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo di rilievo in seno a "Cosa Nostra" - del conferimento dello incarico di procurare l'autovettura da parte degli esponenti del sodalizio mafioso: la chiamata in correità dello Scarantino nei confronti di Profeta Salvatore (e di Aglieri Pietro) come mandanti del furto risulta, anche sotto questo aspetto, fornita di un riscontro anche di carattere logico.

L'attendibilità di Scarantino Vincenzo si affievolisce invece (e più consistenti si fanno le contraddizioni) quanto più egli, nel suo racconto, si è allontanato dalla vicenda cui ha partecipato direttamente.

7. Ritiene, poi, la Corte che si dimostrino scarsamente attendibili le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo sulla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, anche se non sussiste incompatibilità tra la presenza delle persone ("capimandamento" e "soldati"), indicate dallo Scarantino e le regole di "Cosa Nostra", posto che non di una riunione di

FC

"commissione" si trattava ma di un riunione operativa, in cui era consentita la presenza di tutti quegli uomini (indipendentemente dalla qualifica rivestita in seno a "Cosa Nostra") che al delitto dovevano partecipare come esecutori materiali (vedi, *supra*, pag. 201 e, per la possibilità della partecipazione anche di semplici "soldati", capitolo quarto, pag. 67 e 69, 73, 103 e 107, dichiarazioni di Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, Cancemi Salvatore e Drago Giovanni).

La scarsa attendibilità deriva piuttosto dalla mancanza di plausibilità della giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo sulla rettifica della data della riunione e dalla necessità che il collaboratore ha avuto di spostare la data per dare coerenza al suo racconto; ciò lo rende poco attendibile sulla parte delle dichiarazioni concernenti la riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe nei termini e nelle forme descritti dallo stesso Scarantino (vedi, *supra*, pag. 357 - 360), tanto più se si considera che, come si vedrà nel successivo capitolo, lo svolgimento della riunione non trova riscontro neppure nelle dichiarazioni che Andriotta Francesco ha reso in epoca antecedente a quella della collaborazione di Scarantino Vincenzo.

Né vanno sottovalutate le incongruenze sulla descrizione della riunione che, pur essendosi tenuta sotto la direzione di Riina Salvatore e con l'intervento di alcuni "capimandamento", che stavano discutendo l'uccisione del dott. P. Borsellino, si sarebbe svolta nella casa di una persona che era allora latitante, con la porta aperta e avrebbe consentito a Scarantino Vincenzo - che pure ha dichiarato di essersi allontanato, "per educazione", in modo da evitare di continuare, suo malgrado, ad ascoltare la discussione (vedi, *supra*, pag. 262) - di irrompere nel salone della villa per prendere una bottiglia d'acqua mentre il capo indiscusso di "Cosa Nostra" sosteneva la necessità di eliminare il magistrato.

Particolare, questo, che non è sfuggito - ed è stato, anzi, sottolineato - dal magistrato della Procura della Repubblica, che ha proceduto al confronto tra Scarantino Vincenzo e Cancemi Salvatore.

Ed è significativa, per la sua irragionevolezza, la risposta data dallo Scarantino alla osservazione del magistrato; risposta che ha meravigliato lo stesso Cancemi.

Conviene, al riguardo, riportare testualmente un brano del verbale di confronto del 13.1.1995 tra Cancemi Salvatore e Scarantino Vincenzo (cfr. pag. 78):

P.M.: *E quindi proprio nel momento, guardi Scarantino... questo io gliel'ho sempre detto, e glielo dico ancora una volta certo se l'oggetto della riunione è quello che racconta lei, si parlava di questo e quindi non si parlava di altro, però guarda il caso, proprio nel momento in cui lei è entrato si è colto l'attimo fuggente come si suol dire, proprio è capitato proprio in quell'attimo che Riina diceva queste così delicate?!*

Scarantino: *Sì, sarà che ha perso (?) l'equilibrio del cervello! non lo so... non lo so...*

Cancemi: *Chi?*

Scarantino: ***Totò Riina...***

Cancemi: ***L'equilibrio del cervello... Totò Riina?!***

Scarantino: ***... può essere...***

Cancemi: *Posso parlare io?*

P.M.: ***Un minuto... Cancemi! Scarantimo... racconti anche a Cancemi quello che lei già altre volte ha detto, riguardo a come si è concluso questo incontro, lei cosa ha fatto, li ha visti uscire, li ha salutati?***

Scarantino: *No, li ho visti uscire e sono usciti a frotte...*

A causa delle contraddizioni contenute nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo sulla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, è necessario che la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova, sia munita di una rigorosa conferma esterna che abbia il carattere della "pertinenza" e, cioè, sia strettamente attinente allo specifico fatto raccontato dal collaboratore.

Conferma che, come già si è anticipato, nel caso in esame non è dato riscontrare neppure attraverso le dichiarazioni che Andriotta Francesco ha reso prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo.

8. Il rigore nella valutazione delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo è imposto dall'insolita attività di studio, dimostrata dalla produzione, da parte del difensore dello Scarantino, del "promemoria" e dalle annotazioni sugli interrogatori di agenti addetti alla sua tutela.

Le annotazioni sono state, peraltro, riconosciute dal teste Mattei Fabrizio, esaminato nell'udienza del 28.11.1998, il quale ha confermato di avere aiutato lo Scarantino nello studio degli interrogatori, annotando le contraddizioni che lo stesso Scarantino rilevava.

Orbene, se tale inusuale attività non implica, per sé stessa, che le dichiarazioni rese in dibattimento non siano vere e che l'eventuale soluzione dei contrasti non sia reale sol perché è il risultato di uno studio accurato, impone, tuttavia, una maggiore cautela nella valutazione delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino Vincenzo, nella parte in cui vengono "sanate" le contraddizioni.

Nei limiti, dunque, in precedenza indicati, va riconosciuto credibile Scarantino Vincenzo, le cui dichiarazioni tanto più saranno da considerare attendibili quanto più troveranno una precisa corrispondenza in quelle rese da Andriotta Francesco prima della collaborazione dello stesso Scarantino.

CAPITOLO VII

A) DICHIARAZIONI RESE DA ANDRIOTTA FRANCESCO.

1.1 Si deve premettere che Andriotta Francesco è stato esaminato, come teste, nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 16.10.1997.

Va, inoltre, precisato che non si può tenere conto delle dichiarazioni rese nel primo grado di questo giudizio, avendo questa Corte, con l'ordinanza del 26.9.1997, dichiarato la nullità dell'esame reso da Andriotta Francesco per violazione delle norme che regolano la disciplina delle prove per testi (in primo grado l'Andriotta era stato interrogato come imputato di reato connesso e non esaminato come teste).

1.2 Andriotta Francesco ha dichiarato di essere stato condannato all'ergastolo, con sentenza divenuta irrevocabile, perché ritenuto responsabile di omicidio e di essere in stato di detenzione carceraria dal 10.10.1991.

Il teste ha riferito di avere iniziato a collaborare con la giustizia all'inizio del mese di Settembre del 1993 e di avere chiamato la dottoressa Zanetti della DDA di Milano.

Egli ha dichiarato di essere stato citato nel processo "Wall Street" (nell'ambito del quale aveva "reso ampia collaborazione" su un traffico di sostanze stupefacenti) in cui era coinvolto Battaglia Antonino (o Nino o Giovannino), di origine palermitana, che era in collegamento con il suo capocosca Parlapiano Vincenzo.

Il teste ha aggiunto di avere collaborato con l'autorità giudiziaria di Milano anche in procedimenti su un traffico di armi.

Con la Procura della Repubblica di Caltanissetta incominciò la collaborazione nello stesso periodo, vale a dire nel Settembre del 1993, a distanza di "diversi giorni" dall'inizio della collaborazione con i magistrati inquirenti di Milano.

Dal 13.1.1995 è stato sottoposto a programma di protezione e dal 10.10.1991 è stato detenuto ininterrottamente, prima nella casa circondariale di Varese in cui è rimasto fino al mese di Agosto del 1992; egli fu, poi, trasferito alla casa circondariale di Brescia, dove fu ristretto fino al Marzo o all'Aprile del 1993 e, quindi, al carcere di Saluzzo, dove rimase fino al 2.6.1993.

FC

Il 3.6.1993, su sua richiesta e volendo avvicinarsi alla famiglia, ottenne il trasferimento nella casa circondariale di Busto Arsizio, (casa circondariale che egli aveva chiesto espressamente per "avvicinamento e colloqui"), dove è rimasto fino al 23 o al 26 Agosto del 1993.

Andriotta Francesco ha dichiarato che, prima di essere trasferito a Busto Arsizio, era "un po' bastonato per l'ergastolo" (egli ha escluso di avere manifestato alla moglie l'intenzione di impiccarsi, confermando soltanto di averle scritto in una lettera - che è stata acquisita al processo e che è stata mostrata al teste - che egli avrebbe fatto il nome dei suoi complici nel fatto omicidiario: cfr. pag. 207 - 215) e cercava il ricovero in un manicomio per evitare di espiare la pena, fingendosi pazzo; egli non era, tuttavia, pazzo.

Il teste ha, infatti, dichiarato, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero: "No io simulavo, dottoressa! Io non sono pazzo" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 15).

Fu la psicologa del carcere di Saluzzo - della quale non ha ricordato il nome - a fargli comprendere l'inutilità della simulazione, facendogli notare che i medici non sarebbero caduti nel tranello e che, simulando la pazzia, avrebbe peggiorato la sua situazione giudiziaria (cfr. verb. ud. citata, pag. 232 - 233 e 322 - 323, luogo in cui ha riferito che i colloqui con la psicologa sono avvenuti dal 23 - 26 Marzo o Aprile al 3 Giugno 1993 e dal 23 o 26 Agosto in poi).

Furono la stessa psicologa, che gli diceva "Chiama i magistrati e digli" e "Ci sarebbero altre strade per rinunciare all'ergastolo" e un prete di Busto Arsizio, al quale confessò di essere l'autore dell'omicidio, a portarlo sulla strada della scelta di collaborare con la giustizia, tanto che passarono soltanto mesi tra il momento in cui finì di simulare la pazzia e quello dell'inizio della collaborazione (cfr. verb. ud. citata, pag. 235 - 237).

Andriotta Francesco ha, inoltre, riferito che, prima di lasciare il carcere di Saluzzo per raggiungere quello di Busto Arsizio, Giambrone Michele, detto "Cucuzza" (un detenuto della quinta sezione con il quale "faceva socialità" e giocava a carte e che a Palermo abitava nel quartiere della Guadagna) gli disse di portare - da parte di "Cucuzza" - i saluti a Scarantino Vincenzo che il Giambrone sapeva essere detenuto a Busto Arsizio.

Il 23 o il 26 Agosto 1993 ritornò nella casa circondariale di Saluzzo.

In quest'ultimo carcere rimase pochissimo tempo: "il tempo materiale di chiamare i magistrati" - ha dichiarato il teste - "e di pentirmi, perché l'aiuto che mi ha dato la psicologa del carcere di Saluzzo è stato molto forte".

FC

Egli, dall'inizio della collaborazione al 13 Ottobre del 1993, rimase in isolamento; fu, poi, trasferito alla "sezione collaboratori"; venne nuovamente posto in stato d'isolamento, "per motivi di sicurezza e di incolumità personale" l'11 o il 21.11.1993 e rimase in isolamento sino al 21.12.1993.

L'Andriotta ha riferito che, nel carcere di Busto Arsizio, ebbe modo di conoscere lo Scarantino il quale era detenuto nel reparto "Osservazione" e occupava la cella numero 4.

Questo reparto - secondo l'Andriotta - "viene chiamato così, penso che sia per i detenuti appena arrivati e dopo gli danno la collocazione... se è primo penale, secondo, terzo o il giudiziario, ecco".

Anch'egli fu assegnato al reparto "Osservazione" dove occupò la cella numero 5 che era situata accanto a quella dello Scarantino (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 20).

Dopo tre giorni o una settimana fu trasferito - su sua richiesta - alla seconda sezione; qui rimase soltanto un giorno, perché aveva avuto "delle discussioni con gli stessi ragazzi" del suo clan (egli, in particolare, disse al compagno di cella, che era un suo amico (poco oltre ha chiarito che era un conoscente di un suo amico) che, in grado di appello, avrebbe ammesso "tutte le responsabilità e le colpe" sull'omicidio di cui era accusato: cfr. pag. 168 - 169, 193 - 194, 292 e 323 - 324, pagina in cui ha dichiarato che i detenuti della sezione comune erano Fondini Leonardo, Ventura Pasquale o Franco e altri di cui non ha ricordato i nomi).

L'Andriotta ritornò al reparto "osservazioni" nella cella numero 5, dove rimase per circa un mese; gli fu, poi, assegnata la cella numero 1 (sempre nello stesso reparto).

Accanto alle celle 4 e 5 non c'erano altre celle ma c'era un bagno di cui si servivano gli agenti di servizio; di fronte alle due celle "c'era una finestra che dava su uno spazio verde che si vedeva l'infermeria".

Il teste ha precisato che tra la sua cella e l'infermeria (o "Rotonda") c'era la distanza di 20 o 25 metri (cfr. verb. ud. citata, pag. 159 - 160).

Le celle erano chiuse da "blindati": quello della cella di Scarantino rimaneva sempre aperto, sia di giorno che di notte; quello della sua cella rimaneva aperto dalle ore 8 alle 23 - 23,30.

Nel reparto c'erano altre tre celle, in una delle quali c'erano i video delle telecamere che, tuttavia, non funzionavano.

FC

C'erano altri detenuti di lingua italiana i quali sapevano che Scarantino Vincenzo era indagato per la strage di via D'Amelio ma non erano a conoscenza delle accuse che gli erano rivolte dal Candura e dal Valenti (cfr. verb. ud. citata, pag. 292 - 296, luogo in cui il teste ha affermato: "No, lo escludo. Non... non credo che Scarantino glielo abbia detto di persona a queste persone, lo escludo").

Le celle occupate da lui e dallo Scarantino avevano due finestre ciascuna; la distanza tra le finestre più vicine delle due celle era di un metro, un metro e mezzo; la distanza tra i "blindati" era di 70 o 80 centimetri.

La cella numero 5 fu occupata, dopo qualche tempo, da una persona di nazionalità turca, Juster Nadim, accusato di avere trafficato 500 chili di morfina, che parlava e comprendeva (ma soltanto se si parlava lentamente) l'italiano ma non il siciliano.

La cella numero 1, dove fu trasferito assieme al Nadim, aveva una finestra "a grate" che si affacciava sui tre "cubicoli" per "fare l'aria" (ogni cubicolo aveva le dimensioni di 4 metri per 10 - 12 metri ed era diviso dall'altro da un muro di cemento armato, alto quanto quello dell'aula bunker, vale a dire, oltre cinque metri).

La finestra era a quattro metri di distanza dal cancello attraverso il quale si accedeva ai "cubicoli", dopo avere attraversato un corridoio stretto e una porta che immetteva in un porticato.

Le inferriate della finestra erano di larghezza tale da consentirgli di passare il caffè a Scarantino Vincenzo.

Questi, abitualmente, faceva l'aria nel cubicolo centrale che era il più vicino alla finestra della cella numero 1, occupata dall'Andriotta (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 27).

1.3 Scarantino Vincenzo gli chiese da quale carcere proveniva e gli disse il suo nome, aggiungendo: " Io sono Scarantino Vincenzo, quello che sono accusato della strage di via D'Amelio".

L'Andriotta, ripresosi dal viaggio, ricordò di dovergli portare i saluti di "Cucuzza" (Giambrone Michele) e lo Scarantino rispose che lo conosceva e che il Giambrone "aveva a che fare con Pietro Vernengo per il ghiaccio"; gli disse, inoltre, di ricambiare i saluti al suo ritorno al carcere di Saluzzo.

I rapporti con Scarantino Vincenzo furono cordiali: all'inizio - ha dichiarato Andriotta Francesco - il suo compagno di detenzione gli procurò le sigarette di cui aveva bisogno, essendo già passato "lo spesino" e gli disse che era stato trasferito in quel reparto dalla

FC

sezione del 41 bis; egli, ("piano piano" e dopo avere acquistato fiducia perché - ha sottolineato - "io di natura non mi fido di nessuno"), gli raccontò che faceva parte del clan composto da Parlapiano Vincenzo, Fondini e Onofrio e che aveva conosciuto a Castellanza - dove erano in soggiorno obbligato e dove era andato a trovarli due volte per questioni concernenti un traffico di stupefacenti (una volta nella loro abitazione e la seconda volta vicino all'ospedale del Buon Gesù) - i Battaglia, i quali erano originari di Palermo e, in particolare, di avere conosciuto Battaglia Giovanni con il quale aveva avuto rapporti; Scarantino Vincenzo gli confidò che i Battaglia erano suoi "zii acquisiti".

Con Scarantino vi era uno scambio di cortesie: il suo compagno cucinava, qualche sera, per lui; altrettanto faceva l'Andriotta e la cena veniva scambiata attraverso gli agenti di custodia.

Il caffè era, invece, messo in un bicchiere e fatto passare, con lo "spazzalone", attraverso la finestra della cella (cfr. verb. ud. citata, pag. 28 - 33).

Scarantino Vincenzo era sottoposto a un regime particolare ma ciò non impediva i colloqui tra i due detenuti.

Ha affermato l'Andriotta: "Le guardie proprio delle volte si allontanavano per ore e ore e dovevi gridare per farle avvicinare" e "Stavamo ore e ore senza guardia".

Egli ha ribadito, su domanda di un difensore, che Scarantino Vincenzo non era, nei fatti, sottoposto a isolamento ed ha esclamato: "Ma quale isolamento! Non c'era isolamento, perché io mi fermavo addirittura davanti alla sua cella a bere un caffè" (cfr. verb. ud. citata, pag. 238).

Il teste ha, inoltre, dichiarato che il reparto "Osservazione" era sorvegliato, giornalmente, per tutte le 24 ore da una sola guardia e che ogni turno era di 8 ore (cfr., anche, pag. 162 - 164).

Scarantino Vincenzo avrebbe dovuto essere sottoposto a controllo a vista 24 ore al giorno ed era in stato di isolamento; della vigilanza, cui era soggetto lo Scarantino, l'Andriotta apprese leggendo il registro - che veniva poggiato o sul tavolo posto davanti alla cella di Scarantino o su un tavolo del corridoio - un giorno in cui fece ritorno dalla doccia senza essere accompagnato dall'agente di custodia.

Lo Scarantino aveva, inoltre, la possibilità di vedere dallo spioncino del bagno se la guardia era al suo posto o se si fosse allontanata e si trovasse all'infermeria che era collocata alla fine del corridoio e sul lato opposto a quello della cella (il luogo era visibile

FC

dalla cella dello Scarantino e non da quella sua: cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 160 - 161).

Egli ha aggiunto che nel reparto c'era anche un sistema di telecamere che, tuttavia, non era in funzione, come poté constatare in più di un'occasione (una volta un detenuto, tale Busterna, malmenò un ragazzo e non ebbe conseguenze; un'altra volta lo stesso Andriotta schiaffeggiò un altro detenuto, accusato di violenza carnale e non fu identificato; anche il "passaggio" del caffè non fu mai notato, pur essendo le telecamere poste anche nei "cubicoli" e nel porticato che agli stessi "cubicoli" conduceva).

L'assenza delle guardie e la mancanza di funzionamento delle telecamere gli consentiva - ha ribadito il teste - di parlare con Scarantino Vincenzo.

Lo Scarantino parlava in dialetto siciliano - che l'Andriotta era in grado di comprendere, avendo, in precedenza, avuto contatti con siciliani - e a bassa voce: gli altri detenuti avevano, tuttavia, la possibilità di sentirli.

Il teste ha, quindi, dichiarato, che, nel periodo in cui gli fu assegnata la cella numero 5, i colloqui con lo Scarantino avvenivano nel modo seguente: "O dai cancelli, durante il giorno diciamo dal cancelletto dove c'è il blindato che il blindato è aperto, e la sera, magari quando lui non dormiva o che cosa si faceva tardi, parlavamo dalle finestre. Ci fu una guardia che era sul muro di cinta che è addetta diciamo all'osservazione sia esterna che interna, diciamo la vigilanza in modo che nessuno entri o che nessuno scappi, ci disse: <Guarda che sono già un paio d'ore che state andando avanti, la volete finire?>. E lì smettemmo di parlare. Addirittura stavamo parlando con i piani di sopra del 41 bis".

Il teste, su domanda di un difensore, ha dichiarato che i detenuti, sottoposti al regime del 41 bis, si trovavano al secondo o al terzo piano e che dal reparto dei detenuti comuni era possibile vedere i "cubicoli" dove i detenuti "facevano l'aria" (cfr. verb. ud. citata, pag. 164 e 166).

I colloqui con Scarantino Vincenzo avvenivano "tranquillamente", quando l'agente di custodia si allontanava; altre volte erano difficili e dovevano essere interrotti.

Egli, dopo essere trasferito nella cella numero 1, poteva parlare con Scarantino Vincenzo quando questi "faceva l'aria" (in genere nel "cubicolo" centrale che preferiva e di pomeriggio), gli parlava dalla finestra e Scarantino si metteva "attaccato al cancello" (cfr. verb. ud. citata, pag. 33 - 43 e 330).

I primi colloqui con Scarantino caddero su donne (l'occasione fu offerta dalla presenza di un detenuto accusato di violenza carnale); lo Scarantino gli confidò, poi, di essere

FC

devoto di Santa Rosalia e di partecipare alle processioni, vestito di un abito celeste; gli disse, inoltre, che di mestiere faceva "il gessaro o il piastrellista".
Gli confidò, ancora, che vendeva sigarette di contrabbando e che, una volta, gli era stata inflitta dalla Guardia di Finanza una "multa salata"; gli chiarì che custodiva le sigarette in "pozzetti", coprendole con siringhe, intrise di sangue, per evitare che gli agenti controllassero i tombini.
Lo Scarantino gli disse che era stato arrestato per "fatti di droga", che aveva sgozzato parecchie persone con un coltello e che svolgeva il traffico di sostanze stupefacenti con Carlo Greco, grazie al cognato Salvatore Profeta, "uomo d'onore" della Guadagna.
Gli riferì, inoltre, che le sigarette, lo stupefacente e le armi venivano custodite in una "porcilaia" che si trovava fuori Palermo.
Lo Scarantino, in particolare, gli riferì: "Sì, stupefacenti, armi, in una porcilaia. Spostavano i maiali da una parte e c'era una botola dove si accedeva in profondità del terreno diciamo tutta... era una...messa su bene, e mettevano tutto là dentro. Poi ricoprivano con la botola, rimettevano sopra tutto diciamo gli escrementi dei maiali e riportavano i maiali all'altra parte" (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 53).

1.4 L'Andriotta, che non era sottoposto a un regime particolare e a censura della corrispondenza, si prodigò per trasmettere all'esterno - tramite i propri familiari con i quali aveva sei colloqui al mese che poteva effettuare in uno spazio verde e, in particolare, tramite la moglie e la madre - i messaggi che Scarantino Vincenzo voleva pervenissero ai familiari e ad altri destinatari.
Il teste ha, in particolare, dichiarato: "Mi faceva telefonare alla famiglia a dei numeri (non so, alla sorella, alla moglie, alla madre, al cognato) che dovevo chiedergli delle cose e poi loro davano una risposta con dei telegrammi dicendo: <Sì, tutto a posto, ti vogliamo bene, stai tranquillo>, però erano delle parole che logicamente... Glielo devo spiegare: erano parole cifrate che lui sapeva il significato. Anche il bigliettino, quando mia moglie lo leggeva o mia mamma o mio fratello o qualche amico che faceva queste cose, lui non sapeva nemmeno cosa stava chiedendo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 57).
L'Andriotta ha precisato che i messaggi erano da lui scritti in stampatello e venivano copiati da Scarantino Vincenzo.
Egli consegnò i bigliettini generalmente alla moglie e, talvolta, alla madre e alla sorella, utilizzando - per la consegna alla moglie - il seguente sistema: "...dalla bocca non ci

FC

vuole niente. Se ero nella saletta, a mia moglie, è normale, io la dovevo per forza baciare quando la vedevo o sennò la prendevo in mano e glielo davo quando la guardia non mi vedeva" (cfr. verb. ud. citata, pag. 60).

L'Andriotta ebbe conferma che i messaggi giungevano ai destinatari o attraverso i telegrammi che riceveva Scarantino Vincenzo o attraverso la moglie che gli riferiva ciò che le era stato detto dalla moglie di Scarantino Vincenzo.

L'Andriotta comunicava la risposta a quest'ultimo il quale gli confermava il buon esito del messaggio, dicendogli: "Ti ringrazio, Franco, mi posso fidare perché tu me le hai fatto ste' cortesie" (cfr. verb. ud. citata, pag. 57, 62 - 63 e 72 - 73, luogo in cui ha ribadito che anche la madre recapitò un messaggio a Rosalia, moglie di Vincenzo Scarantino).

Il teste ha, inoltre, dichiarato di avere detto ai propri congiunti di distruggere tutti i bigliettini, una volta trasmesso il messaggio al destinatario ed ha aggiunto che ne furono rinvenuti dalla polizia giudiziaria due soltanto perché la moglie aveva dimenticato di distruggerli.

In seguito a una perquisizione - eseguita, su disposizione dell'autorità giudiziaria, in casa di sua moglie - furono ritrovati la copia di una pagina dell'agenda di Andriotta nella quale era riportato l'indirizzo dell'avv. Condoleo; un biglietto, scritto dal teste, con la richiesta - rivolta dallo Scarantino all'avv. Condoleo - di andare a visitare l'Andriotta al carcere di Busto Arsizio e di assumere la sua difesa in Cassazione.

L'altro bigliettino - anche questo scritto dall'Andriotta - conteneva la richiesta, rivolta a sua moglie di telefonare a Zangara Gioacchino o a Ignazzi Denise di Palermo perché facesse "trovare lì fra mezz'ora Rosalia, la moglie di Enzo Scarantino", affinché questa riferisse al fratello Angelo di andare nel negozio di "Anna Abbigliamento" e di farsi versare, da quella sera, la somma di lire trecentomila alla settimana.

La moglie di Scarantino avrebbe dovuto trasmettere un telex con scritto: "Ti saluta Stefania", se veniva raggiunto l'accordo per il versamento della somma; in caso contrario avrebbe dovuto scrivere: "Ti saluta Pietra".

Nel bigliettino era contenuto il numero telefonico del negozio "Anna Abbigliamenti", cui doveva rivolgersi la moglie di Andriotta per parlare con tale "Tano" o "Totò".

Il teste, su domanda di un difensore, ha riferito che Scarantino Vincenzo, in un primo momento, gli disse che il negozio "Anna Abbigliamenti" era sottoposto ad estorsione;

FC

successivamente gli confidò che era lui l'effettivo titolare del negozio che era stato intestato a un prestanome (cfr. verb. ud. citata, pag. 242 - 244).

Alla moglie di Scarantino Vincenzo si chiedeva, inoltre, di dare notizie al marito con un telex, informandolo su quanto era successo al fratello Rosario che - in quei giorni - era stato arrestato.

Il teste ha spiegato, in relazione alla richiesta di notizie sul fratello, che Scarantino Vincenzo - avendo letto su un "trafiletto" de "Il Giorno" che aveva acquistato (su contestazione del Pubblico Ministero il teste ha confermato che il giornale era stato lanciato allo Scarantino da detenuti della seconda sezione con una cordicella formata da stracci) che il fratello Rosario era stato arrestato per furti di autovetture - si era particolarmente preoccupato, temendo che al fratello fosse stato addebitato il furto della Fiat 126, utilizzata nella strage di via D'Amelio.

Scarantino Vincenzo non si tranquillizzò neppure dopo che l'Andriotta, che lesse il "trafiletto" sul giornale, gli fece capire che l'arresto di Rosario era avvenuto per un furto di auto e non era in alcun modo legato alla Fiat 126, utilizzata come autobomba (cfr. verb. ud. citata, pag. 67 - 71, 83 - 84 e 89 - 90).

L'Andriotta, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato: "Allora dei giornali lui" (il riferimento è a Scarantino) "li poteva comprare e delle volte non li poteva comprare. Non avevo ancora capito bene il meccanismo, cioè lui, anche se lo segnava, non glielo portavano" ed aggiunto che lo Scarantino non aveva potuto leggere molti giornali (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 - 92 e pag. 297 - 298, luogo in cui il collaboratore ha dichiarato che Scarantino poteva anche leggere i giornali "ma era come se non li poteva leggere, perché tanto lui li segnava e non glieli portavano" e che "c'eran delle volte che glieli portavano i giornali").

Al teste sono stati, quindi, mostrati i documenti (la copia della pagina dell'agenda e i "bigliettini") indicati in precedenza, che egli ha riconosciuto come scritti di suo pugno.

L'Andriotta ha, inoltre, riferito che una volta Scarantino Vincenzo gli diede un numero di un telefono cellulare, diverso dal solito; egli, ritenendo che il suo compagno fosse incorso in errore, glielo fece notare ma Scarantino gli rispose: "No, questo è un cellulare. Tu fai telefonare là, e mi raccomando, non telefonare da casa; chi(unque) sia che deve fare questa telefonata non deve farla da casa".

F.C.

Si trattava - ha affermato il teste - di "un'utenza di un cellulare pulito", in dotazione a Salvatore Profeta, secondo quanto gli aveva raccontato Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. citata, pag. 77 - 78).

Il "bigliettino" gli fu dato da detenuti della sezione del 41 bis nel periodo in cui Scarantino Vincenzo "era sconvolto per la morte di Gioè" e per il fatto che costui aveva lasciato, prima di morire, una lettera.

Lo Scarantino fu chiamato la sera precedente e gli fu detto: "Enzo, quando vai all'aria, dice, c'è un panino, dice, mangiatillo, dice, me raccumannu, poi u' bigliettinu che contiene dentro u' paninu, dice, di portarlo fuori, dice, fallo recapitare subito. E Enzo disse: <Va bene, va bene>" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75 e 263 - 264).

Il panino, "con dentro il biglietto" gli fu lanciato nel "cubicolo dell'aria" dalla finestra del reparto del 41 bis, dove erano ristretti detenuti di origine siciliana, con i quali Scarantino aveva anche parlato (cfr., anche, pag. 269 - 270, luogo in cui ha riferito che finestra del reparto 41 bis si apre su una linea parallela ai cubicoli e pag. 328, pagina in cui il teste, su contestazione del Pubblico Ministero, ha dichiarato che Scarantino Vincenzo l'indomani - contrariamente alle sue abitudini - si recò a "fare l'aria" di buon mattino).

Il biglietto "fu ricopiato" dall'Andriotta per consegnarlo a sua moglie che avrebbe dovuto trasmettere il seguente messaggio: "Guida... guida la forte macchina".

Il teste ha precisato di non avere saputo se la moglie recapitò effettivamente questo messaggio, essendosi egli allontanato da Busto Arsizio e non avendo avuto "più il tempo di parlare" con lei.

Fu Scarantino a spiegargli che lo scritto "Guida la forte macchina" conteneva un messaggio per un attentato ai danni del dott. Guido Lo Forte e fu lo Scarantino a dirgli, successivamente, che si trattava di un magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 237 e 239).

Il teste, sulla domanda di un difensore che gli ha chiesto come avesse fatto Scarantino a capire che "Guida la forte macchina" conteneva un messaggio per attentare alla vita del magistrato, ha così risposto: "Ma c'era proprio scritto tutto il messaggio. Io dovevo dire solo quel... quell'altro pezzo di messaggio. Tutto quello che c'era scritto nel panino l'ha letto lui - eh? - e quindi non è che l'ho letto io" .

Egli - dopo avere precisato di non avere letto il biglietto che era dentro il panino - ha ribadito che il messaggio, inviato all'esterno, era "un riassunto" e che non aveva fatto questa precisazione nei precedenti interrogatori, per la seguente ragione: "No, no, io adesso lo deduco, perché lui" (e, cioè, Scarantino) "ha scritto su un biglietto da darmi a

FC

me da riscrivere, ma non mi ha dato l'originale di quello che è caduto nel ... nel panino (cfr. verb. ud. citata, pag. 240 - 241).

Il teste, su domanda dello stesso difensore, ha pure dichiarato che Scarantino Vincenzo parlava con i detenuti del reparto 41 bis dalla finestra "in palermitano stretto stretto" ed aveva loro detto che aveva il mezzo per trasmettere all'esterno eventuali messaggi (cfr. verb. ud. citata, pag. 242).

Scarantino Vincenzo si serviva, inoltre, di un altro detenuto (Giovanni), la cui corrispondenza non era sottoposta a censura, per comunicare con la moglie ma che, a causa dello stile elaborato di quel detenuto che egli non comprendeva, preferì servirsi di Andriotta Francesco.

1.5 Il teste ha, quindi, dichiarato che, in seguito alla fiducia reciproca che era nata tra loro due, Scarantino gli incominciò a parlare della strage di via D'Amelio.

All'inizio gli disse che si trovava in carcere, perché colpito da un mandato di cattura per la strage in seguito alle accuse di "due pentiti", Candura Salvatore e Valenti Luciano.

Gli confidò, tuttavia, che si sentiva tranquillo ed era certo di essere assolto sia perché il Valenti, nel confronto avuto con il Candura, aveva ritrattato le accuse nei suoi confronti sia perché il Candura non avrebbe potuto essere ritenuto attendibile, a causa del suo stato di tossicodipendente e dell'accusa di essere stato l'autore di una violenza carnale (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 82 e 91).

Il teste ha precisato che Scarantino gli confidò di avere ceduto "droga" al Candura e che quest'ultimo, dopo la strage, si recò dallo stesso Scarantino per sapere se era stata usata come autobomba la Fiat 126 che gli aveva consegnato.

Il Candura venne trattato "in malo modo" e, successivamente, minacciato di morte dallo stesso Scarantino che gli telefonò e gli disse di "stare zitto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 139 - 140).

Scarantino Vincenzo, dopo l'arresto del "garagista" Orofino Giuseppe - che apprese da un giornale (il teste si è subito corretto ed ha precisato che Scarantino seppe dell'arresto di Orofino da detenuti del 41 bis che l'avevano chiamato alla finestra e, a voce alta, gli avevano dato la notizia) - gli confidò "altri particolari"; l'arresto del garagista aveva particolarmente preoccupato Scarantino Vincenzo perché a quest'arresto era stata data "poca pubblicità" al contrario di quanto era avvenuto in occasione del suo arresto, quando ci fu "una campagna pubblicitaria".

FC

Anche all'arresto del "telefonista" non era stata data risonanza dalla stampa; quest'ultimo arresto, tuttavia, non aveva preoccupato Scarantino Vincenzo che era rimasto "bello tranquillo come un pascià" (cfr. verb. ud. citata, pag. 303 - 304).

Il teste ha chiarito perché Scarantino Vincenzo, alla notizia dell'arresto del "garagista", scoppiò quasi in lacrime e diventò "agitatissimo".

Ha, in particolare, affermato l'Andriotta sulla reazione del suo compagno di detenzione: "perché disse (lo Scarantino): < Se questo si pente...che parla, io sono rovinato e tanti altri> Anche perché lui non è uomo d'onore, ma è una persona che ha fatto favori a <Cosa Nostra>. Questo me lo ricordo benissimo, la parola <uomo d'onore> non lo era... Orofino, il garagista non era <uomo d'onore>. Era una persona che aveva questa carrozzeria, roba di meccanica, ora non mi ricordo, perché io manco l'ho visitata 'sta cosa, non so nemmeno com'è fatta questa persona" (cfr. verb. ud. citata, pag. 96, pag. 299 - 300, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che Scarantino Vincenzo era "veramente fuori di testa" e gli confidò che, se il garagista avesse "parlato", egli sarebbe stato rovinato e condannato a tre ergastoli e pag. 304 - 305, pagine in cui il teste ha ribadito che Scarantino era preoccupato della collaborazione del garagista, non essendo costui "uomo d'onore" ma soltanto uno che aveva favorito "Cosa Nostra" a "livello di carrozzeria").

L'Andriotta ha, poi, precisato che Scarantino Vincenzo non gli fece mai il nome di Orofino ma gli parlò del "garagista".

Egli ha, quindi, proseguito, dichiarando che lo Scarantino gli confidò che - su richiesta del cognato Profeta - aveva dato l'incarico a Candura Salvatore e a Valenti Luciano di rubare "una macchina" (una Fiat 126) dello stesso colore (bordeaux) di quella di sua sorella Ignazia.

Il teste ha precisato, su domanda di uno dei difensori, che lo Scarantino gli confidò di avere chiesto un'autovettura "uguale a quella 126 in possesso della sorella" perché, se si fosse messo alla guida del veicolo rubato, sarebbe passato inosservato.

Egli ha riferito che l'autovettura fu consegnata fuori dal quartiere della Guadagna ed ha precisato: "Viene consegnata da Valenti Luciano la macchina con Candura lì e logicamente gli disse anche di non consegnarla alla Guadagna, al quartiere Guadagna, ma fuori. Ora io non ricordo fuori dove, però non al quartiere Guadagna. E doveva prendere questa macchina Scarantino e portarla fino alla porcellaia: questo mi disse Scarantino. E poi dalla porcellaia fu portata a questo magazzino, garage, dove è stata imbottita di

FC

esplosivo. Quindi lui aveva paura che qualcuno lo intravedeva mentre guidava questa autovettura" (cfr. verb. ud. citata, pag. 198 - 199).

Il teste, cui è stata contestata una precedente dichiarazione resa il 14.9.1993, ha chiarito che Scarantino Vincenzo preferiva un'autovettura simile a quella della sorella perché doveva trasferire il mezzo nel garage per l'imbottitura e guidarlo, una volta imbottito, in via D'Amelio; ha, inoltre, precisato che Scarantino non sapeva, all'atto del conferimento dell'incarico di rubare un mezzo, che avrebbe dovuto portare l'autovettura in via D'Amelio: ciò gli fu detto successivamente (cfr. verb. ud. citata, pag. 199 - 201).

Lo Scarantino gli raccontò, inoltre, che agli esecutori del furto aveva promesso il corrispettivo di lire cinquecentomila e che aveva versato soltanto lire centocinquantamila con tre banconote da lire cinquantamila ciascuna, rifiutandosi di pagare la rimanenza al Candura, sebbene questi glielo avesse richiesto (cfr., anche, pag. 111)

Lo Scarantino gli disse pure che né il Candura né il Valenti sapevano che l'autovettura sarebbe servita per la strage, poiché Scarantino Vincenzo disse loro che gli serviva per recuperare "dei pezzi di ricambio".

L'autovettura - di proprietà "della sorella o una parente di Valenti Luciano..." - fu rubata dal solo Candura e fu consegnata allo Scarantino, fuori dal quartiere della Guadagna, dal Valenti; la consegna avvenne - ha dichiarato il teste: "Via Roma dovrebbe essere. Non so, una strada principale, mi sembra via Roma o una strada equivalente a via Roma ... Non so se sto facendo confusione".

Il Pubblico Ministero ha contestato al teste che aveva rilasciato differenti dichiarazioni e, in particolare, che nell'interrogatorio del 14.9.1993, aveva riferito: "Valenti portò l'auto nel garage, dove Scarantino a sua volta l'attendeva".

Il teste ha così risposto: " Ah, sì, questa storia del doppio garage...Delle volte Scarantino era talmente contraddittorio, e questo io gliel'ho spiegato anche alla dottoressa Boccassini, era abbastanza contraddittorio, perché non so, forse si voleva sbilanciare, non si voleva sbilanciare, non so nemmeno cosa voleva la sua testa in quel momento. Io mi ricordo che c'era un doppio garage dove la macchina fu portata, però ora in questo momento ribadisco che la macchina fu consegnata non nel quartiere Guadagna, ma in mezzo alla strada" (cfr. verb. ud. citata, pag. 103).

L'autovettura - ha precisato l'Andriotta: "aveva difficoltà nel camminare. Non so se fu trainata per accenderla o fu spinta per farla partire".

FC

Al teste sono contestate le seguenti dichiarazioni da lui rese nel dibattimento di primo grado di questo giudizio:

"Hanno avuto difficoltà ad accenderla: mi disse che l'avevano trainata o spinta" (prima contestazione);

"Forse la macchina era stata trainata" (seconda contestazione);

"Non so se è stata trainata per accenderla" (altra contestazione).

Il teste ha, prima, dichiarato: "Io non mi ricordo bene" e, poi, "Io mi ricordo così, che la macchina aveva difficoltà nel camminare. Non so se fu trainata per accenderla o fu spinta per farla partire. Comunque io non mi ricordo tanto bene. Queste son le cose che mi ricordo, signor presidente, che la macchina aveva difficoltà nel camminare, ecco" (cfr. verb. ud. citata, pag. 100- 101).

Scarantino Vincenzo, ricevuta dal Valenti l'autovettura, la trasportò "in un garage" - ha affermato il teste - "ma diverso... ecco, questo è quello che mi ricordo, diverso da dov'è stata imbottita la macchina e che è servita per la strage".

Lo Scarantino - ha proseguito il teste: "addirittura una volta mi disse che la macchina fu portata alla porcellaia, un'altra volta mi disse in questo garage. Ora che mi ricordo, è dove tennero questa cosa qua dell'esplosivo".

Il teste ha, inoltre, dichiarato di non ricordare e di tendere ad escludere che Scarantino gli avesse detto che l'autovettura fosse stata riparata (cfr. verb. ud. citata, pag. 103 - 105).

L'Andriotta ha proseguito, affermando che Scarantino Vincenzo gli confidò di avere portato la Fiat 126 "in un altro garage dove la macchina fu imbottita di esplosivo; dove lui" (e, cioè, Scarantino) "non ha assistito all'imbottitura dell'esplosivo, ma era come si suol dire un ... un vigile all'esterno di questo garage, ché circolavano lui e altre persone", per sorvegliare che non vi fossero controlli delle forze dell'ordine, nel qual caso avrebbero dovuto dare l'avviso a coloro che erano dentro il garage.

Al teste è stata contestata, dal Pubblico Ministero, la seguente dichiarazione resa nel precedente esame del 31.1.1995:

Domanda del P.M.: *Ma le disse dove fu riparata questa macchina?*

Risposta (Andriotta): *Sì, sempre là nel garage.*

Domanda del P.M. *Sempre nel garage?*

Risposta: *Sì, nel garage dove fu imbottita.*

FC

In quell'esame il teste aveva dichiarato (e ciò è stato contestato dalla difesa) che l'auto vettura era stata riparata nello stesso garage dove era stata imbottita dell'esplosivo, dove furono sostituite le targhe e - ha proseguito la contestazione - "dove fu prelevata la macchina consegnata nel posto stabilito, che poi Scarantino mi disse che la guidò lui fino a via Mariano D'Amelio. Io non c'ero e quindi non posso dire se mi aveva detto se realmente..., che era stato lui o che era stato qualcun altro a me non m'interessa" (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 107).

Il teste, in seguito alle contestazioni, ha ribadito che continuava a non ricordare (cfr. verb. ud. citata, pag. 108).

Scarantino Vincenzo gli confidò che la Fiat 126, rubata alla Valenti, fu utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio e che non sarebbe dovuto rimanere la minima traccia ("Lui mi disse che di questa macchina non doveva rimanere nemmeno il telaio; doveva scomparire proprio la macchina. Doveva rimanere niente, va', di questa macchina"), anche se, in un primo momento, gli aveva detto che l'autovettura era servita per "un atto dimostrativo ai danni di questo magistrato o poliziotto".

Lo Scarantino gli confermò, inoltre, il colore bordeaux dell'autobomba, ironizzando sui giornalisti che l'avevano "dipinta di bianco" (cfr. verb. ud. citata, pag. 109 - 110).

L'Andriotta ha dichiarato che Scarantino Vincenzo gli parlò dell'esplosivo e gli disse che il giorno in cui, insieme con altri, "aspettava il carico" alla porcilaia, all'arrivo di Profeta Salvatore, esclamò, per scherzo e giocando sul nome del cognato: "E' arrivata la profezia".

L'Andriotta, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la precedente versione data nel 1995, quando aveva affermato di non ricordare se Scarantino gli avesse detto che l'esplosivo era stato portato o prelevato dalla porcilaia per essere trasportato al garage.

Il teste, su domanda di uno dei difensori, ha, inoltre, precisato: "...però non so se" (l'esplosivo) "doveva essere prelevato da questa botola e ci doveva essere presente suo cognato Totuccio Profeta o dovevano portarlo per metterlo nella botola...Questa è la mia precisazione articolata oggi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 261 - 262).

Fu Scarantino - secondo quanto ha riferito l'Andriotta - a trasportare la Fiat 126 nel garage; allo stesso Scarantino fu detto di andare via e che sarebbe stato chiamato "fra un paio di giorni... quando tutto era a posto".

FC

La Fiat 126 fu trasportata nel garage perché il "garagista" faceva dei favori agli "uomini d'onore" e per essere imbottita di esplosivo; ha, quindi, proseguito il teste: "Essendo diciamo una persona tranquilla, si potevano fidare e fare tutte le azioni che poi doveva diventare un'autobomba. Tant'è vero che in questa carrozzeria fu presa una targa da un'altra macchina, e se non sbaglio mi sembra proprio un 126 e fu messa su questo 126. Tant'è vero che dopo, il furto di questa targa fu denunciato il lunedì e non prima perché lui voleva dimostrare che la domenica, essendo chiusa la carrozzeria, dico: <Io non lo so - dice - io chiudo la carrozzeria e me ne vado e ha trovato il furto di questa targa>" (cfr. verb. ud. citata, pag. 115).

Vincenzo Scarantino gli disse che "per manovrare l'esplosivo e montarlo sull'autovettura" c'erano due persone e che non era nel garage nel momento in cui la Fiat 126 fu "imbottita".

Le persone presenti erano "un certo Matteo o Mattia, La Mattia" e, forse, Totuccio Profeta.

L'Andriotta ha, in dibattimento dichiarato, relativamente al Profeta e riferendosi a Scarantino Vincenzo: "No, non credo che l'abbia detto".

Il Pubblico Ministero ha contestato la seguente dichiarazione resa nell'interrogatorio del 25.11.1993: "Come ho già detto... erano due le persone presenti, secondo quanto mi ha riferito Scarantino, quando arrivò l'esplosivo, quando lo stesso fu sistemato sulla Fiat 126. Le due persone erano l'una Totuccio Profeta, come ho poi precisato, l'altra questo Matteo o Mattia".

Il teste ha risposto: "E anche oggi non sono certissimo" e "Erano tutti e due presenti: E' come avevo dichiarato a lei, dottoressa, però sono... non sono sicuro al 100%, come si dice?" (cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 120).

Il "Mattia o Matteo o La Mattia" era una persona che "non parlava il dialetto siciliano" (il teste chiarirà a pag. 217 che l'esperto in esplosivi non parlava "quel siciliano stretto, rozzo come lo parlava Scarantino) e "che parlava abbastanza bene, discretamente l'italiano".

L'Andriotta, in dibattimento, non ha ricordato se all'imbottitura della Fiat 126 fossero stati presenti altre persone ma, su contestazione delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 25.11.1993, ha dichiarato: "Lui" (Scarantino) "disse che scherzosamente si rivoltò verso queste persone che erano insieme a lui e disse: <E' arrivata la profezia> e... io gli chiesi: <Ma quale profezia?>, disse: <No, io stavo parlando di mio cognato

FC

Totuccio Profeta, Salvatore Profeta>...Ecco questo è il fatto, dottore. Quindi credo che ci sono le persone, perché sennò con chi parlava 'sto Scarantino, da solo?"

Il teste ha aggiunto che Scarantino gli raccontò che all'imbottitura non fu presente e "che lo mandarono via e lo chiamavano loro "appena erano pronti, o gli telefonavano o glielo facevano sapere in qualche modo" ed ha subito precisato che Scarantino Vincenzo era stato mandato via dal garage ma rimase come "sentinella", insieme con altre persone, per il controllo del territorio e per dare avviso a coloro che erano nel garage nel caso in cui vi fosse stata "qualche perlustrazione da parte della polizia o dei carabinieri (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 - 124).

Essere mandati via e fare la sentinella è l'identica cosa, ha dichiarato il teste che, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha osservato: "E se lei mi manda via, dottoressa, da dentro da questa stanza e devo stare fuori a controllare che qualcuno entri, eh-eh, è come se Lei mi ha mandato via di qua; sono come sentinella là fuori" (cfr. verb. ud. citata, pag. 125).

Il teste, a uno dei difensori che gli ha chiesto (avendo egli dichiarato nell'interrogatorio del 14.9.1993 che Scarantino gli aveva detto che le due persone le quali avevano messo l'esplosivo nell'autovettura gli avrebbero "telefonato") se Scarantino Vincenzo gli avesse confidato di essere in possesso di un telefono cellulare, ha risposto: "Questo non me l'ha detto se ci aveva un telefono cellulare o una radio, questo non me l'ha detto e io non posso dirlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 183 - 185).

L'Andriotta ha, inoltre, precisato di non avere fatto subito il nome dell'imputato Profeta per paura, trattandosi di persone appartenenti a "Cosa Nostra" e di avere avuto "una grande difficoltà a dirglielo al dott. Fausto Cardella, alla dottoressa Zanetti e alla dottoressa Boccassini".

Scarantino Vincenzo non gli disse che all'imbottitura della Fiat 126 era presente il "garagista", vale a dire Orofino Giuseppe (cfr. verb. ud. citata, pag. 307).

Fu Profeta Salvatore a far sapere a Scarantino, qualche giorno prima della strage, "che la macchina era pronta, era già stata imbottita, era perfettamente a posto, e che il telefono del dottor Paolo Borsellino, della madre del dottor Paolo Borsellino era già stato messo sotto controllo, in perfetta linea" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128).

Lo Scarantino, inizialmente, gli aveva riferito di avere guidato lui stesso la Fiat 126, che era stata rubata dal Candura, sino a via D'Amelio; successivamente gli disse che aveva

FC

guidato l'autovettura soltanto fino al via Roma (cfr. verb. ud. citata, pag. 107 - 109 e 128 - 129).

Al teste è stata contestata dal Pubblico Ministero la seguente dichiarazione resa il 31.1.1995: "Sì, mi disse che doveva portare questa macchina al posto stabilito. In un primo momento mi disse in via Mariano D'Amelio, ce l'aveva portata lui, però lui doveva consegnarla in un posto stabilito, sempre da loro naturalmente" Alla domanda rivoltagli dal Pubblico Ministero nell'interrogatorio del 31.1.1995: "Quindi le disse: <L'ho portata in via D'Amelio o comunque nel posto stabilito?" l'Andriotta aveva risposto: Sì, queste due versioni , ché lui era solito contraddirsi..."

Il teste, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, ha dichiarato: "Io oggi mi ricordo così, che lui mi disse che aveva portato la macchina in via Mariano D'Amelio. E oggi, io ripeto ancora, questa via m'è venuta in mente adesso e l'ho detta. Non è che la posso nascondere, via Roma. Questo posto qua che gli hanno ordinato loro logicamente, perché Scarantino come scala gerarchica era meno. E un'altra cosa voglio precisare: a me non m'ha mai detto che era uomo d'onore, ecco" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128 - 130).

Scarantino gli confidò - dopo l'arresto del garagista - che le targhe, collocate sulla Fiat 126, erano state prelevate "dalla stessa officina dove fu imbottita la macchina, nel garage, dal garagista" e che egli non era presente al momento dell'esplosione.

Al teste, che non ha ricordato se il suo compagno di detenzione, gli avesse fornito altri particolari, il Pubblico Ministero ha contestato la seguente dichiarazione resa il 31.1.1995:

Domanda del P.M.: "Le disse..., cioè quand'é che lei seppe che la macchina era stata imbottita di esplosivo in quel garage?"

Risposta di Andriotta: "Proprio al..., perché lui prima mi disse che era stata imbottita nella porcilaia (ma questo prima dell'arresto del garagista, quando lui mi parlò solo di questo Valenti Luciano e tale Candura), mi disse che era stata imbottita alla porcilaia; invece, quando ci fu l'arresto del garagista, mi disse che la macchina fu imbottita nel garage di questa persona, o che questa persona lavorava, adesso non so ben definir... la sua definizione perché era un posto sicuro... indiscreto...e che nessuno poteva entrare: Quando una volta è chiuso nessuno entra. E poi era così facile prendere le targhe e mettergliele nell'altra macchina e fare credere che era successo un furto. Questo me lo disse dopo l'arresto di questo signore".

FC

L'Andriotta ha confermato questa dichiarazione ed ha aggiunto "...era tipo contraddittorio Scarantino, ma parecchie volte, non una volta sola, anche per il fatto di altre cose che dirò" (cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 133).

Il teste, nel corso della deposizione e su domanda di un difensore, ha riferito che Scarantino Vincenzo gli disse che l'autovettura avrebbe dovuto essere imbottita nella porcilaia ma fu, poi, trasferita nel garage perché necessitava di riparazioni e che in nessuna contraddizione era incorso Scarantino.

Egli ha, in particolare, affermato: "No, in un primo momento Scarantino mi disse che la macchina doveva essere imbottita nella porcellaia, però dopo non se ne fece più niente perché la macchina doveva essere riparata. Come gli ho detto prima, è stata trainata questa macchina, che aveva fatica a camminare, cioè non andava bene, e quindi hanno trovato un altro posto... Ecco perché dalla porcellaia, compreso l'esplosivo, viene portato a questo garage, dove addirittura vengono prese delle targhe di un'altra autovettura e vengono messe sulla 126 che dovrà uccidere purtroppo il dott. Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, e viene preparata di esplosivo in quel garage del garagista, che oggi io so il nome... Non è una contraddizione: Lui mi disse che la macchina doveva essere preparata così, perché Scarantino si accorse che la macchina non andava tanto bene. Ecco perché non gli dette più la rimanenza di soldi a Valenti e Candura ... Scarantino mi disse che la macchina la portò alla porcilaia, che doveva essere imbottita alla porcilaia, ma però questa macchina, avendo difficoltà a camminare, che se ne accorse dopo... - ecco questo è l'accorgimento che io sto facendo oggi - la portarono in questo garage dove fu riparata, fu caricata di esplosivo da 'sto Matteo, Mattia o La Mattia insieme a Totuccio Profeta, che era lì presente, e cambiarono anche queste targhe, che le misero sulla 126 e la denuncia del furto delle targhe la fecero il lunedì per fargli capire che la domenica era chiuso e lui non si è accorto che sono andati a rubare 'ste targhe" (cfr. pag. 249 - 250).

Il teste ha confermato la versione riferita in questo dibattimento, anche dopo che lo stesso difensore e il Pubblico Ministero gli hanno contestato che in due precedenti interrogatori egli aveva affermato che Scarantino Vincenzo gli aveva detto che l'autovettura era stata imbottita nel garage solo dopo l'arresto di Orofino mentre, in precedenza, lo Scarantino gli aveva detto che l'imbottitura era avvenuta nella porcilaia.

Egli ha, infatti, affermato: "No, no ci fu questo cambiamento di versione. Oggi che ricordo bene tutte queste cose frammentarie...Scarantino mi disse che la macchina

FC

doveva essere imbottita nella porcellaia" e che, accortosi del cattivo funzionamento della Fiat 126, si rivolse a Totuccio Profeta ed entrambi decisero di portare l'autovettura dal garagista (cfr. verb. ud. citata, 251 - 261).

Andriotta Francesco ha, nel corso della testimonianza, precisato che, in realtà, non era lo Scarantino a cadere in contraddizione ma era il teste a non collocare esattamente i particolari del racconto perché, a volte, i discorsi dovevano essere interrotti per l'arrivo di un agente di custodia e poi si "accavallavano".

Egli ha, infatti, riferito: "No, che non mettevo bene in ubicazione queste cose, tant'è vero dalla porcilaia andarono al magazzino, dal magazzino al garage dove la macchina fu imbottita di ... di esplosivo. Cioè poi io non stavo dietro a Scarantino. Queste erano cose che a me non interessavano, avvocato" (cfr. verb. ud. citato, pag. 224 - 226).

Al teste è stata, inoltre, contestata la seguente dichiarazione da lui resa il 31.5.1995: "No, Scarantino di solito c'era questo suo atteggiamento strano che io ho potuto percepire in questi tre mesi, che tipo la porcilaia, la macchina che era stata imbottita e poi invece mi dice che è stato nel garage, e poi tipo questo qui del negozio Anna Abbigliamento, prima dice che è un'estorsione, poi dice che è suo, cioè c'erano queste cose, che io vedevo io stesso come persona non istruita, delle contraddizioni nelle sue confessioni".

L'Andriotta ha negato che Scarantino fosse incorso in contraddizione ed ha spiegato: "Può essere che magari lui si era pentito di avermelo detto: Tante volte lo vedevo così abbattuto che voleva... forse cercava qualcuno che lo convincesse: <Vai e digli tutto ai magistrati> e delle volte si riteneva ancora quella persona legata a Cosa Nostra. Ecco perché c'erano queste contraddizioni. Oggi lo voglio spiegare. Delle volte apriva a libera ruota, delle volte invece rimaneva un attimo più chiuso..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 247 - 248).

1.6 Il teste ha, inoltre, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo che era stato intercettato il telefono della madre del dott. P. Borsellino "da parte di un telefonista che aveva un parente o un fratello uomo d'onore appartenente ai Madonia", senza, tuttavia, fargli il nome del "telefonista".

Il nome di Scotto gli fu fatto come di "un uomo che aveva preso in mano una specie di potere, uomo di fiducia dei Madonia" e che aveva trasmesso all'esterno del carcere il

consenso dei Madonia - che erano detenuti - alla "uccisione del Giudice P. Borsellino, che lo volevano morto da parecchio tempo".

L'Andriotta ha precisato di avere avuto riferito da Scarantino che questo Scotto era "uomo d'onore" e di avere saputo, ma soltanto dopo, che il "telefonista" si chiamava Scotto.

Scarantino Vincenzo gli confidò di avere ricevuto la notizia dell'intercettazione dal cognato Profeta Salvatore il quale gli aveva riferito che l'intercettazione era stata effettuata "tramite delle cabine telefoniche, quelle poste sulla strada della SIP, i pannelli.".

Il teste, su domanda di un difensore, ha ribadito: "Guardi che Scotto a Scarantino non gli ha detto che era tutto a posto. E' stato Salvatore Profeta, avvocato, mi scusi - eh - due giorni prima" (della strage) "dicendogli che la macchina era a posto, in perfette condizioni ed era tutta pronta e così...Sì, per la macchina e per il telefono, da quanto io mi ricordo... Ma no che Scotto abbia detto a Scarantino: questo io non l'ho mai detto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 174).

Egli ha, inoltre, precisato che Scarantino Vincenzo non gli disse come suo cognato Profeta Salvatore fosse venuto a conoscenza del buon esito dell'intercettazione abusiva (cfr. verb. ud. citata, pag. 175 - 176).

Scarantino Vincenzo gli diede la descrizione del modo in cui era stata eseguita l'intercettazione, "lui mi disse" - ha dichiarato il teste - "che si collegarono su due fili della... della... come si chiama? la cabina, quella piccola di controllo della SIP e intercettò il telefono della madre del dottore".

Lo Scarantino gli raccontò, inoltre, che il telefonista aveva effettuato parecchie intercettazioni abusive per "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. citata, pag. 133 - 136 e 169 - 172, luogo in cui ha ribadito che Scarantino Vincenzo non gli parlò di Scotto ma del "telefonista" e che di Scotto gli parlò come di colui il quale "aveva preso le redini dei Madonia" ed aveva portato all'esterno del carcere "l'ambasciata" dei Madonia di eliminare il dott. P. Borsellino. Scarantino Vincenzo non gli indicò l'epoca in cui lo Scotto trasmise il messaggio dei Madonia).

1.7 Il teste ha affermato di avere reso le sue dichiarazioni prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo, della quale venne successivamente a conoscenza attraverso "amici" o "tramite la televisione" nella sezione del carcere dove si trovava detenuto (cfr., anche,

FC

pag. 182 - 183 in cui il collaboratore ha ribadito di avere appreso della collaborazione di Scarantino Vincenzo o dai suoi compagni di carcere o attraverso un servizio televisivo).
Egli ha aggiunto: "Mah, le prime dichiarazioni io le ho date tutte subito nascondendo alcuni particolari e alcuni nomi e, come ripeto ancora oggi davanti a questa Corte, che ho paura. Ecco perché, solo per quello l'avevo fatto. Poi quando ho appreso della collaborazione di Scarantino ho dovuto per forza... non potevo negare l'evidenza dei fatti, e ho detto alcuni nomi che lui mi ha fatto e alcuni particolari che io sapevo e quindi dovevo per forza dare... ripagare la fiducia che lo Stato aveva posto in me." (cfr. verb. ud. pag. 138).
Ed ancora: "Niente, dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato, ed ho dovuto dirlo, dottore" (cfr. verb. ud. citata, pag. 152).
D'altra parte - ha precisato il teste, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero - egli aveva paura "perché con questi ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari che ti avrebbero reso fin troppo attendibile: fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo diciamo, quando invece ho visto Scarantino che si è dato lui pentito, o collaboratore, come volete chiamarlo, io non lo so, allora ho deciso anch'io di dire tutto e le cose che lui mi ha riferito. Non per... aiutare Scarantino, ma per aiutare la giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor presidente, non potevo nasconderlo più" (cfr. verb. ud. citata, pag. 152 - 153 e 275 - 277, pagine in cui ha ribadito lo stesso concetto ed ha affermato: "Io fin quando accusavo Scarantino e Salvatore Profeta io non pensavo mai che veramente questi si pentiva e si cominciavano a pigliare le condanne; dopo io mi sono proprio reso conto, mi stavo facendo addosso e dovevo dirli questi nomi, non potevo tenerli nascosti, signor avvocato: Questa è la motivazione").
Ed ancora, su domanda di un difensore: "Giustamente, se lo Stato mi aveva posto una fiducia mettendomi nei reparti dei collaboratori e dandomi anche il programma di protezione, dopo il pentimento di Scarantino era giusto che io dovevo comunque ripagare questa fiducia verso lo Stato, sennò non c'era due misure e due bilance dopo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 182 e 192 - 193, luoghi in cui il collaboratore ha affermato che, fatta eccezione per il trasferimento alla "sezione dei collaboratori di giustizia" e per

FC

un sussidio mensile di lire 500.000 che fu poi eliminato per tutti i collaboratori, egli non ha avuto nessun altro "vantaggio" o "appannaggio" dalla sua collaborazione).

1.8 "I particolari" riferiti dall'Andriotta (narratigli da Scarantino Vincenzo dopo che i due entrarono "in confidenza profonda" e da lui soltanto "accennati" nel primo interrogatorio reso dopo la collaborazione dello Scarantino) sono "quelli della riunione" (cfr., anche, pag. 277, luogo in cui ha dichiarato che nel primo interrogatorio fece soltanto il nome di "un certo Gancio o Ciancio").

Lo Scarantino, in particolare, gli confidò che c'era stata una riunione, "in campagna all'aperto, in una casa pubblica, privata" - ha puntualizzato il teste - alla quale presero parte Pietro Aglieri, Salvatore Riina, Cancemi, La Barbera (di quest'ultimo l'Andriotta ha avuto un ricordo particolarmente vivido perché lo aveva confuso con il dottor Arnaldo La Barbera), "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Salvatore Profeta .

Il teste ha, inoltre, dichiarato: "Ecco, che io so Cosimo Vernengo è partecipante alla strage... l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo... Ah sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui (alla riunione)".

Il nome Biondino - ha riferito il teste - gli rimase impresso perché era "inusuale", un "cognome strano, mai sentito prima" (cfr. verb. ud. citata, pag. 279).

Scarantino Vincenzo gli raccontò, inoltre, che - durante la riunione - fu chiamato e sentì che il Cancemi - uomo di spicco di "Cosa Nostra", secondo quanto gli confidò lo Scarantino - era contrario alla strage: "Questo è vero... e c'erano altri, uno o due persone anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio (cfr. verb. ud. citata, 144 - 146).

Il teste, su domanda di un difensore, ha riferito di avere appreso dai "compagni di detenzione" o attraverso la televisione e i giornali che vi erano contrasti tra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle del Cancemi e del La Barbera (cfr. verb. ud. citata, pag. 280

Gli venne, inoltre, confidato che la riunione era stata organizzata "per dare la decisione finale per uccidere il dottor Paolo Borsellino" e che la morte del magistrato era voluta dai Madonia che l'avevano chiesta "da moltissimo tempo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 157 - 158 e 214 - 215, luogo in cui ha, inoltre, dichiarato: "... ma non ricordo se hanno preso la decisione in quella riunione. Ora questo io non me lo ricordo...")

FC

Riina Salvatore - secondo quanto gli fu riferito da Scarantino Vincenzo - arrivò per ultimo, a bordo di una Citroen (cfr. verb. ud. citata, pag. 215 - 216).

1.9 Il periodo delle confidenze con Scarantino Vincenzo ebbe la durata di due o tre mesi e, a volte, egli gli chiedeva dei chiarimenti; talvolta gli faceva, invece, capire che aveva altro per la testa (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 157)

Il teste ha, inoltre, riferito di avere fatto a Busto Arsizio lo sciopero della fame per "solidarietà" a Scarantino Vincenzo ma di avere smesso dopo tre giorni perché in quel carcere si trovava bene e vi era stato trasferito per avvicinarsi ai familiari.

L'Andriotta - al quale è stata contestata la dichiarazione resa il 14.9.1993 - ha confermato che, in occasione dello "sciopero della fame", Scarantino gli chiese di far telefonare dalla moglie al legale perché sui "precipitasse" a Busto Arsizio per ottenere il suo trasferimento in un altro carcere poiché a Busto Arsizio "lo stavano facendo morire". Ha, tuttavia, precisato il teste che il vero scopo di Scarantino era quello di parlare con il suo legale, che non stava affatto morendo e che in realtà le sue lamentele erano su "piccoli dispettucci" che riceveva, come la mancata consegna dei giornali da parte dello "spesino" (cfr. verb. ud. citata, pag. 201 - 205).

Scarantino Vincenzo - ha riferito il teste, su specifica contestazione di un difensore - era convinto ("erano sue fissazioni") che in carcere manipolassero i risultati dei suoi esami clinici (cfr. verb. ud. citata, pag. 309 - 311).

1.10 L'Andriotta ha negato di avere subito minacce "dirette o indirette" in seguito alle dichiarazioni da lui rese sulla strage di via D'Amelio; minacce erano pervenute alla madre e alla moglie solo in relazione al processo "Wall Street" (cfr. verb. ud. citata, pag. 153 - 154).

Il teste, su domanda di un difensore, ha dichiarato che l'istanza per l'affidamento al servizio sociale - da lui presentata in seguito all'approvazione del programma di protezione - gli era stata rigettata perché aveva espiato la pena per poco tempo, soltanto sei anni; l'istanza da lui era stata riproposta ma non era a conoscenza della decisione adottata dall'autorità giudiziaria (cfr. verb. ud. citata, pag. 178 - 179).

FC

B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' DI ANDRIOTTA FRANCESCO.

1. Questa Corte condivide l'orientamento espresso dal giudice di legittimità che, in una fattispecie analoga, ha affermato il seguente principio: "l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 c.p.p., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo su quanto riferito da colui che rende la testimonianza *de relato*. Attesa l'identità di "ratio", sono sicuramente applicabili alla testimonianza indiretta anche le regole e i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192, terzo comma, c.p.p." (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla fattispecie di dichiarazioni provenienti da soggetto che, ancorché non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192 cod. proc. pen., era comunque imputato in altro processo e collaborava con la giustizia: Cass. Pen., Sez. I, 15.5.1997, n. 4473 - ud. 28.2. 1997 - Bagarella e, nello stesso senso, Cass. 20.5.1992, Aversa).

Anche il diverso indirizzo, espresso in una pronuncia della Corte Suprema che ha affermato: "la testimonianza *de relato* assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. II, 28.5.1997, n. 4976 - ud. 17.1.1997 - P.M. e Accardo) e che ha, dunque, ritenuto inapplicabili alla testimonianza indiretta i criteri ermeneutici di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., non prescinde dalla verifica di attendibilità del contenuto della testimonianza.

Ed infatti, pur dovendosi ammettere che il giudice non è tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma oggetto essenziale della propria deposizione e che deve soltanto verificare se sussista compatibilità o incompatibilità tra quello che il teste riporta e quello che emerge da altre eventuali fonti di prova, si deve, tuttavia, concludere che la suddetta presunzione di conformità al vero della deposizione viene meno tutte le volte in cui sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di falsità, di errore o anche di semplice superficialità e imprecisione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 13.3.1992, Di Leonardo).

Deve, in ogni caso, essere accertata l'attendibilità non soltanto della testimonianza *de relato*, "sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del

FC

dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione" (cfr., nei termini, Cass., 24.2.1992, Barbieri).

Tale necessità (la duplice verifica della credibilità della fonte primaria e della fonte secondaria) comporta una valutazione comparativa delle due fonti e, in caso di contrasto, la scelta della versione dei fatti da privilegiare (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28.10.1998, n. 11320 - ud. 22.9.1998 - Trovato ed altri).

Occorre, infine, precisare che, dovendo i riscontri alla chiamata di correo consistere in "elementi fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.5.1998, n. 6343 - ud. 31.3.1998 - Avila G. ed altri), le dichiarazioni di Andriotta Francesco, non costituendo una fonte autonoma rispetto a quelle di Scarantino Vincenzo, devono essere esaminate con rigore poiché, come ha osservato il giudice di primo grado, sussistendo una sostanziale coincidenza del patrimonio informativo delle due fonti (primaria e secondaria), le eventuali discrasie devono essere attentamente apprezzate e i margini di tolleranza non possono che essere più limitati e ristretti, ferma restando la possibilità di una valutazione comparativa delle due fonti e, in caso di contrasto, della scelta della versione dei fatti da privilegiare.

2. Fatta questa premessa, si osserva che è stata dimostrata, attraverso le dichiarazioni dei testi Murgia Pietro ed Eliseo Antonino (agenti della polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio) e del direttore della stessa casa circondariale, esaminati nel primo grado di questo giudizio (cfr. verb. ud. 8.2.1995 per l'escussione degli agenti), che Scarantino Vincenzo ha effettivamente occupato la cella n. 4 e Andriotta Francesco la cella n. 5, sino al 9.8.1993 e quella n. 1 dal 10.8.1993 sino al suo trasferimento nella carcere di Saluzzo.

Dalle fotografie e dalle planimetrie, acquisite al processo, è, inoltre, emerso che i due detenuti avevano l'opportunità di avere colloqui sia quando si trovavano ristretti in celle attigue (rimanendo le porte blindate delle due celle contemporaneamente aperte dalle ore

FC

8,00 alle ore 23,00 ed essendo le due finestre poco distanti) sia quando l'Andriotta fu trasferito alla cella n. 5, dando la finestra di questa cella, che era priva di grata e poco distante (m. 3,50) dai cancelli d'ingresso, sui cubicoli dove i detenuti fruivano dell'aria.

Vi era, inoltre, la possibilità di far passare tra le celle attigue (quelle dei numeri 4 e 5) bigliettini o vivande, servendosi degli arnesi in dotazione per la pulizia delle celle, cosi come è stato descritto dall'Andriotta.

Uguale opportunità esisteva di lanciare oggetti dalla cella n. 1 ai cubicoli dell'aria, essendo - come si è detto - la finestra di questa cella rivolta versi i cancelli d'ingresso ai cubicoli.

C'era la possibilità che i detenuti, sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, lanciassero oggetti nei cubicoli dell'aria, trovandosi ristretti nella parte del secondo piano dell'edificio, parallela ai cubicoli ed essendovi la distanza di m. 11,90 dalla penultima e di m. 15,60 dall'ultima finestra; finestre, peraltro, che non erano munite di grate ma soltanto di inferriata.

E' stato, inoltre, accertato che l'Andriotta e lo Scarantino in più occasioni fruirono dell'aria contemporaneamente e ciò rendeva più agevole i colloqui anche perché i cancelli d'ingresso ai cubicoli erano l'un l'altro a distanza di un metro.

Il lancio di panini, bottiglie e altri oggetti sui cubicoli da parte dei detenuti era stato accertato dal personale addetto alle pulizie, secondo le dichiarazioni rese dai testi Murgia ed Eliseo.

Gli stessi testi hanno, altresì, confermato che le telecamere a circuito chiuso non erano in funzione ed hanno dichiarato che l'unico agente, di turno in tutto il reparto, era spesso costretto a spostarsi per le più svariate esigenze (accompagnare gli altri detenuti nei cubicoli, alle docce e all'infermeria; recarsi alla "rotonda" - che era raggiungibile dopo avere percorso un corridoio lungo intorno ai 20 metri - per la consegna del vitto o di giornali), lasciando necessariamente lo Scarantino senza sorveglianza.

Opportunità vi era, anche, di comunicazione tra i detenuti della quarta sezione e lo Scarantino, posto che le finestre delle celle n. 4 e 5 (dove erano ristretti Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) davano sulla stessa area verde su cui si affacciavano le finestre della quarta sezione.

Gli stessi testi hanno dichiarato di avere talvolta udito Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo scambiarsi il saluto e qualche parola e lo Scarantino chiedere all'altro aiuto per la stesura della corrispondenza.

FC

Il fatto che i due parlassero in dialetto siciliano escludeva che i detenuti dello stesso reparto - anche di lingua italiana - potessero comprendere le loro conversazioni, tanto più se si considera che, come è stato diffusamente illustrato nella sentenza impugnata, le persone, ristrette nella cella n. 5 con l'Andriotta, erano di nazionalità straniera (Yutsen Nedim e Abdallah Mohamed); anche nella cella n. 1, sino al 20.8.1993, l'Andriotta rimase con il Nedim e soltanto il 21.8.1993 - alcuni giorni prima del trasferimento dello Andriotta nel carcere di Saluzzo - fu portato nella cella un detenuto italiano, Perri Luigi.

L'effettività di comunicazione tra i due collaboratori e di consegna di "bigliettini" da parte dello Scarantino è dimostrata dalle seguenti circostanze:

1) Sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, in seguito a una perquisizione effettuata nell'abitazione della moglie dell'Andriotta, "bigliettini" contenenti messaggi destinati ai familiari di Scarantino Vincenzo e la copia di una lettera inviata da Andriotta Francesco alla moglie con messaggi da far pervenire ai familiari di Scarantino Vincenzo e con la indicazione dei numeri telefonici da formare.

2) Dalle intercettazioni eseguite sul telefono di Scarantino Pietra è emerso che la moglie dell'Andriotta, Bossi Arianna, era in contatto con i familiari di Scarantino Vincenzo.

La stessa teste ha ammesso di essere stata l'interlocutrice di alcune tra le telefonate intercettate, riconoscendo la propria voce durante l'ascolto in sede di interrogatorio davanti al Pubblico Ministero.

Una delle telefonate riguardava l'episodio del negozio "Anna Abbigliamento", di cui ha parlato Andriotta Francesco.

Un riferimento allo stesso episodio è contenuto in un "bigliettino" acquisito dalla polizia giudiziaria (vedi, *supra*, pag. 383 - 384).

3) Bossi Arianna ha confermato di avere fatto da tramite tra lo Scarantino e i familiari di costui, inviando per telefono i messaggi che le erano stati consegnati dal marito.

Si deve, dunque, concludere che non soltanto i due collaboratori avevano, in astratto, la opportunità di comunicare tra di loro ma che, in concreto, essi - nel carcere di Busto Arsizio - comunicarono tra di loro, come è dimostrato dall'acquisizione dei documenti, in precedenza indicati, dalle intercettazioni sul telefono di Scarantino Pietra e dalla testimonianza di Bossi Arianna.

Appare, dunque, superfluo l'esame delle persone detenute a Busto Arsizio e, in particolare, di Gianni Vecchi, richiesto dal difensore di Profeta Salvatore, una volta accertata l'effettività di comunicazioni tra lo Scarantino e l'Andriotta.

FC

Per gli stessi motivi, appare superfluo - alla luce del complesso probatorio acquisito al processo - esperire gli altri mezzi istruttori (ispezione dei luoghi e esperimento giudiziale), richiesti dallo stesso difensore e tendenti a verificare un dato (confabulazione tra i due collaboratori, scambio di cibi, comunicazione con celle di altri reparti) già accertato.

L'effettiva comunicazione tra i due collaboratori e l'assenza nel loro reparto di detenuti di origine siciliana e, dunque, in grado di comprenderne il dialetto, esclude, inoltre, la necessità di esaminare gli altri condetenuti che, peraltro, erano, come si è detto, di nazionalità straniera.

Lo stesso Scarantino - che, come si è visto, ha negato, dopo la "ritrattazione", qualsiasi circostanza - ha, però, ammesso di avere effettivamente parlato con l'Andriotta, pur avendo circoscritto il contenuto delle conversazioni alla lettura che dei giornali gli faceva l'Andriotta e alla lettura di "tutte le carte" relative al processo per la strage di via D'Amelio che egli aveva passato al suo compagno di detenzione (cfr. verb. ud. 15.9.1998, pag. 162 e 202 nel processo c.d. "Borsellino bis").

La fiducia che Scarantino Vincenzo finì con il riporre in Andriotta Francesco - desumibile dagli incarichi man mano affidatigli e dai messaggi trasmessi ai suoi familiari tramite la moglie dello stesso Andriotta - spiega le confidenze anche sulla strage di via D'Amelio, tanto più se si considera che lo Scarantino, versando in uno stato di sconforto e di depressione tale da condurlo ad atti di autolesionismo anche per la condizione di isolamento in cui viveva, era particolarmente disponibile ad aprirsi con chiunque gli desse fiducia.

Non vi sono, dunque, motivi di dubitare - sulla base delle prove acquisite al processo - dei rapporti di fiducia tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco, dell'opportunità di comunicare tra e i due e della effettività di tale comunicazione e, conseguentemente, del fatto che il primo abbia potuto confidare al secondo vicende relative anche alla strage di via D'Amelio.

3. Ritiene, inoltre, la Corte ininfluente il giudizio negativo sull'attendibilità di Andriotta Francesco formulato nella sentenza, divenuta irrevocabile, con la quale egli è stato condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio, non potendo quel giudizio negativo - espresso in un altro processo che ha avuto per oggetto fatti completamente diversi e nei

FC

quali l'Andriotta era direttamente coinvolto - estendersi meccanicisticamente alle vicende di questo giudizio alle quali l'Andriotta è, peraltro, estraneo.

4. Andriotta Francesco ha iniziato a collaborare sicuramente per usufruire dei benefici premiali non soltanto perché (e questa circostanza può ritenersi del tutto pacifica, essendo stata ammessa dallo stesso collaboratore) sperava nella concessione delle attenuanti generiche nel processo per omicidio pendente a suo carico, in grado di appello, e nella conseguente eliminazione dell'ergastolo ma anche perché egli, sin dal primo interrogatorio e prima ancora di rendere le sue dichiarazioni sulla strage, ebbe ad avanzare richiesta di essere ammesso al programma di protezione e pose in stretto collegamento le dichiarazioni sulla strage con la richiesta di protezione.

Benefici, cui egli poteva legittimamente aspirare, essendo applicabile - come ha esattamente osservato il Procuratore Generale - l'art. 13 ter del D. L. 15 gennaio 1991, n. 8, il quale stabilisce che le misure alternative alla detenzione, comprese quelle relative ai limiti di pena, possono essere disposte in deroga alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, nei confronti di persone ammesse a speciale programma di protezione.

Il programma di protezione non è, poi, condizionato dalla previa concessione, in uno o più procedimenti penali, della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 del D. L. 12 Gennaio 1991, n. 5 e più volte è stata affermata la possibilità della concessione di misure alternative alla detenzione ai prossimi congiunti detenuti in espiazione di pena di un collaboratore ammesso a programma per i quali, com'è ovvio, non si pone un problema di esistenza ed entità di un contributo fornito per l'accertamento di altrui responsabilità penali.

Lo stesso Andriotta Francesco ha, del resto, ammesso di avere cercato la via per sfuggire all'ergastolo prima, simulando la pazzia e poi - resosi conto dell'impraticabilità di una simile scelta e con l'aiuto della psicologa del carcere di Saluzzo e di un prete di Busto Arsizio, che lo conosceva - scegliendo la strada della collaborazione (vedi, *supra*, pag. 377).

Conviene, sul punto, riportare il verbale di udienza del 16.10.1997:

Andriotta ... *Cioè che io ero un po' bastonato per l'ergastolo che avevo preso, questo si, è vero. Però, io stavo cercando la via del manicomio: lo dico qui davanti alla Corte perché devo dire la verità e lo ribadisco ancora una volta.*

FC

P. M. *Che significa ? Cerchi di essere preciso.*

Andriotta *Si, cercavo diciamo di ... di ...far credere che ero pazzo – va' – volevo andare al manicomio per non pagare l'ergastolo. Allora cercavo nella via ... dei tentati suicidi.*

P. M. *Quindi, questo "cercavo" che significa, che lei veramente era in stato di depressione e quindi vicino alla pazzia, o che simulava ?!*

Andriotta *No, io simulavo. Io non sono pazzo!*

La ricerca di benefici premiali può, tuttavia, costituire lo scopo della collaborazione ma non può incidere sulla natura (spontanea o forzata) della scelta intrapresa dal dichiarante; né la ricerca di benefici premiali incide negativamente sul requisito del disinteresse, consistendo quest'ultimo requisito nell'indifferenza rispetto alla posizione processuale dei chiamati in causa.

Devono, dunque, essere riconosciuti i caratteri della spontaneità e del disinteresse nelle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, non essendo stati acquisiti elementi da cui risulti che egli sia stato costretto a collaborare e che abbia nutrito motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone accusate che neppure conosceva.

La ricerca di benefici premiali o - per usare il linguaggio di Andriotta Francesco - di una strada per evitare l'ergastolo impone, tuttavia, una cautela particolare nella valutazione dell'attendibilità del collaboratore per accertare ~~che~~ se quanto da lui riferito corrisponda a quanto effettivamente appreso dalla fonte primaria e non sia invece il frutto di altre conoscenze riferite agli inquirenti per accrescere i suoi meriti ai fini di ottenere i benefici che intendeva, con la sua collaborazione, conseguire.

5. Si può, al riguardo, subito osservare che l'Andriotta non appare attendibile nel momento in cui introduce, nel suo racconto, nuove circostanze che non aveva mai riferito prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo o modifica il suo racconto, adeguandolo alla narrazione della fonte primaria o alle nuove risultanze processuali.

Emblematico dell'atteggiamento di Andriotta Francesco è quanto da lui affermato sulla riunione che si sarebbe svolta nella villa di Calascibetta Giuseppe; riunione di cui egli ha sicuramente parlato dopo la collaborazione di Scarantino Vincenzo che è la sua fonte di

FC

conoscenza, come risulta dalla testimonianza resa dallo stesso Andriotta nell'udienza del 16.10.1997 nell'ambito del processo "c.d. "Borsellino bis" (vedi, *supra*, pag. 397 - 398). Conviene riportare il brano del verbale relativo alla questione trattata (cfr. verb. citato, pag. 151 - 153):

Domanda P. M. *Senta, questi particolari che lei ha appreso da Scarantino sulla riunione, sulla partecipazione di alcuni soggetti a questa riunione, lei quando li ha riferiti per la prima volta all'Autorità giudiziaria? Non voglio sapere naturalmente giorno e mese preciso, ma il periodo.*

Risposta *Mah, io sono stato sentito a settembre del '94 e però, anche di questi particolari, mi sembra che avevo già parlato, di Pietro Aglieri e di qualche altro nome durante gli interrogatori. Però gli interrogatori miei erano così, devo dirlo, in lacrime ...di confusione e di paura ...che nemmeno...i magistrati mi dovevano tranquillizzare per farmi ripetere le cose. Questo ... mi ricordo che io glieli avevo detto questi particolari, ancora prima del settembre del 1994.*

Domanda *Ma lei espressamente ed esplicitamente della riunione ne ha parlato quando, proprio di questa fase della riunione ?*

Risposta *Ah, nel '94 dottore, se non vado errato. Si, nel '94 ne ho parlato con la dottoressa.*

Domanda *Vuole spiegare alla Corte per quali motivi appunto lei si è indotto a parlare di queste sue conoscenze sulla riunione dopo ?*

Risposta *Niente ... dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato e ho dovuto dirlo, dottore.*

Domanda *Lei ha avuto un timore particolare nel parlare di questa riunione rispetto a tutto quello che aveva detto prima ?*

FC

Risposta *Sì, sì, perché con questo ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari, che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo, diciamo. Quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito ... io non lo so ... allora ho deciso anch'io di dire tutte le cose che lui mi ha riferito. Non per ... aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor presidente, non potevo nasconderlo più.*

Andriotta Francesco, ha, dunque, dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino.

Egli ha aggiunto che non ne aveva parlato prima per paura e perché, narrando la riunione, sarebbe stato "fin troppo attendibile"; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore - prima della collaborazione dello Scarantino - avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità (vedi anche, *supra*, pag. 397).

Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta "in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata" e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale dell'udienza del 16.10.1997, relativo alla testimonianza resa dall'Andriotta sulla riunione e su coloro che vi avrebbero preso parte (cfr. pag. 144 - 148).

Domanda P. M. *Ecco, cos'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo.... se ha saputo qualcosa a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage ?*

Risposta *Sì, sì, sì, lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo*

FC

bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata; questo non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera, mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente.

Il collaboratore ha così proseguito:

Domanda. *Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera ?*

Risposta *Sì, sì.*

Domanda *Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone ?*

Risposta *No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mattia ... Matteo ... Mattia: non mi ricordo bene, dottore.*

Comunque mi fece dei nomi. Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage...l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.

E ancora, su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda *Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?*

Risposta *Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui ...ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione, oppure no ...*

Domanda *Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri"... mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage". Abbiamo capito bene ?*

Risposta *Sì. Però che erano presenti alla riunione non credo... non melo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.*

FC

Domanda *A proposito del Cancemi, Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò ... ?*

Risposta *Sì, perché Scarantino era fuori da questa abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro, dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era... non consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse ...e c'erano altri, una o due persone, anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo ...*

Domanda *Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa Nostra ?*

Risposta *Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa Nostra; era una persona che comandava in Cosa Nostra.*

Più avanti, sempre su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda *E di questo La Barbera del quale ...*

Risposta *Ah, io scherzosamente, proprio di questo La Barbera, oggi ricordo – perché il dottor Arnaldo La Barbera mi deve ancora perdonare oggi, che... gli dissi: "Ma quale La Barbera, il poliziotto ?". Lui mi disse: "No, quale poliziotto. Un altro La Barbera"...*

Il 16 Ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D'Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore – cioè alla riunione in casa Calascibetta – erano presenti anche il Cancemi e il La Barbera.

E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che <<era una persona molto di spicco in "Cosa Nostra"; una persona che comandava>> e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso.

Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell'omonimia con il questore Arnaldo La Barbera.

FC

Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest'ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta.

Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera – al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele – fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 Settembre 1994.

Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell'estate del 1994.

Ma anche nell'ipotesi - non ritenuta da questa Corte - di un'autonoma iniziativa dello Scarantino che - nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D'Amelio - pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l'idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto originariamente alcuna menzione.

Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all'Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l'Agosto del 1993.

Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone *de relato*, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all'Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D'Amelio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere.

Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo.

Il particolare si riferisce all'autovettura con la quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione.

FC

Conviene, al riguardo riportare testualmente il verbale del 16 Ottobre 1997 (vedi, *supra*, pag. 398 - 399 e cfr. verbale citato, pag. 215 - 216):

Domanda difensore	*E allora, signor Andriotta, Scarantino le disse come era arrivato Totò Riina alla riunione di cui ci ha parlato lei questa mattina?*
Andriotta	*Sì, se io mi ricordo bene, arrivò per ultimo con una Citroen lui mi disse. Se io ricordo bene la macchina era una Citroen. Disse che arrivò per ultimo; prese queste precauzioni, ecco.*

Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatorio del 24 giugno 1994, che il Riina era giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto riferimento a un Citroen.

Andriotta ha indicato quest'ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel Gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen.

Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domande di un altro difensore, di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Riina ed ha aggiunto di avere così commentato l'arresto del capo di "Cosa Nostra": "Va be', dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 278 - 280).

Se, infine, si dovesse ritenere - ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte - che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all'Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere - posto che è stata raggiunta la prova della loro non partecipazione alla riunione - che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.

Né, infine, può ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia potuto fare altre confidenze all'Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto al programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere.

FC

6. Espressione della tendenza di Andriotta Francesco ad allinearsi alle risultanze processuali sono le sue dichiarazioni dibattimentali sul luogo in cui la Fiat 126 fu "imbottita" di esplosivo e sulle contrastanti versioni date da Scarantino Vincenzo, nonché sulla presenza di quest'ultimo all'imbottitura della Fiat 126.

a) Andriotta ha riferito che Scarantino gli aveva confidato - dopo l'arresto del garagista - che le targhe, collocate sulla Fiat 126, erano state prelevate "dalla stessa officina dove fu imbottita la macchina, nel garage, dal garagista" e che egli non era presente al momento dell'esplosione.

Al teste, che non ha ricordato se il suo compagno di detenzione, gli avesse fornito altri particolari, il Pubblico Ministero ha contestato la seguente dichiarazione resa il 31.1.1995:

Domanda del P.M. *Le disse..., cioè quand'è che lei seppe che la macchina era stata imbottita di esplosivo in quel garage?*

Andriotta *Proprio al..., perché lui prima mi disse che era stata imbottita nella porcilaia (ma questo prima dell'arresto del garagista, quando lui mi parlò solo di questo Valenti Luciano e tale Candura), mi disse che era stata imbottita alla porcilaia; invece, quando ci fu l'arresto del garagista, mi disse che la macchina fu imbottita nel garage di questa persona, o che questa persona lavorava, adesso non so ben definir... la sua definizione perché era un posto sicuro... indiscreto... e che nessuno poteva entrare. Quando una volta è chiuso nessuno entra. E poi era così facile prendere le targhe e mettergliele nell' altra macchina e fare credere che era successo un furto. Questo me lo disse dopo l'arresto di questo signore.*

Andriotta Francesco ha confermato questa dichiarazione ed ha aggiunto "...era tipo contraddittorio Scarantino, ma parecchie volte, non una volta sola, anche per il fatto di altre cose che dirò" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 131 - 133).

E' stato, dunque, lo stesso Andriotta a denunciare la contraddizione dello Scarantino sul luogo di caricamento dell'esplosivo e sull'esistenza del contrasto nelle confidenze del suo compagno di detenzione.

FL

E, tuttavia, nel corso della stessa udienza egli, contraddicendosi, ha cercato di eliminare il contrasto in cui era incorso lo Scarantino, dandone una soluzione del tutto apparente. Conviene riportare il brano del verbale relativo alle dichiarazioni rese dall'Andriotta (cfr. verb. citato, pag. 249 - 252):

Domanda Difensore (Avv. Mammana)	*Io desidero sapere ... queste due versioni ... che sono due versioni, cioè: imbottita nella porcilaia o imbottita nel garage, dove fu imbottita... le chiedo ...*
Risposta	*No, in un primo momento Scarantino mi disse che la macchina doveva essere imbottita nella porcillaia, però dopo non se ne fece più niente perché la macchina doveva essere riparata. Come gli ho detto prima, è stata trainata questa macchina, che aveva fatica a camminare, cioè non... non andava bene e, quindi, hanno dovuto trovare un altro posto.*
Difensore	*Eh no!*
Andriotta	*Ecco perché poi dalla porcillaia, compreso l'esplosivo, viene portata a questo garage, dove addirittura vengono prese delle targhe di un'altra autovettura e vengono messe sul 126 che dovrà uccidere purtroppo il dottor Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, e viene preparata di esplosivo in quel garage del garagista, che oggi io so il nome, perché quando sono andato al processo sapevo che si chiamava Orofino, ma prima io lo chiamavo il garagista.*
Difensore	*Sì, d'accordo, non... Quindi lei sta dicendo ora ...*
Andriotta	*Non è una contraddizione. Lui mi disse che la macchina doveva essere preparata così, perché Scarantino si accorse che la macchina non andava tanto bene. Ecco perché non gli diede più la rimanenza dei soldi a Valenti e Candura.*
Difensore	*Cioè, lei sta dicendo, se non vado errato, che Scarantino non le disse che la macchina fu imbottita nella porcilaia, poi cambiando versione, ma che doveva essere imbottita ...*

FC

Andriotta *Si, si. No, no, no che ha cambiato versione, avvocato. Oggi con mente lucida, proprio e giusta ... Scarantino mi disse ...ma mi posso aver anche sbagliato davanti ai magistrati a dire quella cosa, perché io ci avevo ancora paura e ancora oggi, però oggi parlando addirittura col maresciallo, dice: "Sono scelte che si fanno e giustamente non è che bisogna avere paura, perché tanto loro stanno ingabbiati e io pure, quindi qual é il problema?". Eh, eh, non c'è questa paura, non ci incontreremo mai con questi signori e mi sono preso il coraggio di dire tutte le cose come stanno.*

Difensore *E allora mi risponda ...*

Andriotta ***Scarantino mi disse che la macchina la portò alla porcilaia, ché doveva essere imbottita alla porcilaia, ma però questa macchina, avendo difficoltà a camminare, che se ne accorse dopo... – ecco questo è l'accorgimento che io sto facendo oggi – la portarono in questo garage, dove fu riparata, fu caricata di esplosivo da 'sto Matteo, Mattia o La Mattia insieme a Totuccio Profeta, che era lì presente, e cambiarono anche queste targhe, che le presero da un'altra autovettura, le misero sulla 126 e la denuncia del furto delle targhe la fecero il lunedì per fargli capire che la domenica era chiuso e lui non si è accorto che sono andati a rubare 'ste targhe.***

Il teste ha confermato la versione riferita in dibattimento, anche dopo che lo stesso difensore e il Pubblico Ministero gli hanno contestato che in due precedenti interrogatori (e, in particolare, in quello del 14.9.1993 reso nella fase delle indagini preliminari e prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo) egli aveva affermato che lo Scarantino gli aveva detto che l'autovettura era stata imbottita di esplosivo nel garage solo dopo l'arresto di Orofino mentre, in precedenza, gli era stato confidato che la "imbottitura" era avvenuta nella porcilaia.

Egli ha, infatti, affermato: "No, no ci fu questo cambiamento di versione. Oggi che ricordo bene tutte queste cose frammentarie... Scarantino mi disse che la macchina doveva essere imbottita nella porcellaia..." ed ha aggiunto che lo Scarantino, accortosi

FC

del cattivo funzionamento della Fiat 126, si rivolse a Totuccio Profeta ed entrambi decisero di portare l'autovettura dal garagista (cfr. verb. ud. citata, pag. 261).

Le dichiarazioni rese in dibattimento da Andriotta Francesco sono in palese contrasto con quelle della fase delle indagini preliminari e del primo grado di questo giudizio.

Ed infatti egli - dopo avere sempre sostenuto che Scarantino Vincenzo gli aveva dato due versioni (una precedente all'arresto di Orofino Giuseppe, quando lo Scarantino gli aveva confidato che la Fiat 126 era stata imbottita di esplosivo nella porcilaia; l'altra, dopo l'arresto dell'Orofino, quando lo Scarantino ebbe, invece, a confidargli che l'autovettura era stata imbottita di esplosivo nel garage della persona arrestata) e dopo avere dichiarato, sin dal 14.9.1993 (questo interrogatorio è stato contestato dal Pubblico Ministero nell'esame del 16.10.1997: cfr. pag. 255 - 256) al 31.1.1995, che la contraddizione era dello Scarantino - ha disinvoltamente eliminato, nell'udienza del 16.10.1997, la contraddizione, sostenendo che unica era stata la versione dello Scarantino: l'autovettura doveva essere imbottita nella porcilaia ma, essendone stato verificato il cattivo funzionamento, fu trasferita nel garage di Orofino Giuseppe.

L'Andriotta, dunque, ha risolto la contraddizione eliminandola in radice, negandone, cioè, l'esistenza.

"L'accorgimento" (per usare la stessa espressione dell'Andriotta) è, ad avviso della Corte, un mero espediente impiegato dal teste che ha cercato di adeguare il suo racconto a quello dello Scarantino che, come si è visto nel capitolo precedente, ha sempre negato che l'esplosivo fosse stato portato alla porcilaia e, conseguentemente, che nella porcilaia la Fiat 126 dovesse essere imbottita di esplosivo.

b) Aveva, inoltre, dichiarato l'Andriotta il 14.9.1993 (la circostanza è stata contestata nella udienza dibattimentale del 16.10.1997 (cfr. verb. citato, pag. 183- 184) che lo Scarantino gli aveva confidato di non essere stato presente al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 cui avevano partecipato due persone che gli avevano detto: "Ti telefoniamo noi quando l'auto è pronta".

Egli ha, nell'udienza del 16.10.1997, dato la seguente interpretazione alla confidenza fattagli dallo Scarantino (cfr. verb. citato, pag. 123 - 125), sulle domande rivoltegli dal Pubblico Ministero:

Domanda *Le disse Scarantino se era presente quando fu imbottita l'auto ?*

Andriotta *No, no, Scarantino non è stato presente all'imbottitura dell'auto. Mi disse*

FC

che lo mandarono via e che lo chiamavano loro appena erano pronti ...o gli telefonavano, o glielo facevano sapere in qualche modo ...

Domanda *Quindi, "era andato via" che significa?*

Andriotta *No, no, via proprio dal garage. Lu... lui mi disse,... che lui nel garage durante l'im... la...*

Domanda *Sì, scusi, allora Andriotta, siccome lei poco fa ha pure fatto un'affermazione che Scarantino era là intorno, a che cosa si riferiva?*

Andriotta *Sì, come sentinella però! Lui mi disse come sentinella, insieme ad altre persone, in modo tale che, se succedeva qualche perlustrazione da parte dei carabinieri o polizia, così di giro routine, potevano avvisare in tempo alle persone che erano all'interno del garage di stare attenti o di sospendere la cosa, ché stavano arrivando le forze dell'ordine.*
Ecco, questo l'ho detto prima e lo ridico ancora, Dottoressa.

Domanda *Quindi queste due affermazioni che lei fa: "No, non era presente. Lo mandarono via e gli dissero che l'avrebbero chiamato loro" e "Lui faceva la sentinella" significano la stessa cosa per lei ?*

Andriotta *Come la stessa cosa ? Per me no ...la stessa cosa. E se lei mi manda via da dentro questa stanza e devo stare fuori a controllare che qualcuno entri, eh, eh, é come se lei mi ha mandato via di qua; sono come sentinella là fuori.*

Anche in questo caso la modificazione ha obbedito all'esigenza di omologare le proprie dichiarazioni a quelle rese dal collaboratore Scarantino Vincenzo.

Questi, infatti, aveva riferito - nel Giugno del 1994 - di avere pattugliato con le armi, assieme a Natale Gambino e a Gaetano Murana, la zona vicina all'officina dell'Orofino, così da evitare sorprese da parte delle forze di polizia.

L'Andriotta, invece, aveva dichiarato - nella fase delle indagini preliminari - che Scarantino gli aveva riferito di avere condotto la Fiat 126 nel garage, affidandola alle due persone che avrebbero dovuto provvedere a caricarla di esplosivo e di essere andato via.

FC

Anche in questo caso egli ha risolto la contraddizione, eliminandola con un paralogismo, sostenendo, cioè, che andare via da un luogo e rimanere a fare la sentinella è l'identica cosa.

Si può, a questo punto, formulare una prima conclusione: Andriotta Francesco è da ritenere inattendibile tutte le volte in cui egli ha introdotto, nella fase dibattimentale (quella del 16.10.1997), circostanze nuove (come quella, certamente non marginale, della riunione) mai riferite nelle dichiarazioni rese prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo e le altre volte in cui ha adeguato il suo racconto a quello successivamente fornito dallo Scarantino, dando false (anche sotto il profilo della logica) spiegazioni.

Né egli può, a sua giustificazione, sostenere di non avere fatto i nomi dei partecipanti per "paura" e di averli dovuti fare dopo l'inizio della collaborazione dello Scarantino per il timore di non essere ritenuto credibile.

E' agevole, al riguardo, osservare che egli non si è limitato a omettere i nomi dei partecipanti ma ha taciuto un intero episodio (la riunione), di assoluta importanza nella ricostruzione della fase preparatoria della strage, e che nessuna paura avrebbe potuto nutrire nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino che avevano iniziato a collaborare nel 1993 e, dunque, in epoca antecedente a quella della collaborazione di Scarantino Vincenzo (il Cancemi si presentò ai carabinieri il 22 Luglio 1993; il La Barbera iniziò a collaborare nel Novembre del 1993).

Le nuove dichiarazioni di Andriotta Francesco trovano, invece, la loro origine nella ricerca del collaboratore di ottenere benefici; ricerca che, all'inizio della sua collaborazione, lo indusse a raccontare le confidenze effettivamente ricevute da Scarantino Vincenzo ma che, dopo le dichiarazioni di quest'ultimo, lo spinse a raccontare fatti di cui non era stato messo sicuramente a conoscenza, allo scopo di accreditare il suo ruolo e che lo porterà, nel 1998, a inventarsi l'esistenza di una minaccia da parte di emissari di "Cosa Nostra" (la falsità della minaccia sarà dimostrata nel corso di questo stesso capitolo).

7. L'attendibilità di Andriotta Francesco deve, dunque, essere valutata in relazione alle dichiarazioni da lui rese prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo che abbiano i requisiti della costanza e della coerenza.

Tali requisiti si riscontrano (per l'assenza di contestazioni da parte dei difensori durante l'esame dibattimentale del 16.10.1997):

FC

a) nel furto dell'autovettura (che, secondo quanto gli aveva riferito lo Scarantino, era stato commesso da Candura e Valenti), relativamente all'incarico dato dallo Scarantino agli autori della sottrazione della Fiat 126 e alla richiesta che allo Scarantino era stata rivolta dal cognato Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 386 - 388);

b) nel racconto - limitatamente alle dichiarazioni rese prima del 16.10.1997 - della duplice versione data da Scarantino Vincenzo sul luogo di caricamento della Fiat 126 (porcilaia e garage di Orofino Giuseppe);

c) nell'indicazione della presenza di Profeta Salvatore al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo dalla porcilaia (vedi, *supra*, pag. 390);

d) nella sostituzione, operata nel garage di Orofino Giuseppe, delle targhe nella Fiat 126 utilizzata come autobomba (vedi, *supra*, pag. 391);

e) nell'indicazione in Profeta Salvatore della persona che aveva riferito a Scarantino Vincenzo, qualche giorno prima della strage, che l'autovettura era stata già imbottita di esplosivo e che aveva avuto buon esito l'intercettazione telefonica abusiva (vedi, *supra*, pag. 392 e 395 - 396);

f) nell'indicazione in Scotto della persona che "aveva preso le redini dei Madonia" e aveva portato all'esterno del carcere "l'ambasciata" dei Madonia di eliminare il dott. Paolo Borsellino (vedi, *supra*, pag. 396);

g) nella duplice versione di Scarantino Vincenzo il quale gli aveva riferito, in un primo momento, di avere guidato l'autobomba in via D'Amelio e, successivamente, di averla portata "al posto stabilito" (vedi, *supra*, pag. 392 - 393).

La convergenza con le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo - che è la fonte primaria - sarà esaminata nei capitoli relativi alla posizione processuale degli imputati, anche se può già anticiparsi che palese è il contrasto tra i due collaboratori sul modo in cui Scarantino è venuto a conoscenza dell'intercettazione abusiva che sarebbe stata eseguita da Scotto Pietro e sull'arrivo dell'esplosivo, avendo la fonte primaria escluso che fosse stato mai portato nella porcilaia.

Non può, tuttavia, non essere sottolineato che l'Andriotta, in dibattimento, è caduto in contraddizioni eclatanti anche nell'ambito delle originarie dichiarazioni.

Egli ha, infatti, ha affermato di avere saputo da Scarantino Vincenzo che Salvatore Profeta era presente al caricamento della Fiat 126 (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 252); nel corso, tuttavia, dello stesso esame ha affermato, come risulta dal verbale che conviene testualmente riportare (cfr. pag. 116):

FC

Domanda P. M. *Le fece (Scarantino, ovviamente) delle confidenze anche sul momento in cui l'auto fu imbottita di esplosivo?*

Risposta *Sì disse che c'erano due persone appositamente per ... diciamo per manovrare quest'esplosivo e montarlo su tutta quest'autovettura. Lui non era presente quando hanno riempito la macchina di esplosivo ...*

Domanda *Parliamo intanto di queste persone. Le parlò della presenza ... le indicò qualche nome in particolare di persone che erano ... poco oltre ...Le parlò della presenza di suo cognato?*

Andriotta *All'imbottitura?*

P. M. *Sì.*

Andriotta *No, non credo che me l'abbia detto. No, no ...non credo.*

Egli, infine, su contestazione del Pubblico Ministero, ha affermato: "Erano tutti e due presenti" (il Mattia e Profeta Salvatore) "E' come avevo dichiarato a lei, dottoressa, però sono... non sono sicuro al 100%, come si dice" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 120).
La mancata coerenza su una circostanza non marginale nella ricostruzione dell'episodio relativo alla "imbottitura" di esplosivo della Fiat 126 e sulle persone che vi parteciparono (così come gli sarebbe stato raccontato dallo Scarantino), in una con le contraddizioni dell'Andriotta sulla presenza dello Scarantino nei pressi dell'officina dove sarebbe avvenuta la "imbottitura" dell'autovettura, rende scarsamente affidabile il teste sulle dichiarazioni relative al caricamento della Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe.

8. Non appare superfluo, ai fini della valutazione della personalità del collaboratore, esaminare la contraddizione fra Andriotta Francesco e la moglie, Bossi Marianna.
L'Andriotta - in coerenza con quanto aveva dichiarato sulla decisione di riferire all'autorità giudiziaria le confidenze ricevute da Scarantino Vincenzo sulla strage di via D'Amelio perché spinto dal timore di potere essere accusato di favoreggiamento per i "messaggi" che gli faceva recapitare all'esterno se lo Scarantino avesse iniziato a collaborare - ha affermato di avere dato alla moglie, Bossi Arianna, l'istruzione di distruggere i "bigliettini" consegnatigli dal suo compagno di detenzione.

FC

Bossi Arianna, esaminata dal Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado, ha escluso, invece, di avere ricevuto istruzioni sui "bigliettini", così smentendo il marito, come risulta dal brano della testimonianza che si riporta testualmente (cfr. verb. ud. 9.2.1995, pag. 37):

P. M. *Suo marito le dava istruzioni su quello che doveva fare dei biglietti dopo avere fatto le telefonate ?*

Teste *No.*

P. M. *Non le diceva cosa farne, se conservarli, se strapparli ?*

Teste *Non mi diceva niente, mi chiedeva solo se avevo telefonato e basta. Poi io tante volte li buttavo, tante volte no.*

P. M. *Infatti alcuni sono rimasti.*

Teste *Infatti.*

La contraddizione appare significativa poiché dimostra, ad avviso della Corte, che Andriotta Francesco non aveva alcun timore di essere accusato di favoreggiamento per avere aiutato e trasmesso all'esterno del carcere "messaggi" indirizzati dallo Scarantino ai suoi familiari; in caso contrario - si deve necessariamente ritenere - egli avrebbe avuto cura di raccomandare alla moglie di distruggere i "bigliettini" che le aveva consegnato, alcuni dei quali - come si è già visto - sono stati, invece, acquisiti dalla polizia giudiziaria. Ciò smentisce l'affermazione di Andriotta Francesco il quale aveva sostenuto nel primo grado di questo giudizio - come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata - che non era stato inizialmente nelle sue intenzioni informare l'autorità giudiziaria delle confidenze ricevute da Scarantino Vincenzo e che egli a ciò si era determinato solo in un secondo momento, avendo temuto che lo Scarantino potesse a sua volta indursi a collaborare con lo Stato e riferire anche dei favori che l'Andriotta gli aveva fatto per la trasmissione dei messaggi ai familiari, così determinando l'elevazione a suo carico e nei confronti della moglie di un'imputazione per favoreggiamento, con il rischio che venisse anche emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, in considerazione della eccezionale gravità dei reati di cui lo Scarantino era accusato.

FC

Andriotta Francesco ha, peraltro, affermato, nell'udienza del 16.10.1997, di avere iniziato a collaborare con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta a distanza di "diversi giorni" dall'inizio della sua collaborazione con i magistrati inquirenti di Milano ma "esattamente in quel periodo stesso, a settembre del 1993" (vedi, *supra*, pag. 376 e cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 11).
Ciò dimostra che la spinta a collaborare di Andriotta Francesco è altra e va individuata nella ricerca di benefici premiali anche se ciò - è appena il caso di ribadire - non incide in modo negativo sulla spontaneità della scelta collaborativa.

9. E' altresì significativa la contraddizione in cui è caduto l'Andriotta sul "bigliettino" che Scarantino Vincenzo avrebbe ricevuto da detenuti della seconda sezione, sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e che, secondo il racconto dello stesso Andriotta, avrebbe contenuto l'ordine di eliminazione del dott. Guido Lo Forte, magistrato in servizio alla Procura della Repubblica di Palermo con le funzioni di Procuratore Aggiunto.
L'Andriotta aveva sempre riferito che all'interno del panino, lanciato in uno dei cubicoli destinati al passeggio da detenuti della sezione differenziata, era contenuto un biglietto con il messaggio "Guida la forte macchina", che lui aveva provveduto a ricopiare e a consegnare alla moglie perché lo trasmettesse al numero telefonico che le aveva dato (vedi, *supra*, pag. 384 - 385 e verb. ud. 16.10.1997, pag. 77, luogo in cui il teste ha affermato: "Sì, è stato ricopiato da me però...c'era scritto: <<Guida... guida la forte macchina, 'na roba del genere, dottoressa>>").
L'Andriotta, tuttavia, nella stessa udienza del 16 Ottobre 1997, dopo avere - come si è appena detto - riferito di avere copiato il "biglietto" che gli era stato fatto leggere dallo Scarantino, su domanda di un difensore ha dichiarato (cfr. verb. ud. citata, pag. 240 - 241):

Difensore *Le disse Scarantino - alla sua domanda - come aveva fatto a capire che "guida la macchina forte" vuol dire attentato ai danni del dottore Lo Forte, come ha detto lei?*

Andriotta *Ma c'era proprio scritto tutto il messaggio! Io dovevo solo dire quel... quell'altro pezzo di messaggio. Tutto quello che c'era scritto nel panino l'ha letto lui - eh? - e quindi non è che l'ho letto io.*

FC

Difensore *Ah, ecco! Allora il messaggio che lei ha passato all'esterno era un riassunto.*

Andriotta *Esatto! Io non ho letto quel biglietto che era contenuto nel panino, avvocato.*

Difensore *Ho capito. Ma lei che questo fosse un riassunto l'ha mai detto nei precedenti interrogatori ?*

Andriotta *No, no. Adesso io ne deduco, perché lui ha scritto su un biglietto da darmi a me da riscrivere, ma non mi ha dato l'originale di quello che è caduto nel... nel panino.*

Difensore *Quindi questo lei...*

Andriotta *Io dico questo perché conoscevo la calligrafia di Scarantino.*

Difensore *Quindi che questo fosse un riassunto l'ha dedotto lei.*

Andriotta *Esatto! Perché lui mi ha dato un bigliettino scritto da lui.*

Difensore *Va bene.*

L'Andriotta, dunque, posto di fronte alla necessità di spiegare come avesse fatto a capire lo Scarantino che il messaggio "Guida la forte macchina" contenesse l'ordine di uccidere un magistrato, il dott. Guido Lo Forte, e non avendo saputo fornire alcuna spiegazione, ha dato una nuova versione dell'episodio, sostenendo non più di avere ricopiato il messaggio lanciato dal reparto dei detenuti sottoposti al regime del'art. 41 bis ma di avere copiato la frase in codice elaborata da Scarantino Vincenzo sul testo originale e precisando che quest'ultimo invece aveva ricevuto un messaggio chiaro e non cifrato.

La nuova versione dell'Andriotta non è soltanto contraddittoria all'interno della narrazione del teste ma contrasta anche con il racconto dato da Scarantino Vincenzo nell'interrogatorio reso il 24.5.995 che conviene, sul punto, testualmente riportare:

P. M. *A parte questi messaggi, diciamo, familiari da mandare ai numeri di telefono di casa e di amici che lei ha indicato, ricorda di avere dato ad Andriotta anche un messaggio che si doveva comunicare ad un numero*

diverso, ad un numero di cellulare ?

Scarantino *Sì.*

P. M. *Se ricorda questo episodio, se se lo ricorda bene, la pregherei di riferirlo bene alla Corte.*

Scarantino *Sì. C'è stata una volta che un ragazzo della Quarta ha tirato un panino nel cubicolo dell'aria, dove andavo all'aria io, siccome io, di solito, la mattina non ci andavo mai all'aria, perché io dormivo la mattina, il ragazzo mi ha chiamato di sopra e mi ha detto dice "Enzo, domani mattina vai all'aria, che c'è un panino e te lo mangi tu"; io capivo che cos'era ... L'indomani mattina, sono andato all'aria nel primo cubicolo e ho preso questo panino, ho preso questo panino, ho preso il bigliettino ed era scritto non normale, era scritto con una calligrafia che io non capivo, io ho detto a Franco Andriotta di leggermi questo bigliettino. Lui me l'ha letto e mi ha detto (quello) che c'era scritto. Poi io, piano piano, l'ho letto e c'era scritto ... non mi ricordo... che "guida la macchina <<Lo Forte>> ... forte, tipo come ...*

P. M. *Una frase di questo genere, và. E che cosa significava questa frase ?*

Scarantino *Significava che c'erano delle persone della Quarta, del 41 bis, che io conoscevo e significava che si doveva fare delle minacce al Dottor Guido Lo Forte, e io gli ho spiegato pure queste cose ad Andriotta. Io avevo un numero di telefonino che era un amico di Salvatore Profeta, gli ho dato questo numero di telefonino, e lui, la moglie, non trovava la destinazione ... il telefono, e ha sbagliato. Diceva che era sbagliato il numero, e dopo l'altra settimana ritornava, però questo bigliettino non è stato mandato a nessuno.*

Di tale messaggio - destinato a Profeta Salvatore - nessun ricordo ha conservato Bossi Arianna cui, secondo il marito, era stato affidato il "biglietto" perché lo trasmettesse al destinatario.

FC

La teste, esaminata il 9 Febbraio 1995, ha, infatti, dichiarato di non avere assolutamente memoria di questo biglietto e la mancanza di contestazioni, sul punto, induce a ritenere che identica era stata la risposta di Bossi Arianna nella fase delle indagini preliminari (cfr. verb. ud. citata, pag. 52).

La palese contraddizione in cui è caduto Andriotta Francesco fa dubitare dell'esistenza dell'episodio da lui raccontato, non apparendo, innanzitutto, credibile che lo Scarantino, il quale - come si è visto - incontrava difficoltà nella lettura delle sue stesse dichiarazioni tanto da avere la necessità di farsi aiutare nello studio degli interrogatori da lui resi ai magistrati inquirenti, abbia potuto elaborare la frase in codice "Guida la forte macchina" dalla lettura di un testo da altri compilato.

Vi è, poi, da rilevare che appare contrario a ogni regola di prudenza mettere per iscritto (e in forma non cifrata) un mandato di eseguire un attentato, peraltro nei confronti di un magistrato, e curarne la trasmissione a Scarantino Vincenzo con un lancio dalle finestre del reparto carcerario al cubicolo dell'aria, ove si consideri che un tale sistema di trasmissione avrebbe potuto consentire l'intercettazione del messaggio agli agenti della polizia penitenziaria e, in conseguenza, permettere l'individuazione dell'estensore del "biglietto".

Non è stato, inoltre, mai accertata la ragione per la quale il messaggio sia passato per il carcere di Busto Arsizio ed è significativo che lo Scarantino, il quale ha pure confermato l'episodio dell'esistenza e del lancio del "biglietto", non abbia saputo indicare chi glielo avesse trasmesso.

E', infine, contrario a ogni logica sostenere che detenuti, sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento giudiziario, si siano potuti servire dello Scarantino per trasmettere all'esterno del carcere il messaggio di morte, tanto più se si considera che lo Scarantino risultava sottoposto a una particolare vigilanza perché imputato della strage di via D'Amelio e, soprattutto, aveva già dimostrato la sua inettitudine allo svolgimento di incarichi di particolare fiducia dato che, richiesto di procurare l'autovettura da utilizzare come autobomba nella strage, si era rivolto per l'esecuzione del furto a un ladruncolo tossicodipendente.

E', dunque, del tutto inattendibile il racconto dell'Andriotta (e dello stesso Scarantino), secondo cui "Cosa Nostra", nell'estate del 1993, aveva affidato un messaggio di così grande rilievo criminale a Scarantino Vincenzo; messaggio, peraltro, mai recapitato perché - stando al racconto di quest'ultimo - il numero del telefono cellulare da

FC

chiamare, dato alla moglie dell'Andriotta perché trasmettesse il messaggio, era "sbagliato" o, almeno, ciò sarebbe stato riferito da Bossi Arianna (la quale, come si è già osservato, ha, invece, dichiarato, di non avere nessun ricordo di tale messaggio).

Ed è significativo che nessun altro collaboratore di giustizia - in questo processo - abbia riferito che in quegli anni vi sia stato il progetto di eliminare il magistrato, indicato dall'Andriotta, pur avendo diversi collaboratori di giustizia parlato di analoghi progetti contro altri magistrati (il dott. Grasso e il dott. Caponnetto).

Del resto, non c'è negli atti processuali il benché minimo elemento che possa fornire una spiegazione plausibile del motivo per il quale lo Scarantino, secondo il racconto di Andriotta Francesco, "era sconvolto per il fatto della morte di Gioè" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 74), non essendo emersi collegamenti tra il Gioè e lo Scarantino (cfr., sul punto, verbale di confronto tra Scarantino Vincenzo e La Barbera Gioacchino, pag. 21 - 23 , luogo in cui risulta che Scarantino Vincenzo non conosceva neppure il Gioè e che ne aveva sentito parlare dal fratello).

Il complesso degli elementi indicati (contraddizione interna nel racconto dell'Andriotta; contrasto con il racconto di Scarantino Vincenzo; impossibilità che un messaggio di tale rilievo sia stato messo per iscritto, in maniera chiara e sia stato trasmesso con un sistema che ne rendeva facile l'intercettazione; impossibilità che lo Scarantino abbia potuto elaborare la frase in codice da un testo da altri compilato; incongruità che un ordine del genere sia stato dato per la trasmissione allo Scarantino e nei carcere di Busto Arsizio) dimostra che l'episodio non è realmente accaduto e che è stato costruito dall'Andriotta per accrescere lo spessore criminale dello Scarantino e, conseguentemente, il ruolo di collaboratore dello stesso Andriotta che era stato in grado non soltanto di riferire, *de relato*, notizie concernenti la strage di via D'Amelio ma anche di raccontare un episodio gravissimo, caduto sotto la sua diretta percezione, qual era quello dell'ordine di attentare alla vita del Procuratore Aggiunto di Palermo.

Il mendacio su questo episodio dimostra, sotto altro profilo, che Andriotta Francesco, anche nelle originarie dichiarazioni, ha introdotto elementi non veri e tale dato va considerato ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste.

10. Andriotta Francesco è stato esaminato il 10.6.1998 nel processo c.d. "Borsellino bis" e il 23. 6.1998 in questo grado di giudizio, avendo chiesto di essere sentito per rendere importanti dichiarazioni.

FC

Egli ha riferito che il giorno 17.9.1997, circa un mese prima della sua deposizione nel processo c.d. "Borsellino bis, mentre si trovava in compagnia del figlio minore a Piacenza dove stava usufruendo di un permesso premio, era stato avvicinato da due individui i quali gli avevano in pratica intimato di confermare la ritrattazione che Scarantino aveva fatto nel 1995, quando si era messo in contatto con l'emittente televisiva "Italia 1".

L'Andriotta avrebbe dovuto dichiarare che lo Scarantino aveva raccontato solo falsità, che lui stesso era un bugiardo, che lo Scarantino era omosessuale ed ancora: "... che Scarantino era stato picchiato, era stato maltrattato alla Pianosa e che i magistrati l'avevano imbeccato e che il dottor Arnaldo La Barbera gli aveva detto le cose ...".

I due sconosciuti gli avevano detto che davanti alla Corte di Assise, nel processo c.d. "Borsellino bis" egli avrebbe dovuto soltanto "traballare" – il termine è di Andriotta – avrebbe dovuto, cioè, mostrarsi incerto, senza revocare le sue precedenti dichiarazioni.

L'Andriotta ha precisato che uno dei due sconosciuti l'aveva già seguito durante un precedente permesso premio, di cui aveva usufruito nell'Aprile 1997 e che durante l'incontro di settembre i due ignoti emissari avevano ostentato una perfetta conoscenza dei movimenti suoi e dei suoi familiari.

L'Andriotta, nel Dicembre del 1997 e mentre si trovava ancora una volta in permesso, era stato avvicinato dalle stesse persone che erano in compagnia di un terza persona seduta all'interno di una Fiat "Tipo" di cui non aveva annotato il numero di targa.

In questa occasione gli era stato intimato di nominare quali propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, prima della Pasqua; avrebbe, poi, dovuto inviare una lettera all'ANSA nella quale avrebbe dovuto sostenere che tutto quello che aveva dichiarato fino a quel momento era falso e avrebbe dovuto chiedere pubblicamente di essere risentito dai giudici che si occupavano della strage di via D'Amelio; ottenuta la nuova citazione, avrebbe dovuto procedere infine ad una integrale ritrattazione.

I due gli avevano dato appuntamento, per ulteriori comunicazioni, per il 14 o 15 Febbraio, cioè nei giorni nei quali avrebbe usufruito del successivo permesso; la sua domanda di permesso premio per il mese di Febbraio era stata, tuttavia, rigettata e, dunque, non aveva più rivisto i due emissari di "Cosa Nostra".

Egli, temendo per l'incolumità dei suoi familiari, aveva fatto quanto gli era stato chiesto: aveva, cioè, proceduto alla nomina, quali suoi difensori di fiducia, degli avvocati Scozzola e Petronio, con dichiarazione fatta alla Direzione della casa circondariale di

Roma Rebibbia il 10 Aprile 1998; aveva indirizzato il successivo 17 Aprile un'istanza ai presidenti delle due Corti, chiedendo di essere sentito; in pari data aveva scritto una lettera al questore La Barbera.

L'Andriotta ha, infine, precisato che sia prima che dopo l'udienza del 16 Ottobre 1997, aveva chiesto inutilmente di conferire con i magistrati della D. D. A. di Caltanissetta; all'ultima richiesta, avanzata il 24 Aprile 1998, i magistrati avevano risposto, tanto che appena quattro giorni dopo, il 28 Aprile, si erano recati ad ascoltarlo; aveva, quindi, loro raccontato delle minacce subite.

Durante il controesame del 10 Giugno 1998, nel processo c.d. "Borsellino bis", è stato fatto osservare ad Andriotta che nell'esame testimoniale del 16 Ottobre 1997 non aveva affatto "traballato", aveva anzi riconfermato le precedenti dichiarazioni, in qualche caso con nuove dichiarazioni chiaramente dirette ad irrobustire la tesi dell'attendibilità sua e di Scarantino Vincenzo.

Ha così spiegato l'Andriotta il suo comportamento processuale: " ... Quando io sono entrato nell'aula il 16 Ottobre 1997, io dovevo barcollare per forza, era già tutto programmato così, e poi dovevo rendere delle dichiarazioni di falsa testimonianza. Invece poi quel giorno mi sono sentito la sicurezza dello Stato, che veniva rappresentato dalla Corte di Assise e dai pubblici ministeri e dalla presenza del mio avvocato, Maria Teresa Napolitano, che era all'epoca, mi sono tranquillizzato ed ho riconfermato la versione ... diciamo quella vera. Oggi ho detto di nuovo la verità, ma dovevo dire bugie ... io non me la sentivo di dire le bugie, perché non è giusto".

Nell'udienza del 16 Ottobre 1997 il pubblico ministero aveva chiesto all'Andriotta se avesse subito minacce in seguito alla sua collaborazione con lo Stato e il teste aveva dato una risposta negativa, come risulta dal verbale che, sul punto, si riporta testualmente:

P. M. *Senta signor Andriotta, lei ha più volte detto quali motivi l'hanno indotta in certe fasi e anche ora ad avere paura. Io adesso le volevo fare una domanda più specifica. Lei o qualcuno dei suoi familiari o qualcuno dei suoi amici ha mai avuto delle minacce dirette o indirette dopo questa sua collaborazione sulla strage di via D'Amelio ?*

Teste *Che io mi ricordo oggi non credo. Comunque mia madre è stata fermata parecchie volte, ma non per il fatto di via Mariano D'Amelio, per altre persone imputate nel processo di Wall Street. Questo si. Sono arrivate*

FC

delle telefonate anche a mia moglie, dove viveva, ché non viveva sotto protezione, ma ...che sono arrivati a me o alla mia famiglia non credo, no.

Un difensore ha contestato, nell'esame del 10 Giugno 1998, questa dichiarazione allo Andriotta, il quale ha risposto di avere detto "una bugia":

Difensore *...Secondo la risposta che lei ha già dato, visto che quel 16 ottobre ha sentito la presenza dello Stato e la sicurezza che le veniva dalla Corte di Assise e dal suo difensore, perché quel giorno quando (le è stato chiesto) "E' stato mai minacciato?", lei ha risposto "No"?*

Risposta *Ho detto una bugia.*

Ritiene la Corte che non corrisponda al vero quanto riferito da Andriotta Francesco sulle minacce che avrebbe subito nel 1997 per le seguenti ragioni:

a) Non trova, innanzitutto, una plausibile spiegazione il suggerimento che, secondo il racconto dell'Andriotta, gli sarebbe stato dato dai due emissari di "Cosa Nostra" - così accorti da conoscere tutti i suoi movimenti e da essere informati anticipatamente anche dei permessi premio di cui avrebbe potuto usufruire - di non dar luogo ad una netta ritrattazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta ma soltanto di "traballare" e, cioè, di confermare le precedenti dichiarazioni, limitandosi a mostrare qualche incertezza, e a riservare la ritrattazione – che in ogni caso sarebbe apparsa più debole – ad un successivo ed eventuale esame davanti ai giudici (va, peraltro, rilevato che il 17.9.1997 l'Andriotta non poteva sapere che sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti a questa Corte, poiché l'ordinanza ammissiva della relativa prova è stata pronunciata il successivo 26.9.1997).

b) Gli emissari di "Cosa Nostra" non avrebbero mai potuto fissargli un appuntamento per il 14 o il 15 Febbraio 1998 (come narrato dall'Andriotta) poiché non potevano sapere anticipatamente se l'autorità giudiziaria avesse concesso all'Andriotta il permesso premio e quando costui ne avrebbe usufruito.

Conviene testualmente riportare le dichiarazioni rese sul punto da Andriotta Francesco, durante l'esame del 23.6.1998, su domanda di un difensore (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 - 39):

FC

Difensore *lei ha detto che vi dovevate rivedere il 14 febbraio, desidero sapere nella... quando vi siete visti a dicembre, vi siete dati un appuntamento per quella data, o come siete rimasti?*

Andriotta *sì. Sì, ci dovevamo vedere per quella data, ma se c'era un inconveniente io dovevo andare avanti per la mia strada, dopodiché si sarebbero fatti vivi loro per potermi dare questi soldi e per lasciarmi tranquillo a me e alla mia famiglia.*

Difensore *oh, e come facevate a darvi l'appuntamento il 14 febbraio? A dicembre, cioè si sapeva che il 14 febbraio lei...*

Andriotta *no, no, no, un attimo, quale 14 dicembre, io non ho detto mica 14 dicembre, avvocato!*

Difensore *lei ha detto che <<ci dovevamo rivedere il 14 febbraio>>.*

Andriotta *ah sì, ma lei ha detto dicembre, poc'anzi.*

Difensore *ora le chiedo a dicembre come facevate a sapere lei e i due mafiosi che lei il 14 febbraio sarebbe stato in permesso?*

Andriotta *loro mi hanno chiesto quand'è che sarebbero andati in permesso la prossima volta. Avvocato, loro sapevano tutto: la protezione a Savona quando c'erano i miei famigliari, sapevano gli Istituti di pena che io ho girato, sapevano la seconda località protetta a Piacenza, sapevano la località dove mia moglie stava a Pisogne, dove io ero residente; sapevano tutto avvocato.*

Difensore *quindi sapevano pure che lei il 14 febbraio sarebbe andato in permesso?*

Andriotta *no, questo gliel'ho detto io avvocato, perché me l'hanno chiesto.*

Difensore *e lei come faceva a sapere che il 14 febbraio avrebbe ottenuto il permesso?*

FC

Andriotta *perché ogni 45 giorni, 40, 45 giorni io vado in permesso, avvocato mi scusi.*

Difensore *ma lei va in permesso...*

Andriotta *ci ho 45 giorni.*

L'Andriotta, come si è visto, non ha saputo chiarire come gli emissari di "Cosa Nostra" fossero a conoscenza del fatto che egli avrebbe usufruito del permesso premio il 14 o il 15 Febbraio 1998, se non ricorrendo a una vera e propria petizione di principio: gli emissari sapevano del giorno in cui egli avrebbe goduto del permesso premio perché "loro sapevano tutto".

L'Andriotta non ha potuto dare nessun chiarimento perché nessuno poteva conoscere la decisione che avrebbe adottato l'autorità giudiziaria (non a caso il permesso non è stato concesso); neppure gli emissari di "Cosa Nostra" potevano, dunque, conoscere preventivamente il giorno del permesso, non essendo ancora stato emesso dal magistrato di sorveglianza nessun provvedimento.

c) Altrettanto priva di senso logico, ad avviso di questa Corte, è l'indicazione che gli sarebbe stata data nel Dicembre del 1997 - quando già era stato esaminato, come teste, dalla Corte di Assise e non doveva essere più esaminato da questa Corte che aveva acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dall'Andriotta nell'altro processo (c.d. "Borsellino bis") - di nominare come propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, che sono difensori di alcuni imputati nell'uno e nell'altro processo, tanto più se si considera che egli aveva già deposto il 16.10.1997 e, comunque, che, in qualità di teste, non aveva il diritto di essere assistito da un difensore, a meno di non considerare gli ispiratori delle minacce esercitate nei suoi confronti (ispiratori che secondo lo stesso Andriotta "sapevano tutto") tanto sprovveduti da ignorare che un teste non può essere assistito dal difensore.

La nomina, poi, dei difensori degli imputati della strage di via D'Amelio portava immediatamente a classificare l'operazione come una manovra ispirata dagli stessi imputati e a vanificare, dunque, il risultato che essi intendevano conseguire con le minacce rivolte ad Andriotta Francesco per costringerlo a "ritrattare".

d) E', poi, ragionevole ritenere che chiunque avesse voluto influire sulla testimonianza di Andriotta, si sarebbe limitato a chiedergli che smentisse di avere ricevuto confidenze

FC

sulla strage di via D'Amelio nel carcere di Busto Arsizio e gli avrebbe ordinato di dichiarare di avere costruito la sua verità mettendo insieme informazioni carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario (questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da Scarantino Vincenzo dopo la sua "ritrattazione").

e) E', infine, inspiegabile il motivo per il quale gli emissari di "Cosa Nostra" gli avrebbero ordinato di riferire una circostanza che l'Andriotta non poteva conoscere e, cioè, che Scarantino Vincenzo sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti nel carcere di Pianosa: fatto, questo, di cui egli era sicuramente ignaro, essendo stato detenuto con Scarantino nell'estate del 1993, vale a dire, prima del trasferimento di quest'ultimo nel carcere di Pianosa.

Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l'unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli - con l'invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D'Amelio - intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina.

Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell'Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua "ritrattazione", poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi.

E', però, certo - quale che sia la motivazione dell'Andriotta - che gli elementi, acquisiti a questo processo, portano ad escludere l'esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di "Cosa Nostra".

Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie.

Possono essere, a questo punto, essere tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.

FC

C) CONCLUSIONI.

1. E' stata dimostrata - ad avviso della Corte - non soltanto l'opportunità di comunicazione, all'interno del carcere di Busto Arsizio, ma l'effettività della comunicazione tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco e della verosimiglianza delle confidenze tra i due, anche in considerazione del particolare stato d'animo dello Scarantino (vedi, *supra*, pag. 401 - 404).

Non possono, in conseguenza, essere condivisi gli assunti difensivi tendenti a negare, in generale, l'esistenza dei rapporti tra i due collaboratori e le confidenze dello Scarantino al suo compagno di detenzione.

2. Andriotta Francesco, per effetto del ruolo assunto nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, ha conseguito taluni benefici che - data la sua condanna definitiva all'ergastolo - non possono essere ritenuti insignificanti.

Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta nel processo c.d. "Borsellino bis", che egli è stato ammesso il 13 Gennaio 1995 al programma speciale di protezione, per sé e per i propri familiari e che, in conseguenza di tale provvedimento, egli sconta la sua pena in speciali sezioni destinate ai collaboratori di giustizia, gode di permessi premio (in deroga alla normativa in materia che prevede la concessione di questo beneficio, per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di dieci anni di pena) e la sua famiglia mensilmente ha ricevuto un modesto contributo finanziario.

Risulta, inoltre, che - già nel 1995 - Andriotta Francesco ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (misura, in generale, prevista per i condannati che devono scontare pene residue non superiori a tre anni).

L'istanza (respinta dal competente Tribunale di Sorveglianza, in ragione della brevità della pena già espiata) è stata riproposta da Andriotta Francesco che, al momento della sua deposizione davanti alla Corte di Assise, era in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.

La ricerca di benefici premiali, come già si è osservato, non incide negativamente né sulla spontaneità della scelta di collaborazione né sul requisito del disinteresse (vedi, *supra*, pag. 405 - 406).

FC

2. L'affannosa ricerca di tali benefici da parte dell'Andriotta - desumibile dalla introduzione, nel corso dell'esame dibattimentale del 16.10.1997 reso nell'ambito del processo "Borsellino bis", di circostanze nuove o di modificazioni delle precedenti dichiarazioni per adeguare la sua deposizione alla narrazione della fonte primaria e dalla narrazione della vicenda relativa alle minacce che avrebbe subito perché "ritrattasse" (vedi, *supra*, pag. 406 - 418 e 426 - 430) - impone necessariamente una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni di Andriotta Francesco al fine di stabilire quali circostanze da lui narrate siano state effettivamente apprese da Scarantino Vincenzo e quali siano, invece, patrimonio di altre conoscenze e riferite all'autorità giudiziaria per conseguire dei benefici.
L'unico criterio valido per eseguire questo accertamento - come si è già osservato - è dato dalla coerenza e dalla costanza delle sue dichiarazioni (vedi, *supra*, pag. 418 - 419).

3. Devono, in applicazione del criterio enunciato, essere ritenute inattendibili, come già si è rilevato, le parti della narrazione in cui sono contenute circostanze del tutto nuove o elementi aggiuntivi con i quali il collaboratore ha sostanzialmente modificato il suo racconto per adeguarlo alla narrazione della fonte primaria.
Devono, inoltre, essere ritenuti inattendibili - attesa la complessiva modesta attendibilità di Andriotta Francesco - le dichiarazioni in cui il teste è incorso in contraddizioni delle quali non ha saputo fornire una plausibile giustificazione.

4. Nell'ambito delle dichiarazioni che presentino i requisiti della coerenza e della costanza tanto più il collaboratore deve essere ritenuto attendibile quanto più è da escludere che egli abbia attinto le sue conoscenze non dal suo confidente (Scarantino Vincenzo) ma da altre fonti.
L'originalità del racconto - rispetto a fonti diverse da quella costituita dalle confidenze di Scarantino Vincenzo - è il criterio che deve essere seguito (e a questo criterio si è attenuta la Corte) per escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti di informazione diverse da quelle del suo confidente.
Ne consegue che l'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco è tanto più alta quanto più le circostanze da lui narrate non erano altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (erano, cioè, circostanze nuove e mai diffuse da organi di informazione); l'attendibilità è, invece, più bassa quando il racconto di

FC

Andriotta Francesco può essere fondato su fonti diverse dalle confidenze di Scarantino Vincenzo.

Deve, in applicazione di questo criterio, essere riconosciuto un alto grado di attendibilità intrinseca alle parti del discorso narrativo dell'Andriotta sul ruolo di Profeta Salvatore, poiché ciò che è stato narrato dal teste non era altrimenti da lui conoscibile se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (nessun organo di informazione aveva parlato del coinvolgimento nella strage di Profeta Salvatore e del ruolo che, secondo il racconto di Andriotta, sarebbe stato svolto dall'imputato).

Nel caso in cui le dichiarazioni dell'Andriotta possano - astrattamente - essere ricondotte a fonti diverse dal suo confidente (il ragionamento si riferisce alla posizione degli imputati Orofino Giuseppe e Scotto Pietro che furono arrestati prima dell'inizio della collaborazione dell'Andriotta e dei quali erano note le imputazioni) occorre fare riferimento al criterio della precisione e della ricchezza di dettagli, per accertare se quanto riferito dall'Andriotta non era altrimenti conoscibile da lui se non attraverso le confidenze di Scarantino Vincenzo e, quindi, potere escludere una fonte di conoscenza diversa da parte di Andriotta Francesco.

5. Va, infine, precisato che - ai fini dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia (Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) - può essere riconosciuta attendibilità alle loro dichiarazioni, nei limiti della loro reciproca convergenza, a meno che non sia provato il mendacio di uno dei collaboratori.

Si deve, peraltro, precisare che, ad avviso della Corte, sussiste convergenza tra le due dichiarazioni anche nel caso in cui per il racconto del teste *de relato* - che contenga elementi diversi rispetto alla sua fonte di conoscenza - possa essere formulato il giudizio logico di implicazione rispetto alla narrazione della fonte primaria.

Tale convergenza - come si vedrà nei successivi capitoli - è stata riconosciuta relativamente alla posizione dell'imputato Profeta Salvatore ma non in quelle degli altri due imputati di questo processo.

FC

CAPITOLO VIII

POSIZIONE PROCESSUALE DI PROFETA SALVATORE.

1. Profeta Salvatore è stato chiamato in correità dal cognato Scarantino Vincenzo che lo ha accusato di avere partecipato a una parte della fase esecutiva della strage di via D'Amelio di cui il collaboratore ha dichiarato di essere a conoscenza (partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, incarico di procurare l'autovettura da utilizzare nell'attentato, presenza del Profeta nel garage di Orofino Giuseppe al momento dell'arrivo dell'esplosivo), fatta eccezione per il trasferimento della Fiat 126, imbottita di esplosivo, dal garage di Orofino Giuseppe a piazza dei Leoni.

Andriotta Francesco ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di Profeta Salvatore, indicandolo come l'autore della richiesta - rivolta a Scarantino Vincenzo - di procurare l'autovettura per la strage.

Andriotta Francesco ha, infatti, dichiarato che il furto dell'autovettura era stato ordinato a Scarantino Vincenzo dal cognato Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 387).

Il cognome Profeta era all'Andriotta rimasto impresso nella memoria perché Scarantino gli aveva raccontato che, al momento dell'arrivo nella porcilaia o del prelievo dello esplosivo dalla stessa porcilaia, lo Scarantino aveva commentato il sopraggiungere del cognato con l'espressione: "E' arrivata la profezia" (vedi, *supra*, pag. 390).

Andriotta Francesco ha, inoltre, dichiarato che l'esplosivo era stato sistemato sulla Fiat 126 da "La Mattia, Matteo o Mattia". (l'esperto in esplosivi che "non parlava il dialetto siciliano") e da Profeta Salvatore; circostanza, tuttavia, ora sostenuta in termini di certezza ora riferita con il beneficio del dubbio ora riportata come improbabile (vedi, *supra*, pag. 391 - 392 e 394).

Andriotta Francesco ha, poi, riferito che Scarantino Vincenzo gli confidò di avere appreso dal cognato Profeta Salvatore che la predisposizione dell'ordigno esplosivo a bordo della Fiat 126 era stata eseguita con successo e che era stata sottoposta ad intercettazione abusiva la linea telefonica della madre di Paolo Borsellino (vedi, *supra*, pag. 392 e 396).

L'Andriotta non era sicuro se Profeta Salvatore avesse partecipato anche alla riunione, cui avevano preso parte Pietro Aglieri, Salvatore Riina, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" (vedi, *supra*, pag. 398).

FC

L'Andriotta ha, infine, precisato di non avere fatto subito il nome di Profeta Salvatore e di averne parlato dopo, per il timore di esporsi eccessivamente, data l'importanza del ruolo ricoperto dal Profeta in "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 392).

2. Gli episodi raccontati dai due collaboratori, pur essendo compresi nella fase esecutiva della strage (dalla riunione operativa e dal reperimento dell'autovettura, da utilizzare come autobomba, sino al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e al trasferimento dell'autobomba in via D'Amelio) mantengono una propria autonomia fattuale e logica, non comportando la partecipazione a una porzione della fase esecutiva necessariamente la partecipazione all'intera azione esecutiva e, *a contrario*, non implicando la mancata partecipazione a una parte della fase esecutiva l'esclusione della partecipazione agli altri segmenti dell'azione esecutiva.

Ne consegue che l'accertata inattendibilità (o il mancato riscontro) delle dichiarazioni dei collaboratori su una porzione dell'azione esecutiva - cui avrebbe partecipato Profeta Salvatore - non può essere estesa alle altre parti del discorso narrativo su altre sezioni della medesima azione esecutiva, ascrivibili al Profeta, che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, in applicazione del principio - più volte richiamato - della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità che siano dotate del requisito della autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata l'inattendibilità o che non siano state positivamente riscontrate (vedi, *supra*, pag. 43, anche per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte; 348 - 350 e 368 - 369).

L'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza della medesima serie, si verifica - come si è osservato in un precedente capitolo - soltanto quando una componente della serie sia collegata all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia antecedente logico dell'altra.

Si è, così, rilevato, in applicazione del principio enunciato, che - presentando l'originaria narrazione di Scarantino Vincenzo, prima dell'inclusione tra i partecipanti alla riunione di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele, un'autonomia fattuale e logica che la rendeva insensibile all'accertata inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti delle persone indicate nei successivi interrogatori - la chiamata in correità nei confronti di Profeta Salvatore

(imputato in questo processo) e delle altre persone originariamente accusate, non poteva essere considerata intrinsecamente inattendibile soltanto perché Scarantino Vincenzo non era stato ritenuto credibile nelle dichiarazioni accusatorie relative ad altri soggetti.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire - in applicazione dello stesso principio - quando la chiamata in correità nei confronti di un soggetto (nel caso in esame Profeta Salvatore) comprenda la partecipazione del chiamato a una pluralità di episodi, anche se inseriti in una stessa fase (quella esecutiva) del medesimo delitto.

Anche in questo caso, infatti, l'accertata inattendibilità (o il mancato riscontro) del racconto accusatorio relativo ad un singolo episodio (nel caso di specie, partecipazione alla riunione, incarico di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, partecipazione al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e trasferimento dell'autovettura imbottita in via D'Amelio) non può essere estesa meccanicamente agli altri episodi: così, il mancato riscontro, ad esempio, sulla presenza del Profeta nel garage di Orofino Giuseppe non implica che Profeta Salvatore non abbia potuto dare a Scarantino Vincenzo l'incarico di reperire l'autovettura o che il Profeta non abbia potuto partecipare alla riunione che si sarebbe svolta in casa Calascibetta.

Analogamente il mancato riscontro sulla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe non comporta la conseguenza dell'inesistenza dell'incarico di procurare l'autovettura per la strage di via D'Amelio, non sussistendo tra i due fatti un rapporto di causalità necessario.

E, *a contrario*, il positivo riscontro su un singolo episodio non implica l'estensione automatica del riscontro positivo a tutti gli altri episodi della complessa fase esecutiva.

3. L'esame deve iniziare dalla dichiarazione accusatoria di Scarantino Vincenzo relativa alla partecipazione di Profeta Salvatore alla riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta, costituendo - secondo le dichiarazioni rese dallo Scarantino all'autorità giudiziaria - un fatto prodromico rispetto alla richiesta rivoltagli dal cognato e da Aglieri Pietro di procurare un'autovettura di piccola cilindrata.

Si osserva, al riguardo, che lo svolgimento della riunione, nei termini e nelle forme descritti da Scarantino Vincenzo, non ha - ad avviso della Corte - trovato idonei riscontri probatori.

E' già stata sottolineata la scarsa credibilità della giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo sulla rettifica della data della riunione che egli ha dovuto modificare per dare coerenza al suo racconto, volto a porre un collegamento (non necessario e, ad avviso

della Corte, inesistente) tra la riunione e la richiesta del cognato di procurare un'autovettura di piccola cilindrata, dopo avere confessato di essersi rivolto al Candura per il furto dell'autovettura in seguito alla richiesta di Profeta Salvatore ed avere ammesso che non corrispondeva al vero quanto da lui precedentemente affermato in ordine alla pregressa disponibilità dell'auto.

L'inesistenza di un collegamento necessario tra la riunione, nei termini descritti dal collaboratore, e la richiesta del cognato e di Pietro Aglieri è dimostrata dal fatto che lo Scarantino, pur avendo confidato ad Andriotta Francesco di avere avuto l'incarico di procurare un'autovettura, non gli parlò della riunione né pose alcun collegamento tra l'incarico e una riunione cui egli aveva assistito.

Il che non esclude che lo Scarantino ha ben potuto accompagnare il cognato a un incontro con Aglieri Pietro e con altri e, avendo ricevuto l'incarico di reperire un'auto, ha collegato l'incarico all'incontro.

Si è, inoltre, osservato che la modesta attendibilità di Scarantino Vincenzo sulla parte delle dichiarazioni concernenti la riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe è dovuta - oltre alla mancanza di plausibilità della giustificazione da lui addotta sulla rettifica della data della riunione - alle incongruenze sulla descrizione della riunione che - pur essendosi tenuta sotto la direzione di Riina Salvatore e con l'intervento di "capimandamento" e di altri esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" che stavano organizzando l'uccisione del dott. P. Borsellino - si sarebbe svolta nella casa di una persona che era allora latitante, con la porta aperta e avrebbe consentito a Scarantino Vincenzo - che pure ha dichiarato di essersi allontanato, "per educazione", per evitare di continuare, suo malgrado, ad ascoltare la discussione - di irrompere nel salone della villa per prendere una bottiglia d'acqua nel momento in cui il capo indiscusso di "Cosa Nostra" sosteneva la necessità di eliminare il magistrato (vedi, *supra*, pag. 357 - 360 e 372 - 375).

Alla modesta attendibilità del collaboratore si accompagna l'assenza di idonei riscontri oggettivi individualizzanti.

Tale, infatti, non possono essere considerate - neppure sotto il profilo del rafforzamento della credibilità soggettiva di Scarantino Vincenzo - le tardive dichiarazioni dell'altro collaboratore che ha descritto questa fase dell'azione esecutiva della strage.

Si è, infatti, osservato che Andriotta Francesco è del tutto inattendibile relativamente alla sua propalazione sulla riunione: l'indicazione del Cancemi, del La Barbera - che a quella riunione certamente non presero parte - come partecipanti a quel consesso, dimostra che

FC

l'Andriotta ha adeguato le sue nuove dichiarazioni a quelle di Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 406 - 412, sull'inattendibilità di Francesco Andriotta relativamente alle dichiarazioni tardive sulla riunione preparatoria).

Va, in ogni caso, rilevato che l'Andriotta ha dichiarato di non ricordare se Scarantino gli ebbe a confidare che alla riunione aveva partecipato Profeta Salvatore, sicché - anche sotto questo profilo - le dichiarazioni di quest'ultimo collaboratore non possono costituire conferma di quelle dello Scarantino; né, in applicazione del principio della valutazione frazionata della prova, la partecipazione di Profeta Salvatore alla riunione può conseguire meccanicamente alla provata partecipazione del Profeta ad altri episodi della fase esecutiva.

Ed infine, ad avviso della Corte, non costituisce valido riscontro esterno la descrizione della villa del Calascibetta, considerato che Scarantino Vincenzo ha sempre riferito che conosceva quel luogo per esservisi recato diverse volte, sia prima che dopo la riunione di cui ha parlato, per il compimento di attività illecite e per l'esecuzione di gravi delitti.

3. Scarantino Vincenzo ha chiamato in correità il cognato Profeta Salvatore anche in relazione all'incarico di procurare l'autovettura da utilizzare nella strage.

Appare opportuno, prima di valutare le suddette dichiarazioni accusatorie, dare una sintesi delle conclusioni raggiunte nei precedenti capitoli sulla vicenda relativa al furto della Fiat 126:

a) L'autovettura - come si è visto - è stata rubata da Candura Salvatore il quale ha confessato di essere stato l'esecutore materiale ed ha indicato in Scarantino Vincenzo il committente del furto (la confessione del Candura e la sua chiamata in correità nei confronti di Scarantino Vincenzo hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Valenti Luciano).

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Candura e di Valenti Luciano è stata valutata positivamente nelle pagine precedenti alle quali si fa esplicito richiamo (vedi, *supra*, capitolo quinto, pag. 228 - 248).

Si è, pure, osservato che la confessione di Candura Salvatore e la chiamata in correità nei confronti dello Scarantino, intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate, dimostrano che il committente del furto è stato Scarantino Vincenzo.

b) Scarantino Vincenzo, come si è in precedenza illustrato, ha ammesso di avere dato l'incarico al Candura di rubare l'autovettura ed ha indicato nel cognato Profeta Salvatore

e in Aglieri Pietro coloro i quali gli fecero la richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (vedi, *supra*, pag. 282 - 292).

Le discrasie in ordine al momento e al luogo della consegna dell'autovettura tra Candura Salvatore e Scarantino Vincenzo sono state esaminate nel capitolo quarto in cui si è osservato che le divergenze tra quanto dichiarato dal Candura e quanto affermato dallo Scarantino devono essere risolte nel senso di privilegiare la versione fornita dal Candura, per la costanza e la reiterazione delle sue dichiarazioni, e non quella del secondo che ha fornito versioni non coincidenti (vedi, *supra*, pag. 239 - 240).

Si è, inoltre, osservato che le contraddizioni in cui è caduto Scarantino Vincenzo sul luogo della consegna della Fiat 126 (indicato, in un primo momento, alla Guadagna e, in un momento successivo, in via Ammiraglio Gravina) sono da ascrivere, ad avviso della Corte, alla tendenza di questo collaboratore a operare la commistione di elementi veri ed elementi falsi e si è, in particolare, individuata l'origine della mendace indicazione del luogo di consegna dell'autovettura nella Guadagna nell'affermazione - poi abbandonata - di avere avuto la disponibilità della Fiat 126, ancor prima di ricevere l'incarico da Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro (vedi, *supra*, pag. 350 e 364).

Il profilo criminale di Scarantino Vincenzo e i suoi rapporti non soltanto con il cognato Profeta Salvatore ma anche con altri esponenti della "famiglia" mafiosa della Guadagna e, in particolare, con Pietro Aglieri sono stati illustrati in precedenza nelle pagine in cui sono state richiamate le dichiarazioni di Augello Salvatore, Francesco Marino Mannoia e Candura Salvatore e si sono indicati gli accertamenti eseguiti dagli apparati di sicurezza sullo spessore delinquenziale dello Scarantino (vedi, *supra*, pag. 313 - 316 e 324 - 332).

Si è, così, raggiunta la conclusione che l'esame del profilo criminale di Scarantino Vincenzo dimostrava che egli era legittimato - per gli stretti rapporti con Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, esponenti di assoluto rilievo di "Cosa Nostra" (l'Aglieri è il "capomandamento" di Santa Maria di Gesù, il Profeta ne è un esponente di spicco), per l'inserimento nel contesto criminale della Guadagna e per la propensione a dedicarsi ai più svariati traffici illeciti e a commettere reati di specie diversa - a partecipare ad una parte, almeno, della fase esecutiva della strage di via D'Amelio o, più precisamente, il suo spessore criminale, i suoi stretti rapporti con i vertici del sodalizio mafioso, il rapporto di affinità con Profeta Salvatore e l'inserimento nella criminalità della Guadagna rendevano compatibili il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso in esame (vedi, *supra*, pag. 332).

FC

Si è, soprattutto, sottolineato che il suo spessore delinquenziale era compatibile e rendeva coerente il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nel reperimento dell'autovettura, da utilizzare come autobomba nella strage, indipendentemente dallo effettivo possesso della qualità di "uomo d'onore" e dalla sua affiliazione a "Cosa Nostra", richiamando, sul punto, le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che avevano confessato di avere partecipato a delitti di "Cosa Nostra", pur non essendo stati ancora affiliati, ed avevano riferito (indicando fatti specifici) che il sodalizio mafioso si era avvalso dell'apporto di persone ad esso estranee per il compimento di azioni criminali anche eclatanti (vedi, *supra*, pag. 370 - 371).

Si è, poi, rilevato che la partecipazione di Scarantino Vincenzo al furto della Fiat 126, era stata definitivamente accertata con sentenza divenuta irrevocabile e che la sentenza, a norma dell'art. 238 bis c.p.p., deve essere utilizzata ai fini della prova del fatto in essa accertato e valutata a norma degli art. 187 e 192 comma terzo del medesimo codice di rito, nei confronti degli imputati di questo processo (vedi, *supra*, pag. 371).

Si è, infine, osservato che la riferibilità allo Scarantino (nella qualità di committente) del furto della Fiat 126 (dimostrata dalla chiamata in correità di Candura Salvatore, dalle dichiarazioni accusatorie di Valenti Luciano, dalla confessione dello stesso Scarantino, già ritenuta attendibile dalla sentenza passata in giudicato) trovava un ulteriore riscontro di carattere logico nella sicura partecipazione dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù, cui appartiene la "famiglia" mafiosa della Guadagna (alla quale è legato Scarantino Vincenzo e in cui è organicamente inserito, come si vedrà, Profeta Salvatore), di Brancaccio e di Resuttana alla fase esecutiva della strage (vedi, *supra*, pag. 371 - 372).

Si può qui aggiungere che un'ulteriore conferma della partecipazione al furto della Fiat 126 è costituita dalle dichiarazioni di Andriotta Francesco il quale ha reiteratamente indicato in Scarantino Vincenzo - per averlo avuto da lui riferito - colui il quale diede l'incarico di rubare l'autovettura a Candura Salvatore (vedi, *supra*, pag. 387 - 388).

Si è, ancora, osservato che la partecipazione di Scarantino Vincenzo al furto della Fiat 126, implicava la necessità - posto che egli, anche ad ammetterne l'appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo di rilievo in seno a "Cosa Nostra" - della richiesta di procurare l'autovettura da parte degli esponenti della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù.

E' stata, quindi, positivamente valutata l'attendibilità di Scarantino Vincenzo nella parte del discorso narrativo concernente sia il furto della Fiat 126 (cui lo Scarantino aveva

FC

sicuramente partecipato) sia l'incarico datogli di procurare un'autovettura, posto che la sua "ritrattazione", con la conseguente accusa nei confronti della polizia giudiziaria di una fraudolenta sostituzione dei reperti, è da ritenere del tutto inattendibile (vedi, *supra*, pag. 317 - 318 e 372).

3. Scarantino Vincenzo ha, dalle prime dichiarazioni del 24.6.1994 sino all'interrogatorio reso nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" (Marzo e Maggio 1997), reiteratamente indicato nel cognato Profeta Salvatore e in Aglieri Pietro coloro i quali gli diedero l'incarico di procurarsi un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage.

Apparente è la divergenza che potrebbe ravvisarsi nell'interrogatorio del 19.11.1994, nel quale egli ha dichiarato - all'inizio della dichiarazione - che l'incarico di reperire l'auto gli era stata data da Aglieri Pietro, in presenza di Profeta Salvatore e di Calascibetta Giuseppe; nel corso dello stesso interrogatorio lo Scarantino, infatti, ha affermato che lo incarico gli era stato dato anche da Profeta Salvatore.

Il prospetto che segue - già illustrato nelle pagine precedenti sotto un diverso profilo - dimostra che Scarantino Vincenzo non ha mai modificato l'originaria chiamata in correità del cognato Profeta Salvatore come mandante del furto:

Interrogatorio del 24 Giugno 1994	*La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata fu fatta da Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.* *Scarantino Vincenzo rispose che avrebbe provveduto lui a rubare una Fiat 126; egli, in realtà, ne aveva già la disponibilità perché gliela avevano consegnata, nel mese di Luglio, il Candura e il Valenti, alla Guadagna.* *L'autovettura fu lasciata accanto al magazzino di Tomasello Ciccio.* *Egli, il giorno successivo, comunicò a Profeta Salvatore che aveva già rubato l'autovettura.*
29 Giugno 1994	*La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata, che "doveva essere utilizzata come autobomba, gli fu rivolta da Aglieri Pietro, Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.*

Scarantino Vincenzo finse di avere dimenticato l'incarico a lui affidato, perché non aveva intenzione di occuparsi dell'affare. Dopo tre o quattro giorni il cognato Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe gli ricordarono di procurare l'automobile e, poiché disponeva già di una Fiat 126 rubata dal Candura con le modalità descritte nel precedente interrogatorio, la mise subito a disposizione.

15 Luglio 1994 — *Scarantino Vincenzo ha ribadito la versione della pregressa disponibilità della Fiat 126, aggiungendo che, al momento della consegna del veicolo, era in compagnia di Tomaselli Salvatore e che egli non aveva detto a Profeta Salvatore e ad Aglieri Pietro, quando ricevette l'incarico di procurare un'auto di piccola cilindrata, di avere già la disponibilità della Fiat 126 perché era convinto che nulla sarebbe rimasto dell'auto dopo l'esplosione.*

12 Agosto 1994 — *Candura avrebbe dovuto consegnargli una Fiat 126 - di cui già disponeva - per averla rubata senza richiesta di Scarantino Vincenzo e, poiché nelle more della consegna aveva ricevuto l'incarico di rubare una macchina da impiegare nella strage, per ragioni di cautela, chiese al Candura di consegnargliela in una traversa di via Roma, dove abitava una prostituta conosciuta da entrambi.*

12 Settembre 1994 — *Scarantino Vincenzo, cui era stata contestata la contraddizione tra la dichiarazione resa il 12.8.1994 e quelle rese nei precedenti interrogatori, ha confermato di avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e Aglieri Pietro ed ha dato le seguenti versioni:*

1) Quando Pietro Aglieri e Profeta Salvatore dopo la riunione gli diedero incarico di procurare l'auto, già disponeva della Fiat 126 rubata dal Candura che gli era stata consegnata alla Guadagna.

FC

2) Egli, due o tre giorni dopo avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro, chiese al Candura di rubare un'autovettura piccola cilindrata. Due giorni dopo il Candura gli disse di avere trovato una Fiat 126 e gli chiese dove consegnargliela. Egli gli disse di portarla in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.

19 Novembre 1994 *Scarantino Vincenzo ha dichiarato che Aglieri Pietro, in presenza di Profeta Salvatore e di Calascibetta Giuseppe, alla fine della riunione, gli chiese, di procurare un'auto di piccola cilindrata. Egli, l'indomani della riunione, diede incarico al Candura di rubare un'auto; il Candura, due o tre giorni dopo, gli offrì una Fiat 126 che consegnò allo Scarantino - il quale era assieme a Tomaselli Salvatore - la stessa sera verso le ore 23,00 in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.*

"Mi rendo conto, anzi mi sono reso conto già nel momento in cui sono stato arrestato della grave ingenuità che ho commesso nello affidare l'incarico di rubare l'automobile ad altri.

Io stesso avrei dovuto provvedere a ciò ed in tal senso ho inteso l'incarico affidatomi da Aglieri e Profeta."

Il collaboratore ha confermato, anche nel corso dell'interrogatorio reso nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis", che l'incarico gli fu dato da Pietro Aglieri e dal cognato Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 297 - 298 e verb. ud. 7.3.1997, pag. 204, P.M.: "... Chi glielo ha detto?; Scarantino: "Pietro Aglieri, che c'era lì io avevo davanti mio cognato, che mio cognato me lo diceva pure").

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca - per tutte le considerazioni svolte in precedenza - deve essere positivamente valutata in relazione allo episodio in esame, ha trovato una conferma nelle dichiarazioni rese nel 1993 (in epoca, cioè, precedente a quella della collaborazione dello Scarantino) da Andriotta Francesco il quale - come si è detto - ha dichiarato di avere ricevuto da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, confidenze sull'attività criminale dello stesso Scarantino e sulla strage di via D'Amelio.

L'Andriotta ha sempre indicato - per averlo saputo dallo stesso Scarantino - nel Profeta colui il quale rivolse al cognato la richiesta di procurarsi un'autovettura di piccola cilindrata e tale indicazione ha fatto prime della collaborazione di Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 98 e 127).

E, su questa una circostanza, l'Andriotta non ha mai avuto dubbi né ha introdotto elementi prima non riferiti, come è dimostrato dal fatto che sul punto non sono state mosse contestazioni al teste da parte dei difensori degli imputati (cfr. verb. ud. 16 Ottobre 1997 e, in particolare, pag. 98):

P. M.	*Ma Scarantino fece rubare la macchina per iniziativa sua o ...?*
Teste	*No no, fu Salvatore Profeta a ordinargli il furto di quest'autovettura 126.*
P. M.	*Lei l'ha già detto: chi era Salvatore Profeta? Lo ridica.*
Teste	*Suo cognato ... Sarebbe colui che ha sposato Ignazia, se non vado errato.*

Le dichiarazioni dell'Andriotta sono, inoltre, dotate del requisito della ricchezza di dettagli, avendo egli riferito che l'autovettura - di colore bordeaux - non era in condizioni di perfetta efficienza e che era stata spinta o trainata; che era stato lo stesso Scarantino, al momento dell'incarico, a dire al Candura che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, raccomandandogli tuttavia di non rubarla e di non portarla nel quartiere della Guadagna, ma di consegnargliela in un'altra via, una delle vie principali di Palermo; che per il furto di questa autovettura lo Scarantino aveva promesso al Candura la somma di 500.000 lire, ma poi in effetti gli aveva dato soltanto l'importo di 150.000 lire e un certo quantitativo di droga e non gli aveva più corrisposto la differenza; che il Candura non sapeva a quale impiego fosse destinata effettivamente la Fiat 126, in quanto lo Scarantino gli aveva detto che gli serviva per prelevare dei pezzi di ricambio; che dopo la strage il Candura, sospettando che la Fiat 126 da lui sottratta potesse essere quella impiegata nell'attentato, aveva chiesto spiegazioni allo Scarantino, ma questi lo aveva cacciato in malo modo, facendogli pervenire successivamente anche delle telefonate minatorie.

Vanno qui richiamate le considerazioni svolte nelle pagine precedenti sui criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco e sulle conclusioni raggiunte sul punto: si è, cioè, ritenuto che nell'ambito delle dichiarazioni rese da questo collaboratore che presentino i requisiti della coerenza e della costanza (quali sono quelle

in esame) deve essere riconosciuto un alto grado di attendibilità a quelle che abbiano il requisito dell'originalità poiché escludono che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonte diversa dalle confidenze fattegli dallo Scarantino (vedi, *supra*, pag. 433 - 435).

La ricchezza di dettagli - forniti dall'Andriotta - prova che Scarantino Vincenzo effettivamente confidò al teste le circostanze relative al furto della Fiat 126, non essendovi alcuna prova che tali elementi l'Andriotta - il quale, al contrario del Candura, coinvolge nel furto anche il Valenti - abbia raccolto dalla lettura delle dichiarazioni di Candura Salvatore, come sostenuto dal difensore dell'imputato.

E' certo, comunque, il carattere di novità o originalità dell'indicazione - da parte del collaboratore - di Profeta Salvatore come autore della richiesta di procurare l'autovettura.

Ciò dimostra inequivocabilmente che l'Andriotta ha potuto apprendere soltanto dallo Scarantino dell'incarico - da costui ricevuto dal cognato - di reperire un'auto di piccola cilindrata, da utilizzare nella strage di via D'Amelio.

Ed infatti, il teste da nessun'altra fonte di conoscenza ha potuto attingere l'informazione data, non avendo mai il Candura e il Valenti dichiarato che era stato Profeta Salvatore a richiedere l'autovettura al cognato Scarantino Vincenzo e non potendo l'Andriotta avere ricevuto tale notizia da fonti giornalistiche.

Soltanto Scarantino Vincenzo era a conoscenza di questo fatto e soltanto lo Scarantino ha, dunque, potuto confidare all'Andriotta che egli aveva ricevuto da Profeta Salvatore l'incarico di reperire una autovettura di piccola cilindrata e aveva, a sua volta, fatto rubare la Fiat 126 a Candura Salvatore.

Deve, quindi, essere riconosciuta - per tutte le considerazioni svolte - piena attendibilità sulla narrazione di questo episodio al teste Andriotta Francesco.

La piena attendibilità del teste, su questa parte delle sue dichiarazioni, é confermata dalla convergente reiterata chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Profeta Salvatore e, reciprocamente, le dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco costituiscono una conferma della credibilità dello Scarantino sull'episodio in esame.

L'attendibilità, poi, della chiamata in correità dello Scarantino è stata positivamente valutata in precedenza ed è stato già osservato che in tanto Scarantino Vincenzo è stato il committente del furto della Fiat 126 - da utilizzare come autobomba nella strage - in

quanto egli, a sua volta e dato l'uso cui era destinata l'autovettura e del quale egli fu messo a conoscenza, ha ricevuto l'ordine da esponenti di "Cosa Nostra".

La chiamata in correità di Profeta Salvatore trova, dunque, un riscontro anche di carattere logico ineludibile.

La riferibilità a Profeta Salvatore dell'ordine dato allo Scarantino è ulteriormente dimostrata dai rapporti e dal legame tra i due cognati e dalla necessità, sulla base anche del ruolo di spicco rivestito da Profeta Salvatore, che l'ordine - per un reato di tale gravità - di procurare un'autovettura fosse dato dal Profeta cui lo Scarantino era affiancato (il collaboratore, peraltro, fungeva - secondo quanto da lui riferito - da guardaspalle del cognato).

I rapporti con il cognato e, soprattutto, il legame che a lui lo ~~legava~~ univa escludono, poi, un intento calunniatorio.

Sul legame tra lo Scarantino e Profeta Salvatore vanno, innanzitutto, richiamate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Candura Salvatore e Augello Salvatore (vedi, *supra*, pag. 325 e 326 - 328).

Sia il Candura che l'Augello hanno, infatti, affermato che il potere di Scarantino Vincenzo derivava dalla figura del cognato.

L'Augello, in particolare, ha dichiarato che il potere e il prestigio di cui lo Scarantino godeva nel quartiere della Guadagna erano conseguenza del rapporto di affinità con Profeta Salvatore e che per il cognato lo Scarantino avrebbe fatto qualsiasi cosa "...per esempio" - ha affermato l'Augello - "se Profeta ci diceva a Vincenzo fammi questo, lui lo faceva, anche a fare l'omicidio, per esempio lo Scarantino è capace di buttarsi anche dal quinto piano per suo cognato, questo detto da tutti perché lui a me me lo dimostrava suo cognato come un Padreterno"(vedi, *supra*, pag. 327 - 328).

Il legame con Profeta Salvatore è stato costantemente ammesso dallo Scarantino in tutte le sue dichiarazioni; tale legame, come si è già osservato, costituì una delle ragioni principali per cui egli non attuò immediatamente l'intenzione di collaborare con lo Stato e spiega la stessa genesi e l'andamento della sua collaborazione.

Lo Scarantino ha, infatti, affermato, nell'interrogatorio del 5.10.1994, che, pur avendo nutrito sin dalla detenzione a Busto Arsizio l'intenzione di collaborare, fu frenato in questa sua intenzione dalla preoccupazione del futuro della sua famiglia e dalla consapevolezza di dovere accusare il cognato Profeta Salvatore "una persona" - ha dichiarato lo Scarantino - "cui sono profondamente affezionato; non potevo infatti

FC

dimenticare che mio cognato mi ha cresciuto e mi ha fatto da padre e addirittura una volta mi ha salvato la vita" (vedi, *supra*, pag. 256 - 257).

Lo stesso concetto ha lo Scarantino espresso nel successivo interrogatorio del 21.10.1994 e il 18.11.1994 ha ribadito che profonda angoscia gli aveva procurato il dovere accusare Profeta Salvatore il quale, ha precisato, ancora una volta, il collaboratore: - "oltre ad essere mio cognato, per me e per tutti i familiari aveva rappresentato un punto di riferimento preciso come un padre" (vedi, *supra*, pag. 258 - 259).

Anche in dibattimento, infine, egli ha ribadito che costituì una remora alla sua scelta di collaborare la paura di essere abbandonato dalla sua famiglia e da Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 260).

E nel conflitto - mai definitivamente risolto - è stata individuata l'origine delle caratteristiche della collaborazione di Scarantino Vincenzo e dei suoi ripensamenti sino alla "ritrattazione" del Settembre del 1998 (vedi, *supra*, pag. 369).

Né, ad avviso della corte . può ritenersi attendibile l'affermazione che lo Scarantino ha fatto in sede di "ritrattazione": l'avere, cioè, chiamato falsamente in correità il cognato su suggerimento degli inquirenti che gli avevano detto che non sarebbe stato ritenuto attendibile se non avesse accusato il cognato, ove si consideri che lo Scarantino, sin dal primo interrogatorio aveva rivolto dichiarazioni accusatorie nei confronti di esponenti mafiosi di assoluto rilievo, come il capo indiscusso di "Cosa Nostra", Riina Salvatore, alcuni "capimandamento" come Biondino Salvatore, Aglieri Pietro (e l'uomo che lo affiancava Carlo Greco) e Graviano Giuseppe ("capomandamento" di Brancaccio), oltre a numerosi "uomini d'onore" delle "famiglie" di Santa Maria di Gesù e di Brancaccio.

Non si comprende, quindi, per quale motivo la polizia avrebbe dovuto suggerire allo Scarantino di accusare falsamente il cognato Profeta Salvatore perché fosse ritenuto credibile; né si comprende la ragione per la quale egli abbia potuto chiamare in correità il cognato, che considerava come un padre e che per lui era un idolo, se il Profeta non gli avesse effettivamente dato l'incarico di procurare l'autovettura, da usare come autobomba nella strage di via D'Amelio.

L'affermazione dello Scarantino è, infine, contraddetta, dal fatto che - prima ancora di avere iniziato a collaborare con la giustizia - egli aveva già confidato all'Andriotta che era stato il cognato a dargli l'incarico di rubare l'autovettura; il che esclude l'ipotesi di un successivo suggerimento da parte della polizia giudiziaria del nome di Profeta Salvatore.

FC

Si è, peraltro, già osservato come l'avere Scarantino Vincenzo negato, nel corso della "ritrattazione" e contro ogni evidenza, di essere il committente del furto della Fiat 126 - sostenendo la tesi, del tutto inconsistente, di una fraudolenta sostituzione dei reperti da parte della polizia giudiziaria - obbediva alla necessità, anche a costo di rendere palesemente inattendibili le sue controdichiarazioni, di ritirare l'accusa nei confronti del cognato che egli ha indicato, durante l'intero periodo della sua collaborazione e in tutti i suoi interrogatori, come colui il quale (assieme ad Aglieri Pietro) gli aveva dato l'incarico di procurare l'autovettura (vedi, *supra*, pag. 317 - 318 e 372).

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del cognato Profeta Salvatore, confermata dalle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, deve ritenersi riscontrata anche logicamente dalla considerazione che il reperimento dell'auto non poteva essere un'iniziativa di Scarantino Vincenzo e che era necessario l'incarico da parte di esponenti di "Cosa Nostra".

I rapporti tra lo Scarantino e il Profeta nell'ambito delle attività illecite, l'organico inserimento in "Cosa Nostra" di Profeta Salvatore e il ruolo di rilievo, nell'ambito del sodalizio mafioso, da lui ricoperto; la posizione - indipendentemente dall'affiliazione dello Scarantino - di supremazia gerarchica del Profeta sullo Scarantino (non a caso costui ha dichiarato che aveva le funzioni di "guardaspalle" del cognato) confermano, anche sotto il profilo logico, la chiamata in correità del collaboratore nei confronti del cognato Profeta Salvatore.

L'intenso legame affettivo e l'alta stima dello Scarantino nei confronti del cognato, escludono, inoltre, qualsiasi intento calunniatorio.

L'organico inserimento di Profeta Salvatore in "Cosa Nostra" (e il suo ruolo di rilievo) è dimostrato dalle molteplici dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboratori d giustizia (Candura Salvatore, Augello Salvatore, Francesco Marino Mannoia, Di Filippo Pasquale, Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Favaloro Marco, Ganci Calogero, La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni, Brusca Giovanni e Di Matteo Mario Santo).

1) Il Candura, come si è visto, ha affermato che gli Scarantino controllavano il quartiere della Guadagna anche perché erano imparentati con Profeta Salvatore di cui si diceva, nella zona, che "faceva parte insomma della mafia, era un pezzo grosso..." (vedi, *supra*, pag. 325).

2) L'Augello ha affermato che Scarantino Vincenzo aveva la disponibilità di grandi quantità di sostanze stupefacenti perché era il cognato di Profeta Salvatore e che il

FC

potere e il prestigio di cui lo Scarantino godeva nel quartiere della Guadagna erano conseguenza del legame e del rapporto di affinità con il cognato.

L'Augello, come già si è visto, ha affermato di avere constatato personalmente che il Profeta era "uomo d'onore" e che ciò aveva appreso anche dai Lucera (vedi, *supra*, pag. 326 - 328).

3) Francesco Marino Mannoia, come si è visto, ha dichiarato che i fratelli Scarantino rubavano autovetture, usate anche per la commissione di altri delitti, per conto di Salvatore Profeta.

Quanto riferito da Francesco Marino Mannoia conferma ulteriormente la natura dei rapporti tra il Profeta e gli Scarantino e della gerarchia legata al ruolo rivestito dal primo in seno alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù (vedi, *supra*, pag. 330 - 331).

4) Il Ganci ha dichiarato. "Il nome di Profeta l'avevo sempre sentito nominare perché era una persona influente della Guadagna, anche se io non lo conoscevo, molto amico del Pullarà..." (vedi, *supra*, pag. 77).

5) Il La Barbera ha affermato che, più volte, egli si trovò ad accompagnare, dopo la strage di Capaci, il Gioè presso il negozio di gesso di Profeta Salvatore; il Gioè portava delle "ambasciate" orali o consegnava dei "bigliettini" di Brusca per Pietro Aglieri (vedi, *supra*, pag. 86 e cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 638 - 640).

6) Il Cancemi ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore nell'infermeria del carcere di Palermo (l'Ucciardone) - dove erano ricoverati numerosi esponenti di "Cosa Nostra" - ancor prima che il Profeta fosse ritualmente affiliato ed ha affermato che il Profeta è uno degli "uomini d'onore" più importanti della Guadagna e "molto vicino" a Pietro Aglieri (vedi, *supra*, pag. 93 e 103 e cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 635 - 632 - 638).

7) Brusca Giovanni ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù e di non avere commesso fatti criminosi assieme al Profeta (vedi, *supra*, pag. 161).

8) Di Matteo Mario Santo ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, in occasione dell'omicidio di Giovanni Tafuri, commesso - forse nel 1985 o nel 1986 - da Benedetto Capizzi e dallo stesso Profeta che, secondo il Di Matteo, ne fu l'esecutore materiale; in epoca successiva gli fu riferito che il Profeta "faceva parte della famiglia della Guadagna" (vedi, *supra*, pag. 165).

9) Drago Giovanni ha riferito di avere accompagnato più volte Graviano Giuseppe a riunioni con Aglieri Pietro e Greco Carlo; vi aveva trovato altri "uomini d'onore" del

FC

"mandamento" di Santa Maria di Gesù, tra cui Calascibetta Giuseppe, Profeta Salvatore, La Mattina Giuseppe, Gambino Natale, Bontade Gaetano, Greco Giuseppe (fratello di Carlo) e, qualche volta, l'avv. Zarcone.

Drago Giovanni, tra le persone - da lui conosciute - più importanti e di assoluta fiducia di Aglieri Pietro e Greco Carlo, ha indicato anche Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 109; cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 633 - 634).

10) Di Filippo Pasquale ha dichiarato che non conosceva il Profeta ma sapeva, per averne sentito parlare anche all'interno del suo gruppo di fuoco, che il Profeta "era una persona importante della famiglia della Guadagna" (vedi, *supra*, pag. 130; cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 626 - 627).

11) Mutolo Gaspare, esaminato nel primo grado di questo giudizio, ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore come "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, e uno dei "più fidati", prima, di Giovambattista Pullarà e, poi, di Aglieri Pietro (cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 631 - 632).

12) Marchese Giuseppe, affiliato alla "famiglia" di Corso dei Mille, ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, che gli fu ritualmente presentato come "uomo d'onore" dal Pullarà o da Filippo Marchese (zio del collaboratore) ed ha precisato che il Profeta, assieme a Giovanni Pullarà, si recava nella tenuta di Pino Abbate per accompagnare il Pullarà che con Michele Greco, Pino Greco, i Madonia e Filippo Marchese, discuteva la strategia da adottare nella guerra di mafia degli anni '80.

Il collaboratore ha precisato che il Profeta apparteneva alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, di cui facevano parte anche Pietro Aglieri, Ignazio Pullarà, i Vernengo ed altri (cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 632 - 633).

13) Favaloro Marco, esaminato nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di essersi più volte recato a cercare Profeta Salvatore o nel negozio di gesso di piazza Guadagna, del fratello di Profeta Salvatore, o nell'ufficio di un costruttore (identificato in Calascibetta Giuseppe), per fissare degli appuntamenti con Carlo Greco, per conto di Salvo Madonia ed ha aggiunto che il Profeta intervenne per portare a buon esito le estorsioni consumate dallo stesso Favaloro ai danni dell'agenzia di viaggi "Ausonia" e del ristorante "Régine" di Palermo(cfr. sentenza impugnata, pag. 640 - 643, anche per l'indicazione di altri episodi specifici e per i riscontri oggettivi).

L'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, in precedenza indicati (fatta eccezione per il Mutolo, il Marchese e il Favaloro), è stata già positivamente valutata in

FC

precedenza ed alle pagine della sentenza, in cui è stata esaminata la credibilità dei suddetti collaboratori, si fa esplicito rinvio.

L'attendibilità di Mutolo Gaspare è stata valutata in numerosi processi penali per gravissimi reati è non vi è motivo di dubitare della sua credibilità nell'avere indicato in Salvatore Profeta un "uomo d'onore".

Le stesse considerazioni devono essere svolte per gli altri collaboratori (Marchese Giuseppe e Favaloro Marco) anche per le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado sulla credibilità di questi tre collaboratori di giustizia.

4. Valore di riscontro della chiamata di correo di Scarantino Vincenzo nei confronti di Profeta Salvatore, con riferimento al ruolo che questi avrebbe avuto nella strage, deve essere attribuito anche alle dichiarazioni di Costa Gaetano le cui dichiarazioni, riportate nella sentenza impugnata, appare opportuno richiamare.

Il Costa, esponente di spicco della <<'ndrangheta>>, ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel Febbraio del 1994, mentre si trovava detenuto in espiazione di pena, dovendo scontare una pena a trentanni di reclusione per reati vari, tra cui un omicidio commesso all'interno del carcere.

Il Costa ha compiuto la scelta di collaborare con la giustizia, secondo quanto da lui dichiarato, dopo la mancata adesione alla richiesta, che gli era stata fatta da Nino Madonia, figlio di Madonia Francesco, componente della "Commissione" provinciale di Palermo di "Cosa Nostra", nel corso di un periodo di comune detenzione presso la casa di reclusione dell'Asinara, di uccidere il dott. Gianni De Gennaro, attuale vicecapo della Polizia, dopo averlo avvicinato con l'artificio della simulazione di progetti di collaborazione. Un rifiuto che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua incolumità personale.

Ha riferito Costa Gaetano che nel corso della sua lunga detenzione aveva avuto modo di conoscere diversi esponenti di "Cosa Nostra" palermitana, fra cui Luciano Liggio, i fratelli Ignazio e Giovambattista Pullarà, Francesco Spadaro, i Madonia, e di entrare in rapporti di amicizia e confidenza con costoro.

Con i Pullarà e, in particolare con Giovambattista Pullarà, il Costa aveva instaurato un ottimo rapporto di amicizia, anche perché all'interno della struttura carceraria aveva avuto molte opportunità di frequentarlo.

FC

I legami di amicizia e fiducia reciproca, che si erano venuti a creare tra i due detenuti, erano tali che il Pullarà aveva proposto alla "Commissione" l'ingresso del Costa in "Cosa Nostra".

La proposta era stata accolta ed il Riina, assieme al Brusca ed allo stesso Pullarà, avevano deciso di attribuire al collaboratore la qualità di "uomo d'onore riservato" nell'area territoriale di Messina.

Costa Gaetano ha dichiarato di non avere conoscenze specifiche sulle stragi perpetrate a Palermo nell'estate del 1992; ha però riferito che, dopo la strage di Capaci, nel mese di Giugno o Luglio, era stato informato da Giovanni Pullarà dell'esigenza che aveva "Cosa Nostra di reperire dell'esplosivo potentissimo e poco voluminoso, del "Sintax", in particolare (questa era almeno la denominazione del prodotto da lui ricordata), e poiché l'unico, in grado di reperirlo sul mercato italiano, era Buccarella, un esponente della "Sacra Corona Unita" che operava nel territorio di Brindisi dove si dedicava a vari traffici illeciti (contrabbando di sigarette, traffico di droga, traffico di armi e di esplosivi) gli aveva chiesto di adoperarsi per reperirlo.

L'intermediazione del Costa sarebbe stata richiesta in relazione ai suoi buoni rapporti con il Buccarella, al quale invece i Pullarà, a causa di contrasti intervenuti in passato a proposito di operazione di contrabbando di sigarette, non erano in grado di rivolgersi.

Ha, quindi, riferito il Costa che il Buccarella non era, in quel periodo, detenuto assieme a lui e al Pullarà a Livorno, ma in un altro carcere; ciò, tuttavia, non rappresentava un problema perché il contatto con il Buccarella poteva avvenire tramite i suoi familiari.

Il Costa, memore però dei problemi che in passato i "palermitani" avevano avuto con il Buccarella, nel dirsi disposto a spendere il proprio nome presso costui, aveva raccomandato al Pullarà di non fargli fare cattiva figura.

Ed il Pullarà l'aveva rassicurato dicendogli che avrebbe fatto intervenire personalmente il suo figlioccio Totuccio Profeta, cioè una persona seria.

Il Costa aveva quindi fornito al Pullarà l'esatta indicazione dell'indirizzo dove ricercare le persone cui avrebbe dovuto rivolgersi per i contatti con il Buccarella e, al rientro da un successivo colloquio con i suoi familiari, il Pullarà gli aveva espressamente detto che "era tutto a posto", nel senso che le cose procedevano per il giusto verso.

Il Costa ha precisato che il Pullarà non gli spiegò a che cosa quell'esplosivo fosse destinato; ha, tuttavia, riferito che, nel commentare la strage di Capaci, il Pullarà gli aveva detto che quello che era successo era nulla in confronto a quel che sarebbe accaduto quando fosse saltata la "borsa".

FC

E, avendogli chiesto: "ma che, la borsa di Milano?", il Pullarà aveva risposto "No, quella di Palermo".

Il Costa ha affermato che, soltanto dopo la strage di via D'Amelio, aveva capito che il Pullarà (con il quale non ebbe più occasione di parlare dopo la strage di via D'Amelio) aveva, con il termine "burza", fatto allusione al dott. Borsellino.

Ha, inoltre, riferito il Costa che egli conosceva Profeta Salvatore come "uomo d'onore" di spicco ed abile killer della "famiglia" di S. Maria di Gesù; di lui gli aveva parlato Giovanni Pullarà, non soltanto nella circostanza della richiesta dell'esplosivo, ma anche in precedenza, indicandolo come persona affidabilissima di cui i vertici di quella famiglia mafiosa si fidavano ciecamente.

Del Profeta gli aveva parlato anche il suo luogotenente Domenico Di Blasi che lo aveva conosciuto nel corso di un periodo di comune detenzione.

Ha, infine, riferito il collaboratore di avere successivamente visto il Profeta presso il carcere dell'Asinara, in occasione dell'arresto di quest'ultimo per la strage di via D'Amelio, ed ha ricordato che Pietro Pipitone (anch'egli componente della "famiglia" di Santa Maria di Gesù), allorché aveva appreso dell'arrivo del Profeta, aveva chiamato ad alta voce Ignazio Pullarà, dicendogli " guarda che è arrivato Totò, l'hanno portato adesso, e vedi tu di poter fare qualcosa".

Il comportamento del Pipitone gli confermò che il Profeta in effetti rivestiva un ruolo di spicco in seno al sodalizio mafioso, poiché per il Profeta, personaggi come il Pipitone, si esponevano al rischio di sanzioni disciplinari.

Va condivisa la valutazione positiva del giudice di primo grado sulla credibilità soggettiva di Costa Gaetano, peraltro già riconosciuta in provvedimenti giurisdizionali, alla stregua degli ordinari criteri della spontaneità, del disinteresse, dell'indifferenza rispetto alle specifiche vicende che costituiscono oggetto di questo processo e della coerenza e costanza delle sue dichiarazioni, desumibile (quest'ultimo requisito) dall'assenza di contestazioni da parte dei difensori degli imputati).

E' stato, inoltre, sottolineato dal giudice di primo grado che Pullarà Giovambattista e il Costa sono stati entrambi detenuti nel carcere di Livorno tra il Maggio e il Luglio del 1992 e che, sia il Pullarà nel carcere di Livorno, sia il Buccarella nel carcere di Brindisi, dove si trovava ristretto, avevano usufruito di diversi colloqui con i loro familiari (cfr. sentenza impugnata, pag. 619).

FC

Il profilo criminale di Buccarella Salvatore, più volte condannato o denunciato in relazione a reati concernenti le armi e gli esplosivi, confermava il racconto del Costa in ordine all'effettiva disponibilità dell'esplosivo che gli aveva richiesto il Pullarà.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore costituisce un'ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo poiché le circostanze riferite dal Costa - seppure insufficienti (come ha osservato il giudice di primo grado) a fornire la prova della compartecipazione di Profeta Salvatore alla strage di via D'Amelio (il collaboratore non ha infatti personale cognizione del perfezionamento della trattativa per la fornitura dell'esplosivo da parte del Buccarella e se il Profeta abbia effettivamente svolto l'incarico preannunziatogli dal Pullarà, anche se la frase "tutto a posto", gli aveva fatto intendere che le cose stavano procedendo per il giusto verso) - ~~poiché~~ dimostrano ulteriormente il coinvolgimento nella strage della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù, di cui Pullarà Giovambattista è un autorevole esponente, ma, soprattutto, il ruolo di rilievo, ricoperto da Profeta Salvatore all'interno di quel contesto mafioso, ove si consideri che egli era stato scelto dai vertici di quella "famiglia" per il reperimento dell'esplosivo da impiegare nella strage di via D'Amelio.

Né va sottovalutato - come ha osservato la Corte di primo grado - la coincidenza della indicazione data dal Costa sull'esplosivo richiesto dal Pullarà ("Sintax" o comunque plastico molto potente e scarsamente voluminoso) con l'esito degli accertamenti dei consulenti sui reperti prelevati in via D'Amelio, da cui risulta che nella strage fu utilizzato o un solo esplosivo contenente pentrite e T4 (il Semtex-H) o due esplosivi di cui uno conteneva pentrite e l'altro conteneva, in massima parte, T4 e - in minima quantità - tritolo (vedi, *supra*, pag. 28).

Il fatto che Profeta Salvatore fosse in quel periodo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza non avrebbe potuto costituire un ostacolo di assoluto impedimento, tanto più se si considera che l'imputato aveva l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia, addetta al controllo, soltanto nei giorni di mercoledì e domenica di ogni settimana.

Le dichiarazioni di Costa Gaetano non sono contraddette da quanto ha successivamente riferito Ferrante Giovan Battista in ordine ala disponibilità da parte della "famiglia" di San Lorenzo di una rilevante quantità di "Semtex".

FC

Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dal Ferrante che la "famiglia" di San Lorenzo aveva a disposizione in contrada Malatacca un rilevantissimo quantitativo di armi e di esplosivi.

L'esplosivo, ha riferito Ferrante, era di due tipi: un tipo a candelotti, proveniente da quella stessa partita di esplosivo dalla quale era stato prelevato quello impiegato per il fallito attentato all'Addaura; l'altro era plastico.

Il plastico era stato consegnato alla "famiglia" assieme ad armi, anche pesanti, prima del 1986; era un esplosivo più potente del tritolo ed era confezionato in solidi, forse dei cubi, aventi il lato lungo 25 o 30 centimetri.

Le armi, le munizioni e l'esplosivo erano stati conservati all'interno di una quindicina di fusti di plastica, di cui tre o quattro della capacità di 200 litri e gli altri da 50 litri, che erano stato sotterrati.

Il Ferrante ha precisato che, dopo l'arresto di Ganci Raffaele, fu deciso di far sparire quell'arsenale; furono trovati e distrutti i candelotti (circa 150 o 200 chili) ma non venne più trovato il plastico.

Dall'esame del perito Cabrino, che ha avuto luogo il 7 Gennaio 1997 nel processo c.d. "Borsellino bis", è emerso che in contrada Malatacca furono rinvenuti successivamente circa dieci chilogrammi di plastico (Semtex-H), confezionato in quattro pani, ciascuno del peso di due chili e mezzo.

Il fatto però che il Ferrante non sia stato in grado di dire quale destinazione fosse stata data alla residua partita di plastico, in uno al fatto che l'esplosivo era stato sotterrato molti anni prima, e dunque che non è neppure certo che nell'anno 1992 fosse ancora nella disponibilità della "famiglia" di San Lorenzo, non è idoneo a contraddire quanto dichiarato dal Costa, non potendo affermarsi - né tale circostanza è stata mai riferita dal Ferrante - che l'esplosivo impiegato nella strage di via D'Amelio dalla "famiglia" di Santa Maria di Gesù sia quello che si trovava nella disponibilità della "famiglia" di San Lorenzo; lo stesso Ferrante ha, peraltro, dichiarato di non essere in grado di indicare la provenienza dell'esplosivo utilizzato in questa strage (vedi, *supra*, pag. 61 - 62).

5. La responsabilità penale dell'imputato in ordine al furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio, è, dunque, dimostrata dalla chiamata in correità, reiterata nel tempo, di Scarantino Vincenzo e dalle dichiarazioni accusatorie dell'Andriotta, dotate del requisito della costanza e della novità, rigorosamente

FC

convergenti nell'indicare in Profeta Salvatore colui il quale diede l'incarico a Scarantino Vincenzo di procurare una autovettura di piccola cilindrata.

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo è stata, inoltre, positivamente riscontrata dalle dichiarazioni accusatorie degli altri collaboratori di giustizia, in precedenza indicati, che hanno illustrato il legame tra lo Scarantino e il Profeta, il ruolo di rilievo da quest'ultimo ricoperto in seno alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù (coinvolta nella preparazione militare della strage, come si è già dimostrato) e il rapporto di sovraordinazione gerarchica del cognato nei confronti dello Scarantino: il che costituisce un ulteriore elemento di conferma del conferimento a Scarantino Vincenzo dell'incarico di procurare l'autovettura da parte del Profeta (e di Pietro Aglieri),

Né va sottovalutato che l'imputato era "molto vicino" - per usare l'espressione di Cancemi Salvatore - ad Aglieri Pietro che nel Profeta riponeva assoluta fiducia, come risulta dal fatto - narrato da La Barbera Gioacchino - che all'imputato si rivolgeva Gioè Antonino per trasmettere messaggi di Brusca Giovanni destinati ad Aglieri Pietro.

Analogo compito svolgeva l'imputato - secondo il racconto di Favaloro Marco - per trasmettere i messaggi di Salvo Madonia destinati a Carlo Greco.

Ciò dimostra il ruolo di spicco, in seno alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, ricoperto da Profeta Salvatore e la fiducia che in lui riponevano i massimi esponenti dell'omonimo "mandamento".

I rapporti tra Aglieri Pietro e Profeta Salvatore giustificano la contemporanea presenza dei due nel momento in cui venne conferito a Scarantino Vincenzo l'incarico di reperire l'autovettura, da utilizzare nella strage.

Ciò conferma, dunque, il racconto del collaboratore sulla richiesta rivoltagli sia dall'Aglieri che dal Profeta ed esclude la formulazione dell'ipotesi che possa essere stato il solo Aglieri a rivolgersi direttamente allo Scarantino all'insaputa ed escludendo l'intervento dell'imputato Profeta Salvatore.

6. Non è stata, ad avviso della Corte, raggiunta la prova della partecipazione di Profeta Salvatore al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 che sarebbe avvenuto nel garage di Orofino Giuseppe.

a) E' stato già sottolineato che Andriotta Francesco, nel dibattimento del 16.10.1997, ha adeguato le sue dichiarazioni a quelle di Scarantino Vincenzo, sostenendo che costui non si era mai contraddetto ma gli aveva sempre riferito che la Fiat 126 doveva, in un

FC

primo momento, essere imbottita nella porcilaia ma fu poi trasferita nel garage di Orofino Giuseppe per essere riparata (essendosi lo Scarantino accorto che l'autovettura "non andava tanto bene") e in quel garage fu pure caricato l'esplosivo.

Il mutamento di versione è stata esaminato nelle pagine precedenti nelle quali è stato dimostrato che il teste, nel tentativo di rendere conformi le sue dichiarazioni a quelle rese dal suo confidente, ha ritenuto di risolvere la contraddizione di costui (della quale aveva, peraltro, parlato durante lo stesso esame in cui aveva affermato che più di una volta lo Scarantino si era contraddetto) con il negarne l'esistenza stessa (vedi, *supra*, pag. 413 - 416).

Andriotta Francesco aveva in precedenza dichiarato che Scarantino Vincenzo gli aveva fornito due versioni, come risulta dal verbale d'udienza del 16.10.1997 che conviene, anche in questa sede, testualmente riportare:

Domanda del P.M. *Le disse..., cioè quand'è che lei seppe che la macchina era stata imbottita di esplosivo in quel garage?*

Andriotta *Proprio al..., perché lui prima mi disse che era stata imbottita nella porcilaia (ma questo prima dell'arresto del garagista, quando lui mi parlò solo di questo Valenti Luciano e tale Candura), mi disse che era stata imbottita alla porcilaia; invece, quando ci fu l'arresto del garagista, mi disse che la macchina fu imbottita nel garage di questa persona, o che questa persona lavorava, adesso non so ben definir... la sua definizione perché era un posto sicuro... indiscreto... e che nessuno poteva entrare. Quando una volta è chiuso nessuno entra. E poi era così facile prendere le targhe e mettergliele nell'altra macchina e fare credere che era successo un furto. Questo me lo disse dopo l'arresto di questo signore.*

Il collaboratore - come si è già detto - ha confermato questa dichiarazione ed ha aggiunto "...era tipo contraddittorio Scarantino, ma parecchie volte, non una volta sola, anche per il fatto di altre cose che dirò" (cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 133).

Era stato, dunque, lo stesso Andriotta a denunciare la contraddizione dello Scarantino sul luogo di caricamento dell'esplosivo e sull'esistenza del contrasto nelle confidenze

del suo compagno di detenzione, prima di negare - il 16.10.1997 - l'esistenza stessa della contraddizione.

Epperò lo stesso Scarantino ha ammesso, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio, di avere dato due versioni all'Andriotta anche se - appare opportuno sottolineare - non ha saputo fornire una spiegazione convincente della contraddizione in cui è incorso e del cambiamento di versione.

Conviene, al riguardo, riportare il brano del verbale d'udienza del 24 Maggio 1995, relativo alle dichiarazioni sul punto di Scarantino Vincenzo:

P. M. *... Ora, quando lei raccontò ad Andriotta di particolari, lei ha detto, tutti i particolari della strage, per la parte che lei vi aveva partecipato, gli raccontò subito tutto o dapprima gli raccontò alcune cose e poi fu più preciso, su altre ?*

Scarantino *No, gli ho raccontato tante cose, la prima volta, dopo, la seconda volta, quando c'è stato l'arresto di Orofino, gli ho detto la verità, prima gli avevo detto qualche altra cosa.*

P. M. *E che cos'è che non gli aveva detto di perfettamente vero?*

Scarantino *Sì, sì gli avevo detto nella porcilaia ...*

P. M. *Che cosa alla porcilaia?*

Scarantino *Che avevamo imbottito la macchina là.*

P. M. *E perché gli aveva detto questa cosa?*

Scarantino *Così ...*

P. M. *Lei ha detto, che gli aveva detto in questo modo, prima dell'arresto di Orofino?*

Scarantino *Sì, che l'avevamo portato nella porcilaia e l'avevamo imbottita nella porcilaia, dopo che è stato arrestato Orofino, gli ho detto "hai visto la verità, è questa la verità".*

P. M. *Cioè?*

Scarantino *Che la macchina è stata imbottita nel garage di Orofino.*

FC

P. M. *E quindi, prima, perché non aveva fatto il nome di Orofino?*

Scarantino *Così ... perché non è che è stato ... che noi parlavamo tutti i minuti, c'era che si interrompeva di parlare e poi si riprendeva.*

Scarantino Vincenzo - le cui dichiarazioni saranno riprese nel capitolo relativo alla posizione processuale di Orofino Giuseppe - ha ammesso, dunque, di avere fornito allo Andriotta due versioni dello stesso episodio, senza riuscire a dare una plausibile giustificazione del suo comportamento; poiché il riferimento alla frammentarietà del discorso non serve a spiegare il motivo per il quale egli, prima dell'arresto di Orofino Giuseppe, aveva detto all'Andriotta che l'autovettura era stata portata e "imbottita" nella porcilaia e, dopo l'arresto dell'Orofino, gli disse: "Hai visto la verità? E' questa la verità" e, cioè, che l'autovettura era stata "imbottita" nel garage della persona che era stata tratta in arresto.

La spiegazione dello Scarantino (l'interruzione della conversazione) non ha, infatti, nessuna attinenza con il racconto da lui fatto in precedenza: l'avere, cioè, dato - e con chiarezza - al suo compagno di detenzione due versioni del tutto diverse e non già (come implica la frammentarietà del discorso) una sola versione, anche se incompleta.

Lo Scarantino, infatti, nell'udienza del 13.5.1997, è ritornato alla versione originaria, negando di avere detto all'Andriotta che la Fiat 126 era stata "imbottita" nella porcilaia:

Difensore: *... Lei ha riferito ad Andriotta che la 126 fu imbottita nel magazzino di Tomaselli alla Guadagna sotto il Ponte dell'Oreto?*

Scarantino: *avrà capito male...*

Difensore: *... Andriotta, perché la macchina l'ho posteggiata nel magazzino del Tomaselli, però non è che l'abbiamo imbottita. Sarà che lui pensa che l'abbiamo imbottita là.*

Difensore: *ho capito.*

Scarantino: *gli ho detto questo.*

Il tentativo di Andriotta Francesco - realizzato nell'udienza del 16.10.1997 - di uniformare le sue dichiarazioni a quelle dello Scarantino, sostenendo che costui non era

mai incorso in contraddizione su questo episodio, ha, così, conseguito il duplice effetto di smentire non soltanto l'autore delle dichiarazioni (l'Andriotta stesso) ma anche lo Scarantino che - come si è visto - aveva, invece, ammesso - nel primo grado di questo giudizio - di avere dato due versioni, del tutto diverse, al suo compagno di detenzione.

b) Andriotta Francesco, sulla predisposizione dell'autobomba e sulle persone che parteciparono all'operazione, ha riferito (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 112):

P. M. *Le parlò Scarantino di esplosivo?*

Teste *Sì.*

P. M. *In che termini gliene parlò?*

Teste *Ah, mi disse che erano ... stavano lì, ecco perché saltò fuori il nome di Salvatore Profeta, di suo cognato.*

P. M. *Eh, e cosa le disse?*

Teste *Che stavano attendendo diciamo questo carico e, da come lui mi stava spiegando, non era da solo. Lui lo ... in modo diciamo scherzoso, si riferì vicino agli altri e disse: "E' arrivata la profezia" e io dissi: "Quale profezia?", disse: "No, mio cognato Profeta. Io in modo scherzoso quel giorno dissi questa parola".*

Il collaboratore, cui il Pubblico Ministero ha contestato che in precedenza egli aveva dichiarato di non ricordare se Profeta Salvatore era presente nel momento in cui lo esplosivo fu portato alla porcilaia o quando fu prelevato dalla stessa porcilaia, ha confermato la precedente dichiarazione (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 112).

Analoga risposta ha l'Andriotta fornito, sulla domanda di un difensore, avendo affermato che Scarantino gli aveva confidato che l'esplosivo fu portato nella porcilaia ed avendo precisato: "... però non so se" (l'esplosivo) "doveva essere prelevato da questa botola e ci doveva essere presente suo cognato Totuccio Profeta o dovevano portarlo per metterlo nella botola... Questa è la mia precisazione articolata oggi" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 261 - 262).

Scarantino Vincenzo ha, invece, sostenuto di non avere mai confidato ad Andriotta Francesco che nel magazzino del Tomaselli e, cioè, nella porcilaia era stato occultato l'esplosivo caricato sulla Fiat 126 ed ha precisato che non avrebbe neppure potuto fare

una tale confidenza perché in quel magazzino del Tomaselli l'esplosivo non era mai stato custodito, neppure temporaneamente (vedi, *supra*, pag. 306).

Egli ha, infatti, affermato nell'interrogatorio del 24.2.1995: "Ricordo di aver parlato all'Andriotta della porcilaia dove solitamente nascondevamo droga, sigarette ed armi. Non credo di aver potuto riferire ad Andriotta di esplosivo nascosto nella porcilaia. Non mi risulta infatti che in quel locale sia mai stato nascosto dell'esplosivo" (cfr. verbale citato, pag. 2).

Analoga risposta il collaboratore ha dato, su domanda di un difensore, nell'udienza del 13.5.1997:

Difensore: *ad Andriotta lei ha detto che l'esplosivo fu portato prima nel magazzino della Guadagna di Tomaselli e poi nella carrozzeria?*

Scarantino: *no, sicuramente gli avrei detto che è entrato Cosimo Vernengo; però sa... sarà che lui non l'ha capito.*

c) Andriotta Francesco ha dichiarato che Profeta Salvatore era presente al caricamento della Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe.

Egli ha, infatti, affermato su domanda di un difensore: "Scarantino mi disse che la macchina la portò alla porcilaia, ché doveva essere imbottita alla porcilaia, ma però questa macchina, avendo difficoltà a camminare, che se ne accorse dopo – ecco questo è l'accorgimento che io sto facendo oggi – la portarono in questo garage, dove fu riparata, fu caricata di esplosivo da 'sto Matteo, Mattia o La Mattia, insieme a Totuccio Profeta, che era lì presente, e cambiarono anche queste targhe, che le presero da un'altra autovettura, le misero sulla 126 e la denuncia del furto delle targhe la fecero il lunedì per fargli capire che la domenica era chiuso e lui non si è accorto che sono andati a rubare 'ste targhe" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 252).

Egli, tuttavia, nel corso dello stesso esame dibattimentale, aveva dichiarato, in un primo momento, di non ricordare che Scarantino Vincenzo gli avesse confidato che Profeta Salvatore era presente nel garage di Orofino Giuseppe quando la Fiat 126 fu caricata di esplosivo e, successivamente, su contestazione del Pubblico Ministero, aveva affermato: "Erano tutti e due presenti. E' come avevo dichiarato a Lei, però... non sono sicuro al 100%" (vedi, *supra*, pag. 419 - 420 anche per l'esame della contraddizione in cui è caduto il collaboratore).

Scarantino Vincenzo, in tutti gli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari, ha escluso la presenza di Profeta Salvatore nel garage di Orofino Giuseppe.

Egli, nell'interrogatorio del 24.6.1994, ha anche indicato il motivo per il quale il cognato non poteva essere presente, affermando: "Mio cognato Salvatore Profeta ha partecipato alla riunione, però lui non poteva partecipare <<all'imbottita>>, perché lui ha la sorveglianza e si finisce tardi... non poteva rischiare, perché se rischiava lui ... non si poteva fare la strage, perché se viene la Polizia e non trova Profeta là, la strage sfuma ... finisce... Non si poteva fare più la strage ..." (cfr. verbale citato, pag. 41).

In nessuno dei verbali successivi nei quali ha parlato del caricamento di esplosivo della Fiat 126, lo Scarantino ha incluso il cognato (vedi, *supra*, pag. 285 - 291).

Egli, nel corso dell'interrogatorio del primo grado di questo giudizio, su domanda del Pubblico Ministero, ha - invece - dichiarato che il cognato era presente nel garage dell'Orofino.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale relativo alla questione trattata:

P. M. *... Un'altra cosa, sta nel fatto che lei oggi per la prima volta ha detto che quando il sabato pomeriggio, il giorno prima della strage, venne portata la macchina nella carrozzeria di Orofino, era presente, anche se poi andò via subito dopo, se non ho capito male, Salvatore Profeta ...*

Scarantino *Sì.*

P. M. *Lei questa cosa prima non l'aveva mai dichiarata al Pubblico Ministero che l'aveva interrogata. Le domando quindi, è una contestazione ma è anzitutto una richiesta di chiarimenti, perché ?*
Per quale motivo lei non aveva mai dichiarato questo ?

Scarantino *Siccome Profeta era, è troppo scaltro, prima di fare delle cose, si fa l'alibi, che, cerca l'alibi. Siccome lui fa sempre così, io avevo paura che lui si sarebbe fatto l'alibi.*

P. M. *Ma che tipo di alibi si sarebbe potuto fare?*

Scarantino *Tipo, tante cose, tipo andava dal dottore si faceva fare una ricetta, o andava in un qualsiasi posto per farsi vedere là.*

P. M. *Lei questo lo dice perché sa che in realtà l'aveva fatto anche in*

FC

quell'occasione?

Scarantino *Sì, perché lo aveva in altre occasioni.*

P. M. *Lo aveva fatto in quella occasione, o in altre occasioni?*

Scarantino *Nelle altre occasioni.*

(Si chiarisce quindi che in occasione della consumazione di omicidi il Profeta si era precostituito un alibi).

P. M. *Allora lei non aveva detto prima, il fatto che Profeta era presente nella carrozzeria perché temeva che Profeta potesse smentirla?*

Scarantino *Sì.*

P. M. *Comunque Profeta era presente quindi, lei lo può confermare?*

Scarantino *Sì.*

P. M. *E lei quando parlava di suo cognato Profeta ... o quando lo vedeva, usava comunque sempre il nome Profeta o usava anche un diverso nome?*

Scarantino *Eh, dicevo la profezia, la profezia.*

P. M. *Questo lei lo diceva, era un modo suo abituale di indicare suo cognato?*

Scarantino *Sì.*

d) Scarantino Vincenzo, negli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari tra il 24 Giugno e il 12 agosto 1994, ha indicato tutte le persone che avrebbero partecipato al caricamento nel garage di Orofino Giuseppe, fatta eccezione per Profeta Salvatore.
Egli, invece, non aveva fornito alcuna indicazione sullo specialista italiano di cui aveva, invece, parlato l'Andriotta.
Lo Scarantino, nell'interrogatorio del 6 Settembre 1994, ha identificato la persona, indicata dall'Andriotta come "Matteo o Mattia o La Mattia", in Di Matteo Mario Santo, specificando che costui si esprimeva in dialetto palermitano, ma in forma meno rozza della sua (vedi, *supra*, pag. 268 e 271 - 273).
Si è, tuttavia, già dimostrato che il Di Matteo, al pari del La Barbera e del Brusca, non ha partecipato alla strage di via D'Amelio e, più precisamente, non ha preso parte né

FC

alla riunione né al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 (vedi, *supra*, pag. 333 - 357 e 364 - 365).

Né il profilo descritto dall'Andriotta – un esperto in esplosivi, che si esprimeva in lingua italiana piuttosto che in dialetto palermitano (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 120 - 121) – corrisponde alle caratteristiche del Di Matteo (che non è certo un esperto in esplosivi) o a qualcuna delle altre persone che, secondo lo Scarantino, erano presenti nel garage di Orofino Giuseppe.

E, tuttavia, al "Mattia o La Mattia" Andriotta ha sempre collegato la presenza di Profeta Salvatore, sia quando ha affermato che il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 era stato effettuato nella porcilaia (secondo la prima versione datagli dallo Scarantino) sia quando ha riferito che l'autovettura era stata caricata nel garage dell'Orofino (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 117 - 118 e 120):

Andriotta *... So che c'era questo Matteo, Mattia, La Mattia...*

P.M. *Allora verbale del 25 novembre '93 ore il al P.M. di Caltanissetta e di Milano, pagina 2: "Come ho già detto nel verbale del 14 settembre 1993, erano due le persone presenti, secondo quanto mi ha riferito Scarantino, quando arrivò l'esplosivo o quando lo stesso fu sistemato sulla Fiat 126 e su questo particolare non sono certissimo. Le due persone erano l'una Totuccio Profeta, come ho poi precisato, l'altra questo Matteo o Mattia".*

E più avanti:

Andriotta *Ma lui mi disse che c'era anche una persona che non parlava il dialetto siciliano, dottoressa, che parlava abbastanza bene, discretamente l'italiano.*

P.M. *Sì.*

Andriotta *E di altre persone...*

P.M. *Questa persona che parlava chiaramente e discretamente l'italiano... di questa persona le fece il nome?*

Andriotta *Mah..., dottoressa, mi sembra Matteo o Ma... Mattia o La Mattia.*

FC

E' necessario, a questo punto, trarre le conclusioni su quanto riferito dai due collaboratori:

1) Andriotta Francesco, in relazione alla predisposizione dell'autobomba, ha dichiarato che il nome di Profeta Salvatore venne fuori nel carcere di Busto Arsizio, allorché Scarantino Vincenzo gli riferì che o al momento della consegna dell'esplosivo o a quello del trasferimento dell'esplosivo dalla porcilaia al garage di Orofino Giuseppe sopraggiunse Profeta Salvatore, suscitando il commento dello Scarantino che, rivolto ai presenti, avrebbe esclamato: "E' arrivata la profezia".

Dalle dichiarazioni del 16 Ottobre 1997 si deduce che Scarantino Vincenzo avrebbe fatto il nome del cognato ("ecco perché saltò fuori il nome di Salvatore Profeta") per la prima volta in questa occasione (cfr. verb. ud. citata, pag. 112).

Andriotta Francesco ha, del resto, collegato il ricordo sul riferimento operato dallo Scarantino al cognato, all'episodio della porcilaia.

E tuttavia, come già si è visto, Scarantino Vincenzo ha sempre negato - e sul punto la sua dichiarazione è rimasta immutata sino alla sua "ritrattazione" - che l'esplosivo fosse stato mai portato alla porcilaia.

Lo Scarantino ha, inoltre, affermato che l'esplosivo era stato direttamente trasportato nel garage di Orofino Giuseppe da Cosimo Vernengo che nell'autocarrozzeria aveva fatto ingresso con la sua jeep (cfr., ancora, verb. ud. 13.5.1997, pag. 66).

Non vi è, dunque, convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori sull'episodio in esame o, più precisamente, il contrasto è netto.

L'origine della contraddizione potrebbe essere stata determinata - come ha rilevato il giudice di primo grado - da un'errata interpretazione o da un cattivo ricordo dello Andriotta che, avendo recepito i numerosi riferimenti di Scarantino alle attività illecite che ruotavano attorno alla porcilaia, aveva tratto il convincimento che l'esplosivo fosse stato custodito, almeno temporaneamente, nella porcilaia stessa.

E l'errore dell'Andriotta può apparire plausibile, ove si consideri che lo Scarantino gli aveva confidato che nella porcilaia custodiva - oltre a sigarette e stupefacenti - anche armi.

Si deve, tuttavia, osservare che Scarantino Vincenzo ha dichiarato - nel dibattimento di primo grado di questo giudizio - di avere effettivamente riferito, in un primo momento, all'Andriotta che la Fiat 126 era stata caricata nella porcilaia.

Flaim

Tale circostanza indebolisce l'ipotesi, secondo cui l'Andriotta abbia potuto riferire che l'esplosivo fu portato nella porcilaia, erroneamente interpretando i riferimenti a quel locale fatti dal suo compagno di detenzione, poiché - posto che lo Scarantino gli aveva raccontato che l'esplosivo era stato caricato nella Fiat 126 nella porcilaia - è ragionevole ritenere che egli gli abbia anche parlato dell'arrivo dell'esplosivo.

Ma - sia che si ritenga che l'Andriotta sia incorso in errore sia che si pervenga alla conclusione che lo Scarantino effettivamente confidò, in un primo momento, che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nella porcilaia dove necessariamente doveva trovarsi l'esplosivo - le contraddizioni interne alla narrazione di Scarantino Vincenzo non vengono meno.

Egli, infatti - prima del 24.5.1995 - aveva sempre escluso che l'esplosivo fosse stato portato alla porcilaia; il 24.5.1995 si è uniformato alle dichiarazioni dell'Andriotta anche con riferimento alla "imbottitura" della Fiat 126 e, infine, dopo il 24.5.1995 è ritornato alla prima versione, avendo affermato - nell'udienza del 13.5.1997 - di non avere mai confidato ad Andriotta Francesco che l'esplosivo era stato portato nel magazzino del Tomaselli alla Guadagna , vale a dire, alla porcilaia e che in quel locale era stata preparata l'autobomba.

Permangono, inoltre, le contraddizioni tra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle dell'Andriotta sulla presenza dell'esplosivo alla porcilaia, dal primo negata e dal secondo confermata e sulla duplice versione data sull'episodio dallo Scarantino ad Andriotta Francesco, prima e dopo l'arresto di Orofino Giuseppe.

2) L'Andriotta - sino all'udienza del 16.10.1997, quando si è conformato alla narrazione dello Scarantino - aveva dichiarato che, soltanto dopo l'arresto di Orofino Giuseppe, lo Scarantino gli riferì che il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 non era avvenuto nella porcilaia ma, in realtà, era stato effettuato nel garage della persona arrestata.

L'Andriotta, infatti, ha indicato - seppure non sempre in termini di certezza - le stesse persone (Profeta Salvatore e "Matteo o Mattia", esperto in esplosivi) presenti al caricamento, collocandole, in un primo momento, nella porcilaia (perché lo Scarantino gli aveva confidato che il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 era avvenuto in quel luogo) e, successivamente, nel garage (perché, dopo l'arresto di Orofino Giuseppe, gli fu confidato dallo Scarantino che, in realtà, il caricamento dell'auto era stato effettuato nel garage).

FC

Lo Scarantino ha, invece, escluso la presenza del cognato nel garage in tutti gli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari e sino all'interrogatorio, cui si è sottoposto nel primo grado di questo giudizio.

Egli ha giustificato la ritardata menzione del cognato, sostenendo che non aveva voluto fare il nome di Profeta Salvatore perché costui era "scaltro" e si sarebbe potuto creare un alibi.

La giustificazione, addotta dallo Scarantino per il ritardo nella chiamata in correità del cognato, non appare convincente (la paura che il cognato si precostituisse un alibi), ove si consideri che egli aveva già rivolto dichiarazioni accusatorie nei confronti del Profeta sia in relazione alla partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe sia in relazione ad altri episodi delittuosi, diversi dalla strage, per i quali non ha mostrato una pari cautela nella chiamata di correo del cognato.

Deve ritenersi, invece, che la tardiva indicazione del Profeta (così come l'affermazione di avere effettivamente confidato all'Andriotta, prima dell'arresto di Orofino, che il caricamento di esplosivo nella Fiat 126 era avvenuto nel magazzino del Tomaselli) obbedisce alla tendenza, già illustrata, dello Scarantino di operare la commistione di elementi veri ed elementi falsi, adeguando - in questo caso - le sue dichiarazioni a quelle rese dall'Andriotta, così come, in precedenza, e per dare un volto all'esperto in esplosivi - di cui aveva parlato l'altro collaboratore - ritenne di identificare il "Mattia o Matteo" in Di Matteo Mario Santo che - come si è rilevato - non partecipò al caricamento della Fiat 126 (né ad altri fasi della strage) e non risulta possedere particolari cognizioni tecniche in materia di esplosivi.

La divergenza tra i due collaboratori sussiste anche in ordine alle persone che avrebbero partecipato al caricamento della Fiat 126.

Lo Scarantino, infatti, ha dichiarato che nel garage di Orofino Giuseppe erano presenti, oltre al garagista, Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Urso Giuseppe, Cosimo Vernengo, che portò l'esplosivo con una Jeep, Di Matteo Mario Santo (indicato nell'interrogatorio del 6.9.1994) e Giuseppe Graviano (quest'ultimo dato presente nell'interrogatorio del 29.6.1994, escluso in quello del 28.7.1994 e indicato, con certezza, come presente dall'interrogatorio del 21.11.1994 in poi).

Effettuavano, fuori dal garage, il servizio di controllo lo stesso Scarantino, Natale Gambino e Gaetano Murana.

Andriotta Francesco ha, invece, indicato Profeta Salvatore e il "Mattia o Matteo" anche se non ha escluso la presenza di altre persone che ha desunto dall'espressione dello

Scarantino: "E' arrivata la profezia", necessariamente rivolta a qualcuno che con dello Scarantino era in compagnia.

Palese è, dunque, la divergenza tra i due collaboratori sull'indicazione delle persone che avrebbero partecipato al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126.

Tale divergenza attiene non tanto al differente numero delle persone indicate come presenti quanto al fatto che le due persone menzionate dall'Andriotta non trovano corrispondenza in quelle originariamente indicate dallo Scarantino.

Le divergenze tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco in ordine alla presenza di Profeta Salvatore al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo nel magazzino del Tomaselli (la porcilaia) e al momento del caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 non consentono, ad avviso della Corte, di ritenere riscontrate le tardive dichiarazioni accusatorie dello Scarantino nei confronti del cognato Profeta Salvatore in relazione a questo segmento della fase esecutiva, tanto più se si considera che quest'ultimo collaboratore ha sempre negato che l'esplosivo sia stato custodito, anche per un tempo breve, nella porcilaia e, sino al dibattimento di primo grado, aveva escluso la presenza del cognato nel garage di Orofino Giuseppe.

Va, inoltre, rilevato che la presenza del cognato al momento della "imbottitura" della Fiat 126 è stata formulata, per la prima volta, nel dibattimento di primo grado senza che la tardività dell'indicazione abbia avuto una plausibile giustificazione.

Nessuna contraddizione, invece, sussiste tra le due fonti (quella diretta e la fonte *de relato*) sul ruolo svolto da Profeta Salvatore in relazione al furto dell'autovettura e, in particolare, in ordine all'incarico da costui dato a Scarantino Vincenzo di procurare una autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage come autobomba e da riempire, dunque, di esplosivo.

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e le dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, relativamente a questa parte dell'azione esecutiva, sono dotate - come si è dimostrato in precedenza - del requisito della coerenza e della costanza e, ad avviso della Corte, munite di idonei riscontri oggettivi.

Meno precise e coerenti appaiono, invece, le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo quanto più egli descrive episodi diversi da quelli del furto della Fiat 126; quanto più, cioè, lo Scarantino si allontana dai fatti cui ha partecipato direttamente e personalmente (il furto dell'autovettura in seguito all'incarico ricevuto da Pietro Aglieri e da Profeta Salvatore e la messa a disposizione del veicolo rubato in favore degli autori della strage di via D'Amelio).

FC

La responsabilità dell'imputato in ordine al furto dell'autovettura, implica, in relazione al suo ruolo, la responsabilità di Profeta Salvatore per il delitto di strage e per i connessi reati, costituendo il reperimento e la messa a disposizione dei complici del veicolo, da utilizzare come autobomba, un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D'Amelio, poiché non può revocarsi in dubbio - sulla base della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e delle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco - che Profeta Salvatore fosse pienamente consapevole dell'uso cui la autovettura sarebbe stata destinata; uso del quale mise a conoscenza - come in precedenza si è detto - anche il cognato Scarantino Vincenzo.

7.. In ordine ai motivi di appello, si osserva che gli argomenti svolti dal difensore - nell'atto di appello, nei motivi aggiunti e nella memoria difensiva - sono stati affrontati nei capitoli relativi alle singole questioni sollevate dall'appellante.

In questa sede va precisato che non possono essere valutate - neppure ai fini di ~~valutare~~ esaminare l'attendibilità dell'Andriotta - le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nel corso degli interrogatori cui l'imputato è stato sottoposto prima della sua collaborazione, non essendo stati mai acquisiti tali interrogatori al fascicolo del dibattimento e non risultando le relative dichiarazioni essere state contestate nel corso degli esami dibattimentali cui è stato sottoposto Scarantino Vincenzo in questo processo e nel processo c.d. "Borsellino bis".

Va, inoltre, precisato che non risulta contestata ad Andriotta Francesco, nel corso dello esame testimoniale del 16.10.1997, alcuna precedente dichiarazione in contrasto con quella resa in dibattimento e relativa all'incarico dato da Profeta Salvatore a Scarantino Vincenzo di procurare l'autovettura da utilizzare come autobomba.

Il fatto che il Cancemi abbia indicato - per averlo saputo da Ganci Raffaele - Aglieri Pietro, Carlo Greco, i fratelli Graviano e "un certo Vitale" come partecipi della strage, non esclude che alla strage abbia preso parte anche il Profeta, tanto più se si considera che il Cancemi ha dichiarato che non era a conoscenza di altre fasi della strage diverse da quella cui egli aveva partecipato (vedi, *supra*, pag. 102 - 103).

Non appare, infine, superfluo - per comodità espositiva - richiamare i luoghi in cui i motivi di impugnazione sono stati esaminati:

1) L'eccezione di nullità delle consulenze tecniche del Pubblico Ministero sono state esaminate con l'ordinanza del 26.9.1997 e nel capitolo secondo, al quale si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 29 - 30).

FC

2) L'istanza di una nuova perizia esplosivistica e la richiesta di esame del consulente di parte, prof. A. Ugolini, è stata esaminata nell'ordinanza, già citata, del 26.9.1997 e nel capitolo secondo, al quale si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 30 - 36).

3) La richiesta di ispezione dei luoghi e di un esperimento giudiziale per stabilire la possibilità di comunicazione e di confabulazione tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco è stata esaminata anche nel capitolo settimo, nel quale è stata, altresì, affrontata (e risolta in senso negativo per la palese superfluità) l'istanza di audizione delle persone detenute nella stessa cella dell'Andriotta e di Vecchi Giovanni; alle pagine precedenti, dunque, si rinvia (vedi, *supra*, pag. 403 - 404).

4) L'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Candura Salvatore e i motivi di appello sul punto sono stati esaminati nel capitolo quinto, al quale si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 228 - 248).

5) L'attendibilità di Scarantino Vincenzo è stata esaminata nel capitolo sesto, cui si rinvia anche per la valutazione della "ritrattazione" di questo collaboratore e la discussione dei limiti entro cui lo Scarantino è stato ritenuto attendibile da questa Corte (vedi, *supra*, pag. 308 - 375).

L'esame delle divergenze tra il Candura e lo Scarantino in ordine al momento e al luogo di consegna della Fiat 126 e di altre discrasie tra i due collaboratori è stato effettuato nei capitoli quarto e quinto, cui si rinvia anche per la conclusione raggiunta da questa Corte sull'attendibilità dei due collaboratori, sul punto, e sull'affidabilità, per la loro coerenza e costanza, delle dichiarazioni di Candura Salvatore (vedi anche, *supra*, pag. 239 - 241 e 361 - 364).

6) L'attendibilità di Andriotta Francesco è stata esaminata nel capitolo settimo nel quale è stata dimostrata, ad avviso della Corte, che questo collaboratore e lo Scarantino, durante la comune detenzione a Busto Arsizio, esercitarono in concreto la possibilità di comunicare tra di loro.

Nel capitolo settimo è stata inoltre verificata la verosimiglianza delle confidenze tra i due collaboratori e sono stati fissati i limiti e i criteri con i quali la Corte ha valutato la attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco (vedi, *supra*, pag. 400 - 435).

7) Le altre istanze istruttorie proposte con i motivi aggiunti, depositati il 6.6.1997, sono state esaminate con le ordinanze di questa Corte del 26.9.1997, del 2.6.1998 e del 4.11.1998 e nei capitoli precedenti.

Va, inoltre, rilevato che, in seguito alla "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo sono stati acquisiti - con il consenso di tutte le parti - i verbali di confronto tra lo Scarantino e i collaboratori di giustizia La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore e Di Matteo Mario Santo e gli interrogatori resi da Scarantino Vincenzo nella fase delle indagini preliminari, compreso quello del 5.10.1994 (prodotto dal difensore dello Scarantino assieme alle altre copie di cui il collaboratore era in possesso) e non dai difensori degli imputati che hanno dichiarato di non averne avuto conoscenza per non essere stato il suddetto verbale depositato nel fascicolo del Pubblico Ministero del procedimento cui si riferiva l'atto istruttorio (diverso da questo processo).

Sono stati, altresì, acquisiti tutti i verbali di prove assunte nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" per i quali vi è stato il consenso delle parti (e, in particolare, sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia di cui si è trattato nel capitolo quarto e delle altre prove testimoniali, richiesti dalle parti e specificamente indicati nel capitolo primo).

8) In ordine alle richieste istruttorie, non accolte in questo grado del giudizio, si osserva:

a) Va confermata l'ordinanza del 26.9.1997 con la quale non è stata accolta la richiesta di audizione di Di Marco Domenico sulle circostanze indicate nei motivi aggiunti, considerata la palese superfluità, ai fini della decisione e per la valutazione della credibilità soggettiva di Scarantino Vincenzo, della prova richiesta, per tutte le ragioni esposte nella ordinanza.

b) Va confermata l'ordinanza citata anche nella parte in cui non è stata accolta la richiesta di assumere la testimonianza di Vascelli Gianlorenzo e del dott. Carmineo, attesa l'irrilevanza delle prove richieste ai fini di valutare la posizione processuale dello imputato Profeta Salvatore.

c) La richiesta di esaminare le altre persone, indicate nelle pagine 4 e 5 dei motivi aggiunti, è stata esaminata nell'ordinanza del 26.9.1997 e la superfluità di tali prove è stata ribadita nel capitolo quarto, cui si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 208 - 209).

d) La richiesta di esaminare Scarantino Rosario e le altre persone indicate nei numeri 16, 17, 18, 19, e 21 dei motivi aggiunti è stata esaminata nell'ordinanza del 26.9.1997, cui si rinvia.

Va, soltanto, precisato che Scarantino Rosario è stato esaminato in questo grado del giudizio relativamente alla vicenda della "ritrattazione" del fratello Vincenzo del Settembre 1998 e che del tutto superfluo, ai fini della decisione e della valutazione della posizione processuale degli odierni imputati, è l'esame di Scarantino Rosario e

FC

degli altri familiari sulle circostanze indicate nei motivi aggiunti (disponibilità finanziarie di Scarantino Vincenzo e vicenda legata all'intenzione dello Scarantino d ritirare le accuse nel 1995), tanto più se si considera che in seguito alla "ritrattazione" è venuto meno il contrasto tra Scarantino Vincenzo e i suoi familiari sulla vicenda del 1995.

e) Va ritenuta del tutto superflua, ai fini della decisione, la riassunzione delle prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, compresa quella di esaminare il consulente Genchi Gioacchino, sentito in primo grado nelle udienze del 15, 16 e 23 Febbraio 1995.

f) Vanno confermate, nel resto, le ordinanze istruttorie di questa Corte e va precisato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'acquisizione delle prove assunte, soprattutto, nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" e delle altre prove acquisite in questo grado del giudizio, rende superflua ogni altra prova richiesta dalle parti e non ammessa da questa Corte.

8. Deve, pertanto, essere confermata la sentenza impugnata anche in ordine alla determinazione della pena, non sussistendo - considerata l'eccezionale gravità dei fatti contestati, la consapevole partecipazione dell'imputato alla strage e il suo organico inserimento nella "famiglia" di Santa Maria di Gesù - le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche e per la riduzione della pena che non troverebbe alcuna giustificazione.

FC

CAPITOLO IX

POSIZIONE PROCESSUALE DI OROFINO GIUSEPPE.

1. La vicenda relativa alla denuncia - da parte di Orofino Giuseppe - del furto delle targhe, della tassa di circolazione e del contrassegno dell'assicurazione dell'autovettura di Sferrazza Anna Maria e alla successiva denuncia di smarrimento, da parte dello stesso Orofino, della carta di circolazione e del foglio complementare dello stesso autoveicolo, è stata diffusamente ricostruita nella sentenza impugnata, cui può farsi, sul punto, rinvio (cfr. pag. 485 - 522).

Non appare, tuttavia, superfluo richiamare la ricostruzione dei fatti anche in questa sede, al fine di delineare la posizione processuale dell'imputato.

Orofino Giuseppe alle ore 9,15 del 20.7.1992 si presentava al commissariato Brancaccio di Palermo e riferiva di essere titolare, assieme ai cognati Agliuzza Francesco Paolo e Agliuzza Gaspare, dell'autocarrozzeria, situata in via Messina Marine n. 94.

Egli denunciava, quindi, che quella stessa mattina, nell'aprire la carrozzeria, aveva constatato che il lucchetto che assicurava la chiusura del portone d'ingresso era stato forzato e che erano stati rubati la targa anteriore e posteriore della Fiat 126 bianca, targata PA 878659, il contrassegno dell'assicurazione e la tassa di circolazione dello stesso veicolo che aveva lasciato all'interno della carrozzeria il sabato precedente, giorno in cui aveva chiuso l'officina alle ore 13,30 per avere finito di lavorare.

Il denunciante riferiva, inoltre, che la Fiat 126 bianca era di proprietà di Sferrazza Anna Maria, che i lavori gli erano stati affidati dalla "Fiat - Sira" di Palermo e che nient'altro era stato rubato nella carrozzeria.

Gli agenti La Terra Aldo e Domanico Massimiliano avevano avuto modo di notare che Orofino Giuseppe, all'ingresso della sede del commissariato, aveva incontrato, salutato e abbracciato Giuliano Salvatore, indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e all'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia.

L'Orofino - alla domanda postagli in commissariato sul come conoscesse il Giuliano - aveva mostrato, secondo la testimonianza di Domanico Massimiliano, un certo imbarazzo ed aveva risposto che il Giuliano era suo "compare di anello".

FC

Gli agenti del commissariato - insospettiti dall'incontro e dalla conoscenza tra l'Orofino e il Giuliano e dalla denuncia del furto delle targhe e degli altri documenti a meno di ventiquattro ore dalla strage di via D'Amelio - decisero di effettuare un sopralluogo, inviando nell'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe la polizia scientifica.

Fu così possibile accertare che il gancio in ferro del lucchetto era effettivamente spezzato ma era anche molto ossidato; il che dimostrava che la forzatura del lucchetto non era stata effettuata - come denunciato da Orofino Giuseppe - il sabato precedente ma molto tempo prima.

La polizia scientifica accertò, inoltre, che la carrozzeria aveva altri due ingressi che erano facilmente accessibili e che eventuali ladri avrebbero dovuto preferire per entrare nel locale, essendo i due ingressi secondari prospicienti la battigia e, dunque, meno visibili.

Il sospetto che Orofino Giuseppe avesse potuto simulare il furto fu rafforzato dal rinvenimento sul luogo della strage, il successivo 22 Luglio 1992, della targa anteriore di un'autovettura, recante il numero 878659 e priva della sigla della provincia.

I successivi accertamenti consentirono di stabilire che la targa rinvenuta in via D'Amelio, apparteneva all'autovettura di Sferrazza Anna Maria che era custodita nel garage di Orofino Giuseppe e dimostrarono, dunque, che le targhe - di cui l'Orofino aveva denunciato la sottrazione - erano state apposte sulla Fiat 126, utilizzata come autobomba per la strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 23 e 28).

Orofino Giuseppe, invitato in questura il 10.8.1992, riferiva che l'autovettura gli era stata consegnata otto o dieci giorni prima del furto delle targhe; che lui stesso, assieme al cognato Agliuzza Gaspare, era andato a prendere il mezzo presso l'officina della "Fiat-Sira"; che i lavori erano stati ultimati il sabato 18 Luglio e che l'autovettura non era stata restituita perché il sabato gli uffici della società committente restavano chiusi.

L'Orofino confermava, inoltre, che quel sabato nella carrozzeria si era lavorato sino alle 13,30 e che era stato lui stesso ad accorgersi del furto delle targhe la mattina del lunedì successivo, quando aveva riaperto l'autocarrozzeria.

Egli confermava pure che null'altro gli era stato rubato; che i ladri avevano rotto il lucchetto; che, in precedenza, non aveva subito furti, fatta eccezione per l'autovettura Golf di sua proprietà che aveva parcheggiato in strada vicino alla sua abitazione.

L'Orofino affermava, infine, che gli autori del furto erano entrati nell'autocarrozzeria, rompendo il "lucchetto" probabilmente perché la staffa che reggeva il lucchetto stesso era più debole rispetto alle altre e che i due ingressi secondari erano muniti di lucchetti.

FG

Egli, il giorno 8.9.1992, presentava un'altra denuncia, scritta a mano, con la quale dichiarava di avere smarrito, quello stesso giorno, la carta di circolazione e il foglio complementare dell'autovettura di Sferrazza Anna Maria.

a) Le indagini esperite hanno consentito di accertare che si è rivelata falsa la circostanza, denunciata da Orofino Giuseppe, secondo cui il lucchetto della porta d'ingresso della autocarrozzeria era stato forzato dagli autori del furto il 18.7.1992.

Dalle intercettazioni ambientali, eseguite sull'autovettura con la quale l'imputato e i cognati Agliuzza Francesco Paolo e Agliuzza Gaspare si erano allontanati il 7.7.1993 dall'ufficio della squadra mobile di Palermo presso il quale erano stati convocati, è emerso, infatti, che il lucchetto era stato forzato dagli stessi titolari dell'autocarrozzeria almeno tre mesi prima del furto.

Questa circostanza è stata, inoltre, confermata nel giudizio di primo grado da Agliuzza Francesco Paolo il quale ha, in dibattimento, riferito che il lucchetto della porta di ingresso dell'autocarrozzeria era stato rotto, prima che avvenisse il furto delle targhe, dagli stessi titolari della carrozzeria che ne avevano spezzato il gancio per accedere nel locale, avendo smarrito le chiavi.

L'Agliuzza, cui è stato contestato che il 7.7.1993 aveva dichiarato alla polizia giudiziaria che il lucchetto era stato rotto in occasione del furto delle targhe, ha giustificato la precedente dichiarazione con la preoccupazione di dovere ammettere che le autovetture, loro affidate dalla "Fiat-Sira", erano state custodite in una carrozzerai priva di chiusura e di potere, quindi, perdere le commesse di questa società.

Ha correttamente osservato il giudice di primo grado che la versione fornita in dibattimento da Agliuzza Francesco Paolo, che ipotizza una versione concordata dei tre cognati sulla forzatura del lucchetto adducendo la preoccupazione di non perdere le commesse della società committente, non può essere ritenuta attendibile perché già il 30.7.1993 l'Agliuzza, in seguito alle intercettazioni ambientali, aveva ammesso, davanti alla polizia giudiziaria, che il lucchetto era stato rotto in precedenza senza, tuttavia, giustificare l'originaria versione con la preoccupazione di perdere le commesse della "Fiat-Sira".

L'ipotesi di una versione concordata fra i tre cognati è inoltre smentita dalle dichiarazioni, rese il 30.7.1993 alla polizia giudiziaria e acquisite al fascicolo del dibattimento, da Agliuzza Gaspare il quale aveva ammesso che il lucchetto era stato rotto almeno tre mesi prima del Luglio 1992 ed aveva precisato: "Prendo atto che Orofino Giuseppe nella denuncia fatta il giorno 20 Luglio 1992 ha dichiarato che il

FC

lucchetto era stato rotto da ignoti introdottisi nella carrozzeria i quali avevano rubato le targhe. Non sapevo che in denuncia aveva dichiarato una circostanza del genere; in tutti questi mesi non ne ha mai parlato, lo apprendo ora dalle SS.VV.".

Era stato, dunque, Orofino Giuseppe, di propria iniziativa e senza concordare la versione con i cognati, a denunciare - falsamente - che il lucchetto era stato rotto dagli autori del furto il 18.7.1992.

Ed infatti l'Orofino - soltanto dopo la contestazione delle intercettazioni ambientali - ha ammesso la pregressa forzatura del lucchetto, giustificando l'originaria versione della denuncia non già con la preoccupazione di perdere le commesse della società committente ma con il timore che la polizia gli potesse contestare di avere lasciato aperta la carrozzeria per un così lungo tempo; egli, prima della contestazione delle intercettazioni ambientali, aveva, invece, insistito nell'originaria versione, ribadendo che soltanto la mattina del 20.7.1992 aveva visto il lucchetto rotto e chiedendo un confronto con i cognati e con il teste Corrao Cosimo che avevano affermato la pregressa forzatura del lucchetto.

b) E' stata, inoltre, smentita l'affermazione di Orofino Giuseppe, secondo cui la carrozzeria era rimasta aperta il 18.7.1992 sino alle ore 13,30.

Dalle intercettazione ambientali, innanzi indicate, emerge, infatti, che quel sabato la carrozzeria rimase chiusa.

Di ciò si è mostrato sicuro Agliuzza Francesco Paolo che ha ricordato di essere andato a giocare al lotto (sicuramente clandestino, come ha osservato il giudice di primo grado, essendo le ricevitorie chiuse quel giorno): "Quando fu quel sabato lì, noialtri non abbiamo lavorato... e se noi quel sabato non travagghiamu" (non abbiamo lavorato) "sono sicuro... mi sono andato a giocare i numeri io, i numeri sono andato a giocare che Ciccariello lo sa".

Altrettanto certo è stato Agliuzza Gaspare il quale ha ricordato che quella settimana ebbero due giorni di festa (il 15 Luglio, giorno della festa di Santa Rosalia, Patrona di Palermo e il 18.7.1992) ed ha affermato, rivolgendosi a Orofino Giuseppe: "Pino, quel sabato lì non abbiamo lavorato... eh, io mi ricordo come se è ora, in questo minuto".

La stessa circostanza, relativa alla chiusura dell'autocarrozzeria il 18.7.1992, era stata, peraltro, già riferita da Agliuzza Gaspare alla polizia giudiziaria il 7.7.1992 ed era stata confermata da Corrao Cosimo il 7.7.1993 quando, sentito dalla squadra mobile di Palermo, questo teste aveva, tra l'altro, affermato: "... Ricordo con esattezza che il sabato 18 luglio la carrozzeria è rimasta chiusa".

FC

Il Corrao, in dibattimento, ha riferito che la carrozzeria era, invece, rimasta aperta e che egli aveva dichiarato alla squadra mobile non già di essere certo che la carrozzeria era rimasta chiusa ma di non ricordare se fosse rimasta aperta o fosse stata chiusa e, poiché i verbalizzanti gli avevano riferito che i titolari avevano dichiarato che la carrozzeria era rimasta chiusa, egli aveva confermato quest'ultima circostanza anche se non ne era certo.

In realtà il tentativo di Agliuzza Francesco Paolo e di Corrao Cosimo di adeguare, in dibattimento, le loro dichiarazioni a quelle rese da Orofino Giuseppe, obbedisce alla esigenza di quest'ultimo di sostenere - per accreditare la tesi del furto - l'assunto, secondo cui i lavori sulla Fiat 126 della Sferrazza erano stati ultimati il sabato e che, per questo motivo, egli non aveva potuto consegnare il mezzo il venerdì.

c) Risulta, invece e contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, che i lavori furono ultimati il venerdì: univoca, in tal senso, è la testimonianza di Grassadonia Antonio, responsabile della "Fiat-Sira", il quale ha dichiarato, anche in dibattimento, che Agliuzza Francesco Paolo nel primo pomeriggio del 17.7.1992, gli aveva telefonato per dirgli che l'autovettura era pronta e sarebbe stata probabilmente consegnata quello stesso giorno.

L'Agliuzza non gli disse se c'erano ancora lavori da effettuare; soltanto il lunedì successivo, quando gli comunicò che erano state rubate le targhe, ebbe a precisargli che l'autovettura non era stata consegnata il venerdì perché mancava di un fanalino.

Agliuzza Francesco Paolo ha, invece, dichiarato, in dibattimento, che l'autovettura non era stata consegnata il venerdì perché mancava di un fanalino e c'erano problemi alla batteria; che il fanalino fu acquistato il lunedì pomeriggio o il martedì e che egli, il venerdì, aveva telefonato al Grassadonia per dirgli che l'autovettura era quasi pronta ma, poiché mancava del fanalino e la batteria era scarica, sarebbe stata consegnata il lunedì o il martedì.

Anche Orofino Giuseppe ha giustificato la mancata consegna dell'autovettura nel giorno di venerdì per la mancanza del fanalino; egli, inoltre, ha dichiarato che il veicolo doveva, forse, essere lucidato e doveva essere portato dall'elettrauto, essendo insorti problemi alla batteria o al motorino di avviamento.

Orofino Giuseppe ha pure aggiunto che il fanalino fu acquistato il lunedì pomeriggio o il martedì, perché o il venerdì o il sabato non fu trovato presso il negozio di autoricambi "Gimi", dove egli si era recato per acquistarlo.

FC

Agliuzza Gaspare aveva dichiarato il 7.7.993 che il veicolo non era stato consegnato il venerdì perché l'autovettura "non si metteva in moto"; aveva pure accennato al fatto che doveva ancora essere montato un fanalino posteriore ma aveva finito con il dichiarare di essere sicuro che il veicolo non era stato riconsegnato "perché non partiva".

Corrao Cosimo, soltanto in dibattimento, ha dichiarato che mancava un fanalino il cui acquisto era stato rinviato al successivo lunedì.

Ha correttamente osservato il giudice di primo grado che le dichiarazioni dell'imputato e dei testi, concordi in dibattimento nell'indicare la mancanza del fanalino come motivo della mancata riconsegna dell'autovettura per il giorno di venerdì, sono contraddette dai rilievi fotografici, eseguiti il 20.7.1992 dalla polizia scientifica, dai quali risulta che i fanalini posteriori dell'autovettura erano stati già montati sul veicolo di Sferrazza Anna Maria e che, dunque, è inattendibile l'imputato quando afferma che l'autovettura non fu consegnata il venerdì perché dovevano essere ancora ultimati i lavori.

Né può essere condiviso l'assunto difensivo, contenuto anche nell'atto di appello, secondo cui i fanalini furono montati lo stesso lunedì prima dell'arrivo della polizia scientifica, ove si consideri che l'imputato e il teste Agliuzza Francesco Paolo hanno riferito che il fanalino fu acquistato il lunedì o il martedì e che nessuno dei testi ha mai dichiarato che il fanalino fu montato sull'autovettura il lunedì mattina, prima dell'arrivo della polizia scientifica.

Va, inoltre, rilevato che l'affermazione di Agliuzza Francesco Paolo, secondo cui nella carrozzeria erano custoditi diversi mezzi della "Fiat-Sira" che dovevano essere consegnati entro la fine del mese e prima che la società committente chiudesse gli uffici per le ferie di Agosto, è stata contraddetta dalla dichiarazione di Corrao Cosimo il quale ha confermato, in dibattimento e dietro contestazione delle dichiarazioni precedenti, che in quella settimana nella carrozzeria non c'era molto lavoro da svolgere.

L'affermazione di Agliuzza Francesco Paolo - ha correttamente osservato il giudice di primo grado - è smentita anche dall'acquisizione delle fatture prodotte dalla stessa difesa, dalle quali risulta che tutti gli automezzi furono consegnati alla "Fiat-Sira" prima del 24 Luglio 1992 e, dunque, con largo anticipo rispetto alla fine del mese.

Deve, allora, necessariamente concludersi che la prospettazione dell'imputato e degli altri testi della mancanza del fanalino è dettata esclusivamente dalla necessità di giustificare l'omessa consegna dell'autovettura il venerdì pomeriggio e di accreditare, dunque, la tesi di un furto mai avvenuto.

FC

Anche l'assunto della necessità dell'intervento dell'elettrauto è stato smentito dagli stessi testi i quali hanno dichiarato, nel dibattimento di primo grado, che per mettere in moto l'autovettura era sufficiente o spingerla o collegare la batteria scarica alla batteria di un altro veicolo.

Lo stesso imputato ha, peraltro, finito con l'ammettere che l'autovettura fu messa in moto con una semplice spinta; il Grassadonia, infine, ha confermato che, al momento della consegna, la batteria della Fiat 126 era scarica.

Il che esclude, come si è detto, la necessità dell'intervento dell'elettrauto, posto che il veicolo non vi fu mai portato.

d) Vanno, inoltre, sottolineate le contraddizioni in cui è incorso l'imputato anche sulla successiva denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione dell'autovettura.

Egli, nel corso dell'esame dibattimentale, ebbe ad affermare che non sapeva che i documenti di circolazione fossero nella Fiat 126 e che, per questo motivo, non ne aveva denunciato il furto.

Aveva appreso tale circostanza solo successivamente dal Grassadonia al quale aveva portato l'attestato della denuncia del furto delle targhe.

Recatosi al commissariato, gli fu suggerito dall'addetta allo sportello - ha dichiarato l'Orofino - di presentare una denuncia di smarrimento che fu redatta dalla stessa polizia con una macchina da scrivere.

Mostratagli la denuncia scritta a mano, l'Orofino escluse che fosse scritta da lui o dai suoi figli e ribadì che era stata scritta dall'addetta allo sportello.

Egli, dopo l'esame dell'ispettore Gullotta Luigi ma prima dell'esame degli agenti Viganò Alberto e Cavallaro Francesca, ebbe a dichiarare che gli era stato suggerito dal piantone della squadra mobile di presentare una denuncia di smarrimento dei documenti che egli fece scrivere alla figlia.

L'agente Cavallaro ha, inoltre, escluso che l'Orofino si fosse presentato, dopo la denuncia delle targhe, al commissariato Brancaccio per chiedere informazioni su altre denunce da sporgere.

Corrao Cosimo, peraltro, aveva affermato, nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 7.7.1993 e confermate davanti al Pubblico Ministero il 30,.7.1993, che, sin dal 20.7.1992, uno dei titolari dell'autocarrozzeria si era accorto della mancanza delle targhe e dei documenti di circolazione.

Tutte le circostanze, sopraindicate, dimostrano che Orofino Giuseppe ritardò la consegna dell'autovettura per prelevare le targhe e i documenti di circolazione, da

utilizzare come copertura per la circolazione di un altro mezzo che doveva essere impiegato in un'azione delittuosa, e che egli simulò il furto per nascondere di avere procurato le targhe e i documenti di circolazione agli autori dell'azione delittuosa.

2. Ciò premesso, si osserva che è un dato obiettivo e acquisito al processo quello della sostituzione delle targhe della Fiat 126 rubata a Valenti Pietrina con quelle della Fiat 126 di Sferrazza Anna Maria che, come si è detto, era ricoverata per riparazioni nella autocarrozzeria di via Messina Marine di Orofino Giuseppe.
La questione da decidere, con riguardo alla posizione di Orofino Giuseppe, è quella di stabilire se siano state acquisite le prove che egli era consapevole di fornire le targhe e i documenti di circolazione perché fossero utilizzati come copertura dell'autobomba impiegata per il compimento della strage e che la predisposizione, a bordo della Fiat 126 rubata a Valenti Pietrina, dell'ordigno esplosivo avvenne nell'officina del suddetto imputato ed alla sua presenza, perché ove questo fosse vero, indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'Orofino dell'identità dell'obiettivo prescelto, l'imputato dovrebbe rispondere di concorso in strage.

3. Orofino Giuseppe, come si è osservato, è stato chiamato in correità da Scarantino Vincenzo e, ancor prima, raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco.
Questi, come si è ampiamente illustrato, aveva sempre dichiarato che lo Scarantino, sino all'arresto dell'Orofino - avvenuto il 28.7.1993 - gli aveva confidato che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nella porcilaia; soltanto dopo l'arresto di Orofino, lo Scarantino cambiò versione, confidandogli che, in realtà, la "imbottitura" della Fiat 126 era avvenuta nel garage di via Messina Marine e non già nella porcilaia.
L'Andriotta, nell'udienza del 16.10.1997, ha però dichiarato che Scarantino Vincenzo non si era mai contraddetto perché, sin dal primo momento, gli aveva riferito che l'autovettura doveva essere imbottita nel magazzino del Tomaselli, alla Guadagna, ma - essendosi accorto del cattivo funzionamento del veicolo - assieme al cognato Profeta Salvatore fu deciso il trasferimento nel garage di Orofino Giuseppe.
Sulla nuova versione dell'Andriotta si è già osservato che il teste, nel tentativo di rendere conformi le sue dichiarazioni a quelle rese dal suo confidente nell'udienza del 13.5.1997, ha ritenuto di risolvere la contraddizione dello Scarantino con il negarne l'esistenza, dimenticando, peraltro, che lo stesso Scarantino, nel primo grado di questo

giudizio, aveva ammesso di avere dato due versioni all'Andriotta (vedi, *supra*, pag. 413 - 416 e 458 - 462).

Scarantino Vincenzo aveva, infatti, ~~avere~~ dichiarato il 24.5.1995:

P. M.	*... Ora, quando lei raccontò ad Andriotta di particolari, lei ha detto, tutti i particolari della strage, per la parte che lei vi aveva partecipato, gli raccontò subito tutto o dapprima gli raccontò alcune cose e poi fu più preciso, su altre ?*
Scarantino	*No, gli ho raccontato tante cose, la prima volta, dopo, la seconda volta, quando c'è stato l'arresto di Orofino, gli ho detto la verità, prima gli avevo detto qualche altra cosa.*
P. M.	*E che cos'è che non gli aveva detto di perfettamente vero?*
Scarantino	*Sì, sì gli avevo detto nella porcilaia ...*
P. M.	*Che cosa alla porcilaia?*
Scarantino	*Che avevamo imbottito la macchina là.*
P. M.	*E perché gli aveva detto questa cosa ?*
Scarantino	*Così ...*
P. M.	*Lei ha detto, che gli aveva detto in questo modo, prima dell'arresto di Orofino ?*
Scarantino	*Sì, che l'avevamo portato nella porcilaia e l'avevamo imbottita nella porcilaia, dopo che è stato arrestato Orofino, gli ho detto "hai visto la verità, è questa la verità".*
P. M.	*Cioè?*
Scarantino	*Che la macchina è stata imbottita nel garage di Orofino.*
P. M.	*E quindi, prima, perché non aveva fatto il nome di Orofino ?*
Scarantino	*Così ... perché non è che è stato ... che noi parlavamo tutti i minuti, c'era che si interrompeva di parlare e poi si riprendeva.*

Si è già rilevato come la giustificazione fornita da Scarantino Vincenzo sulle due versioni date all'Andriotta (la frammentarietà o l'interruzione del discorso) non possa essere ritenuta credibile, poiché l'interruzione della conversazione può comportare che il racconto sia stato incompleto o che l'incomprensione sia caduta su particolari del discorso ma non può significare la percezione della narrazione di un fatto del tutto diverso.

E del resto la stessa affermazione dello Scarantino: "hai visto la verità, è questa la verità", dimostra che egli era ben consapevole del fatto che l'Andriotta non aveva frainteso quanto da lui in precedenza raccontatogli, se ha voluto chiarirgli che la "verità" era altra da quanto gli aveva già narrato (vedi, *supra*, pag. 460 - 462).

La tesi di un'errata interpretazione dell'Andriotta - sulla base delle dichiarazioni rese dallo Scarantino nel dibattimento di primo grado - non può, dunque, essere accolta perché appare palesemente inconsistente.

Va, peraltro, rilevato che Scarantino Vincenzo - mostrando, anche in questo caso, mancanza di coerenza e di costanza nelle sue dichiarazioni - è successivamente ritornato alla versione originaria (l'incomprensione del suo compagno di detenzione).

Egli, nell'interrogatorio reso al dibattimento del 13.5.1997, ha, infatti, nuovamente negato di avere detto all'Andriotta che la Fiat 126 era stata "imbottita" nella porcilaia ed ha ribadito che costui aveva "capito male", contraddicendo, dunque, quanto da lui affermato nel dibattimento del primo grado di questo giudizio.

Le contraddizioni, interne al discorso narrativo di Scarantino Vincenzo e il contrasto con le dichiarazioni di Andriotta Francesco appaiono evidenti; né lo Scarantino ha mai saputo dare una plausibile giustificazione ~~plausibile~~ del motivo per il quale egli, prima dell'arresto di Orofino Giuseppe, riferì all'Andriotta che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nella porcilaia del Tomaselli e, dopo l'arresto dell'Orofino, mutando la sua versione, raccontò al suo compagno di detenzione che il caricamento era avvenuto nel garage della persona arrestata.

E' ragionevole affermare che Scarantino Vincenzo, con il cambiamento di versione del quale non ha saputo fornire una plausibile giustificazione, abbia voluto adeguare - come ha osservato il Procuratore Generale - le sue confidenze ai risultati delle indagini, una volta venuto a conoscenza dell'arresto di Orofino Giuseppe e della sostituzione delle targhe della Fiat 126, utilizzata come autobomba.

Non si comprende, infatti, il motivo per il quale Scarantino Vincenzo abbia, sin dall'inizio, parlato ad Andriotta del ruolo svolto dal cognato Profeta Salvatore - cui era profondamente legato - e non gli abbia, invece, confidato che l'autovettura era stata "imbottita" nel garage di Orofino: una persona che egli conosceva appena, a cui non era in alcun modo legato e della quale non aveva, dunque, nessun motivo di non fare il nome all'Andriotta.

FC

4. Vanno, inoltre, richiamate le divergenze tra i due collaboratori sulle persone che avrebbero partecipato alla "imbottitura" della Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe. Secondo l'Andriotta furono, infatti, Profeta Salvatore e il "Mattia, Matteo o La Mattia", esperto in esplosivi che non parlava il dialetto siciliano; secondo le dichiarazioni rese dallo Scarantino durante le indagini preliminari, parteciparono alla "imbottitura", oltre al garagista (lo stesso Orofino), Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Urso Giuseppe, Cosimo Vernengo (che avrebbe portato l'esplosivo con una jeep), Di Matteo Mario Santo (indicato nell'interrogatorio del 6.9.1994 come l'esperto di cui aveva parlato l'Andriotta) e Giuseppe Graviano (quest'ultimo dato come presente nello interrogatorio del 29.6.1994, escluso in quello del 28.7.1994 e nuovamente indicato, con certezza, come presente al caricamento della Fiat 126, dall'interrogatorio del 21.11.1994 in poi).

Le dichiarazioni, sul punto, dei due collaboratori sono state già esaminate nel capitolo precedente, in cui è stato sottolineato che la divergenza, ad avviso della Corte, aveva rilievo non tanto per l'indicazione di un differente numero di persone che avrebbero partecipato all'operazione di "imbottitura" della Fiat 126 (l'Andriotta non ha escluso la presenza di altri soggetti) quanto per il fatto che le due persone indicate da Andriotta Francesco non trovano alcuna corrispondenza in quelle originariamente chiamate in correità da Scarantino Vincenzo, posto che Profeta Salvatore fu inserito da quest'ultimo soltanto nel corso dell'interrogatorio reso dal collaboratore nel primo grado di questo giudizio e che l'esperto in esplosivi, di cui aveva parlato l'Andriotta, fu dallo Scarantino identificato in Di Matteo Mario Santo che non soltanto, come si è ripetutamente osservato, non risulta avere mai posseduto particolari cognizioni tecniche in materia ma soprattutto non ha partecipato alla strage di via D'Amelio.

5. Andriotta Francesco aveva riferito il 14.9.1993 (la circostanza è stata contestata nella udienza dibattimentale del 16.10.1997) che Scarantino Vincenzo gli aveva detto di non aver assistito al caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126, poiché le due persone che avrebbero dovuto compiere l'operazione, cioè lo specialista che non parlava il dialetto siciliano e Totuccio Profeta, lo avevano mandato via, dicendogli: "Ti telefoniamo noi quando l'auto è pronta" (vedi anche, *supra*, pag. 416).

Andriotta Francesco, come già si è rilevato, nell'udienza del 16.10.1997, ha sostenuto che Scarantino Vincenzo gli avrebbe detto a Busto Arsizio di essere stato mandato via,

nel senso che era stato mandato fuori dal garage dove si maneggiava l'esplosivo, perché svolgesse attività di vigilanza all'esterno.

E' stata già sottolineata la tendenza di Andriotta a rendere, nel tempo, conformi le sue dichiarazioni a quelle dello Scarantino ed a risolvere le contraddizioni negandone la stessa esistenza ed è stato già rilevato che, anche in questo caso, egli ha usato un simile "accorgimento", sostenendo che andare via da un luogo ed ivi rimanere a fare la sentinella è la stessa cosa (vedi, *supra*, pag. 416 - 418).

Sulla base, dunque, delle originarie confidenze fatte ad Andriotta Francesco, lo Scarantino non avrebbe assistito al caricamento della Fiat 126 (anche ammettendo, per ipotesi, la consegna dell'autovettura nel garage dell'Orofino) neppure dall'esterno; egli, cioè, secondo la versione di Andriotta Francesco, non avrebbe mai assistito ai fatti che ha poi descritto.

Al caricamento – ha, infatti, dichiarato l'Andriotta – avevano provveduto lo specialista che non parlava il dialetto siciliano e Profeta Salvatore.

Scarantino Vincenzo - come si è appena osservato - ha parlato per la prima volta di una fugace presenza di Profeta Salvatore nel garage dell'Orofino nel corso del suo esame dibattimentale, avendo in precedenza escluso che il cognato fosse stato presente ed avendo anche indicato il motivo per il quale Profeta Salvatore non poteva assistere alla "imbottitura" della Fiat 126 (vedi, *supra*, pag. 285 - 291, 464 - 465 e 468).

L'Andriotta ha, tuttavia, riferito che Scarantino Vincenzo gli confidò di avere saputo dal cognato Profeta Salvatore, qualche giorno prima della strage, "che la macchina era pronta, era stata già imbottita, era perfettamente a posto, e che il telefono del dottor Paolo Borsellino, della madre del dottor Paolo Borsellino era già stato messo sotto controllo in perfetta linea" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 128 e vedi, *supra*, pag. 392).

Non si comprende come abbia potuto Profeta Salvatore il quale, persino secondo la versione dibattimentale di Scarantino Vincenzo, uscì dal garage subito dopo l'ingresso di Cosimo Vernengo con la jeep e non assistette, dunque, al caricamento della Fiat 126, dire al cognato che "la macchina era pronta ed era stata già imbottita"; avrebbe potuto, semmai, essere lo Scarantino a dare la notizia a Profeta Salvatore se effettivamente egli avesse svolto il servizio di vigilanza esterna di cui ha parlato durante l'operazione di caricamento della Fiat 126; operazione che si sarebbe protratta - secondo le indicazioni dello Scarantino - dalle ore 16.30 o 17,30 alle 21,30 - 22,00 (vedi, *supra*, pag. 283 - 284 e 291).

FC

La divergenza tra il racconto dei due collaboratori investe l'essenza dell'accadimento, nei termini raccontati da Scarantino Vincenzo poiché porta necessariamente a dubitare che egli abbia assistito al caricamento di esplosivo nella Fiat 126.

6. Si deve, inoltre, osservare che Andriotta Francesco ha dichiarato di non avere avuto mai confidato da Scarantino Vincenzo che alla "imbottitura" della Fiat 126 abbia assistito il "garagista", vale a dire, Orofino Giuseppe.
Conviene, sul punto, riportare il brano del verbale d'udienza del 16.10.1997 (cfr. pag. 307):

Difensore ... *Scarantino le ha detto se il garagista era stato presente alla imbottitura; se aveva partecipato?*

Scarantino *No, questo non me l'ha detto. Ha detto solo che c'era questo Matteo, Mattia, La Mattia e Totuccio Profeta e che Scarantino fu mandato via e disse: "Ti telefoniamo noi, ti chiamiamo noi, non ti preoccupare". Ecco, e lo mandarono via. Però non mi disse che era presente all'imbottitura questo garagista. Questo non posso dirlo.*

L'indicazione, dunque, di Scarantino Vincenzo, secondo cui Orofino Giuseppe assistette al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126, non trova riscontro nelle dichiarazioni del teste Andriotta Francesco.

7. Le contraddizioni dello Scarantino e le divergenze tra costui e Andriotta Francesco non si limitano soltanto a quanto in precedenza indicato ma investono il contenuto di altri episodi.
Non appare, quindi, superfluo esaminare ulteriormente le dichiarazioni che Scarantino Vincenzo ha reso in ordine all'operazione del caricamento della Fiat 126, che sarebbe a suo dire avvenuta nel garage di Orofino; in ordine alle attività che tale operazione avrebbero immediatamente preceduto, il giorno 17 luglio, ed a quelle che l'avrebbero immediatamente seguita, il giorno della strage, stante la strettissima concatenazione fra queste tre fasi dell'azione, che è non soltanto cronologica, ma anche causale.
L'esame induce ad evidenziare talune incongruità logiche - messe in luce dal Procuratore Generale - della ricostruzione operata da Scarantino Vincenzo e talune

contraddizioni interne alle sue dichiarazioni che indeboliscono ulteriormente la sua chiamata in correità, nella parte in cui si rivolge nei confronti dell'Orofino, dovendosi sommare al giudizio già espresso di modesta credibilità soggettiva del chiamante quello di una scarsa consistenza intrinseca delle sue accuse.

1) Va, innanzitutto, rilevato che - essendo incontroverso che la Fiat 126, rubata dal Candura, fu custodita nel magazzino del Tomaselli alla Guadagna (la porcilaia), appare scarsamente logico il trasferimento dell'autovettura dalla porcilaia al garage di Orofino Giuseppe per l'operazione di caricamento dell'esplosivo, tanto più se si considera che la ulteriore circolazione dell'autovettura rubata avrebbe aumentato i rischi di una sua intercettazione da parte delle forze di polizia.

Né appare plausibile la giustificazione dello Scarantino che ha individuato la ragione del trasferimento nella necessità di provvedere alla riparazione del bloccasterzo, non soltanto perché di un difetto al bloccasterzo non hanno parlato né il Candura né Valenti Pietrina ma soprattutto perché - anche ad ammettere la necessità della riparazione - non si comprende il motivo per il quale a tale operazione non si sia provveduto e non si sarebbe potuto provvedere nella stessa porcilaia dove la Fiat 126 era già custodita da parecchi giorni, evitando di farla uscire allo scoperto.

2) Scarantino Vincenzo ha sostenuto che la Fiat 126 è stata da lui trasferita nelle prime ore del pomeriggio del 17 luglio (soltanto nell'interrogatorio del 29.6.1994 egli ha indicato il sabato mattina), su richiesta di Natale Gambino e Cosimo Vernengo che lo avevano accompagnato, facendogli strada, nei pressi del garage di Orofino.

La Fiat 126 non fu, dunque, custodita dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio nella autocarrozzeria di Orofino Giuseppe ma fu lasciata in sosta - secondo il racconto di Scarantino Vincenzo - sulla pubblica via per circa 24 ore.

Il collaboratore non ha mai fornito una razionale spiegazione di questo comportamento, vale a dire, il motivo per il quale - essendo stata già scelta la data per l'esecuzione dello attentato per la domenica 19 Luglio 1992 (vedi anche, *supra*, pag. 144, dichiarazioni di Galliano Antonino) - gli autori della strage abbiano deciso di lasciare in strada, nel pomeriggio del 17 e sino al pomeriggio del giorno successivo, la Fiat 126, con le targhe originali, tanto più se si considera che il furto dell'autovettura era stato denunciato già dal precedente 10 Luglio (e, cioè, da una settimana) e che, sino al 17 Luglio, l'autovettura era stata accuratamente nascosta nel magazzino del Tomaselli.

La Fiat 126 sarebbe stata, inoltre, parcheggiata su un marciapiede, a brevissima distanza da un ospedale (il Burcheri - La Ferla) che ha un servizio di pronto soccorso alle cui

prestazioni, nella sola giornata del 18 luglio, avevano fatto ricorso 142 pazienti: un dato che, da solo, dà la misura dell'intensità del movimento di persone che nella zona si registra.

Il rischio di un controllo delle forze di polizia era, dunque, alto anche in relazione allo stato dei luoghi e il pericolo che gli esecutori della strage perdessero la disponibilità della Fiat 126 - il giorno precedente la strage - era concreto; gli "uomini d'onore" di Santa Maria di Gesù, che da almeno 10 giorni avevano ricevuto l'incarico di preparare l'autobomba, si sarebbero, così, trovati in seria difficoltà dopo avere avuto cura di acquisire la disponibilità della Fiat 126 con la dovuta tempestività.

Tutto ciò non spiega il motivo per il quale la Fiat 126 non fu portata direttamente dalla porcilaia al garage di via Messina Marine o la ragione per cui non fu caricata di esplosivo nella porcilaia, laddove era custodita, come affermato dallo Scarantino prima dell'arresto di Orofino Giuseppe.

3) Si è rilevato, nelle pagine precedenti, che il lucchetto della porta d'ingresso della autocarrozzeria di Orofino Giuseppe e degli Agliuzza era rotto da alcuni mesi (e tale circostanza è prova della simulazione del reato di furto).

Tale circostanza contrasta con il fatto che un'autovettura, imbottita di novanta chilogrammi di esplosivo plastico, sia stata lasciata per un'intera notte in un locale la cui porta d'ingresso aveva il lucchetto rotto; in un luogo, vale a dire, sostanzialmente incustodito.

Né può sostenersi - ad avviso della Corte - che Orofino Giuseppe non avesse informato gli esecutori della strage dell'impossibilità di sbarrare l'accesso all'officina e che egli, alla raccomandazione che, secondo Scarantino, gli sarebbe stata fatta da Renzino Tinnirello di chiudere bene la porta, la sera di sabato, abbia finto la chiusura della carrozzeria e si sia limitato ad accostare la porta, assumendosi la responsabilità di lasciare incustodita la Fiat 126 imbottita di esplosivo e correndo il rischio che qualcuno potesse facilmente entrare nella carrozzeria dove si trovava l'autobomba.

Lo stesso Scarantino ha, infatti, sostenuto la necessità che il garage fosse ben chiuso, non essendovi custoditi "cioccolatini" ma "una bomba atomica".

Conviene riportare il brano del verbale del 25.5.1995:

Presidente *Il Presidente ammette la contestazione sul punto: (Lei ha detto) "Orofino ha chiuso bene", perché poi, successivamente, ha detto cosa diversa ? Ha visto chiudere bene Orofino questo locale?*

Scarantino *No, io non l'ho visto chiudere, però essendo che Orofino era il padrone di casa, ho pensato che Orofino avrebbe chiuso e ho detto che Orofino ha chiuso.*

Difensore *Ma lei ha detto anche che Orofino ha chiuso bene, perché ...*

Scarantino *... è logico, non è che lo poteva lasciare aperto. Non è che c'erano i cioccolatini la dentro c'era una macchina imbottita di esplosivo, una bomba atomica.*

Difensore *Siamo perfettamente d'accordo*

Né, infine, può ritenersi che Orofino Giuseppe abbia effettivamente chiuso l'autocarrozzeria, apponendovi un nuovo lucchetto che ha poi rotto la domenica mattina (come gli avrebbe raccomandato Tinnirello Renzino quella stessa mattina) poiché la apposizione di un nuovo lucchetto e, soprattutto, la forzatura del lucchetto, in data immediatamente precedente il 20.7.1992, sono state escluse dai rilievi tecnici eseguiti quel giorno dalla polizia scientifica che ha potuto accertare che il gancio in ferro del lucchetto era sì spezzato ma era anche molto ossidato e che, dunque, la forzatura del lucchetto era avvenuta molto tempo prima.

Anche sotto questo profilo il racconto di Scarantino Vincenzo, secondo cui Orofino Giuseppe la sera del sabato chiuse bene la porta d'ingresso dell'autocarrozzeria e la domenica mattina avrebbe ricevuto da Renzino Tinnirello l'ordine di rompere il lucchetto (vedi anche, *supra*, pag. 284 e 295) risulta in contrasto con altri dati, di natura oggettiva, acquisiti al processo e, in particolare, con i rilievi della polizia scientifica del 20.7.1992).

4) Il 19 luglio, non oltre le ore 7,30, Ferrante Giovan Battista, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore "il corto", Ganci Raffaele, Ganci Stefano e Ganci Domenico pattugliavano le strade di Palermo onde rilevare gli eventuali movimenti del dott. P. Borsellino.

Il Ferrante, in particolare, che ha più compiutamente ricostruito questa fase degli avvenimenti, aveva ricevuto da Biondino Salvatore l'incarico di sorvegliare una data zona di Palermo e, in caso di avvistamento dell'autovettura blindata con a bordo il magistrato e di quelle che lo scortavano, doveva avvisare immediatamente la persona che era in possesso di un telefono cellulare, poi risultato intestato a Cristoforo Cannella, dell'effettuato rilevamento (vedi, *supra*, pag. 56 - 58, dichiarazioni di Ferrante Giovan

FC

Battista; pag. 99 - 101, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; pag. 144 - 145 e 147 - 148, dichiarazioni di Galliano Antonino).

Il Ferrante – e gli altri che avevano ricevuto un identico incarico – doveva fare quella telefonata per mettere in stato d'allerta chi si trovava in via D'Amelio, onde preavvisarlo dell'imminente arrivo del corteo di autovetture con le quali il dott. P. Borsellino si spostava.

Poco dopo le ore 7,00 del mattino del 19 Luglio (il Ferrante si incontrò con Biondino e con Biondo "il corto", con i quali aveva un appuntamento, attorno alle ore 07,00, "forse qualcosa prima") il Ferrante, il Biondino e il Biondo si spostarono subito verso piazza Richard Strauss, dove arrivarono non più di dieci minuti dopo; lì si intrattennero "per qualche minuto" con Ganci Raffaele e con Cancemi Salvatore; quindi il Ferrante iniziò l'espletamento dell'incarico affidatogli che prevedeva il "pattugliamento" della zona fissatagli e l'immediato avviso telefonico, una volta avvistata l'autovettura blindata sulla quale viaggiava il dott. P. Borsellino (vedi ancora, *supra*, pag. 56 - 57).

Osserva la Corte che l'incarico affidato al Ferrante sarebbe stato privo di senso se nel momento da lui indicato – e che ragionevolmente va collocato non oltre le 7,30 del mattino – la Fiat 126 non fosse stata già posizionata in via D'Amelio in prossimità del civico 19; sarebbe stato, altrimenti, inutile dare l'avviso a chi, ricevutolo, non avrebbe potuto compiere quell'attività a cui tutte le altre erano finalizzate.

Se queste premesse sono esatte, appare poco plausibile il percorso che sarebbe stato seguito, secondo la ricostruzione di Scarantino Vincenzo, il mattino del 19 Luglio, nel trasferimento dell'autovettura dal garage di Orofino verso la zona Ovest della città.

Ed infatti, secondo il collaboratore, la Fiat 126, con il corteo delle auto di scorta, ha percorso via Messina Marine, costeggiato il carcere dell'Ucciardone e, superatolo, svoltando a sinistra, ha imboccato via Duca della Verdura; seguendo via Duca della Verdura per tutta la sua lunghezza sarebbe, quindi, giunto in via Marchese di Villabianca (cosiddetta via Roma Nuova); avrebbe seguito tutta la via Marchese di Villabianca, svoltando quindi in piazza Leoni, per immettersi, poi, in piazza Vittorio Veneto (la cosiddetta "Statua", così chiamata dai cittadini di Palermo il monumento ai caduti che insiste sulla piazza).

In Piazza Vittorio Veneto Scarantino avrebbe terminato il suo compito: sarebbero state, secondo le sue dichiarazioni, le ore 6,10 o 6,15.

Quella mattina - se nelle prime ore del mattino del 19 luglio, secondo il racconto dello Scarantino, vi fu un trasferimento dell'autovettura da un qualsiasi luogo di custodia

FC

notturna - il trasferimento della Fiat 126 non poté che concludersi nella via D'Amelio, poiché non avrebbe avuto senso spostare, dopo le 6,00 del mattino, l'autovettura da via Messina Marine per andarla a ricoverare in un altro luogo, dal quale spostarla subito dopo per collocarla in via D'Amelio.

Il percorso, dunque, indicato dallo Scarantino, come già si è osservato, è incongruo, poiché per raggiungere via D'Amelio, se si proviene da via Messina Marine, non bisogna arrivare a piazza Leoni (e girare, poi, per la "Statua"), posto che via D'Amelio si trova a un incrocio che precede di molto piazza Leoni e che, in conseguenza, il corteo delle autovetture sarebbe stato costretto a tornare indietro per raggiungere via Mariano D'Amelio.

Né, come già si è osservato, ha trovato il benché minimo riscontro l'affermazione di Scarantino Vincenzo, secondo cui la Fiat 126 non fu portata direttamente in via D'Amelio ma fu messa in un garage di "quelle parti" perché vi abitava Peppuccio Contorno.

Tale affermazione - è stato già rilevato - appare priva di coerenza logica, ove si consideri che via Lazio non è vicina a via D'Amelio e che la pericolosità del trasporto di un'autobomba sconsigliava agli autori della strage un duplice trasferimento nella stessa mattinata (vedi, *supra*, pag. 365 - 366).

5) Non può, inoltre, essere sottovaluta la contraddizione in cui Scarantino Vincenzo è caduto, nel corso dell'interrogatorio del 24 giugno 1994, quando ha - prima - dichiarato che la domenica mattina alla guida dell'autobomba si era posto Tinnirello Lorenzo e che Pietro Aglieri aspettava il corteo delle autovetture a piazza Leoni (p. 11), per affermare subito dopo che era Pietro Aglieri a guidare la Fiat 126, "perché l'unico che la poteva portare era lui, avendovi lui messo le mani", mentre Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello precedevano e di molto la Fiat 126.

Scarantino Vincenzo, dal 21 novembre 1994, è tornato alla prima versione, secondo la quale la Fiat 126 era guidata da Renzino Tinnirello ed ha precisato che Aglieri Pietro e Ciccio Tagliavia erano fermi in piazza Leoni (vedi, *supra*, pag. 366, anche per le discrasie sulla composizione delle autovetture di scorta all'autobomba).

6) Non ha, infine, trovato riscontro obiettivo l'affermazione di Scarantino Vincenzo il quale ha riferito che l'accesso all'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe era delimitato da un cancello (cfr. verb. ud. 25.5.1995: "... No, io ho descritto che quando si arriva in Via Messina Marine, per entrare in questo magazzino .... prima di entrare c'è un muro, e

FC

nel mezzo c'è il cancello, e poi c'è l'officina, entrando dopo questo ... "), posto che tale cancello non esiste né risulta accertato che vi sia mai stato.

8. Possono, a questo punto, formularsi le conclusioni sulle dichiarazioni accusatorie rese da Scarantino Vincenzo e da Andriotta Francesco nei confronti dell'imputato Orofino Giuseppe in ordine al delitto di strage.

a) Va, innanzitutto, rilevato che - a differenza di quanto è avvenuto per l'imputato Profeta Salvatore - Orofino Giuseppe era stato già tratto in arresto - ed era nota la contestazione della sostituzione delle targhe nella Fiat 126, utilizzata come autobomba - quando l'Andriotta rese le sue dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Quest'ultimo collaboratore ha, infatti, riferito - sino all'udienza del 16.10.1997 - che Scarantino Vincenzo mutò la sua versione sul caricamento della Fiat 126, trasferendolo dal magazzino - porcilaia del Tomaselli al garage di via Messina Marine, dopo essere venuto a conoscenza dell'arresto di Orofino Giuseppe per la strage di via D'Amelio.

Può, dunque, affermarsi con certezza che l'Orofino è stato raggiunto dalla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e dalle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco dopo che era stato tratto in arresto per la strage di via D'Amelio.

Può, inoltre, affermarsi che lo Scarantino - prima dell'arresto di Orofino Giuseppe - aveva confidato all'Andriotta che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nel magazzino - porcilaia del Tomaselli.

Questa circostanza era stata, peraltro, ammessa dallo stesso Scarantino nell'udienza del 24.5.1995, nel primo grado di questo giudizio, anche se il collaboratore - come si è osservato - non ha saputo fornire una plausibile giustificazione della duplice versione data al suo compagno di detenzione, sicché - come pure si è rilevato - non è da escludere che egli abbia adeguato il nuovo racconto ai risultati delle indagini.

b) Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, anche su questo episodio, non presentano il requisito della coerenza e della costanza, poiché - come già si è rilevato - questo collaboratore, nell'udienza del 13.5.1997, ha negato di avere dato all'Andriotta due versioni sul caricamento di esplosivo nella Fiat 126 ed ha sostenuto - in contrasto con quanto dichiarato il 24.5.1995 - che il suo compagno di detenzione aveva capito male.

c) Anche le dichiarazioni rese dall'Andriotta non sono costanti: egli, infatti, dopo avere sempre affermato che lo Scarantino gli aveva dato due versioni sullo stesso fatto, ha negato, nell'udienza del 16.10.1997, l'esistenza di qualsiasi contrasto nelle confidenze fattegli dal suo compagno di detenzione ed ha sostenuto - nel vano tentativo di rendere

FC

uniformi le sue dichiarazioni a quelle dello Scarantino - che unica era stata la versione da costui datagli e che lo Scarantino non si era mai contraddetto.

Secondo l'Andriotta, inoltre, Scarantino Vincenzo si mostrò preoccupatissimo nello apprendere dell'arresto del "garagista", poiché, non essendo l'Orofino "uomo d'onore", temeva che costui potesse confessare e fare i nomi dei complici davanti agli inquirenti.

Una preoccupazione - appare opportuno rilevare - ben strana, ove si consideri che, secondo lo stesso Andriotta, lo Scarantino non gli aveva mai parlato dell'Orofino e non ebbe, neppure successivamente, a confidargli che l'imputato Orofino Giuseppe fosse stato presente al momento della "imbottitura" della Fiat 126 e che, dunque - anche ad ammettere che lo Scarantino abbia effettivamente svolto l'attività di vigilanza di cui ha parlato - nessun timore avrebbe potuto nutrire per l'eventuale collaborazione dello Orofino per il semplice fatto che costui non avrebbe potuto vederlo.

Vi è, inoltre, da rilevare che, secondo lo stesso Andriotta, Scarantino Vincenzo si era mostrato preoccupato anche in occasione dell'arresto del fratello Rosario, temendo un suo coinvolgimento nella strage; fatto, questo, inspiegabile, posto che Scarantino Rosario non risulta essere stato mai coinvolto nei fatti di strage e, soprattutto, che la sua estraneità al furto della Fiat 126 (e ad altre fasi della strage) doveva essere ben nota a Scarantino Vincenzo se egli ha partecipato (come ha riferito) all'intera fase esecutiva dell'episodio delittuoso, chiamando in correità tutti i suoi complici, tra i quali non ha mai indicato il fratello Rosario (sul comportamento di Scarantino Vincenzo e sulla preoccupazione del coinvolgimento del fratello nel furto della Fiat 126: cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 84 e 90, luogo in cui l'Andriotta ha riferito: "No, no, mostrò preoccupazione, tant'è vero che mi fece telefonare, tramite la solita routine come si faceva, per chiedere chiarimenti giù per vedere se effettivamente" (il fratello) "risultava o non risultava inquisito per questa cosa qua" (il furto della Fiat 126).

E, ancora, non ha trovato spiegazione il motivo per il quale lo Scarantino fosse rimasto "sconvolto" (questo è il termine usato da Andriotta Francesco: cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 74) dal suicidio di Gioè Antonino e dal lascito di una lettera, posto che - come si è visto - non risulta neppure che egli abbia conosciuto il Gioè.

E' agevole osservare che alla descrizione di questi stati d'animo di Scarantino Vincenzo l'Andriotta collega le confidenze ricevute dal suo compagno di detenzione

E così - come si è rilevato - alla morte di Gioè Antonino è legato il lancio del biglietto "Guida la forte macchina" dal reparto dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (la mancanza di veridicità del racconto, sul punto, di

FC

Andriotta Francesco, è stata dimostrata nel capitolo settimo: vedi, *supra*, pag. 422 - 426).

Alla preoccupazione di Scarantino Vincenzo per l'arresto del fratello Rosario e per un suo possibile coinvolgimento nel furto della Fiat 126 ("Sì, proprio per il fattore" - ha dichiarato Andriotta Francesco - "di furti e lui" - Scarantino Vincenzo - "credeva che era responsabile, che gli avevano accreditato la responsabilità del furto della Fiat 126. Credeva che l'avevano arrestato proprio per quello": cfr. verb. ud. 16.10.1887, pag. 82 - 83) sono legate nuove confidenze sulla strage (cfr. verb. ud. citata, pag. 90).

Alla preoccupazione per l'arresto di Orofino Giuseppe è legata - come si è ripetutamente osservato - l'introduzione della nuova versione dello Scarantino sulla "imbottitura" della Fiat 126.

E tuttavia, come si è pure osservato, Scarantino Vincenzo non aveva nessun motivo di rimanere "sconvolto" dal suicidio di Gioè Antonino (che neppure conosceva), di temere un coinvolgimento del fratello nel furto della Fiat 126 (del quale si era occupato lo stesso Scarantino Vincenzo, su incarico del cognato Profeta Salvatore) e di essere preoccupato per l'arresto di Orofino Giuseppe se, come ha riferito Andriotta Francesco, fu Profeta Salvatore a comunicare al cognato (e, cioè, allo stesso Scarantino Vincenzo) che l'autovettura era "pronta, era stata già imbottita" se, vale a dire, lo Scarntino era assente al caricamento dell'autobomba.

Il riferimento agli stati d'animo di Scarantino Vincenzo appare, dunque, un artificio dialettico per giustificare l'introduzione di altre confidenze su episodi cui lo Scarantino non ebbe a partecipare personalmente e a giustificare la novità delle dichiarazioni.

Scarsa è, dunque, l'affidabilità dei due collaboratori per le contraddizioni interne alle loro stesse narrazioni e per i contrasti tra le dichiarazioni dell'uno e dell'altro.

d) Sono, infatti, divergenti le loro dichiarazioni sulle persone che avrebbero partecipato al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e, come si è osservato, la divergenza rileva per il fatto che le uniche due persone (Profeta Salvatore e "Mattia o Matteo o La Mattia"), indicate dall'Andriotta, non trovano corrispondenza alcuna nei nomi fatti da Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 485 e 469 - 470).

e) Sono, inoltre, divergenti le dichiarazioni dei due collaboratori sull'effettiva presenza di Scarantino Vincenzo alla "imbottitura" della Fiat 126, avendo l'Andriotta dichiarato - sino all'udienza del 16.10.1997 - che lo Scarantino gli aveva confidato che le due persone che avrebbero dovuto compiere l'operazione del caricamento dell'esplosivo lo

FG

avevano mandato via, dicendogli che gli avrebbero telefonato o l'avrebbero chiamato a operazione finita.

E l'assenza di Scarantino Vincenzo risulterebbe confermata anche dall'affermazione di Andriotta Francesco il quale ha riferito che era stato Profeta Salvatore a comunicare al cognato (Scarantino Vincenzo), qualche giorno prima della strage, "che la macchina era pronta, era stata già imbottita...e che il telefono della madre del dott. P. Borsellino era già stato messo sotto controllo in perfetta linea".

Una divergenza, questa, che investe l'intero accadimento dell'episodio, nei termini riferiti da Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 485 - 487).

f) Va, inoltre, rilevato che la presenza di Orofino Giuseppe alla "imbottitura" della Fiat 126 non è confermata da Andriotta Francesco il quale ha dichiarato di non ricordare che lo Scarantino gli avesse mai confidato ciò.

g) Non è stata mai fornita da Scarantino Vincenzo una plausibile giustificazione della ragione per cui la Fiat 126 sarebbe stata lasciata in sosta sul marciapiede di via Messina Marine, vicino a un ospedale, per circa 24 ore quando avrebbe potuto rimanere custodita nel magazzino - porcilaia del Tomaselli (dove si trovava) o essere portata direttamente nel garage di Orofino Giuseppe, così come contrastano nettamente con l'affermazione dello Scarantino della chiusura del garage il sabato sera (chiusura che Scarantino Vincenzo, contrariamente a quanto affermato in dibattimento, aveva sicuramente visto se, nell'interrogatorio del 24.6.1994 ha potuto dire che il garage era stato chiuso con "un catenaccio, lucchetto grosso", come risulta dalla copia del verbale in possesso dello Scarantino e prodotta dal suo difensore: cfr. pag. 39, annotata con tre punti interrogativi e con un perché) e della rottura del lucchetto, la domenica mattina, ad opera di Orofino Giuseppe, i rilievi tecnici eseguiti dalla polizia scientifica il 20.7.1992 e le intercettazioni ambientali sull'autovettura dell'imputato, da cui è emerso che il lucchetto era stato rotto almeno tre mesi prima del 18.7.1992 (vedi anche, *supra*, pag. 489 - 490)

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Orofino Giuseppe appare, dunque, inattendibile non soltanto perché proveniente da un collaboratore la cui complessiva credibilità soggettiva, come si è osservato nel capitolo sesto, è modesta ma soprattutto perché la narrazione dello Scarantino, su questa parte della fase esecutiva della strage, è intrinsecamente contraddittoria e non trova conferma - per tutte le divergenze rilevate in questo capitolo sul luogo stesso in cui la Fiat 126 è stata caricata di esplosivo, sul ruolo svolto dallo stesso Scarantino, sulle persone che avrebbero

FC -

partecipato all'operazione del caricamento, sul tragitto percorso per raggiungere via D'Amelio (secondo le dichiarazioni di Andriotta alla guida della Fiat 126 si sarebbe addirittura posto lo Scarantino) e sulle altre discrasie in precedenza indicate - ~~con le~~ sulle dichiarazioni accusatorie del teste *de relato* Andriotta Francesco né - la chiamata in correità - risulta assistita da idonei riscontri esterni pertinenti all'episodio delittuoso di cui lo Scarantino ha accusato l'odierno imputato.

Né, inoltre, il riscontro alla chiamata in correità dello Scarantino può essere effettuata - ad avviso della Corte - con riferimento ai dati afferenti l'appropriazione indebita delle targhe, la loro collocazione sulla Fiat 126 rubata e la simulazione del loro furto, ove si consideri che tale dato, come si è in precedenza osservato, era noto all'Andriotta e allo Scarantino in seguito all'arresto di Orofino Giuseppe e che, secondo lo stesso Andriotta, sarebbe stata l'avvenuta conoscenza della cattura dell'Orofino a far mutare versione allo Scarantino, il quale - sino a quel momento - non aveva fatto il nome né aveva mai parlato del "garagista" al suo compagno di detenzione.

Né, infine, può costituire riscontro alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo per il delitto di strage l'accertata "disponibilità" di Orofino Giuseppe nei confronti di "uomini d'onore" di Brancaccio e, in particolare, la sua frequentazione (della quale ha parlato il collaboratore di giustizia Augello Salvatore, la cui attendibilità è stata già valutata positivamente) con Giuliano Salvatore (detto "il postino"), "uomo d'onore" della "famiglia" di corso dei Mille, che l'imputato Orofino Giuseppe incontrava nello autosalone, denominato "Autosud", gestito da Castello Rosario ma in realtà di proprietà di Renzino Tinnirello e Spataro Antonino i quali utilizzavano quel locale come luogo d'incontro e di riunioni di esponenti di spicco dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", tra cui lo stesso Tinnirello, Barranca Peppuccio e Giuliano Salvatore (vedi, sul punto e sul ruolo di Renzino Tinnirello, Barranca Giuseppe e Giuliano Salvatore, *supra*, pag. 104, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; pag. 106 - 110, dichiarazioni di Drago Giovanni; pag. 117, dichiarazioni di Onorato Francesco; pag. 123 e 125 - 126, dichiarazioni di Di Filippo Emanuele; pag. 128 e 130 - 131, dichiarazioni di Di Filippo Pasquale; cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 547, in cui vengono indicate anche le dichiarazioni di Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore e Di Filippo Pasquale sull'affiliazione di Giuliano Salvatore e pag. 558 - 562, sullo spessore criminale di Renzino Tinnirello e di Barranca Giuseppe).

Tale disponibilità (dimostrata anche dall'effettiva messa a disposizione delle targhe e dei documenti di circolazione della Fiat 126 di Sferrazza Anna Maria ad opera dello

FC

odierno imputato e dal fatto che l'autocarrozzeria non era sottoposta ad estorsione) è inidonea, ad avviso della Corte, a costituire un riscontro oggettivo pertinente alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, essendo la personalità dell'imputato idonea a dimostrare la compatibilità della sua partecipazione all'episodio delittuoso ma insufficiente a costituire una conferma individualizzante sull'effettiva partecipazione alla strage di Orofino Giuseppe.

Peraltro gli stessi Agliuzza, secondo le dichiarazioni del collaboratore Di Filippo Pasquale (vedi, *supra*, pag. 131) "avevano una stretta amicizia" con Franco Urso (chiamato in correità per la strage da Scarantino Vincenzo) ma ciò non ha implicato né può implicare una loro partecipazione alla strage di via D'Amelio.

9. Ritiene, dunque, la Corte - per tutte le considerazioni svolte - che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla responsabilità penale di Orofino Giuseppe per il delitto di strage.

L'imputato deve, invece, essere ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento reale previsto e punito dall'art. 379 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7, D. L. 13 maggio 1991 n . 152, così modificata l'originaria imputazione di strage di cui al capo F) della rubrica, nonché dei delitti di appropriazione indebita aggravata e di simulazione di reato aggravata di cui ai capi B) e C) della rubrica, sostituito in detti capi il riferimento al delitto di strage con quello al delitto di favoreggiamento reale.

Ed infatti, come si è osservato all'inizio di questo capitolo, è indubbio che:

1) Orofino Giuseppe ha sottratto dalla Fiat 126 targata PA 878659, di proprietà di Sferrazza Anna Maria che si trovava ricoverata nella sua officina per l'effettuazione di lavori di riparazione per conto della "Fiat-Sira", le targhe, i documenti assicurativi e quelli di circolazione del mezzo;

2) Orofino Giuseppe consegnò le targhe e i documenti suddetti a coloro i quali li utilizzarono per garantire una sicura circolazione della Fiat 126 rubata a Valenti Pietrina ed impiegata per la consumazione della strage;

3) Orofino Giuseppe, necessariamente sulla base di una precisa indicazione in tal senso ricevuta dagli "uomini d'onore" cui ebbe a consegnare le targhe e i documenti "puliti", presentò, alle ore 9,15 del lunedì 20 Luglio 1992 una falsa denuncia al commissariato della polizia di Stato di Brancaccio, sostenendo di avere poco prima constatato che ignoti, previa effrazione del gancio del lucchetto che serrava la porta d'ingresso principale alla sua autocarrozzeria, si erano impadroniti delle targhe e dei documenti

FC

assicurativi della Fiat 126 e precisando - contrariamente al vero - che il furto poteva essersi verificato soltanto dopo le ore 13,30 di sabato 18 Luglio, dato che fino a quell'ora aveva lavorato nella sua officina ed aveva ultimato i lavori di riparazione sull'autovettura che non aveva però potuto restituire alla Fiat-Sira, dato che i locali di tale impresa rimanevano chiusi il sabato;

4) Orofino Giuseppe ha successivamente (il giorno 8.9.1992) falsamente denunciato di avere smarrito i documenti di circolazione dell'autovettura, sostenendo - contrariamente al vero - che ciò gli era stato suggerito da agenti della polizia, nel tentativo di negare di avere, prima, sottratto e, poi, consegnato quei documenti agli "uomini d'onore" che glieli avevano richiesti e, dunque, di nascondere la sua consapevolezza sulla funzione di copertura dei documenti nella circolazione del veicolo cui sarebbero state apposte le targhe "pulite", fornite dallo stesso Orofino Giuseppe.

Si è, tuttavia, dimostrato - in seguito al sopralluogo eseguito dalla polizia scientifica il 20.7.1992 e sulla base delle dichiarazioni rese dai cognati e soci dell'Orofino, Agliuzza Francesco Paolo ed Agliuzza Gaspare e dai testi Corrao Cosimo e Grassadonia Antonio, nonché dell'intercettazione ambientale effettuata sull'autovettura dell'imputato (la cui analisi è stata compiuta nelle pagine precedenti) - che:

1) non vi era stata alcuna effrazione del lucchetto nel periodo compreso tra le 13,30 del sabato 18.7.1992 e la mattina del 20.7.1992;

2) il lucchetto era stato invece rotto dagli stessi titolari dell'autocarrozzeria che avevano smarrito le chiavi almeno tre mesi prima dell'effettuata denuncia di furto;

3) i lavori di riparazione sulla Fiat 126 di Sferrazza Anna Maria erano stati ultimati sin dal venerdì 17.7.1992, onde sarebbe stata possibile in quel giorno la consegna del mezzo alla "Fiat-Sira";

4) l'autocarrozzeria dell'imputato Orofino Giuseppe il sabato 18 Luglio era rimasta chiusa.

Si è, dunque, pervenuti alla conclusione che l'Orofino aveva deliberatamente ritardato la consegna della Fiat 126 alla Fiat-Sira, falsamente dichiarando che i lavori erano stati ultimati soltanto il sabato, giorno in cui l'officina era invece rimasta chiusa, per sottrarre le targhe e i documenti assicurativi e di circolazione e consegnarli agli "uomini d'onore" del suo "mandamento" che gliene aveva fatto richiesta e gli avevano, altresì, raccomandato di presentare una denuncia di furto non prima del lunedì successivo.

Si è, inoltre, rilevato che, allorché Orofino Giuseppe si appropriò delle targhe e dei documenti dell'autovettura affidata alla sua custodia e li consegnò a coloro i quali glieli

FC

avevano richiesti, era consapevole del potenziale uso come contrassegni di copertura di un'autovettura dello stesso tipo, che era stata oggetto di furto (delitto presupposto del favoreggiamento reale è il furto della Fiat 126 di Valenti Pietrina) e che avrebbe potuto e dovuto essere impiegata in un'azione delittuosa di cui egli ignorava la natura (e ciò esclude, anche sotto il profilo soggettivo, il concorso nel delitto di strage e l'apporto consapevole alla consumazione di questo delitto), posto che l'acquisizione delle targhe e dei documenti "puliti" era funzionale alla circolazione dell'autovettura.

L'utilizzazione della targa fornita da Orofino Giuseppe nella strage di via D'Amelio e il sicuro coinvolgimento di affiliati del "mandamento" di "Cosa Nostra" di Brancaccio, rende evidente che colui il quale ebbe a richiedergli il favore era certamente una persona, a lui ben nota, affiliata a "Cosa Nostra" o che agiva per conto degli esponenti dello stesso sodalizio mafioso, sicché non possono esservi dubbi sulla configurabilità con riferimento al delitto di favoreggiamento ed agli altri reati, dell'aggravante di cui all'art. 7 del D. L. n. 152/91.

L'elevato spessore criminale della persona o delle persone che gli fecero la richiesta delle targhe e dei documenti della Fiat 126 è, peraltro, confermato dall'ermetico riserbo - coma ha osservato il Procuratore Generale - sulla loro identità che l'Orofino ha sempre mantenuto, nonostante una condanna all'ergastolo riportata nel primo grado di questo giudizio.

10. Non sussistono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche, avuto riguardo, innanzitutto, alla personalità dell'imputato e ai suoi stabili rapporti con esponenti della criminalità mafiosa, desumibili dalle dichiarazioni, in precedenza indicate, di Augello Salvatore e dall'effettiva messa a disposizione in favore degli autori materiali della strage delle targhe e dei documenti della Fiat 126 che egli custodiva nella sua autocarrozzeria.

Va, inoltre, sottolineata l'oggettiva gravità del reato (connesso con il gravissimo delitto di strage); gravità che non è esclusa dal fatto che dell'esatta natura non v'è prova che l'imputato abbia avuto preventiva consapevolezza e cui, dunque, abbia dato un apporto consapevole.

Non può essere, infine, sottovalutata l'intensità del dolo; lo stesso comportamento processuale di Orofino Giuseppe, che non ha mai mostrato alcuna resipiscenza ed ha continuato a tacere i nomi di coloro i quali gli chiesero le targhe e i documenti anche dopo avere appreso che erano serviti per consumare la strage di via D'Amelio, esclude

FC—

l'applicazione delle attenuanti generiche e, sotto altro profilo, dimostra l'elevata capacità a delinquere dell'imputato e la sua disponibilità in favore di "Cosa Nostra".

11. I reati, come ritenuti in questa sentenza, vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, attesa l'identità del disegno criminoso.
La pena complessiva va determinata, per tutte le considerazioni esposte, in anni nove di reclusione, posta come base per il delitto più grave di favoreggiamento reale, quella di anni 5 di reclusione, aumentata di anni 2 per l'aggravante di cui all'art. 7 del D. L. n. 152/91 e di altri 2 anni in applicazione della disciplina della continuazione (1 anno per il delitto sub b e 1 anno per il delitto sub c).

12. L'imputato va assolto dai reati a lui contestati ai capi g) e h) della rubrica e dal delitto di furto aggravato dell'autovettura Fiat 126, targata PA 790936, per non avere commesso il fatto, non essendo stata raggiunta la prova della sua partecipazione alla strage e, dunque, ai reati a questo delitto connessi.

13. Orofino Giuseppe va, infine, dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale per tutto il periodo di esecuzione della pena.
Va revocata la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della potestà di genitori e va, altresì, revocata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
Va, infine, disposta la rimessione il libertà di Orofino Giuseppe, per il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, previsti dagli art. 303 comma primo n. 3 lett. c) e 304 sesto comma c.p.p. (due anni tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella in grado di appello).

14. L'assoluzione di Orofino Giuseppe dal delitto di strage e dai reati descritti nei capi g) e h) della rubrica esclude che egli possa essere condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, costituitesi in questo giudizio.

FC

CAPITOLO X

POSIZIONE PROCESSUALE DI SCOTTO PIETRO.

1. Appare opportuno, innanzitutto, richiamare per sintesi l'analisi contenuta nella motivazione della sentenza impugnata sulla posizione processuale dell'imputato Scotto Pietro (sintesi, peraltro, illustrata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria).

La Corte di Assise ha, in primo luogo, proceduto all'esame delle abitudini di vita del dott. P. Borsellino ed ha ritenuto che un eventuale studio da parte degli esecutori della strage degli spostamenti del magistrato, non sarebbe stato da solo sufficiente a consentire l'esatta individuazione del giorno e, soprattutto, dell'orario della visita effettuata alla madre.

Il giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto legittima l'ipotesi di un'intercettazione telefonica abusiva sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, diretta ad acquisire sicure informazioni sugli spostamenti del dott. P. Borsellino e, in particolare, ad accertare l'orario di visita alla madre.

La Corte di Assise ha, poi, proceduto all'analisi delle conversazioni telefoniche sull'utenza Fiore-Borsellino nei giorni compresi tra il 17 e il 19 Luglio (dalle quali era possibile desumere che in quel fine settimana il magistrato si sarebbe sicuramente recato in via D'Amelio) ed ha tratto la conseguenza che un'attività di ascolto abusivo di quelle conversazioni avrebbe potuto consentire agli autori della strage di entrare in possesso di questa informazione e di conoscere, dunque, il giorno e l'ora esatta in cui il magistrato si sarebbe recato a far visita alla madre.

Ha, quindi, osservato la Corte di Assise che le considerazioni svolte sul flusso delle conversazioni telefoniche costituivano "dati di indubbio valore probatorio che certamente ben valgono a suffragare l'ipotesi, inizialmente formulata dagli Organi Inquirenti, di una possibile intercettazione abusiva dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, finalizzata a conoscere con esattezza il giorno e l'orario in cui il dott. P. Borsellino si sarebbe recato nel sito prescelto per la perpetrazione dell'attentato in suo danno, consentendone il trasferimento dal campo delle mere possibilità a quello delle probabilità. Ma in processo sono stati acquisiti ulteriori elementi di prova che rendono vieppiù concreta l'anzidetta probabilità".

Il giudice di primo grado ha individuato gli elementi che rendevano la già ritenuta probabilità dell'abusiva intercettazione una probabilità concreta, nelle anomalie che nei

due mesi antecedenti la strage i componenti della famiglia Fiore-Borsellino avevano riscontrato nella ricezione e nella trasmissione delle comunicazioni sulla loro utenza telefonica; anomalie che non erano mai state rilevate in precedenza e che non si sarebbero più verificate dopo la strage e che consistevano in abbassamenti del livello di fonia, nell'emissione da parte dell'apparecchio telefonico di squilli discontinui e di modesta entità acustica o di "squilli a vuoto" (nel senso che, sollevato il microtelefono dopo uno o più squilli, si poteva constatare che il telefono era muto o dava il segnale di occupato) e, infine, nell'apparente occupazione della linea, benché non impegnata da alcuno, rispetto alle chiamate esterne.

La Corte di Assise ha, quindi, esaminato la consulenza tecnica che, sulla base del sospetto subito affacciatosi negli inquirenti in ordine ad un'intercettazione abusiva dell'utenza Fiore-Borsellino, era stata disposta, fin dalle prime fasi delle indagini preliminari, allo scopo di accertare la consistenza e l'integrità della rete telefonica relativa al condominio di via D'Amelio 19, nonché l'eventuale presenza o le tracce eventuali di una pregressa installazione, nel circuito di derivazione dell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, di congegni tecnici e/o altri accorgimenti fisici idonei alla rilevazione del traffico telefonico e/o delle conversazioni ambientali intercorse sull'utenza stessa o nell'appartamento di pertinenza dei coniugi Fiore-Borsellino; accertamenti che avevano avuto inizio in data 29 Luglio 1992 e sulle cui risultanze aveva riferito in dibattimento il consulente nominato dott. Gioacchino Genchi, un funzionario di polizia che aveva peraltro collaborato alle prime indagini relative all'attentato.

Il giudice di primo grado (avendo il consulente riferito di avere constatato l'integrità dell'intero circuito telefonico a servizio dell'utenza Fiore-Borsellino ed avendo quindi escluso che le segnalate anomalie potessero essere state conseguenza di un cattivo funzionamento dell'impianto; avendo altresì escluso che potessero essere state frutto di congestione del traffico telefonico; avendo altresì reputato improbabile che potessero essere state conseguenza dell'anomalo comportamento di altri utenti della rete; avendo, conseguentemente e per esclusione di ogni altra ipotesi, giudicato più verosimile l'ipotesi che le denunciate anomalie fossero state il frutto di un'attività finalizzata all'illecita captazione delle conversazioni intercorse sulla linea telefonica esaminata, sebbene di tale attività non fossero state rinvenute tracce materiali, essendo peraltro la realizzazione di un circuito di derivazione clandestina operazione abbastanza semplice ed agevole ed ancor più semplice ed agevole l'operazione di dismissione di un simile

FC

circuito) ha concluso che un'intercettazione abusiva sull'utenza Fiore-Borsellino diretta ad acquisire informazioni sugli spostamenti del dottor Paolo Borsellino aveva avuto effettivamente luogo.

La Corte di Assise, dopo avere affermato che intercettazione abusiva vi era stata, è pervenuta alla conclusione che all'esecuzione dell'operazione aveva partecipato l'odierno imputato Scotto Pietro, seguendo questo ulteriore percorso logico:

1) poiché Fiore Cecilia, figlia del dottor Renato Fiore e della signora Rita, dunque nipote del dott. P. Borsellino, che aveva già nell'immediatezza dei fatti riferito agli inquirenti che in un giorno della settimana che aveva preceduto la strage, individuabile nel 14 o nel 16 Luglio, aveva notato di buon mattino un individuo armeggiare con il pannello delle derivazioni telefoniche sito sopra la porta di ingresso al proprio appartamento, aveva riconosciuto in Scotto Pietro, a seguito di ricognizione, prima fotografica e poi personale, l'individuo suddetto;

2) poiché analogo riconoscimento era stato operato da Corrao Emilio, fidanzato di Fiore Cecilia, che recatosi in quegli stessi giorni e come d'abitudine a casa della fidanzata aveva avuto occasione di notare davanti la porta di ingresso dell'appartamento, nello stesso atteggiamento, il medesimo individuo;

3) poiché Scotto Pietro, dipendente della ELTE s.p.a., impresa privata che esegue impianti di rete telefonica – installazione rete, impianti abbonato e manutenzione cavi – per conto della TELECOM, ex SIP, non aveva avuto ragione, per esigenze del proprio servizio, di recarsi nell'immobile sito nella via D'Amelio n. 19 e, peraltro, negava di averlo fatto, sostenendo di avere atteso, nei medesimi giorni, alla esecuzione di altri interventi presso altri utenti;

4) poiché era stata accertata la compatibilità tra la presenza dello Scotto, all'orario indicato dai signori Cecilia Fiore ed Emilio Corrao, nell'immobile di via D'Amelio e l'esecuzione degli interventi cui in quegli stessi giorni aveva effettivamente provveduto nell'ambito del suo servizio;

5) poiché Andriotta Francesco aveva sostenuto di avere appreso da Scarantino Vincenzo nel carcere di Busto Arsizio che la persona che era stata arrestata per avere eseguito un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della madre di Borsellino aveva effettivamente compiuto tale illecita attività, in quanto fratello di un grosso esponente mafioso;

6) poiché, intrapresa la sua collaborazione, Scarantino Vincenzo aveva confermato le propalazioni dell'Andriotta, sostenendo di avere personalmente assistito, il giorno 18

FL

Luglio del 1992, alle ore 10,30 - 11.00, davanti al bar Badalamenti della Guadagna, ad un colloquio tra Scotto Gaetano, fratello di Pietro, che era rimasto ad attenderlo in macchina, e Gambino Natale e Vernengo Cosimo, nel corso del quale aveva comunicato ai due che il fratello aveva realizzato l'intercettazione telefonica ed aveva individuato i movimenti prossimi del magistrato;

7) poiché il collaboratore di giustizia, Trudettino Ignazio, aveva riferito che Scotto, nell'ambito di una vasta organizzazione delinquenziale capeggiata da tale Orlando Gianni, finalizzata alla consumazione di truffe ai danni di istituti bancari, aveva eseguito intercettazioni telefoniche abusive;

8) poiché Lo Forte Vito, che aveva cominciato a collaborare con la giustizia nello Ottobre del 1992, allorché era stato specificamente interpellato, nel corso di un interrogatorio reso al pubblico ministero di Caltanissetta, su chi potesse avere effettuato una intercettazione clandestina per le finalità connesse alla perpetrazione della strage di via D'Amelio, aveva fatto il nome di Scotto Pietro, fratello di Gaetano, quest'ultimo "uomo d'onore" e forse capo della famiglia mafiosa dell'Arenella, poiché gli era ben nota l'abilità dello stesso nel campo delle intercettazioni abusive, che aveva eseguito anche su incarico del fratello in tale ambito ed anche perché la strage si era verificata in una zona che ricadeva nel territorio di competenza della famiglia dell'Acquasanta-Arenella, per cui in essa doveva essere sicuramente implicato anche il di lui fratello Gaetano.

Le conclusioni, cui è pervenuto il giudice di primo grado, non possono essere condivise, poiché, anche alla luce delle nuove prove acquisite in questo grado del giudizio da cui risulta che sin dai primi giorni della settimana era stata stabilita la domenica per la esecuzione della strage, l'ipotesi di un'intercettazione abusiva dell'utenza telefonica di via D'Amelio, nei termini e nelle forme indicate da Scarantino Vincenzo e da Andriotta Francesco, non ha trovato - come in appresso si vedrà - riscontri probatori e, più in particolare, la sussistenza di un'intercettazione abusiva contrasta con altri dati acquisiti al processo.

2. Riportata per sintesi la motivazione della sentenza, si osserva che le misure di protezione applicate in favore del dott. P. Borsellino e le abitudini del magistrato sono state ricostruite dal giudice di primo grado (cfr., sul punto, pag. 308 - 318 della sentenza della Corte di Assise).

Non appare, tuttavia, superfluo richiamare, anche in questa sede, i risultati raggiunti nel giudizio di primo grado attraverso le testimonianze degli uomini addetti alla protezione del magistrato e dei familiari del dott. P. Borsellino e attraverso gli altri elementi di prova acquisiti al processo.

Il servizio di protezione, organizzato con turni di 24 ore su 24, prevedeva l'impiego di due autovetture: una di staffetta, che precedeva l'autovettura del magistrato e l'altra di scorta, i cui equipaggi erano composti da tre uomini ciascuna, che seguiva l'autovettura del magistrato la quale veniva, così, a trovarsi al centro delle due auto del servizio di protezione (non sempre, tuttavia, erano disponibili le due autovetture e, a volte, il magistrato era scortato da un solo equipaggio: cfr. verb. ud. 6.12.1994, pag. 38, dichiarazioni di Falcone Roberto).

Gli spostamenti del magistrato erano abitudinari e, quando egli si trovava a Palermo, usciva da casa, nei giorni feriali, intorno alle ore 8,00 per recarsi al palazzo di Giustizia dove si fermava sino alle ore 14,00; il pomeriggio usciva intorno alle ore 15,30 - 16,00 per recarsi nuovamente al palazzo di Giustizia e rientrava a casa intorno alle ore 20,00.

I giorni festivi e la domenica mattina andava a Messa nella chiesa che si trova di fronte alla sua abitazione (via Cilea) e, quindi, si recava a far visita alla madre (cfr., per tutti, verb. ud. 6.12.1994, pag. 40 - 41, dichiarazioni di Falcone Roberto).

I luoghi abitualmente frequentati dal dott. P. Borsellino erano, cioè, il Palazzo di Giustizia e la casa dove si trovava la madre del magistrato (le abitazioni delle sorelle Rita e Adele).

Il dott. P. Borsellino, dopo la morte del dott. G. Falcone, confidò a un suo amico che quell'estate - contrariamente a quanto aveva fatto negli anni precedenti - non si sarebbe neppure fermato stabilmente, per motivi di sicurezza, nel villino a mare di Villagrazia di Carini, dove giungeva "senza avvertire" e "saltuariamente" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 8, dichiarazioni di Tricoli Giuseppe).

Le abitudini del magistrato - descritte dagli uomini della sua scorta - hanno trovato conferma, innanzitutto, nelle dichiarazioni testimoniali della moglie, la signora Pizzino Borsellino Agnese, la quale ha riferito, nel giudizio di primo grado: "Mio marito aveva un'adorazione per la mamma e per le sorelle, per tutta la famiglia, fra l'altro c'erano rapporti quasi paternalistici, di protezione e mio marito pensava a tutto per quella famiglia, poi in modo particolare per la mamma. Qualsiasi ristrettezza, qualsiasi impedimento l'avrebbe superato sempre quando la mamma aveva bisogno di qualche cosa. Perché... oltre per un fatto affettivo, aveva questo dovere di proteggerla, di

FC

assisterla e...infatti credo che il punto più vulnerabile era proprio questo dove abitava la mamma".

E alla domanda del Pubblico Ministero: "Perché ci dice così?" la signora Piraino Borsellino Agnese ha risposto: "Perché i suoi spostamenti erano limitatissimi e sempre gli stessi: il Palazzo di Giustizia e la chiesa di fronte casa nostra e la mamma, dove lui andava sia per vederla sia per prestare quell'assistenza che era necessaria allorquando lei non stava bene, etc." (cfr. verb. ud. 23.3.1995, pag. 6).

La teste ha, inoltre, precisato che il dott. P. Borsellino andava a far visita alla madre - che abitava, in alcuni periodi dell'anno, dalla figlia Adele e, negli altri periodi, dalla figlia Rita - tutte le domeniche, generalmente di mattina, dopo avere assistito alla Messa.

Conviene, sul punto, riportare il brano del verbale d'udienza del 23.3.1995:

P. M. *La mamma stava sempre in via D'Amelio o abitava anche da qualche altra sorella?*

Teste *Da parecchi mesi stava in via D'Amelio, prima stava da un'altra figlia.*

P. M. *L'altra figlia è Adele di cui Lei ha parlato?*

Teste *Adele, sì.*

P.M. *Il dottor Borsellino andava quindi a trovare la mamma sia in via D'Amelio sia nell'altra...?*

Teste *Nell'altra abitazione.*

P.M. *Nell'altro immobile dove abitava la sorella?*

Teste *Sì, certamente. E tutte le domeniche andava dalla mamma a trovarla, sempre.*

P.M. *Quando Lei parla di tutte le domeniche si riferisce, se lo ricorda chiaramente o se era un fatto abitudinario, alla domenica mattina o alla domenica pomeriggio o sia la mattina che il pomeriggio?*

Teste *Generalmente lui, dopo che usciva dalla Messa, andava dalla mamma. Quella mattina non era andato...*

P.M. *E quindi di mattina?*

Teste *Di mattina.*

P.M. *Andava a messa la mattina?*

Teste *La mattina e poi subito dopo andava a trovare la mamma. Quella mattina non era andato perché c'era stato il sabato precedente, doveva ritornare la domenica pomeriggio per farla visitare.*

P.M. *Quando la signora Lepanto stava poco bene il figlio accorreva per farla visitare?*

Teste *Sempre, sempre.*

P.M. *Ciò poteva verificarsi anche nei giorni feriali?*

Teste *Durante la settimana era più difficile perché mio marito spesso era fuori, era partito e dunque generalmente il sabato e la domenica, quando ritornava in famiglia, si dedicava anche alla sua mamma.*

Analoghe sono state le dichiarazioni rese dagli altri familiari del magistrato: Borsellino Adele ha confermato che il fratello (il dott. P. Borsellino) si recava generalmente a far visita alla madre di domenica mattina e che le visite infrasettimanali erano eccezionali ed erano legate alle condizioni di salute della madre, di cui si occupava il fratello.
La teste ha, in particolare, riferito che la madre, gli ultimi due anni precedenti la strage, aveva abitato ora da lei ora dall'altra figlia, Rita Borsellino ed ha precisato che la madre, anche nel periodo in cui abitava con lei, alla fine della settimana si trasferiva da Rita, in via D'Amelio, per non rimanere da sola, poiché la stessa Adele Borsellino andava a trovare i figli che gestivano un maneggio in contrada "Grotte" di Monreale.
Anche la teste Borsellino Rita (l'altra sorella del magistrato) ha dichiarato che la madre abitava da lei o dalla sorella Adele e che spesso, anche quando abitava dalla sorella, la madre, a fine settimana, si trasferiva in via D'Amelio; la teste ha, inoltre, confermato che il fratello visitava abitualmente la madre la domenica mattina e solo in via eccezionale si recava a trovarla nei giorni infrasettimanali; ciò avveniva, soprattutto, se la madre stava male oppure se il fratello "aveva un momento di tempo".

FL

Ha, infatti, affermato la signora Rita Borsellino: "Succedeva qualche volta che veniva nel corso della settimana, diciamo, ma di solito Paolo veniva la domenica mattina a trovare mamma" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 45).

Nello stesso senso hanno deposto Fiore Renato (cognato del dott. P. Borsellino) e il figlio di costui, Fiore Claudio.

Il primo ha riferito: "Paolo veniva con una cadenza quasi settimanale durante il periodo in cui mia suocera era in casa mia... Telefonava tantissime volte, ma come impegno quasi personale aveva quello di vedere la mamma almeno una volta la settimana, quando gli era consentito dagli impegni di lavoro... Se mia suocera era a casa mia e Paolo era a Palermo, la domenica Paolo veniva a casa mia... Lei deve considerare che per Paolo il giorno libero era la domenica; era il giorno che dedicava alla famiglia e la madre di Paolo era parte della famiglia..."

Fiore Claudio ha, infine, dichiarato: "La nonna Pia risiedeva o a casa nostra o a casa della zia Adele; in particolare passava l'inverno con noi, visto che la casa della zia Adele non era riscaldata, fino al mese di Maggio in genere, poi, magari, si trasferiva là ma nei fine settimana veniva a trovarci".

Il teste ha precisato che lo zio Paolo telefonava "almeno una volta al giorno" alla mamma e andava a trovarla ogni domenica, verso le ore 9,00 - 9,30 del mattino (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 11 e 43).

Le prove testimoniali - come ha osservato il giudice di primo grado - dimostrano che il dott. P. Borsellino andava a visitare la madre almeno una volta la settimana e, generalmente, la domenica mattina; dimostrano, altresì, che la madre del magistrato, anche quando abitava dalla figlia Adele, si trasferiva, a fine settimana, in via D'Amelio dalla figlia Rita.

Le abitudini del magistrato hanno trovato una traccia documentale nell'agenda, esibita dalla signora Piraino Borsellino Agnese durante il suo esame testimoniale.

Conviene riportare il prospetto delle annotazioni appostevi dal magistrato:

Gennaio '92

3	(venerdì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00.*
4	(sabato) *vi è l'annotazione: "mamma -C"*
12	(domenica) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00.*
23	(giovedì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00.*
26	(domenica) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.*

Febbraio

5 (mercoledì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18,00.*

21 (venerdì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 16,00.*

25 (martedì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18,00.*

28 (venerdì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 17,00.*

Marzo

1 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18,00.*

3 (martedì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 17,00.*

8 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.*

15 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.*

20 (venerdì) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 18,00.*

29 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.*

Aprile

5 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 8,00.*

12 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.*

16 (giovedì) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 18,00.*

19 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.*

24 (venerdì) *risulta l'annotazione. "F. Arcudi" (mamma).*

26 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.*

Maggio

1 (venerdì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.*

3 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.*

6 (mercoledì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 20,00.*

14 (giovedì) *presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 19,00.*

31 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.*

Giugno

7 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.*

14 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.*

21 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 10,00.*

Luglio

5 (domenica) *presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 10,00.*

La prova documentale conferma, dunque, che:

1) il dott. P. Borsellino si recava a far visita alla madre prevalentemente la domenica a meno che non si trovasse fuori per motivi di lavoro (come è avvenuto nel mese di Febbraio in cui il magistrato non fu a Palermo le domeniche 2, 16 e 23).

2) Le visite venivano, inoltre, effettuate di mattina, fatta eccezione per quella avvenuta l'1 marzo, giorno in cui il dott. P. Borsellino fece rientro da Roma alle ore 10,00.

Anche nel mese di Luglio il magistrato si assentò da Palermo l'1, dal 6 al 12 e dal 16 al 17, quando fece rientro alle ore 15,00.

3) Dalla metà di Maggio (dopo la strage di Capaci) e per l'intero mese di Giugno, il dott. P. Borsellino si recò a far visita alla madre soltanto di domenica mattina e sempre in via D'Amelio; anche a Luglio egli andò dalla sorella Rita il giorno di domenica.

4) E', dunque, da ritenere che il dott. P. Borsellino andava a trovare la madre nei giorni infrasettimanali quando non aveva potuto farlo di domenica o quando la madre doveva essere accompagnata dal medico.

5) Nel 1992, soltanto in un caso (il 3 e il 4 Gennaio) il magistrato aveva fatto visita alla madre in due giorni consecutivi.

Le annotazioni sull'agenda si fermano al 17 Luglio e rispecchiano - come ha osservato il giudice di primo grado - incontri non soltanto programmati ma realmente accaduti nel giorno e nell'ora indicati dal magistrato.

Il dato, dunque, che emerge, attraverso le testimonianze e la prova documentale acquisita al processo, è costituito dalla ricorrenza delle visite del magistrato alla madre, prevalentemente la domenica mattina e dall'eccezionalità di una visita in giorni consecutivi.

Si tratta, quindi, di stabilire, sulla base degli altri elementi acquisiti al processo, se questo dato fu conosciuto dagli esecutori della strage unicamente attraverso l'opera di osservazione delle abitudini del dott. P. Borsellino o se lo studio delle abitudini del magistrato fu accompagnato dall'ascolto abusivo delle conversazioni telefoniche e se questo ascolto avvenne con l'intercettazione dell'utenza di via D'Amelio, in uso alla famiglia Fiore - Borsellino, tenendo presente - sin da adesso - che il magistrato fece ritorno a Palermo il venerdì 17 Luglio 1992, che la madre si trasferì dall'abitazione

FC

della signora Adele Borsellino a quella della figlia Rita, in via D'Amelio, lo stesso venerdì nel primo pomeriggio, subito dopo il pranzo e che non risulta - sulla base della testimonianza del maresciallo dei carabinieri Rugirello Antonino, tecnico in telecomunicazioni e capo del laboratorio trasmissioni del comando regione Sicilia - siano state installate microspie ambientali o telefoniche nell'abitazione e nell'ufficio del dott. P. Borsellino (cfr. verb. ud. 6.12.1994, pag. 76 - 83, dichiarazioni di Rugirello Antonino).

3. L'ipotesi investigativa di un'abusiva intercettazione, diretta ad acquisire informazioni sicure sugli spostamenti del magistrato e, in particolare, ad accertare quando lo stesso si sarebbe recato a far visita alla madre in via D'Amelio, è stata ritenuta, infatti, legittima dal giudice di primo grado sul presupposto che, esaminate le abitudini di vita del dott. P. Borsellino nel 1992, il solo studio da parte degli autori della strage di tali abitudini, soprattutto di quella relativa alle visite del magistrato alla madre in via D'Amelio, dove la signora frequentemente soggiornava in casa della figlia Rita, non sarebbe stato da solo sufficiente a consentire l'esatta individuazione del giorno e soprattutto dell'orario per la proficua attuazione dell'attentato.
I movimenti del magistrato e le conversazioni telefoniche sui suoi movimenti sono stati ricostruiti nella sentenza impugnata cui può farsi rinvio, limitatamente ai dati storici in essa contenuti (cfr. pag. 319 - 333).
Appare, tuttavia, opportuno ricostruire, anche in questo grado del giudizio, i movimenti del dott. Borsellino nei giorni immediatamente precedenti l'attentato e le conversazioni svoltesi sul telefono di via D'Amelio dei coniugi Fiore - Borsellino, posto che l'ipotesi accusatoria è quella dell'intercettazione abusiva, ad opera dell'imputato Scotto Pietro, su quell'utenza telefonica e che - non potendo essere posto in dubbio che in astratto era compatibile un'intercettazione abusiva per accertare gli spostamenti del magistrato - occorre stabilire, sulla base delle conversazioni transitate nell'utenza telefonica di via D'Amelio, se, in concreto, gli autori della strage vennero a conoscenza dei movimenti del magistrato e, in particolare, del giorno e dell'ora in cui questi si sarebbe recato a far visita alla madre, attraverso l'intercettazione abusiva o se il tenore delle conversazioni telefoniche non autorizza l'ipotesi di un ascolto illecito da parte degli attentatori.
Va, innanzitutto, premesso che la madre del dott. Borsellino si recò in via D'Amelio, nel primo pomeriggio del venerdì 17 Luglio 1992, poiché, in quel periodo, abitava dalla figlia Adele.

FC

1) Il teste Fiore Claudio ha, infatti, riferito di essere andato a prendere la nonna dalla zia Adele quel venerdì, "nell'immediato dopo pranzo" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 13).
Il teste ha precisato che lo stesso giorno la nonna si è sentita per telefono con lo zio Paolo al quale aveva detto che non stava molto bene.
Il dott. Paolo Borsellino assicurò alla madre che l'avrebbe accompagnata dal medico ma non quello stesso giorno.
Ha, infatti, dichiarato Fiore Claudio: "Ma lo zio Paolo disse, come faceva sempre dall'altro canto, che avrebbe cercato di portarla dal medico o se... cioè se il medico non poteva venire da lei avrebbe cercato di portarla da lui" e, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito: "Sì, dicendo però che era molto stanco il venerdì e che quindi non sarebbe stato quel giorno" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 14).
Ha, quindi, precisato il teste - su domanda di un difensore - che lo zio avrebbe portato la nonna dal medico il sabato successivo.
Conviene riportare il brano del verbale d'udienza relativo alle domande rivolte, sul punto, al teste (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 33 - 34).

Difensore *Io vorrei un poco riepilogare quindi probabilmente rifarò qualche domanda. In relazione al venerdì lei ha detto che sa che lo zio ha telefonato... che sua nonna ha telefonato a suo zio Paolo comunicandole che stava poco bene.*

Teste *Credo che sia stato al contrario, credo che abbia chiamato lo zio Paolo perché, se non sbaglio, tornava da un viaggio.*

Difensore *E comunque c'è stata questa telefonata...*

Teste *Sì, sicuramente.*

Difensore *... tra la nonna e lo zio Paolo.*

Teste *Sì.*

Difensore *Sa se in quell'occasione lo zio Paolo annunziò la visita alla mamma?*

Teste *Per tranquillizzarla sicuramente le disse che il ... che avrebbe cercato di portarla dal medico nei giorni seguenti.*

Difensore *Non sa se ha detto che sabato, il giorno successivo, "Domani ti vengo a*

prendere", per esempio?

Teste *E' una cosa che mi è stata riferita per cui penso... penso di sì.*

Difensore *Ed in effetti il sabato pomeriggio lo zio Paolo venne a casa?*

Teste *Sì.*

Dall'analisi del traffico telefonico sul cellulare in uso al dott. P. Borsellino è risultato che egli il 17.7.1992, alle ore 15,37, effettuò una chiamata all'utenza, intestata a Fiore Renato, in via D'Amelio: questa è, verosimilmente, la telefonata di cui ha parlato il teste Fiore Claudio.

2) La signora Borsellino Adele ha dichiarato, nel corso del suo esame testimoniale, di avere ricevuto quel venerdì pomeriggio una telefonata da parte della madre la quale le aveva comunicato che non stava bene e che aveva sentito Paolo; questi aveva promesso alla madre che l'avrebbe accompagnata dal medico sabato pomeriggio (cfr. verb. ud. 5.4.1995, pag. 12).

Alla domanda del pubblico ministero che le chiedeva: "E l'avrebbe accompagnata quando?", la teste ha, infatti, risposto: "Il sabato"; ed all'ulteriore domanda: "E le ha precisato se di mattina o di pomeriggio?", ha risposto: "Di pomeriggio".

Ha osservato la Corte di Assise: "il riferimento al sabato pomeriggio fatto dalla Lepanto nel corso della suddetta conversazione telefonica con la figlia Adele costituisce certamente il frutto di una sua supposizione o comunque di una indicazione di massima datagli dal figlio. Il dr. Borsellino non poteva invero il venerdì pomeriggio comunicare alla madre che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio in quanto non aveva ancora contattato il medico".

Può convenirsi con il giudice di primo grado che il dott. P. Borsellino non aveva potuto assicurare - con assoluta certezza - alla madre che l'avrebbe portata dal medico il sabato pomeriggio, non essendosi ancora messo in contatto con costui e che aveva potuto darle solo un'indicazione di massima limitata, comunque, ai giorni di sabato e domenica, posto che il lunedì il magistrato avrebbe dovuto ripartire da Palermo, per ragioni del suo ufficio.

Non può, invece, essere condiviso l'assunto secondo cui la madre del dott. P. Borsellino abbia erroneamente frainteso ciò che le aveva detto il figlio poiché la possibilità che la visita medica fosse effettuata il sabato pomeriggio, come si vedrà, era concreta e non

FC

avvenne soltanto per un guasto all'autovettura del medico che avrebbe dovuto visitare la signora Lepanto Maria Pia.

Si osserva, ai soli fini di dimostrare che la madre del dott. P. Borsellino non ha potuto erroneamente interpretare quanto comunicatole dal figlio, che il magistrato, l'indomani intorno alle ore 12, 30 - 13,00, si mise in contatto telefonico con il cardiologo dott. P. Di Pasquale, che era anche un suo amico, per far visitare la madre il sabato pomeriggio.

Il dott. P. Borsellino, dovendo partire il lunedì 20 Luglio (cosa che aveva fatto presente al dott. Di Pasquale) e volendo personalmente assistere la madre nella visita medica, aveva insistito presso il cardiologo affinché la visita venisse effettuata alla fine della settimana ed aveva fatto chiaramente intendere al medico che avrebbe gradito che la visita si effettuasse quel giorno stesso.

Conviene riportare il verbale d'udienza del 18 Gennaio 1995 sulle dichiarazioni rese dal medico a proposito della conversazione avuta con il dott. P. Borsellino:

Teste *Sì. Cioè praticamente Paolo mi ... dice: "Mi dovresti controllare a mia madre", ci ho detto: "E' urgente?", dice: "No, però la vorrei controllata", dico: "Guarda, io lunedì sono di pomeriggio di guardia, eventualmente te la posso controllare meglio in ospedale che ho più mezzi", dice: "No, io lunedì pomeriggio non te la posso portare perché non ci sono", dico: "Va be', eventualmente vuoi farla portare da qualcuno?", dice: "No, ci tengo a portartela io", dico: "Va be' "; dice: "Domani ... tu come sei combinato oggi pomeriggio?", dico: "Libero, esco dall'ospedale e poi vado a casa", dice: "Allora ci risentiamo nel pomeriggio per metterci d'accordo per poterla vedere", dico: "Va bene". Poi io...*

P. M. *Questo è stato il contenuto di questa telefonata.*

Teste *Più o meno questo. Ricordo molto perché è una cosa che mi ha colpito parecchio.*

P. M. *Quindi con questa prima telefonata voi avreste dovuto risentirvi per...*

Teste *Risentirci per metterci d'accordo su come... cioè come... tecnicamente andarci assieme, insomma, questa era una cosa che avremmo visto poi, dopo.*

FC

Anche dalla testimonianza, resa in questo grado del giudizio dal dott. P. Di Pasquale, risulta che la visita medica sarebbe stata effettuata il pomeriggio del sabato se l'autovettura del cardiologo non avesse subito un guasto, impedendo al professionista di rientrare a Palermo da Mondello e di mettersi in contatto con il magistrato per concordare "tecnicamente" - per usare lo stesso termine del cardiologo - le modalità dell'incontro.

I rapporti di amicizia tra il magistrato e il cardiologo - confermati dalla testimonianza di quest'ultimo - e la possibilità per il dott. P. Borsellino di far visitare la madre senza che fosse necessario un appuntamento specifico e preventivamente programmato, essendo sufficiente una semplice telefonata con la quale il magistrato avvisava l'amico medico che stava per andarlo a prendere o stava per accompagnare nel suo studio la madre, portano a escludere che la signora Lepanto abbia potuto fraintendere quanto comunicatole dal figlio, ben avendo potuto il magistrato promettere alla madre - attesa la facilità di mettersi in contatto con il cardiologo - che la visita sarebbe stata effettuata l'indomani.

La testimonianza del dott. P. Di Pasquale rende conto dei rapporti tra il professionista e il magistrato, della mancanza di formalità per l'effettuazione delle visite alla madre del dott. P. Borsellino e, soprattutto, della concreta possibilità che la visita potesse essere effettuata, prima, il sabato pomeriggio e, successivamente, il sabato sera.

Ha, infatti, dichiarato il dott. P. Di Pasquale (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 15 e 19 - 21):

P.M. *Lei quel giorno era in ospedale?*

Teste *Sì, ero stato in ospedale, sono stato chiamato da Paolo, Paolo Borsellino, scusi, io lo chiamo così, lo chiamo Paolo.*

P.M. *il dottore Borsellino, sì.*

Teste *da Paolo verso l'una, l'una e mezzo circa per... ci siamo sentiti, dopo le chiacchere e i preamboli e... lui mi ha chiesto di..... se gli visitavo la madre, abbiamo avuto la discussione se farla... io gli avevo suggerito il lunedì pomeriggio perché ero di guardia e quindi avevo più mezzi per poterla controllare meglio la madre. Paolo invece, aveva, mi disse che il lunedì non era possibile e se la visita... non era urgente comunque la visita, la potevo fare anche nel pomeriggio e siamo rimasti d'accordo di*

FC

risentirci il pomeriggio per accordarci.

E, più avanti, dopo avere raccontato del guasto all'autovettura sulla salita dell'Addaura:

P.M. *aveva un appuntamento di massima...*

Teste *di risentirci e infatti questo era il mio pensiero.*

P.M. *Ma era un appuntamento comunque, anche se di massima, tant'è che il dottore Borsellino prima delle ore 17,00 si mette in movimento, si reca a casa della madre e da lì comincia a telefonarle. Lei non ritenne di segnalare questo suo impedimento, questo suo contrattempo?*

Teste *No, ho pensato di chiamarlo da casa, non... non mi è passato per la testa; è che io con Paolo ci conosciamo da tredici anni, non... non era un grande problema; il mio problema era arrivare a casa perché eravamo lì in costume da bagno. Quindi tornare a casa in qualche maniera. Infatti stavamo andando a prenderci l'autobus, poi abbi... siamo riusciti ad avere questa... la fortuna di trovare Giovanni e siamo rientrati. Però tornando a casa, io ho trovato mia suocera che aveva detto che aveva chiamato Paolo due o tre volte, su questo non... non riesco a essere preciso perché mia suocera era anziana, tra parentesi è morta da un mese e... quindi m'ha detto, dice: <<ha telefonato Paolo due ò tre volte>> e infa... e io andai a telefonare a Paolo; ecco perché dico sull'orario sono preciso perché mi ricordo che con Paolo siamo rimasti, ci dissi: <<Paolo guarda io non ti ho fatto il pacco - dico - ho avuto questo problema, glielo puoi chiedere pure a Giovanni>>, dice <<semmai>>, <<comunque - dico - non c'è problema lo possiamo fare anche subito>>. Paolo mi disse questo, questo lo ricordo guardi anche tra vent'anni, non è un problema, mi disse, dice: <<guarda, io alle otto ho un impegno all'Astoria, se faccio presto ti passo a prendere, altrimenti domani come sei combinato?>>; <<domani - dico - sono a piedi>> perché io avevo un camper che nell'aprile del '92 me l'avevano incendiato, perché io, tra parentesi, faccio anche un'attività giudiziaria circa ventennale per il Pool Antimafia di Palermo, come consulente cardiologo, e quindi - questa vicenda me la sistemò lui a suo tempo e <<la macchina - dico - è*

impedita - dico - quindi sono a piedi completamente, fai tu, organizza tu quello che...>>, dice: <<allora domani, di pomeriggio, di matti... domani che fai?>>, dico: <<di mattina prendo l'autobus, vado con i ragazzi al mare, di pomeriggio sono a casa a tua disposizione; - dico - ricordati che sono senza macchina quindi organizza tu. Io sono qui, fai tu>>. Questa è l'ultima telefonata con Paolo, dopodiché non ci siamo più risentiti.

Il dott. P. Di Pasquale ha, nel corso dello stesso esame, precisato - su domanda di un difensore - che era sufficiente, dati i rapporti di stretta amicizia, una telefonata che gli preannunciasse la necessità che fosse sottoposta a visita la madre del magistrato, senza una programmazione anticipata della visita stessa.
Conviene riportare testualmente il brano del verbale relativo alle domande poste dal difensore e dal Pubblico Ministero (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 44 - 45):

Difensore *... che tipo di appuntamenti, sempre in ordine alle visite, Lei prendeva con il dottore Borsellino, cioè a dire erano appuntamenti specifici o erano appuntamenti generici così come, diciamo sono stati gli ultimi due, sabato e domenica?*

Teste *Sempre così era avvocato.*

Difensore *Quindi era sempre così, diciamo, appuntamenti generici, non indicavate mai l'orario, il posto, così, diceva: oggi pomeriggio o domani pomeriggio...*

Teste *"Oggi pomeriggio ti passo a prendere, oggi pomeriggio ci vediamo lì", oppure... che so...*

Difensore *Cioè lei dava...*

Teste *Oppure io ero in ospedale, mi telefonava: "Sto venendo con mamma a fartela controllare".*

Dalle dichiarazioni del teste emerge - con chiarezza - che non era necessario un appuntamento specifico, essendo sufficiente che il Dott. P. Borsellino lo avvisasse o per andarlo a prendere o per accompagnare nel suo studio la madre: era, cioè, sufficiente che il medico fosse libero perché visitasse la signora Lepanto.

Il teste, su domanda del Procuratore Generale e confermando quanto dichiarato nel primo grado di questo giudizio, ha, inoltre, riferito che l'intesa raggiunta - quel sabato - con il dott. P. Borsellino era nel senso che i due si sarebbero sentiti di nuovo, il pomeriggio, per "mettersi d'accordo" ed ha chiarito il significato del termine "risentirsi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 46).

P.M. *un'ultima domanda Presidente. In relazione a quello che lei diceva prima, cioè alla età molto avanzata della signora... della signora Lepanto, in relazione a questa patologia che Lei poco fa ha definito severa, Lei è sicuro di non essersi offerto, anche in relazione poi al periodo, perché quel luglio a Palermo c'era molto caldo, lei è sicuro di non avere offerto al dottore Borsellino la sua disponibilità a recarsi in qualunque luogo per visitare la madre, piuttosto che lasciarlo libero...*

Teste *no, no...*

P.M. *di farla uscire di casa per portarla a casa sua?*

Teste *le dico le parole con Paolo utilizzate sono quelle, cioè non c'è stata una discus... perché quando noi diciamo: <<ci risentiamo per metterci d'accordo>> è lì, ecco, per... per accordarci come fare, se andarci, se venire, se recarsi insieme, il problema è lì, né più e né meno.*

P.M. *che vuol dire lì?*

Teste *cioè l'accordo era di risentirci per accordarci. Infatti io l'ho detto questo.*

P.M. *quindi voi allora vi dovevate risentire?*

Teste *sì, sì, noi sabato pomeriggio ci dovevamo risentire.*

Dalla testimonianza del dott. P. Di Pasquale - sulla cui attendibilità non possono essere nutriti dubbi di sorta, anche per l'amicizia che lo legava al dott. P. Borsellino - emerge, dunque, che il dott. P. Borsellino, a ragione, poteva comunicare - anche senza avere ancora preso contatti con il medico - alla madre che l'avrebbe accompagnata per la visita cardiologica il sabato pomeriggio, non essendo necessario programmare la visita ma essendo sufficiente - come si è visto - una telefonata all'amico medico per avvisarlo

FC

che o lo andava a prendere o gli portava la madre per la visita e potendo il magistrato confidare nella facilità di reperire il medico del quale, data l'amicizia, aveva i numeri di telefono dell'abitazione e dell'ospedale e la cui completa disponibilità aveva già sperimentato da molti anni.

Salva dunque l'incognita dell'eventuale assenza da Palermo del dottor Di Pasquale, il dott. P. Borsellino, in quanto possibile, avrebbe tentato di far svolgere la visita il sabato e, poiché, il mattino seguente sarebbe andato in ufficio, la visita avrebbe potuto avere luogo soltanto nelle ore pomeridiane.

Non può, dunque, ragionevolmente sostenersi - se queste premesse sono esatte - che i testi (la madre e la sorella del magistrato e lo stesso nipote Fiore Claudio) abbiano potuto fraintendere il tenore della telefonata soltanto perché il dott. P. Borsellino non aveva ancora preso contatti con il medico, tanto più se si considera la facilità con la quale il magistrato poteva mettersi in contatto con il suo amico cardiologo.

Va, inoltre, considerato che lo stesso dott. P. Di Pasquale ha confermato che la visita medica poteva essere effettuata "il sabato pomeriggio o il sabato sera" (ed è significativa l'espressione del teste: "Non ti ho fatto il pacco" e "possiamo farla anche subito" la visita) e che, soltanto per una casualità (il guasto all'autovettura) e per gli impegni del magistrato la sera del sabato (come si vedrà meglio in seguito), la visita medica non fu effettuata quel giorno.

L'accordo tra il dott. P. Borsellino e il cardiologo - come è stato chiarito dal teste - era di sentirsi il pomeriggio non già per fissare un appuntamento ma per stabilire il modo di incontrarsi.

Anche questa circostanza dimostra che il magistrato non aveva nessuna difficoltà di mettersi in contatto con il medico e ben poteva dunque il venerdì - anche per rassicurare l'anziana madre - prometterle che l'indomani pomeriggio l'avrebbe fatta visitare; impegno, peraltro, effettivamente assolto dal dott. P. Borsellino che l'indomani telefonò al dott. P. Di Pasquale all'ospedale e prese un accordo per un incontro pomeridiano.

Ottenuta la disponibilità del medico - resa, poi, vana a causa del guasto all'autovettura che gli impedì il rientro dal mare a Palermo - il dott. P. Borsellino si recò alle ore 17,00 di quel sabato a casa della sorella Rita, in via D'Amelio, dalla quale più volte telefonò al medico, nella cui abitazione era però presente solo la suocera.

Si deve, dunque, concludere che - allorché il venerdì 17 Luglio parlò con la madre - il dott. P. Borsellino le promise che l'avrebbe fatta visitare dal cardiologo il giorno successivo o, se non fosse stato possibile il sabato, nella giornata di domenica.

Non una mera supposizione, dunque, aveva potuto indurre la signora Lepanto a comunicare quello stesso giorno alla figlia Adele che Paolo l'avrebbe accompagnata dal medico sabato pomeriggio, ma una valutazione di un campo ristrettissimo di possibilità che prevedeva due sole alternative: o il sabato, o la domenica.

Ritiene, dunque, la Corte che un eventuale intercettatore abusivo che avesse ascoltato le conversazioni del venerdì tra il dott. P. Borsellino e la madre e tra quest'ultima e la figlia Adele avrebbe dovuto trarre la conclusione se non della certezza almeno della possibilità che il magistrato si recasse dalla madre il sabato pomeriggio, tanto più se si considera che l'intercettatore non poteva sapere che il magistrato non aveva preso contatti con il cardiologo.

L'attentato si sarebbe, dunque, dovuto predisporre per il sabato pomeriggio o, nel caso in cui non fosse stato possibile anticipare la data già fissata per la domenica, gli autori della strage avrebbero dovuto eliminare l'ostacolo che si era frapposto (la possibilità di una visita medica il sabato).

E, tuttavia, non v'è prova - come si vedrà più approfonditamente in seguito - né dell'una né dell'altra circostanza.

3) La successiva telefonata sugli spostamenti del dott. P. Borsellino all'utenza di via D'Amelio è quella delle ore 16,54 del 18.7.1992 (telefonata, questa, che risulta dal tabulato del traffico telefonico del cellulare nella disponibilità del magistrato).

Il dott. P. Borsellino ha quasi certamente telefonato alla madre per preavvisarla del suo arrivo; egli si recò in via D'Amelio assieme al cugino Lepanto Bruno che era ospite del magistrato ed aveva aderito all'invito di quest'ultimo di andare a salutare la zia Lepanto Maria.

Il teste Lepanto Bruno ha dichiarato, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio, che non gli risultava che il cugino avesse telefonato alla madre per avvertirla del loro arrivo; egli ha, tuttavia, precisato che la zia non fu sorpresa dall'arrivo del figlio, che probabilmente aspettava, bensì dal suo arrivo.

Il dott. P. Borsellino si recò in via D'Amelio il sabato pomeriggio, avendo - come si è osservato - raggiunto nella tarda mattinata l'accordo con il dott. Di Pasquale sulla visita medica alla madre, come è ulteriormente dimostrato dal fatto che il magistrato telefonò più volte all'utenza dell'abitazione del cardiologo e dalla testimonianza di Fiore Renato il quale ha riferito che il dott. P. Borsellino gli aveva comunicato che la visita, fissata per quel pomeriggio, non si era potuta effettuare.

4) Un'altra telefonata giunta in via D'Amelio - quando ancora vi era il dott. P. Borsellino - è, infatti, quella di Fiore Renato (cognato del magistrato e marito di Rita Borsellino).

Fiore Renato, esaminato nel giudizio di primo grado il 7.12.1994, ha dichiarato che, intorno alle ore 18,00 del 18.7.1992, aveva chiamato l'utenza della propria abitazione ed aveva comunicato alla figlia Marta che sarebbe rientrato a Palermo (da Marsala, dove si era recato per una visita ortopedica) tra un'ora e mezza circa per portare i figli e la suocera nel villino di Trabia dove intendeva trascorrere la fine della settimana.

La figlia Marta gli disse che c'era lo zio Paolo che voleva parlargli.

Il dott. P. Borsellino chiese al cognato di non portare con sé la mamma perché la visita sarebbe stata effettuata quella stessa sera o l'indomani.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale d'udienza relativo alle domande rivolte al teste sulla conversazione telefonica con il dott. P. Borsellino (cfr. verb. ud. citata, pag. 79):

P.M. *Quindi verso le 6.00 di pomeriggio di sabato 18 Paolo Borsellino le comunicò per telefono, dal telefono di casa sua...*

Teste *Sì, sì.*

P.M. *... dal telefono di casa sua in via D'Amelio che la visita della mamma sarebbe stata effettuata?*

Teste *L'indomani.*

P.M. *Cioè la domenica?*

Teste *La domenica.*

P.M. *E le disse a che ora?*

Teste *No. Mi disse semplicemente: "Domani... sarà effettuata la visita", non mi disse un orario.*

P.M. *Quando si diceva "sarà effettuata la visita" significava che qualcuno*

Teste *l'avrebbe dovuta accompagnare a sua suocera dal medico?*

Sì, sì, cioè praticamente l'indomani... disse, credo, quasi testualmente che l'indomani sarebbe venuto a casa a prendere mia suocera, alias la

mamma per lui, e farla visitare e farla controllare dal medico, ma non mi ha precisato un orario.

Al teste che, come si è visto, ha riferito che il dott. P. Borsellino gli aveva comunicato che avrebbe portato la madre dal medico l'indomani è stato, tuttavia, contestato quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari allorché aveva affermato che il cognato gli aveva detto che avrebbe portato la madre dal medico o quella stessa sera del sabato o l'indomani (cfr. verb. ud. citata, pag. 93 - 97):

Difensore *Lei in riferimento alla telefonata delle ore 18.00 circa da lei fatta alla sua abitazione nel corso della quale le fu passato il dott. Borsellino le disse che la visita sarebbe avvenuta senz'altro il giorno successivo; lei ricorda se le disse il dott. Borsellino che poteva avvenire anche la stessa sera la visita?*

Teste *No, non...*

Difensore *Non lo ricorda?*

Teste *Non lo ricordo.*

Difensore *Io dovrei leggere lo stralcio di una dichiarazione resa dal dott. Fiore, non è tanto una contestazione perché vogliamo soltanto capire meglio o sollecitare i ricordi; lei è stato interrogato l'11 agosto del '92 e dice: "Ricordo con certezza che mio cognato mi disse che la visita a cui doveva essere sottoposta mia suocera quel pomeriggio non si era potuta effettuare. Paolo pertanto mi invitò a lasciare a casa mia suocera, cioè a non portarla con me e mia moglie a Trabia come quella sera avevamo in animo di fare, perché mi disse: quella sera stessa o l'indomani la visita sarebbe stata effettuata". Ricorda la circostanza?* - omissis - ... *In altre parole, mio cognato non mi specificò espressamente che sarebbe andata a prendere mia suocera per portarla dal cardiologo ma si limitò a dirmi che la visita era slittata alla sera di sabato o all'indomani".*

Il Presidente autorizza la contestazione:

omissis

Difensore *Lei poco fa ha dichiarato che suo cognato nella telefonata le disse: "Non portare la mamma fuori perché domani la vengo a prendere per la visita".*
Nell'interrogatorio reso nella vicinanza dei fatti, l'11 agosto, lei ha detto una circostanza leggermente diversa, non... cioè ha detto che suo cognato non le specificò se la visita era slittata alla sera dello stesso sabato o all'indomani.

Teste *Ho capito. Debbo confermare quello che io ho detto l'11 agosto, perché ovviamente la mia memoria in quel momento era molto più fresca, insomma; ecco.*

Difensore *Ha confermato la dichiarazione dell'11 agosto e cioè che il cognato non gli specificò.*

Presidente *Torniamo su questo punto, così cerchiamo di essere chiari: lei ha reso una dichiarazione in data 11 agosto del '92 allorché, ha detto poc'anzi, i suoi ricordi erano certamente più freschi in ordine a quello che si era verificato nel mese di luglio. In quella telefonata Paolo Borsellino l'avrebbe invitata a lasciare a casa sua suocera e a non portarla via poiché quella sera o l'indomani si sarebbe effettuata la visita medica. E' questo il contenuto della telefonata?*

Teste *Sì, sì.*

Dalle dichiarazioni rese dal teste, in seguito alle contestazioni fattegli, risulta, dunque, che il dott. P. Borsellino gli aveva detto di non portare via la signora Lepanto perché "quella sera o l'indomani" si sarebbe effettuata la visita medica.
Il teste Fiore Renato ha, poi, confermato di avere lasciato a Palermo la suocera, nonché il figlio Claudio, quest'ultimo perché facesse compagnia alla nonna, e di essersi recato, con il resto della famiglia, a Trabia.
5) Le dichiarazioni di Fiore Renato hanno trovato conferma in quelle di Borsellino Salvatore (fratello del magistrato) il quale ha riferito che, quello stesso sabato, gli telefonò, intorno alle ore 19,00, la madre (la signora Lepanto Maria Pia) e gli comunicò,

tra l'altro, che era contenta perché era andato a trovarla Paolo, assieme al cugino Bruno Lepanto; che non stava molto bene e che Paolo l'avrebbe accompagnata dal medico o la stessa sera o l'indomani.

La possibilità che la visita medica fosse effettuata il sabato sera emerge, inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla teste Maggio Teresa (cognata del marito della signora Rita Borsellino) la quale ha riferito che il sabato sera la madre del dott. P. Borsellino le aveva detto che si sarebbe recata con lei a Trabia l'indomani "in quanto lei si fermava... perché doveva andare dal dottore".

La mattina successiva le bussò alla porta per portarla con sé a Trabia ma la signora Lepanto Maria Pia le disse che sarebbe rimasta a Palermo perché la sera del sabato non era stata visitata dal cardiologo.

Ha, quindi, affermato la teste: "...Non mi ricordo bene; comunque o erano le undici e un quarto o le dieci e un quarto. Ho bussato, mi ha aperto proprio la signora Borsellino e mi ha detto, dice: <<Guarda Teresa, io non vengo oggi con voi, perché devo andare dal dottore>>, al che io sapevo che era andata già la sera, dico... dice: <<No, non ci sono andata; vado oggi, vado più tardi>> Dico: <<Va bene, allora Lei resta qui a Palermo?>>, dice:<<Sì, io resto qui>> e quindi..." (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 59).

Risulta, dunque, dalle deposizioni dei testi Fiore Renato, Borsellino Salvatore e Maggio Teresa che la visita medica avrebbe potuto essere effettuata, con uguali probabilità, la sera del sabato o il giorno successivo.

Nello stesso senso si muovono le dichiarazioni della signora Borsellino Rita la quale ha dichiarato: "Sì, Paolo il pomeriggio" (del sabato) venne però, ripeto, ho saputo che non potendo portare... non avendo trovato il cardiologo non aveva potuto fissare proprio l'orario della visita, ed allora disse che l'avrebbe portata o il sabato stesso però verso sera oppure l'indomani" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 38).

Ciò - ha precisato la teste - fu detto dal fratello, nel corso della telefonata tra il dott. P. Borsellino e il cognato Fiore Renato.

La stessa circostanza le fu confermata dal figlio al suo ritorno in campagna (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 38 - 39).

Il dott. P. Borsellino non poteva, d'altra parte, ancora dire alla madre se la visita - già fissata nel pomeriggio e rinviata per il guasto all'autovettura del cardiologo - si sarebbe potuta effettuare la sera stessa o l'indomani, dovendosi mettere nuovamente in contatto con il medico.

FC

Risulta, infatti, dalla testimonianza del dott. P. Di Pasquale, che egli, avendo saputo dalla suocera che il magistrato gli aveva telefonato due o tre volte, si mise, a sua volta, in contatto con il dott. P. Borsellino, spiegandogli il motivo del ritardo e offrendogli la propria disponibilità di visitare immediatamente la madre o di effettuare la visita quella sera stessa o l'indomani pomeriggio.

Conviene riportare il brano del verbale d'udienza del 20.7.1998, già citato, sotto un profilo diverso.

Teste *... Però tornando a casa, io ho trovato mia suocera che aveva detto che aveva chiamato Paolo due o tre volte, su questo non... non riesco a essere preciso perché mia suocera era anziana, tra parentesi è morta da un mese e... quindi m'ha detto, dice: <<ha telefonato Paolo due o tre volte>> e infa... e io andai a telefonare a Paolo; ecco perché dico sull'orario sono preciso perché mi ricordo che con Paolo siamo rimasti, ci dissi: <<Paolo guarda io non ti ho fatto il pacco - dico - ho avuto questo problema, glielo puoi chiedere pure a Giovanni>>, dice <<semmai>>, <<comunque - dico - non c'è problema lo possiamo fare anche subito>>. Paolo mi disse questo, questo lo ricordo guardi anche tra vent'anni, non è un problema, mi disse, dice: <<guarda, io alle otto ho un impegno all'Astoria, se faccio presto ti passo a prendere, altrimenti domani come sei combinato?>>; <<domani - dico - sono a piedi>>... e <<la macchina - dico - è impedita - dico - quindi sono a piedi completamente, fai tu, organizza tu quello che...>>, dice: <<allora domani, di pomeriggio, di matti... domani che fai?>>, dico: <<di mattina prendo l'autobus, vado con i ragazzi al mare, di pomeriggio sono a casa a tua disposizione; - dico - ricordati che sono senza macchina quindi organizza tu. Io sono qui, fai tu>>. Questa è l'ultima telefonata con Paolo, dopodiché non ci siamo più risentiti.*

La telefonata del dott. Di Pasquale al dott. P. Borsellino è delle ore 19, 45 - 19,50 (cfr. verb. ud. citata, pag. 22) e le dichiarazioni del medico hanno trovato, anche in questo caso, una precisa conferma in quelle del dott. Monti Davide, il collega con il quale il dott. P. Borsellino aveva fissato un appuntamento e che andò a trovare all'albergo

FC

"Astoria" intorno alle ore 20,00, trattenendosi con lui sino alle ore 21,00 (cfr. verb. ud. 29.3.1995, pag. 2 - 11).

Ha riferito il teste che il dott. P. Borsellino gli aveva detto che forse sarebbe andato a trovare la madre quella sera stessa; egli ha, infatti, affermato: "Ma mi disse che forse sarebbe passato dalla madre ma non era sicuro perché l'ora era tarda, quindi non... Fece questa affermazione che forse sarebbe passato ma non ne era sicuro che (sarebbe andato)" (cfr. verb. ud. 29.3.1999, pag. 5).

A causa di questo impegno il dott. P. Borsellino non poté, dunque, recarsi subito dalla madre con il cardiologo; né vi si recò successivamente, essendosi fatto tardi.

Le dichiarazioni di Monti Davide dimostrano ulteriormente che era concreta la probabilità che la visita medica alla signora Lepanto Maria Pia potesse essere effettuata il sabato sera; la mancata effettuazione della visita dipese soltanto dal fatto che il dott. P. Borsellino, essendosi fatto tardi, decise di non recarsi più dalla madre se - come ha riferito il dott. Di Pasquale (e sull'affermazione del teste non vi è il benché minimo elemento di dubbio) - questi aspettò il dott. P. Borsellino "fino verso le dieci, dieci mezzo" per effettuare la visita della madre del magistrato, già concordata con la telefonata delle 19,45 - 19,50 (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 22).

6) Fiore Claudio ha riferito che il sabato, sino alle ore 20,00 - 20,30, si trovava a Sciacca.

Il teste ha precisato. "Sì, io chiamai a casa verso le ore 18,00 perché sapevo che sarebbe venuto lo zio Paolo e volevo sapere se tornando... cioè stavo partendo in quel momento da Sciacca per tornare a Palermo, volevo sapere se l'avrei trovato per salutarlo, in modo da sapere se dovevo affrettarmi oppure potevo fare con calma, però lo zio era già andato via" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 15).

Egli rientrò a Palermo intorno alle ore 20,00 - 20,30 e trovò a casa soltanto la nonna la quale gli disse che i genitori erano andati in campagna a Trabia.

Il teste ha aggiunto che, dopo aver fatto una doccia, si mise a tavola per la cena e la nonna gli riferì che aveva chiamato lo zio Paolo il quale aveva detto che: "per quel giorno stesso non sarebbe riuscito a farle vedere il medico, per cui il medico sarebbe venuto l'indomani o l'avrebbe portato dal medico l'indomani... all'indomani non si sapeva con precisione quando, sperava di farlo in mattinata" (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 e 25).

FC

La telefonata del dott. P. Borsellino alla madre è avvenuta sicuramente dopo le ore 21,00, posto che sino a quell'ora - come ha riferito il teste Monti Davide - il magistrato si trovava ancora all'albergo "Astoria" ed era ancora in forse se passare dalla madre.

Fiore Claudio ha precisato che, intorno alle ore 11,00, lo chiamarono i genitori ai quali comunicò: "che la visita si sarebbe svolta l'indomani mattina o probabilmente in mattinata ma non con certezza e loro mi dissero di prendere accordi con la zia, Maggio Teresa, per andare eventualmente a Trabia", avendo questa zia l'abitudine di partire nella tarda mattinata, verso mezzogiorno (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 18).

Questa telefonata ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei genitori di Fiore Claudio; il teste Fiore Renato ha, infatti, riferito di avere parlato con il figlio al quale ricordò che l'indomani avrebbe dovuto raggiungere a qualsiasi costo Trabia; Fiore Renato ha precisato di non avere chiesto altro al figlio che fece parlare con la madre.

La teste Borsellino Rita ha confermato che il figlio, Fiore Claudio, le aveva riferito che l'indomani lo zio Paolo sarebbe venuto a prendere la nonna ma non le specificò quando (cfr. verb. ud. citata, 7.12.1994, pag. 36 - 37).

7) Fiore Claudio ha precisato che l'indomani mattina andò via molto presto, intorno alle ore 8,30, avendogli la nonna riferito che alle 8,00 aveva telefonato lo zio Paolo per dirle che andava a Villagrazia di Carini e che, quindi, quella mattina, "non poteva farle fare la visita".

Ha, in particolare, affermato il teste: "La nonna mi ha detto che di mattina non l'avrebbe portata dal medico, ma era certo che l'avrebbe portata dal medico, quindi... per esclusione, visto che in mattinata non sarebbe... non poteva essere, doveva essere nel pomeriggio" cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 22).

Il teste ha, inoltre, precisato che lo zio solitamente dava alla madre indicazioni precise sull'orario in cui sarebbe passato a prenderla anche per consentirle di prepararsi e di farsi trovare pronta.

8) La signora Adele Borsellino ha riferito che la madre la domenica mattina, verso le ore 10,00, le telefonò per farle gli auguri di compleanno e le disse che non era potuta andare dal medico il sabato e che "Paolo gliel'avrebbe accompagnata di pomeriggio alla cinque" e che il dott. P. Borsellino sarebbe arrivato attorno alle cinque (cfr... verb. ud. 5.4.1995, pag. 13).

La madre le disse che si sarebbe preparata in tempo per farsi trovare pronta.

La signora Adele Borsellino ha riferito di non avere saputo da chi la madre aveva appreso che il fratello sarebbe arrivato alle 5 di pomeriggio; la teste ha, tuttavia,

aggiunto che probabilmente la madre aveva saputo dell'orario dallo stesso Paolo e che di solito il dott. P. Borsellino dava l'indicazione dell'orario per far sì che la madre si preparasse per tempo e si facesse trovare pronta.

9) Il pomeriggio, tra le ore 15,30 e le 16,00, la signora Lepanto Maria Pia telefonò al figlio Salvatore, gli disse che era sola in casa e che stava aspettando Paolo che l'avrebbe accompagnata dal dottore.

La telefonata - ha precisato il teste - fu breve e la madre gli disse: "Sono già pronta perché Paolo deve venirmi a prendere per portarmi dal dottore" (cfr. verb. ud. 5.4.1995, pag. 32).

Possono, a questo punto, essere tratte le conclusioni sulle conversazioni svoltesi nella utenza telefonica dei coniugi Fiore-Borsellino dal venerdì 17 Luglio al 19 Luglio 1992.

Il venerdì vi furono due telefonate: quella delle ore 15,37 dal telefonino cellulare del dott. P. Borsellino alla madre e quella del pomeriggio (la signora Adele Borsellino non ha ricordato l'orario) da parte della signora Lepanto Maria Pia alla figlia Adele.

Dalle due telefonate emerge che il magistrato disse alla madre che l'avrebbe portata dal medico il sabato pomeriggio.

In tal senso depongono - come si è osservato - le dichiarazioni di Fiore Claudio e della signora Adele Borsellino, non potendosi, ad avviso della Corte, sostenere, per tutte le considerazioni svolte, che la signora Lepanto Maria Pia abbia erroneamente interpretato quanto comunicatole dal figlio (vedi, *supra*, pag. 514 - 521).

L'eventuale intercettatore abusivo, dunque, avrebbe dovuto trarre la conclusione se non della certezza almeno della possibilità che il magistrato si recasse dalla madre il sabato pomeriggio e avvertire gli autori del piano stragista perché predisponessero per il sabato l'attentato o - come si è rilevato - facessero in modo da eliminare l'ostacolo che si era, in modo imprevedibile, frapposto alla consumazione della strage per la domenica.

Il sabato pomeriggio si sono svolte cinque conversazioni sull'utenza telefonica di via D'Amelio: la prima è delle ore 16,54 e precede di pochi minuti l'arrivo del magistrato in via D'Amelio.

Altre due telefonate furono effettuate intorno alle ore 18,00: nella prima il dott. P. Borsellino chiese al cognato Fiore Renato di non portare con sé la signora Lepanto Maria Pia perché la stessa sera o l'indomani avrebbe dovuta essere sottoposta a visita cardiologica (vedi, *supra*, pag. 522 - 524).

La seconda telefonata, intorno alle ore 18,00, fu effettuata da Fiore Claudio il quale, sapendo che lo zio (il dott. P. Borsellino) si sarebbe recato a casa sua (vale a dire in via

D'Amelio), evidentemente per fare eseguire la visita alla madre, telefonò per salutarlo (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 14 - 15 e vedi, *supra*, pag. 527).

Questa telefonata conferma, peraltro, che il nucleo familiare era a conoscenza che il dott. P. Borsellino si sarebbe dovuto recare in via D'Amelio il pomeriggio del sabato e conosceva anche l'orario della visita, se il nipote ha telefonato, pensando di trovare in via D'Amelio lo zio; la telefonata rafforza la conclusione, cui si è giunti, secondo cui la signora Lepanto Maria Pia non avanzò delle supposizioni né interpretò erroneamente l'indicazione del figlio che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio.

La telefonata delle ore 19,00 è quella tra la signora Lepanto Maria Pia e il figlio Salvatore con la quale la signora comunicò al figlio che la visita medica sarebbe stata effettuata la stessa sera o l'indomani (vedi, *supra*, pag. 524 - 525).

La possibilità - risultante dalle conversazioni telefoniche - che la visita cardiologica potesse essere effettuata la sera del sabato - come si è rilevato - è stata confermata dalle testimonianze di Maggio Teresa (che abita, in via D'Amelio, nello stesso piano in cui abita la famiglia Fiore-Borsellino), Borsellino Rita, Monti Davide e Di Pasquale Pietro (vedi, *supra*, pag. 525 - 527).

Anche, in questo caso, valgono le considerazioni in precedenza esposte, non potendo lo eventuale intercettatore abusivo escludere che la visita sarebbe stata effettuata la sera del sabato (e, come si è osservato, soltanto perché si era fatto tardi il dott. P. Borsellino non si recò dalla madre e non fece effettuare la visita dal dott. Di Pasquale che lo aspettò sino alle ore 22 o 22,30 di quel sabato).

La telefonata intorno alle ore 21,00 è quella con la quale il magistrato ha comunicato alla madre che la visita medica sarebbe stata effettuata l'indomani; uguale contenuto ha avuto la telefonata intorno alle ore 23,00 tra Fiore Claudio e i genitori.

Soltanto la domenica mattina, nella telefonata avvenuta tra le ore 8,00 e le 8,30, il dott. P. Borsellino comunicò alla madre che la visita sarebbe stata effettuata il pomeriggio, dandole anche l'orario, se la signora Lepanto Maria Pia ha potuto riferire alla figlia, nella successiva telefonata delle ore 10,00, che la visita sarebbe stata effettuata alle 5 del pomeriggio; visita ulteriormente confermata dalla signora Lepanto nella telefonata al figlio Salvatore, avvenuta tra le ore 15,30 e le 16,00.

Sin dall'orario, compreso tra le ore 8,00 e le 8,30, l'eventuale intercettatore abusivo era, dunque, in grado di conoscere che il magistrato si sarebbe recato in via D'Amelio il pomeriggio perché la visita medica alla madre si sarebbe effettuata allora e, almeno dalle ore 10,00 (verosimilmente dalla telefonata precedente, considerata l'abitudine del

magistrato di dare un'indicazione precisa alla madre), era in grado di sapere con esattezza l'orario (le cinque di pomeriggio) in cui il dott. P. Borsellino si sarebbe recato dalla signora Lepanto Mari Pia, in via M. D'Amelio.

Una prima conclusione può, dunque, essere tratta dall'analisi delle telefonate effettuate sull'utenza dei coniugi Fiore-Borsellino: l'intercettatore abusivo che si fosse messo allo ascolto il venerdì non avrebbe potuto escludere che la visita medica della signora Lepanto Maria Pia sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio; se fosse stato anche all'ascolto nella giornata del sabato, egli non avrebbe potuto escludere che la visita si sarebbe potuta effettuare il sabato sera ed, infine, se fosse stato all'ascolto la domenica, egli avrebbe saputo prima delle ore 8,30 che la visita era stata fissata per il pomeriggio e, almeno, dalle ore 10,00 che il dott. P. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio alle ore 17,00.

Appare opportuno, prima di stabilire se l'ipotesi dell'intercettazione abusiva sia compatibile con i risultati raggiunti in questo paragrafo e con tutti gli altri dati acquisiti al processo, esaminare la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e le dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, richiamare le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuto il dott. Genchi Gioacchino sulla sussistenza di un'illecita captazione delle conversazioni sull'utenza telefonica di via D'Amelio, intestata a Fiore Renato ed esaminare, infine, il dato costituito dal riconoscimento da parte di Fiore Cecilia (nipote del dott. Borsellino) e di Corrao Cosimo (fidanzato, al momento della strage, di Fiore Cecilia) dell'imputato Scotto Pietro nell'uomo presente sul pianerottolo dell'abitazione della famiglia Fiore- Borsellino il 14 o il 16 Luglio 1992.

4. Il collaboratore Scarantino Vincenzo, nell'ambito della ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva della strage, ha chiamato in correità l'imputato Scotto Pietro e il fratello Scotto Gaetano, imputato per lo stesso fatto nel processo c.d. "Borsellino bis", riferendo di averli incontrati il 18.7.1992, alle ore 10.30 -11.00.

Il collaboratore ha, in particolare, dichiarato - sin dall'interrogatorio del 24.6.1994 ed ha confermato nel corso del dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" - che si trovava davanti all'ingresso del bar "Badalamenti", alla Guadagna, assieme a Natale Gambino e a Cosimo Vernengo quando, davanti al bar, si fermò un'autovettura di piccola cilindrata (una Fiat 127 o una Panda) guidata da Scotto Pietro che egli già conosceva per averlo incontrato nel quartiere Arenella, da lui frequentato per motivi legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Pietro Scotto rimase a bordo dell'autovettura mentre la persona, seduta accanto al posto di guida, scese dall'automobile e andò a salutare con un abbraccio e un bacio sulla guancia, Cosimo Vernengo e Natale Gambino.

"Tanuzzo" (così venne chiamato dai due la persona che si era avvicinata a loro e che fu riconosciuta fotograficamente dallo Scarantino in Scotto Gaetano il 29.6.1994) fece un cenno al Gambino come se volesse parlargli da solo e, soltanto dopo che lo Scarantino gli fu ritualmente presentato come "la stessa cosa", lo Scotto disse: "Quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato".

Scarantino Vincenzo allora si allontanò e i tre rimasero a parlare per circa dieci minuti (vedi, *supra*, pag. 292 - 293 e 300 per la versione fornita in dibattimento).

Il collaboratore ha dichiarato di avere visto i fratelli Pietro e Gaetano Scotto, sempre al bar "Badalamenti", anche in precedenza e, in particolare, di averli notati "una settimana prima della strage di via D'Amelio"; egli ha precisato che Scotto Pietro rimase - anche allora - a bordo dell'autovettura (forse una Peugeot) e che il fratello Gaetano entrò nel bar dove si trattenne "per alcuni minuti" con Vernengo Cosimo (vedi, *supra*, pag. 292 - 293 e 300).

Nel corso del controesame della difesa - nel primo grado di questo giudizio - lo Scarantino ha altresì riferito di una terzo episodio, in cui aveva avuto modo di vedere Scotto Gaetano al bar "Badalamenti" parlare sempre con Cosimo Vernengo e Natale Gambino ed ha precisato, su una specifica domanda, che ciò era avvenuto prima dei due incontri di cui aveva parlato ed in epoca antecedente alla riunione tenutasi nella villa di Calascibetta Giuseppe.

Il collaboratore ha chiarito che egli conosceva comunque, anteriormente a tali episodi, i fratelli Scotto per averli più volte visti nel quartiere dell'Arenella, dove spesso si recava per incontrare i ragazzi ai quali forniva sostanze stupefacenti.

Dei fratelli Scotto gli avevano parlato proprio i ragazzi del quartiere, che acquistavano la droga anche da loro, lamentandosi della scarsa qualità dello stupefacente che i due loro fornivano.

Scarantino Vincenzo ha confermato, nel corso dell'interrogatorio dell'8.3.1997, che aveva già visto i fratelli Gaetano e Pietro Scotto all'Arenella ed ha precisato che dei due, come di persone che smerciavano stupefacente di infima qualità, gli avevano parlato, in particolare, "un certo Angeluzzo e un certo Umberto".

FC

Di Scotto Gaetano sapeva che era "uomo d'onore" (gli fu ritualmente presentato il 18.7.1992) ed ha precisato, l'8.3.1997, che apparteneva a "Ciccio Madonia, nella famiglia di Ciccio Madonia" (vedi, *supra*, pag. 293 e 300).

La credibilità dello Scarantino è stata valutata nel capitolo sesto di questa sentenza, cui si rinvia per l'indicazione dei limiti entro cui il collaboratore è stato ritenuto attendibile e per l'illustrazione dei criteri seguiti nell'esame delle sue dichiarazioni.

La sua modesta attendibilità soggettiva impone che la chiamata in correità dello Scarantino, perché assurga al rango di prova, sia munita di una rigorosa conferma esterna che abbia il carattere della pertinenza, sia, cioè, strettamente attinente allo specifico fatto raccontato dal collaboratore (vedi, *supra*, pag. 367 - 375).

Tale requisito non presenta - ad avviso della Corte - il riscontro costituito dall'accertata disponibilità in capo ai fratelli Scotto di una Peugeot 205, trattandosi di circostanza che lo Scarantino, avendo più volte notato - come lui stesso ha dichiarato - i fratelli Scotto all'Arenella poteva avere altrimenti appreso.

Neppure il fatto che Scotto Gaetano - il quale nel periodo di tempo in esame soggiornava abitualmente in Emilia, tanto da aver potuto fornire la prova testimoniale e documentale della sua presenza in quella regione - non sia stato in grado di fornire un alibi con riferimento ai giorni 11 e 18 Luglio, può valere come riscontro, poiché tale circostanza, pur non costituendo una smentita di Scarantino Vincenzo, non è, tuttavia, idonea, per sé sola, a confermare l'assunto del collaboratore, tanto più se si considera che, secondo le dichiarazioni di Andriotta Francesco, fu Profeta Salvatore a far sapere a Scarantino Vincenzo che "il telefono del dottor Borsellino, della madre del dott. Paolo Borsellino era già stato messo sotto controllo" e che lo Scarantino non gli riferì mai di avere parlato direttamente con lo Scotto dell'intercettazione abusiva (vedi, *supra*, pag. 392).

Ha, infatti, affermato l'Andriotta: "Guardi che Scotto a Scarantino non gli ha detto che era tutto a posto. E' stato Salvatore Profeta... due giorni prima" (della strage) "dicendogli che la macchina era a posto, in perfette condizioni ed era tutta pronta così... Si, per la macchina e per il telefono, da quanto io mi ricordo... Ma no che Scotto abbia detto a Scarantino: questo io non l'ho mai detto" (vedi, *supra*, pag. 396).

Si deve, inoltre, osservare che Scarantino Vincenzo - dal primo interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, dopo l'inizio della sua collaborazione, e sino a quello, cui è stato sottoposto nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" (cfr. verb. ud. 8.3.1997, pag. 7 - 8 e 14 - 15) - ha sempre affermato che era stata presa la decisione di

caricare l'esplosivo nella Fiat 126 il sabato pomeriggio (18.7.1992), in seguito alla notizia portata da Scotto Gaetano la mattina dello stesso sabato.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale d'interrogatorio del 24.6.1994, relativo alle dichiarazioni rese sul punto da Scarantino Vincenzo ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta:

P.M. *Perché si è deciso di fare Sabato, di imbottire la macchina, e Domenica portarla in via D'Amelio? Si era saputo che era quello...?*

Scarantino *C'è stato... che è venuto, c'era, eravamo nel bar, Bar Badalamenti alla Guadagna, più sotto della Guadagna, ed è venuto un ragazzo, una persona, lo chiamano "Tanuzzo", non mi ricordo bene, e c'ero io, Natale Gambino, Cosimo ed è arrivata questa persona, giovane, per parlare con Natale o con Cosimo, dice: "per la rapina, dice mio fratello, tutto a posto, tutto a posto quel discorso", cioè non è che si è sbilanciato subito, voleva chiamarli da parte (si chiamò a curtu...) sia a Natale che a Cosimo, perché a me non mi conosce, no... dice... puoi parlare tranquillamente perché tanto è la stessa persona, dice... mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato ed io per educazione sono entrato nel bar a prendere il caffè ed ho lasciato loro che parlavano e dopo dice: "Min... stavolta ce lo inculiamo" ha detto Natale, ed io non ho detto ma che cosa... non è mia abitudine dire... che cosa..., dice: "stavolta lo fottiamo, c'è cascato con l'intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo", dopo io me ne sono andato, è venuto lui il sabato mattina, io me ne sono andato per fatti miei e abbiamo lasciato tutto tranquillo, cose serie... non cose...* (incomprensibile), *io me ne andavo sempre facevo le cose e me ne andavo sempre a lavorare, avevo gli operai, avevo fatto una costruzione, una palazzina, per non dare occhio alle persone che io ero sempre in mezzo alla strada.*

P.M. *Quindi quando questo ragazzo viene al bar e dice: "tutto a posto, mio fratello..." questo avviene quanti giorni prima dell'esplosione, cioè il 19:*

Scarantino *Lui veniva prima, diciamo che lui è venuto, io lo vedevo sempre in questo bar di Badalamenti.*

P.M. *Sì, ma quando dice: "tutto a posto"?*

Scarantino *Il Sabato mattina, sì... prima della strage, il giorno prima della strage.*

P.M. *Quindi dopo questo fatto viene portata la macchina... pomeriggio viene imbottita?*

Scarantino *Sì... sì...*

Scarantino Vincenzo ha, dunque, collegato la "imbottitura" della Fiat 126 - effettuata il sabato pomeriggio - all'episodio che si sarebbe verificato la mattina dello stesso sabato, intorno alle ore 10,30 - 11,00, nel bar "Badalamenti" della Guadagna e alla notizia data, in sua presenza, da Scotto Gaetano a Cosimo Vernengo e a Natale Gambino del buon esito dell'intercettazione abusiva che sarebbe stata eseguita da Scotto Pietro.

Secondo lo Scarantino, cioè, l'autovettura è stata caricata di esplosivo il pomeriggio del 18 Luglio 1992 perché dall'intercettazione abusiva era emerso che il dott. P. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio il 19 Luglio 1992.

La narrazione del collaboratore è, tuttavia, in contrasto con il dato, acquisito al processo attraverso la testimonianza dei familiari del dott. P. Borsellino, da cui risulta che il venerdì pomeriggio il magistrato telefonò alla madre (già trasferitasi in via D'Amelio), alla quale disse che la visita medica sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio e che lo stesso venerdì pomeriggio la signora Lepanto Maria Pia comunicò alla figlia Adele - sempre dal telefono di via D'Amelio - che aveva sentito Paolo (il dott. Borsellino), il quale le aveva promesso che l'avrebbe accompagnata dal medico sabato pomeriggio.

Nelle pagine precedenti si è dimostrato che l'indicazione del sabato pomeriggio non fu una supposizione della madre del dott. P. Borsellino né fu una sua errata interpretazione di quanto promessole dal figlio; si è, tra l'altro, riportata la testimonianza di Fiore Claudio, il quale - essendo partito per Sciacca la mattina del sabato ed essendo rimasto fuori Palermo tutto il giorno sino alla sera - telefonò, intorno alle ore 18,00, a casa sua e, cioè, in via D'Amelio perché sapeva che lo zio Paolo sarebbe andato a trovare la signora Lepanto Maria Pia il pomeriggio del sabato: la possibilità che la madre del magistrato fosse sottoposta a visita medica quel giorno è stata, vale a dire, confermata anche da tutti i familiari del dott. P. Borsellino e ciò esclude ulteriormente l'ipotesi - avanzata dal giudice di primo grado - di un'erronea interpretazione della telefonata del figlio da parte della signora Lepanto Maria Pia sulla piena lucidità mentale della quale - sino al momento della strage - ha reso testimonianza la figlia Rita (cfr. verb. ud.

FC

7.12.1994, pag. 52, dichiarazioni di Borsellino Rita che ha definito la madre "fino a quel 19 Luglio del '92 una donna molto lucida nonostante i suoi 83 anni").

Si è, quindi, pervenuti alla conclusione che l'intercettatore abusivo che si fosse posto all'ascolto delle conversazioni svoltesi nel telefono di via D'Amelio non avrebbe potuto escludere che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio e, comunque, non avrebbe potuto essere certo che il dott. P. Borsellino si sarebbe recato dalla madre la domenica e non già il sabato.

Se fosse avvenuto ciò e la visita medica fosse stata eseguita il sabato pomeriggio, il magistrato non si sarebbe recato in via D'Amelio anche la domenica; più precisamente, la probabilità che egli ritornasse dalla madre anche la domenica successiva era minima, poiché - come si è rilevato dal prospetto delle annotazioni apposte dallo stesso magistrato nell'agenda esibita dalla signora Piraino Borsellino Agnese ed acquisita con il consenso di tutte le parti nel primo grado di questo giudizio - soltanto una volta, in tutto il 1992, il dott. P. Borsellino si recò a far visita alla madre per due giorni consecutivi.

Il dato che emerge dalle conversazioni transitate nell'utenza telefonica di via D'Amelio contrasta, dunque, con il racconto di Scarantino Vincenzo secondo cui, soltanto dopo la comunicazione fatta da Scotto Gaetano a Cosimo Vernengo e a Natale Gambino, in presenza dello stesso Scarantino, fu presa la decisione di "imbottire" di esplosivo la Fiat 126 il sabato pomeriggio.

Il racconto del collaboratore non spiega, infatti, la ragione per la quale - se effettivamente i movimenti del dott. P. Borsellino furono conosciuti dagli autori della strage attraverso l'ascolto abusivo delle conversazioni svoltesi nell'utenza telefonica dei coniugi Fiore-Borsellino - il caricamento dell'autovettura (la Fiat 126) non fu predisposto in funzione della possibilità - emersa dalle due telefonate del venerdì - che il magistrato si potesse recare in via D'Amelio il sabato pomeriggio, quando avrebbe potuto essere effettuata la visita medica alla signora Lepanto Maria Pia.

L'ascolto delle suddette conversazioni telefoniche imponeva, cioè, che l'autobomba fosse pronta già per il sabato pomeriggio.

La narrazione di Scarantino Vincenzo si pone in contraddizione con l'ipotesi di una intercettazione abusiva, tanto più se si considera come nessuna controindicazione sia stata data - il sabato - perché l'autobomba fosse pronta già per il sabato sera (il caricamento di esplosivo - secondo il racconto di Scarantino Vincenzo - è durato dalle ore 16,30 - 17,00 alle ore 21,30 - 22,00 del sabato), pur essendo emersa - dalle

FC

conversazioni svoltesi nell'utenza telefonica di via D'Amelio quel sabato - l'eventualità che la visita, slittata il pomeriggio per il guasto dell'autovettura del medico, si sarebbe potuta effettuare in serata.

Il racconto del collaboratore non spiega, in conclusione, su quale dato l'intercettatore abusivo - individuato da Scarantino Vincenzo in Scotto Pietro - abbia potuto trarre la convinzione, in seguito all'ascolto delle conversazioni svoltesi nell'utenza telefonica di via D'Amelio il venerdì e il sabato, che il magistrato si sarebbe recato in via D'Amelio la domenica e non già, come pure era possibile, prima il sabato pomeriggio e, dopo il rinvio della visita per l'impedimento del medico, il sabato sera.

Il racconto del collaboratore non spiega, infine, come l'intercettatore abusivo abbia potuto dare agli esecutori dell'attentato - che dovevano predisporre l'autobomba - una simile indicazione quando il venerdì era altrettanto probabile che il dott. P. Borsellino si potesse recare dalla madre il sabato.

Né va sottovalutato - come si è osservato - che già dall'inizio della settimana, secondo le dichiarazioni rese da Galliano Antonino, era stata scelta la domenica per l'esecuzione dell'attentato, sicché il collegamento - posto da Scarantino Vincenzo tra l'incontro con gli Scotto e la preparazione dell'autobomba il sabato pomeriggio - appare, anche sotto questo profilo, scarsamente attendibile.

Non possono, infine, costituire riscontri oggettivi "pertinenti" - ad avviso della Corte - gli elementi attinenti al profilo criminale dei due fratelli Scotto e, in particolare, alla abilità di Scotto Pietro di eseguire una captazione illecita di conversazioni telefoniche, essendo la personalità dell'imputato e la sua competenza tecnica idonee a dimostrare la compatibilità di un suo coinvolgimento nel fatto delittuoso contestatogli ma apparendo insufficienti - in mancanza di idonei riscontri oggettivi e in presenza di acquisizioni processuali contrastanti - a confermare l'effettiva esecuzione dell'intercettazione abusiva.

Si può, dunque e sin d'adesso, osservare che, con riferimento specifico all'episodio raccontato da Scarantino Vincenzo sull'incontro al bar "Badalamenti" della Guadagna, non sono stati acquisiti riscontri alla chiamata in correità del collaboratore; né tali riscontri, come si è accennato, possono individuarsi nelle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco.

Questi ha, infatti, dichiarato, durante la sua deposizione testimoniale, che lo Scarantino gli aveva riferito che era stato intercettato il telefono della madre di Paolo Borsellino,

ad opera di una persona, parente o fratello di un "uomo d'onore" appartenente ai Madonia, senza tuttavia fargli il nome del "telefonista".

Il nome di Scotto gli fu fatto da Scarantino Vincenzo come di un "uomo d'onore", "un uomo che aveva preso in mano una specie di potere, uomo di fiducia dei Madonia" che aveva trasmesso all'esterno del carcere il consenso dei Madonia - che erano detenuti - "all'uccisione del giudice Paolo Borsellino che lo volevano morto da parecchio tempo".

L'Andriotta ha precisato che dell'eseguita intercettazione lo Scarantino aveva appreso da Profeta Salvatore il quale aveva detto al cognato che "era tutto a posto" e che l'intercettazione era stata eseguita manipolando dei fili in una cabina telefonica posta sulla strada.

Il teste ha escluso che Scarantino gli avesse confidato di avere ricevuto direttamente dallo Scotto notizie sull'intercettazione (vedi, *supra*, pag. 395 - 396).

Andriotta Francesco ha, inoltre, riferito che "il telefonista" - secondo quanto gli aveva confidato lo Scarantino - in precedenza aveva eseguito intercettazioni abusive per "Cosa Nostra".

Il teste ha precisato che Scarantino Vincenzo, diversamente dalla reazione avuta in occasione dell'arresto di Orofino Giuseppe, quando fu catturato Scotto Pietro rimase "bello tranquillo come un pascià" (vedi, *supra*, pag. 387).

La credibilità soggettiva di Andriotta Francesco è stata valutata nel capitolo settimo in cui sono stati indicati i limiti della sua attendibilità e sono stati illustrati i criteri cui questo giudice si è attenuto nell'esame delle sue dichiarazioni.

Si è già osservato che la modesta attendibilità soggettiva dell'Andriotta impone che le sue dichiarazioni accusatorie siano dotate del requisito della novità e dell'originalità, in modo da escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti diverse da quella costituita dalle confidenze fattegli da Scarantino Vincenzo; si deve, inoltre, osservare che, ai fini di tale accertamento, appare determinante la convergenza delle dichiarazioni rese dalla fonte primaria e dal teste *de relato* (vedi, *supra*, pag. 433 - 435).

Palese, nel caso specifico, è la differenza tra quanto riferito da Scarantino Vincenzo che ha narrato di avere saputo da Scotto Gaetano, al bar "Badalamenti" della Guadagna, del buon esito dell'intercettazione telefonica e quanto narrato da Andriotta Francesco che ha, invece, escluso - come si è osservato - un'informazione data allo Scarantino dallo Scotto; lo Scarantino - secondo il racconto del teste - avrebbe, infatti, appreso la notizia non direttamente dallo Scotto, bensì dal cognato Profeta Salvatore.

FC

Né può ritenersi, ad avviso della Corte, che sul nucleo essenziale (l'intercettazione abusiva ad opera di Scotto Pietro) dei racconti dei due collaboratori vi sia convergenza, ove si consideri che questo fatto era notorio, essendo stato Scotto Pietro tratto in arresto il 25.5.1993 (e, dunque, prima dell'inizio della collaborazione dell'Andriotta e della comune detenzione di costui con Scarantino Vincenzo nel carcere di Busto Arsizio) per la strage di via D'Amelio, con la specifica accusa di avere operato l'intercettazione illecita.

Anche l'indicazione di Andriotta Francesco, secondo cui l'intercettazione sarebbe stata eseguita nella "cabina di controllo della Sip" (vedi, *supra*, pag. 396), è generica ed è significativo che Scarantino Vincenzo, da cui l'Andriotta avrebbe appreso la notizia e al quale è stato chiesto di riferire come aveva saputo che Scotto Pietro aveva realizzato l'intercettazione abusiva nella cabina della Sip, abbia risposto che si trattava di una sua intuizione, dimostrando così di non avere nessuna conoscenza diretta del fatto specifico da lui raccontato (il luogo in cui sarebbe stata effettuata l'intercettazione abusiva).

Ha, infatti, affermato Scarantino Vincenzo: "Per ciò che riguarda l'effettuazione delle intercettazioni delle telefonate del dott. Borsellino da parte dello Scotto ricordo senzaltro di averne parlato all'Andriotta. Il riferimento all'apertura dell'armadio Sip, lo feci perché mi sembrava ovvio che Scotto Pietro che sapevo lavorare o avere lavorato alla Elte, disponesse degli strumenti necessari per accedere a questo apparato. Si trattava in pratica di una mia intuizione derivante dalla consapevolezza che lo Scotto, come avevo appreso da suo fratello Gaetano, aveva eseguito l'intercettazione sulle utenze del dott. Borsellino (cfr. verbale d'interrogatorio dell'11.8.1994, pag. 5).

Va, inoltre, rilevato - ai fini di sottolineare la genericità della chiamata in correità dello Scarantino - che, avendogli un difensore contestato che egli nelle dichiarazioni rese il 24.6.1994 non aveva specificato quale utenza fosse stata intercettata mentre in dibattimento aveva indicato l'utenza di via D'Amelio, ha così risposto: "sì, perché io a Pianosa, io quando sono stato interrogato a Pianosa, non è che ho detto, solo il fatto della strage di Borsellino; io cominciai a parlare e poi ero stanco, non è che gli dicevo "Dottoressa sono stanco", cominciai a parlare, sarà che mi sono distratto un po', perché ero pure stanco" (cfr. verb. ud. 13.5.1997, pag. 53).

La giustificazione di Scarantino appare scarsamente attendibile, ove si consideri, tra l'altro, che egli non specificò l'utenza intercettata neppure nei successivi interrogatori dell'11 Agosto e del 21 Novembre 1994 e durante tutta la fase delle indagini preliminari.

La divergenza sostanziale tra quanto riferito dalla fonte primaria e quanto riferito dal teste *de relato* e la genericità e mancanza di originalità delle loro dichiarazioni sulla condotta specifica che sarebbe stata realizzata da Scotto Pietro, al di là della generica indicazione dell'effettuazione dell'intercettazione abusiva divulgata dagli organi di stampa e dalle reti televisive, escludono che la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti dell'imputato possa ritenersi positivamente riscontrata dalle dichiarazioni di Andriotta Francesco o da altri elementi esterni e integrare, dunque, una prova a carico di Scotto Pietro.

5. Le anomalie sul funzionamento dell'apparecchio telefonico descritte dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino ed i risultati della consulenza tecnica, eseguita dal dott. Genchi Gioacchino per accertare l'integrità della rete telefonica del condominio di via D'Amelio n. 19, sono stati illustrati nella sentenza impugnata cui può farsi rinvio (cfr. pag. 333 - 362).

Fiore Claudio ha riferito che, a partire da circa un paio di mesi prima del 19 Luglio, aveva notato un abbassamento notevole della fonia sia in ingresso che in uscita.

Egli, nelle ultime due settimane, aveva notato squilli a vuoto, "dei mezzi squilli, proprio dei trilli... molto più brevi dello squillo classico del telefono".

Il teste ha precisato che in questi casi, quando rispondeva a una chiamata telefonica (e ciò capitò raramente) o non c'era completamente linea oppure il telefono risultava occupato (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 3-5).

Gli squilli a vuoto non si verificavano mai di mattina; tali anomalie si erano verificate soprattutto durante l'ora di pranzo e non oltre le ore 15,30 - 16,00 (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 5).

Egli aveva, inoltre, notato che, alzando la cornetta del telefono, spesso non c'era linea. Il teste ha, infatti, affermato: "Avveniva in particolare dopo che si era ricevuta una telefonata, capitava abbastanza spesso che o non si aveva linea oppure si trovava il telefono occupato, a maggior ragione si notava quando, dopo essere stati al telefono, invece di posare la cornetta si schiacciava il pulsante per avere la linea, magari per fare immediatamente una telefonata, si era costretti a schiacciarlo diverse volte perché non si aveva la linea" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 6).

Il teste ha precisato che anche queste anomalie si erano verificate, con una buona frequenza, nelle ultime due settimane antecedenti la strage e che, inoltre, capitava

spesso che il padre, telefonando da fuori, trovasse la linea occupata per molto tempo, benché non telefonasse nessuno.

Dopo la strage e, prima ancora che fosse effettuata la consulenza tecnica, le anomalie cessarono.

Fiore Claudio ha ribadito, su domanda di un difensore, di avere notato due mesi prima della strage soltanto l'abbassamento della fonia; l'altro tipo di anomalie si è localizzato - secondo l'espressione usata dal teste - temporalmente nelle ultime due settimane (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 30 -31).

Il teste Fiore Renato ha dichiarato di avere spesso trovato il telefono occupato e, talvolta, "per tanto tempo".

Egli ha, inoltre, riferito di avere sentito, qualche volta, degli "squilli non continui", a partire da un paio di mesi prima della strage di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 84 - 85).

Borsellino Rita ha dichiarato di avere notato l'abbassamento della fonia sia in entrata sia in uscita e degli squilli a vuoto (quest'ultimo disturbo si verificò, in particolare, il sabato 18 Luglio per tre volte, all'orario di pranzo e nel giro di una mezz'ora).

Ha, in particolare, riferito la teste: "Sì, era uno squillo di telefono; io andavo a rispondere ed o squillava una sola volta, e quindi non arrivavo neppure al telefono, oppure arrivando lì non trovavo nessuno all'apparecchio. Qualche volta ricordo di avere sentito pure degli squilli, come definirli, non completi, come un ticchettio quasi, uno squillo interrotto oppure mi è successo, qualche altra volta, di alzare l'appare... alzare la cornetta subito dopo aver effettuato una telefonata o pigiando soltanto sul pulsante per farne una successivamente e trovare l'apparecchio muto, o occupato addirittura" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 27 - 29).

La teste ha precisato che i disturbi si erano verificati più volte, all'ora di pranzo, e "nell'arco di un certo periodo, potrei definirlo un mese, forse anche più" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 30 -32).

La signora Rita Borsellino ha, inoltre, confermato che in precedenza il telefono non aveva dato problemi di sorta e che dopo la strage le anomalie cessarono.

La teste ha, infine, confermato che il telefono era risultato occupato e che ciò era successo, più di una volta, con il marito il quale si era lamentato di avere trovato il telefono occupato mentre in realtà non telefonava nessuno.

FC

Fiore Cecilia ha riferito che gli squilli telefonici e l'abbassamento di fonia nel telefono di casa sua si erano verificati un mese e mezzo - due mesi prima del 19.7.1992 e che, in precedenza, tali disturbi non erano stati rilevati.

Ha, infatti, affermato la teste, riferendosi al periodo antecedente al bimestre che precede la strage: "Allora abbassamento di fonia no; squilli poteva capitare ma come può capitare in qualsiasi altra casa, quattro volte l'anno"; tali disturbi si erano invece verificati negli ultimi due mesi "sempre ad ora di pranzo e praticamente tutti i giorni verso il fine settimana" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 75).

L'abbassamento della fonia è stato confermato anche da Piombo Marilia e De Luca Elda che si sentivano telefonicamente con Fiore Claudio a fine settimana (la De Luca ha riferito di avere notato questo disturbo dalla primavera del 1992, sicuramente da Aprile o Maggio) e che il disturbo ebbe a cessare dopo la strage.

In seguito alle anomalie riferite dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino, fu disposta una consulenza tecnica per accertare l'integrità della rete telefonica del condominio di via D'Amelio n. 19 e l'eventuale presenza di tracce di un'intercettazione abusiva.

I risultati della consulenza, con la quale è stata accertata l'efficienza dell'impianto telefonico di via D'Amelio e non sono state riscontrate tracce fisiche di un circuito di derivazione clandestina finalizzato all'ascolto abusivo delle conversazioni, sono stati illustrati nella sentenza impugnata.

Non appare, tuttavia, superfluo richiamare sinteticamente alcuni dati tecnici - compiutamente indicati nella sentenza di primo grado - che si traggono dalla consulenza tecnica del dott. Gioacchino Genchi.

Le utenze telefoniche che ricadono nella zona di via Mariano D'Amelio sono alimentate dalla centrale "Palermo-Falde".

Il consulente, che ha iniziato le operazioni il 29 Luglio 1992, ha accertato che alla predetta centrale risultavano collegate 15946 utenze e 326 circuiti di trasmissione dati.

Ciascuna utenza è collegata alla centrale tramite il cosiddetto "doppino" o "coppia telefonica".

I doppini in uscita dalla centrale viaggiano all'interno di cavi sotterranei e raggiungono gli armadi di distribuzione o armadi di zona, costituendo la cosiddetta rete primaria. Dagli armadi di zona si dipartono poi i collegamenti fisici verso gli utenti, tramite la rete di distribuzione denominata secondaria.

La coppia telefonica corrispondente all'utenza installata nell'appartamento Fiore-Borsellino, sito al quarto piano dell'edificio, attraversando le cassette di derivazione

FC

situate in corrispondenza dei vari piani, era collegata al box situato nel sottoscala del pianterreno dello stabile di via D'Amelio 19; box che, tramite un cavo interrato, era, a sua volta, collegato all'armadio di distribuzione denominato "Zona Falde 49".

Questo armadio di distribuzione, che può essere facilmente aperto con un attrezzo in dotazione sia ai dipendenti della Sip (ora Telecom) sia ai dipendenti delle aziende private che eseguono lavori d'installazione o di manutenzione degli impianti per conto dell'azienda telefonica, è costituito da sette strisce (o piani), di cui le tre centrali riportano i collegamenti del cavo con la centrale, mentre le altre quattro servono ad assicurare i collegamenti con la rete secondaria.

Ciascuna striscia è composta da dieci testine ed in ciascuna testina è possibile realizzare dieci collegamenti.

L'armadio suddetto ha, dunque, una potenzialità di 300 collegamenti; il consulente ebbe a riscontrarvi circuiti di alimentazione per un totale di 187 collegamenti attivi.

Il box condominiale dello stabile di via D'Amelio n. 19, costituito da 5 testine, era predisposto per il collegamento di 50 circuiti; il consulente tecnico, al momento del suo intervento, accertò che risultava solo parzialmente utilizzato.

E poiché il box ha una sua proiezione speculare nell'armadio di zona e quest'ultimo, a sua volta, ha una proiezione speculare nel permutatore di centrale, una volta individuata la coppia telefonica assegnata ad una determinata utenza nella testina del box, la stessa risulta identificata nella corrispondente testina dell'armadio di zona e del permutatore di centrale.

L'intercettazione può essere effettuata in qualsiasi punto del circuito che va dalla centrale al terminale telefonico, dopo avere individuato la coppia (o doppino) telefonica corrispondente all'utenza da intercettare.

La semplice sovrapposizione di un ulteriore doppino rende, infatti, permeabile il circuito e consente l'ascolto delle conversazioni che vi transitano.

Indispensabile per l'esecuzione del collegamento in parallelo è la localizzazione fisica del circuito che è tanto più agevole quanto più ci si avvicina al terminale telefonico.

Esclusa la possibilità di un'individuazione del circuito lungo il percorso che va dal box condominiale all'armadio di zona e da quest'ultimo alla centrale, trattandosi di circuiti che passano attraverso cavi interrati, i punti in cui più agevole è la localizzazione del circuito e la realizzazione del collegamento in parallelo sono le cassette di derivazione situate in corrispondenza dei vari piani dell'edificio, il box condominiale, l'armadio di zona, la centrale telefonica.

FC

Il metodo più semplice per una sicura individuazione del doppino telefonico, corrispondente ad una determinata utenza, è costituito dall'ispezione della cassetta di derivazione che, nell'edificio sito in via D'Amelio n. 19, era posta in ciascun piano dell'edificio, in posizione mediana fra le due porte di accesso agli appartamenti.

Questo metodo è il più semplice perché, aprendo la cassetta, si ha la visione immediata e diretta del doppino telefonico che va nell'appartamento di destra e di quello che va nell'appartamento di sinistra; è, quindi, possibile, strattonando il doppino relativo all'utenza telefonica che si vuole intercettare, individuare visivamente la corrispondente coppia telefonica nel box condominiale (evidentemente tali operazioni richiedono l'intervento di due soggetti, dovendo il primo strattonare il filo dalla cassetta e l'altro stare in osservazione davanti al box).

Grazie alla proiezione speculare di cui si è parlato, è di facile individuazione anche la correlativa posizione della coppia nell'armadio di zona e nel permutatore di centrale.

Un altro metodo, che può essere seguito per la localizzazione del circuito, è quello di chiamare con un cellulare o un microtelefono il numero dell'utenza da intercettare – ciò potrebbe essere anche effettuato, utilizzando la coppia di servizio che si trova in ogni armadio ed è di immediata individuazione – e, poi, posizionarsi con altro microtelefono sulle singole coppie delle testine: quando il microtelefono suona significa che la coppia è individuata.

Il medesimo risultato può essere conseguito, ove non si disponga di due apparecchi, mettendo con un cacciavite in corto circuito le singole coppie delle testine e chiamando contemporaneamente con il microtelefono il numero dell'utenza da intercettare: la coppia è individuata quando il microtelefono dà il segnale di occupato, in quanto il corto circuito determina un'anomalia che la centrale traduce in un "fuori servizio".

I due metodi, da ultimo descritti, comportano, tuttavia, degli inconvenienti poiché, durante le operazioni di localizzazione del circuito, il telefono continua a squillare presso l'utenza che è stata chiamata con il rischio che la vittima dell'intercettazione potrebbe insospettirsi e, comunque, mettere fuori servizio il suo telefono per far cessare il disturbo, rendendo vane le operazioni di individuazione del circuito.

Tali metodi comportano, soprattutto, la necessità di eseguire tanti tentativi quante sono le utenze attive collegate rispettivamente al box o all'armadio sui quali si opera.

Questi sistemi possono essere però più utilmente impiegati - e di fatto vengono utilizzati dai tecnici del settore per verificare i collegamenti eseguiti - per "bariere la

FL

coppia" quando si è già localizzata nella testina l'utenza, al fine di accertare se il telefono da intercettare è stato esattamente individuato.

"Battere la coppia" significa individuare quale deve essere il circuito telefonico sul quale effettuare l'intervento specifico richiesto e consiste in un'attività materiale che si esegue, individuando la coppia nel permutatore e nel box (cfr. verb. ud. 15.2.1995, pag. 49, dichiarazioni del dott. Gioacchino Genchi).

Una volta individuata fisicamente la coppia telefonica corrispondente al telefono da intercettare nel box o nell'armadio o anche nel permutatore di centrale, è possibile realizzare il collegamento in parallelo mediante sovrapposizione al circuito e procedere, tramite un apparecchio telefonico, all'ascolto delle conversazioni.

E' pure possibile, mediante l'esecuzione di una semplice "ponticellatura" all'interno del box, dell'armadio o del permutatore di centrale, dirottare il circuito parallelo verso una postazione remota di ascolto.

Se il collegamento della testina dell'utenza da intercettare viene eseguito con altro circuito telefonico attivo o inattivo del box, la postazione remota di ascolto deve essere individuata all'interno dello stesso stabile; se si opera nell'armadio di zona la scelta della postazione remota è ampliata ad una delle utenze servite da quell'armadio di zona; se si opera nel permutatore di centrale il collegamento in parallelo può essere dirottato verso una qualsiasi postazione remota, la cui utenza telefonica sia comunque alimentata o anche solo fisicamente collegata alla centrale, sia pure tramite un armadio diverso da quello cui è collegata l'utenza da intercettare.

Dalla postazione remota, mediante un terminale collegato al circuito, è possibile, ovviamente, ascoltare le conversazioni sia in entrata che in uscita sull'utenza intercettata.

Il sistema più semplice per una sicura individuazione del doppino telefonico corrispondente ad una determinata utenza, secondo il consulente, è dato dall'ispezione della cassetta di derivazione posta al piano dell'appartamento servito da quell'utenza.

Gli altri sistemi da lui indicati, soprattutto ove ad operare sia un tecnico del settore, qual è certamente l'odierno imputato, non sono meno efficaci ma sono soltanto più laboriosi.

Il consulente tecnico ha, quindi, indicato le possibili cause delle anomalie riscontrate dai componenti la famiglia Fiore - Borsellino nella loro utenza telefonica.

Egli ha escluso che l'abbassamento di fonia potesse essere ricondotto a infiltrazioni idriche o ad anomalie del cavo poiché, in questo caso, i disturbi avrebbero interessato anche altre utenze telefoniche.

FC

Il dott. G. Genchi ha precisato che, anche se non aveva effettuato - perché non gli era stato richiesto - alcun accertamento sulle altre utenze telefoniche, si poteva escludere, non risultando essere stato effettuato nella zona nessun intervento tecnico riconducibile ad anomalie del cavo, che l'abbassamento di fonia fosse riconducibile ad anomalie di questo tipo (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 13 - 16).

Il consulente tecnico ha ricondotto "indirettamente" (questa è l'espressione usata dal dott. Genchi) la chiamata senza risposta dell'interlocutore chiamante all'intercettazione telefonica, poiché le altre cause (guasto tecnico dell'apparecchio telefonico ricevente o trasmittente, congestione del traffico telefonico), astrattamente configurabili, erano da escludere, in quanto tecnicamente non fondate o perché, sulla base di considerazioni di natura logica o di carattere empirico, non apparivano probabili.

Egli, in particolare, ha escluso un guasto tecnico dell'apparecchio telefonico ricevente (quello della famiglia Fiore-Borsellino), poiché - al momento degli accertamenti tecnici da lui compiuti attraverso prove tecniche - ha accertato l'inesistenza di guasti nel predetto apparecchio telefonico ed ha escluso, inoltre, l'intervento di altri tecnici tra il 19 Luglio e il 29 Luglio sulla base della seguente considerazione: "C'era un presidio interforze, Polizia, Carabinieri. Nessuno poteva entrare. Nessuno è entrato. Almeno si presume che sia così e ci auguriamo che sia così" (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 16 - 23).

Il consulente ha, invece, escluso l'ipotesi di un guasto tecnico del telefono trasmittente sulla base della seguente considerazione che lo stesso dott. G. Genchi ha definito una "supposizione": <<L'ipotesi di un guasto tecnico al telefono trasmittente avrebbe dovuto far ritenere che a chiamare fosse lo stesso soggetto cui il guasto si riferiva o più soggetti a cui il guasto, dello stesso tipo, si riferiva. La circostanza della presunta intercettazione telefonica è stata notoria. Sicuramente notoria ai familiari che sono stati oggetto di numerosi interrogatori. Sicuramente oggetto dei conoscenti dei familiari che dai familiari sono stati all'uopo consultati nel momento in cui hanno reso le dichiarazioni sulle conversazioni telefoniche. Ed è stata anche notoria perché ne hanno parlato i giornali, la televisione; quindi, si è ritenuto che chiunque avesse avuto, diciamo, motivo di avere chiamato con il telefono guasto potesse dare un contributo, anche se l'ambito... Certo è stata una supposizione>> (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 23 - 24).

L'ipotesi di una congestione del sistema tecnico è stata esclusa sia perché la centrale elettronica "Falde" era stata realizzata con tecniche avanzate, sia perché il traffico

telefonico, a cavallo del periodo estivo, era ridotto (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 24 - 26).

Il consulente ha, inoltre, ritenuto "percorribile" l'ipotesi secondo cui la chiamata senza risposta dell'interlocutore chiamante fosse riconducibile all'attività materiale posta in essere dagli autori dell'intercettazione abusiva per accertare il rientro e la permanenza nell'abitazione dei componenti la famiglia Fiore-Borsellino, allo scopo di eseguire lo ascolto e l'eventuale registrazione delle conversazioni telefoniche (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 27 - 30).

Egli ha, poi, escluso l'ipotesi di una erronea formulazione del numero, essendosi la chiamata senza risposta verificata per due settimane e non avendo mai il chiamante dato o chiesto chiarimenti sul suo errore (la considerazione del consulente può essere fondata solo se si accetta la premessa che formulare erroneamente il numero sia sempre lo stesso soggetto); ha, inoltre, escluso l'ipotesi di uno scherzo poiché, se ciò fosse avvenuto, l'autore dello scherzo - dopo la consumazione della strage - si sarebbe rivelato, trattandosi di un amico della famiglia Fiore-Borsellino (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 31).

Secondo il consulente tecnico, l'assenza del tono di centrale, alzando la cornetta e nel tentativo di impegnare la linea dopo la conclusione di una precedente conversazione, "può essere stato determinato dal mancato sincronismo del dispositivo di sblocco di fine conversazione, reset, del rudimentale congegno di intercettazione adottato dagli attentatori" (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 33 - 35).

Ad analoga conclusione - sempre in via di ipotesi ("può essere questo") - è pervenuto il consulente relativamente alla percezione del tono di occupato, all'attivazione del dispositivo di sblocco al termine di una conversazione telefonica successivamente alla quale si tenti di eseguirne un'altra (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 35 - 39).

Il consulente, dopo avere chiarito che i suoni di modesta intensità acustica a carattere discontinuo sono solitamente originati da scariche elettriche di lieve intensità sulla linea telefonica, posta l'ipotesi dell'intercettazione telefonica, ha concluso nel senso che gli squilli anomali, discontinui e di modesta intensità, di cui hanno parlato i familiari del dott. Paolo Borsellino, erano "verosimilmente" originati dall'installazione sul parallelo fisico della derivazione clandestina di dispositivi di registrazione amatoriale (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 39 - 41).

Egli ha, quindi, risposto, su specifica domanda del P.M.: *"La concorrenza delle anomalie, letta alla luce della causale ed alla luce della esclusione alternativa e*

congiunta delle singole causali, conduce, come è stato concluso in sede di consulenza tecnica, a ritenere segnatamente verosimile l'ipotesi di una intercettazione telefonica, come causa unica che potrebbe raccordare l'insieme delle anomalie in una chiave di lettura univoca, che poi può assumere maggior o minore importanza alla luce di fattori e di elementi di tipo diverso da quelli tecnici, però come dato tecnico complessivo, che è dato dalla sommatoria dei singoli indiziari sul piano tecnico, l'ipotesi dell'intercettazione telefonica è perfettamente compatibile con una lettura univoca delle causali che sono state riscontrate dai familiari" (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 42).

Dalle dichiarazioni del consulente tecnico emerge, dunque, la compatibilità dell'ipotesi di un'intercettazione abusiva con le anomalie riscontrate dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino un mese e mezzo o due mesi prima della strage di via D'Amelio, non avendo il consulente potuto formulare un giudizio di certezza, a causa della mancanza di tracce fisiche dimostrative dell'avvenuta intercettazione.

Il giudizio di compatibilità non può, per sé solo, costituire prova a carico dell'imputato, tanto più se si considera che - nel caso di specie - non vi è corrispondenza cronologica tra l'epoca delle anomalie riferite dai familiari del dott. P. Borsellino e la presenza di un uomo - identificato successivamente in Scotto Pietro - sul pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio n. 19.

Si dovrebbe, allora, ritenere (questa è l'ipotesi del giudice di primo grado) che la intercettazione abusiva sia stata iniziata due mesi prima della strage e che Scotto Pietro sia dovuto intervenire il 14 o il 16 Luglio 1992 o perché erano insorti problemi tecnici che non consentivano la prosecuzione dell'ascolto abusivo o perché doveva ripristinare il circuito clandestino che aveva dismesso, essendo venuto a conoscenza dell'intervento che i suoi colleghi Orecchio e Di Maio avrebbero dovuto eseguire il 14 Luglio 1992 in via D'Amelio n. 19 e nel timore che i due, dovendo effettuare l'operazione nello stesso box condominiale e nello stesso armadio di zona, cui era collegato il telefono della famiglia Fiore-Borsellino, si accorgessero della "ponticellatura" e, conseguentemente, dell'intercettazione abusiva.

L'ipotesi del giudice di primo grado si fonda su quanto riferito dal consulente tecnico il quale, dopo avere chiarito che l'accesso alla cassetta di derivazione, essendo finalizzato all'individuazione della coppia telefonica e al collegamento dei circuiti telefonici, è prodromico all'intercettazione, ha precisato che, una volta individuata fisicamente la coppia dell'utenza telefonica da intercettare, l'operatore clandestino non ha più ragione

di ispezionare la cassetta di derivazione del piano, a meno che non intervengano fattori eccezionali.

Conviene riportare il brano del verbale d'udienza relativo alle dichiarazioni rese, sul punto, dal consulente tecnico (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 81 - 82):

Difensore *Il problema mio è questo: fatto il collegamento in parallelo nello stesso armadio, quindi due linee che finiscono nello stesso armadio, devo recarmi sul pianerottolo della linea intercettata, nell'edificio della linea intercettata? Ecco, cioè, ho necessità di recarmi, devo recarmi? Se mi ci devo recare per quale motivo? Non lo so, lei faceva questa distinzione, eventualmente ce la spieghi Lei.*

Consulente *... Se lei ha già eseguito il collegamento e quindi ha già positivamente sviluppato ed ha eseguito ... e sta eseguendo l'intercettazione clandestina, non ha nessuna necessità di rilocalizzare l'utenza, quindi andare sul pianerottolo, salire nell'ascensore e così via, tranne che il collegamento non sia stato da lei o altri dismesso, tranne che non si siano verificati dei fattori fisici nel circuito, ed abbiamo detto quali sono e quali possono essere, tali per cui lei non riesce più ad ottenere la finalità o intende riottenere la finalità che si era prefisso. Le aggiungo per maggiore completezza sempre alla sua domanda: se Lei intende traslare verso altra direzione dello stesso armadio l'utenza che già localizzato, e della quale ha il collegamento, non ha alcuna necessità di ritornare nel pianerottolo se ha già individuato, nell'armadio di zona esterna, la posizione e la terminazione della sua utenza, e se il collegamento è ancora attivo.*

Difensore *Nel caso in cui il collegamento non dovesse essere più attivo, per un motivo X, per problemi tecnici, per problemi fisici...*

Consulente *O perché a Lei stesso non serviva più e l'ha levato...*

Difensore *O perché esatto, in un certo momento non mi serviva più, l'ho levato e lo dovevo successivamente rifare. Problema: nel momento in cui ho già fatto un collegamento, sempre nell'armadio parliamo, quindi io nell'armadio ho già individuato la primaria e secondaria relativa alla linea da intercettare, è giusto?*

FC -

Consulente *Bastava solo la secondaria.*

Difensore *La secondaria sì, esatto: ho individuato la secondaria della linea da intercettare; nel momento in cui io già l'ho individuato, se lo devo riattivare non mi devo recare solo ed esclusivamente nell'armadio sempre di zona per riattivarlo? Perché io già lo so che si trova nella prima striscia, nella seconda striscia o nella quinta striscia ed il posto in cui si trova.*

Consulente *Il concetto di "lo so" significa che lo ricorda se non è più attivo: se Lei ricorda sicuramente non deve recarsi, se Lei lo ha annotato non deve recarsi. Veda, l'ambito che abbiamo seguito, per interpretare i fenomeni fisici sul piano logico, è quello della assoluta ordinarietà. Se poi Lei se lo vuole rilocalizzare ci sta un'attività di tipo straordinaria.*

Dalle dichiarazioni del dott. G. Genchi emerge, dunque, che l'intercettatore soltanto in un caso avrebbe avuto la necessità di salire sul pianerottolo: se egli avesse dimenticato l'individuazione della posizione e della terminazione dell'utenza telefonica e non la avesse annotata e ciò vale sia nel caso in cui l'intercettazione fosse stata effettuata nell'armadio di zona sia nell'ipotesi in cui l'operazione fosse avvenuta nel box condominiale, a meno che l'intercettazione non fosse stata eseguita nella cassetta di derivazione del piano.

Il consulente tecnico ha, tuttavia, escluso quest'ultima ipotesi e, in particolare, che lo intercettatore abbia operato sui conduttori che passavano attraverso la cassetta di derivazione del quarto piano di via D'Amelio n. 19 (cfr. verb. ud. 15.2.1995, pag. 82 - 83):

P. M. *Premesso tutto questo però chi deve effettuare una intercettazione clandestina poi deve svolgere una certa attività'.*

Consulente *Certo.*

P. M. *Cos'è che deve fare? E quali sono le possibilità, a secondo del posto in cui voglia svolgere questa intercettazione?*

Consulente *Parliamo in concreto dell'utenza in esame ovviamente. Se la utenza si fosse voluta intercettare dall'interno dell'appartamento ci si posizionava*

FC

in una parte dell'appartamento e si piazzava il doppino; se la si fosse voluta intercettare dalla cassetta della scala si doveva creare un collegamento, quindi tagliare il filo, collegare altri due fili, ripassarsi questi due fili o utilizzare altri due fili già esistenti e riportarseia nel palazzo dalla cassetta dei piani. Il filo lì l'abbiamo trovato integro, l'abbiamo guardato anche attentamente, e quindi non è stato sicuramente eseguito il collegamento clandestino, se collegamento c'è stato, dalla cassetta di piano.

E, dunque, anche ad ammettere che vi fosse stata la necessità di dismettere, per un tempo determinato, l'intercettazione allo scopo o di mantenerne la clandestinità o di porre rimedio ad un'anomalia di funzionamento del circuito derivato, l'intercettatore non avrebbe avuto alcun bisogno di tornare al piano della cassetta di derivazione del piano poiché - una volta individuata la coppia telefonica - gli era sufficiente intervenire sul box condominiale o sull'armadio di zona.

La necessità di tornare nel pianerottolo - ove non si disponga già del dato informativo, in possesso del Centro Lavori Impianti di Abbonato della Sip (oggi Telecom), della esatta collocazione della coppia del telefono che si vuole intercettare (cfr. verb. ud. 15.2.1995, pag. 72 - 74) - può sorgere soltanto, come si è precedenza rilevato, nel caso in cui l'intercettatore abbia dimenticato il codice alfanumerico della coppia; ipotesi, invero, improbabile, ove si consideri che l'intercettatore abusivo, il quale abbia la necessità di dismettere temporaneamente un collegamento, ha certamente cura di annotare, nel momento della dismissione, il numero la cui individuazione lo espone a rischi altissimi.

Necessità che non incontrano certo gli operatori tecnici telefonici - cui ha fatto riferimento il consulente tecnico - che lavorano sui terminali delle linee telefoniche per mestiere e che non possono ricordare le posizioni delle coppie di tutti i lavori che effettuano (cfr., sul punto, verb. ud. 15.2.1995, pag. 74).

Si deve allora necessariamente concludere che la presenza di un individuo il giorno 14 o 16 Luglio 1992 nel pianerottolo del quarto piano dello stabile di via D'Amelio non costituisce riscontro di un'intercettazione abusiva dell'utenza Fiore-Borsellino, sulla quale il consulente tecnico - in base alle anomalie riferite dai familiari del dott. Paolo Borsellino - ha formulato un giudizio di compatibilità in ordine all'effettuazione, poiché la presenza dell'uomo sulla scala e le anomalie di funzionamento dell'utenza telefonica

non sono tra di loro collegabili causalmente e cronologicamente né esiste un rapporto di congruità tra i due diversi episodi.

6. Va, comunque, verificata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo la quale il 14 o il 16 Luglio 1992 un uomo – successivamente identificato in Scotto Pietro – avrebbe operato in via D'Amelio per attivare un'intercettazione clandestina sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, alla stregua degli altri dati acquisiti al processo, non potendo assumere rilievo, a tale fine e per le considerazioni svolte, le anomalie di funzionamento della utenza telefonica, riscontrate nel bimestre antecedente la strage.
Si è già osservato che, se l'intercettazione abusiva fosse stata effettivamente eseguita nella settimana precedente la strage, sarebbe stata diretta ad acquisire informazioni utili sugli spostamenti del dott. Borsellino, allo scopo di conoscere con sufficiente anticipo il giorno e l'ora del suo arrivo in via D'Amelio e di predisporre, conseguentemente, i mezzi necessari all'esecuzione della strage; nel caso in cui, infatti, all'acquisizione della relativa informazione non si fosse fatta corrispondere una conseguenziale attività, l'intercettazione abusiva sarebbe stata inutile e si sarebbero corsi rischi assolutamente gratuiti.
E', tuttavia, emerso - in questo grado del giudizio - che, sin dall'inizio della settimana, era stata stabilita la domenica per l'esecuzione dell'attentato
Galliano Antonino, interrogato all'udienza del 13 Febbraio 1998, dopo avere illustrato l'attività di pedinamento da lui svolta nella fase preparatoria della strage di Capaci e che consisteva nel seguire l'autovettura blindata che era a disposizione del dott. G. Falcone a Palermo, ha riferito quanto era a sua conoscenza sulla strage di D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 137 - 149).
Il collaboratore, con riferimento alla strage di Capaci, ha precisato che l'attività di pedinamento gli era stata richiesta dallo zio Raffaele Ganci e da Cancemi Salvatore.
Conviene riportare testualmente il brano del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia:

P. M. *Senta, questo tipo di attività veniva svolta, quindi siamo nell'arco di quattro settimane, veniva svolta giornalmente oppure in determinati giorni ?*

Galliano *No, io la svolgevo soltanto il sabato.*

FC

P. M. *E senta si verificarono, prima dell'ultimo giorno, casi in cui questa macchina andò verso l'aeroporto ?*

Galliano *Di questo una volta Mimmo Ganci si accorse, che la macchina andava verso l'aeroporto e quindi la seguì nel tragitto interno, fino all'imbocco dell'autostrada, cioè fino al cavalcavia di Via Lazio, Via Belgio, da quelle parti.*

P. M. *E sa se in quell'occasione andò all'aeroporto e il giudice Falcone era sceso in Sicilia?*

Galliano *No, ma ci fu ... cioè quello che mi ricordo io, ci fu anche un giorno in cui, diciamo, Raffaele Ganci, guardando il giornale lesse che il venerdì, era un venerdì, il dottor Falcone era a Palermo per una conferenza che si teneva all'istituto Gonzaga, fra gli ex alunni, e fece diciamo la ... cioè, commentò dicendo: "Noi lo pediniamo il sabato, invece il venerdì lo abbiamo qua a Palermo e lo sappiamo tramite i giornali".*

P. M. *Senta, pedinandolo dovevate dare degli avvisi a qualcuno ?*

Galliano *C'era Mimmo Ganci che aveva un numero di telefono che doveva dare l'okay a quelli che erano posizionati forse all'aeroporto, cioè per avvisare che questa, cioè l'autista si stava avvicinando per andare a prendere il dottor Falcone.*

P. M. *Va bene, quindi lei ebbe un avviso o incarico che andava pedinato Falcone un mese prima, giusto? E l'ha espletato per un mese. Lei ebbe un incarico o una richiesta di incarico di pedinamento del giudice Borsellino?*

Galliano *Sì, ebbi una richiesta analoga sempre da Raffaele Ganci nella macelleria di Via Francesco Lojacono, alla presenza di Domenico Ganci.*

P. M. *Senta, lei disse che per Falcone ebbe questa richiesta un mese prima, per Borsellino quanto tempo prima l'ha avuta ?*

Galliano *Fu all'inizio della settimana e la domenica successiva poi è successa la strage.*

FC

P. M. *E' in grado di dire qual è il giorno della settimana che riceve ...*

Galliano *Io mi ricordo che fu all'inizio della settimana però non sono diciamo ... non ricordo preciso il giorno in cui mi è stato detto, comunque all'inizio della settimana.*

Presidente *Cioè o lunedì o martedì sarà.*

Galliano *All'inizio della settimana.*

P. M. *E la indicazione fu fatta con riferimento a quale giorno che doveva fare questa attività?*

Galliano *Lui mi disse: " Tieniti pronto per tutta la domenica che si deve pedinare il dottor Borsellino". Siccome io in quel periodo ero impiegato come portiere alla Sicilcassa e quindi i nostri turni andavano dal venerdì al lunedì successivo, io già sapevo che da domenica mattina dovevo essere in servizio, e gli dissi: "Guardi che io sono di servizio e quindi non posso venire". Allora Mimmo Ganci disse: "Va bene, non ti preoccupare, lo sostituiamo con Stefano", Ganci, cioè con suo fratello. E quindi al mio posto poi ci andò Stefano Ganci.*

P. M. *Nella trascrizione questa sua sottolineatura, che mi pare di avere colto, non verrà... glielo chiedo espressamente, ha ribadito, segnalato che la richiesta era relativa a tutta la domenica?*

Galliano *Sì, sì, tutta la domenica.*

P. M. *Perché il suo turno quant'era, era di tutta una giornata, era di mezza giornata?*

Galliano *No, era dalle sei alle 13,30.*

P. M. *E lei precisò, quando disse: "Sono impegnato", in quale parte della giornata era impegnato?*

Galliano *Sì, sì, gli dissi che ero in servizio quella mattina.*

P. M. *E quando lei fece questa osservazione si decise che lei veniva sostituito?*

Galliano *Sì, sostituito da Stefano Ganci.*

FC

P. M. *Lei dicendo: "Sono impegnato la mattina", diede una disponibilità a fare questo servizio, fra virgolette, questa attività per loro, il pomeriggio o no?*

Galliano *No, no, infatti io preoccupandomi del fatto che ... cioè conoscendo Raffaele Ganci e avendo paura che lui mi potesse far venire a prendere anche in servizio, io cambiai il turno, e quindi cambiai il turno con un collega dalle 13,30 alle 21,00, quindi rendendomi, diciamo, irreperibile la mattina. Infatti loro, diciamo, mi vennero a cercare a casa mi e telefonarono anche a casa di mia suocera perché mi avevano cercato dalla mattina. Io quando la domenica mattina ero libero, solevo andare a fare un po' di attività sportiva alla Favorita con un mio collega. Così feci quella mattina anche per.... non farmi trovare.*

P. M. *Cioè lei temeva che la cercassero di mattina anche se era di servizio e la facessero andar via?*

Galliano *Sì, sì, perché era una prerogativa di "Cosa Nostra" che in questi casi se ti cercano, anche in qualsiasi... cioè devi lasciare qualsiasi cosa ma ci devi andare, quindi io preoccupandomi, diciamo, di questo feci... il possibile per evitare di essere presente.*

Ha, quindi, precisato il Galliano - nel corso del medesimo esame - che nel pomeriggio della domenica 19 Luglio, poco prima delle ore 17,00, fu raggiunto alla Sicilcassa, dove stava effettuando il turno di servizio pomeridiano, dai fratelli Domenico e Stefano Ganci i quali gli diedero ragguagli sull'attività di pedinamento del dott. P. Borsellino che quel giorno avevano svolto e gli preannunciarono che, da lì a qualche minuto, avrebbe sentito l'esplosione, "il botto".

Ha, quindi, chiesto al collaboratore di giustizia il Presidente della Corte:

Presidente *La richiesta di questo pedinamento per la domenica le fu fatta, lei dice, nei primi giorni della settimana, quindi tra lunedì, martedì; una volta che lei ha detto che non era possibile, era impegnato, eccetera, da quel momento, fino a quando poi sono passati vicino dove lei lavorava la domenica sera, poco prima del botto, ha avuto ulteriori contatti, richieste?*

FC

Galliano *No, no, no.*

Presidente *Nessuno le disse più niente.*

Galliano Antonino - la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata positivamente valutata nel capitolo quarto (vedi, *supra*, pag. 191 - 192 e 196 - 203) - ha, dunque, riferito di avere ricevuto dallo zio Raffaele Ganci, all'inizio della settimana che va dal 13 al 19 Luglio 1992, l'incarico di pedinare, per tutta la giornata di domenica 19 Luglio, il dott. P. Borsellino.

Nell'adempimento dell'incarico era stato sostituito dal cugino Stefano Ganci, avendo fatto presente che la mattina della domenica sarebbe stato in servizio in banca.

Egli non ricevette più alcuna comunicazione da Raffaele Ganci, non già perché lo zio avesse rinunciato ad avvalersi della sua collaborazione.

Il Ganci, infatti, non curandosi minimamente dell'impegno prospettatogli dal nipote, non aveva rinunciato ad avvalersi dell'apporto di quest'ultimo che riteneva utile poiché - come si è illustrato nel capitolo quarto - nell'anno 1989 il nipote aveva svolto, per un certo periodo di tempo, un'attività di osservazione degli spostamenti del dott. Paolo Borsellino, finalizzata anche allora all'esecuzione di un attentato nei confronti del magistrato (vedi, *supra*, pag. 142 - 143).

Galliano Antonino, infatti, il mattino del 19 Luglio venne cercato dai Ganci (come risulta dalle dichiarazioni del collaboratore che hanno trovato una puntuale conferma documentale nel tabulato del traffico telefonico relativo al cellulare in uso a Domenico Ganci) e non fu trovato soltanto perché, prevedendo che lo zio lo avrebbe mandato a chiamare, si rese irreperibile per l'intera mattinata (vedi, *supra*, pag. 145).

Galliano Antonino non venne, quindi, più cercato nel corso dell'intera settimana e sino alla domenica, non perché era stata abbandonata l'idea di coinvolgerlo, ma perché non c'erano state variazioni di sorta nel programma che prevedeva l'esecuzione della strage per la domenica 19 Luglio 1992.

Va, infine, rilevato - sul punto - che quella domenica non si doveva semplicemente svolgere un'attività preparatoria ma doveva essere eseguito l'attentato.

Ciò il Galliano aveva chiaramente compreso quando era stato convocato da Ganci Raffaele.

Egli ha, infatti, riferito: " ... siccome era già successa la strage di Falcone, quindi ... cioè una mia supposizione in quel momento era che ... anche per il dottor Borsellino

fosse arrivata l'ora. Cioè quando mi dicono: dobbiamo pedinare tutta la domenica, cioè, io capisco, intuisco che tutta la domenica significa che loro erano già pronti" e, alla domanda del giudice a latere: " Cioè che l'attentato si doveva fare?" il collaboratore ha risposto: "Che loro erano pronti".

Si può, dunque, affermare che, già nei primi giorni della settimana, era stata decisa l'esecuzione dell'attentato per la domenica.

E, come ha osservato il Procuratore Generale, si trattava di un giorno antecedente il mercoledì 15 (giorno festivo a Palermo); si trattava, cioè, del lunedì o del martedì.

Il colloquio tra Ganci Raffaele e Galliano Antonino, alla presenza di Mimmo Ganci, era, infatti, avvenuto in una delle macellerie dei Ganci (vedi, *supra*, pag. 144) che era, dunque, aperta (e ciò esclude che possa essere stato il mercoledì che è un giorno festivo, celebrandosi la Patrona della città di Palermo).

E, d'altra parte, se l'episodio si fosse verificato dopo il "festino" del mercoledì 15 Luglio (giovedì o venerdì) il Galliano non avrebbe potuto collocarlo nei primi giorni della settimana ma lo avrebbe collocato nella seconda metà della settimana.

L'indicazione del Galliano ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, che è stato esaminato nei tre procedimenti relativi alla strage di via D'Amelio e le cui dichiarazioni sono stare riportate nel capitolo quarto (vedi, *supra*, pag. 47 - 63).

Ha, infatti, riferito il Ferrante che - con largo anticipo rispetto alla domenica 19 Luglio e in un giorno che non è stato in grado di precisare e che avrebbe potuto essere l'11 Luglio, lo stesso giorno in cui fu effettuata la prova del telecomando alle case Ferreri - Biondino Salvatore gli disse di non allontanarsi "perché ci sarebbe stato da fare"; un avvertimento presumibilmente datogli in relazione all'abitudine che lui coltivava nel periodo estivo di uscire in barca a fine settimana.

Successivamente, qualche giorno prima di domenica 19 Luglio, non più tardi del sabato e non prima del giovedì, il Biondino gli disse che la domenica successiva avrebbe avuto luogo l'attentato.

E' agevole osservare che l'indicazione di maggiore rilievo è quella proveniente dal Galliano, che, tuttavia, riceve un parziale significativo riscontro nelle dichiarazioni del Ferrante.

L'indicazione è significativa in quanto – sia che Raffaele Ganci lo avesse convocato il lunedì sia che ciò fosse avvenuto il martedì – dimostra che, ancor prima che venisse iniziata la supposta intercettazione abusiva dell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, si era già convenuto di eseguire l'attentato domenica 19 Luglio.

FC

Ciò non rende incompatibile l'intercettazione, ove si consideri che gli autori della strage avrebbero potuto decidere, pur avendo fissato anticipatamente la data di esecuzione dell'attentato, di aggiungere a metodi più empirici di acquisizione delle notizie utili per l'esecuzione dell'attentato un sistema più sofisticato di cognizione.

Vi è, però, da rilevare che - sia nel caso in cui l'accesso alla cassetta di derivazione sia stato eseguito dall'uomo, successivamente identificato in Scotto Pietro, il martedì sia che sia stato eseguito il giovedì (sicuramente il martedì per le considerazioni che saranno più avanti svolte) - l'intercettazione sarebbe stata decisa ed eseguita sul telefono della famiglia Fiore-Borsellino quando ancora la madre del magistrato non si era ~~ancora~~ recata nell'abitazione della figlia, in via D'Amelio.

La signora Lepanto Maria Pia, come già si è osservato, soltanto il venerdì 17 Luglio, nel primissimo pomeriggio, fu, infatti, accompagnata dal nipote Claudio Fiore dalla casa della signora Adele Borsellino nell'abitazione della signora Rita, in via D'Amelio.

Si può, a questo punto, trarre una prima conclusione: l'intercettazione in via D'Amelio sarebbe stata eseguita partendo dal dato statistico (e, dunque, da un apposito servizio di osservazione) che indicava come frequenti le presenze della signora Lepanto Maria Pia in via D'Amelio alla fine della settimana e che, se la madre non si fosse recata dalla figlia Rita, l'intercettazione sarebbe stata verosimilmente inutile, perché difficilmente sarebbero state captate conversazioni concernenti gli spostamenti del dott. Borsellino, che orientava soprattutto il flusso delle proprie comunicazioni in quella delle abitazioni delle sorelle nelle quali la madre, cui era molto legato e che era molto anziana, soggiornava.

Si è, inoltre, già osservato che se effettivamente fosse stata effettuata l'intercettazione abusiva in via D'Amelio gli autori della strage, il venerdì, avrebbero preso cognizione del fatto che il magistrato si sarebbe potuto recare dalla madre il sabato pomeriggio e, nella giornata di sabato, non avrebbero potuto escludere una visita nella serata dello stesso sabato.

Si è, in conseguenza, rilevato che gli autori dell'attentato avrebbero dovuto predisporre l'autobomba per quel giorno e non già per la domenica, poiché il dott. P. Borsellino se si fosse recato dalla madre il sabato non sarebbe da lei ritornato anche la domenica.

Si è, ancora, osservato che nessuna informazione di un'eventuale visita del dott. P. Borsellino in via D'Amelio per il giorno di sabato era in possesso degli attentatori, posto che, secondo quanto ha riferito lo Scarantino (nessun altro collaboratore ha saputo dare informazioni sul caricamento di esplosivo nella Fiat 126) l'autobomba fu

predisposta per la domenica, essendo stata preparata il sabato pomeriggio dalle ore 16,30 - 17,00 alle 21,30 - 22,00.

Né risulta che Galliano Antonino e i cugini Stefano e Domenico Ganci abbiano ricevuto controindicazioni nel senso che avrebbero dovuto anticipare al sabato (pomeriggio o sera) il compito loro affidato per la domenica, così come nessun contrordine fu dato al Ferrante.

Anche questa circostanza rafforza la conclusione, cui si è pervenuti, dell'inesistenza di un'intercettazione in via D'Amelio, apparendo contrario a ogni criterio di razionalità supporre che gli autori della strage, dopo avere predisposto una captazione illecita delle conversazioni svoltesi nell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, non abbiano, poi, utilizzato le informazioni raccolte.

Né può essere prospettata - sulla base delle acquisizioni processuali - l'ipotesi di un intervento ad opera degli autori della strage sul dott. P. Di Pasquale in modo da far slittare la visita medica - che poteva essere effettuata il sabato - alla domenica successiva.

Non v'è, infatti, nessun dato acquisito al processo che autorizzi una simile congettura: il guasto dell'autovettura, secondo le dichiarazioni dello stesso medico, fu causato dalla vetustà del mezzo.

Ha, infatti, dichiarato il dott. P. Di Pasquale: "...e lui" (il meccanico) "mi disse che c'era un guasto alla centralina della Fiat Uno... per cui non passava la corrente nel... nel come si chiama, m'ha detto soltanto questo; ho detto, dico <<ma si è guastata così?>>, dice: <<no, è usura>>. Successivamente, gli anni successivi qualche altro problema così ce l'ho avuto pure" (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 23 - 24).

L'ipotesi di un sabotaggio deve essere esclusa non soltanto perché non ha alcun fondamento processuale ma anche perché il guasto dell'autovettura non impediva al medico di visitare la signora Lepanto Maria Pia.

Si è già osservato che il dott. P. Di Pasquale era disponibile a effettuare la visita medica prima di cena, quando telefonò al dott. P. Borsellino alle ore 19,45 - 19,50, e che ciò non fu possibile soltanto perché il magistrato aveva un appuntamento all'albergo "Astoria", intorno alle ore 20,00, con il dott. Monti Davide (vedi, *supra*, pag. 526 - 527).

Si è, inoltre, osservato che la visita medica si sarebbe potuta effettuare la sera del sabato e si sono, sul punto, richiamate le dichiarazioni del cardiologo, il quale ha riferito di avere aspettato il dott. P. Borsellino sino alle 22,00 - 22,30, e la testimonianza del dott.

Monti il quale - a conferma di quanto dichiarato dal cardiologo - ha affermato che il dott. P. Borsellino, andando via, gli disse che "forse sarebbe passato dalla madre ma non era sicuro perché l'ora era tarda".

Si è, quindi, pervenuti alla conclusione che la visita medica alla signora Lepanto Maria Pia non fu effettuata sabato sera soltanto perché il dott. P. Borsellino, essendosi fatto tardi, decise di rimandare la visita all'indomani pomeriggio e non per un impedimento del cardiologo.

Ciò conduce necessariamente a escludere (non essendovi dubbi sull'attendibilità del dott. Di Pasquale e sulla veridicità delle sue dichiarazioni) che gli esecutori della strage abbiano fatto in modo che il medico - pur non rendendosi conto di subire un intervento esterno - sia stato costretto a rinviare alla domenica la visita medica e, in conseguenza, si deve escludere che gli autori della strage siano mai venuti a conoscenza della probabile effettuazione della visita medica nella giornata del sabato; il che rende incompatibile l'ipotesi di un'intercettazione abusiva in via D'Amelio.

Si deve, infine, osservare - relativamente alla domenica - che i tempi e i modi di svolgimento del pattugliamento delle strade di Palermo, eseguito il 19 Luglio da parte dei componenti delle "famiglie" di San Lorenzo e della Noce, così come ricostruito, per cognizione diretta, dal Ferrante e, per cognizione indiretta, dal Galliano sono sintomatici della mancanza di una precisa cognizione da parte degli attentatori del momento in cui il dott. P. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio, tanto più se si considera che, sin dalle ore 8,00, l'intercettatore abusivo era in grado di venire a conoscenza che la visita era stata rinviata al pomeriggio e che, almeno dalle ore 10,00, sapeva che la visita era stata fissata alle ore 17,00 e, tuttavia, i fratelli Stefano e Domenico Ganci non sospesero il pattugliamento per l'intera giornata, sino a pochi minuti prima dell'esplosione, se - come ha riferito il Galliano - "erano rimasti digiuni", Biondino Salvatore si recò a Villagrazia di Carini per rintracciare e continuare a "pedinare" il magistrato e gli altri complici sospesero il pattugliamento ad ora di pranzo, in un tempo, cioè, incompatibile con l'apprendimento della notizia da parte dell'eventuale intercettatore abusivo.

Si deve, allora, avanzare l'ipotesi, invero plausibile, che, a partire dal sabato sera, per ragioni di cautela e per eliminare dal box o anche dall'armadio di zona le tracce fisiche dell'intercettazione, sia stato dismesso un eventuale collegamento abusivo di circuiti telefonici.

FC

A rendere incompatibile, tuttavia, l'ipotesi dell'intercettazione abusiva è la mancata anticipazione al sabato, che avrebbe potuto e dovuto essere decisa venerdì 17 Luglio, delle operazioni previste per la domenica.

E, anche a voler ritenere che la mancata anticipazione potrebbe essere stata determinata da difficoltà logistiche, imputabili all'originaria scelta compiuta dagli organizzatori dell'attentato di operare la domenica, l'intercettazione abusiva è incompatibile con la assenza di un intervento idoneo a eliminare l'ostacolo imprevisto (visita medica) che si era frapposto.

Si deve, dunque, ritenere che gli attentatori avevano deciso di operare in via D'Amelio, di domenica, sulla base del dato statistico (il dott. Borsellino andava a visitare, come si è visto, la madre generalmente la domenica mattina e soltanto, in casi eccezionali, negli altri giorni della settimana) e ciò spiega i tempi (sin dalle ore 8,00) e le modalità del pattugliamento e conduce alla conclusione che l'attentato era stato organizzato, come altri analoghi in precedenza, puntando sugli esiti dell'osservazione diretta dei movimenti dell'obiettivo designato, il dottor P. Borsellino il quale, come si è già rilevato, aveva effettuato le ultime cinque visite alla propria madre, sempre in via D'Amelio e di domenica e tra le ore 9,00 e le ore 10,00.

7. Occorre, a questo punto, esaminare il duplice riconoscimento, eseguito nei confronti di Scotto Pietro da Cecilia Fiore e Emilio Corrao e le dichiarazioni rese da costoro, da Caruso Arcangela, da Di Gangi Ignazio (portiere dello stabile all'epoca della strage) e dagli operai della Elte Di Maio Vincenzo e Orecchio Salvatore, in correlazione con le conclusioni, cui si è pervenuti, che portano a ritenere, per tutte le considerazioni svolte, incompatibile l'intercettazione abusiva nell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino di via D'Amelio.

Fiore Cecilia ha dichiarato di avere visto, tra le ore 8,00 e le 8,30, il martedì o il giovedì precedenti la domenica della strage nel pianerottolo, accanto alla porta d'ingresso del suo appartamento, una persona che indossava "dei pantaloni da lavoro" e che armeggiava, su una scala a forbice, sui fili telefonici della cassetta che si trova tra i due appartamenti del piano.

La teste ha precisato di avere visto in viso, quando ha aperto la porta dell'appartamento in attesa che salisse il suo fidanzato (Corrao Emilio), l'operaio che si era girato a guardarla "insistentemente".

La teste ha dichiarato di avere continuato a osservare l'operaio, attraverso lo spioncino della porta; ella ha allora sentito l'operaio parlare di fili rossi con qualcun altro; ha rivisto l'operaio, sempre sulla scala, quando, intorno alle ore 8,30, aprì la porta alla estetista, Caruso Arcangela.

Fiore Cecilia ha precisato che anche il fidanzato aveva notato l'operaio e che il portiere, Di Gangi Ignazio, cui chiese informazioni "in giornata", le disse che effettivamente c'erano degli operai che lavoravano sull'utenza di una famiglia arrivata da poco.

La teste ha riferito che, affacciatasi al balcone, vide una Fiat Panda con la scritta Elte, una società che lavorava nel campo della telefonia.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale relativo alle dichiarazioni rese, sul punto, da Fiore Cecilia (cfr. verb. ud. 20.12 1994, pag. 44 - 51):

P. M. *Lei ricorda di aver constatato, in un periodo, che è quello che ci può interessare ovviamente, precedente i fatti del 19 luglio, la presenza di operai o altro personale tecnico in qualche locale del vostro stabile? E, se è sì, indichi alla Corte quando questo si è verificato e descriva in che modo si è accorta di ciò.*

Teste *Sì. Allora qualche giorno prima, durante la settimana, non ricordo se il martedì o il giovedì, non sicuramente il mercoledì perché era festa e non ero a Palermo...*

P. M. *Mercoledì che festa era?*

Teste *La festa di Santa Rosalia, il festino. Ho notato, nel pianerottolo della... accanto alla porta del mio appartamento, una persona che lavorava su una scala ai fili che si trovano nella cassetta fra le due porte del pianerottolo.*

P. M. *Questo verso che ora è successo?*

Teste *Di mattina tra le 08.00 e le 08.30.*

P. M. *Come mai lei l'ha notato? Cioè stava uscendo, stava entrando?*

Teste *Ho aperto la porta perché avevo sentito suonare con il clacson il mio ragazzo che doveva venire a casa mia a studiare; ho l'abitudine che quando lui suona il clacson da giù aspetto un attimo, appena sento*

aprire l'ascensore apro la porta. Ho aperto la porta... però vedendo questa persona, io ero in pigiama, ho richiuso subito, anche se avevo sentito che il mio ragazzo era arrivato sul pianerottolo ed ho aspettato che suonasse nuovame... cioè suonasse per la prima volta.

P. M. *E quindi può descrivere cos'è che ha visto in questo primo frangente?*

Teste *Allora, ho visto una persona che indossava dei pantaloni da lavoro, su una scala che toccava, appunto, i fili di questa cassetta.*

P. M. *Questa persona lei l'ha potuta vedere bene?*

Teste *Sì, in faccia, si è girato verso di me, ha guardato anche insistentemente verso di me. Cioè mi sono sentita offesa dal suo sguardo.*

P. M. *Era, ha detto, su di una scala?*

Teste *Sì.*

P. M. *Per quello che vale, era una scala, diciamo, a pioli, quella che si appoggia alla parete, oppure di quelle a forbice?*

Teste *No, no, di quella a forbice.*

P. M. *E quindi subito dopo lei ha richiuso la porta ed è rientrata?*

Teste *Sì, un attimo dopo il mio ragazzo ha suonato, è entrato, io sono rimasta dietro la porta aprendogli e lui è entrato.*

P. M. *Quindi non l'ha rivisto quando è entrato il suo ragazzo?*

Teste *No. Poi l'ho visto...*

P. M. *Dopo ha avuto modo ancora di vedere questa persona?*

Teste *Sì, ho... intanto incuriosita ho guardato dallo spioncino della porta per osservare questa persona cosa facesse, l'ho sentito anche parlare quindi decisamente parlava con qualcun altro, non so..*

P. M. *Però lei non ha visto...?*

Teste *No, non so se era anche lì o da qualche altra parte; parlava precisamente di fili rossi. Poi l'ho rivisto una seconda volta perché è venuta, sempre*

verso le 08.30, a casa mia l'estetista ed io ho aperto la porta all'estetista.

P. M. *In questa seconda occasione dov'era questa persona?*

Teste *L'ho rivisto sempre sulla scala.*

P. M. *Lei l'ha visto, quindi, sempre sulla scala?*

Teste *Sì.*

P. M. *Anche quando guardava dallo spioncino?*

Teste *Sì.*

omissis

P.M. ***E quindi l'ha visto abbastanza bene in viso questa persona?***

Teste *Sì.*

P. M. ***Il suo fidanzato, il suo ragazzo come si chiama?***

Teste ***Emilio Corrao.***

P.M. *Emilio Corrao le ha detto di avere notato anche lui questa persona?*

Teste ***Sì, abbiamo commentato subito, io ho detto: "Hai visto? C'è un operaio", lui mi ha detto: "Sì, sì, ho visto, ho visto; ma chi sono?", allora ho chiesto informazioni al portiere per sapere chi fossero.***

P. M. *Ha chiesto informazioni quando al portiere?*

Teste *Dopo, perché subito dopo è arrivata l'estetista, io ero impegnata con l'estetista quindi dopo, durante la giornata.*

P. M. *Il portiere vi ha saputo spiegare di chi si trattava?*

Teste *Il portiere mi ha detto che c'erano degli operai che lavoravano all'utenza di una persona che era... una famiglia che era arrivata da prima, però non mi ha dato delle informazioni specifiche, cioè soltanto che lui sapeva che c'erano dei lavori presso una famiglia che era venuta ad abitare da poco.*

P. M. *Ed erano comunque operai... potevano essere operai dell'Enel, potevano essere operai di altre società...?*

Teste *No, io mi sono ... mi sono affacciata al balcone per vedere, appunto, se c'era una macchina giù, per riconoscere questo operaio ed ho notato una Panda con la scritta sul fianco Elte, quindi una società di telefoni.*

P. M. *Potrebbe sorgere un po', così, la curiosità di capire il motivo di tanta sua attenzione al fatto che ci fosse questa persona sul pianerottolo. Come mai lei si è così incuriosita; l'ha riguardato dallo spioncino; poi si è affacciata al balcone; ha chiesto informazioni al portiere?*

Teste *Perché... intanto perché di solito il portiere avvisava quando qualcuno si trovava nel pianerottolo ed era una persona estranea, e quindi... soprattutto perché di fronte casa mia abitano dei miei parenti, abbiamo l'abitudine di entrare ed uscire da una porta all'altra in pigiama e lui, quindi, ci avvisava se qualcuno lavorava nel nostro pianerottolo. Poi perché preferivo avere sempre tutte le notizie che riguardavano quello che succedeva nel mio palazzo e nei dintorni per paura che potesse succedere, appunto, qualche cosa quando... visto le frequenti visite di mio zio a casa nostra.*

Cecilia Fiore, dopo avere descritto Scotto Pietro, ha confermato di avere individuato fotograficamente - nella fase delle indagini preliminari - nell'imputato l'operaio visto sulla scala nel pianerottolo del suo appartamento.

La teste ha confermato, inoltre, di avere riconosciuto lo Scotto anche in sede di individuazione di persona, sempre in termini di certezza, nella fase delle indagini preliminari e, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio, ha riconosciuto in fotografia ed ha indicato nell'odierno imputato la persona vista sulla scala nel suo pianerottolo, specificando che non aveva più i capelli sulla fronte "appiccicati" e che era molto dimagrito (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 51 - 56 e 95 - 97).

Fiore Cecilia ha, inoltre, dichiarato di avere visto una sola autovettura con la scritta "ELTE".

La teste ha precisato di avere visto l'operaio tirare un filo ma non ha saputo specificare se il filo veniva da un piano superiore ed ha escluso di avere sentito squilli di telefono durante il lavoro dell'uomo che era sulla scala (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 87 - 88).

FC

E' stata, infine, contestata a Fiore Cecilia la seguente dichiarazione resa durante la fase delle indagini preliminari: "Non ricordo bene se il martedì o giovedì precedente il 19, ma sicuramente in uno di questi giorni, la mattina presto, alle ore 8,00, aperta la porta etc..., chiusi subito la porta non senza notare che l'uomo tentava di guardare all'interno della nostra abitazione e chiamai il portiere chiedendogli di che cosa si trattasse; il portiere rispose di operai dell'Elte, in effetti sentii uno fermo sul pianerottolo parlare di fili rossi e vidi... con un'altra persona che si trovava qualche piano più in alto; io mi affacciai e notati in effetti una Panda di colore azzurro con la scritta Elte sui fianchi. Più tardi, nella mattinata, uscii da casa e né gli operai né la macchina c'erano più seppi poi che il portiere aveva detto che si trattava di operai dell'Elte che erano venuti per installare una utenza telefonica a certi Di Trapani".

La teste ha dichiarato di avere chiesto, "nella mattinata", al portiere informazioni sugli operai e di avere parlato con lui una sola volta, ricevendo le notizie già riferite e, cioè, che si trattava di dipendenti di una ditta telefonica che stavano effettuando dei lavori, forse, dalla famiglia Di Trapani (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 83).

Corrao Emilio ha riferito che, nel periodo estivo e all'epoca della strage, si recava quotidianamente in casa della fidanzata Cecilia, poiché studiavano insieme, tra le ore 8,00 e le ore 8,30 e vi ritornava nel pomeriggio fra le tre e le quattro.

Il teste ha precisato di essersi recato nell'abitazione della fidanzata la settimana precedente la strage e di avere incontrato, qualche giorno prima o qualche giorno dopo la festa di Santa Rosalia, due persone sul pianerottolo dell'appartamento della famiglia Fiore-Borsellino.

Conviene, sul punto, riportare il brano del verbale relativo alle dichiarazioni rese dal teste (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 101 - 109):

P. M. *Lei ricorda di essere stato nell'abitazione della famiglia Fiore nei giorni precedenti alla strage? Nella settimana precedente alla strage?*

Teste *Sì, sì.*

P. M. *Ogni giorno lei sta dicendo.*

Teste *Sì.*

P. M. *Ricorda di avere notato delle persone in uno di quei giorni, e se ricorda in che periodo li ha notati? E che tipo di persone erano?*

Teste *Delle persone sul pianerottolo...?*

P. M. *Ecco, delle persone sul pianerottolo.*

Teste *Sì ne notai due al mio arrivo.*

omissis

P.M. *Ed allora è sceso dalla macchina dopo avere suonato il clacson, con il cane; cosa ha fatto?*

Teste *Ho aspettato che Cecilia mi guardasse un po'; poi sono entrato dentro il portone, ho preso l'ascensore, quello che dà sul corridoio dell'androne, sono salito al quarto piano e quando sono uscito notai due persone che stavano lì, in fondo al corridoio, fra le due porte.*

omissis

P. M. *Allora, lei uscito dall'ascensore cos'è successo?*

Teste *Uscendo dall'ascensore ho notato che c'erano queste due persone, che stavano lì, sul pianerottolo, di cui uno stava sopra su una scala, e l'altro stava sotto. Quando sono uscito, questo che stava sotto, già veniva verso di me...*

P. M. *Ma veniva verso di lei incontro o veniva verso di lei per fare qualche altra cosa? Cosa stava facendo?*

Teste *No, veniva... come se si stesse spostando... cioè si stava spostando dal punto dove stava verso di me. Avendo notato una macchina sotto, ho capito che si trattava di operai, insomma, di...*

P. M. *Perché, ecco, di questo particolare lei non ha detto nulla finora. Che significa: "Avendo notato una macchina sotto"?*

Teste *Va beh, sì, avevo visto la macchina dell'Elte o Sielte, non ricordo adesso come si chiamava in quel periodo, che stava giù, praticamente, quindi... Poi c'erano anche...*

FC

omissis

P. M. *E come mai, uscendo dalla sua macchina, aveva notato questa macchina? Cos'è...?*

Teste *Perché in genere avevamo, diciamo così, imparato... avevo imparato... siccome si guardavano sempre le macchine, sapendo che suo zio veniva; poi, dopo i fatti di...*

P. M. *Suo zio chi?*

Teste *Lo zio ... suo zio Paolo, Paolo Borsellino.*

P. M. *Quindi il dottore Borsellino, sapendo che veniva voi guardavate in genere le macchine che c'erano intorno...*

Teste *Sì...*

omissis

P. M. *No, volevo capire qual è il motivo per cui lei ha prestato attenzione proprio a questa macchina.*

Teste *Sì, dopo i fatti di Capaci, quindi c'era ... si respirava una certa tensione; la famiglia di Cecilia respirava questa tensione, questa... la paura e la consapevolezza che sarebbe toccato a lui.*

P.M. *Poteva succedere qualche cosa, che sarebbe toccato a lui.*

Teste *Sì.*

P. M. *Quindi lei ha notato questa macchina perché in quel periodo c'era questa particolare preoccupazione che ci ha rappresentato. Ritorniamo al momento in cui lei è sopra, un individuo le viene diciamo incontro e si allontana, un altro individuo, lei ha detto, che è sulla scala.*

Teste *Stava sulla scala.*

P.M. *Ci vuole descrivere quest'individuo sulla scala e che cosa ha fatto quest'individuo? ... Se lei ha avuto modo di vederlo bene, se ha fatto dei*

movimenti, se si è girato, se si è spostato.

Teste *Quando io sono uscito dall'ascensore, prima mi ha guardato, poi si è rigirato e mentre stavo andando verso la porta di casa questa persona è scesa e mi è venuta incontro. Io, a quel punto, lo guardai e subito però mi preoccupai di tenere a bada il cane, perché già aveva morso una persona in precedenza, non volevo che si verificasse nuovamente un altro evento di questo tipo. Lo notai... niente, poi sono entrato... cioè ho bussato...*

Il teste ha, quindi, precisato che la persona da lui vista sulla scala lavorava alla cassetta dei fili del telefono e, dopo essersi girata, scese dalla scala e gli passò accanto, sicché egli poté vederlo in viso: si trattava di un uomo dai capelli scuri "a frangetta", "grosso", con il viso dai lineamenti marcati e un po' più basso del teste, che ha dichiarato di essere alto metri 1,80.

Corrao Emilio ha precisato che, dopo pochi minuti, arrivò l'estetista, la signora Caruso, ed ha aggiunto di essere sicuro che costei era arrivata dopo di lui.

Ha, inoltre, precisato il teste, su domanda del P.M.:

P. M. *Avete avuto modo di commentare la presenza di queste persone o di questa persona sul pianerottolo?*

Teste *Si', quando sono entrato Cecilia, dopo che abbiamo chiuso la porta, mi ha detto: "Ma chi sono?" abbastanza preoccupata. Ho detto: "Niente, non ti preoccupare, saranno operai dei telefoni perché ho visto che c'era la macchina giù".*

P. M. *La macchina l'ha vista soltanto lei o anche Cecilia ha avuto modo di vedere la macchina?*

Teste *No, anche lei ha avuto modo di vederla... perché*

P.M. *E quando?*

Teste *... Ci siamo affacciati, se non ricordo male; non so collocare il periodo adesso, se subito o poco dopo, però ci siamo affacciati a guardare la macchina.*

FC

Il teste, dopo avere precisato di non essere in grado di descrivere l'altro operaio, ha confermato di avere individuato fotograficamente, il 17.5.1993, in Scotto Pietro, nella fase delle indagini preliminari, l'operaio visto sulla scala ed ha proceduto, in dibattimento, a una nuova individuazione fotografica, riconoscendo l'odierno imputato nella persona vista sul pianerottolo della famiglia Fiore scendere dalla scala e venirgli incontro.

Corrao Emilio ha, inoltre, confermato di avere proceduto, sempre nella fase delle indagini preliminari, alla individuazione di persona, riconoscendo Scotto Pietro, ed ha precisato di avere, in un primo momento e nel corso dell'individuazione fotografica, dichiarato che la persona da lui riconosciuta aveva gli occhi chiari e, forse, azzurri, a causa del contrasto tra la carnagione scura dell'imputato e l'effetto di controluce che si era creato ma di essersi reso conto dell'errore subito dopo e di avere spontaneamente riferito, prima dell'individuazione di persona, che gli occhi dell'uomo da lui visto nella scala non erano azzurri ma, rispetto alla carnagione scura dell'imputato, apparivano chiari; del colore chiaro degli occhi non era, tuttavia, certo (cfr. verb. ud. citata, pag. 120 - 125).

Caruso Arcangela, l'estetista cui hanno fatto riferimento i testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, ha dichiarato di essersi recata, nella settimana precedente la strage di via D'Amelio, nell'abitazione dei Fiore per ragioni connesse alla sua attività di lavoro, almeno per quattro giorni, fatta eccezione per il mercoledì, giorno del "festino" di Santa Rosalia e per il sabato.

La Caruso ha, quindi, riferito che era solita partire da casa tra le ore 8,20 e le ore 8,45 e che, per arrivare in via D'Amelio, impiegava tra i quindici e i venti minuti; qui, di solito si fermava, per effettuare la sua prestazione professionale, quaranta o quarantacinque minuti.

Un giorno di quella settimana (forse il 14 o il 16), nel salire le scale dell'edificio, avendo preferito raggiungere il quarto piano senza usare l'ascensore, ebbe a notare un "signore che armeggiava vicino alla cabina della Sip", al piano terra; l'uomo era rannicchiato davanti alla cabina dove stava lavorando e la guardò con un'espressione che ha teste ha definito, prima, di "terrore", poi, di "curiosità", quindi, di "preoccupazione", e, infine, "con un poco di imbarazzo" e "come un bambino che è stato scoperto a prendere la marmellata".

La teste ha precisato che, poiché l'uomo l'aveva guardata, poté osservarne il viso che era abbronzato e con piccole cicatrici da acne; i capelli erano molti corti, pettinati con

la riga da un lato ed erano di colore castano scuro; l'uomo era di corporatura normale e indossava una camicia a fantasia e pantaloni blu o marrone scuro.

Ha, quindi, riferito la Caruso, su domanda del Pubblico Ministero, di non avere notato nessun veicolo particolare quando arrivò in via D'Amelio; uscita dall'abitazione dei Fiore, vide, invece, un'autovettura di colore chiaro, con una scritta gialla, "Siptel" o qualcosa del genere.

Caruso Arcangela ha, poi, dichiarato di avere rivisto, dopo essersi allontanata dalla abitazione dei Fiore, la persona che aveva già notato accanto al box, al piano terra, ed ha precisato: "Sì, era sempre lì sotto, anzi appena girato la porta, ho sentito questa persona che diceva: <<Controlla se funziona>> " (cfr. verb. ud. 24.1.1995, pag. 9).

La Caruso ha affermato di non avere visto nessuno sul pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio e - anche dopo che le è stato contestato di avere detto in un colloquio, di poco successivo alla strage e prima dei funerali del magistrato, alla signora Borsellino Rita, da lei incontrata in via Notarbartolo davanti al negozio "Torregrossa", di avere visto nell'edificio due persone e non un solo operaio - ha confermato, sostenendo di aver detto sempre la verità, che aveva visto e aveva sempre parlato di una sola persona.

La teste ha, tuttavia, precisato di non potere escludere che una seconda persona, quella alla quale sembrava rivolgersi l'uomo che "armeggiava" al box del pianterreno, fosse presente nell'edificio, ferma ad un piano diverso dal quarto.

Caruso Arcangela - cui è stato esibito un fascicolo fotografico che già le era stato mostrato nel corso dell'individuazione fotografica, eseguita nella fase delle indagini preliminari (documento n. 51) - ha escluso immediatamente la persona ritratta nelle ultime tre fotografie (l'imputato Scotto Pietro) ed ha dichiarato di avere notato una somiglianza tra la persona vista accanto al box e quella raffigurata nella fotografia contrassegnata dalla lettera "A", in quella, cioè, che ritraeva l'operaio della ELTE Di Maio Vincenzo, precisando, tuttavia, che la persona da lei vista nell'edificio di via D'Amelio era più giovane rispetto a quella ritratta nella fotografia che le veniva mostrata (cfr. verb. ud. citata, pag. 42 - 43).

A Caruso Arcangela è stato, inoltre, mostrato un altro album fotografico composto da quattro fotografie riproducenti il Di Maio; la teste ha, così, risposto: "No. Come... stempiatura ci potremmo essere. Comunque quello era molto più curato, la persona, come profilo no, direi proprio di no. Era molto più giovane, secondo me".

La teste ha aggiunto, su domanda del Presidente, che la corporatura era simile; ha, infatti, affermato: "La corporatura sì, potrebbe somigliare" (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67).

La teste ha ammesso di avere incontrato Fiore Cecilia durante la manifestazione in via D'Amelio per la posa dell'albero della pace ed ha precisato che era stata lei stessa ad avvicinare la nipote del magistrato, che aveva chiamato in disparte, per riferirle che in questura le avevano detto della presenza di un secondo operaio mentre lei aveva sempre parlato di una sola persona (cfr. verb. ud. citata, pag. 28 - 30).

Caruso Arcangela, indagata per falsa testimonianza e interrogata, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., all'udienza del 3 Ottobre 1995, ha ammesso di avere notato, quello stesso giorno in cui vide l'operaio nel pianeròttolo del pianterreno, un altro operaio armeggiare con la cassetta di derivazione delle linee telefoniche posta al quarto piano.

La Caruso ha, inoltre, ammesso di avere lanciato uno sguardo preoccupato a Fiore Cecilia che le aveva aperto la porta.

La sua preoccupazione, che notò anche nello sguardo della nipote del magistrato, nasceva dal fatto che si era già verificato l'attentato al dott. G. Falcone e si temeva che ciò potesse accadere anche al dott. P. Borsellino.

La Caruso ha, poi, dichiarato di non potere descrivere l'uomo che era nel pianerottolo del quarto piano perché lo aveva visto solo di spalle e di avere soltanto notato che le spalle erano abbastanza larghe.

La donna ha, infine, precisato di non ricordare se quest'uomo fosse in cima a una scala ed ha sostenuto che non aveva, nel corso della sua deposizione testimoniale, riferito lo episodio perché lo aveva totalmente cancellato dalla memoria; ha, poi e per il resto, confermato le dichiarazioni rese il 24.1.1995.

Di Gangi Ignazio, portiere dello stabile di via D'Amelio n. 19 e n. 21, dal 1° Maggio 1978 sino all'Ottobre del 1993, ha dichiarato che, nei giorni precedenti la strage (il 14, il 16 o il 17 Luglio 1992), mentre attendeva alla pulizia dell'androne dell'edificio, gli si presentò, tra le ore 8,00 e le ore 8,30, un "signore" il quale gli disse: "A richiesta dell'impresa SAFAB dobbiamo mettere una linea telefonica" (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 86 - 87).

Il colloquio fu brevissimo, "di pochi minuti"; ha, infatti, riferito il teste: <<... l'ho visto una volta sola, quando è venuta così, a pochi minuti, m'ha detto: "Io – m'ha detto – vado a fare il mio lavoro" e lui se n'è andato là, nella cabina, ad iniziare a fare la linea telefonica>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 87).

FC

Il teste ha, quindi, precisato di non avere più visto il tecnico della SAFAB, perché aveva continuato i suoi lavori di pulizia delle scale, spostandosi anche nell'altra entrata dello stabile.

Contestato al Di Gangi di avere dichiarato, nell'interrogatorio reso al P.M., che gli operai erano venuti due volte in due giorni consecutivi e che egli, però, li aveva visti soltanto una volta, il teste ha affermato di non ricordare bene ma ha confermato che a lui si era presentato un solo operaio.

Ha, infatti, ribadito il teste di ricordare "una persona" ed ha - su domanda del P.M. - dichiarato che gli si è presentato un operaio e gli ha detto che aveva una richiesta della società SAFAB per installare una linea telefonica.

Contestatogli di avere dichiarato il 29 Aprile 1993 che gli operai "erano in due", il teste ha dichiarato di non conservare più nessun ricordo (cfr. verb. ud. citata, pag. 99 - 101).

Ha, quindi, proseguito il Di Gangi: "Perciò io mi trovava nell'atrio, vicino al portone, siccome c'è lo sportello della SIP, sotto la scala, l'accompagnai là, così lui se n'è andato a lavorare per i fatti suoi ed io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei".

Il teste ha escluso di avere visto un secondo operaio ed ha ribadito che l'uomo da lui visto "se n'è andato nello sportello sotto la scala, ha aperto lo sportello, ha iniziato, penso, a lavorare" (cfr. verb. ud. citata, pag. 97, 119, luogo in cui ha affermato: "l'ho accompagnato un minuto sotto alla scala che c'è lo sportellino e lui incominciò il suo lavoro" e pag. 129, in cui ha affermato, sulla domanda del giudice a latere che gli aveva chiesto se l'operaio fosse rimasto a lavorare: "Almeno penso sì, io non l'ho visto poi. Quando io l'ho lasciato lui a lavorare là, ha iniziato a lavorare, non l'ho visto poi. Io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei e lui è rimasto là").

Il teste, nel corso del medesimo esame, ha riferito che il ragioniere della SAFAB - cui il portiere citofonò - non era presente né si trovava in ufficio e che l'operaio incominciò a lavorare alla cassetta del pianterreno (cfr., verb. ud. citata, pag. 131 - 132).

Il Di Gangi ha dichiarato di non ricordare ma di non potere escludere di avere ricevuto, in uno dei giorni precedenti la strage, una richiesta di informazioni dalla signora Cecilia Fiore sulla presenza nell'edificio di operai; sicuramente dopo la strage dell'argomento gli aveva parlato il dott. Renato Fiore (cfr. verb. ud. citata, pag. 92 - 94).

Egli ha, inoltre, dichiarato di avere visto parcheggiato davanti l'edificio un furgone con una scritta, la cui presenza in via D'Amelio aveva collegato con quella dell'operaio che doveva allacciare la linea telefonica.

Contestato al teste di avere dichiarato, nell'interrogatorio del 29 Aprile 1993, che gli operai "erano in due e mi dissero che dovevano installare un telefono e che dovevano passare dei fili dal piano terra, ove si trova il quadro della Sip, fino all'appartamento del settimo piano", il teste ha dichiarato che l'unico operaio con il quale aveva parlato gli aveva detto che doveva "attivare la linea telefonica" e che egli, quindi, aveva dedotto che necessariamente dovevano passare i fili attraverso le cassette dei vari piani (cfr. verb. ud. citata, pag. 107 - 109).

Di Maio Vincenzo ha dichiarato di essere dipendente della ELTE, una società che eseguiva in appalto impianti telefonici per conto della SIP, dal 1972, e di avere svolto, prima, le mansioni di giuntista dei cavi telefonici e, dal 1992, quelle di impiantista.

Il teste ha, quindi, riferito che nel Luglio del 1992 e assieme a Orecchio Salvatore, suo compagno di squadra, installò un nuovo impianto telefonico in via D'Amelio n. 19.

L'intervento fu effettuato in due momenti diversi: il primo giorno, il lavoro fu effettuato, nel pomeriggio, nell'appartamento dove fu predisposto l'impianto interno; l'indomani, alle ore 8,00, tornarono in via D'Amelio per effettuare il lavoro della linea telefonica interna con il box condominiale, situato a pianterreno, ma non poterono iniziare a lavorare nell'orario prestabilito, poiché l'interessato (Colosimo Antonio, dipendente dell'impresa SAFAB, per la quale veniva installato l'impianto) si presentò in ritardo, intorno alle ore 9,30 - 10,00, in quanto la sera precedente gli era stata rubata l'autovettura e si era recato a sporgere denuncia la mattina del 14 Luglio (cfr. verb. ud. 25.1.1995, pag. 32 e 50).

Il teste ha, quindi, affermato di essere rimasto, assieme ad Orecchio Salvatore, davanti alla portineria, ora conversando con il portiere ora affacciandosi all'esterno, sino all'arrivo dell'interessato (cfr. verb. ud. citata, pag. 33, 46 e 69 - 70).

Egli ha, inoltre, precisato che, in assenza dell'abbonato, non potevano effettuare nessun lavoro, perché dovevano ancora installare, all'interno dell'appartamento del settimo piano, dei condensatori; arrivato il Colosimo, salirono nell'appartamento e, terminato il lavoro all'interno, proseguirono le operazioni all'esterno e, cioè, nella scala, facendo scendere i fili attraverso le cassette di derivazione sino all'armadietto dei telefoni, situato a pianterreno.

Il teste ha, così, descritto l'operazione di "filatura" (e, cioè, del passaggio dei fili): <<Uno stava sopra... fermo nel pianerottolo dove c'è l'abbonato... e l'altro andava scendendo, tirava il filo, oppure ci abbiamo infilato la sonda, cioè si aprivano le

FC

cassettine, si vedeva che c'era la punta della sonda e ci scendevamo il filo fino nell'armadietto predisposto>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 36 - 37).

Il Di Maio ha precisato che non necessariamente dovevano essere aperte le cassette di ogni piano se il filo non incontrava ostacoli.

Egli ha, infatti, affermato: "Non è obbliga... se è libero e cammina, la tubazione è libera e allora direttamente... è dritta, direttamente si può tirare pure di giù, poi la deviazione che va nell'armadietto predisposto, se ci vuole aiuto scende qualcuno e se lo tira" (cfr. verb. ud. citata, pag. 38).

Il teste ha, poi, riferito di non ricordare se al settimo piano fosse rimasto lui o il suo collega Orecchio Salvatore e di non potere, dunque, dire chi dei due avesse lavorato lungo i piani; egli non ha, inoltre, ricordato se per accedere alle cassette avessero utilizzato una scala fornita loro dal portiere o da un condomino o una delle "cimette" e, cioè, delle scale a pioli che avevano in dotazione.

Egli ha, inoltre, dichiarato che nell'appartamento il lavoro durò tre quarti d'ora - un'ora e, all'esterno, un'ora - un'ora e mezza ed ha escluso di avere incontrato qualcuno nei diversi piani durante il passaggio della linea.

Il teste ha affermato che con il suo collega parlava ed ha, in particolare, dichiarato - su domanda del P.M.: <<... e si buttavano voci a dire: "posso tirare? Sì, sì", e tiravamu>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 48).

Ha, infine, affermato il Di Maio che avevano l'obbligo di indossare la tuta, ma poteva capitare di indossare abiti diversi e che non ricordava se, in occasione dell'intervento in via D'Amelio, portassero la tuta o indossassero altri abiti (cfr. verb. ud. citata, pag. 45).

Orecchio Salvatore, esaminato nella stessa udienza del 25.1.1995, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle del Di Maio, confermando che il dipendente della società SAFAB con il quale era stato fissato l'appuntamento la sera precedente si era presentato però in ritardo, tra le 10,00 e le 10,30; che avevano atteso l'arrivo del Colosimo rimanendo del tutto inoperosi; che non ricordava se effettivamente avessero avuto necessità di aprire le cassette di derivazione ai piani per far passare fili e se per accedere alle cassette avessero usato una scala a forbice fornita dal portiere o da un condomino oppure una delle "cimette" che avevano in dotazione.

Orecchio Salvatore ha dichiarato - a differenza di Di Maio Vincenzo - che la mattina non fu effettuato nessun lavoro all'interno dell'appartamento della SAFAB ma non ha ricordato se i fili erano stati già portati all'esterno la sera precedente e se era stato lasciato all'interno dell'ufficio del materiale (cfr. verb. ud. citata, pag. 95 - 97).

La mattina il lavoro proseguì con il passaggio dei fili lungo la condotta sotto traccia, senza che vi fosse la necessità di accedere all'appartamento; ha, quindi, sostenuto che il passaggio dei fili lungo i diversi piani, era stato effettuato sicuramente dal Di Maio, poiché, trattandosi di lavoro più faticoso doveva essere svolto dal collega che era il più giovane dei due componenti la squadra (cfr. verb. ud. citata, pag. 97 - 98, 118 e 124 - 125).

Colosimo Antonio, il ragioniere della SAFAB, ha confermato di essere arrivato in via D'Amelio tra le ore 10,00 e le 10,30 e che i due operai avevano lavorato nei diversi piani dell'edificio perché, ha riferito il teste: "hanno dovuto passare dei cavi del telefono" (cfr. verb. ud. 19.1.1995, pag. 78 e 98, 84 e 103).

Il teste non ha ricordato se al momento del suo arrivo gli operai fossero nell'atrio dell'edificio in attesa, ovvero se avessero successivamente bussato alla porta (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 80, 99, 104).

L'esame delle dichiarazioni dei testi, in precedenza riportate, conduce alle conclusioni che seguono:

1) Nel Luglio del 1992 fu installato l'impianto telefonico nell'appartamento, situato al settimo piano dello stabile di via D'Amelio n. 19, di proprietà del geometra Stella e condotto in locazione dalla società SAFAB (cfr., anche, verb. ud. 19.1.1995, pag. 46, dichiarazioni del teste Ciarrocca Paolo).

Furono, in particolare, installate due linee telefoniche e una linea fax e l'impianto fu realizzato da una squadra della ELTE (la medesima società presso la quale lavorava anche Scotto Pietro), composta dagli operai Vincenzo Di Maio e Salvatore Orecchio.

Le operazioni furono compiute in due momenti diversi: il pomeriggio del lunedì 13 Luglio furono eseguiti i lavori all'interno dell'ufficio e il mattino successivo (il 14 Luglio) fu realizzato l'impianto esterno.

Dipendenti di un'altra azienda provvidero, il 15 Luglio, all'installazione del centralino telefonico nell'appartamento ed alla consegna degli apparecchi, senza effettuare alcun lavoro all'esterno dell'ufficio (cfr., anche, verb. ud. 19.1.1995, pag. 116 - 117 e 126, dichiarazioni dei testi Pelliccia Nicola e Testaverde Salvatore).

Il 16 o 17 Luglio le linee furono attivate direttamente dalla centrale telefonica, senza che fosse necessario l'accesso all'edificio di via D'Amelio n. 19 da parte di dipendenti della SIP o di altre aziende operanti nel ramo della telefonia (cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 59 - 60 e 122, dichiarazioni di Ciarrocca Paolo e Pelliccia Nicola).

FC

2) Fiore Cecilia, Corrao Emilio e Caruso Arcangela hanno dichiarato che l'uomo, successivamente identificato in Scotto Pietro dai primi due testi, si trovava in cima alla scala a lavorare sulla cassetta di derivazione dei fili telefonici, posta sul pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio, o il 14 o il 16 Luglio 1992.

I dati acquisiti al processo conducono a collocare l'episodio, riferito dai testi, il 14 e non già il 16 Luglio, per le considerazioni che seguono:

a) Corrao Emilio ha dichiarato che il giorno in cui vide sulla scala l'uomo - poi identificato in Scotto Pietro - è lo stesso giorno nel quale ebbe modo di notare, al suo arrivo nell'abitazione della fidanzata, l'autovettura della ELTE che era parcheggiata davanti l'edificio.

Il teste ha chiarito il motivo per il quale aveva rivolto la sua attenzione all'autovettura della ELTE, avendo riferito - su una specifica domanda del P.M. - che, dopo la strage di Capaci e a causa della tensione e della preoccupazione insorte nei congiunti del dott. P. Borsellino, era solito operare il controllo dei veicoli parcheggiati davanti l'edificio di via D'Amelio n. 19, perché lo zio Paolo (il dott. P. Borsellino) si recava nell'abitazione della sorella (vedi, *supra*, pag. 568, in cui è stato riportato testualmente il brano del verbale delle dichiarazioni del teste).

Non si è trattato, dunque, di un fatto occasionale o accidentale poiché - secondo quanto ha dichiarato il teste - abitualmente e di proposito ("si guardavano sempre le macchine, sapendo che suo zio veniva", è l'espressione usata da Corrao Emilio) egli operava una sorta di ispezione dei veicoli parcheggiati davanti l'edificio di via D'Amelio.

b) Fiore Cecilia ha dichiarato che il portiere, Di Gangi Ignazio, cui aveva chiesto informazioni sulla presenza di operai nell'edificio, le aveva confermato, la mattina stessa in cui era stato da lei interpellato, che erano effettivamente presenti operai della ELTE perché dovevano allacciare l'utenza telefonica a nuovi condomini (vedi, *supra*, pag. 564 e 566).

Risulta, in particolare, che il Di Gangi aveva fatto sapere a Fiore Cecilia che si trattava di operai della ELTE che erano venuti a installare l'utenza telefonica alla famiglia Di Trapani (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 78 - 83, dichiarazioni di Fiore Cecilia).

L'appartamento, concesso in locazione ai Di Trapani, si trova all'ottavo piano e vi fu allacciata l'utenza telefonica il 16 Maggio 1992, com'è stato accertato attraverso i documenti sugli interventi per lavori telefonici effettuati in via D'Amelio n. 19 dall'1 Gennaio al 19 Luglio 1992, prodotti dal Pubblico Ministero nell'udienza del 27 Ottobre 1994.

L'appartamento, di proprietà "di un certo geometra Stella"(così si è espresso il teste Ciarrocca), si trova, invece, al settimo piano ed è stato dato in locazione alla SAFAB, come risulta dalle dichiarazioni rese dal responsabile della società nell'udienza del 19 Gennaio 1995 (cfr. verb. ud. citata, pag. 46, dichiarazioni di Ciarrocca Paolo).

E' evidente, dunque, che il portiere - nel mese di Luglio - non poteva fare riferimento all'installazione dell'utenza telefonica dei Di Trapani, avvenuta il 16.5.1992, bensì alla realizzazione dell'impianto telefonico nell'appartamento, di proprietà Stella, condotto in locazione dalla SAFAB, tanto più se si considera che lo stesso Di Gangi Ignazio ha confermato, in dibattimento, che l'operaio della ELTE, a lui presentatosi quella mattina del mese di Luglio, fece espresso riferimento a una richiesta della società SAFAB per l'installazione di una linea telefonica (vedi, *supra*, pag. 572).

E', comunque, dimostrato documentalmente (la circostanza è da ritenere incontroversa) che l'unico intervento per lavori telefonici, effettuato nel Luglio del 1992 nell'edificio di via D'Amelio n. 19, fu quello in favore della SAFAB, sicché non possono esservi dubbi sul fatto che il portiere dello stabile non poteva che riferirsi a quest'unico intervento, allorché comunicò a Fiore Cecilia l'effettiva presenza di operai della ELTE, anche se per errore ha potuto fare il nome di altri condomini.

Questa società, peraltro, eseguì - in via D'Amelio - un solo lavoro dal Gennaio al Luglio 1992 (quello del 13 e 14 Luglio), essendo stati i precedenti interventi effettuati dalla SIP (quelli del 21.1.1992 e del 6.4.1992) e dalla SIRTI (quello del 16.5.1992 in favore dei Di Trapani) e ciò esclude qualsiasi possibilità che il Di Gangi il quale, come si è osservato, ha indicato la presenza di operai della ELTE, si sia riferito all'intervento effettuato a Maggio, peraltro da parte della SIRTI, anche se per errore ha potuto fare il nome del Di Trapani.

c) L'intervento della squadra della ELTE - composta da Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo - per l'installazione della linea telefonica nell'appartamento, condotto in locazione dalla SAFAB, fu effettuato in due tempi: il pomeriggio del 13 Luglio e la mattina del 14 Luglio.

L'informazione, data da Di Gangi Ignazio a Fiore Cecilia sulla presenza di operai della ELTE non può riferirsi all'intervento del pomeriggio del 13 Luglio, avendo la teste Fiore Cecilia interpellato il portiere, in mattinata, perché aveva visto, sul pianerottolo del suo appartamento, un operaio in cima alla scala tra le ore 8,00 e le ore 8,30 ed avendo Corrao Emilio notato - sempre quella stessa mattina - all'arrivo in via D'Amelio, l'autovettura della ELTE.

FC

L'informazione non può essere stata chiesta da Fiore Cecilia e non può essere stata, dunque, data dal portiere il successivo 15 Luglio sia perché quel giorno l'intervento fu effettuato non da tecnici della ELTE, bensì da operai di un'altra azienda sia, soprattutto, perché, il 15 Luglio, non erano presenti in via D'Amelio né Fiore Cecilia né Corrao Emilio, sicché nessuna richiesta di informazioni ha potuto rivolgere la teste al portiere dello stabile né ha potuto vedere un uomo nel pianerottolo quel giorno.

Deve, dunque, ritenersi che il Di Gangi è stato interpellato da Fiore Cecilia il 14.7.1992, anche per il collegamento fatto dal portiere dell'edificio tra la presenza degli operai della ELTE e l'assenza del rappresentante della SAFAB, cui egli aveva citofonato, quando gli si presentò l'operaio che doveva installare la linea telefonica (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 131); assenza temporanea che, come si è rilevato, si è certamente verificata il 14.7.1992 a causa del furto dell'autovettura subito dalla società SAFAB la sera precedente.

Il Di Gangi ha, inoltre, affermato - su specifica domanda del P.M., che gli aveva chiesto se nella settimana precedente la strage, oltre all'unico episodio di cui aveva parlato (quello del giorno 14.7.1992), ricordasse altri interventi degli operai della ELTE - che l'episodio da lui raccontato era il solo di cui conservava memoria (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 96).

Il che porta a escludere che gli stessi o altri operai della ELTE si siano potuti presentare al portiere dell'edificio di via D'Amelio in una mattina diversa da quella del 14.7.1992: la stessa mattina, cioè, nella quale il Di Gangi vide l'autovettura della ELTE, citofonò al rappresentante della SAFAB (che era assente) e accompagnò l'operaio al box condominiale.

Non può, peraltro, essere stato il 16 Luglio non soltanto perché il Di Gangi ha parlato di un solo episodio e non ne ha ricordato altri, ma soprattutto perché Corrao Emilio - il quale ha riferito di essersi recato dalla fidanzata Fiore Cecilia, nella settimana compresa fra il 13 e il 18 Luglio, nei giorni 13, 14, 16 e 17 ed ha dichiarato di avere notato davanti all'edificio, prima di salire nell'appartamento della fidanzata, un'autovettura della ELTE lo stesso giorno in cui vide i due operai sul pianerottolo del quarto piano e Fiore Cecilia chiese al portiere informazioni, ricevendo conferma della presenza degli operai - non ha riferito di avere visto più di una volta l'autovettura con la scritta ELTE.

Corrao Emilio se, quella settimana, avesse visto un'autovettura simile in due giorni diversi, se ne sarebbe certamente accorto e avrebbe riferito tale circostanza in dibattimento, avendo il teste, come si è già osservato, precisato che aveva notato

l'autovettura della ELTE non per caso, ma in seguito al controllo che era solito eseguire tutte le mattine quando arrivava in via D'Amelio.

Orbene, se il giorno in cui egli notò il veicolo e i due operai al quarto piano dello stabile fosse stato il 16 Luglio, avrebbe certamente riferito che la presenza di un mezzo della ELTE davanti l'edificio era stata da lui constatata in due giorni diversi di quella settimana: il giorno 16 e il giorno 14, posto che il 14 il mezzo della ELTE c'era sicuramente, perché vi fu l'intervento di una squadra della ELTE, per averlo riferito gli operai Di Maio Vincenzo e Orecchio Salvatore ed averlo confermato il portiere dello stabile Di Gangi Ignazio e considerato che la presenza dell'autoveicolo, parcheggiato davanti all'edificio, non sarebbe sfuggita all'attenzione di Corrao Emilio, così come è da ritenere che la stessa Fiore Cecilia non avrebbe mancato di notare la presenza del mezzo in due giorni così vicini, dato lo stato di tensione e di preoccupazione che li teneva, e con ragione, in allarme dopo la strage di Capaci.

Il giorno al quale fanno, dunque, riferimento i testi è necessariamente il mattino del 14 Luglio, quando vi fu effettivamente l'intervento degli operai della ELTE, un'autovettura di questa società era parcheggiata davanti all'edificio di via D'Amelio e il portiere, cui Fiore Cecilia chiese informazioni, le riferì che gli operai dovevano allacciare l'utenza telefonica a nuovi condomini (e, cioè, alla SAFAB).

Il portiere - se fosse stato interpellato da Fiore Cecilia il 16 Luglio - non avrebbe potuto mai dirle che nell'edificio erano presenti degli operai per allacciare un'utenza a nuovi condomini, ove si consideri che quel giorno non vi fu nessun intervento da parte di qualsivoglia azienda telefonica.

Non è, peraltro, ipotizzabile che l'eventuale intercettatore abusivo, presentandosi come operaio della ELTE, si sia potuto rivolgere al portiere con il pretesto che doveva installare una linea telefonica per uno dei condomini perché costui, avvisato dal portiere, avrebbe smascherato l'imbroglio e, soprattutto, perché l'autore dell'illecita intercettazione non poteva correre il rischio di potere essere riconosciuto dal Di Gangi.

Né, ad avviso della Corte, il portiere, pur non avendo visto nessun operaio per essersi costui furtivamente introdotto nell'edificio, ha potuto riferire a Fiore Cecilia che, invece, c'erano gli operai della ELTE senza accertarsene, non avendo nessuna ragione di darle un'indicazione falsa dopo che la signora Fiore lo aveva interpellato e gli aveva espressamente detto che c'era un operaio nel pianerottolo del suo appartamento di cui non si spiegava la presenza (cfr. verb. ud. citata, pag. 90, dichiarazioni di Fiore Cecilia).

FC

La teste, peraltro, aveva affermato - già sin dalla fase delle indagini preliminari - che, visto l'uomo sul pianerottolo e chiusa la porta, aveva chiamato il portiere e gli aveva chiesto "di che cosa si trattasse" e che costui le aveva risposto che c'erano gli operai della ELTE (cfr. verbale del 28.7.1992, contestato in dibattimento e riportato, *supra*, a pag. 566).

Il Di Gangi non avrebbe, infine, avuto nessun interesse a riferire di avere visto gli operai (o l'operaio) della ELTE in una sola occasione e non già in due mattine diverse, già sin dalle prime dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari il 26 e il 29 Luglio 1992 (come risulta dalla mancanza di contestazioni sul punto), né, a pochi giorni di distanza dal 16 Luglio, avrebbe potuto dimenticare - se ciò fosse accaduto - che gli operai c'erano stati in due mattine diverse.

Il giorno in cui venne visto l'uomo sulla scala nel pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio è, dunque, necessariamente il 14 Luglio.

Rafforza tale conclusione, cui si è pervenuti, la testimonianza resa da Maggio Teresa che, come si è osservato, abita nello stesso piano dell'immobile di via D'Amelio n. 19 (il quarto piano dell'edificio è abitato esclusivamente dalle famiglie Fiore-Borsellino e Fiore-Maggio).

La teste ha riferito che usciva al mattino, tra le ore 8,20 e le ore 8,25, per trovarsi sul posto di lavoro (vicinissimo alla sua abitazione) alle ore 8,30 (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 65 - 66).

La signora Maggio Teresa ha dichiarato di avere visto, nel mese di Luglio e nel periodo che precede la strage, la "figura" di un uomo di media corporatura; l'uomo lavorava in cima a una scala nella cassetta di derivazione delle linee telefoniche in un giorno sicuramente precedente il 19 Luglio e, quasi certamente, prima del 15 Luglio.

Ha, infatti, riferito la teste (cfr. verb. ud. citata, pag. 70):

P.M. *Per darle un punto di riferimento le ricordo, per esempio, che nella settimana precedente il 19 luglio, il 15 luglio era la festa di Santa Rosalia, e dunque non era...*

Teste *Sì. Penso che sia stato prima, penso che sia stato prima della...*

P.M. *Molto prima di Santa Rosalia o dopo?*

Teste *Potrebbe essere anche la settimana prima del 15.*

FC

Anche se la teste non si è espressa in termini di certezza, il suo ricordo - atteso il riferimento alla settimana "prima del 15 Luglio" - è nettamente orientato a un giorno precedente la festa di Santa Rosalia e non a un giorno successivo.

La signora Maggio Teresa non ha indicato di avere visto altre volte, ne periodo della strage e, comunque, nel mese di Luglio, un uomo in cima alla scala, nel pianerottolo del quarto piano; fatto che non le sarebbe potuto sfuggire perché usciva ogni mattina per recarsi al posto di lavoro, intorno alle ore 8,20 - 8,25, e che non avrebbe dimenticato, data la consumazione della strage, e perché, data l'abitudine delle sue bambine di uscire nel pianerottolo per recarsi dalla zia che abita nell'appartamento di fronte e la preoccupazione di avvisarle, come ha fatto nell'unica occasione in cui ha visto l'uomo sulla scala, avrebbe collegato la presenza dell'uomo sulla scala alla necessità di avvisare le sue bambine.

Non si può allora escludere che l'unico episodio dell'uomo sulla scala, cui ella ha assistito, sia lo stesso episodio raccontato da Fiore Cecilia, Corrao Emilio e Caruso Arcangela - come induce a ritenere la coincidenza dell'orario e la collocazione temporale degli episodi raccontati dai testi nel periodo prossimo alla strage - ed allora Maggio Teresa, che ha sottolineato la difficoltà di cogliere la struttura fisica di una persona in cima a una scala, avrebbe visto lo stesso uomo visto dagli altri testi, dando, tuttavia, una descrizione della complessione fisica completamente diversa poiché la signora Maggio Teresa ha parlato di "una figura media, una figura normale", una persona né magra né grassa; l'uomo, visto di sfuggita, che lavorava nel pianerottolo del quarto piano, in cima a una scala, sulla cassetta dei telefoni era, cioè, di corporatura e di statura media (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 72).

3) Se queste premesse sono esatte si deve, conseguentemente, ritenere che il giorno in cui Scotto Pietro, assieme al suo complice, si sarebbe trovato all'interno dell'edificio di via D'Amelio, per compiere un'intercettazione illegale dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, è lo stesso giorno in cui erano presenti nello stesso edificio gli operai Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, dipendenti della stessa azienda in cui lavorava lo Scotto e dai quali (soprattutto dal Di Maio che era estraneo, a differenza dell'Orecchio, legato all'imputato da un rapporto di affinità) poteva essere facilmente riconosciuto.

I due operai, come si è detto, hanno dichiarato che iniziarono i lavori esterni diretti all'installazione della linea SAFAB sicuramente dopo le ore 10,00, essendosi fermati a parlare con il portiere sino all'arrivo di Colosimo Antonio.

FC

Le dichiarazioni dell'Orecchio e del Di Maio non sono attendibili, sul punto, non avendo avuto il Di Gangi nessun interesse a riferire - quando il 26 e il 29 Luglio 1992 e, dunque, nella immediatezza dei fatti, fu sentito dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura inquirente, come risulta dalla data dei verbali contestati in dibattimento - una circostanza contraria al vero, allorché ha affermato di avere accompagnato l'operaio della ELTE al box condominiale dove si trova l'armadio dei telefoni e che l'operaio si mise al lavoro.

I due operai (sentiti per la prima volta il 20.4.1993, come risulta dalla data dei verbali contestati durante l'esame dibattimentale) avevano, invece, tutto l'interesse, nel timore di essere coinvolti in una vicenda gravissima, nell'ambito della quale - come ha osservato il Procuratore Generale - si prospettava l'ipotesi di un'intercettazione illecita, a sostenere, contrariamente al vero, di non essersi mai avvicinati alle scale dell'edificio, sino all'arrivo del Colosimo, e di essersi fermati davanti la portineria per due ore, "impalati", secondo l'espressione del P.M. d'udienza (cfr. verb. 25.1.1995, pag. 46), e ad affermare che non era necessario lavorare in tutti i piani dell'immobile e aprire le cassette di derivazione per fare passare i fili (30 metri per ciascuna linea) del telefono dal settimo piano al pianterreno.

L'inattendibilità, sul punto, dei due operai è dimostrata non soltanto dalle dichiarazioni del Di Gangi, in precedenza riportate, ma soprattutto dal fatto che se i due si fossero effettivamente fermati - come pure hanno sostenuto - in portineria sin dalle ore 8,00, sarebbero stati notati, davanti all'ingresso dell'edificio, sia da Corrao Emilio sia da Caruso Arcangela, arrivati, il primo, tra le ore 8,00 e le ore 8,30 e, la seconda, non prima delle ore 8,30, tanto più se si considera che gli operai - secondo quanto riferito da Orecchio Salvatore - sarebbero sempre rimasti davanti la portineria, senza allontanarsi "nemmeno un minuto" e senza vedere nessuno uscire ed entrare nel palazzo, benché il Corrao e la Caruso siano sicuramente entrati (cfr. verb. ud. 25.1.1985, pag. 131 e 132).

Deve, quindi, ritenersi che i due operai, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, iniziarono il lavoro prima dell'arrivo del ragioniere della SAFAB, Colosimo Antonio.

Di Gangi Ignazio ha, infatti, ripetutamente dichiarato di avere accompagnato l'operaio - che a lui si presentò con una richiesta della SAFAB per installare una linea telefonica - al sottoscala dove si trova l'armadio dei telefoni ed ha precisato di avere visto che costui aveva aperto lo sportello SIP e si era messo a lavorare.

Ha, infatti, affermato il teste, nel corso del suo esame: "Perciò io mi trovava nell'atrio, vicino al portone, siccome c'è lo sportello della SIP, sotto la scala, l'accompagnai là,

così lui se n'è andato a lavorare per i fatti suoi ed io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei" (vedi, *supra*, pag. 573).

Egli ha, poi, ribadito: "se n'è andato nello sportello sotto la scala, ha aperto lo sportello, ha iniziato, penso, a lavorare" e, ancora: "l'ho accompagnato un minuto sotto alla scala che c'è lo sportellino e lui incominciò il suo lavoro"; ha, infine, specificato, sulla domanda del giudice a latere, che gli aveva chiesto se l'operaio fosse rimasto a lavorare: "Almeno penso sì, io non l'ho visto poi. Quando io l'ho lasciato lui a lavorare là, ha iniziato a lavorare, non l'ho visto poi. Io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei e lui è rimasto là" ed ha precisato che, sino a quando egli rimase a pulire lo androne, non vide passare l'operaio che aveva lasciato presso l'armadio dei telefoni (cfr. verb. ud. citata, pag. 97, 119 e 129).

Si può, inoltre, osservare che se gli operai, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, avessero avuto la necessità di cominciare il loro lavoro in presenza dell'interessato, si sarebbero limitati a chiedere al portiere notizie del ragioniere della SAFAB e, constatata la sua assenza, sarebbero rimasti in attesa o sarebbero andati via, senza dirgli, tenendo in mano "un foglio" (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 96), che erano in possesso della richiesta della SAFAB di installazione di una linea telefonica e potere, così, iniziare a lavorare nell'edificio e accedere al box condominiale.

Sulla base della deposizione del Di Gangi deve, dunque, ritenersi che l'Orecchio e il Di Maio abbiano iniziato la posa dei fili in assenza del Colosimo, tanto più se si considera che lo stesso Orecchio ha finito con l'ammettere che nessun lavoro fu, quella mattina, effettuato all'interno dell'ufficio e non ha neppure ricordato se i fili ("le matasse") erano stati portati all'esterno la sera precedente e se, all'interno dell'appartamento, era stato lasciato del materiale (e, dunque, se era necessario attendere l'interessato per iniziare i lavori esterni) e che il Di Maio ha dichiarato di non ricordare chi dei due avesse passato i fili nelle cassette di derivazione dei piani, pur essendo stato lui a compiere questa operazione, secondo quanto ha riferito Orecchio Salvatore che ha dato per certa questa circostanza, avendo affermato che, poiché si trattava del lavoro più faticoso, questo doveva essere svolto dal collega più giovane dei due componenti la squadra, vale a dire, dal Di Maio (vedi, *supra*, pag. 576).

Va, inoltre, rilevato che Caruso Arcangela, arrivata in via D'Amelio tra le ore 8,35 e le ore 8,45, vide un uomo piegato davanti al box, di cui notò, sin dal 13.5.1993 (e, dunque, prima dell'arresto di Scotto Pietro), una forte somiglianza con Di Maio Vincenzo la cui fotografia le era stata mostrata nel corso di una individuazione fotografica effettuata

nella fase delle indagini preliminari (fotografia A del documento n. 51 esibitale pure nel dibattimento), anche se - ha precisato la teste anche in dibattimento - la persona da lei vista in via D'Amelio era più giovane di quella ritratta in fotografia.

E anche se la Caruso, nel corso dello stesso esame dibattimentale, non ha riconosciuto in altre fotografie che ritraevano il Di Maio (documento n. 38) la persona del box condominiale, pur avendo sottolineato una somiglianza nella "stempiatura" e nella "corporatura" ed avendo ribadito che la persona da lei vista in via D'Amelio era molto più giovane e aveva un profilo diverso (vedi, *supra*, pag. 571 - 572), la coincidenza dei tempi e il giudizio di somiglianza con uno degli operai che si erano presentati alle ore 8,00 per installare l'impianto telefonico della SAFAB conduce a rafforzare la conclusione, cui si è giunti, secondo cui l'Orecchio e il Di Maio avevano iniziato a lavorare prima dell'arrivo di Colosimo Antonio.

4) La Caruso, come si è osservato, ha confermato - nell'interrogatorio reso a norma dell'art. 210 c.p.p., essendo stata indagata per falsa testimonianza - che effettivamente al quarto piano c'era - contemporaneamente all'operaio che si trovava all'armadio del box condominiale - un altro operaio da lei visto solo di spalle: si tratta, evidentemente, dell'uomo visto da Fiore Cecilia e da Corrao Emilio e da costoro riconosciuto in Scotto Pietro.

Scotto Pietro avrebbe, dunque, proceduto all'individuazione della coppia, strattonando il doppino, d'intesa con l'uomo che si trovava al box del piano terra: un'operazione che, secondo il consulente tecnico, può essere compiuta in pochi minuti.

Ha, infatti, affermato il dott. G. Genchi:

P. M. *E invece l'individuazione della coppia riguardante la linea che si vuole intercettare, sulla base di quella metodica che lei ha indicato all'inizio, cioè dell'accedere alla cassetta del piano e via via arrivare sino al box e poi all'armadio, quanto tempo richiede?*

Teste *Guardi, io posso dirle quello che ci ho messo io, che non sono certamente un tecnico manuale di queste cose; ecco, io sono uscito dallo appartamento, ovviamente un mio collaboratore è sceso giù, mah, dieci minuti, cinque, cinque... meno di dieci minuti avevamo già posizionato sul permutatore esterno tutto il circuito.*

P. M. *Sino quindi all'armadio di zona?*

FC

Teste *Sì, sino all'armadio di zona. Perché, veda, individuato il cavo che entra nell'appartamento, ripeto, individuato il cavo, la trecciolina che arriva al box, vista la posizione nel box, lì forse abbiamo utilizzato un po' di perizia, se vogliamo, perché ce la siamo riportati automaticamente perché il box aveva le lettere, A, B, C, che tutti i box hanno. Può capitare che qualche box si rompe lo sportello e non c'è la lettera. Là la lettera c'era, quindi è stato facilissimo per noi. Magari, se non avessimo visto la lettera e se non avessimo saputo niente, insomma.*

P. M. *Va be', ma là c'era la lettera, c'era allora e c'è ora. Tenendo conto del caso specifico, cioè noi parliamo del box dello stabile di via D'Amelio 19...*

Teste *Con la competenza tecnica, molto modesta devo dire, in fatto di manualità di questo intervento, perché non ne ho mai fatti, non ci ho messo più di dieci minuti, ecco, volendo eccedere.*

Secondo il consulente, dunque, non sono necessari più di dieci minuti, forse cinque, per posizionare il circuito sul permutatore esterno, partendo dalla cassetta di derivazione del quarto piano e passando, per il box al piano terra, nell'armadio di zona.

E' agevole osservare che è sufficiente un tempo ancora inferiore se l'individuazione della coppia è fatta nel box condominiale.

La squadra, che sarebbe stata composta da Scotto Pietro e dall'ignoto complice, avrebbe impiegato per rilevare la coppia non meno di 45 o 50 minuti, posto che la Caruso ha detto che, scesa dall'abitazione di Fiore Cecilia dopo circa 40 o 45 minuti (il tempo ordinario che impiegava per la sua prestazione professionale), ha rivisto nel box lo stesso uomo che aveva visto all'ingresso.

Un tempo, vale a dire, assolutamente incongruo per l'individuazione della coppia, secondo quanto ha riferito il consulente tecnico.

E, anche a ritenere che fosse necessario mettere in parallelo due circuiti dello stesso stabile, operando in tal caso proprio nel box, sarebbe stato sufficiente qualche minuto in più dei dieci indicati dal consulente tecnico.

Ed infatti, al tempo necessario per individuare una sola coppia (5 o 10 minuti), si sarebbe dovuto sommare il tempo necessario ad individuare la seconda coppia, cioè la coppia corrispondente al secondo circuito da collegare al primo, nonché quello

necessario a realizzare una semplice "ponticellatura" tra i due circuiti: un tempo complessivo di gran lunga inferiore agli almeno 45 o 50 minuti impiegati dalle due persone che erano nell'edificio.

La sproporzione tra il tempo necessario a eseguire un'intercettazione abusiva (5 o10 minuti) e il tempo di permanenza (oltre a 40 o 45 minuti) dei due operai che erano in via D'Amelio contrasta con la presenza di Scotto Pietro nel quarto piano dell'edificio e del suo ignoto complice nel box condominiale per un tempo così lungo e rafforza ulteriormente le conclusioni, cui si è pervenuti, che a lavorare, sin dalle ore 8,00, c'erano effettivamente - il 14 Luglio - Orecchio Salvatore e Di Maio Salvatore.

5) Le operazioni che l'uomo in cima alla scala stava compiendo secondo la teste Cecilia Fiore - la quale, come si è osservato, ha riferito di avere visto per la prima volta l'uomo quando aprì la porta per accogliere il suo fidanzato - sono incompatibili con un'attività di intercettazione abusiva.

La teste ha riferito, nel dibattimento di giudizio di primo grado, che l'uomo, il quale era sulla scala, si girò verso di lei e la guardò così "insistentemente" tanto da offenderla, anche perché era in pigiama, sicché Fiore Cecilia chiuse subito la porta.

La teste, dopo avere aperto al suo fidanzato e richiuso la porta, guardò l'uomo attraverso lo spioncino, ne percepì la voce e lo sentì parlare di "fili rossi" con qualcun altro, che poteva essere vicino all'uomo della scala o poteva essere "da qualche altra parte" (vedi, *supra*, pag. 563).

Va, tuttavia, precisato che alla teste è stato contestato un brano del verbale delle dichiarazioni, rese il 28 Luglio 1992 al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, in cui aveva affermato: "In effetti sentii l'uomo fermo sul nostro pianerottolo parlare di fili rossi ad alta voce con un'altra persona <u>che si trovava qualche piano più in alto</u>" (vedi, *supra*, pag. 566).

La teste, dunque, quando il suo ricordo era certamente più vivo, ha affermato che l'uomo, da lei visto in cima alla scala, parlava, ad alta voce, con un'altra persona che si trovava in un piano più alto.

Orbene, l'uomo che armeggiava con i fili telefonici della cassetta di derivazione posta al quarto piano, se fosse stato impegnato nell'attività preparatoria di un'intercettazione abusiva, se - come ha osservato il Procuratore Generale - fosse salito in cima alla scala per individuare la coppia dell'utenza della famiglia Fiore, non avrebbe avuto alcuna ragione di parlare con una persona posta ad un piano più alto o, più precisamente, il complice dell'uomo, che era al quarto piano, non si sarebbe dovuto mai trovare in un

FC

piano più alto del quarto, non avendo nessun motivo, per individuare la coppia telefonica, di controllare le cassette di derivazione di un piano più alto rispetto a quello del telefono che si intendeva abusivamente intercettare; controllo che, sotto il profilo tecnico, era del tutto inutile e privo di razionalità rispetto all'obiettivo che si intendeva perseguire.

Era, al contrario, necessario che uno dei componenti la squadra degli operai, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, che doveva installare la linea telefonica della SAFAB, si trovasse al settimo piano mentre l'altro faceva scorrere i fili, per portarli all'armadio del box condominiale, attraverso i piani sottostanti.

E dunque, la descrizione fornita dalla teste Fiore Cecilia sull'attività da lei percepita (lo avere l'uomo sulla scala parlato di fili rossi con il proprio compagno di lavoro posto ad un piano più alto), è compatibile con l'allacciamento della linea telefonica nell'ufficio della SAFAB, dato che l'ufficio di codesta società si trovava al settimo piano; il fatto che l'operaio, dal quarto piano dello stabile, si rivolgesse al suo compagno di lavoro che si trovava più in alto di lui è, vale a dire, funzionale all'operazione che stavano compiendo.

L'operaio Di Maio Vincenzo ha, infatti, parlato di filo bianco e rosso, utilizzato per la "filatura" (e, cioè, per il passaggio dei fili attraverso le cassette di derivazioni dei singoli piani dell'edificio), che ha descritto nel modo che segue: <<Uno stava sopra... fermo nel pianerottolo dove c'è l'abbonato... e l'altro andava scendendo, tirava il filo, oppure ci abbiamo infilato la sonda, cioè si aprivano le cassettine, si vedeva che c'era la punta della sonda e ci scendevamo il filo fino nell'armadietto predisposto>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 36 - 37).

Anche l'operaio Orecchio Salvatore ha confermato (e la necessità di tale attività è di facile intuizione) che, per portare i fili dal piano dell'abbonato all'armadietto del piano terra, uno dei componenti la squadra rimaneva nel piano dell'appartamento in cui si doveva installare la linea telefonica e l'altro scendeva nei diversi piani per fare passare i fili attraverso le cassette di derivazione di ogni singolo piano (cfr. verb. ud. 25.1.1995, pag. 98).

Fiore Cecilia ha, inoltre, descritto le operazioni compiute dall'uomo sulla scala, precisando che l'uomo del quarto piano, "con la mano tirava il filo".

Ha, in particolare, riferito la teste (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 87):

FC

Difensore *Il problema è questo: lei poc'anzi ha detto, rispondendo all'avv. Mammana, ed ecco qui il momento, dice: "Io lo vedevo quando lo lavorava con le mani sui fili, chiaramente lo vedevo di profilo".*

Teste *Se guardava le mani. Se guardava cosa facevano le mani.*

Difensore *Ha visto arnesi? Cioè a dire chiodi, martelli, pinze, qualche cosa con le mani a questo soggetto oppure lavorava solo ed esclusivamente con le mani?*

Teste *Tirava un filo.*

Difensore *"Tirava un filo" che significa?.*

Teste *Con la mano tirava il filo.*

Difensore *E questo filo veniva da sopra?*

Teste *Eh, questo non glielo so dire.*

L'attività descritta da Fiore Cecilia corrisponde esattamente a quella di cui ha parlato Di Maio Vincenzo, il quale ha affermato: "E si buttavano voci a dire "posso tirare? Sì, Sì e tiravamu" (vedi, *supra*, pag. 575).

Tale attività non è, invece, adeguata all'operazione di individuazione della coppia telefonica che impone non già di tirare i fili ma di "strattonarli", vale a dire, di dare strappi in modo da consentire a colui il quale si trova al box condominiale di individuare la coppia telefonica.

L'operatore clandestino, tenuto conto dell'attività che doveva compiere nella cassetta di derivazione, limitata al puro e semplice strattonamento manuale di un filo, non avrebbe avuto neppure necessità di parlare di fili rossi.

La presenza nell'armadio condominiale di un operaio, che Caruso Arcangela ha ritenuto somigliasse al Di Maio, mentre l'altro operaio si trovava al quarto piano non contrasta con l'attività di installazione di un linea telefonica, ove si consideri che era necessario l'accesso al box condominiale, prima, per predisporre l'armadietto e. individuare tre coppie libere (dovendo essere installate tre linee telefoniche, di cui una fax per la SAFAB) e, ad allacciamento completato, effettuare le prove di funzionamento dell'impianto.

FC-

Attività, queste, che giustificano i movimenti dell'operaio, visto dalla Caruso nel sottoscala, il quale non rimase permanentemente nel box ma si spostava dal settimo piano al pianterreno, se il portiere poté accompagnare, intorno alle ore 8,00, un operaio al box condominiale (che ben ha potuto esservisi recato per predisporre l'armadietto), Fiore Cecilia sentire parlare, tra le ore 8,00 e le 8,30, l'uomo sulla scala con un'altra persona che si trovava a un piano più alto, Corrao Emilio, poco dopo, poté vedere due persone al quarto piano e Caruso Arcangela, intorno alle ore 9,30, rivedere lo stesso operaio nel sottoscala e sentire costui, forse con un telefono, chiedere: "Controlla se funziona"; operazione, questa, compatibile con le prove di funzionamento dell'impianto ad allacciamento completato (vedi, *supra*, pag. 571 e verb. ud. 24.1.1995, pag. 9 e 13).

Ciò che va sottolineato è, comunque, che - mentre sussiste un'assoluta incompatibilità tra l'attività d'intercettazione abusiva e la presenza di un operaio in un piano più alto del quarto piano, dove si sarebbe trovato Scotto Pietro - vi è perfetta compatibilità tra l'attività d'installazione di una linea telefonica e la presenza di un operaio nell'armadio del box condominiale, non essendo, peraltro, la predisposizione dell'armadietto e l'individuazione delle coppie libere vincolate a una fase determinata della complessiva operazione di realizzazione dell'impianto e non essendo sempre necessaria la presenza dell'operaio al piano dell'abbonato.

Non appare, inoltre, superfluo osservare che soltanto colui il quale stava compiendo un'attività lecita non avrebbe avuto remore a parlare ad alta voce né a guardare con insistenza una ragazza che si fosse affacciata sull'uscio in pigiama; comportamento, questo, che - anche il sotto profilo logico - appare incomprensibile se, come ha osservato il Procuratore Generale, fosse stato tenuto dal manipolatore clandestino di circuiti telefonici operante quale terminale di un'associazione mafiosa intenta alla preparazione di una cruenta strage.

Questi avrebbe fatto di tutto per passare inosservato, soprattutto, ai componenti della famiglia nei confronti della quale veniva realizzata l'intercettazione abusiva, tanto più se si considera che Scotto Pietro è il fratello di un "uomo d'onore" dello spessore criminale di Scotto Gaetano che - secondo Onorato Francesco - era il "sottocapo" della "famiglia" dell'Arenella e - secondo Lo Forte Vito - ne era divenuto il "capo" (vedi, *supra*, pag. 114 e 119).

6) Va, infine, rilevato che l'ipotesi (prospettata nella sentenza impugnata), secondo cui Scotto Pietro era dovuto intervenire sulla cassetta di derivazione del quarto piano di via D'Amelio per ripristinare il circuito clandestino che aveva dismesso - essendo venuto a

conoscenza dell'intervento che i suoi colleghi, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, avrebbero dovuto eseguire il 14 Luglio 1992 in quello stesso edificio e nel timore che i due, dovendo effettuare l'operazione nello stesso box condominiale e nello stesso armadio di zona cui era collegata l'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, si accorgessero della "ponticellatura" e, quindi, dell'intercettazione abusiva - è del tutto incompatibile con un suo intervento del 14 Luglio antecedente a quello dei suoi colleghi di lavoro (peraltro, come si è già osservato, non era affatto necessario ritornare nella cassetta di derivazione per ripristinare l'impianto, essendo improbabile che l'intercettatore abusivo abbia potuto dimenticare di annotare la coppia telefonica).
Né può ritenersi che Scotto Pietro si sia potuto recare al quarto piano per dismettere la intercettazione abusiva già realizzata poiché, in tal caso, non avrebbe dovuto intervenire sulla cassetta di derivazione, posto che l'intercettazione non è stata effettuata in quel luogo (ciò è stato escluso con certezza dal consulente tecnico: vedi, *supra*, pag. 551), bensì o nell'armadio del box condominiale o in quello di zona e che, quindi, un intervento sulla cassetta era, sotto il profilo tecnico, privo di senso.

7. Appare opportuno, prima di passare alle conclusioni, stabilire la compatibilità tra la presenza di Scotto Pietro in via D'Amelio e la sua presenza in via Scaduto, dove il 14 Luglio 1992 egli si recò, insieme con Brusca Alfonso, l'operaio con cui lavorava in squadra, per operare un intervento, il primo della giornata, nell'abitazione di Albano Luigi, alla presenza del tecnico elettricista Billetta Luciano.
L'alibi offerto da Scotto Pietro, con riferimento al 14 Luglio, pur non essendo stato confermato - attesa la diversa indicazione dei testi Albano Luigi e Billetta Luciano - non è stato neppure smentito.
Secondo le dichiarazioni di Fiore Cecilia l'uomo - successivamente identificato in Scotto Pietro - era ancora presente sul pianerottolo del quarto piano dell'edificio al momento dell'arrivo nella sua abitazione di Caruso Arcangela la quale, come si è già osservato, dopo l'iniziale diniego, ha confermato la circostanza.
Caruso Arcangela è giunta in via D'Amelio tra le ore 8,30 e le ore 8,45; la donna ha, infatti, sostenuto che partiva solitamente da casa tra le ore 8,20 e le ore 8,25 e che impiegava per giungere in via D'Amelio tra i 15 e i 20 minuti.
Si deve, dunque, affermare che dopo le 8,30 del 14 Luglio l'uomo, identificato nello Scotto, si trovava ancora in via D'Amelio.

FC

Orbene - secondo Albano Luigi - l'utente, presso la cui abitazione la squadra Scotto-Brusca operò il giorno 14 Luglio il suo primo intervento - i due tecnici della ELTE erano arrivati nel suo appartamento attorno alle ore 8,30 e vi si erano trattenuti per circa 45 o 60 minuti; una dichiarazione che l'Albano aveva reso nel Maggio del 1993 nella fase delle indagini preliminari e che ha confermato in dibattimento, pur sostenendo di non avere più ricordi precisi sull'episodio.

Billetta Luciano, elettricista la cui contemporanea presenza l'Albano aveva richiesto perché prestasse assistenza alla squadra della ELTE, ha dichiarato in dibattimento che lo Scotto e il Brusca erano arrivati nell'appartamento circa 5 o 10 minuti dopo di lui, che vi era giunto tra le ore 8,30 e le ore 8,45.

Il teste - cui sono state contestate le dichiarazioni che aveva reso nella fase delle indagini preliminari, pur avendo inizialmente affermato che quanto da lui dichiarato nella fase preliminare non era stato correttamente verbalizzato - ha confermato quanto da lui dichiarato alla polizia davanti alla quale aveva sostenuto che gli operai erano arrivati attorno alle ore 9,00 – 9,10 e avevano impiegato a svolgere il loro lavoro circa un'ora.

Il contrasto tra le dichiarazioni dei due testi (soltanto nel caso in cui Scotto Pietro si fosse trovato nell'abitazione dell'Albano nell'orario da costui indicato, la presenza dello Scotto in via D'Amelio sarebbe incompatibile) e l'approssimazione degli orari da loro indicati non consente di ritenere l'alibi provato.

8. Possono, a questo punto, essere riassunte le conclusioni sull'episodio riferito dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, nonché da Caruso Arcangelo.

L'episodio, narrato dai testi, si è verificato il 14 Luglio 1992 poiché, per tutte le considerazioni svolte, si deve ritenere che:

a) E' certo che l'autovettura con la scritta ELTE era parcheggiata in via D'Amelio il 14.7.1992 perché vi fu nell'edificio un intervento degli operai della società ELTE e per averlo riferito gli operai, Di Maio Vincenzo e Orecchio Salvatore, e il portiere Di Gangi Ignazio.

b) Corrao Emilio vide una sola mattina l'autovettura con la scritta ELTE, dovendosi escludere che il teste, se l'autovettura ci fosse stata anche una seconda volta, non l'avrebbe notata; egli vide, dunque, l'autovettura il 14.7.1992.

c) Lo stesso giorno in cui Corrao Emilio vide l'autovettura, vide anche due uomini nel pianerottolo del quarto piano, di cui uno in cima alla scala armeggiare sulla cassetta di

FC

derivazione delle linee telefoniche; lo stesso uomo fu notato da Fiore Cecilia, la quale affacciatasi, vide l'autovettura e chiese informazioni al portiere dello stabile, Di Gangi Ignazio, che le confermò la presenza di operai della ELTE.

d) Il portiere ha, sin dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, riferito della presenza di operai della ELTE in una sola mattina e non ha potuto dare questa informazione a Fiore Cecilia il 16.7.1992 perché quel giorno non ci fu nessun intervento di operai né della ELTE né di altra azienda telefonica né, per le considerazioni già svolte, il portiere ha potuto dare una falsa informazione alla signora Fiore.

f) Maggio Teresa ha visto una sola mattina, nel periodo prossimo alla strage, quasi sicuramente prima del 15 Luglio, e nello stesso orario in cui fu visto da Fiore Cecilia e Corrao Emilio, un operaio lavorare sulla scala del suo pianerottolo, pur uscendo ogni mattina alle ore 8,20 - 8,25.

Se fosse vera l'affermazione di Orecchio e Di Maio di avere iniziato a lavorare non prima delle ore 10,00 - ipotesi non ritenuta da questa Corte - l'episodio si sarebbe verificato il 16 con la conseguenza che è necessario ammettere che la descrizione della complessione fisica dell'operaio fatta da Maggio Teresa è completamente diversa dalla descrizione data da Fiore Cecilia e Corrao Emilio.

Se, invece - come ritenuto dalla Corte - Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo hanno lavorato sin dalle ore 8,00 del 14.7.1992, l'uomo visto da Maggio Teresa deve necessariamente essere uno degli operai della ELTE e nessun analogo episodio può essersi verificato il 16.7.1992.

g) La squadra, composta dall'Orecchio e dal Di Maio, ha lavorato sin dalle ore 8,00, per tutte le considerazioni svolte in precedenza.

Non possono, in senso contrario, essere invocate le dichiarazioni di Colosimo Antonio il quale non ha saputo indicare se i due operai avessero fatto altri lavori prima del suo arrivo (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 95).

h) Il tempo impiegato dalla coppia vista da Corrao Emilio e Caruso Arcangela, di cui faceva parte l'uomo sulla scala visto anche da Fiore Cecilia, e le modalità delle operazioni da costui compiute, secondo la percezione che ne ha avuto la teste Fiore Cecilia, non sono compatibili con un'attività di intercettazione telefonica mentre sono pertinenti alla installazione di una linea telefonica.

i) Il 14 Luglio 1992 Scotto Pietro non poteva trovarsi - per le precedenti osservazioni - al quarto piano di via D'Amelio, né per ripristinare l'intercettazione abusiva né per dismetterla.

FC

Si deve, quindi, affermare - sulla base delle conclusioni raggiunte che escludono la presenza dell'imputato nel pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio - che lo elemento di prova rappresentato dal positivo riconoscimento, prima in fotografia e poi di persona, operato nei confronti di Scotto Pietro da Fiore Cecilia e da Corrao Emilio - sulla cui attendibilità, è quasi superfluo osservare, non sussiste il benché minimo dubbio, in relazione alle qualità personali dei testi ed ai rapporti da cui erano legati al dott. P. Borsellino, vittima, assieme agli uomini della sua scorta, di una delle più cruenti stragi consumate in Italia - risulta contraddetto dalle altre acquisizioni processuali illustrate in precedenza, sicché si deve necessariamente ritenere che il riconoscimento sia stato frutto di un errore, determinato dal lungo intervallo di tempo trascorso (oltre nove mesi) tra il giorno in cui è stato effettuato il riconoscimento fotografico e quello in cui i testi hanno osservato la persona da riconoscere, dalle modalità stesse del riconoscimento (effettuato su sei fotografie di cui tre raffiguravano l'imputato il cui nome come autore di precedenti intercettazioni abusive era stato fatto dal collaboratore Lo Forte Vito), dal limitato tempo di osservazione e dalle obiettive difficoltà di visione in relazione alla collocazione dell'uomo in cima a una scala.

Il limitato tempo di osservazione può giustificare, infatti, l'iniziale errata percezione di Corrao Emilio, tanto che egli ha indicato che la persona da lui vista aveva gli occhi azzurri mentre l'imputato non ha gli occhi chiari.

L'assoluta buona fede dei testi è dimostrata dal fatto che Fiore Cecilia ha riferito che l'uomo sulla scala parlava con un compagno di lavoro che si trovava in un piano più alto e ciò dimostra che la teste ha raccontato ciò che ha percepito, senza perseguire un'idea preconcetta.

9. Non è, infine, superfluo richiamare le conclusioni raggiunte sull'analisi delle conversazioni delle telefonate effettuate il venerdì e il sabato precedenti la strage, che rendono incompatibile l'ipotesi dell'intercettazione abusiva con la predisposizione dell'autobomba per la domenica (19 Luglio) - e non già per il sabato - e con la determinazione del giorno della strage sin dall'inizio della settimana (vedi, *supra*, pag. 512 - 531 e 552 - 561).

Vanno, altresì, richiamate le conclusioni raggiunte sulla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo (che ha fornito un racconto incompatibile con un'intercettazione telefonica) che non può assurgere al rango di prova e, dunque, costituire riscontro al

FC

riconoscimento positivo di Scotto Pietro effettuato da Fiore Cecilia e da Corrao Emilio (vedi, *supra*, pag. 531 - 540)

Vanno, infine, richiamate le conclusioni sulla mancanza di un rapporto di corrispondenza cronologica e causale tra le anomalie riscontrate dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino e la presenza di Scotto Pietro nel pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio, intento ad armeggiare sulla cassetta di derivazione delle linee telefoniche (vedi, *supra*, pag. 540 - 552).

La mancanza di prova sul fatto storico dell'intercettazione abusiva e i dati processuali, illustrati in questo capitolo, inducono necessariamente a ritenere che i movimenti del dott. Paolo Borsellino sono stati seguiti attraverso la sola osservazione diretta e sulla base del dato statistico delle visite effettuate alla madre, dopo la strage di Capaci, sempre in via D'Amelio e, sempre, di domenica mattina (lo strumento dell'osservazione diretta, come si è rilevato, era stato già impiegato nel progetto di attentato al magistrato del 1989).

Cancemi Salvatore ha, peraltro, riferito che tale compito sarebbe stato svolto da Vitale Salvatore, il quale abitava in un appartamento di via D'Amelio n. 19 e aveva fornito - secondo quanto gli aveva confidato Ganci Raffaele - notizie utili sugli spostamenti del dott. P. Borsellino (vedi, *supra*, pag. 100 e 102).

Di un contributo rilevante che avrebbe dato alla strage Vitale Salvatore hanno, inoltre, parlato Grigoli Salvatore, Di Filippo Emanuele e Di Filippo Pasquale, pur non specificando il ruolo svolto (vedi, *supra*, pag. 83, dichiarazioni di Grigoli Salvatore, pag. 126, dichiarazioni di Di Filippo Emanuele, e pag. 132, dichiarazioni di Di Filippo Pasquale).

Va, ancora, sottolineato che nessuno dei collaboratori ha riferito di essere a conoscenza dell'utilizzazione di intercettazioni telefoniche nella strage e che, in particolare, ne ignoravano l'impiego Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore, Galliano Antonino e Brusca Giovanni; quest'ultimo ha pure affermato che "Cosa Nostra", almeno nelle stragi cui egli aveva partecipato, non si era mai servita di intercettazioni telefoniche (vedi, *supra*, pag. 61, 100, 149 e 159).

Va, infine, rilevato che il Ferrante ha indicato che uno dei motivi che l'aveva indotto a collaborare è stata la ritenuta estraneità dell'imputato, sia pure sulla base delle notizie da costui fornite (vedi, *supra*, pag. 49 - 51).

FC

9. Si deve, allora, convenire con le conclusioni del Procuratore Generale che - non essendovi la prova storica che un'intercettazione abusiva, sull'utenza telefonica Fiore-Borsellino, sia stata eseguita, perché non è valorizzabile, a tal fine, la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, inattendibile al pari della testimonianza *de relato* di Andriotta Francesco, e perché non è dimostrata dalle risultanze della consulenza tecnica in atti, non avendo il consulente individuato tracce fisiche dell'intercettazione ed avendo concluso la sua indagine con un giudizio di compatibilità tra le denunciate anomalie di funzionamento della linea telefonica e l'abusiva captazione delle conversazioni - la contraddittorietà tra l'elemento a carico dell'imputato, costituito dal riconoscimento positivo di Fiore Cecilia e Corrao Emilio e gli altri dati acquisiti al processo, non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità penale di Scotto Pietro.

L'imputato deve, quindi, essere assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di strage e dagli altri reati a lui contestati e ne va disposta la rimessione in libertà, se non detenuto per altro titolo.

CAPITOLO XI

STATUIZIONI CIVILI

1. L'avvocato F. Crescimanno, in rappresentanza delle parti civili Agnese Piraino Rita, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Salvatore Borsellino e Rita Borsellino ha proposto appello nei confronti degli odierni imputati e di Scarantino Vincenzo, chiedendo la rideterminazione degli onorari, dei diritti e delle spese del primo grado di giudizio.
L'appello è fondato nei confronti di Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo.
Osserva, innanzitutto, la Corte che le spese processuali liquidate dal giudice di primo grado in favore delle costituite parti civili sono state determinate in misura inadeguata all'importanza ed alla qualità dell'opera prestata dal procuratore delle parti, avuto altresì riguardo alle particolari questioni in fatto ed in diritto affrontate nel processo.
Pertanto, sulla base della nota spese presentata dal difensore, in considerazione del numero assai elevato di udienze cui ha partecipato, della particolare complessità ed eccezionale gravità del processo, dell'aumento stabilito dall'art. 3 della Tariffa Penale per il numero delle parti assistite, va liquidata, tenuto conto anche delle indennità di trasferta, la complessiva somma di lire 98.553.000, di cui lire 2.500.000 per spese e lire 96.053.000 per diritti e onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali.
Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo vanno condannati in solido, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a rifondere le suddette parti civili appellanti delle spese processuali sostenute nella misura sopra determinata.

2. In relazione al presente grado di giudizio, Profeta Salvatore va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai fini della determinazione della liquidazione, si é tenuto conto per ciascun patrono di parte civile della effettiva partecipazione alle udienze, dell'aumento dovuto ai sensi dell'art. 3 della Tariffa Penale per il numero delle parti da ciascuno rappresentate, e, per tutti, della complessità del processo e della eccezionale gravità dei fatti.

FC

P.Q.M.

visti gli art. 592 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 1/96 del 27.1.1996, appellata da Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe, nonché dalle parti civili Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Salvatore Borsellino e Rita Borsellino,

assolve Scotto Pietro da tutti i reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto;

dichiara Orofino Giuseppe responsabile del reato p. e p. dall'art. 379 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 15.5.1991 n. 152, così qualificato il fatto a lui ascritto al capo F) della rubrica e, unificati i reati di cui al detto capo i delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica sotto il vincolo della continuazione,

determina

la pena complessiva nei confronti di Orofino Giuseppe in anni nove di reclusione;

visti gli art. 28 e 29 e 32 c.p.,

dichiara Orofino Giuseppe interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per tutto il periodo di esecuzione della pena;

revoca la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della potestà di genitori nei confronti di Orofino Giuseppe, nonché della pubblicazione della sentenza;

assolve Orofino Giuseppe dai reati a lui ascritti ai capi g) e h) della rubrica, nonché dal reato di furto aggravato dell'autovettura FIAT 126 targata PA 790936, di cui al capo 1) della rubrica, per non avere commesso il fatto;

conferma

la sentenza impugnata nei confronti di Profeta Salvatore, nonché le confische delle cose in sequestro;

condanna

Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute in primo grado dalle parti civili appellanti che liquida in complessive lire 98.553.000, di cui lire 2.500.000 per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge;

FC

condanna

Profeta Salvatore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili in questo grado del giudizio che liquida in complessive lire 6.000.000, di cui lire 250.000 per spese, in favore della Provincia Regionale di Palermo; in complessive lire 20.940.000, di cui lire 500.000 per spese, in favore di Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Pia Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino; in complessive lire 8.000.000, di cui lire 150.000 per spese, in favore di Catalano Rosalinda; in complessive lire 15.000.000, di cui lire 240.000 per spese, in favore di Emanuele Catalano, Emilia Gaetano, Albertina Loi, Marcello Loi, Maria Claudia Loi e Antonio Vullo; in complessive lire 9.000.000, di cui lire 150.000 per spese, in favore di Emanuele Catalano ed Emilia Incandela Ippolito; in complessive lire 4.000.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro dell'interno e la Regione Siciliana, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;

rigetta le richieste di provvisionale;

dispone

la rimessione in libertà di Scotto Pietro e Orofino Giuseppe, se non detenuti per altro titolo;

visto l'art. 544 c.p.p.,

indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza;

visto l'art. 304 c.p.p.,

sospende i termini di custodia cautelare nei confronti di Profeta Salvatore durante la pendenza del termine di deposito della sentenza.

Caltanissetta, 23 Gennaio 1999.

Il Cons. est. Francesco Cairi

Il Presidente

Il Funzionario di Cancelleria

ANNOTAZIONE

NOTIFICA AVVISO DEP. SENTENZA

4/2/99 - Avviso dep. sent. comunicato al Pg. e notif. all'avv. V. Manzione, Ref. di Orofino

4/2/99 - Avv. R. Giannone x p.c. Comune Palermo = avv. D. Tito x Orofino G. - avv. A. Manago x Profeta S.

2/2/99 - avv. G. Scozzola x Scotto - avv. F. Crescimanno x pp.cc. Emil. Borsellino - Avvocatura Distr. Stato CL x pp.cc. Pres. Cons. Ministri T3 - Avv. R. Avellino x pp.cc. Catalano Emanuele +1 - Avv. M. Tamburello x pp.cc. Palermo G.G. +1 - Avv. Marci x pp.cc. Mosuzza - Avv. S. La Marca x p.c. Comune Palermo - avv. A. Gaggesso p.cc. Catalano Emanuele +6 - avv. A. Porru x pp.cc. Adelaide Loi +4 -

599

1/2/99 Ref. x Orofino G. - Profeta S. - avv. P. Petronio x Profeta S. -

1/2/99 - Ref. x Scotto P. -

[illegible] x p.c. [illegible] Reg. Palermo –
2/80 – [illegible] x Sentenza n. 20 – 16 – 2 2000 [illegible] PASSITLACQUA, [illegible] Scorsonello.

ATTI PRIVATI O GIUDIZIARI

All. 1031
Don. 0011
Reg. 1071 250 000
P.P.
7411
S.P.
Tr. 6491
Cat. 7371
Bollo 4561 3 020 000
Cassa Avv. 9511
Int.
Totale 3 270 000

REGISTRATO A CALTANISSETTA
li 14 FEB. 2000
N. 274 Mod. 71 Vol. M2
esatte lire 3270000 all'art 4105 2

Il Direttore
CAPO SEZIONE
DIRETTORE TRIBUTARIO
(Raimondi Maria Grazia)

29/1/2000 il P.G. deposita ricorso per cassazione nei confronti di Orofino Giuseppe e Scotto Pietro.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maria Spagnolo)

1/2/2000 Ricorso per cassazione all'avv. Vittorio Raimondo, ref. di fiducia di OROFINO Giuseppe.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maria Spagnolo)

7/2/2000, pervenuto 12/2/2000, Ricorso per cassazione all'avv. Antonio Merego, ref. di fiducia di Profeta Salvatore –
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maria Spagnolo)

7/2/2000, pervenuto 12/2/00, ricorso per cassazione avv. Francesco Merego, ref. pp.cc. eredi Bonfiglio e Provincia Reg. di Palermo –

21/2/2000 pervenuto 17/21/2000 ricorso per cassazione all'avv. Paolo Petrone, ref. di fiducia di Profeta Salvatore
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maria Spagnolo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

segue a pag. 6C 3

I N D I C E

CAPITOLO I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PAG. 1

CAPITOLO II

RICOSTRUZIONE DEL FATTO PAG. 21

CAPITOLO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA EX ART. 192 C.P.P. PAG. 37

CAPITOLO IV

DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.:

1. FERRANTE GIOVAN BATTISTA PAG. 47

2. ANZELMO FRANCESCO PAOLO PAG. 63

3. GANCI CALOGERO PAG. 70

4. LA MARCA FRANCESCO PAG. 77

5. GRIGOLI SALVATORE PAG. 81

6. LA BARBERA GIOACCHINO PAG. 84

7. CAMARDA MICHELANGELO PAG. 88

8. DI CARLO FRANCESCO PAG. 90

9. CANCEMI SALVATORE PAG. 92

10. DRAGO GIOVANNI PAG. 105

11. ONORATO FRANCESCO PAG. 111

12. LO FORTE VITO PAG. 118

13. DI FILIPPO EMANUELE PAG. 122

14. DI FILIPPO PASQUALE PAG. 126

15. CALVARUSO ANTONIO PAG. 132

16. GALLIANO ANTONINO PAG. 137

17. BRUSCA GIOVANNI PAG. 150

18. DI MATTEO MARIO SANTO PAG. 161

19. CANNELLA TULLIO PAG. 166

ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA PAG. 173

ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA PAG. 197

CAPITOLO V

1. DICHIARAZIONI RESE DA CANDURA SALVATORE PAG. 210

2. DICHIARAZIONI RESE DA VALENTI LUCIANO PAG. 223

3. ATTENDIBILITÀ INTRINSECA PAG. 228

4. MOTIVI DI APPELLO SULL'ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DI CANDURA SALVATORE PAG. 233

5. ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA PAG. 244

6. CONCLUSIONI PAG. 248

CAPITOLO VI

A) DICHIARAZIONI RESE DA SCARANTINO VINCENZO PAG. 249

B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DI SCARANTINO VINCENZO PAG. 308

CAPITOLO VII

A) DICHIARAZIONI RESE DA ANDRIOTTA FRANCESCO PAG. 376

B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DI ANDRIOTTA FRANCESCO PAG. 400

CAPITOLO VIII

POSIZIONE PROCESSUALE DI PROFETA SALVATORE PAG. 436

CAPITOLO IX

POSIZIONE PROCESSUALE DI OROFINO GIUSEPPE PAG. 475

CAPITOLO X

POSIZIONE PROCESSUALE DI SCOTTO PIETRO PAG. 502

CAPITOLO XI

STATUIZIONI CIVILI PAG. 597

La Corte di Cassazione con sentenza del 13/12/2000

dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Annulla senza rinvio le sentenze impugnate nei confronti di Profita Salvatore limitatamente alla imputazione di cui al capo H perché estinto il reato per prescrizione e per l'effetto ridetermina l'isolamento diurno per un periodo di anni 1 e mesi 2, ai sensi dell'art. 620 lett e) CPP. Rigetta i ricorsi del P.G. e delle P.C. - Rigetta nel resto il ricorso di Profita; Rigetta il ricorso di Orofino Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna Profita al pagamento delle spese sostenute dalle P.C. rappresentate da Avvocatura Generale dello Stato che liquida in complessive £ 4.800.000, nonché di quelle delle P.C. che liquida come da note spese in £ 29.480.225 per enti Bonifica e £ 12.017.825 per la Provincia Regionale di Palermo -

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

Sentenza irrevocabile il 18.12.2000

IL CANCELLIERE C2
Dott. Aldo Falzone

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.
il 5-3-2004 alla Proc. Rep. Tribunale

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Catena

Trasmesso copia irrevocabile alla Questura di Palermo il 5/3/2001

Con provvedimento del 26/2/2001 la Procura Generale di Palermo determina le pene accessorie in esecuzione nei confronti di SCOTTO Pietro, in anni 3, mesi 6 e gg. 8 di rcl. e € 150.000.000 di multa e dispone che le pene come sopra rideterminate scade il 9/5/2010 –

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Sorgente

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con ordinanza del 21/11/2003 ordina che la sentenza sia rettificata aggiungendo, nel dispositivo, dopo le parole "conferma la sentenza impugnata nei confronti di Profeta Salvatore", le parole "che condanna al pagamento delle spese processuali del grado".

IL CANCELLIERE
Leto Maria Cristina

ANNOTAZIONI RELATIVE
ALLE DELIBERE EMESSE
DAL COMITATO DI
SOLIDARIETÀ PER LE
VITTIME DEI REATI DI
TIPO MAFIOSO

VEDASI PAGINE A
SEGUIRE

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di Tipo mafioso, con delibera N. 96 del 28-12-00, in accoglimento della domanda presentata il 16-12-00, dai sigg.ri Pincino Agnese, nata a Ulisibeni il 7-2-1942, Borsellino Lucia, nata a Palermo il 27-9-69, Borsellino Manfredi, nato a Palermo il 10-12-1971, Borsellino Fiammetta nata a Palermo il 18-2-1973, dispone la corresponsione di £. 222.842.470 alla sig.ra Pincino Borsellino Agnese, di cui £. 200.000.000 per provvisionale e £. 22.842.470, comprensiva di C.P.A ed IVA, per quota parte delle spese processuali; £. 172.842.470 a ciascuno dei sigg.ri Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi e Borsellino Fiammetta, di cui lire 150.000.000 per provvisionale e £. 22.842.470, comprensive di CPA ed IVA per quota parte delle spese processuali.

Il Comitato, con delibera N. 135 del 5-4-01, ad integrazione della nota del 18-9-01, deliberazione N. 96 del 28-12-00, ferma restando in ogni altra parte, è rettificata limitatamente alla data di nascita della sig.ra Borsellino Lucia, che è il 25-9-1969 e non il 27-9-1969 -

Parti civili nei procedimenti penali contro Scarantino Vincenzo + 3, Riina Salvatore + 17 e Aprile Mariano + 25 -

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso con delibera N. 223 del 30-8-2001, in accoglimento della domanda presentata in data 18-1-2001 dalla Provincia Regionale di Palermo, parte civile nel procedimento per la strage di Capaci, dispone la corresponsione della somma, a carico del Fondo stesso, di lire 66.581.860 (euro 34.009,53) per spese processuali, da erogarsi in quota proporzionale nella misura del 40% pari a lire 26.340.430 (euro 13.603,85), e, quanto alla quota residua, senza interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi, entro il 30-6-2002, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Fondo.

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di Tipo mafioso con delibera N. 40 del 17-3-2004, in accoglimento della domanda 4-12-03 presentata dai sigg. Pirrone Grazia, nata a Misilmeri (PA) il 7-2-1942, Borsellino Lucia, nata a Palermo il 25-9-1969, Borsellino Manfredi, nato a Palermo il 10-12-1971, Borsellino Fiammetta, nata a Palermo il 18-2-1973, rispettivamente moglie e figli del giudice Dr. Paolo Borsellino, dispone la corresponsione delle somme, a carico del fondo stesso, di euro 11.066,28 ciascuno per quota, parte di spese processuali, di cui euro 124,02 per C.P.A e euro 1.254,98 per IVA, da erogarsi in quota proporzionale nella misura del 50% pari a euro 5.503,14 ciascuno, di cui euro 62,01 per C.P.A ed euro 632,49 per IVA, e quanto alla quota residua, senza interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi, entro il biennio successivo al corrente anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze - Tutti parti civili nel procedimento penale c/ Profeta Salvatore + 3 -